




COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

PIANO DI COORDINAMENTO
degli interventi pubblici nel Mezzogiorno

Roma - 1968

Ristampa aggiornata



MINISTERO DEL RECLUTAMENTO

CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 MARZO 1938

PIANO DI COORDINAMENTO degli interventi politici ed amministrativi

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 marzo 1938
in attuazione della Legge n. 273 del 28 gennaio 1938

Il presente piano è stato approvato dal
Comitato di coordinamento il 14 marzo 1938

[Faint signature]

[Faint stamp]

[Handwritten mark]

1877

1877

ESCLUSO DAL PRESTITO

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

PIANO DI COORDINAMENTO
degli interventi pubblici nel Mezzogiorno

(approvato dal CIR nella seduta del 1° agosto 1966 ed
integrato dal CIPE nella seduta del 21 novembre 1967)

1° ottobre 1966 - 31 dicembre 1969:
art. 1 legge 26 giugno 1965, n. 717

est

Roma - 1968

Ristampa aggiornata

BIBLIOTECA	COLLOCAZIONE	CASSA PER IL MEZZOGIORNO
	Aggregato del ...	
	Inv. N. _____	

*espresso x consultazione
esterni*

STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO FAUSTO FAILLI - ROMA

STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO FAUSTO FAILLI - ROMA

PIANO DI COORDINAMENTO

degli interventi pubblici nel Mezzogiorno

Approvato dal Consiglio di Stato in data 12 aprile 1955
e dal Parlamento in data 12 novembre 1955

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 12 aprile 1955 e dal Parlamento in data 12 novembre 1955.



SOMMARIO

PARTE PRIMA

DIRETTIVE GENERALI

	<i>Pag.</i>
Cap. I — IL PIANO — DIRETTIVE E PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI	
1 - Funzione del piano	3
2 - Iter di formazione del piano	3
3 - Obblighi giuridici derivanti dal piano	4
4 - Controlli politici sull'attuazione del piano	5
5 - Le riserve in favore dei territori meridionali.	5
6 - Approvazione dei programmi della Cassa	7
7 - Il coordinamento tecnico-esecutivo nelle zone di concentrazione degli interventi	8
8 - Poteri di vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari sulla Cassa e gli organismi collegati	8
9 - Esecuzione delle opere di competenza della Cassa da parte degli altri enti	10
Cap. II — PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO	
1 - Riferimento alle direttive della programmazione nazionale	12
2 - Intese con le amministrazioni statali e regionali: i pareri dei comitati regionali.	13
Cap. III — LA SPESA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO	
1 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui alla legge n. 717.	15
2 - Direttive per la predisposizione dei programmi di opere	17
3 - Costituzione di uffici della Cassa nei capoluoghi regionali	18
Cap. IV — IL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED IL PROGRESSO CIVILE DEL MEZZOGIORNO	
1 - I vincoli del piano di coordinamento	20
2 - Elementi essenziali per la qualificazione dello sviluppo economico del Mezzogiorno.	21
3 - Il quadro di riferimento territoriale.	22

	<i>Pag.</i>
4 - Analisi delle strutture esistenti e delle linee tendenziali in atto	23
5 - Impostazione del quadro di riferimento territoriale	25
6 - Le aree di sviluppo globale	25
7 - Linee di intervento nelle aree di sviluppo globale	26
8 - Linee di intervento nei territori esterni alle aree di sviluppo globale	27
9 - Indirizzi dell'intervento per il periodo di validità del piano di coordinamento	30
10 - La competenza degli interventi	30

PARTE SECONDA

DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
NEI SINGOLI SETTORI

Cap. I — INFRASTRUTTURE GENERALI

1 - Linee generali dell'intervento	35
2 - Porti	36
3 - Aeroporti	39
4 - Viabilità	40
5 - Ferrovie	46
6 - Approvvigionamento idrico	48
7 - Ospedali	53
ALL. A — Programma degli interventi nel settore dei porti, disposto in applicazione della legge 27 ottobre 1965, n. 1200 — e primo programma esecutivo — e della legge 26 giugno 1965, n. 717.	56
ALL. B — Porti di 4 ^a classe: interventi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge regionale siciliana 27 febbraio 1965, n. 4.	57
ALL. C — Alcune indicazioni di massima sul programma esecutivo di opere che eseguirà l'ANAS nel prossimo quadriennio	59
ALL. D — Stanziamenti per le autostrade in concessione per il 1965 e il 1966	61
ALL. E — ANAS: Viabilità statale e autostrade costruite direttamente	62

Cap. II — AGRICOLTURA

1 - Obiettivi generali dell'intervento pubblico	63
2 - L'irrigazione e l'intervento pubblico	64
3 - Zone di competenza dell'amministrazione ordinaria ed escluse, in linea di massima, da ulteriori interventi della Cassa	89
4 - Le altre zone meridionali e l'intervento del Ministero dell'Agricoltura	91

	<i>Pag.</i>
ALL. A — Comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, di competenza della Cassa	123
ALL. B — Bacini idrografici di competenza della Cassa per in- terventi a salvaguardia delle zone irrigue	131
 Cap. III — INDUSTRIA	
1 — Obiettivi dello sviluppo industriale del Mezzo- giorno	132
2 — Condizioni per lo sviluppo industriale	132
3 — Fonti di energia.	133
4 — Criteri per l'articolazione degli interventi pub- blici rivolti allo sviluppo industriale.	135
5 — Scelte settoriali	140
6 — Gli interventi per la industrializzazione del Mez- zogiorno	147
7 — Interventi diretti	148
8 — Interventi indiretti	159
9 — Modalità e limiti per la concessione dei finan- ziamenti a tasso agevolato	163
10 — Modalità e limiti per la concessione del con- tributo di cui al comma quinto dell'art. 12 della legge n. 717	168
11 — Decorrenze dei criteri previsti dal presente piano di coordinamento riguardanti gli incentivi finanziari.	170
12 — Finanziamento degli investimenti	171
ALL. A — Opere consortili di pertinenza della Cassa o dei con- sorzi	172
ALL. B — Programmi di massima settoriali delle industrie a par- tecipazione statale nel quinquennio 1966-70	176
ALL. C — Programma di nuove iniziative industriali nella fascia centro-meridionale della Sicilia	182
 Cap. IV — TURISMO	
1 — Obiettivi dell'intervento	184
2 — Criteri dell'intervento	184
3 — I comprensori turistici e le altre zone di inte- resse turistico.	185
4 — Interventi previsti nei comprensori	187
5 — Vincoli ed obiettivi degli interventi.	189
6 — Le infrastrutture	192
7 — I tipi di intervento per la localizzazione.	194
8 — Gli incentivi finanziari.	194
9 — Le infrastrutture specifiche.	198
10 — Ripartizione dei fondi della Cassa destinati al settore	198
ALL. A — Comprensori di sviluppo turistico	200
ALL. B — Descrizione del circuito turistico	219
 Cap. V — PROGRESSO TECNICO E SVILUPPO CIVILE	
1 — Scuola	223
2 — Formazione professionale: aggiornamento e per- fezionamento dei quadri direttivi e intermedi	225

	<i>Pag.</i>
3 - Ricerca scientifica	228
4 - Assistenza tecnica	233
5 - Attività sociali ed educative	236
6 - Finanziamento degli interventi	239
 Cap. VI — ARTIGIANATO E PESCA	
1 - Artigianato	240
2 - Pesca	242
3 - Finanziamento degli interventi	244
 Cap. VII — L'INTERVENTO NEI TERRITORI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARE DEPRESSIONE	245
 <i>Appendice</i> — Decreti ministeriali relativi al Piano di coordinamento	251

PARTE TERZA

ALLEGATI TECNICI

INFRASTRUTTURE GENERALI

A — Elementi sulle risorse idriche ulteriormente disponibili nel Mezzogiorno e nelle isole	435
B — Quadro di riferimento sulle possibilità di intervento nel settore degli acquedotti e delle fognature.	464

AGRICOLTURA

Situazione dei complessi irrigui previsti nel piano quinquennale 1965-69.	481
---	-----

INDUSTRIA

A — Domanda di prodotti industriali	495
B — Industria meccanica	497
C — Industria chimica	501
D — Fonti energetiche	506
E — Aree e nuclei di sviluppo industriale.	512
F — Stato di fatto dei piani regolatori e indicazione degli agglomerati previsti	517

REGOLAMENTO
DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
IN MATERIA
DEI PROCESSI PENALI

Art. 1.

Il regolamento della Corte di Cassazione in materia dei processi penali è approvato in forza dell'art. 10 della legge 20 gennaio 1889, n. 10, e dell'art. 10 della legge 20 gennaio 1908, n. 10.

PARTE PRIMA

DIRETTIVE GENERALI

Art. 2. - La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l'unità della giurisprudenza in materia penale, e di vigilare sul corretto andamento dei processi penali. La Corte di Cassazione è composta di un numero di giudici determinato dalla legge. La Corte di Cassazione è presieduta dal Presidente della Corte di Cassazione, che è nominato dal Re su proposta del Consiglio di Stato. La Corte di Cassazione è divisa in sezioni, ciascuna presieduta da un giudice. La Corte di Cassazione giudica in ultima istanza sui ricorsi proposti contro le sentenze definitive emesse dalle Corti di Appello e dalle Corti di primo grado. La Corte di Cassazione può annullare o riformare le sentenze ricorse, o rinviare il processo a una delle Corti di Appello o a una delle Corti di primo grado. La Corte di Cassazione può anche condannare il condannato a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza ricorsa, o a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte di primo grado. La Corte di Cassazione può anche annullare o riformare le sentenze emesse dalle Corti di primo grado, o rinviare il processo a una delle Corti di Appello o a una delle Corti di primo grado. La Corte di Cassazione può anche condannare il condannato a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte di primo grado, o a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte di primo grado.

Art. 3.

La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l'unità della giurisprudenza in materia penale, e di vigilare sul corretto andamento dei processi penali. La Corte di Cassazione è composta di un numero di giudici determinato dalla legge. La Corte di Cassazione è presieduta dal Presidente della Corte di Cassazione, che è nominato dal Re su proposta del Consiglio di Stato. La Corte di Cassazione è divisa in sezioni, ciascuna presieduta da un giudice. La Corte di Cassazione giudica in ultima istanza sui ricorsi proposti contro le sentenze definitive emesse dalle Corti di Appello e dalle Corti di primo grado. La Corte di Cassazione può annullare o riformare le sentenze ricorse, o rinviare il processo a una delle Corti di Appello o a una delle Corti di primo grado. La Corte di Cassazione può anche condannare il condannato a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza ricorsa, o a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte di primo grado. La Corte di Cassazione può anche annullare o riformare le sentenze emesse dalle Corti di primo grado, o rinviare il processo a una delle Corti di Appello o a una delle Corti di primo grado. La Corte di Cassazione può anche condannare il condannato a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte di primo grado, o a una pena diversa da quella inflitta dalla sentenza emessa dalla Corte di primo grado.

DIRTYTYE CERNALI

1914

CLASSIC

... ..

... ..

... ..

...

...

CAPITOLO I

IL PIANO — DIRETTIVE E PROCEDURE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

1. FUNZIONE DEL PIANO

Il piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno costituisce lo strumento fondamentale per dare organicità ed unitarietà all'intervento pubblico, diretto a trasformare la struttura produttiva e le condizioni sociali del Meridione al fine di conseguire una piena ed armonica integrazione delle regioni meridionali nel processo di sviluppo civile del paese.

La legge 26 giugno 1965, n. 717 assegna infatti al piano di coordinamento la funzione di realizzare, in attuazione delle scelte e direttive del programma di sviluppo economico nazionale e sulla base anche dei piani regionali, una razionale ed efficiente organizzazione di tutti gli interventi delle amministrazioni pubbliche, rivolti a promuovere e ad agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali. Il piano di coordinamento, pertanto, organizza in un disegno unitario interventi e competenze in modo che non interferiscano reciprocamente e non si sovrappongano, ma si integrino vicendevolmente; a tal fine orienta gli interventi straordinari in relazione a quelli ordinari, tenendo conto, in una visione unitaria e globale dell'economia del Mezzogiorno, di entrambi sia nell'ambito di ciascun settore di intervento sia in rapporto alle relazioni intersettoriali.

2. ITER DI FORMAZIONE DEL PIANO

La legge n. 717, in relazione alle finalità di coordinamento proprie del piano, nel determinare l'*iter* per la sua formazione, stabilisce che alle tre fasi, nelle quali il procedimento è distinto, partecipi attivamente una pluralità di centri responsabili dell'intervento pubblico.

Durante la fase della *pre-disposizione* — nella quale si acquisiscono dettagliati elementi di informazione e di giudizio — le amministrazioni dello Stato e le regioni comunicano i loro indirizzi per i settori di specifica competenza ed esprimono le loro vedute circa la determinazione di direttive ed obiettivi comuni: inoltre i comitati re-

gionali per la programmazione economica — dei quali la legge prevede la consultazione fin quando non sono costituite le regioni a statuto ordinario — formulano i loro *avvisi* in materia di direttive e di obiettivi, in particolare per quel che direttamente attiene alle singole regioni.

Le successive fasi di *formazione* ed *approvazione* sono assicurate da organismi collegiali di direzione politica: rispettivamente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrati dai presidenti delle regioni a statuto speciale.

3. OBBLIGHI GIURIDICI DERIVANTI DAL PIANO

Gli artt. 1, comma ottavo, e 29, comma secondo, della legge n. 717 sanciscono l'impegno per le amministrazioni ordinarie dello Stato, per la Cassa per il Mezzogiorno e per le regioni, secondo le rispettive competenze, di predisporre i provvedimenti necessari all'attuazione del piano di coordinamento.

Tale impegno è un obbligo giuridico. Esso impone alle ricordate amministrazioni di adeguare costantemente il proprio comportamento e la propria azione a quanto disposto dal piano di coordinamento in ordine ai criteri, ai tempi, ai modi ed ai mezzi di realizzazione degli interventi.

Una volta, infatti, che il piano di coordinamento sia stato perfezionato nella sua forma definitiva, le sue direttive ed i suoi contenuti assumono forma vincolante nella misura in cui si concretino in prescrizione per l'attività esecutiva delle amministrazioni statali ordinarie e regionali e della Cassa. Le prescrizioni che comportano oneri finanziari impegnano le predette amministrazioni nella misura delle disponibilità ad esse assegnate secondo l'ordinamento vigente.

Per l'esatto adempimento di dette prescrizioni e per il superamento delle difficoltà che eventualmente insorgessero in fase esecutiva, le amministrazioni interessate sono tenute a continue *intese* ed accordi durante tutta la durata del piano di coordinamento, di modo che il rispetto delle direttive fissate non subisca soluzioni di continuità per inadempienze, omissioni, errori o carenze di qualsiasi tipo.

L'obbligo giuridico derivante dal piano di coordinamento — il cui contenuto è stato precisato dianzi — non è munito di vere e proprie sanzioni, in ragione della natura degli organi e dei soggetti sottoposti ad esso; non per questo eventuali inadempienze sono da ritenersi prive di effetti di rilevante portata sul piano politico amministrativo e nei rapporti fra Stato e regioni.

D'altra parte, nelle fasi della *formazione* e della *approvazione* si esprime un'attività decisionale che, per la stessa composi-

zione degli organi deliberanti, impegna all'attuazione del piano di coordinamento il Governo stesso, nella sua funzione di indirizzo politico, nonché, al livello amministrativo, per quel che riguarda le concrete realizzazioni, le singole amministrazioni, ciascuna secondo la propria competenza.

La legge n. 717 prescrive che il piano di coordinamento sia sottoposto agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale, in connessione a modifiche ed integrazioni del programma nazionale, della legislazione — di carattere generale e particolare — che disciplina gli interventi pubblici, e della evoluzione della realtà economica e sociale del Mezzogiorno.

Infine l'art. 22 della legge citata sottopone al controllo politico del Parlamento l'attuazione del piano di coordinamento quale viene delineandosi di anno in anno, facendo carico al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nella funzione che l'art. 1 gli attribuisce di Presidente del Comitato dei Ministri, di riferire al riguardo alle Camere mediante relazioni annuali, consuntive e previsionali, da presentare, ai sensi dell'art. 22 della medesima legge, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre.

4. CONTROLLI POLITICI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Al tempestivo e sostanziale adempimento del compito attribuito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di riferire al Parlamento sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di coordinamento, si ricollega una necessaria attività di accertamento e di controllo da parte del medesimo Ministro.

In relazione a tale funzione, i ministeri, le regioni, gli enti e le aziende pubbliche interessati dovranno far pervenire alla segreteria del Comitato, rispettivamente entro il 15 febbraio ed il 15 settembre di ciascun anno, esaurienti relazioni, concernenti le attività svolte nell'anno precedente e quelle da svolgere nell'anno successivo, con costante riferimento alle direttive contenute nel piano di coordinamento.

5. LE RISERVE IN FAVORE DEI TERRITORI MERIDIONALI

Le amministrazioni ordinarie dello Stato, gli enti e le aziende pubbliche, oltre che alle prescrizioni del piano di coordinamento, sono sottoposti anche ad alcuni obblighi fissati direttamente dalla menzionata legge n. 717, la quale dà carico al Comitato dei Ministri di assicurarne l'adempimento.

L'art. 5 della legge stabilisce, infatti, che detto Comitato è investito della funzione di assicurare, in sede di formulazione del piano di

coordinamento, mediante specifiche ed idonee disposizioni, il rispetto da parte delle amministrazioni dello Stato della riserva ai territori meridionali di una quota *non inferiore* al 40% delle somme destinate ad investimenti, figuranti nei rispettivi stati di previsione. Tale percentuale costituisce il limite minimo della quota degli stanziamenti per spese di investimento da destinarsi al Mezzogiorno e, pertanto, in relazione alla necessità di intensificare gli interventi in particolari settori, dovrà essere, nei limiti del possibile, superata.

Il riferimento alle *spese di investimento*, contenuto nell'art. 5, va inteso nel senso che l'obbligo della riserva riguarda le spese destinate alla produzione o all'incremento e al miglioramento di beni e servizi, pubblici e privati, realizzati in forma diretta o attraverso partecipazione, conferimenti, crediti, anticipazioni e contributi ad operatori e privati, e comunque gli *investimenti*, che nel bilancio della pubblica amministrazione si definiscono spese in conto capitale.

L'obbligo della riserva ricade quindi su tutte le amministrazioni dello Stato che destinano in tutto o in parte i propri stanziamenti a spese come sopra specificate.

Ad una prima analisi, risultano destinatari dell'obbligo della riserva i Ministeri del Tesoro, delle Finanze, della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Artigianato, del Lavoro e Previdenza Sociale, della Marina Mercantile, della Sanità, del Turismo e Spettacolo, nonché le amministrazioni e aziende statali strutturate in forma autonoma più o meno accentuata, quali le Ferrovie dello Stato, l'Azienda monopoli dello Stato, quella delle Poste e Telegrafi, l'ANAS, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Restano ferme le riserve speciali di investimenti per determinati settori in misura pari o superiore al 40%. I relativi stanziamenti non rientrano naturalmente nelle somme da porsi a base del calcolo normale della percentuale del 40%.

Per la valutazione della quota minima di spesa da assicurare ai territori meridionali, si deve fare riferimento al complessivo ammontare degli *impegni* durante i singoli esercizi finanziari, tenendo tuttavia presente l'entità effettiva degli investimenti che saranno realizzati. Sono esclusi dal computo, oltre che gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, quelli disposti con leggi speciali a carattere regionale (art. 3, comma secondo legge n. 634 del 1957, richiamato dall'art. 5, comma primo legge n. 717) quali, ad esempio, quelli della legge speciale per la Calabria, della legge per la Sardegna, dell'art. 38 dello statuto della Regione siciliana.

Circa la procedura per garantire il rispetto della quota di riserva di investimenti pubblici, il Comitato dei Ministri, nella fase di im-

stazione del bilancio dello Stato, richiamerà formalmente l'attenzione dei ministeri del Bilancio e del Tesoro sull'osservanza della prescrizione del ricordato art. 5 (1). I ministeri interessati, dal canto loro, indicheranno annualmente, in occasione della stesura della nota preliminare al rispettivo stato di previsione della spesa, la quota di spesa per investimenti da destinare al Mezzogiorno e faranno specifica menzione degli investimenti effettuati e da effettuare nelle relazioni da inviare al Ministro per gli investimenti straordinari nel Mezzogiorno ai fini delle relazioni annuali al Parlamento, di cui sopra è cenno.

L'art. 5, al comma secondo, assoggetta alla particolare riserva di investimenti di cui all'art. 2 della legge n. 634 del 1957 gli enti e le aziende facenti capo al ministero delle Partecipazioni Statali, nonché l'Enel. Per tali enti ed aziende la quota della riserva è stabilita nella misura del 60% per gli investimenti destinati alla creazione di nuovi impianti industriali e del 40% per il totale degli investimenti, a qualsiasi fine effettuati, sempre con riferimento al quinquennio. In particolare gli impianti a localizzazione non vincolata da motivi tecnici dovranno essere realizzati nel Mezzogiorno secondo quanto indica il programma economico nazionale.

6. APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA CASSA

I programmi di intervento della Cassa, alla cui azione la legge n. 717 attribuisce una funzione strategica in ordine al conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico del Mezzogiorno, non solo sono condizionati, come quelli degli altri enti partecipanti al coordinamento, alle prescrizioni e alle direttive del piano di coordinamento, ma sono sottoposti all'approvazione di un organo di direzione politica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che vi provvederà sentito il Comitato dei Ministri.

Il piano di coordinamento stabilisce pertanto i criteri cui la Cassa si atterrà nella formazione dei programmi di complessi organici di opere e fissa le direttive per la concessione delle agevolazioni per la espansione delle attività produttive e l'espletamento dei servizi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile.

Per consentire l'esercizio tempestivo del potere di approvazione, la Cassa dovrà trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione, la relazione consuntiva sui programmi realizzati e, en-

(1) In attuazione di questa prescrizione, su richiesta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro del Tesoro ha diramato la circolare n. 43 del 22 aprile 1967.

tro il 15 di settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione, le previsioni relative ai propri interventi.

7. IL COORDINAMENTO TECNICO-ESECUTIVO NELLE ZONE DI CONCENTRAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per l'assolvimento della funzione attribuita dall'art. 6 della legge n. 717 di assicurare, nelle aree di prevalente competenza, il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano di coordinamento — curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto delle priorità temporali e delle modalità per la realizzazione degli interventi — la Cassa promuoverà la costituzione di appositi organismi nell'ambito degli enti responsabili localmente della valorizzazione del territorio.

Tali organismi, non avendo carattere di uffici autonomi con rilevanza esterna, sono inseriti negli enti già citati e, perciò, da un lato devono collaborare al perseguimento dei loro compiti istituzionali, sia mediante l'acquisizione degli elementi informativi indicati di seguito, sia partecipando alla predisposizione dei programmi di attività generale degli enti stessi, e dall'altro, forniranno alla Cassa, nell'assolvimento di una funzione fiduciaria, gli elementi e i dati necessari per l'esplicazione del compito di coordinamento di cui al citato art. 6 (informazione relativa alle iniziative intraprese in perimetri di valorizzazione anche ad opera di enti diversi, sia nei riguardi delle infrastrutture — ministero dei Lavori Pubblici, ministero dell'Agricoltura — sia nei riguardi dell'elemento umano — addestramento professionale, emigrazione interna, assistenza sociale — sia nei riguardi delle iniziative economiche — industrie agrarie, impianti di trasformazione di interesse nazionale, ecc.).

Tali organismi, nell'esercizio della loro attività, devono altresì fornire alla Cassa elementi di giudizio atti a far valutare l'opportunità di approvare eventuali modificazioni agli indirizzi esecutivi dell'intervento e all'impiego di mezzi finanziari, in relazione alla situazione obiettiva che viene a determinarsi a seguito dell'attività della Cassa stessa e delle altre amministrazioni nelle zone di concentrazione.

La Cassa potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti interessati, relative al funzionamento dei citati organismi, contribuendo eventualmente alle spese relative.

8. POTERI DI VIGILANZA DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA CASSA E GLI ORGANISMI COLLEGATI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 717, è devoluto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di assicurare

che l'attività non solo della Cassa, da lui vigilata, ma anche degli *organismi* a questa collegati, sia conforme alle direttive prescritte dai piani pluriennali.

La norma legislativa sottopone così ad un unico centro di direzione, politicamente responsabile nell'ambito del Governo, il controllo e il coordinamento dell'attività di tutti gli enti che, in collegamento con la Cassa — ed alcuni quali strumenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questa — svolgono un'attività rilevante nel quadro della politica di localizzazione e di espansione dell'attività produttiva nei territori meridionali e di sviluppo sociale del Mezzogiorno.

Per la concreta attuazione da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno della funzione devolutagli dalla legge, è necessario che egli possa disporre periodicamente degli opportuni elementi di informazione al fine di assicurare l'adeguamento dell'azione degli enti in questione agli indirizzi contenuti nel piano di coordinamento.

Organismi collegati alla Cassa sono gli enti che la Cassa, in virtù delle disposizioni di legge all'uopo emanate, sostiene con il proprio apporto finanziario e mediante la designazione di propri rappresentanti in seno agli organi direttivi e di controllo.

Risultano collegati alla Cassa nel senso ora chiarito:

gli istituti speciali di credito — Isveimer, Irfis, Cis — cui la Cassa conferisce notevoli apporti finanziari (partecipazione alla costituzione di un fondo speciale, contribuzione all'aumento del fondo di dotazione di somme provenienti da prestiti esteri);

l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, ente da essa promosso e finanziato, i cui programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano di coordinamento, devono essere sottoposti per legge all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

il Centro di formazione e studi, associazione promossa e finanziata dalla Cassa, la quale svolge attraverso di esso i propri compiti istituzionali nel settore sociale ed educativo, sulla base dei programmi esecutivi predisposti in attuazione del piano di coordinamento e da approvarsi dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo quanto stabilisce la legge;

le società finanziarie, industriale (Insud) e agricola (Finam), costituite ad iniziativa e con prevalente partecipazione finanziaria della Cassa;

i centri interaziendali finanziati dalla Cassa.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i predetti enti ed istituti dovranno far pervenire annualmente, entro il 1° febbraio, dettagliate relazioni illustrative circa l'attività svolta nei settori interes-

santi il Mezzogiorno, ed entro il 1° settembre analoghe relazioni previsionali concernenti l'attività da svolgere nell'anno seguente.

Resta salva la facoltà del Ministro di chiedere ed ottenere chiarimenti e documenti necessari ad integrare l'accertamento relativo all'effettiva situazione degli enti.

In base ai dati desumibili dai bilanci, dalle relazioni illustrative e dagli altri elementi acquisiti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartirà specifiche direttive circa la funzionalità dei suddetti organismi e l'adeguamento della loro attività agli indirizzi del piano di coordinamento.

Nei confronti dell'Isveimer, Irfis e Cis, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mentre potrà richiedere periodicamente i necessari elementi di informativa, dovrà proporre al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

9. ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLA CASSA DA PARTE DEGLI ALTRI ENTI

Per quanto concerne la fase di attuazione delle opere di competenza della Cassa, questa deve per legge subordinare la eventuale concessione ad altri enti della realizzazione dei lavori, all'accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa degli enti stessi.

La Cassa deve pertanto:

a) acquisire la conoscenza dell'effettiva organizzazione tecnico-amministrativa dell'ente attraverso il rilevamento di dati e informazioni sull'attività svolta dall'ente in materia di esecuzione di opere da solo o in associazione con altri organismi, nel periodo antecedente alla concessione;

b) valutare la capacità del concessionario di progettare e dirigere i lavori nonché di attuarli almeno per il 60% con il personale a disposizione;

c) impegnare il concessionario all'applicazione di un metodo di programmazione operativa che consenta un costante controllo sull'avanzamento dei lavori.

Qualora si renda necessario l'adeguamento delle strutture tecnico-amministrative degli enti concessionari, la Cassa richiederà agli enti medesimi la formulazione di un programma di potenziamento delle suddette strutture con l'indicazione della previsione di spesa. Su tale spesa, nei limiti in cui essa sarà ritenuta congrua, la Cassa, previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potrà, in aggiunta alle aliquote per le spese generali delle

opere in concessione, concedere un contributo finanziario, convenendo i controlli necessari per accertare l'effettiva utilizzazione per i fini stabiliti.

Per l'adeguamento della funzionalità degli enti nei quali si riscontrino carenze non superabili mediante il solo potenziamento delle strutture tecnico-amministrative, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su iniziativa della Cassa, proporrà al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente concessionario — qualunque sia la fase della concessione — i provvedimenti ritenuti necessari a porre l'ente medesimo nelle condizioni di far fronte alle proprie funzioni.

CAPITOLO II

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

1. RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

Il presente piano di coordinamento è relativo al periodo ottobre 1966-dicembre 1969. Tale piano viene formulato « sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai ministri per il Bilancio e per il Tesoro ». Si è fatto altresì riferimento al programma di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1965-1969, in corso di approvazione da parte del Parlamento (1), poiché il contenuto della predetta relazione si rifà alle scelte fondamentali del programma.

Il programma nazionale definisce per il quinquennio 1965-1969 l'entità ed il tipo di partecipazione delle diverse circoscrizioni territoriali allo sviluppo economico del paese, assegnando al processo di risollevarimento delle regioni meridionali un complesso di obiettivi mediante il cui conseguimento si raggiungerà il fine di accrescere l'incidenza del sistema produttivo del Mezzogiorno nel contesto economico nazionale.

Al riguardo il programma nazionale formula una precisa direttiva: l'intervento pubblico nel Mezzogiorno non deve avere tanto come scopo il semplice aumento quantitativo della spesa, quando la predisposizione di opere e misure che, per priorità, direzioni settoriali, localizzazione territoriale, rapporti intersettoriali, risultino conformi al conseguimento della predetta finalità.

Per questo motivo, gli obiettivi del programma nazionale costituiscono il presupposto per le decisioni attinenti alla individuazione ed al coordinamento degli interventi pubblici, ordinari e straordinari per lo sviluppo del Mezzogiorno. Esse saranno riconsiderate in sede di *aggiornamento*, allorché il piano di coordinamento recepirà le modifiche che il Parlamento avrà eventualmente apportato al programma di sviluppo economico nazionale e alla sua articolazione regionale e si adegnerà alle norme stabilite dalla legge di attuazione.

(1) Nel frattempo il provvedimento ha ultimato l'iter costituzionale ed è diventato la Legge 27 luglio 1967, n. 685.

2. INTESA CON LE AMMINISTRAZIONI STATALI E REGIONALI: I PARERI DEI COMITATI REGIONALI

Il presente piano di coordinamento è formulato in conformità alle direttive che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha emanato il 15 ottobre 1965 per regolamentare l'ordinato svolgimento della fase di predisposizione del piano di coordinamento.

Sulla base di tali direttive le amministrazioni ordinarie e la Cassa per il Mezzogiorno sono state invitate a far conoscere i loro indirizzi e i loro propositi per gli interventi di propria competenza. Le regioni sono state chiamate ad avanzare *proposte* circa gli interventi da effettuare nei rispettivi territori con una valutazione globale delle proprie possibilità e di quelle delle amministrazioni statali ordinarie e della Cassa per il Mezzogiorno.

Le amministrazioni statali e la Cassa per il Mezzogiorno, anche a seguito di appositi incontri, cui hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni regionali interessate, hanno precisato orientamenti e proposte in ordine ai criteri per gli interventi di propria competenza.

Alcune amministrazioni si sono trovate nella impossibilità di precisare il definitivo indirizzo circa alcuni interventi per i quali sono all'esame del Parlamento provvedimenti legislativi pluriennali (agricoltura, ospedali, scuole, viabilità, ecc.). Per la realizzazione di tali interventi sono stati assunti come elementi di riferimento del presente piano di coordinamento quelli desumibili dai progetti di legge in via di approvazione da parte del Parlamento (2). Le proposte dell'amministrazione regionale sarda sono contenute nel documento di piano regionale quinquennale 1965-1969 approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge n. 588 del 1962 che disciplina la formazione e l'attuazione del piano di rinascita dell'isola. In esso è contenuto un organico disegno programmatico per lo sviluppo della Sardegna.

L'amministrazione regionale siciliana ha predisposto un articolato documento nel quale, oltre ai criteri, sono già contenute dettagliate indicazioni di opere che potranno essere utilizzate validamente nella fase di programmazione degli interventi da parte dell'amministrazione ordinaria statale, della Cassa e della stessa amministrazione regionale.

Gli elementi forniti dalle amministrazioni statali e regionali e dalla Cassa sono stati raccolti ed armonizzati in un documento, sul quale i comitati regionali per la programmazione economica sono stati chiamati ad esprimere il loro parere.

(2) È stata nel frattempo approvata la legge relativa ai « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (Legge 27 ottobre 1966, n. 910).

Lo stesso documento è stato trasmesso alle amministrazioni statali e regionali al fine di addivenire all'intesa prescritta dalla legge n. 717 nella fase di predisposizione.

Al termine di tale *iter* di predisposizione si è provveduto alla formulazione da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del presente piano di coordinamento, successivamente sottoposto all'approvazione definitiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per quanto riguarda il presente piano pluriennale di coordinamento è da rilevare che esso, in quanto atto amministrativo, si colloca come strumento attuativo della legislazione vigente che costituisce quindi il limite non valicabile del campo di azione del piano stesso. Il piano di coordinamento non ha come oggetto, dunque, gli interventi delle pubbliche amministrazioni che trovano il loro fondamento su provvedimenti legislativi (spesso contenenti decisioni di spese pluriennali) non ancora approvati definitivamente dal Parlamento. Tali interventi, dei quali è stato possibile prevedere la portata sulla base dei disegni di legge già presentati al Parlamento e che pure sono considerati (attraverso l'inclusione dei prevedibili stanziamenti nel *fondo globale*) nel bilancio dello Stato, non possono essere tuttavia oggetto di coordinamento operativo da parte del presente piano di coordinamento.

Tuttavia il problema sostanziale di sottoporre a coordinamento gli interventi che trovano il fondamento su provvedimenti legislativi nazionali e regionali *in itinere* sussiste e riveste una notevole importanza. Infatti, come è noto — a livello nazionale — le leggi pluriennali per l'agricoltura e per la scuola sono attualmente all'esame delle Camere. Al fine di inserire tali interventi nell'organico sistema del presente piano di coordinamento, di tener conto dell'articolazione territoriale del programma economico nazionale, effettuata sulla base degli schemi di sviluppo elaborati a livello regionale, il presente piano di coordinamento — pienamente operativo ai fini degli interventi disposti in virtù di leggi in vigore — sarà oggetto delle necessarie integrazioni. Il documento integrativo sarà predisposto e approvato non appena entreranno in vigore le leggi sopraindicate (piano verde e piano della scuola) nonché il programma di sviluppo economico e saranno state fornite da parte del Comitato interministeriale della programmazione le necessarie indicazioni sull'articolazione regionale del programma stesso e sarà stato predisposto il piano regionale della Sicilia (3).

(3) Per quanto riguarda l'agricoltura, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ha deliberato nella riunione del 27 luglio 1967 di integrare il presente Piano di coordinamento con i criteri generali e le direttive regionali di cui al Piano Verde n. 2.

CAPITOLO III

LA SPESA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO

1. RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DI CUI ALLA LEGGE N. 717

La legge 26 giugno 1967, n. 717, assegna alla Cassa, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi nel quinquennio 1965-69, la somma di 1.640 miliardi di lire.

Il presente piano di coordinamento, nel definire la ripartizione per settori d'intervento dello stanziamento assegnato alla Cassa, adeguava le previsioni effettuate prima dell'approvazione della legge alle modificazioni apportate dal Parlamento, in sede di approvazione definitiva della legge n. 717, al testo del relativo disegno di legge presentato dal Governo.

In base alle scelte del Parlamento e anche sulla scorta di più dettagliate previsioni sulle esigenze di intervento, si è determinata la ripartizione fra i settori di intervento delle disponibilità finanziarie assegnate alla Cassa, computando anche la parte di tale stanziamento già destinata, per effetto dell'autorizzazione concessa il 15 ottobre 1965 dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 27 della legge n. 717, alla realizzazione del programma di completamento del piano quindicennale 1950-65.

La ripartizione, in relazione alle indicazioni del Programma nazionale, tiene quindi conto:

dell'assegnazione alla Cassa di disponibilità effettive pari a 1.640 miliardi rispetto ai 1.700 indicati dalla legge, poiché i 60 miliardi di cui alla legge 6 luglio 1964, n. 608, menzionati all'art. 23 della legge n. 717, sono a copertura di spese impegnate prima dell'approvazione della legge n. 717;

della necessità di coprire gli oneri derivanti alla Cassa per gli interventi nei settori non considerati nella primitiva impostazione del disegno di legge (artigianato, pesca, opere civili nelle zone di particolare depressione e completamento del piano quindicennale per zone e settori non più di competenza della Cassa: 148 miliardi);

di maggiori esigenze di intervento nel settore della viabilità a scorrimento veloce, con investimenti globali pari a 140 miliardi;

della opportunità di non ridurre proporzionalmente le assegnazioni ai diversi settori produttivi, in presenza dell'estensione dell'in-

intervento della Cassa in agricoltura, con la modifica della primitiva impostazione del disegno di legge che prevedeva tale intervento nei soli comprensori irrigui con l'esclusione delle zone di valorizzazione connesse.

La ripartizione si armonizza in termini quantitativi alle cifre previste dal Programma economico nazionale approvato nel giugno 1965 ed è quindi in linea con le indicazioni generali dello stesso programma, tenendo conto delle modifiche apportate dal Parlamento, in sede di approvazione definitiva della legge n. 717.

Per il finanziamento degli interventi da effettuare nei territori della Sicilia e della Sardegna, la Cassa destinerà, sul complesso delle disponibilità ad essa attribuite con la citata legge n. 717, una percentuale risultante dall'applicazione di diversi parametri che prendano simultaneamente in considerazione l'incidenza della popolazione, del territorio e dell'entità di occupazione addizionale nel territorio sul totale meridionale. Tale criterio costituirà anche un punto di riferimento per la ripartizione del finanziamento degli interventi ordinari.

Ripartizione per settori d'intervento dello stanziamento assegnato alla Cassa dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 (a)

(miliardi di lire)

SETTORI	Totale	Programma completamento piano quindicennale	Nuovi interventi 1966-69
Industria	550,0	107,1	442,9
Agricoltura	398,0	95,4	302,6
Turismo.	107,0	7,8	99,2
Infrastrutture generali	356,8	114,0	242,8
di cui:			
Acquedotti	216,8	69,9	146,9
Viabilità.	140,0	44,1	95,9
Progresso tecnico e sviluppo civile. . .	80,2	13,4	66,8
Artigianato e pesca.	23,0	3,4	19,6
Zone di particolare depressione	35,0	—	35,0
Zone e settori non più di competenza della Cassa	90,0	68,9	21,1
IN COMPLESSO	1.640,0	410,0	1.230,0

(a) Le cifre risultano modificate a seguito della approvazione da parte del CIPE, nella riunione del 21 novembre 1967, del programma degli interventi nelle zone interne della Sardegna a prevalente economia agro-pastorale. Per la copertura finanziaria del programma, stabilita in 7 miliardi di lire, si è provveduto in parte con uno storno di 5 miliardi di lire dal fondo incentivi all'agricoltura ai seguenti settori: opere pubbliche in agricoltura 3 miliardi, acquedotti 1,8 miliardi, progresso tecnico e sviluppo civile 0,2 miliardi.

Per quel che attiene all'importo attribuito per gli interventi nel settore industriale, si deve segnalare che l'assegnazione di 550 miliardi non considera le erogazioni da effettuare dopo il 1969 per contributi sui finanziamenti che saranno concessi nel periodo di validità del presente piano di coordinamento. Tali oneri (260 miliardi) graveranno sulle future disponibilità assegnate alla Cassa.

Si riporta di seguito la ripartizione degli stanziamenti per tipi di intervento:

Ripartizione per tipi di intervento dello stanziamento assegnato alla Cassa dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 (a)

(miliardi di lire)

Tipi di intervento	Importi
A) INCENTIVI :	
Industria	400
Agricoltura	135
Turismo	57
Artigianato e Pesca	23
TOTALE A)	615
B) INFRASTRUTTURE E SERVIZI CIVILI :	
Opere pubbliche di bonifica	263
Acquedotti	216,8
Infrastrutture industriali	150
Infrastrutture stradali	140
Infrastrutture turistiche	50
TOTALE B)	819,8
C) PROGRESSO TECNICO E SVILUPPO CIVILE	80,2
D) SERVIZI CIVILI IN ZONE DI PARTICOLARE DEPRESSIONE	35
E) COMPLETAMENTO OPERE NON TIPICHE	90
TOTALE GENERALE	1.640

(a) Vedasi nota a pag. 16.

2. DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI OPERE

In base a tali ripartizioni delle disponibilità e attenendosi alle direttive del presente piano di coordinamento, la Cassa redigerà i propri programmi di intervento avendo particolare riguardo all'esigenza

di assumere prevalentemente entro il 1967, e comunque entro il 1968, tutti gli impegni relativi all'esecuzione delle opere pubbliche, in maniera che entro il dicembre del 1969 si riscontri il massimo di coincidenze tra erogazioni di spesa e disponibilità finanziarie disposte dalla legge.

Per quanto riguarda i complessi organici di opere pubbliche, la Cassa, mentre provvederà alla relativa progettazione in forma organica e completa, curerà di includere nei propri programmi esecutivi soltanto le opere o lotti di esse, aventi autonomia funzionale, che consentono di assicurare in sede esecutiva i rispetti dei tempi sopra indicati.

Nei programmi esecutivi annuali dovranno comunque essere formulate dettagliate previsioni temporali e di spesa in ordine alla realizzazione delle opere. Nelle dette previsioni, la Cassa comprenderà anche le anticipazioni ai consorzi per le aree e nuclei industriali di cui preveda l'erogazione a suo carico, gli eventuali interventi sostitutivi di cui all'art. 6 della legge n. 717, i contributi per l'adeguamento delle strutture tecniche e amministrative degli enti concessionari e la spesa per la manutenzione e la gestione delle opere specificamente previste a suo carico. La Cassa è tenuta a presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relazioni semestrali sullo stato delle progettazioni, degli impegni e delle erogazioni relative alle opere previste dal programma.

Per esigenze particolari il primo programma esecutivo coprirà il periodo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1967. In tale programma si provvederà a ripartire nel tempo e per i singoli tipi di intervento le somme attribuite a ciascun settore, sempre con riferimento agli impegni di spesa.

Nei successivi programmi esecutivi, la Cassa dovrà presentare apposite relazioni intese a specificare, sulla base del programma precedente e per i vari tipi di intervento: le somme che non si sono potute impegnare; le somme impegnate, ma non ancora interamente erogate; le somme impegnate ed erogate.

Le convenzioni tra la Cassa e gli istituti di credito di cui agli artt. 10, 11 e 18, dovranno ottenere il preventivo assenso del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del Tesoro.

3. COSTITUZIONE DI UFFICI DELLA CASSA NEI CAPOLUOGHI REGIONALI

La Cassa, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna, formulerà i propri programmi esecutivi d'intesa con le amministrazioni delle rispettive regioni.

A tale scopo la Cassa dovrà istituire, nei capoluoghi delle regioni a statuto speciale, appositi uffici a mezzo dei quali assicurerà la maggiore integrazione ed il massimo coordinamento fra i propri interventi e l'attività delle amministrazioni regionali, nel rispetto delle competenze fissate per legge.

In particolare, gli uffici in questione dovranno stabilire rapporti di collaborazione con gli organi della Regione, in modo da costituire un mezzo operativo per il coordinamento e la predisposizione di programmi esecutivi in applicazione del presente piano, rimanendo fermo che l'intesa prescritta per la definizione dei programmi si realizzerà tra organi direttivi della Cassa da una parte, e la presidenza della Giunta regionale dall'altra.

Nel quadro delle procedure e dell'apparato organizzativo che il presente piano determina ai fini del coordinamento tecnico ed esecutivo degli interventi, della vigilanza e del controllo sulla funzionalità, si realizzerà una adeguata presenza delle amministrazioni regionali.

CAPITOLO IV

IL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED IL PROGRESSO CIVILE DEL MEZZOGIORNO

1. I VINCOLI DEL PIANO DI COORDINAMENTO

Dall'insieme delle finalità, degli obiettivi e delle direttive fissati per l'espansione economica del Mezzogiorno dalla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 e più ampiamente articolati nel programma di sviluppo economico nazionale, sono stati desunti i criteri posti a base del coordinamento degli interventi pubblici, quali *vincoli* per il presente piano di coordinamento.

I vincoli fondamentali scaturiscono dagli obiettivi di occupazione, reddito e produttività, indicati nei documenti sopracitati.

Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone, in primo luogo, un'accelerata espansione delle attività industriali ad un saggio di aumento della produttività che — come previsto dal programma di sviluppo economico nazionale — sia più elevato di quello fissato per l'industria delle regioni centro-settentrionali.

Ciò richiede la scelta prioritaria delle produzioni industriali che presentano una maggiore dinamica della domanda e della produttività, nonché delle localizzazioni che consentono di ridurre il costo complessivo dell'attrezzatura pubblica.

Le scelte ora richiamate sono aspetti naturalmente interconnessi della politica di industrializzazione: infatti le scelte settoriali condizionano entro certi limiti anche le decisioni ubicazionali, sicché la concentrazione territoriale di talune attività industriali — di quelle cioè che devono poggiarsi su di un sistema infrastrutturale altamente efficiente e si sviluppano solo in presenza di intense relazioni interaziendali — risulta essere una condizione necessaria per l'intensificazione del processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

L'espansione della struttura industriale non può, però, assicurare da sola il conseguimento degli obiettivi fissati dal programma di

sviluppo economico nazionale. E' necessaria, a tal fine — come affermato dallo stesso programma di sviluppo — un'organica crescita anche degli altri settori produttivi: in primo luogo dell'agricoltura che è ancora una componente importante dell'economia meridionale e allo stato presenta risorse non impiegate a livelli di pieno rendimento.

Per questo settore l'obiettivo di un idoneo livello di produttività trova una qualificazione particolare: l'aumento della produttività deve assicurare adeguata remunerazione al lavoro e agli altri fattori della produzione. Dall'obiettivo, così qualificato, della produttività in agricoltura derivano dei vincoli precisi per le scelte degli ordinamenti colturali, delle dimensioni produttive, delle forme di gestione e di organizzazione dei servizi tecnici e commerciali.

Infatti, è necessario razionalizzare gli ordinamenti esistenti in modo da orientare la produzione verso beni che accrescano il proprio valore economico attraverso processi di successive lavorazioni e trasformazioni industriali ed in virtù dei quali si possa superare ogni divario tra le esigenze, i tempi, le località e le caratteristiche della produzione agricola, da un lato, e la composizione qualitativa, l'andamento stagionale e la distribuzione territoriale della domanda, dall'altro.

Le modificazioni che si rendono necessarie sia negli ordinamenti fondiari e colturali sia nelle strutture di trasformazione ed in quelle di commercializzazione, specialmente in rapporto all'aumento dei livelli di remunerazione dei fattori produttivi, comportano che l'intervento sia articolato sul territorio in modo da conseguire il massimo rendimento delle risorse materiali esistenti nelle diverse zone.

Il programma riconosce, poi, una particolare capacità propulsiva al turismo, per l'esistenza nel Mezzogiorno di peculiari risorse. Anche per tale settore valgono i vincoli della produttività e della concentrazione degli interventi.

2. ELEMENTI ESSENZIALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO

La massimizzazione dei risultati economici conseguibili nei singoli settori costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per uno sviluppo economico del Mezzogiorno che presenti le caratteristiche qualitative e le dimensioni necessarie per una compiuta integrazione delle regioni meridionali nei livelli di produzione e nelle condizioni di vita civile, tipiche dell'economia moderna, prevalenti nel resto del paese e nell'area del Mercato Comune.

Perché questo ulteriore risultato venga raggiunto e siano utilizzati a tal fine anche gli effetti del primo quindicennio di intervento

pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno, sono necessari due altri elementi:

lo sviluppo più intenso possibile delle relazioni intersettoriali, alla scala della circoscrizione meridionale e nell'ambito dell'economia del paese in corso di sempre più rapido inserimento nel mercato mondiale, in modo da realizzare un sistema produttivo in grado di rispondere nel suo insieme agli impulsi e alle tendenze della domanda interna ed estera;

la valorizzazione di tutte le suscettività di sviluppo delle varie parti del territorio meridionale in modo da attuare la maggiore espansione possibile dei flussi economici fra le zone di concentrazione delle attività produttive e le altre, dando luogo a sistemi spaziali i quali, pur comprendendo diverse situazioni di sviluppo, riassorbano gli squilibri che già si riscontrano ed evitino l'insorgere di altri scompensi, di sprechi di risorse e di strozzature, superando così la tradizionale contrapposizione tra aree di sviluppo e territori di sistemazione, tra zone interne e zone esterne, tra città e campagna.

3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE

La concezione dello sviluppo economico del Mezzogiorno nei termini produttivi, di integrazioni settoriali e territoriali, va a tradursi in un *quadro di riferimento territoriale* che, considerando unitariamente la circoscrizione meridionale e tenendo conto sia delle strutture produttive ed insediative attuali e delle tendenze del processo di sviluppo, sia delle condizioni richieste per un'espansione economica di tipo moderno, mira alla realizzazione di un organico collegamento di situazioni a diversa dotazione di risorse in un coordinato sistema, tendente a realizzare l'equiparazione dei rendimenti dei fattori produttivi — in particolare del lavoro — e delle condizioni di vita civile e sociale.

Il quadro di riferimento territoriale che viene così delineandosi dovrà tener conto di quelle evoluzioni del sistema economico che possono determinare nuove potenzialità di sviluppo ed altre alternative circa le scelte spaziali. Pertanto, in relazione all'evolversi dei singoli processi, il quadro di riferimento territoriale del presente piano di coordinamento verrà via via qualificato e caratterizzato; l'articolazione degli interventi e le direttive di coordinamento saranno aggiornate conseguentemente.

Sarà quindi necessario operare opportuni approfondimenti, al livello dei singoli spazi economici, per definirne la qualificazione e la caratterizzazione produttiva. Tali approfondimenti verranno effettuati sulla base dei programmi regionali di sviluppo predisposti dalle

amministrazioni regionali e dai comitati regionali per la programmazione economica nel quadro dell'integrazione fra i vari momenti della programmazione economica e della pianificazione urbanistica. Ciò consentirà di predisporre i programmi operativi secondo una concezione globale degli interventi che consideri le interrelazioni settoriali e le interferenze che possono verificarsi nell'utilizzazione del territorio.

4. ANALISI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E DELLE LINEE TENDENZIALI IN ATTO

Quanto alle strutture attuali delle quali occorre tener conto nella formulazione del *quadro di riferimento territoriale* dello sviluppo economico del Mezzogiorno, si rilevano i seguenti elementi essenziali:

a) un'armatura urbana fortemente gerarchizzata per livelli di attrezzatura e scarsamente differenziata per funzioni; i salti qualitativi e quantitativi tra i centri urbani regionali (Napoli, Bari, Cagliari, ecc.), i capoluoghi provinciali e gli altri centri urbani, risalgono alla passata quasi esclusiva prevalenza dei servizi connessi all'agricoltura, al consumo per i bisogni di sopravvivenza e all'esercizio della funzione amministrativa;

b) un sistema di comunicazioni ancora discontinuo e scarsamente qualificato per l'interscambio con l'estero di merci e servizi;

c) l'isolamento di molte zone interne, sia nei confronti delle altre parti del Mezzogiorno sia delle regioni centro-settentrionali; a tale isolamento fa riscontro un insufficiente collegamento reciproco delle fasce costiere, in genere a più intenso sviluppo economico e regionale.

Tali elementi, benché l'intervento straordinario degli scorsi anni abbia notevolmente inciso sulla realtà del Mezzogiorno, sono ancora presenti ed influiscono sulla determinazione delle linee territoriali dello sviluppo, sia confermando alcune tendenze del passato, sia rallentando le trasformazioni già avviate, sia infine provocando aggravii di costi.

I grandi complessi industriali di base, nel settore siderurgico, in quello petrolchimico e nel meccanico; il ritrovamento di notevoli risorse energetiche, l'irrigazione di alcuni comprensori per effetto degli interventi della Cassa; gli investimenti industriali stimolati dalla domanda di beni di consumo proveniente dalle due grandi aree metropolitane di Roma e di Napoli hanno infatti determinato una concentrazione dello sviluppo prevalentemente nelle fasce costiere con un'accentuazione del peso di alcuni fra i maggiori centri urbani del Mezzogiorno continentale. Anche l'inizio dell'esecuzione del programma nazionale delle autostrade e dei programmi della Cassa riguardanti

le strade a scorrimento veloce hanno rafforzato i processi di agglomerazione potenziando in modo particolare le localizzazioni produttive della Campania, della Puglia e degli Abruzzi (Pescara).

Configurazioni territoriali sostanzialmente analoghe a quella del Mezzogiorno continentale hanno pure assunto i processi di sviluppo delle isole, dove le infrastrutture portuali e viarie esistenti hanno stabilito un importante sistema di convenienze, determinando la localizzazione dello sviluppo stesso essenzialmente nelle fasce costiere (Catania-Siracusa e Cagliari) e secondo una direttrice (la Cagliari-Sassari) lungo la quale l'ubicazione di nuove attività produttive si è verificata anche in connessione allo sfruttamento di talune risorse disponibili.

Le direttrici territoriali della dinamica delle strutture economiche e sociali del Mezzogiorno nel trascorso quindicennio hanno dunque confermato una tendenza alla localizzazione dello sviluppo in grandi comprensori urbani caratterizzati da concentrazioni produttive, con squilibri settoriali e territoriali che hanno evidenziato in modo particolare il divario tra Mezzogiorno interno e fasce costiere.

Nel complesso si distinguono oggi nel Mezzogiorno:

a) zone di concentrazione delle attività produttive di tutti e tre i settori economici;

b) zone nelle quali si esplicano limitati episodi di concentrazione produttiva ma che, tuttavia, possono considerarsi economicamente connesse con le prime;

c) zone dotate di risorse potenziali e con diffusi insediamenti umani, non ancora investite dal processo di sviluppo o investite solo marginalmente;

d) zone a scarsa dotazione di risorse ed in corso di accentuato spopolamento che, anche per la loro posizione geografica, restano escluse dal processo di crescita dell'economia meridionale.

La situazione della Sardegna, pur presentando gli stessi fenomeni rilevabili nel Mezzogiorno e la stessa tipologia di sviluppo, presenta caratteristiche peculiari riconducibili alla posizione geografica della regione. Tale posizione gioca infatti un ruolo determinante in quanto configura l'isola come una regione periferica non facilmente raggiungibile, allo stato, dagli effetti indotti dalle aree di concentrazione delle attività produttive del Mezzogiorno continentale.

Nella Sicilia, ai fenomeni sopra indicati, si aggiunge quello relativo alle attuali forme di collegamento tra il continente e l'isola, che costituisce una strozzatura che assumerà proporzioni sempre più rilevanti con il procedere dello sviluppo della regione e con il completamento della rete autostradale sul continente e nell'isola.

Si sottolinea pertanto, come già indicato nel programma economico nazionale, l'esigenza di concludere gli studi tecnici e finanziari per la realizzazione del ponte sullo stretto.

5. IMPOSTAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE

Sulla scorta degli elementi rilevati possono definirsi le scelte di fondo sulle quali impostare l'intervento territoriale.

La prima concerne la formazione di *aree di sviluppo globale* ed il ruolo che devono adempiere nella strategia dello sviluppo del Mezzogiorno. Esse vanno realizzate quali ambiti di complesse relazioni intersettoriali e territoriali mediante le quali potranno determinarsi meccanismi di sviluppo a largo raggio e potrà operarsi il riequilibrio fra localizzazioni produttive e insediamenti residenziali nonché la più stretta connessione dell'economia delle zone di concentrazione con quella degli altri territori: sia di quelli già in qualche modo collegati, sia delle zone non ancora sufficientemente investite dal processo di sviluppo. Tale connessione dovrà promuoversi mediante soluzioni specifiche da individuarsi per ciascun territorio in relazione alle singole situazioni.

La seconda scelta riguarda le relazioni fra le aree di sviluppo globale fra loro e con le zone che attualmente risultano ai margini del processo di trasformazione. A tale proposito e ai fini di una riqualificazione del territorio, nella sua attrezzatura urbana e produttiva, è necessario fare affidamento sul ruolo che può essere svolto dal sistema infrastrutturale per il collegamento delle risorse e dei fattori produttivi. In relazione a ciò hanno particolare importanza i tempi e i modi di realizzazione degli interventi specialmente di quelli rivolti al completamento della rete viaria.

6. LE AREE DI SVILUPPO GLOBALE

La delineazione delle aree di sviluppo globale e dei rapporti fra queste e il restante territorio trova un punto di riferimento nei sistemi economico-spaziali in corso di formazione che si imperniano su talune concentrazioni industriali esistenti e sugli altri fenomeni di concentrazione produttiva a carattere settoriale, costituiti dai comprensori di zone irrigue e di valorizzazione connesse e dai comprensori di sviluppo turistico.

Le aree di sviluppo globale delineabili sono le seguenti: l'area abruzzese che si impernia su Chieti-Pescara; l'area del medio Tirreno,

che risulta dalla saldatura di un disegno organico delle aree di concentrazione del basso Lazio e della Campania e che investe, inglobandoli, i processi di sviluppo delle valli dei fiumi della Basilicata in direzione dell'area pugliese; l'area pugliese che si basa sulle concentrazioni di Bari, Brindisi e Taranto; l'area della Sicilia orientale incentrata su Catania-Siracusa, cui corrisponde nella parte nord-occidentale la concentrazione produttiva di Palermo; l'area della Sardegna meridionale (Cagliari, Sulcis-Iglesiente, Oristano), cui fanno riscontro a nord i nuovi insediamenti industriali di Sassari.

Una più precisa delimitazione delle aree di sviluppo globale potrà essere effettuata in riferimento all'articolazione regionale del programma economico nazionale.

7. LINEE DI INTERVENTO NELLE AREE DI SVILUPPO GLOBALE

All'interno di tali aree sono rilevabili, per alcuni centri, fenomeni di disordinato sviluppo urbanistico che in parte rilevante derivano dall'innestarsi, in maniera spesso non armonica, dei nuovi fenomeni produttivi su centri urbani che in passato erano legati ad una diversa struttura economica e sociale.

Tali fenomeni di disordine sono soprattutto in atto nell'area di sviluppo globale del medio Tirreno, dove la grande concentrazione insediativa napoletana va conurbando la rete dei centri minori, quelli tradizionali agricoli e gli insediamenti sparsi, mentre a nord la presenza dell'area metropolitana romana esercita effetti di incontrollata attrazione che impedisce l'affermarsi di un più razionale e moderno assetto del territorio.

Nell'area di sviluppo globale pugliese la situazione di fatto e le relative tendenze sono abbastanza simili a quelle della regione napoletana, sia pure con diversa intensità e con origini più recenti. L'urbanizzazione del territorio, una volta entrati in crisi i tradizionali rapporti economico-sociali legati all'agricoltura, non sembra riuscire a configurare gli insediamenti residenziali e produttivi secondo un disegno nuovo e ad ampio raggio, che sfrutti le potenzialità di sviluppo connesse ai centri di Bari, Brindisi e Taranto e alle importanti prospettive irrigue, industriali e turistiche del Tavoliere e del Gargano, e valorizzi in tal modo le città contadine poste su queste direttrici.

Meno accentuati rispetto a quelli delle altre aree, si presentano i fenomeni di disordine urbanistico nelle aree di sviluppo globale della Sicilia e della Sardegna.

I fenomeni ora descritti, in correlazione allo sviluppo economico in atto, pongono dei problemi di notevole importanza in ordine alla

scelta dei modelli urbanistici da adottare. Si deve contemperare, infatti, l'obiettivo esigenza di migliorare l'efficienza urbana della gran parte dei centri meridionali e di propagare su scale territoriali sempre più vaste l'*effetto città*, con la necessità di evitare l'insorgere di forti diseconomie di congestione e di affrontare quelle che già si avvertono in ambiti urbani a forti caratteristiche o tendenze metropolitane, intervenendo sulle loro cause oltre che sugli effetti. Occorre rafforzare le armature urbane e il loro collegamento organico e potenziare i centri limitrofi a livello di quei *consumi sociali* che provocano dal di dentro una riclassificazione e rivalutazione delle unità residenziali esistenti.

Ciò comporterà non solo il potenziamento delle infrastrutture viarie ma anche quello dei servizi all'interno degli ambiti urbani in tutta la loro ampiezza e complessità, da quelli idrici, nelle diverse qualificazioni (civile, turistico, industriale, agricolo), a quelli sanitari, educativi e delle attrezzature comunitarie.

Pertanto sarà perseguito un modello urbanistico che, secondo la moderna concezione delle funzioni, della morfologia e quindi dello spazio proprio dei centri urbani, si impervi su una generalità di corpi cittadini ed organismi, in una razionale articolazione di relazioni e funzioni, aree metropolitane, città di equilibrio e città di raccordo. I modelli urbanistici devono fondarsi su ben precisi contenuti economici, riguardanti la destinazione produttiva e la valorizzazione funzionale di ogni zona, secondo la sua specifica suscettività, e le connessioni fra le attività economiche.

Ai fini di un completo riequilibrio dei territori delle aree di sviluppo globale, va ancora tenuto presente che in alcune zone — ad esempio nei nuclei di industrializzazione di Ferrandina e di Sibari — le concentrazioni produttive a carattere industriale non sono connesse con concentrazioni urbane. In queste zone andrà individuato, a livello della programmazione regionale, il rapporto che potrà stabilirsi tra i vecchi centri a corona delle piane e i nuovi insediamenti produttivi, in una ipotesi territoriale che configuri vari centri come momento essenziale di un'unica entità urbana a servizi centralizzati e di idonei livelli.

8. LINEE DI INTERVENTO NEI TERRITORI ESTERNI ALLE AREE DI SVILUPPO GLOBALE

Una volta delineate le aree di sviluppo globale come allo stato appaiono configurabili, si evidenziano le fasce territoriali non ancora sufficientemente coinvolte dal processo di sviluppo economico o da esso investite marginalmente.

Nel Mezzogiorno continentale, da nord verso sud, si presenta una lunga fascia intermedia che fa capo all'Appennino molisano e campano e si innesta sui monti Picentini e sulla valle dell'Ofanto; più a sud, sul litorale tirrenico, il Cilento e, ad oriente, l'Appennino lucano e quello calabrese manifestano caratteristiche di accentuato sottosviluppo.

In Sicilia restano al di fuori delle aree di sviluppo globale il centro dell'isola ed una parte della regione nord-occidentale; altrettanto si verifica in Sardegna per le zone interne e per la fascia orientale, con l'eccezione dei nuclei industriali di Olbia e di Tortolì-Arbatax.

Se, sulla base di tale rilevazione, si individuano le possibili correlazioni fra i meccanismi di sviluppo che potranno realizzarsi nelle aree che presentano caratteristiche e potenzialità produttive di un certo livello e le suscettività degli altri settori, sono definibili alcune linee di intervento per la realizzazione di condizioni atte a richiamare e a stabilizzare gli effetti indotti dei processi di sviluppo delle *aree*.

Appaiono in primo luogo necessari interventi infrastrutturali rivolti a rompere l'isolamento delle zone interne, collegandole convenientemente con le aree di più intenso sviluppo.

In secondo luogo l'intervento sarà diretto alla valorizzazione delle risorse locali, mediante lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività turistiche, nonché, ove possibile ed economicamente conveniente, mediante l'insediamento di unità industriali minori la cui localizzazione non sia vincolata a particolari fattori.

Inoltre, si agirà, nel quadro di un riproporzionamento degli insediamenti della popolazione all'entità delle risorse (1), per riqualificare

(1) In queste zone la struttura territoriale poggia su di una maglia insediativa caratterizzata da basse e bassissime intensità territoriali, cui corrispondono ridotti indici di popolazione sparsa e quindi una miriade di piccoli centri arroccati sui siti emergenti dalla polimorfa struttura geo-orografica appenninica; fanno spicco da questa struttura di base un certo numero di entità insediative con carichi di popolazione più consistenti, corrispondenti sia a vere e proprie città contadine, sia alle vecchie città terziario-amministrative che nel più dei casi costituiscono anche capoluoghi delle province meridionali.

La politica di intervento ha rafforzato alcuni di questi centri con nuclei industriali di appoggio e ristrutturazione del reddito.

Per i restanti centri il carattere terziario e le risorse turistiche costituiscono a tutt'oggi la principale fonte del reddito.

Queste ultime entità urbano-amministrative così come quelle a carattere tradizionale contadino stentano a trovare un equilibrio, sia pure a livello meramente demografico, nella nuova realtà meridionale. La crisi delle strutture produttive, sulle quali tutt'oggi questi insediamenti poggiano massicciamente, e le difficoltà di strutturarsi come *organizzazioni urbane*, attraverso la connessione con vasti *hinterlands*, danno luogo a forti correnti migratorie permanenti e stagionali, acquisendo così dall'esterno le fonti principali di reddito per le popolazioni locali. Nei restanti numerosissimi centri di limitate e limitatissime dimensioni, il fenomeno si presenta in forme analoghe e con aspetti ovviamente più gravi.

le attrezzature di servizio dei tradizionali centri di vita amministrativa, in modo da costituire una rete efficace ed economica di servizi di interesse generale, tale da consentire l'integrazione di tutte le comunità nei moderni modelli di vita sociale.

Le linee secondo le quali realizzare, mediante opportuni interventi infrastrutturali, il collegamento delle zone interne sono quelle indicate di seguito.

La prima si configura come una dorsale che da Rieti arrivi fino a Benevento diramandosi lungo le valli del Liri, del Biferno, del Tappino e del Tammaro; con opportuni collegamenti longitudinali, potrà adempiere una funzione mediatrice tra lo sviluppo tirrenico e quello adriatico, collegando un insieme di realtà geo-economiche non prive di suscettività industriali ed irrigue (il reatino, il Fucino, Avezzano, Isernia, Boiano, il comprensorio dell'Ufita e il nucleo industriale di Termoli), nonché complessi montani già valorizzati e passibili di valorizzazioni turistiche (Terminillo, Gran Sasso, zona di Ovindoli, Parco nazionale degli Abruzzi, Maiella, Matese).

Una seconda può configurarsi lungo il vallo di Diano e la valle del Bussento interessante anche il Cilento.

Altre due riguardano la Calabria: di esse una farà capo a Sibari — che va collegata a Crotona e al Metapontino per il potenziamento dell'arco jonico, non in opposizione ma a completamento dello sviluppo del triangolo pugliese —; l'altra è configurabile lungo l'asse Crotona-Sant'Eufemia.

Nelle isole, infine, possono individuarsi alcune direttrici che interessano:

in Sicilia, la regione dello Stretto (Messina-Reggio Calabria) e la fascia centro-meridionale dove gli interventi previsti dalla Regione (Legge 27 febbraio 1965, n. 4) e dalla Cassa possono contribuire in misura determinante alla rottura dell'isolamento e al collegamento di tali zone con lo sviluppo generale dell'isola;

in Sardegna, la zona centro-occidentale — che va potenziata come elemento di saldatura tra l'area di sviluppo globale e la fascia centro-orientale destinata altrimenti a un progressivo indebolimento — nonché la parte centro-settentrionale dell'isola che dovrà collegarsi, da un lato, con i grandi comprensori irrigui del sud e, dall'altro, con il porto di Olbia.

Per la Sardegna, inoltre, in riferimento ai particolari problemi di cui è cenno nel paragrafo che precede, l'intervento pubblico ordinario sarà impostato, specialmente a livello di programmazione delle opere e per quel che riguarda la tipologia e le dimensioni degli investimenti, in stretta aderenza agli obiettivi del piano quinquennale dell'isola che

la legge n. 588 ha previsto come strumento fondamentale per l'integrazione della Sardegna nell'economia del paese.

9. INDIRIZZI DELL'INTERVENTO PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO DI COORDINAMENTO

Il *quadro di riferimento territoriale* così delineato si presenta come l'ipotesi fondamentale da porre a base dell'attività di promozione e di indirizzo del processo di sviluppo del Mezzogiorno.

Esso va precisato e qualificato attraverso una ricerca sistematica, tesa ad individuare, a seconda delle diverse fasi, la localizzazione degli interventi nello spazio e la migliore graduazione delle priorità temporali, assumendo l'elemento territoriale come il risultato del confronto fra i fattori geografici, le condizioni ambientali, le esigenze di insediamenti delle singole attività economiche ed il contesto delle relazioni sociali.

Nel periodo di validità del presente piano, il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno si attuerà secondo i seguenti indirizzi, che trovano le necessarie specificazioni di dettaglio nei capitoli della Parte II del presente piano di coordinamento:

a) promuovere l'intensificazione delle relazioni settoriali e territoriali nelle aree di sviluppo globale;

b) sostenere il rafforzamento dei processi di polarizzazione, eliminando i rischi di congestionamento e di isolamento in zone ristrette e apparentemente autosufficienti;

c) accrescere il grado di accessibilità del territorio meridionale;

d) salvaguardare le potenzialità future, già oggi chiaramente identificabili, la cui realizzazione o non riveste immediatamente carattere di priorità o è condizionata dal preventivo verificarsi di altri fenomeni;

e) contenere gli effetti di riflusso provocati dalla intensificazione dei processi di sviluppo delle aree di concentrazione e che potrebbero, in assenza di opportuni interventi, compromettere le possibilità di valorizzazione degli altri territori.

10. LA COMPETENZA DEGLI INTERVENTI

In questo contesto acquistano significato le direttive sulla competenza degli interventi nell'ambito della circoscrizione meridionale dettate dalla legge n. 717 del 26 giugno 1965.

Esplicitamente, nell'assegnare all'intervento della Cassa prevalentemente le aree di sviluppo intensivo, il legislatore ha affermato il principio della concentrazione degli interventi straordinari.

Tuttavia, la legge n. 717 non ha potuto non riconoscere determinate esigenze di integrazione intersettoriale ed anche le particolari necessità di determinate zone ai fini di una estensione dell'azione della Cassa e degli interventi straordinari in genere.

Sotto questo profilo, l'art. 7 della legge n. 717, da un canto, prevede l'estensione di determinate misure in favore dell'agricoltura alle zone connesse ai comprensori irrigui, nonché la creazione di grosse infrastrutture ed assi autostradali e ferroviari che, mettendo in rapporto tra loro zone ad alta suscettività, non possono non toccare o attraversare aree a risorse minori, e, dall'altro, stabilisce la possibilità di realizzare *opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione.*

Più generalmente l'articolo 7 prevede anche l'estensione delle agevolazioni industriali ed alberghiere a tutti i territori meridionali; mentre specificamente autorizza la Cassa, nell'intera circoscrizione meridionale, a realizzare le opere di approvvigionamento idrico per qualsiasi uso e le connesse reti fognarie. A determinate condizioni, gli impianti per la distribuzione di prodotti agricoli e ittici possono essere ubicati anche fuori delle zone di concentrazione, agli effetti delle agevolazioni di cui all'art. 17.

Le agevolazioni fiscali, le esenzioni da imposte, le riduzioni tariffarie, i contributi per l'artigianato e la pesca, si estendono a tutte le zone del meridione.

L'art. 30, inoltre, tiene ferma in tutto il territorio meridionale la possibilità per la Cassa di provvedere all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, al fine di incrementare le attrattive di centri aventi particolare interesse turistico.

Gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile previsti dall'art. 19 e seguenti debbono ritenersi estesi a tutto il territorio meridionale, e così via.

Benché la legge si sia studiata di determinare in maniera per quanto possibile precisa la distribuzione fra le zone di competenza dell'amministrazione straordinaria e quelle di competenza dell'amministrazione ordinaria, tali confini non possono essere ritenuti rigidi ed in taluni settori lasciano campo a molteplici forme d'integrazione. D'altro canto, tutta l'azione statutale nel Mezzogiorno deve essere ispirata al principio del coordinamento, come momento operativo dell'attività di programmazione che consente una verifica non solo quantitativa ma qualitativa rispetto alle percentuali degli investimenti or-

dinari nel Mezzogiorno (art. 5 della legge n. 717) ai fini del raggiungimento delle finalità di un equilibrato assetto territoriale della circoscrizione.

Nel complesso, dunque, anche le diverse competenze istituzionali si integrano a livello del quadro di riferimento territoriale che sottolinea la funzione dell'intervento straordinario, quale strumento fondamentale di una nuova strategia dell'intervento per lo sviluppo del Mezzogiorno.

PARTE SECONDA

DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INTERVENTI NEI SINGOLI SETTORI

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

PARTE SECONDA

INDICAZIONI PER IL COORDINAMENTO
DEI INTERVENTI NEI SINGOLI SETTORI

Faint text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a small note.

CAPITOLO I

INFRASTRUTTURE GENERALI

1. LINEE GENERALI DELL'INTERVENTO

Le scelte in materia di infrastrutture di carattere generale, che sono state operate con particolare riferimento alle relazioni economiche individuate fra le varie parti della circoscrizione meridionale, scaturiscono dal *quadro di riferimento territoriale*.

Priorità va data alle infrastrutture di comunicazione — includendo porti, aeroporti, viabilità primaria e minore, ferrovie — all'approvvigionamento idrico di zone particolarmente carenti ed ai servizi civili in genere, nonché agli interventi finalizzati in genere alla conservazione del suolo — opere idrauliche e rimboschimenti — ma i cui effetti sono complessi e si estendono alla stabilizzazione e valorizzazione economica delle locali risorse agricole o, talora, turistiche, nonché alla difesa e alla più economica conservazione delle altre infrastrutture.

La viabilità primaria, in particolare, costituisce, nella fase attuale, lo strumento di intervento più importante al fine del conseguimento degli obiettivi delineati nel quadro di riferimento territoriale.

Come criterio fondamentale per tutte le infrastrutture di carattere generale, la localizzazione delle opere, il loro grado di funzionalità, l'organicità in cui si pongono rispetto alle esigenze locali vanno commisurati alla destinazione delle singole aree del territorio meridionale.

Alcuni di questi interventi devono connettersi a scelte circoscrizionali: così è per gli aeroporti e, in parte, per i porti. Nel settore dei porti la priorità va assegnata al rafforzamento di infrastrutture preesistenti ed anche alle esigenze emerse dal processo di sviluppo soprattutto in ordine alle localizzazioni industriali e alla possibilità di proccacciarle con la creazione di un porto.

Per le opere ferroviarie i criteri generali per le grandi linee e alcune specifiche indicazioni di interventi predisposti dalla amministrazione delle Ferrovie si inquadrano nel disegno territoriale già prece-

dentemente indicato. Le soluzioni per le tratte minori vanno considerate in un contesto territoriale, in cui sempre di più si realizzano processi di urbanizzazione e di conseguenza la sistemazione di taluni tronchi trova una rivalutazione come mezzo urbano di comunicazione pubblico all'interno delle *città-regione*.

I servizi civili sono elementi fondamentali di una ossatura ineditiva che riqualifichi il tessuto urbano del Mezzogiorno; in questo senso, il punto non è tanto quello della quantità e di un'estensione indifferenziata degli interventi, quanto quello di far divenire tali interventi un momento determinante ai fini della creazione di un *habitat* civile e moderno.

Il problema dell'approvvigionamento idrico e delle sue varie destinazioni: igienico-potabile, agricola, industriale ed energetica, presenta ancora soluzioni complesse. Negli anni trascorsi gli aspetti essenzialmente agricoli e civili della questione sono risultati di gran lunga prevalenti: l'avvento del processo di industrializzazione, ed ora il crescente interesse nel Mezzogiorno ad una valorizzazione turistica di una cospicua parte del suo territorio, richiedono integrazioni organiche dei precedenti programmi di intervento. Sia l'analisi delle esigenze, sia la precisazione degli impieghi in materia di risorse idriche debbono formare oggetto di particolari ricerche che sono già in corso di realizzazione. Nel programmare l'utilizzazione delle risorse disponibili saranno soddisfatte due esigenze di fondo: l'integrazione a livelli territoriali quanto più vasti possibile, a scala interregionale, dei singoli schemi di approvvigionamento e la valutazione delle interdipendenze settoriali nelle decisioni sulle utilizzazioni.

Su questi due elementi di fondo sono state impostate le ricerche anche in funzione dell'elaborazione del piano generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129. Oltre che su un calcolo dei fabbisogni attuali e prevedibili, peraltro di difficile stima, occorre puntare su una indagine integrale per quanto riguarda le disponibilità idriche delle regioni meridionali, comprese quelle connesse ad eventuali impianti di desalinizzazione delle acque salmastre e marine, così da fornire un quadro attendibile dell'offerta idrica disponibile.

Per quanto riguarda il coordinamento tecnico-esecutivo degli interventi, si potrà fare riferimento ai provveditorati regionali alle opere pubbliche ed ai relativi organi consultivi.

2. PORTI

I criteri per gli interventi nei porti meridionali indicati nel presente piano, sono desunti dal programma generale elaborato dalle am-

ministrazioni competenti nell'ambito del programma economico nazionale. Essi possono così riassumersi:

concentrazione degli interventi nei porti principali che rivestono un predominante interesse nazionale e nei porti che rivestono un ruolo particolare nei processi di sviluppo a livello regionale;

realizzazione di investimenti diretti a raggiungere elevati livelli di produttività attraverso la realizzazione di opere, attrezzature, impianti che permettano il rapido e razionale svolgimento delle funzioni portuali;

miglioramento della ricettività e funzionalità dei porti minori, in relazione al processo di industrializzazione in atto e realizzazione di nuovi scali nelle aree che richiedono interventi infrastrutturali di rottura di situazioni di isolamento.

Una prima serie di interventi sarà effettuata utilizzando gli stanziamenti destinati al settore dalla legge 27-10-1965, n. 1200.

Sulla base dei fondi disponibili, le amministrazioni competenti hanno proceduto, in relazione ai criteri di scelta e di priorità sopra indicati, a definire sia gli interventi finanziabili con la legge n. 1200, e successivi decreti di esecuzione, che destinano ai porti del Mezzogiorno 24,6 miliardi di lire, sia le opere da effettuare con i fondi stanziati per il settore dalla legge 26-6-1965, n. 717, che ammontano a 44 miliardi di lire, relativi a interventi da realizzare nei porti al servizio dello sviluppo industriale.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, tale programma di interventi attribuisce carattere prioritario alle seguenti esigenze:

potenziamento dei porti mercantili di grandi dimensioni in ordine al completamento delle opere di difesa foranee e alla dotazione di infrastrutture e impianti per il traffico di passeggeri e merci;

realizzazione di moli, banchine e attrezzature specifiche al servizio del traffico industriale, sia specializzato (per prodotti petroliferi, derivati siderurgici, ecc.), sia di carattere generale (in particolare secondo le indicazioni contenute nell'art. 9 della legge 29-9-1962, n. 1462, relative ai servizi generali);

potenziamento, nei porti terminali, delle attrezzature necessarie per i servizi di navi-traghetto per i collegamenti con la Sardegna.

Gli interventi, che saranno realizzati nell'ambito del periodo compreso nel piano di coordinamento, sono costituiti dalle opere già avviate, sulla base dei finanziamenti previsti dalle leggi 14-11-1962, n. 1268, e 14-2-1963, n. 143, con particolare riguardo agli investimenti che dovranno essere compiuti nei porti di Palermo e Taranto.

Gli interventi che saranno realizzati a valere sui finanziamenti della legge n. 1200 con i singoli stanziamenti già decretati sono: S. Benedetto del Tronto; Ortona; Napoli; Bari; Crotone; Reggio Calabria; Vibo Valentia; Casciolino; Catania; Porto Empedocle; Mazara del Vallo; Riposto; Cagliari; Golfo Aranci; Olbia (vedasi allegato A).

Per quanto riguarda invece i porti al servizio delle aree e dei nuclei industriali, è previsto un finanziamento della Cassa di 44 miliardi di lire a valere sui fondi della legge n. 717. Questa spesa va imputata sulle disponibilità destinate al settore industriale; la Cassa stessa, d'intesa con le amministrazioni competenti, formulerà, in sede di programmazione dei suoi interventi, le proposte in merito alle opere da realizzare.

I porti al servizio di aree e nuclei di sviluppo industriale in cui saranno effettuati interventi sono: Napoli; Castellammare di Stabia; Salerno; Taranto; Brindisi; Sibari; Crotone; Reggio Calabria; Palermo; Augusta; Pozzallo; Porto Vesme; Porto Torres; Arbatax; Oristano; Cagliari (vedasi allegato A).

A tali interventi si aggiunge quello per il porto a Metaponto, in riferimento allo studio che sarà effettuato per la redazione e approvazione del relativo piano regolatore.

Tenuto conto, inoltre, delle esigenze prioritarie del servizio delle navi-traghetto tra Civitavecchia e la Sardegna e dei risultati delle intese stabilite tra le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione Sarda, sarà realizzato il completamento delle opere *a terra* nei due terminali di Civitavecchia e Golfo Aranci a valere sui fondi della legge n. 717, per un importo complessivo di 2.000 milioni. Tale spesa sarà imputata dalla Cassa sui fondi destinati al settore industriale.

La Regione Sarda, nell'ambito delle sue competenze, a valere sui fondi del piano straordinario (legge n. 588) interverrà nei porti di Cagliari, Porto Torres ed Olbia per un ammontare di 2,6 miliardi di lire cui si aggiunge una riserva, non ancora destinata, di 1,4 miliardi di lire.

Agli interventi nei porti sopra indicati si potrà aggiungere l'ammodernamento delle attrezzature esistenti in alcuni degli altri porti a servizio delle aree e dei nuclei di industrializzazione (particolarmente in Abruzzo), nonché dei comprensori turistici, con priorità per quelli le cui opere sono state finanziate in parte dal Ministero dei Lavori Pubblici. Le spese relative saranno poste a carico degli stanziamenti della Cassa ai sensi degli artt. 6 e 31 della legge n. 717 e delle amministrazioni centrali e regionali.

Particolare rilevanza nell'ambito dei territori meridionali rivestono gli interventi da effettuare in relazione alla legge 3-8-1949, n. 589,

che prevede interventi sui porti di IV classe; saranno realizzati nello ambito del quinquennio, in relazione agli impegni già assunti, opere per circa 15 miliardi. Su tale stanziamento sono già stati definiti gli interventi (vedasi allegato B).

In Sicilia, in particolare, ai sensi della legge regionale 27-2-1965 n. 4, la regione realizzerà interventi per opere nei porti di IV classe per un ammontare di 4 miliardi di lire (vedasi allegato B).

Altri interventi in quest'ultima classe di porti si aggiungeranno a quelli che saranno effettuati dalla Cassa nel quadro della realizzazione delle opere di sviluppo dei comprensori turistici.

L'insieme degli interventi previsti nel settore delle opere portuali consentirà, quindi, già nel quinquennio, il conseguimento di risultati di notevole importanza per quanto riguarda l'apprestamento delle infrastrutture, specie nell'ambito delle aree di sviluppo globale, con particolare riguardo ai porti al servizio delle aree e dei nuclei industriali. Notevoli miglioramenti verranno inoltre conseguiti nel sistema dei trasporti marittimi, che interessa le regioni meridionali, nonché le attività svolte nel settore turistico.

3. AEROPORTI

Nel quadro del piano redatto dal Ministero dei Trasporti per lo ammodernamento e la creazione di opere nel settore aeroportuale, va data priorità alla realizzazione di un nuovo moderno aeroporto in Calabria (nella zona di S. Eufemia) e nella Basilicata (nella zona di piano del Matino), da realizzarsi a carico della Cassa, nonché l'adeguamento dell'aeroporto di Pescara, in applicazione dell'art. 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1462.

Tali scelte scaturiscono dalla considerazione dell'importanza delle suddette infrastrutture ai fini dello sviluppo economico di queste regioni, sia per quel che riguarda la rottura dell'isolamento delle posizioni geografiche periferiche, sia per quel che riguarda l'inserimento nelle correnti di traffico.

Vanno inoltre affrontati dalle amministrazioni competenti i problemi relativi a:

la tempestiva costruzione — già da tempo deliberata — della terza pista dell'aeroporto di Palermo, e il completamento delle attrezzature per la piena funzionalità dell'aeroporto;

il completamento del nuovo aeroporto di Olbia (Sassari) la cui costruzione è già avviata con finanziamento del Ministero dei Trasporti;

il completamento degli aeroporti di Alghero, Cagliari ed altri minori.

Per gli anni 1965-66 il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ha stanziato, per investimenti patrimoniali, la somma di 2,8 miliardi di lire circa.

4. VIABILITÀ

In armonia con le indicazioni del quadro di riferimento territoriale, in questa fase dell'azione organica di sviluppo per il Mezzogiorno, non va considerato il problema di un semplice aumento della densità stradale, ma piuttosto vanno delineati interventi selettivi in funzione di stimolo e appoggio all'espansione territoriale dei processi di sviluppo.

Il piano di coordinamento, nel periodo della sua attuazione, deve consentire la realizzazione, in linea prioritaria, di un sistema viario atto a favorire più facili e rapidi collegamenti tra l'area meridionale e il resto del paese e, nell'ambito del Mezzogiorno, fra le aree di sviluppo globale nonché fra queste e le zone di maggiore isolamento.

Tale sistema si articolerà su assi principali rappresentati dalle autostrade, in prevalenza in corso di realizzazione, e da alcune strade a scorrimento veloce, e su di una rete viaria di collegamento fra gli assi, per l'integrazione territoriale nell'ambito delle aree di sviluppo globale e per la rottura delle situazioni di isolamento delle *zone interne*.

Gli interventi nel settore delle altre strade statali e delle principali strade provinciali e comunali dovranno permettere la realizzazione dei collegamenti secondari, tra i quali assumono particolare rilevanza quelli: interni alle aree di sviluppo globale, tra aree e nuclei di industrializzazione, nei comprensori irrigui e comprensori turistici, nonché quelli relativi al collegamento tra questi ultimi e il sistema viario principale.

Accanto alla viabilità primaria si devono evidenziare gli interventi che si riferiscono alla viabilità specifica, quali la viabilità di bonifica e di miglioramento fondiario, quella di servizio consorziale degli *agglomerati industriali* e di servizio dei comprensori turistici. Per la definizione dei criteri di intervento in tali settori, si rinvia ai capitoli settoriali (agricoltura, industria, turismo).

In questo capitolo si fa solo riferimento:

a) alla grande rete autostradale, già disposta dalle leggi vigenti, e alla sua integrazione con alcuni raccordi;

b) alle strade a scorrimento veloce da realizzare o integrare sia col potenziamento delle strade statali che possono svolgere analoga funzione (ove necessario anche con grandi varianti), sia con la

costruzione di nuove e specifiche arterie di scorrimento del tipo di quelle avviate dal precedente piano di interventi straordinari nel Mezzogiorno;

c) alle altre strade statali, provinciali e comunali che svolgono una funzione di collegamento e di integrazione del sistema viario principale;

d) alla soluzione organica dei problemi viari a servizio dei grandi agglomerati di concentrazione urbana.

Per il punto *a*) la competenza primaria è del Ministero dei Lavori Pubblici nelle varie forme: di intervento diretto (ANAS), di concessione per la realizzazione di opere da parte della Società per le autostrade (IRI), Consorzi ed altri organismi, d'intesa e con il concorso finanziario delle amministrazioni regionali. E' prevalentemente della Cassa per le strade a scorrimento veloce di cui al punto *b*). E' principalmente competenza dell'ANAS per gli ammodernamenti dei tracciati esistenti (punto *b*). Sono affidate alla competenza degli enti locali le strade di cui al punto *c*).

La soluzione dei problemi di cui al punto *d*) dipende da uno sforzo organico e coordinato delle amministrazioni ordinaria e straordinaria, degli enti locali e di società concessionarie.

Il completamento e l'integrazione del sistema autostradale è obiettivo fondamentale e costituisce anche condizione per le scelte in ordine alla viabilità principale.

Pertanto, in relazione al completamento, le opere che riguardano il sistema di assi fondamentali, e precisamente l'autostrada Salerno-Reggio Calabria; l'autostrada Bologna-Canosa; l'autostrada Roma-L'Aquila; l'autostrada Bari-Napoli; l'autostrada Messina-Catania; l'autostrada Palermo-Catania; l'autostrada Messina-Milazzo-Barcellona con il traforo dei monti Peloritani, nonché l'asse longitudinale sardo (Carlo Felice), vanno ultimate secondo i tempi tecnici già previsti nelle sedi competenti.

Tale obiettivo, e in particolare il rispetto dei tempi di esecuzione, risulta, talora, allo stato degli atti, subordinato al reperimento dei fondi necessari al finanziamento delle opere previste, reperimento che va opportunamente e tempestivamente affrontato nelle sedi competenti.

In specie l'esigenza di realizzare l'autostrada Palermo-Catania, che rappresenta nella regione l'asse viario fondamentale, richiede una soluzione del problema finanziario anche riesaminando la formula della sua realizzazione (intervento diretto o concessione).

Tuttavia l'attuale sistema autostradale dovrà essere ulteriormente integrato attraverso i seguenti interventi, la cui realizzazione risulta subordinata sia ai tempi tecnici di progettazione e di esecuzione,

sia alle disponibilità finanziarie che potranno essere destinate allo scopo dalle amministrazioni competenti:

1) collegamento Bari-Metaponto-Sibari fino a Crotone, nelle forme tecniche ritenute più idonee;

2) rapido completamento della strada a scorrimento veloce *Basentana*, da Metaponto all'autostrada Salerno-Reggio Calabria e collegamento al centro della Basilicata da Potenza all'autostrada Napoli-Bari nei pressi di Candela e quindi all'adriatica, utilizzando in parte, ove possibile, strade a scorrimento veloce in corso di esecuzione. Ciò consentirà il collegamento tra il versante medio tirrenico, quello jonico e quello adriatico come elemento vitale dell'economia lucana;

3) collegamento autostradale Roma-L'Aquila che deve trovare il suo sbocco diretto all'Adriatico, anche attraverso il traforo del Gran Sasso. Tale collegamento era già indicato nella impostazione del piano delle autostrade nazionali nel testo della legge 21-5-1955, n. 463, e la soluzione proposta, sia pure con alcune rettifiche nei tratti terminali rispetto a quelli indicati nel grafico allegato alla detta legge, conferisce piena funzionalità a questa costosissima arteria. Il problema va affrontato con analisi tecnico-economiche approfondite, sia in funzione di grande viabilità interregionale, che di servizio delle esigenze locali di rottura, di collegamenti turistici, ecc. In tale esame andrà considerata la possibilità di un intervento finanziario della Cassa per la realizzazione del traforo nelle forme e misure consentite dalla legislazione vigente e dalle disponibilità complessive assegnate agli interventi in tale settore;

4) collegamento autostradale Pescara-Chieti-Popoli-Sulmona-Avezzano, con prosecuzione sull'autostrada L'Aquila-Roma;

5) collegamento, ad est del Vesuvio, tra l'autostrada Roma-Napoli, all'altezza di Caserta-sud, con l'autostrada Napoli-Salerno a sud di Nocera.

I collegamenti di integrazione del sistema degli assi viari principali si riferiscono al completamento o a nuove costruzioni di strade a scorrimento veloce nonché all'ammodernamento di strade statali per consentire l'integrazione nell'ambito delle aree di sviluppo globale e per la rottura dell'isolamento di molte zone interne.

Essi sono:

il potenziamento già avviato della Salaria per il collegamento con l'autostrada del Sole e alcune importanti varianti per migliorare le comunicazioni tra Rieti ed Ascoli;

il completamento dell'importante direttrice viaria, cui va attribuita priorità nella regione laziale-abruzzese, dall'autostrada

L'Aquila-Roma alla Conca del Fucino (Avezzano) con proseguimento nelle valle del Liri sino a Sora, collegandola di qui direttamente (nel punto più vicino) all'autostrada Roma-Napoli;

realizzazione della fondovalle del Sangro, che acquisterà completa validità economica solo con lo sviluppo industriale della zona compresa tra Pescara e Vasto. In relazione a tanto dovrà provvedersi nel primo quinquennio alla costruzione di due tronchi di tale arteria che, oltre a consentire un immediato miglioramento della agibilità lungo l'itinerario stesso, presentano un'autonoma funzionalità: l'uno per lo sviluppo economico e turistico di vaste zone interne gravitanti sul basso Sangro e l'altro a servizio del complesso turistico, in pieno sviluppo, dell'alto Sangro (Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, ecc.);

collegamento tra l'autostrada Roma-Napoli, nei pressi di Cassino, alla zona di Formia;

potenziamento della strada Pontina nel tratto Roma-Aprilia;

miglioramento e sistemazione del collegamento Sora-Frosinone-Latina, salva la possibilità di inclusione, nell'emanando piano per l'integrazione dei raccordi autostradali, del secondo tratto;

completamento delle arterie di questo tipo che fanno perno sul Molise, mirante ad inserire tale regione nel sistema generale attraverso quattro assi stradali incernierati intorno a Campobasso e Boiano: si tratta *a)* della fondovalle Biferno, all'Adriatico; *b)* della fondovalle Tappino, verso Foggia; *c)* della fondovalle Tammaro per il collegamento verso Napoli e verso Salerno; *d)* dell'ammodernamento delle strade statali 17 e 85, per lo sbocco sull'autostrada del Sole verso Roma attraverso la galleria della Annunziata Lunga;

collegamento veloce tra Castellammare di Stabia e la penisola amalfitana subordinata al più assoluto rispetto dei vincoli paesistici e della vocazione turistica della zona, in relazione al tipo di presenza attuale o potenziale;

collegamento rapido tra Benevento e Caserta-sud;

ammodernamento e completamento del collegamento Benevento-Telese-Caianello, con un intervento diretto della Cassa e quello auspicabile nel quinquennio dell'ANAS;

potenziamento e ammodernamento della SS. 18 — da Vallo di Lucania a Policastro Bussentino — ad integrazione dell'intervento già in atto sulla stessa strada nei pressi di Paestum;

completamento delle fondovalle dell'Agri e del Noce e del collegamento Ferrandina-Matera;

realizzazione di direttrici viarie lungo la valle del Bradano e del Sinni, utilizzando e integrando, ove possibile, strade già esistenti;

completamento del collegamento veloce Castellaneta-Grottaglie-Brindisi-Lecce che rivestirà funzioni specifiche all'interno della area di sviluppo globale pugliese, avviando sollecitamente la progettazione dei tronchi da realizzare;

strada delle Terme per il collegamento trasversale tra lo Jonio e il Tirreno per Sibari-Spezzano Albanese;

completamento, sempre in Calabria, della strada dei due mari verso il litorale jonico-silano;

realizzazione di un efficace collegamento trasversale, in luogo delle attuali statali della zona di Locri-Siderno-Gioiosa, all'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

completamento della Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta fino all'autostrada Catania-Palermo;

completamento della Catania-Caltagirone-Gela e della Catania-Licodia-Ragusa;

realizzazione della strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca con coordinati interventi ANAS-Cassa-Regione Siciliana;

completamento e miglioramento dell'Abbasanta-Nuoro-Siniscola e della Saccargia-Oschiri che, da sud e da nord, confluiscono verso i porti di Olbia e di Golfo Aranci;

collegamento di Sassari ad Olbia interessando Tempio;

collegamento dell'area centrale della Sardegna con Olbia attraverso la media e alta valle del Tirso.

I programmi della Cassa e quelli dell'ANAS (vedasi allegati C-D-E) nei prossimi anni dovranno essere formulati con riferimento alle scelte precedentemente delineate e con priorità per la viabilità che consenta la rottura dell'isolamento delle zone interne del Mezzogiorno, sulla base sia della integrale fattibilità delle opere ovvero di lotti funzionali delle stesse entro il 1969, sia tenendo conto delle disponibilità finanziarie assegnate a questo settore, nell'ambito di ciascuna delle suddette amministrazioni, vuoi per legge vuoi dal presente piano di coordinamento.

In particolare l'ANAS sarà tenuta ad adeguare alle scelte già citate i programmi non ancora definiti.

Per gli interventi in questo settore la Cassa destinerà complessivamente 140 miliardi.

Gli interventi riguardanti essenzialmente i collegamenti secondari — attraverso strade statali, provinciali e comunali — devono riguardare quelli all'interno delle aree e nuclei di industrializzazione;

dei comprensori irrigui e turistici; nonché collegamenti a pettine, con il sistema principale e secondario di zone di particolare depressione.

Il trasferimento — in relazione al contenuto della legge n. 717 — da questi settori di intervento, su cui in passato ha operato largamente la Cassa, alla competenza dell'amministrazione ordinaria implica un estendimento e potenziamento delle leggi e dei finanziamenti vigenti per gli interventi in questo campo sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

In relazione alle esigenze che si prospettano, un consistente intervento va effettuato, in particolare, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e delle amministrazioni provinciali per la costruzione di nuove strade ordinarie di interesse locale, nonché dalla Cassa per le infrastrutture specifiche a servizio degli insediamenti produttivi, gravando l'onere sugli stanziamenti a questo scopo previsti per i singoli settori produttivi. Nell'applicazione delle leggi vigenti — concessione di contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta, legge 181 del 1962, art. 4/a, di cui è da prevedere il prolungamento e adeguato finanziamento — dovrà essere dato particolare rilievo nel Mezzogiorno alle sistemazioni delle strade di recente classifica provinciale e provenienti dalla viabilità di bonifica.

La formula in uso — che prevede contributi in conto capitale alle province, comuni e loro consorzi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali (non comprese nei piani dalle amministrazioni provinciali di cui alla legge n. 126 del 1958) nonché di vecchie provinciali — dovrà essere rilanciata e finanziata adeguatamente al di là dello stanziamento previsto per il 1966.

Precedenza dovrà essere data in tale programma a quegli interventi già considerati positivamente ai fini di un finanziamento della Cassa e rimasti fuori dei nuovi programmi di intervento della stessa.

Tali interventi, da conseguirsi attraverso il rinnovo dei piani poliennali in corso (legge n. 126 del 1958 e n. 181 del 1962) e attraverso la dotazione di mezzi di bilancio del ministero dei Lavori Pubblici ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi vigenti, dovranno essere strettamente collegati con quelli indicati nel quadro delle scelte prioritarie assunte per le strade a scorrimento veloce che saranno realizzate dalla Cassa, dall'ANAS e dalla Regione Siciliana.

Per quanto concerne i problemi viari a servizio dei grandi centri di concentrazione urbana ed interessanti, in particolare, le aree industriali, va acquisito che essi sono definibili solamente sulla base dei piani regolatori comunali, intercomunali e delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Va, comunque, richiamato, a quest'ultimo proposito, che la legislazione vigente stabilisce che i piani regolatori delle aree e dei nu-

clei possano comprendere anche tronchi di grande viabilità che però verrebbero imputati — per la parte di spesa a carico della Cassa — agli interventi nel settore industriale. Il problema è particolarmente importante nelle grandi aree di sviluppo globale medio-tirrenica e pugliese oltre che, in minor misura, nella valle del Pescara, nelle aree di Catania-Siracusa, Palermo e Cagliari.

In queste zone urbanizzate o in corso di urbanizzazione occorre che gli interventi stradali, indipendentemente dagli enti finanziatori e dai singoli settori di spesa della Cassa, vengano programmati, sia per ciò che riguarda la loro connessione con l'assetto del territorio ed in particolare le localizzazioni industriali e residenziali, sia per ciò che riguarda i tempi di attuazione, tenendo presenti i vincoli tecnici e finanziari esistenti.

Si supera così la politica degli stralci di opere dai piani regolatori delle aree e dei nuclei, consentendo alla Cassa — come si fece per l'autostrada Napoli-Salerno — di intervenire anche con contributi che rendano possibile la realizzazione preferibilmente da parte di enti pubblici, di autostrade a pedaggio all'interno delle aree metropolitane.

Sulla base di quanto sopra esposto e dei criteri che verranno specificati nei capitoli settoriali — agricoltura, industria, turismo — va sottolineato, quindi, che gli interventi nel settore della viabilità devono tendere a rendere possibile ed economica la valorizzazione delle risorse esistenti ed integrarle nel più generale processo di sviluppo.

Il facilitare, in particolare, le relazioni tra le aree del Mezzogiorno deve avere il compito di consentire l'abbassamento dei costi di trasporto e, quindi, la massima integrazione delle attività produttive entro il Mezzogiorno e nel resto del paese.

La grande viabilità deve essere riguardata come una infrastruttura che deve determinare benefici largamente diffusi nel territorio, anche se essa dà luogo a benefici specifici specialmente ove operano altri stimoli allo sviluppo come nelle zone di concentrazione.

5. FERROVIE

Gli interventi per un migliore assetto del sistema ferroviario che interessa i territori meridionali dovranno essere effettuati in una visione di insieme del problema dei trasporti nel Mezzogiorno.

Al potenziamento e riclassamento delle linee di grande comunicazione, al rinnovamento del materiale mobile e all'ammodernamento delle attrezzature e degli impianti, dovranno aggiungersi interventi a carattere specifico relativi alla predisposizione di raccordi ferroviari al servizio delle attività agricole e industriali e l'aumento delle

disponibilità di carri merci speciali, necessari per soddisfare la domanda in aumento espressa dall'industria manifatturiera e di base e dalla agricoltura, con un particolare riguardo ai traffici per l'esportazione.

Particolare importanza rivestiranno inoltre la razionalizzazione dei nodi ferroviari e la eliminazione dei tratti di linea a scarso traffico.

Gli interventi nel settore delle ferrovie sono regolati essenzialmente dalla legge 27 febbraio 1962, n. 911, che contiene il piano decennale di ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.

In tale ambito dovranno essere attuati gli interventi per l'ammodernamento e il potenziamento delle linee principali nel Mezzogiorno.

Particolare importanza rivestiranno gli investimenti da realizzarsi per il completamento del programma di integrale raddoppio e potenziamento della linea Battipaglia-Reggio Calabria, nonché quelli per l'esecuzione, nell'ambito del quinquennio, della variante Nocera-Salerno.

Tali opere dovranno essere effettuate, per la parte non ancora assentita per finanziamenti previsti, nella seconda fase del piano decennale dell'azienda ferroviaria.

L'amministrazione delle Ferrovie dello Stato effettuerà inoltre una serie di interventi di potenziamento e ammodernamento su altre linee principali, continuando in particolare i lavori sulla linea adriatica, completando, con impianti di sicurezza e di segnalamento, l'ammodernamento della linea jonica, da Metaponto a Reggio Calabria, e compiendo interventi sulla linea Messina-Catania e sulla Messina-Palermo.

Saranno anche effettuati lavori per il raddoppio della Foggia-Bologna e saranno continuati i lavori già in corso sulla Battipaglia-Potenza-Taranto.

Nel campo delle nuove costruzioni non saranno realizzati nuovi tronchi ferroviari, ad eccezione degli interventi per il completamento della linea Paola-Cosenza, della Caltagirone-Gela e della circosollazione di Palermo, i cui lavori sono già in corso di esecuzione da parte del ministero dei Lavori Pubblici.

Nell'ambito della seconda fase del piano decennale, si dovrà inoltre attribuire carattere di priorità alla costruzione di carri frigoriferi per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli dal Mezzogiorno. Adeguata funzione dovrà pure essere data ai servizi relativi alle attrezzature tipo *containers* per il traffico misto ferroviario-marittimo.

Nell'ambito del Mezzogiorno, assumeranno particolare importanza le iniziative dirette alla revisione delle funzioni e dei compiti svolti dai servizi ferro-tramviari in concessione, in relazione alle in-

dicazioni del programma economico nazionale, concernenti l'organizzazione dei servizi di trasporto su base comprensoriale e regionale, il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei servizi e una migliore organizzazione sotto l'aspetto istituzionale anche nell'ambito di una riforma della disciplina legislativa.

Inoltre, sia in tale settore, come in quello delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere gradualmente abbandonati i *rami secchi* e cioè le linee antieconomiche a scarso traffico.

Particolare attenzione sarà dedicata all'esame delle funzioni svolte dall'attuale sistema infrastrutturale per quanto riguarda i servizi delle aree di industrializzazione e quelli relativi ad aree ad elevata intensità urbana in relazione all'importante ruolo svolto, nei collegamenti suburbani e pendolari delle forze di lavoro, nel quadro di una migliore organizzazione in ambiti comprensoriali di tutte le infrastrutture di trasporto.

6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nel quadro di una unitaria ed organica politica di questo settore ed atteso anche che le attuali linee di intervento verranno a definirsi più completamente in sede di *Piano regolatore nazionale degli acquedotti* disposto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129 — che, in particolare, all'art. 2, comma *e*) prevede l'armonizzazione delle soluzioni progettuali per le utenze idrico-potabili con le necessità inerenti allo sviluppo agricolo, industriale, ecc. — il piano di coordinamento dà (nell'allegato tecnico A) alcune indicazioni, a livello regionale, sul complesso delle risorse idriche ancora disponibili nel Mezzogiorno.

Si tratta di indicazioni, il cui interesse si riferisce ad un arco temporale di un quindicennio e che tuttora prescindono, in gran parte, dalle precisazioni della utilizzazione delle acque stesse e relative soluzioni di adduzione.

Mentre per tali aspetti relativi all'utilizzazione si rinvia a quanto specificato nei rispettivi capitoli *Agricoltura* e *Industria* in merito alle relative necessità, si precisano qui di seguito i problemi dell'approvvigionamento igienico-potabile dei centri abitati e delle connesse esigenze in tema di reti di distribuzione e di fognature.

Acquedotti e fognature

Per il settore degli acquedotti, lo sviluppo del piano quindicennale di opere straordinarie per il Mezzogiorno ha dato luogo, come è noto, sin dal 1950, all'impostazione di una complessa azione della

Cassa per sopperire alle notevoli carenze dell'approvvigionamento idrico-potabile nel Mezzogiorno.

Il piano di normalizzazione idrica, predisposto nel trascorso quindicennio, è oggi realizzato per la metà circa con gli interventi di carattere straordinario svolti dalla Cassa; né esso presenta un carattere di rigidità ma richiede, invece, di essere continuamente aggiornato soprattutto in funzione dell'impetuoso ritmo di sviluppo assunto in questi ultimi anni da specifiche zone del Mezzogiorno, nonché in funzione di quelle esigenze di coordinamento intersettoriale cui si è fatto riferimento.

Come già rilevato, l'intervento nei prossimi anni si avvarrà di un altro strumento di programmazione: il *piano regolatore nazionale degli acquedotti* disposto dalla già citata legge n. 129 del 1963 e alla cui formulazione il ministero dei Lavori Pubblici sta provvedendo, con l'apporto, previsto dalla legge, della esperienza acquisita in materia dalla Cassa.

In tema di responsabilità delle varie amministrazioni occorre distinguere:

a) per le *opere esterne* la responsabilità ai termini della legislazione vigente resta prevalentemente affidata ai programmi della Cassa.

In tal senso la Cassa — nelle linee dei criteri suindicati, espressi nelle direttive del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno approvate nella seduta del 15 ottobre 1965 — specificherà gli interventi da effettuare nei prossimi anni secondo il quadro di riferimento allegato.

L'intervento della Cassa per una spesa complessiva di 155 miliardi riguarderà opere da eseguirsi entro il 1969, attraverso le seguenti scelte prioritarie:

gli investimenti da realizzare, considerata la continuità della nuova azione in confronto al precedente programma quindicennale, devono riferirsi al completamento delle opere iniziate, a loro volta impostate a servizio delle situazioni più critiche di mancanza di disponibilità e di dotazioni insufficienti;

il programma deve tener conto del grado di maturità raggiunto dalle progettazioni, in maniera tale da impegnare tutta la disponibilità entro il 1968.

Tali interventi dovranno risultare integrati da quelli contemporaneamente previsti per particolari obiettivi di servizio acquedottistico di zone di bonifica, di agglomerati industriali e di comprensori turistici.

Gli interventi della Cassa saranno di norma a totale carico per quanto attiene le adduzioni relative al servizio igienico-potabile degli abitati.

Per i progetti comprendenti le necessarie integrazioni per uso rurale, per uso industriale (infrastrutture, aree e nuclei), o di interesse turistico — con finanziamento a carico di tali specifici settori — la quota relativa a carico della Cassa sarà quella stabilita dalle norme esistenti per tali tipi di intervento;

b) per le *reti interne e le fognature* le soluzioni non sono, per la loro natura, da inquadrarsi in ampi complessi geografici territoriali. Si tratta, però, spesso, di complessi problemi che debbono inquadrarsi nei piani regolatori comunali ed intercomunali tenendo altresì conto dell'applicazione della legge n. 167, delle esigenze degli agglomerati industriali, ecc. Tali interventi sono in parte connessi alle opere esterne del piano Cassa, in parte del tutto autonomi e suscettibili anche di realizzazioni parziali o graduali.

Nel complesso, si tratta di esigenze nel lungo periodo e, pur tenuto conto dei tempi tecnici di progettazione ed esecuzione, di notevole rilievo e cioè nell'ordine di circa 500 miliardi di opere per il prossimo quindicennio. Tuttavia le necessità, che potranno essere soddisfatte con opere di immediato avvio entro il 1968 e con relative realizzazioni largamente comprese entro il 1969, comportano oneri, da parte della Cassa, dell'ordine di 45-50 miliardi di lire cui si aggiungono le quote, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, sugli interventi in corso da parte del ministero dei Lavori Pubblici e che più appresso vengono indicati.

Pertanto, il divario fra esigenze e disponibilità finanziarie dovrà dar luogo ad una attenta selezione da parte delle amministrazioni competenti.

Inoltre, in questo settore, assai più complessa è la struttura giuridico-amministrativa, responsabile, a livello statale e municipale, dell'esecuzione delle opere.

La legislazione speciale (1) in questo campo è basata, infatti, in notevole misura, sulla legge 3 agosto 1949, n. 589, che regola l'intervento dello Stato per le opere di interesse degli enti locali e che, in linea generale, prevede tale intervento sotto forma di contributo tren-

(1) Brevemente tutta la disciplina in atto nel Mezzogiorno nei riguardi della realizzazione di opere interne di acquedotti e fognature può così riassumersi:

a) l'intervento della Cassa (leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 29 settembre 1962, n. 1462) nelle seguenti misure:

per i comuni sotto i 10 mila abitanti: per tutta la rete;

per i comuni tra i 10 mila e 75 mila abitanti: per le reti primarie di distribuzione e fognatura e per gli impianti epurativi di fognatura;

per i comuni sopra i 75 mila abitanti: finanziamento Cassa per il 75,9% della spesa (pari al valore capitalizzato del contributo trentacinquennale del 5% stabilito dalla legge 1949);

b) intervento integrativo della Cassa alle forme di finanziamento normale dello Stato (legge n. 589), sotto forma di integrazione del finanziamento (per coprire la quota a carico dei comuni), in misura diversa secondo la popolazione con i limiti di cui innanzi (legge 29 luglio 1957, n. 634);

tacinquennale nel pagamento delle quote di ammortamento dei mutui, all'uopo contratti dagli enti interessati.

Tale legge è resa operante nel Mezzogiorno, in pratica, per effetto determinante degli interventi Cassa, volti, in tutto o in parte, a superare le difficoltà finanziarie ed amministrative degli enti competenti.

Le regioni a statuto speciale — la Sicilia con una organica legge regionale e la Sardegna attraverso il Piano di Rinascita — possono assumersi in analoghe circostanze, gli oneri integrativi derivanti dalla applicazione congiunta della già citata legge n. 589 e della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Un coordinamento tra il ministero dei Lavori Pubblici e la Cassa è stato nel recente passato assicurato dalla legge n. 634 del 29 luglio 1957 che ha stabilito sul bilancio del ministero (per 8 anni, ultimati con l'esercizio 1964-65) nuove quote annuali di stanziamenti adeguati ad assicurare il contributo dello Stato per un programma di 80 miliardi di opere: opere per le quali la Cassa ha ormai perfezionato quasi integralmente i suoi impegni.

Per il futuro va confermata la prosecuzione di tale collegamento (Lavori Pubblici e Cassa) valido tra l'altro ad assicurare il congruo afflusso al Mezzogiorno dei fondi dell'amministrazione ordinaria.

E' da notare, in particolare, che tenendo conto delle previsioni inserite negli scorsi anni sul bilancio ordinario del ministero dei Lavori Pubblici, di talune disponibilità arretrate da parte dello stesso ministero, non ancora tradotte in impegni Cassa, il fabbisogno urgente per il contributo aggiuntivo Cassa per questi interventi — da erogare come da prassi in atto, in una sola quota anticipata per ogni singolo intervento — risulta nella misura di 15 miliardi di lire.

La localizzazione specifica di tali interventi dovrà derivare da un dettagliato sviluppo dei programmi, in collaborazione tra Cassa e ministero dei Lavori Pubblici. In tale sede sarà tenuta presente la intrinseca funzionalità delle opere parziali da ammettere a contributo, anche in relazione ad una razionale ed adeguata utilizzazione delle opere esterne costruite di recente, nonché la complementarietà

c) intervento integrativo alle forme di finanziamento normale dello Stato (legge n. 589) della Regione Siciliana attraverso le disponibilità del bilancio regionale per la residua quota differenziale a carico degli enti locali;

d) la Regione Sarda, non disponendo di una legge che permetta interventi integrativi in modo organico, ha previsto in sede di Piano di Rinascita l'assunzione dell'onere a carico degli enti locali interessati per le opere igienico-sanitarie, a norma dell'art. 13 della legge n. 588;

e) in casi di particolare depressione, intervento diretto nelle forme di cui al punto a), in base al riconoscimento di tali condizioni da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (legge n. 717). Va rilevato, inoltre, che l'intervento integrativo della Cassa è consentito solo quando i comuni non sono in grado di garantire, con la sovrainposta fondiaria, la copertura della quota a loro carico dei mutui occorrenti, condizione che peraltro si verifica pressochè sistematicamente.

fra interventi per reti di distribuzione e reti di fognature e relativi impianti di epurazione.

Nel caso di centri molto piccoli si dovrà dare la preferenza ad opere che possano, in soluzione unica, risolvere integralmente il problema della comunità urbana interessata, seguendo cioè, anche in questo settore, il criterio di concentrazione degli interventi a rapida produttività voluto dalla nuova legge.

Per quanto attiene, viceversa, agli interventi diretti della Cassa ammessi anche nel nuovo piano, ai sensi delle norme delle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 18 settembre 1962, n. 1462, va confermato l'originale indirizzo di concentrare gli interventi a totale carico della Cassa nei comuni con popolazione superiore ai 75 mila abitanti, in quanto gli stessi non beneficiano delle altre provvidenze sopra citate.

Attesa la limitata disponibilità dei fondi, gli interventi nei comuni con popolazione superiore ai 75 mila abitanti dovranno essere destinati con priorità al completamento di reti idriche e di reti ed impianti di fognatura, in modo da raggiungere l'integrale funzionamento od almeno conferire all'intervento una dimensione che espliciti effetti diretti ed indiretti apprezzabili.

Nei centri con popolazione inferiore ai 75 mila abitanti, gli interventi diretti della Cassa saranno destinati ai completamenti di opere già iniziate nel primo quindicennio di attività della Cassa così da far raggiungere alle stesse un adeguato grado di funzionalità ed efficienza; con successivo grado di priorità, gli interventi diretti della Cassa saranno destinati ai comuni di intensa urbanizzazione.

In tema di semplificazione ed acceleramento delle procedure si sottolinea il contenuto dell'art. 23 della legge 13 maggio 1965, n. 431, che stabilisce la possibilità di ricorso da parte dei comuni ed enti beneficiari del contributo dello Stato, ad enti pubblici operanti nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione dello Stato (Genio Civile).

In particolare, ove esistano gravi problemi connessi allo sviluppo di insediamenti industriali o turistici, la Cassa deve sia espletare un'azione di consulenza tecnica che realizzare direttamente la progettazione.

Per la gestione degli acquedotti, nell'applicazione dell'art. 8 della legge n. 717, deve essere tenuto conto del fatto che l'intervento della Cassa è stato prevalentemente orientato (e non potrà non esserlo anche in futuro) alla realizzazione di acquedotti a servizio di più comuni, in considerazione dell'economia di costruzione e di esercizio (2).

(2) Su un totale di 386 acquedotti realizzati dalla Cassa, 219 sono a servizio di un solo comune e 167 a servizio di più comuni, ma i primi servono una popolazione che è solo l'8% del totale, mentre il 92% della popolazione è servita da acquedotti operanti in più comuni.

La Cassa, pertanto, dovrà attenersi, nell'applicazione della nuova norma legislativa, ai seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli acquedotti a largo raggio e di uso promiscuo, si rende indispensabile promuovere la costituzione, di intesa con le amministrazioni interessate, di organismi pubblici che siano in grado di assumere la piena responsabilità di una gestione tecnicamente e finanziariamente efficiente;

b) per quanto attiene agli acquedotti a servizio di un solo comune, l'azione della Cassa dovrà tendere, per quanto possibile, ad inserirli negli organismi di cui al punto precedente e, comunque, ad assicurare l'efficienza tecnica della gestione.

7. OSPEDALI

Il programma quinquennale di sviluppo economico ha valutato il fabbisogno dei posti-letto ospedalieri per le tre grandi circoscrizioni territoriali del paese e per tipi di ospedale. Tale fabbisogno globale, riferito al 1979, risulta distribuito come segue:

CIRCOSCRIZIONI	Ospedali regionali	Ospedali principali e di base	Convalescenziari	Ospedali neuro-psichiatrici	Ospedali sanatoriali	Totale
Italia nord-occident.	—	7.700	24.700	20.300	2.300	55.000
Italia nord-orientale e centrale	—	—	32.000	18.000	—	50.000
Mezzogiorno e isole.	16.000	20.600	32.000	28.600	4.800	102.000
ITALIA	16.000	28.300	88.700	66.900	7.100	207.000

Nel prossimo quinquennio si provvederà a realizzare una prima parte di interventi nel settore ospedaliero atti a soddisfare parte del fabbisogno globale indicato, tenuto conto della necessità di rispettare quei vincoli fondamentali che consentano gradualmente di ridurre il divario esistente nelle disponibilità ospedaliere fra le grandi circoscrizioni territoriali del paese, realizzando allo stesso tempo una compensazione e un riequilibrio all'interno dei settori costituenti l'attuale rete ospedaliera.

Per il quinquennio 1965-69 il programma quinquennale di sviluppo economico stabilisce, per conseguenza, che dovranno essere realizzati:

15.000 posti-letto, dei 44.300 previsti, in ospedali generali e specializzati regionali, principali e di base;

37.000 posti-letto, degli 88.700 previsti, in ospedali lungodegenti, ivi compresi quelli geriatrici;

30.000 posti-letto, dei 66.900 previsti, in ospedali neuropsichiatrici.

In complesso, 82.000 posti-letto, di cui il 70% è previsto sia destinato al Mezzogiorno ed alle isole.

In questa circoscrizione, quindi, mediante l'intervento dello Stato e degli altri enti pubblici interessati si dovrebbe provvedere a realizzare opere ospedaliere per complessivi 57.400 posti-letto, ripartiti come segue:

10.500 posti-letto, in ospedali generali e specializzati regionali, principali e di base;

25.900 posti-letto, in ospedali lungodegenti e geriatrici;

21.000 posti letto, in ospedali neuropsichiatrici.

Il piano ospedaliero (3) compilato dal ministero Lavori Pubblici nel 1965, di concerto con il ministero della Sanità, prevede gli interventi in due fasi rispettivamente di due anni (1965-1966) e tre anni (1967-1968-1969).

L'art. 6 della legge 30 maggio 1965, n. 574 fissa in 3 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1965-66, il limite d'impegno per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della stessa legge. Il ministero dei Lavori Pubblici, in base a tali norme, è autorizzato a concedere, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, contributi di cui all'art. 4 della stessa legge senza limiti di spesa e di popolazione, ivi indicati nella misura del 4%, elevata al 5% per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (territorio di competenza della Cassa).

Il piano citato prevede un importo a contributo per complessivi circa 130 miliardi di lire, attraverso la utilizzazione dei limiti di

(3) In tema di edilizia ospedaliera l'azione pubblica si articola nelle seguenti norme legislative:

per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria (Ministero dei Lavori Pubblici): legge n. 574 del 30 maggio 1965; superdecreto interministeriale del 10 novembre 1965 con appendice relativa (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 e n. 54 del 1966);

per quanto concerne l'amministrazione straordinaria (Cassa): legge 29 settembre 1962, n. 1462 e piano del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del 6 dicembre 1962.

impegno fissati dalla legge n. 574 per gli anni 1965-66, rimandando al triennio 1967-69 il completamento della maggior parte dei contributi.

Del suddetto investimento, circa 82 miliardi di lire si riferiscono agli interventi localizzati nel Mezzogiorno.

I finanziamenti indicati per il primo biennio di attuazione del piano quinquennale di costruzioni ospedaliere soddisfano entro certi limiti il vincolo relativo alla destinazione del 70% dei contributi assentito dalla legge al Mezzogiorno ed alle isole, mentre — per ragioni tecniche contingenti derivanti dal carattere di saldatura degli interventi predisposti a quelli precedenti — solo in parte si sono seguiti i criteri distributivi tra i diversi tipi di ospedali. Tale squilibrio può essere agevolmente eliminato nel corso del prossimo quinquennio purché nel triennio 1967-69 sia rispettato in pieno il vincolo quantitativo di ripartizione dei finanziamenti precedentemente indicato.

Infatti il divario esistente tra le diverse circoscrizioni territoriali verrebbe ulteriormente ad accentuarsi nel triennio indicato qualora permanesse la ripartizione dei finanziamenti pari al 60% degli investimenti per le circoscrizioni settentrionali e centrali e pari al 40% al Mezzogiorno ed alle isole (decreto interministeriale 10 novembre 1965).

La Cassa per il Mezzogiorno realizzerà nel settore ospedaliero interventi per complessivi 31.250 milioni secondo un programma in fase di realizzazione.

Il soddisfacimento dei fabbisogni calcolati per l'intero arco del quinquennio per il Mezzogiorno e per le isole comporta pertanto la revisione dei criteri tenuti a base per la definizione delle previsioni di spesa per il prossimo triennio onde consentire in via prioritaria:

il completamento delle nuove opere finanziate nel primo triennio del piano degli interventi ospedalieri;

la costruzione di nuovi ospedali ed in particolare: a) ospedali per acuti, generali e specializzati a livello principale; b) ospedali neuropsichiatrici, nelle province prive di tali istituzioni;

conversione in ospedali per lungodegenti delle vecchie sedi ospedaliere sostituite dalle nuove costruzioni;

razionalizzazione della rete ospedaliera mediante un accurato studio delle localizzazioni territoriali delle nuove costruzioni ospedaliere.

E' necessario, infine, allo scopo di attuare il riequilibrio dell'attuale situazione ospedaliera del territorio meridionale, conseguire una perfetta intesa sugli interventi ove si abbia l'azione congiunta del ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa a livello programmatico e tecnico operativo.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEI PORTI, DISPOSTO IN
 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200 — E PRIMO
 PROGRAMMA ESECUTIVO — E DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717

I. *Interventi ai sensi della legge 27 ottobre 1965, n. 1200*
 (Ministero LL. PP.)

(milioni di lire)

PORTI	Programma generale	Programma esecutivo
S. Benedetto del Tronto	500	300
Ortona	400	240
Napoli	12.000	7.000
Bari	1.100	200
Crotone	500	200
Reggio Calabria	500	500
Vibo Valentia	450	450
Casciolino	800	800
Catania	1.500	950
Porto Empedocle	2.540	1.500
Mazara del Vallo	400	250
Riposto	600	350
Cagliari	1.500	1.000
Golfo Aranci	1.500	—
Olbia	400	400
TOTALE	24.690	14.140

II. *Interventi ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717
(Cassa per il Mezzogiorno)*

Programma generale	
(milioni di lire)	
Napoli	8.000
Castellammare di Stabia	500
Salerno	3.800
Taranto	3.500
Brindisi	2.000
Crotone	2.000
Sibari	2.800
Reggio Calabria	1.000
Palermo	5.000
Augusta	3.000
Pozzallo	1.700
Cagliari	3.500
Porto Vesme	1.200
Porto Torres	3.000
Arbatax	500
Oristano	2.000
Residui stanziamenti per la Sardegna	600
TOTALE	44.100

Allegato B

PORTI DI 4^a CLASSE: INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949,
N. 589, E DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 27 FEBBRAIO 1965, N. 4:

I. *Interventi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nel 1965 e nel
1966:*

Interventi per i quali sono stati concessi contributi

(milioni di lire)	
Leni-Rinella (Messina)	80,0
S. Cesareo Terme (Lecce)	49,2
S. Flavia (Palermo)	85,0
Cefalù (Palermo)	950,0
S. Marco Castellabate (Salerno)	150,0
Cetara (Salerno)	300,0
Ostuni (Brindisi)	137,0
Mattinata (Foggia)	273,3
Ustica (Palermo)	524,1
Nardò (Lecce)	10,0
Gaeta (Latina)	175,0
Sperlonga (Latina)	200,0
Paola (Cosenza)	16,0
Lacco Ameno (Napoli)	215,0
Camerota (Salerno)	700,0
Casamicciola (Napoli)	650,0
Lampedusa (Agrigento)	80,0
S. Maria Saline (Messina)	150,0

Interventi per i quali sussistono le premesse di contributo

	(milioni di lire)
L. Angelo Ischia (Napoli)	400,0
Meta di Sorrento (Napoli)	200,0
Minturno Scauri (Latina)	228,0
Nardò (Lecce)	128,0
Ponza (Latina)	132,4
Palermo-costruzione porto località Addaura	400,0

II. *Interventi in Sicilia relativi all'impiego dello stanziamento di cui all'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4:*

	(milioni di lire)
Trabia - S. Nicolò L'Arena (Palermo)	90,0
Terrasini (Palermo)	200,0
Palermo - Sferracavallo	145,0
S. Flavia - Porticello (Palermo)	50,0
Mondello (Palermo)	70,0
Valdesi (Palermo)	40,0
Mazara del Vallo (Trapani)	1.500,0
Leni - Rinella (Messina)	75,0
Giardini (Messina)	500,0
Acireale - S. Maria La Scala (Catania)	150,0
Catania - Ognina	150,0
Acireale - Pozzillo (Catania)	90,0
Catania - S. Giovanni Li Cudi	20,0
Siracusa - Porto Piccolo	100,0
Augusta - Brucoli (Siracusa)	100,0
Pachino - Porto Paolo (Siracusa)	90,0
Siracusa - Ognina	80,0
Marina di Ragusa	60,0
Scicli - Donnalucata (Ragusa)	100,0
Vittoria - Scoglitti (Ragusa)	20,0
Lampedusa (Agrigento)	120,0
Licata - Maranello (Agrigento)	250,0

Riepilogo stanziamenti legge regionale siciliana 27 febbraio 1965, n. 4:

Palermo	595
Trapani	1.500
Messina	575
Catania	410
Siracusa	370
Ragusa	180
Agrigento	370
TOTALE	4.000

Allegato C

ALCUNE INDICAZIONI DI MASSIMA SUL PROGRAMMA ESECUTIVO DI OPERE
CHE ESEGUIRÀ L'ANAS NEL PROSSIMO QUADRIENNIO

Lazio meridionale

S.S. 4 Salaria :

Variante di Nerola

Collegamento da Passo Corese all'Autostrada del Sole a Fiano

Marche (Ascoli Piceno)

Miglioramenti ed ammodernamenti nel tratto Arquata-Accumoli

Campania

1) Raccordi autostradali :

Benevento-Castel del Lago (Autostrada Bari-Napoli)

Avellino-Salerno (con svincolo di raccordo tra le autostrade
Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria)

2) Saltuari parziali interventi migliorativi lungo i seguenti tronchi :

SS. 18 Battipaglia-Paestum

SS. 163 Vietri sul Mare-Positano

SS. 145 Sorrentina

SS. 373 dalla « Amalfitana » a Sorrento

SS. 90-bis Savignano-Buonalbergo

SS. 447 Capo Palinuro

SS. 267 Agropoli - Capo Palinuro

SS. 366 Sorrento-Agerola-Amalfi

SS. 90 Completamento della circonvallazione di Ariano Irpino

Abruzzi

Miglioramenti saltuari dei seguenti tronchi :

SS. 5 Tagliacozzo-Avezzano-Popoli

SS. 16 Scerne-Silvi Marina

SS. 17 Antrodoco-Sulmona

SS. 80 Ortolano-Teramo

SS. 82 Capistrello-Civitella Roveto

Lavori di prima sistemazione in tratti saltuari lungo le seguenti
strade :

SS. 364

SS. 479

SS. 487

Varianti :

SS. 17 variante di Sulmona

SS. 80 completamento variante di Teramo

Molise

Miglioramenti sui seguenti tronchi :

SS. 17-SS. 87 tratto Campobasso-Isernia-variante di Boiano

SS. 480 completamento prima sistemazione

Puglia

1) Miglioramenti sui seguenti tronchi:

SS. 17 Lucera-Foggia
 SS. 16 Bari-Brindisi
 SS. 379 Bari-Brindisi

2) Varianti e circonvallazioni di:

Foggia
 Bari
 Maglie
 Taranto

Basilicata

Strada Basentana - Completamento

Calabria

1) Completamento ed ammodernamento dei seguenti tronchi:

SS. 18 Praia a Mare - Campora S. Giovanni
 SS. 106 Reggio Calabria-Palizzi Marina
 Locri-Monasterace
 Variante di Cutro
 Sibari-Roseto
 SS. 106 racc. scalo Rosarno-Sibari

2) Raccordi autostradali:

Completamento raccordo Paola-Cosenza
 Completamento raccordo Catanzaro-S. Eufemia

Sicilia

1) Ammodernamenti sui seguenti tronchi:

SS. 117 bis e 417 Caltagirone-Gela
 SS. 115 Ragusa-Noto
 SS. 187 Castellammare del Golfo-Balata di Baida

2) Interventi saltuari sui seguenti tronchi:

SS. 194 Ragusa-Vizzini-Catania (esclusi i tratti a carico della
 Cassa tra Ragusa e stazione di Vizzini)
 SS. 121-188-189 Palermo-Agrigento (esclusi i tratti in variante
 iniziati dalla Regione)
 SS. 113-186 Palermo-Partinico-Alcamo

Sardegna

1) Prosecuzione dell'ammodernamento sui tratti della:

SS. 131 Cagliari-Sassari-Porto Torres

2) Interventi saltuari sui seguenti tronchi:

SS. 292 Monteleone-Padria
 SS. 388 Oristano-Sorgeno

Allegato D

STANZIAMENTI PER LE AUTOSTRAD E IN CONCESSIONE PER L'ANNO 1965
(milioni di lire)

<i>Leggi 21-5-1955, n. 463 e 13-8-1959, n. 904</i>	
Catania-Messina	400,0
<i>Legge 24-7-1961, n. 729 art. 2</i>	
Roma-L'Aquila	600,0

Gli investimenti del settore sono i seguenti:

Napoli-Bari	15.000,0
Pescara-Vasto	8.000,0
Messina-Catania	400,0
Frosinone-Napoli	3.000,0

TOTALE 26.400,0

STANZIAMENTI PER LE AUTOSTRAD E IN CONCESSIONE PER L'ANNO 1966
(milioni di lire)

Per l'anno 1966 lo sviluppo degli investimenti nel settore autostrade in concessione si può sintetizzare come segue:

<i>Leggi 21-5-1955, n. 463 e 13-8-1959, n. 904</i>	
Catania-Messina	2.000,0
<i>Legge 24-7-1961, n. 729 art. 2</i>	
Roma-L'Aquila	3.600,0

Le autostrade in concessione IRI usufruiranno di investimenti nella seguente misura:

Napoli-Bari	19.200,0
Pescara-Vasto	11.000,0
Frosinone-Napoli	200,0

ANAS: VIABILITÀ STATALE E AUTOSTRADE COSTRUITE DIRETTAMENTE

Allegato E

62

Investimenti dell'ANAS nel Mezzogiorno geografico

(milioni di lire)

REGIONI	Manuten- zione ordinaria	Riparazioni straordinarie	Fabbricati	Sistemazioni generali	Sistemazioni strade ex provinciali	Lavori finanziati con leggi speciali	Autostrade costruite direttamente dall'A.N.A.S.	TOTALE PER REGIONE
1965								
Abruzzi	866,5	238,3	—	668,3	1.522,3	1.465,4	—	4.760,8
Campania	1.136,0	407,7	4,0	192,6	15,8	534,2	10.058,4	12.348,7
Molise	460,0	358,5	36,7	139,7	227,6	—	—	1.222,5
Puglia	1.044,0	274,2	15,0	256,8	167,4	76,7	—	1.834,1
Basilicata	855,0	87,8	—	202,9	745,3	1.623,3	—	3.514,3
Calabria	1.615,0	402,4	156,0	11.184,7	—	4.953,5	56.441,1	74.752,7
Sicilia	2.196,0	550,9	6,7	984,8	195,8	4.875,5	3.998,9	12.808,6
Sardegna	1.318,0	331,9	—	350,2	218,2	3.201,0	—	5.419,3
TOTALE	9.490,5	2.651,7	218,4	13.980,0	3.092,4	16.729,6	70.498,4	116.661,0
1966 (previsioni)								
Abruzzi	900,0	225,3	3,0	530,7	80,0	—	—	1.739,0
Campania	1.210,0	387,6	4,0	1.968,0	500,1	340,2	24.920,5	29.330,4
Molise	510,0	340,5	26,0	837,0	388,6	—	—	2.102,1
Puglia	1.190,0	260,2	13,0	2.957,0	746,2	—	—	5.166,4
Basilicata	860,0	87,8	5,0	927,3	5.663,5	49,2	42.062,3	49.655,1
Calabria	1.600,0	382,4	150,0	11.450,4	3.925,8	5.160,1	78.155,8	100.824,5
Sicilia	1.840,0	529,9	6,7	3.704,4	683,2	—	3.394,4	10.158,6
Sardegna	1.360,0	314,8	3,0	5.295,5	756,6	28,6	—	7.758,5
TOTALE	9.470,0	2.528,5	210,7	27.670,3	12.744,0	5.578,1	148.533,0	206.734,6

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

1. OBIETTIVI GENERALI DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intervento pubblico in agricoltura deve tendere a conseguire più elevati livelli di produttività dei fattori in maniera da rendere conveniente un più intenso e diffuso impiego di capitali e da garantire, ad una forza di lavoro inferiore a quella attuale, redditi comparabili con quelli offerti da altri settori produttivi.

Il raggiungimento di tale obiettivo è in prevalenza legato, nel Mezzogiorno, allo sviluppo dei comparti produttivi più rispondenti alle vocazioni dell'agricoltura meridionale e all'evoluzione della domanda interna ed internazionale: l'orticolo, il frutticolo e il viti-olivicolo, nonché, in ambienti idonei, lo zootecnico.

L'attuale dimensione e la localizzazione dell'offerta, da una parte, e la prevedibile entità della domanda interna ed estera, dall'altra, consentono di individuare, in particolare, nell'orto-frutticoltura un settore di notevole espansione.

Tale settore, sotto certi aspetti e per vaste zone, non presenta sostanziali alternative, perché risponde alle ben note vocazioni naturali delle plaghe del Mezzogiorno, intorno alle quali si è corrispondentemente costituita una tradizione ed anche una organizzazione di carattere economico; tradizione ed organizzazione che abbisognano di adeguamenti sul piano quali-quantitativo anche in rapporto alla posizione di preferenza di cui in sede comunitaria può godere il nostro paese.

Assumono pari importanza l'azione in favore del patrimonio olivicolo meridionale, intesa soprattutto ad elevarne la produttività media, il problema dei grani duri e quello della qualificazione della produzione enologica meridionale.

In questo quadro si tratta, in concreto, di favorire:

- l'estendimento dell'irrigazione;
- la sostituzione o l'aggiornamento di alcune colture tradizionali;
- la realizzazione di infrastrutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione che consentano alle imprese agricole di

acquisire, anche attraverso più adeguati rapporti con il settore industriale e quello distributivo, una maggiore quota del valore aggiunto della produzione agricolo-alimentare;

la realizzazione di infrastrutture strettamente finalizzate ad un più intenso sviluppo dell'agricoltura ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Tali direttrici fondamentali per l'intervento nel settore agricolo vanno integrate, in ordine all'esigenza soprattutto di assicurare una efficiente difesa idrogeologica delle nuove zone di intenso insediamento produttivo, con quelle riguardanti la sistemazione montana, la conservazione del suolo e il rimboschimento.

Le scelte politiche agrarie conseguenti, coerenti con tali obiettivi, postulano una azione pubblica diretta ad accelerare nei prossimi anni quel processo evolutivo delle strutture agricole che è già palesemente in atto, per l'effetto congiunto sia del mutato rapporto fra domanda ed offerta di lavoro sia delle nuove prospettive di mercato connesse alla liberalizzazione degli scambi e alla generale evoluzione quali-quantitativa della domanda dei prodotti agricoli.

In questo quadro va, ancora una volta, segnalata l'esigenza di trarre il massimo profitto dall'impiego della spesa ordinaria, soprattutto nei settori in cui, in base alla nuova legislazione, essa è destinata ad interventi di carattere produttivo e tesi a conseguire una più rapida e migliore utilizzazione delle opere pubbliche.

A tali esigenze evolutive, i vari ambienti locali sono in grado di rispondere con modi ed intensità molto diversi, in funzione delle diverse suscettività. Ne deriva una differenziazione dell'intervento pubblico a seconda che si tratti di realizzare un processo di intensificazione e di sviluppo produttivo — come quello previsto nei territori di nuova irrigazione — o un processo di generale riadattamento della struttura produttiva — come quello delle zone a indirizzi specializzati o promiscui tradizionali — o, infine, di sollecitare o orientare un processo di estensivizzazione e riconversione laddove il basso livello delle potenzialità produttive non rende più valide le attuali forme di esercizio dell'agricoltura, come nelle zone montane e nelle zone ad agricoltura promiscua contadina.

2. L'IRRIGAZIONE E L'INTERVENTO PUBBLICO

2.1. *Obiettivi dell'irrigazione* — La legge 26 giugno 1965, n. 717, nell'affidare all'azione della Cassa lo sviluppo agricolo delle pianure irrigabili e delle zone di valorizzazione ad esse afferenti, riconosce il carattere straordinario — in ordine ai tempi, ai modi e, so-

prattutto, agli strumenti dell'azione — ad un intervento pubblico destinato a modificare radicalmente la struttura economico-agraria delle aree che presentano maggiori potenzialità produttive.

Tali modificazioni vanno, evidentemente, riferite a tutto un insieme di fattori che sono da considerare quali componenti di una unica realtà: gli ordinamenti produttivi, l'organizzazione aziendale, il sistema delle infrastrutture, la connessione con gli altri settori economici.

Gli indirizzi produttivi realizzabili, in particolare, in queste aree sono — come già detto — in gran parte determinati dalle caratteristiche vocazionali degli ambienti e dalle tendenze che già si vanno affermando verso la orticoltura (per produzioni industriali di massa e pregiate), verso alcune coltivazioni industriali e verso la frutticoltura e la zootecnia; essendo questa ultima capace di svolgere un importante ruolo, sia pure integrativo, in quegli indirizzi o, in talune aree particolarmente adatte, addirittura autonomo.

Alcune di tali vocazioni e tendenze seguono un progresso nel tempo che è possibile forzare solo a condizione che si concentri, entro ragionevoli tempi tecnici, il completamento degli schemi di opere pubbliche, e che si garantisca, con formule efficaci, una assistenza finanziaria e tecnica alla iniziativa privata nel *salto* imprenditoriale che il passaggio ad un nuovo regime comporta.

La Cassa verificherà gli orientamenti produttivi in atto nei territori di competenza per promuovere l'evoluzione quali-quantitativa nell'arco temporale di riferimento. Sulla scorta di tali verifiche sarà possibile alla Cassa attuare l'azione programmatica e seguire l'evolversi delle entità produttive, individuare i condizionamenti che, allo interno e all'esterno delle aziende, possono rallentare o rendere abnorme lo sviluppo stesso e rimuoverli ove occorra. E ciò nel quadro degli obiettivi generali di sviluppo che finalizzano la politica agraria nazionale, nel cui più vasto ambito deve collocarsi, come azione essenziale, la valorizzazione dei comprensori irrigui meridionali.

In queste stesse zone, di prevalente intervento della Cassa, il ministero dell'Agricoltura, integrando così il complesso degli interventi, continuerà a svolgere — nel quadro unitario del piano di trasformazione dell'area comprensoriale più appresso indicato — la sua funzione ordinaria, specie per quelle azioni per le quali la Cassa stessa non è abilitata ad intervenire. Pertanto la Cassa per il Mezzogiorno opererà nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, dei miglioramenti fondiari e delle dotazioni aziendali (ove questi rientrino nel quadro dei piani aziendali di trasformazione), in quello degli impianti di trasformazione, commercializzazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché, entro determinati limiti, in quello della divulgazione tecnica e della sperimentazione.

L'azione del ministero dell'Agricoltura — nell'ambito dei compiti istituzionali, e secondo gli opportuni coordinamenti — riguarderà, sulla base della legislazione vigente e delle leggi che dovranno essere approvate dal Parlamento (1) in attuazione del programma di sviluppo economico, soprattutto:

- a) le attività concernenti la ristrutturazione fondiaria e la formazione e il consolidamento della proprietà coltivatrice;
- b) gli interventi a favore della meccanizzazione, ove non si tratti di dotazioni aziendali in correlazione ai piani di trasformazione aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 717;
- c) le agevolazioni concernenti il credito di conduzione;
- d) gli interventi intesi alla stabilizzazione dei prezzi, tenendo conto delle forme di credito collettivo per la commercializzazione dei prodotti, previste dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 717;
- e) le attività concernenti il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, ove non si tratti dell'acquisto di dotazioni aziendali ammissibili alle agevolazioni previste dal ripetuto art. 10 della legge n. 717;
- f) le agevolazioni previste per la costruzione di centri zootecnici e di fecondazione artificiale;
- g) gli interventi concernenti le coltivazioni arboree, restando affidati alle agevolazioni di cui alla legge n. 717 quelli dei nuovi impianti, facenti parte dei piani di trasformazione aziendale;
- h) le attività dirette ed indirette relative alla difesa fitosanitaria;
- i) gli interventi connessi alla realizzazione dei progressi comunitari;
- l) gli interventi nel settore degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, in coordinamento con quelli realizzati dalla Cassa;
- m) le azioni dirette degli organi decentrati in materia di assistenza tecnica.

2.2. *Determinazione dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione connesse* — La legge n. 717 stabilisce che il piano di coordinamento deve determinare i comprensori di zone irrigue e di valorizzazione connesse, nonché i territori fuori dei comprensori dove occorre realizzare, mediante speciali programmi, sia interventi a tutela della salvaguardia di infrastrutture irrigue e dei comprensori irrigui (art. 7 lett. a) sia quegli interventi di cui agli artt. 10 e 11 per la realizzazione di speciali programmi connessi alla valorizzazione dei comprensori stessi.

(1) Si vedano le note alle pagg. 12 e 13.

A tal fine il presente piano, sulla base delle direttive approvate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella seduta del 15 ottobre 1965, e tenuto conto dell'intesa con il ministero dell'Agricoltura assume le individuazioni territoriali esposte di seguito (vedasi allegato A). Il Comitato interministeriale per la ricostruzione delega il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a provvedere, d'intesa con il Ministro dell'Agricoltura, alla esatta delimitazione di quelle zone i cui confini per motivi tecnici risultano ancora imprecisati (vedasi allegato B) (2).

Per la Sicilia sono considerate le proposte trasmesse dalla presidenza della Regione.

Per quanto attiene al territorio della Sardegna si tiene conto di quanto previsto dal Piano di Rinascita della Sardegna per gli anni 1965-69.

Nella individuazione delle zone irrigue si è tenuto conto dei complessi irrigui eseguiti, in corso e realizzabili (per progettazione esecutiva disponibile o anche per piani già studiati), sia nell'ambito temporale del piano quindicennale, sia oltre il termine di esso. La definizione *complessi irrigui* comprende sia l'irrigazione organizzata da unica fonte sia quella pluriaziendale derivante dall'utilizzazione di acque sotterranee.

Non rientrano invece nella prospettiva di intervento della Cassa — secondo quanto stabilito dal Comitato nelle ricordate direttive — alcuni perimetri di vecchia irrigazione abbisognavoli di un'azione di riordinamento, che esula dalle caratteristiche dell'intervento straordinario e, comunque, non è attuabile in un arco di tempo relativamente breve quale è il periodo di efficacia della legge n. 717, nonché i perimetri nei quali sono già intervenuti per le fondamentali opere — e le hanno programmate — il ministero dell'Agricoltura e le regioni autonome.

Le zone prescelte per l'intervento sono interessate in genere da programmi irrigui in via di completamento, da attuare e portare a compimento entro il 1969, ovvero da impostare e realizzare solo in parte nel suddetto periodo, o, infine, solo da studiare e progettare per successivi sviluppi. La individuazione delle aree irrigabili tiene sostanzialmente conto dello stadio esecutivo degli schemi, dell'esistenza o meno di elaborati progettuali, di massima ed esecutivi, della disponibilità o meno di dati e rilievi tecnici preliminari ai progetti (e dei tempi necessari ad effettuarli, ove questi ancora mancano), del livello generale di maturazione e di ricettività dell'ambiente agricolo, dello

(2) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha provveduto, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, alla esatta delimitazione di queste zone, Pertanto l'allegato B viene inglobato nell'allegato A nel quale sono riportate le superfici definitive.

Zone irrigue e zone di valorizzazione connesse

Regioni	Denominazione delle zone
Marche	Tronto.
Abruzzi	Tronto; Destra Pescara; Sinistra Pescara-Vestina; Tavo-Saline; Sangro-Aventino; Fucino; Trigno e Sinello; Vallata Peligna; Vomano.
Molise	Biferno-Ponte Liscione; Biferno-Boiano; Venafro-Volturno.
Lazio meridionale	Latina; Pontina; Valle del Liri; Conca di Sora; Fondi e Monte S. Biagio.
Campania	Garigliano; Volturno; Sannio Alifano; Destra Sele; Sinistra Sele; Fiumarella; Agro e Valle Telesino; Alento; Vallo di Diano; Zone della Valle dell'Ofanto e del Calore (3).
Puglia	Fortore; Sinistra Ofanto; Destra Ofanto; Schemi minori del Tavoliere; Tara; Sinistra Bradano; Schemi minori del Salento; Zone litorali del Gargano; Zone litoranee tra Bari e Barletta.
Basilicata	Bradano-Agri Sinni; Alto Agri; Schemi minori: Zone della Valle del Bradano e suoi affluenti, Bilioso e Basentello, sino a congiungersi con il fondo valle dell'Ofanto; Zone lucane della Media Valle dell'Ofanto; Zone della fondovalle del Basento con la piana di Tito; Zone della Valle del Cavone fino a Garaguso; Zone della Valle dell'Agri da Sant'Arcangelo fino a Spinosa; Zone della fondovalle del Sinni da Valsinni a Fardella; Piana di Atella; Piana di Baragiano-Muro Lucano, nonchè della Valle del Noce e di Rotonda.
Calabria	Piana di Sibari e Media Valle Crati; Valle del Lao; Bassa Valle Neto; Fascia jonica Catanzarese e Santa Eufemia; Piana di Rosarno; Versante jonico Reggio; Altopiano Silano.
Sicilia	Iato; Fastaia; Delia-Nivolelli; Arancio Carboi; Belice-Garcia; Piccoli complessi del Belice; Gela Disueri; Gela Biviere; Acate-Dirillo; Bozzetta-Nicoletti; Pozzillo-Regalbuto; Pozzillo-Simeto; Ogliastro-Gornalunga; Lago di Lentini; Ispica; Scicli; Alto Simeto.
Sardegna	Basso Sulcis; Cixerri; Campidano di Cagliari; Arborea Sassu; Campidano Oristano; Milis; Nurra; Bassa Valle Coghinas; Agro Chilivani; Siniscola-Posada; Orosei-Cedrino; Tortoli; Sardegna Sud Orientale (Sa Picocca-Castiadas); San Saturnino; Pula-S. Margherita; Terralba; Perfugas; Media Valle del Tirso; Complessi minori.

(3) L'agro sarnese e nocerino è compreso per gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 717 e dell'art. 10 della medesima legge, purchè connessi ai primi.

stadio infine di compimento degli interventi idraulici vallivi e delle infrastrutture che, più direttamente, condizionano lo sviluppo irriguo dei territori.

Nei suddetti complessi di valorizzazione irrigua, tenuto conto della effettuabilità del programma di opere nel periodo indicato — condizionata oltre che dai fattori innanzi elencati anche dalle disponibilità finanziarie, assegnate agli interventi agricoli — è possibile estendere la superficie servita da impianti collettivi di irrigazione dagli attuali 357 mila ettari circa (realizzati con il programma 1950-65) a circa 507 mila ettari, con un incremento di circa 150 mila ettari, con la riserva dovuta alle superfici che richiedono approfondimenti tecnici (4).

Il dettaglio per complessi irrigui e per comprensori è analiticamente riportato negli allegati (vedasi allegato A).

Le indagini compiute dalla Cassa permettono di considerare a lungo termine una superficie lorda irrigabile nei territori meridionali — ivi compresa quella già indicata — pari a poco più di un milione di ettari.

Per quanto concerne l'estensione dell'intervento straordinario, stabilita dall'art. 6 della citata legge n. 717, ad ambiti eccedenti i complessi irrigui veri e propri e cioè alle zone di valorizzazione agricola connesse, si è tenuto conto delle indicazioni dell'ordine del giorno, approvato dal Senato e accettato dal Governo, dal quale si desume fondamentalmente che, alla individuazione delle zone di valorizzazione connesse ai comprensori irrigui, il piano di coordinamento deve procedere sulla base della contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:

legame idrografico di base per quanto riguarda la rete di scolo e di raccolta delle acque;

uniformità degli ordinamenti agricoli sia pure differenziati per una diversa intensità colturale, a seconda della presenza o meno della irrigazione;

indirizzi di trasformazione delle aziende, ricadenti nelle zone di valorizzazione, analoghi — in ordine alla produzione — a quelli delle aziende delle zone irrigue;

esistenza di una fondamentale unitarietà di problemi connessi alla trasformazione e valorizzazione commerciale dei prodotti, in particolare per l'ortofrutticoltura, la zootecnia e per le colture legnose specializzate; e possibilità quindi di unificare gli impianti per la conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

(4) A seguito di approfondimenti tecnici, i dati vanno così rettificati:
 superficie servita da impianti collettivi di irrigazione, realizzati con il programma 1950-65, ettari 351.970;
 superficie prevista nel nuovo programma di irrigazione, ettari 126.360;
 superficie complessiva per un totale di ettari 478.330.

La superficie delle zone di valorizzazione connesse ammonta a circa 2 milioni e 560 mila ettari salvo più precise delimitazioni in sede di formulazione dei programmi esecutivi, e con l'aggiunta delle superfici da delimitare (5). Ai fini della delimitazione si tiene conto della circoscrizione e della competenza territoriale degli organismi consorziali o degli enti che operano nelle zone interessate.

Le zone di valorizzazione connesse includono le superfici che la possibile estensione degli schemi consente di rendere irrigue successivamente al 1969 secondo le indicazioni già date.

Nel complesso, quindi, la Cassa per il Mezzogiorno andrà ad esplicare i suoi interventi (6), ai sensi dell'art. 6 della legge n. 717, su una superficie pari a poco più di 3 milioni di ettari secondo le indicazioni riportate nell'allegato A.

In merito agli interventi al di fuori dei comprensori precedentemente indicati, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare — ai sensi della lettera *a*) dell'art. 7 della legge n. 717 — la Cassa per il Mezzogiorno a formulare speciali programmi per la salvaguardia delle opere irrigue.

L'intervento della Cassa nei rispettivi bacini versanti (riportati nel prospetto di cui all'allegato C) (7) si esplicherà limitatamente alle opere di protezione vegetale e di difesa idraulica, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

localizzazione di quelle zone che, per gravità dei fenomeni erosivi, pongono in pericolo opere di invasi e di infrastrutture sottostanti;

completamento e integrazione — con ulteriori lavori colturali e di manutenzione — di quelle opere già realizzate nel precedente quindicennio e delle quali potrebbe pregiudicarsi gravemente la conservazione e la funzionalità per effetto di un abbandono anche temporaneo.

Per quanto concerne la concessione delle agevolazioni per l'attuazione degli speciali programmi previsti dalla lettera *d*) dell'art. 7 della legge n. 717, la Cassa ha facoltà di presentare al Comitato programmi, concordati con il ministero dell'Agricoltura, che prevedano la realizzazione di impianti ed attrezzature di mercato, anche al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione connesse, purché abbiano legami funzionali ed economici con i detti compren-

(5) A seguito di più precise delimitazioni e con l'aggiunta delle superfici successivamente delimitate (vedasi nota a pag. 67), l'intervento della Cassa si esplica su una superficie di ettari 3.794.000, di cui 3.315.800 ettari in zone di valorizzazione connesse.

(6) I predetti interventi, in base alla vigente legislazione, si intendono a totale carico della Cassa.

(7) Essendo stato eliminato l'allegato B (vedasi nota a pag. 67), l'allegato C diventa ora allegato B.

sori. Tali interventi esterni ai comprensori dovranno riguardare produzioni orto-floro-frutticole collegabili, per una commercializzazione comune, con quelli dei comprensori di stretta competenza Cassa.

Per la Sardegna sono state considerate, in connessione con quanto stabilito dal Piano quinquennale 1965-69 della regione, nel quadro del Piano di Rinascita, le possibilità di sviluppo dei programmi per il Flumendosa-Campidano, per l'Oristanese, per la media valle del Tirso, per Terralba, per il basso Sulcis, per Siniscola-Posada, per Chilivani e Perfugas.

Lo schema irriguo di Liscia, invece, sarà finanziato con i fondi del ministero dell'Agricoltura e della Regione.

La superficie potenzialmente irrigabile nel lungo periodo — secondo le valutazioni del Piano di Rinascita — ascende a poco più di 300 mila ettari, ivi compresi quelli oggetto di intervento della Cassa, e si riferisce essenzialmente:

ai comprensori litoranei della Nurra, bassa valle Coghinas, Liscia, Siniscola, Orosei, Tortoli, Pelau-Buoncammino, bassa valle del Flumendosa, Picocca, zone costiere circostanti al Golfo di Cagliari, basso Sulcis ed Oristanese;

ai comprensori del Campidano-Flumendosa, delle piane di Cixerri e di Terralba;

ai comprensori interni della media valle del Tirso, Chilivani, Perfugas ed altri minori.

Inoltre, tenuto conto che le zone asciutte e dei pascoli costituiscono il 60% circa della superficie agricola e forestale dell'isola, particolare importanza acquista l'intervento nel settore agro-zootecnico, il quale permetterà di elevare sensibilmente il reddito di queste zone, attraverso soprattutto le azioni connesse alla razionalizzazione dell'allevamento, previste dal Piano di Rinascita.

In Sicilia, si pone il problema di un'azione programmatico-operativa più approfondita ed unitaria tenuto conto degli interventi consentiti dall'impiego del fondo di solidarietà nazionale che assegna ai territori di bonifica — tra cui alcuni irrigui, e, tra questi, alcuni compresi nella competenza territoriale della Cassa — una cospicua disponibilità finanziaria.

I territori con possibilità irrigue, anche per studi ancora preliminari degli schemi, ed in cui si esplicherà l'azione dell'amministrazione regionale, sono la piana di Milazzo (Messina), il Lisimelie (Siracusa) ed il territorio di Noto (Siracusa), il Salso Inferiore e il Salito (Caltanissetta-Agrigento), lo schema del Naro (Agrigento), il complesso di Verdura Magazzolo (Agrigento), la zona litoranea sotto il San Leonardo (Palermo). Negli altri territori di intervento della Cassa, di cui all'allegato A, è prevista una partecipazione della Regione, che deve essere ancora definita.

2.3. *Directive generali per l'articolazione degli interventi della Cassa* — Le direttive di piano riferite all'azione, che la Cassa dovrà svolgere nei prossimi anni, vanno inquadrare in una considerazione organica di finalità che trascendono lo stesso periodo indicato, in relazione alla scarsa validità, in agricoltura, delle profezioni di breve durata.

Va tenuto conto, infatti, che già oggi sussistono possibilità per estendere l'intervento di valorizzazione irrigua ad una superficie che, nello stato finale, può raggiungere circa 1 milione di ettari.

Gran parte di queste superfici sono acquisibili proprio mediante prosecuzione, utilizzando le stesse fonti idriche, dei programmi attuabili con il presente piano di coordinamento; in altri casi invece le fonti idriche sono ancora da identificare e da rendere utilizzabili attraverso opere di invaso e di adduzione, sulla scorta di studi e progetti di massima già disponibili. Per la quasi generalità si tratta di ampliamenti contigui di schemi irrigui già impostati e parzialmente realizzati (cfr. allegato tecnico: Situazione dei complessi irrigui previsti nel piano quinquennale 1965-69).

La Cassa dovrà pertanto impostare — sia pure gradualmente al fine di non ritardare l'attività già in corso — la programmazione dei suoi interventi avuto riguardo a questa prospettiva più ampia, che potrà proiettarsi anche oltre il quindicennio: essa dovrà definire su base comprensoriale gli obiettivi e la intensità degli interventi, tenendo anzitutto presente l'effettivo stadio di valorizzazione dei diversi comprensori, e cioè:

- comprensori a valorizzazione ormai avanzata;
- comprensori il cui processo di valorizzazione è in atto e dove l'intervento straordinario dovrà essere intenso e radicale;
- comprensori in fase iniziale di valorizzazione;
- comprensori interessati da progetti in corso di studio.

Sono comprensori a *valorizzazione ormai avanzata*, quelli che già si trovano ad uno stadio di maturo livello della trasformazione degli indirizzi produttivi come, ad esempio, Fondi, Destra Sele, Aurunco, Scicli.

In essi si dovrà puntare soprattutto al completamento e all'integrazione delle opere pubbliche, all'assistenza tecnica e finanziaria degli investimenti che i privati singolarmente effettueranno con gli incentivi ed, infine, alla organizzazione della produzione, per un suo razionale inserimento nei canali di mercato. In essi, quindi, non si pongono problemi di ricorso a particolari interventi o a tipi nuovi di organismi operanti in queste zone.

Nei comprensori *il cui processo di valorizzazione è in atto* lo intervento dovrà essere intenso e radicale, soprattutto per portare a

utilizzazione pressoché completa il complesso di opere che in tali comprensori si è realizzato e si realizzerà.

Si tratta di proseguire la realizzazione degli schemi irrigui e la dotazione di infrastrutture di bonifica, nonché di promuovere un vasto processo di trasformazione degli indirizzi produttivi nelle aziende, soprattutto nelle zone già attivizzate dalla disponibilità di acqua.

L'azione straordinaria dovrà, quindi, esplicarsi anche attraverso forme di assistenza tecnica e finanziaria, destinate a dare orientamento e sostegno alle iniziative che i privati possono intraprendere in forme singole o collettive.

Particolare impegno richiede la valorizzazione mercantile delle produzioni, attraverso iniziative associate di ogni grado. L'azione della Cassa ha, dunque, qui la sua maggiore area di applicazione. In ogni caso la Cassa ordinerà gli interventi in modo da assicurare la efficienza funzionale dei singoli lotti di opere.

Nei predetti comprensori gli aspetti organizzativi rivestono particolare importanza ai fini dell'esplicazione dell'azione straordinaria. Ne consegue che, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 8 e dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 717, potranno rendersi opportuni e necessari tempestivi temporanei adeguamenti nella struttura organizzativa degli enti a mezzo dei quali la predetta azione straordinaria dovrà avere attuazione.

Nei comprensori *in fase iniziale di valorizzazione* la Cassa dovrà definire e realizzare in parte gli schemi irrigui, nonché affrontare la predisposizione delle altre opere di bonifica.

Per la trasformazione fondiaria l'azione straordinaria si esplicherà attraverso una più intensa assistenza tecnica e finanziaria concentrata soprattutto nelle zone che progressivamente verranno a maturazione.

Nei comprensori *interessati da progetti in corso di studio* da predisporre per futuri sviluppi irrigui, la progettazione degli schemi e le relative ricerche preliminari costituiscono, insieme con la realizzazione di alcune opere pubbliche di bonifica, il solo tipo di intervento diretto da parte della Cassa, mentre per la trasformazione fondiaria si concederanno i normali incentivi previsti dalla legge.

2.4. *Disponibilità finanziarie* — Con riferimento all'economia generale delle disponibilità finanziarie, fissate dalla legge n. 717, e alle indicazioni del programma economico nazionale, il piano di coordinamento assegna al settore agricolo per interventi da effettuare entro il 1969 una disponibilità pari a 400 miliardi di lire.

L'impostazione finanziaria di cui sopra tiene conto degli investimenti che, sugli stessi territori di concentrazione, già sono pro-

grammati dal ministero dei Lavori Pubblici sulla legge *Fiumi* e dal ministero dell'Agricoltura sulla stessa legge e su altre leggi vigenti.

E' da tener conto, altresì, che il piano quinquennale della Regione sarda destina al complesso delle zone irrigabili — in coordinamento con l'attività del ministero dell'Agricoltura e della Cassa — una disponibilità di 19 miliardi di lire a valere sui fondi della legge n. 588.

Anche la Regione siciliana potrà destinare notevoli disponibilità finanziarie alle zone irrigabili, tenuto soprattutto conto dell'impiego del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4; per il settore agricolo in generale il predetto fondo destina 78 miliardi di lire prevedendo, talora, specifiche priorità nei confronti dell'irrigazione.

2.5. *Piani di trasformazione* — Assumono ruolo determinante, per la programmazione degli interventi della Cassa, i piani di trasformazione dei diversi comprensori, o di parte di essi, di prevalente competenza della Cassa stessa. Tali piani, che dovranno essere formulati entro breve tempo a cura degli enti di bonifica interessati, costituiranno anche lo strumento indispensabile per il coordinamento con la amministrazione ordinaria dello Stato e delle due regioni a statuto speciale.

Essi risponderanno, in particolare, all'esigenza di orientare le scelte non soltanto per l'articolazione dei programmi di opere pubbliche, ma anche per una manovra ragionata degli incentivi finanziari e creditizi posti in essere dalla nuova legislazione in favore e a sollecitazione dell'iniziativa privata.

La manovra di tali incentivi, d'altra parte, costituisce lo strumento attraverso cui può finalizzarsi la politica degli investimenti e, quindi, possono sollecitarsi quelle radicali modifiche di indirizzi produttivi richieste dagli obiettivi di politica agraria nazionale e della Comunità europea.

L'istruttoria dei piani comprensoriali o sub-comprensoriali sarà condotta dal competente Ispettorato compartimentale dell'agricoltura che riferirà il suo parere alla Cassa nel trasmettere gli elaborati.

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge sul secondo Piano Verde e, conseguentemente, dell'emanazione delle direttive regionali per l'applicazione di questo provvedimento legislativo (8), i piani comprensoriali o sub-comprensoriali si conformeranno a direttive di azione e ad orientamenti produttivi acquisibili, d'intesa con i competenti

(8) Si veda la nota a pag. 13. Sono stati approvati i « Criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (D.M. 20 gennaio 1967). Sono state, altresì, approvate le direttive regionali per l'applicazione della stessa legge n. 910 (vedasi in appendice il testo dei decreti per tutte le regioni interessate).

Ispettorati agrari compartimentali, dal programma economico nazionale.

Gli stessi piani non si sostituiscono ovviamente ai piani zionali i quali — come indicano il progetto di programma economico nazionale ed il disegno di legge sul rilancio del Piano Verde — dovranno essere predisposti, ove ne esistano le condizioni, dal ministero dell'Agricoltura, tenendo conto, in più vasti ambiti territoriali, di tutti i problemi dello sviluppo integrato dei vari ambienti economici e sociali oppure dalle amministrazioni regionali della Sicilia e della Sardegna nell'ambito delle loro competenze.

2.6. *Programmazione delle opere pubbliche della Cassa* — La programmazione delle opere pubbliche della Cassa deve tradursi in precise individuazioni delle stesse, e non solo avendo a base iniziative già tradotte in progetti esecutivi. I criteri di priorità da assumersi nella scelta delle opere finanziabili sono fondamentalmente i seguenti:

fattibilità delle opere entro il 1969 e, quindi, loro inizio entro i primi due anni del periodo considerato;

spendibilità massima dell'impegno assunto entro il 1969;

disponibilità del progetto o quanto meno possibilità di elaborarlo in forma esecutiva in un periodo molto breve;

precedenza a quelle opere già incluse nel piano 1950-65 e non realizzate solo per sopravvenuta carenza di disponibilità finanziaria.

In un quadro così complesso di determinazioni operative oltre che di concrete possibilità e di tempi occorrenti per il conseguimento dei risultati, deve assumere particolare impegno il lavoro di impostazione oltre che di controllo della validità tecnica ed economica dei progetti.

Rientra negli specifici compiti della Cassa quello di promuovere e di assistere il lavoro di progettazione esecutiva delle opere. La Cassa finanzia, mediante anticipazione recuperabile sulle spese generali delle opere comprese nei programmi esecutivi, i rilievi, gli accertamenti geognostici o quant'altro sia preliminarmente necessario per la più corretta e dettagliata elaborazione dei progetti; acquisiti questi elementi autorizzerà, con le indicazioni del caso, la stesura del progetto esecutivo.

La Cassa rivolgerà particolare impegno ai rilievi idrologici e geognostici, preliminari alla realizzazione di importanti opere di invaso e di infrastrutture.

Esigenza manifesta, in particolare, per quanto riguarda la idrologia è che l'attività da svolgere venga inquadrata nell'ambito dello apposito servizio di Stato che va a questo fine integrato per le fina-

lità specifiche del programma: questa condizione può essere assolta con il concorso nella raccolta elementare dei dati da parte degli enti preposti alla bonifica e alla irrigazione, ma con la responsabilità del controllo e della elaborazione dei dati stessi da parte del Servizio idrografico.

Anche in seno alla Cassa gran parte di tali studi ed indagini relativi al settore idrico dovranno tenere conto (ancora più di quanto finora si è verificato) delle esigenze intersettoriali.

L'azione della Cassa per il Mezzogiorno e quella dell'amministrazione ordinaria dello Stato e delle due regioni a statuto speciale saranno strettamente coordinate, allo scopo di stabilire i tipi di opere di rispettiva competenza e di assicurare la razionale successione dei diversi interventi.

I programmi in questo settore di attività, sia della Cassa per il Mezzogiorno che del ministero dell'Agricoltura e delle due amministrazioni regionali, relativamente alle aree di intervento della Cassa, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge n. 717, dovranno essere predisposti da apposite commissioni di cui saranno chiamati a far parte reciprocamente funzionari del ministero della Agricoltura o delle due regioni — salvo il caso in cui per le regioni già sia previsto questo o altro strumento di coordinamento — e funzionari della Cassa per il Mezzogiorno.

Un particolare problema si pone, per quanto concerne le opere pubbliche realizzate in Sicilia e nell'Italia peninsulare, a causa della differente incidenza dell'onere a carico dello Stato a seconda che le stesse siano finanziate dalla Cassa o dalle amministrazioni dello Stato.

La legge n. 717, peraltro, innovando rispetto alla precedente disciplina, e ovviando parzialmente all'inconveniente, ha disposto che tutte le opere indicate dalla lettera *a*) alla lettera *h*) dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, vengano eseguite a totale carico dello Stato, siano esse realizzate dalla Cassa o da altre amministrazioni dello Stato.

Deve ritenersi pertanto che nei comprensori agricoli suddetti, tutte le amministrazioni pubbliche realizzeranno le opere pubbliche di bonifica assumendone l'intero onere.

Per ciò che riguarda il problema della conservazione delle opere pubbliche di bonifica di cui al R.D. 13-2-1933, n. 215 e della loro efficienza sia sotto il profilo delle riparazioni straordinarie (e talvolta delle modifiche parziali in rapporto alle caratteristiche di funzionamento), che sotto quello della manutenzione vera e propria, saranno osservate le seguenti direttive.

La manutenzione straordinaria, necessaria a seguito di eventi eccezionali (che ad esempio provochino, in territori non ancora sistemati idraulicamente, danni alluvionali) non è sottraibile ad un inter-

vento dell'organismo straordinario, quando questo stia operando nel territorio stesso per il raggiungimento proprio degli assetti finali.

Per la manutenzione ordinaria, tenuto conto del principio legislativo che pone a carico della collettività consorziata la conservazione delle opere pubbliche di bonifica dopo il loro compimento non solo materiale ma anche funzionale (utile funzionamento), finché si è nella fase di conseguimento della funzionalità del complesso deve essere garantito dalla Cassa il mantenimento dell'opera stessa.

Va, tuttavia, precisato che la Cassa deve provvedere alla manutenzione delle opere entro un periodo di tempo stabilito di volta in volta, e in ogni caso compreso fra i 3 e i 5 anni dall'ultimazione dei complessi organici o di lotti autonomi di essi, e tanto anche in armonia con le direttive approvate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella seduta del 15 ottobre 1965.

In coerenza con tali premesse, per tutti i complessi in corso devono essere previste dalla Cassa disponibilità finanziarie per l'intervento manutentorio. L'amministrazione ordinaria è, d'altra parte, impegnata a provvedere sollecitamente alla dichiarazione di utile funzionamento degli impianti o di lotti autonomi e funzionanti di essi, dichiarazione che costituisce il presupposto per il trasferimento dell'onere della loro conservazione e gestione.

Per quanto concerne, in particolare, le agevolazioni praticate nel passato dalla Cassa agli imprenditori agricoli interessati alla trasformazione irrigua nell'ambito delle rispettive aziende, per l'esercizio vero e proprio degli impianti irrigui, la partecipazione della Cassa stessa non dovrà essere totale, ma ridotta di quella parte della contribuzione consortile relativa all'utilizzazione parziale. Le agevolazioni non possono essere estese per oltre 5 anni.

2.7. Coordinamento degli investimenti aziendali — Lo sviluppo ed il coordinamento degli investimenti aziendali privati deve costituire l'obiettivo prioritario dell'azione straordinaria, la quale dovrà esplicarsi nel quadro di indirizzi produttivi che risultino aderenti alle linee generali della politica agraria nazionale nelle sue articolazioni regionali.

L'azione propria della Cassa nel campo degli investimenti privati si svilupperà attraverso il finanziamento di piani di trasformazione aziendale rispondenti agli indirizzi dei piani di trasformazione dei comprensori o dei sub-comprensori; tale rispondenza sarà condizionale ai fini del loro finanziamento.

Di conseguenza, la trasformazione aziendale sarà indirizzata dai suddetti piani e sarà tradotta, in coerenza con essi, in piani di trasformazione aziendale, allorché sussistano dimensioni ed entità delle opere, meritevoli di organica impostazione in un arco pluriennale di

tempo. Allorquando, invece, la trasformazione non possa — per le piccole dimensioni dell'azienda, per la sua già avanzata attrezzatura, o per progressione della trasformazione stessa — essere tradotta in un piano aziendale, basterà che le iniziative singole facciano riferimento al piano comprensoriale.

Una volta approvato il piano aziendale, la Cassa stessa ne assicurerà progressivamente il finanziamento e procederà, successivamente, all'esame dei singoli progetti esecutivi ammettendoli alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge.

Va, altresì, ribadita la piena autonomia d'iniziativa, da parte degli imprenditori agricoli, nella presentazione dei piani di trasformazione aziendale e dei relativi progetti di miglioramento fondiario, nonché nell'esecuzione delle opere.

Del pari, va sollecitata la progettazione esecutiva e l'attuazione, da parte degli enti di bonifica, delle opere private a servizio di più aziende (sistemazioni, reti irrigue e di scolo, ecc.) che completano e condizionano il funzionamento delle opere pubbliche.

In tal maniera sarà possibile agevolare la riduzione dei costi e, soprattutto, trattare il finanziamento delle opere stesse con gli istituti di credito — attraverso deleghe dei proprietari interessati ai consorzi di bonifica — dopo aver risolto il problema dell'apprestamento delle garanzie collettive.

In attesa che i piani comprensoriali o sub-comprensoriali siano predisposti e resi operanti, la Cassa farà luogo al finanziamento di progetti di trasformazione aziendale o di opere di miglioramento fondiario, sempre che gli stessi si conformino ai delineati indirizzi di politica agricola ed agli orientamenti produttivi acquisibili d'intesa con gli Ispettorati agrari compartimentali dalla programmazione nazionale.

Sul piano degli investimenti colturali l'opera di orientamento tecnico deve tendere a realizzare indirizzi quanto più possibile uniformi onde ottenere entità di produzione commerciabili e standardizzate.

L'impostazione finanziaria degli investimenti privati per un piano pluriennale deve derivare da una ragionata previsione della loro entità, definendo quest'ultima in rapporto alla consistenza delle strutture aziendali già esistenti e alle caratteristiche agricole dei territori. Sarà compito della Cassa esaminare tali previsioni e formulare adeguate proposte in merito.

L'istruttoria dei piani di trasformazione aziendale sarà fatta dai locali Ispettorati del ministero dell'Agricoltura che assumeranno l'impegno nei limiti di loro competenza; oltre tali limiti, trasmetteranno i progetti istruiti per l'impegno della Cassa con le stesse norme tuttora vigenti.

2.8. *Impianti per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.* — L'attività che la Cassa per il Mezzogiorno è chiamata a svolgere nel settore degli impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — nei comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse nonché al fine dell'applicazione della lettera *d*) dell'art. 7 della legge — dovrà consentire la realizzazione di strutture tecniche e organizzative a base associativa capaci di attivare la domanda in quelle zone e di inserire, con organismi di secondo e terzo grado, le produzioni colà ottenute nei normali circuiti mercantili. A tal fine un ruolo primario potrà essere svolto dalle associazioni dei produttori. Si tratta, in definitiva, di assicurare attraverso l'organizzazione delle fasi di trasformazione e vendita la piena valorizzazione dei prodotti, e contemporaneamente di orientare i tempi e gli indirizzi dello sviluppo produttivo.

D'altro lato, data la stretta relazione intercorrente fra aree contermini per quanto riguarda in particolare il mercato dei prodotti ortofrutticoli e la necessità di assicurare sbocchi a tali produzioni, la Cassa può intervenire per realizzare attrezzature di trasformazione e commercializzazione sia nelle aree vicine a quelle del suo intervento, sia sulle piazze di consumo.

La programmazione dell'intervento in questo settore deve tenere conto:

delle esigenze più urgenti e determinanti, dal punto di vista economico e sociale, delle zone ad economia agricola consolidata;

delle disponibilità di prodotto che possono essere conferite agli impianti attraverso l'organizzazione cooperativa;

della diffusa maturità degli operatori in ordine all'efficacia delle forme associative;

dell'opportunità di graduare lo sviluppo degli impianti con il parallelo avanzamento delle capacità produttive dei diversi comprensori.

Gli impianti — di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 717 — da finanziarsi fuori dei territori meridionali — previa specifica autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno — devono avere lo scopo, in particolare, di assicurare le migliori condizioni per la commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro costituzione si darà luogo quando non sia possibile avvalersi di strutture già esistenti ed operanti nell'ambito agricolo specie se finanziate dallo Stato.

In relazione al finanziamento di impianti promossi da cooperative, consorzi di cooperative di produttori o da enti di sviluppo in associazione con imprese industriali, commerciali e società finanziarie,

e allo scopo di evitare che siffatti impianti possano in prosieguo di tempo perdere, vuoi sotto il profilo soggettivo vuoi sotto l'aspetto oggettivo, le caratteristiche o la funzione che determinarono l'intervento, il finanziamento stesso sarà subordinato alle seguenti condizioni:

che si tratti di affrontare con organismi di secondo e terzo grado complessi problemi di commercializzazione;

che — pena la restituzione del contributo concesso — l'impianto per un numero di anni da definirsi dalla Cassa non sia né alienato né destinato ad usi diversi da quelli inizialmente previsti;

che sia assicurato un apporto non inferiore al 55%, nella formazione del complessivo capitale sociale, da parte delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo o della società finanziaria di cui all'art. 9 della legge n. 717;

che ai predetti enti sia imposto l'obbligo, in caso di cessione delle quote di capitali costituenti il loro apporto alla società, di attribuire le quote medesime ad altri soggetti analoghi aventi interessi specifici nella sfera di influenza degli impianti. Nelle iniziative alle quali partecipa la Finanziaria agricola, sarà quest'ultima a garantire, mediante opportune clausole contrattuali, l'adempimento di tale direttiva.

Il coordinamento in questo settore — nella fase di impostazione dei programmi — tra l'azione del ministero dell'Agricoltura, ivi compresa quella rivolta all'attuazione dei programmi comunitari, finanziati coi fondi della Comunità Economica Europea, e quella della Cassa, pone la esigenza di permanenti intese tra queste amministrazioni.

Il coordinamento, che investirà l'esame delle iniziative, ivi comprese quelle proponibili ai finanziamenti comunitari, si esplicherà attraverso permanenti intese a livello operativo tra le amministrazioni interessate (ministero dell'Agricoltura, Regioni a statuto speciale, Cassa per il Mezzogiorno, Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno). Opportune formule vanno altresì individuate per il coordinamento delle iniziative agricole ed industriali nello stesso settore.

In relazione alle esigenze — connesse agli interventi nel settore agricolo — di incrementare la dotazione del parco ferroviario nazionale di carri refrigeranti e di altre unità di moderna costruzione con rivestimento isotermico, la Cassa formulerà adeguate proposte in sede della sua programmazione esecutiva, tenendo presenti tutte le possibilità di intervento idonee a favorire un'efficiente organizzazione dei trasporti dei prodotti agricoli in funzione del prevedibile sviluppo degli impianti di conservazione e trasformazione nelle zone di sua competenza e nelle regioni meridionali in genere. Nelle sue proposte la Cassa terrà conto anche dei trasporti mediante mezzi gommati e del-

l'opportunità di attuare moderni sistemi che consentano l'impiego indifferente della strada e della rotaia ai fini di una più razionale ed economica utilizzazione delle attrezzature mobili.

2.9. *Sistema degli incentivi* — Il sistema degli incentivi, previsti dagli articoli 10 e 11 della legge n. 717 per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale e per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si basa sul contributo in conto capitale, da concedersi dalla Cassa, cumulativamente ai mutui a tasso agevolato, per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui sopra.

In concreto, cioè, la legge n. 717 consentendo — con innovazione parziale (9) rispetto al sistema vigente — il cumulo dei due incentivi, quello in conto capitale e quello per il concorso sugli interessi dei mutui contratti, concorre in misura notevole a supplire alla carenza di capitali in agricoltura — tipica delle imprese ivi operanti e in specie di quelle dei coltivatori diretti — occorrenti alla trasformazione fondiario-agraria.

La graduazione del contributo in conto capitale — prevista dalle direttive, più volte citate, per la predisposizione del primo piano pluriennale di coordinamento — deve tendere:

al contenimento degli investimenti fissi aziendali che non abbiano riflesso diretto sulla produttività — come talvolta è l'investimento in case rurali — sia attraverso l'adozione di tecniche costruttive e l'uso di materiali non tradizionali, da promuovere da parte della stessa Cassa, sia attraverso una graduale loro realizzazione in funzione delle effettive esigenze connesse alla modifica dell'indirizzo produttivo;

all'espansione accelerata degli investimenti direttamente produttivi;

alla formulazione del *capitale* scorte, vive e morte, finanziabile nei limiti assentiti dalla legge.

Pertanto, la misura dei contributi sarà commisurata alla natura delle opere — ovvero all'impegno finanziario globale del piano di trasformazione aziendale — con particolare sostegno alle iniziative di interesse comune a più aziende, intese ad assicurare la valorizzazione delle opere pubbliche, nonché, comunque, le sistemazioni irrigue.

In merito all'erogazione del contributo, la Cassa è autorizzata — innovando le procedure adottate nel passato e prescrivendo parti-

(9) Già con la legislazione vigente (legge sulla montagna) e con le norme della Cassa, il cumulo contributo-mutuo è concesso nei confronti di enti per le opere montane ed a beneficio delle iniziative di cooperazione agricola (impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti) in tutte le zone.

colari accorgimenti nel provvedimento di concessione — a procedere all'erogazione sulla base di accertati stati di avanzamento dei lavori per lotti comprendenti singole opere, purché funzionali.

Con riferimento alla concessione dei mutui agevolati si precisa che:

il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari è determinato, ai sensi del comma sesto dell'art. 10 della legge n. 717, dal ministero del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella misura del 3%, riducibile al 2,50% per i coltivatori diretti (vedi Appendice: Decreti ministeriali relativi al Piano di coordinamento);

i beneficiari sono esentati da qualsiasi onere per spese notari e di istruttoria nonché per commissioni bancarie;

gli interessi, intercorrenti tra l'erogazione e la fine del periodo di pre-ammortamento, possono rateizzarsi con l'ammortamento principale, senza anatocismo.

La Cassa per il Mezzogiorno formulerà adeguate proposte per la applicazione delle suindicate direttive.

Per quanto concerne la durata del periodo di ammortamento e di pre-ammortamento dei mutui, la Cassa terrà conto in particolare dell'esigenza — comune ormai anche alle attrezzature dell'azienda agricola e agli impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — di contenerne i tempi onde favorire il sollecito adeguamento delle attrezzature alle condizioni maturate nel frattempo e, quindi:

per gli impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il periodo di ammortamento sarà compreso al massimo fra 10 e 14 anni, in funzione del settore di attività e secondo che si tratti di ampliamenti e rinnovi o di nuove iniziative, e, corrispondentemente, quello di pre-ammortamento in 3-5 anni;

per i piani di trasformazione aziendale, i periodi di ammortamento e di pre-ammortamento non devono superare rispettivamente i 12-18 anni e i 3-5 anni; essi saranno determinati in relazione al tipo di opere e secondo che si tratti di ampliamenti e rinnovi o di nuove iniziative.

La Cassa proporrà l'ammontare di un apposito fondo di rotazione, da costituire presso gli istituti di credito, al fine di sopperire alle esigenze di finanziamento della trasformazione delle zone di sua competenza, con particolare riguardo a quelle relative alla realizzazione degli impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti assistiti dai benefici previsti dall'art. 11 della legge n. 717.

L'ammontare di tale fondo è subordinato oltre che alle suddette esigenze effettive, anche all'economia generale delle disponibilità assegnate al settore agricolo.

Nel contesto del ruolo insostituibile del credito nel processo di sviluppo agricolo, la Cassa dovrà instaurare nuovi rapporti con gli istituti di credito, fondati su condizioni oggi emergenti destinate ad incoraggiare il ricorso al credito.

Tra tali condizioni assume preminente rilievo la possibilità — per alcune esecuzioni di opere collettive e standardizzabili — di una garanzia consorziale esplicitantesi sopra i fondi beneficiati.

A quest'ultimo proposito va anche acquisita da parte della Cassa nonché dei consorzi di bonifica interessati — come da intesa con il ministero delle Finanze — l'equiparazione dei ruoli emessi dai consorzi per le opere volontarie a quelli emessi per le opere pubbliche ed obbligatorie, in applicazione degli artt. 15 e 16 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dell'art. 9 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948, e dell'art. 3, lett. b) della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 (10) della legge, la Cassa è autorizzata a costituire presso gli istituti di credito un apposito fondo per l'avviamento delle iniziative commerciali da parte degli enti cooperativistici e societari, di cui alla legge, nonché di imprese industriali strettamente integrate con le produzioni dei comprensori irrigui.

Il tasso di interesse è fissato nella misura del 4,5% (11).

Le anticipazioni saranno concesse — con preferenza alle attività promosse dagli organismi agricoli — con le norme vigenti in tema di credito agrario di esercizio ed in coordinamento con gli interventi disposti dal ministero dell'Agricoltura a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti.

Le anticipazioni fatte allo stesso scopo alla Finanziaria agricola saranno regolate da apposite convenzioni, da stipularsi tra la Cassa e la Finanziaria medesima.

Il necessario coordinamento fra gli incentivi contributivi da applicare nelle zone di prevalente intervento della Cassa, in attuazione

(10) Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente — mediante anticipazioni di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali — alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionale ed esteri.

(11) A seguito della approvazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai sensi degli articoli 11 e 40, il tasso di interesse da applicare a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole è fissato nella misura del 3%.

della legge n. 717, e la disciplina contenuta nel disegno di legge concernente il secondo Piano Verde, sarà realizzato allorché il provvedimento verrà approvato dal Parlamento.

Quanto al coordinamento con gli incentivi previsti dalle leggi regionali, che prevedono maggiori agevolazioni soprattutto per gli investimenti fatti dai coltivatori diretti, le predette maggiori agevolazioni saranno assentite a carico delle regioni, dopo che la Cassa abbia, a seguito di apposita istruttoria, accordati i benefici di sua competenza; tale sistema è conforme all'attuale prassi seguita dalle regioni autonome, e particolarmente dalla Regione Sarda.

2.10. *La finanziaria agricola* — La Società Finanziaria agricola, i cui interventi sono previsti e regolati dagli artt. 9 e 11 della legge n. 717, rappresenta — come già precisano le direttive approvate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella seduta del 15 ottobre 1965 — un nuovo strumento per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano di coordinamento.

Essa dovrà operare preferibilmente nei territori di concentrazione irrigua e dovrà assolvere compiti di promozione di attività trasformatrici e di valorizzazione in genere dei prodotti agricoli meridionali, sia in forma diretta con l'associare agricoltori alle cui iniziative essa partecipi, sia in forma indiretta, incentivando produzioni ed assicurandone l'esito.

La Finanziaria avrà inoltre il compito di promuovere la realizzazione, nei più importanti comprensori il cui processo di valorizzazione è in atto, di aziende agricole, efficienti e di convenienti dimensioni, sulla base dell'instaurazione di ordinamenti economici tendenti a produzioni mercantili e tipizzate, da inserire nei circuiti di commercializzazione da realizzare — se del caso — con la sua partecipazione o comunque ad essa collegati.

Per quanto concerne l'istanza della Regione siciliana di partecipare alla Società Finanziaria, la Cassa, d'intesa con quella amministrazione, formulerà adeguate proposte in merito al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

2.11. *Gli strumenti operativi* — Quanto agli strumenti operativi — e confermandosi il preliminare intendimento delle direttive a suo tempo adottate dal Comitato dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 1965, di affidare ai consorzi di bonifica e agli enti per legge analogamente operanti in determinati territori (Ente irrigazione in Puglia e Lucania, Opera Sila, O.N.C., Ente Fucino, Ente Flumendosa, enti di sviluppo) la realizzazione degli interventi previsti dal presente piano di coordinamento — va acquisito il principio sia di una precisa ripartizione dei complessi e molteplici compiti connessi alla valorizza-

zione dell'area comprensoriale — soddisfacendosi così l'esigenza della loro specializzazione — sia dell'efficienza delle loro strutture tecnico-organizzative.

Sugli enti di sviluppo dovrà essere concentrata soprattutto sia l'azione intesa a sollecitare forme associate di produttori attraverso la promozione e l'assistenza tecnica agli impianti di trasformazione e commercializzazione, sia l'iniziativa e la guida per le azioni di riassetto fondiario e per i relativi riordini. Anche specifiche attività di assistenza tecnica e finanziaria ai produttori potranno essere affidate dalla Cassa ai suddetti enti o svolte ad iniziativa degli stessi in funzione dei compiti loro attribuiti per legge.

Ai consorzi di bonifica, in particolare, spettano — in forza della legislazione vigente e dei propri statuti — la realizzazione, il rinnovamento, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche, nonché le azioni di promozione e di assistenza tecnica e finanziaria agli investimenti aziendali, in logica connessione ed in coordinamento con lo sviluppo e la funzionalità di queste ultime, particolarmente quelle irrigue.

La Cassa per il Mezzogiorno si avvarrà anche dell'opera del Corpo forestale dello Stato per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché — ove occorra — dei consorzi di bonifica montana e delle aziende forestali costituite a termine di legge.

L'assunzione da parte degli enti di bonifica dei compiti già indicati potrà porre — come già detto — problemi di adattamento strutturale di questi organismi.

Per quanto riguarda le due regioni a statuto speciale, si fa riferimento alle leggi e alle norme regionali che definiscono i compiti e le responsabilità degli enti di sviluppo.

La preparazione dei piani di trasformazione dei comprensori, la uniformizzazione di alcuni investimenti (come quelli arborei, per varietà e per sistemi di allevamento), la promozione degli stessi investimenti e l'assistenza per le risoluzioni tecniche e procedurali che vi sono connesse, l'assunzione per delega dei proprietari di alcune progettazioni ed esecuzioni di interesse comune, o comunque, standardizzabili nell'esecuzione, la costituzione di garanzie collettive a fronte di operazioni creditizie di tale natura, la promozione di associazioni elementari di produttori, sono tutte azioni che solo una adeguata organizzazione può sviluppare, sempre che essa sia parte integrante e non aggiunta o straordinaria alla vita dell'ente.

Ovviamente l'ente deve essere posto in condizione di assumere questo compito, e deve essere — nel contempo — sostenuto per poterlo adempiere.

Al confronto degli impegni esposti, la Cassa ha necessità, dunque, di trovare efficienti strumenti di azione alla periferia, tra cui i con-

sonzi di bonifica, capaci di realizzare le opere e le azioni di valorizzazione che la politica di intervento straordinario si ripromette.

Per la promozione e la guida di vitali iniziative tra gli agricoltori, occorre disporre di organizzazioni che rappresentino autenticamente gli interessi di tale categoria e con le quali si possa istituire un colloquio efficace.

A tal fine, saranno anzitutto restituiti i consorzi di bonifica alle loro amministrazioni ordinarie e rappresentative, per cui dovranno reperirsi forze capaci e responsabili che si assumano l'onere della loro reggenza.

La normalizzazione delle gestioni e la loro democratizzazione sono, del resto, condizioni perché si realizzi quella conversione, di cui si è fatto sopra cenno, che renda sentita e operante l'azione di valorizzazione agricola, in quanto retta dagli stessi agricoltori ad essa interessati.

Nella situazione in cui i consorzi operano non può disconoscersi, d'altra parte, l'esistenza di perturbazioni finanziarie che limitano la loro autonomia di azione e riducono la loro capacità nella funzione di tramite dell'azione pubblica, escludendo le possibilità di altre vitali iniziative. Tale situazione è da attribuire in notevole misura alla contemporaneità degli interventi pubblici ed alla conseguente onerosità della parte di spesa di competenza privata.

Nel quadro indicato due strumenti appaiono — in applicazione della legge e delle conseguenti direttive — consoni a soddisfare le emergenti esigenze di conseguimento degli obiettivi del piano di coordinamento e di connessa efficienza degli enti di bonifica chiamati ad attuarlo: l'uno, di iniziativa dell'amministrazione ordinaria, è costituito dai provvedimenti di modifica dei regolamenti consortili (personale, organici) e dalla previsione di impegni finanziari da adottare — in applicazione del 4° comma dell'art. 6 della legge n. 717 — allo scopo di rendere possibile il risanamento della situazione finanziaria dei consorzi di bonifica; l'altro, in applicazione dell'art. 8 della stessa legge, deriva dalla possibilità di concorrere alla spesa che i consorzi e gli enti di bonifica competenti per legge devono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative ai nuovi compiti.

Per quanto riguarda i mutui già contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa, è opportuno che essi — diminuiti ovviamente della parte di capitale eventualmente già versata — vengano fusi in un'unica operazione che comprenda anche la differenza di spese generali per le opere concesse prima delle deliberazioni del Comitato dei Ministri del 16 dicembre 1958, rispetto alla misura successivamente concessa. I mutui vanno unificati in un'unica operazione con ammortamento di 35 anni e con il tasso del 2% dalla data di nuova stipulazione.

E' necessaria una concorrente azione che i consorzi devono svolgere per assicurare, con mezzi idonei, un equilibrio dei loro bilanci, specie laddove è ormai in pieno svolgimento la valorizzazione irrigua; tale azione va collegata ad un piano finanziario che preveda nel futuro le sicure fonti di sostegno dell'organizzazione operativa, piano che deve essere studiato ed articolato nelle forme da stabilire di intesa con il ministero competente.

Correlativamente alle agevolazioni finanziarie disposte, dovrà essere attuato un sistema di controllo tecnico ed amministrativo e ciò come strumentazione della vigilanza e tutela esercitata dal medesimo ministero, sentita la commissione di cui all'art. 6 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Con riferimento, invece, al problema dell'adeguamento delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi e degli altri enti di bonifica competenti per legge, le proposte, che saranno formulate dalla Cassa per la concessione di concorsi nella spesa relativa, dovranno tener conto delle singole situazioni e della predeterminazione qualitativa e quantitativa del volume dei lavori pubblici che saranno assegnati agli enti citati: le loro strutture tecnico-organizzative devono, cioè, risultare commisurate a tali lavori ed alla loro natura, nonché svilupparsi sotto il profilo dell'efficienza e della produttività per addetto.

Le azioni per l'efficienza finanziaria e l'adeguamento delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi, oltre quelle per le sostituzioni della Cassa agli enti di bonifica, saranno definite, con riferimento alle zone di intervento della Cassa, d'intesa tra quest'ultima e il ministero dell'Agricoltura.

La Cassa, in sede di programmazione della sua attività, procederà ad affidare le azioni di valorizzazione delle aree comprensoriali all'ente o agli enti di bonifica interessati, tenendo conto delle competenze stabilite dalle leggi e dalle norme vigenti, nonché, come presupposto irrinunciabile, della rispondenza o dell'adeguamento delle strutture tecnico-organizzative degli stessi enti ai compiti che essi devono svolgere.

In ordine, poi, all'esigenza di tener conto dei nuovi impegnativi compiti derivanti alla Cassa dalla valorizzazione delle aree comprensoriali — e, in particolare, dei compiti di assicurare, nell'ambito delle stesse, il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di coordinamento, curando a livello tecnico-esecutivo il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi (1° comma, art. 6 della legge n. 717) — occorre predisporre degli strumenti organizzativi atti all'adempimento di tale funzione.

A tal fine, la Cassa è autorizzata a realizzare, presso i consorzi di bonifica e gli altri enti interessati, appositi organismi di valorizzazione agricola, da costituirsi, là dove è necessario, su base compren-

soriale e di intesa con il ministero dell'Agricoltura o con le Regioni a statuto speciale.

Le funzioni di tali organismi — così come esse sono state già delineate nel Capitolo I della I Parte del presente piano di coordinamento — sono individuate, essenzialmente, in quelle volte ad assicurare le connessioni, a livello territoriale, delle azioni proprie della Cassa con quelle di competenza di amministrazioni diverse, e di curare una più organica informazione circa le iniziative intraprese nei perimetri di valorizzazione, anche ad opera di enti diversi: sia nei riguardi delle infrastrutture (ministero Lavori Pubblici - ministero Agricoltura - consorzi delle aree industriali); sia nei riguardi dell'elemento umano (addestramento professionale, migrazioni interne, assistenza sociale); sia nei riguardi delle iniziative economiche (industrie agrarie, impianti di trasformazione di interesse nazionale, azioni della Società Finanziaria agricola).

Tali organismi, altresì, dovranno adempiere ad un compito di informazione sul progresso degli investimenti e sugli effetti economici che si rivelano; informazione che possa consentire, durante l'attuazione del piano di coordinamento, le correzioni più opportune di indirizzo nonché di intensità degli impieghi finanziari.

Di tali organismi è responsabile l'organo competente del consorzio.

La base territoriale di questi organismi deve essere di norma il comprensorio irriguo e di valorizzazione, quando vi sia sufficiente ampiezza ed organicità di azione.

2.12. *Assistenza tecnica e ricerca applicata* — Sul piano operativo locale, l'articolazione e specifica azione promozionale, incentivale e di controllo deve appoggiarsi ad una capillare rete di assistenza tecnica, capace di recepire le esigenze locali e di produrre una organica prospettazione di esse, nonché di fornire in taluni casi lo strumento atto a realizzare le forme di credito collettivo.

Nel campo dell'assistenza tecnica si evidenziano alcune peculiari esigenze, proprie dell'intervento in zone di rapida evoluzione nonché comuni all'azione dell'amministrazione ordinaria dello Stato e delle due regioni a statuto speciale.

Primo obiettivo è quello di una larga informazione sul programma delle opere, sui tempi di attuazione, sugli aspetti finanziari ed economici degli impegni pubblici e privati, sulle facoltà delle speciali agevolazioni onde si dia partecipazione consapevole ai traguardi che si intendono raggiungere.

Un secondo campo è quello che abbraccia le forme di divulgazione tecnica e di dimostrazione.

Un terzo settore di azione è la promozione collettiva diretta a costituire organizzazioni di servizi e di raccolta, lavorazione e commercializzazione del prodotto.

Una quarta finalità è quella dell'incremento del credito di esercizio.

Ai suddetti quattro obiettivi è destinata l'azione di assistenza tecnica periferica che deve avere, per singola unità, ambiti di operatività fra i due mila ed i tre mila ettari, tali, cioè, da poter corrispondere alle attività che le sono tracciate.

L'assistenza tecnica, finanziata sui fondi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ed affidata agli stessi enti operanti nel perimetro di concentrazione, deve assumere indirizzo e guida dall'Ispettorato agrario competente per territorio e da questi essere coordinata per tutti i compiti di divulgazione e di iniziativa. Ha finalità e compiti specifici per quanto riguarda la promozione e l'assistenza agli investimenti privati e all'esercizio dell'irrigazione.

La ricerca applicata, disciplinata dal disposto dell'art. 21 della legge 26 giugno 1965, n. 717 — acquisiti i temi di specifico interesse dei territori irrigui, indagini idropedologiche per la progettazione e l'esercizio degli impianti, ricerche varietali soprattutto nel campo orticolo, conservazione e trasporto degli ortofrutticoli — deve subordinare lo sviluppo degli studi a quanto è già messo in atto dall'amministrazione ordinaria, e a tale scopo, come già in parte avviene, deve essere confermata la partecipazione di rappresentanti della Cassa nelle commissioni di studio del ministero e, quando sussistano, di rappresentanti del ministero nelle analoghe commissioni della Cassa.

Il coordinamento nel campo dell'assistenza tecnica, della ricerca applicata e dell'informazione ed orientamento di mercato, dovrà essere molto più produttivo ed efficace dovendo evitarsi, soprattutto per ciò che concerne l'assistenza, ed in maniera assoluta, la duplicazione dei servizi. A tal fine, di intesa col ministero dell'Agricoltura e con le due regioni a statuto speciale, dovranno stabilirsi, in correlazione con l'ubicazione dei servizi di Stato e delle due predette regioni (Uffici regionali di zona) le sedi dei centri di assistenza tecnica affidati agli enti di sviluppo ed ai consorzi di bonifica, dando preferenza a quelli già operanti rispetto a quelli di nuova costituzione. La ricerca applicata finanziabile dalla Cassa sarà solo integrativa di quella già attuata attraverso gli istituti, le stazioni sperimentali e gli istituti universitari. All'amministrazione ordinaria rimane il compito dell'informazione di mercato, alla cui diffusione può dare contributo solo la rete di assistenza tecnica.

3. ZONE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA ED ESCLUSE, IN LINEA DI MASSIMA, DA ULTERIORI INTERVENTI DELLA CASSA

Ai sensi della legge n. 717 non rientrano nella competenza dell'intervento straordinario i comprensori di bonifica collinari e montani

prevalentemente asciutti ed i bacini montani e perimetri litorali classificati, sia in ordine agli assetti già conseguiti, sia perché non presentano un diretto interesse per le zone di concentrazione.

La Cassa, tuttavia, dovrà assolvere in tali territori i compiti connessi alle esigenze di manutenzione, integrazione e messa in efficienza delle opere da essa stessa già realizzate, come pure dovrà provvedere a tutti quegli interventi e a quelle cure colturali necessari a garantire l'efficacia delle opere di conservazione del suolo già intraprese, con particolare riferimento ai rimboschimenti.

Per quanto concerne, in particolare, le zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, gli interventi pubblici all'uopo predisposti sono stati attuati parallelamente, in base alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e norme successive, da parte del ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa.

L'intervento di quest'ultima riguardava la costruzione e la ricostruzione di fabbricati rurali (e connesse opere pubbliche in un ristretto gruppo di comuni rurali) nel quadro dei programmi di miglioramento fondiario in tali zone (artt. 16 e 17 della legge n. 1431 del 1962).

Per il prossimo quinquennio, pur rilevandosi l'esigenza di appositi provvedimenti legislativi, sul bilancio del ministero dei Lavori Pubblici, per l'autorizzazione di stanziamenti per gli interventi previsti nella già citata legge n. 1431, nelle zone terremotate, il presente piano di coordinamento nel frattempo destina, sui fondi della legge n. 717, 5 miliardi di lire, a carico del settore *agricoltura* per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge n. 1431 medesima.

Nelle zone di cui alle precedenti indicazioni e, fatta salva la prescrizione precedente, la Cassa può essere abilitata ad intervenire per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge n. 717: agevolazioni industriali e alle iniziative alberghiere (che si applicano in tutti i territori meridionali); interventi a difesa delle opere irrigue, purché rientranti in speciali programmi autorizzati dal piano di coordinamento; viabilità a scorrimento veloce; opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali, caratterizzati da particolare depressione; agevolazioni previste dagli artt. 10 e 11, sempre della legge n. 717, per le attività agricole, purché rientranti in speciali programmi connessi alla valorizzazione di comprensori irrigui; opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso e le connesse reti fognarie.

La problematica e le direttive per l'attuazione dei suddetti interventi sono svolte nelle appropriate sedi del presente piano di coordinamento.

4. LE ALTRE ZONE MERIDIONALI E L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA

4.1. *L'azione del Ministero dell'Agricoltura.* — Nei territori meridionali esterni ai comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione connesse si esplicherà l'azione del ministero dell'Agricoltura; tale azione farà leva soprattutto sul provvedimento per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 e sui criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 che qui di seguito si riporta (12).

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

(Contenuto del provvedimento)

Per la coordinata esecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano i criteri generali stabiliti con il presente decreto, sulla base dei quali saranno successivamente determinate le direttive regionali ai sensi dell'art. 38 della stessa legge.

Art. 2.

(Criteri di attuazione della legge nel suo complesso)

I provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura recati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati secondo i criteri generali appresso specificati in riferimento agli obiettivi ed alle indicazioni del programma economico del Paese per il quinquennio 1966-70.

1) L'intervento statale — qualunque sia il settore operativo, il territorio o la forma in cui si esplica — deve proporsi il promovimento o la realizzazione di organiche e coordinate iniziative in grado di favorire il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne la efficienza e la competitività in correlazione alle esigenze poste o proponibili da un'economia integrata a livello internazionale e dallo sviluppo equilibrato dell'economia nazionale.

(12) Detti criteri che riprendono integralmente il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1967 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 3 febbraio 1967, sostituiscono il testo provvisorio della prima stesura del presente piano di coordinamento.

2) Nel quadro dell'indicazione di base di cui al precedente punto 1), l'azione pubblica andrà concretamente a svilupparsi in forme e modi che, nell'indispensabile considerazione e valutazione dei fenomeni e delle tendenze all'esterno del settore agricolo, siano in armonia con l'evoluzione socio-economica in generale e dei singoli territori in particolare.

Rientrano quindi nella sfera operativa dell'intervento finanziario dello Stato attività ed investimenti di carattere pubblico e privato che, nell'ambito dei criteri stabiliti con il presente decreto, trovino una obiettiva collocazione nelle realtà che si manifestano o prospettano nelle diverse aree territoriali.

3) Le attività e gli investimenti di cui sopra saranno fra loro strettamente coordinati, avendo riguardo alla complementarietà dei relativi effetti per il conseguimento degli obiettivi di adeguamento produttivo, strutturale e di mercato preminenti nei diversi territori.

4) In linea generale sarà data priorità alle misure ed alle iniziative che in più alto grado siano capaci di aumentare i livelli di produttività e di migliorare le condizioni di vita nelle campagne: e, altresì, di ridurre i costi di produzione e trasformazione e di migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti nonché le condizioni di commercializzazione. In tal senso, saranno particolarmente agevolate le iniziative rivolte a conseguire idonee specializzazioni produttive anche nell'ambito di uno stesso comparto operativo, convenienti semplificazioni negli ordinamenti aziendali, addensamenti produttivi in aree territoriali aventi caratteristiche ecologiche omogenee, appropriati assetti per un razionale e più intenso impiego delle macchine, efficienti forme per la concentrazione dell'offerta di prodotti, specie se deperibili, ammodernamenti dei fabbricati rurali riguardanti le imprese familiari e destinati ad abitazione delle relative famiglie.

5) Nell'ambito delle iniziative di interesse aziendale sarà data preferenza a quelle assunte da una pluralità di operatori agricoli, ancorché non associati, le cui aziende ricadano in una stessa zona nel caso in cui si configuri l'opportunità di attuare programmi unitari e globali, nonché alle iniziative dirette ad utilizzare opere pubbliche di bonifica o di investimenti sociali di interesse collettivo.

6) Non potranno essere oggetto di finanziamento gli investimenti che non assicurino una prospettiva di economicità in sede di impianto e di esercizio, o che appaiano contrastare con gli indirizzi che, in sede di direttive regionali, verranno indicati come i più congeniali alle condizioni ambientali dei diversi territori.

7) Le misure dei contributi, nell'ambito delle aliquote massime previste dalla legge per gli investimenti che rientrano nella sfera

della privata iniziativa, saranno determinate dai competenti organi dell'Amministrazione sulla base delle caratteristiche strutturali degli investimenti medesimi nonché del grado di onerosità e dei tempi richiesti perché gli stessi divengano produttivi.

Salvo quanto previsto per i territori del Mezzogiorno dal piano di coordinamento approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966, in applicazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, i contributi per le iniziative ammesse alle agevolazioni non dovranno — normalmente — essere inferiori al 70 per cento delle predette aliquote massime.

8) Gli interventi nel campo dell'assistenza tecnica saranno attuati prioritariamente attraverso i servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste e, ove operino, attraverso gli Enti di sviluppo ed altri organismi pubblici che offrano le necessarie garanzie e siano sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

Tali interventi saranno diretti alla formazione delle capacità tecniche, professionali ed organizzative richieste dalle diverse situazioni locali e dalle loro prospettive di sviluppo e si rivolgeranno prioritariamente ai gruppi di produttori agricoli che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Gli interventi dovranno, comunque, essere coordinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di assicurare l'unitarietà degli indirizzi operativi.

9) I problemi di difesa e di sistemazione del suolo saranno oggetto di particolare considerazione al livello sia degli interventi pubblici che di quelli che rientrano nella sfera della privata iniziativa, in coordinamento con le provvidenze recate dalle specifiche leggi in materia.

10) Gli interventi pubblici da attuare nelle regioni meridionali saranno di norma prioritariamente rivolti a soddisfare le esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse e, ai fini del coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, saranno seguiti i criteri stabiliti col citato Piano approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966.

TITOLO II

SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3.

(Sperimentazione)

Nella scelta e successiva formulazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione applicata, che normalmente saranno attuati in forma collegiale, si avrà soprattutto riguardo ai problemi che, in re-

lazione alle esigenze poste dalla produzione e dal mercato, rivestano maggiore attualità ed importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura. In particolare, tali programmi dovranno affrontare concreti problemi operativi la cui soluzione, attraverso idonei e tempestivi collegamenti con le imprese agricole, possa contribuire a migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e di commercializzazione, o ad introdurre ritrovati o mezzi o sistemi in grado di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di contenere i costi di esercizio.

Alla impostazione dei programmi — sulla base dei temi prescelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sarà provveduto un mese prima dell'inizio di ciascun anno e per il 1967 entro il 31 marzo dello stesso esercizio. La loro attuazione sarà affidata alle Stazioni ed Istituti sperimentali nonché agli Istituti universitari che si occupano di discipline agrarie. Annualmente saranno esaminati e vagliati i risultati conseguiti anche nel caso in cui i programmi abbiano durata pluriennale, allo scopo di confermare, integrare o modificare le azioni predisposte e, ove ne ricorrano le condizioni, di portare a conoscenza degli Organi decentrati i risultati medesimi per la loro utilizzazione a livello operativo.

Alla concessione di borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria — le quali dovranno avere durata non inferiore ad un biennio — si farà luogo mediante pubblici concorsi nei quali dovranno essere, tra l'altro, indicate le materie della specializzazione.

Ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della citata legge n. 910 per il potenziamento delle strutture ed attrezzature delle Stazioni e degli Istituti sperimentali, si provvederà in epoca successiva alla emanazione dei decreti delegati di cui all'art. 3 della stessa legge, salvo non si tratti di soddisfare esigenze già previste o che abbiano assoluta urgenza.

Art. 4.

(Ricerche economiche e di mercato)

In relazione alla necessità di una approfondita, sistematica e tempestiva conoscenza dei fenomeni, delle tendenze e delle situazioni che caratterizzano il mercato dei prodotti agricoli, l'attività di ricerca e di informazione iniziata in occasione del primo Piano verde sarà ulteriormente perfezionata e potenziata allo scopo di porre a disposizione del mondo agricolo dati e notizie necessari ad orientare le decisioni da adottare in sede produttiva e di commercializzazione dei prodotti.

Il servizio si proporrà soprattutto di fornire agli operatori notizie ed informazioni sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri, sulle loro prospettive a breve e medio termine, sulle caratterizzazioni dei consumi, sulle implicazioni commerciali, specie per quanto riguarda le produzioni che alimentano consistenti correnti di esportazione.

Inoltre, verranno istituiti appositi centri per indirizzare e facilitare le imprese agricole nella tenuta della contabilità aziendale, e svolte specifiche indagini in materia di sociologia rurale specialmente negli ambienti dove i processi di trasformazione strutturale e produttiva assumono particolare rilevanza.

Art. 5.

(Assistenza tecnica)

I. — L'azione da svolgere ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, verrà attuata sulla base delle seguenti indicazioni:

a) la dimostrazione pratica di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e di razionali sistemi organizzativi e produttivi si esplicherà in stretta aderenza alle situazioni locali; le relative prove saranno rese operanti nel globale contesto aziendale, avendo soprattutto riguardo alle zone a sviluppo arretrato e ritardato ed a quelle dove i processi di adeguamento strutturale e produttivo sono maggiormente avvertiti ed urgenti. L'acquisizione delle risultanze economiche della dimostrazione, e la conseguente diffusione delle medesime, rappresenterà obiettivo costante della specifica attività, per gli opportuni orientamenti economici delle imprese;

b) l'assistenza tecnica a livello comprensoriale, che farà leva soprattutto sugli uffici agricoli di zona, sarà diretta a fornire agli operatori agricoli un permanente ed efficiente servizio di informazione e di orientamento anche per ciò che concerne le implicazioni di indole economica connesse al mercato ed alla commercializzazione dei prodotti; essa verrà particolarmente intensificata nei territori centro-meridionali;

c) la divulgazione a mezzo della stampa, della cinematografia e dei mezzi audiovisivi, si proporrà soprattutto la illustrazione pratica di problemi ed argomenti tecnici ed economici di più immediata attualità ed importanza;

d) la preparazione e la specializzazione professionale avrà come permanente obiettivo da una parte la formazione ed il perfezionamento dei quadri della dirigenza tecnica, da realizzare anche me-

diante la concessione di borse di studio a tecnici agricoli, dall'altra la qualificazione e l'aggiornamento degli imprenditori, dei coadiuvanti familiari e della mano d'opera agricola, compresa quella femminile. In relazione alle molteplici esigenze che in concreto si pongono, in rapporto sia ai compiti cui sono proposte le categorie interessate, sia al grado di preparazione delle stesse, sia ai problemi oggetto di trattazione ed approfondimento, l'azione dovrà risultare opportunamente differenziata nel metodo e nel contenuto per modo da realizzare finalità che risultino in tutto aderenti alle specifiche necessità. In questo quadro, saranno considerati con carattere prioritario i problemi interessanti i settori di maggiore e più immediata prospettiva economica ed i territori in cui il particolare tipo di azione si rende più necessario, mentre si tenderà ad ampliare e rafforzare la funzione dei centri di addestramento professionale, specie se operanti nell'ambito di enti pubblici vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) le attività indicate ai precedenti punti a), b) e d), per la cui attuazione saranno sistematicamente utilizzati i risultati conseguiti in sede sperimentale e gli elementi delle indagini economiche e di mercato, verranno coordinate al livello regionale e formeranno oggetto di programmi annuali predisposti dagli Ispettorati agrari compartimentali d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed approvati dal Ministero.

II. — Per quanto concerne gli interventi di cui al secondo comma dello stesso art. 5, gli stessi si esplicheranno in stretta connessione e ad integrazione dell'azione diretta svolta nel settore dalla pubblica Amministrazione e sulla base di documentati programmi presentati dagli Enti, Associazioni ed Organismi che, in forza di legge o per statuto, perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo e che dispongano di adeguate strutture tecniche ed organizzative per lo svolgimento di tali compiti.

In particolare, sarà data preferenza ai programmi di attività ed alle iniziative riguardanti: i territori centromeridionali e settentrionali meno sviluppati nonché quelli dove l'intervento pubblico è più intenso e concentrato; l'istituzione nei predetti territori di centri di assistenza tecnica per aziende diretto-coltivatrici dalle stesse promossi in forma associativa; il miglioramento professionale dei giovani imprenditori e lavoratori; la trattazione di problemi organizzativi e di mercato, in connessione soprattutto alle esigenze poste dall'integrazione economica europea; i settori di maggiore interesse ai fini della riconversione produttiva, della riduzione dei costi di produzione e della espansione delle esportazioni; l'istituzione di centri di addestramento professionale da parte di enti pubblici sotto-

posti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, sulla base di apposito programma dal medesimo formulato.

Nelle zone dove operano gli Enti di sviluppo, ed avuto riguardo al disposto del par. 8 art. 2 del presente decreto, gli interventi saranno attuati, di preferenza, a mezzo degli enti medesimi, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

(Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)

Nel settore della cooperazione agricola, in applicazione delle norme previste dall'art. 6 della legge numero 910, l'azione del Ministero dell'agricoltura si svilupperà sulla base delle seguenti fondamentali direttrici:

1) attuazione di iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative agricole, articolate per settori e per territori, e con particolare riguardo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Le iniziative predette potranno essere promosse anche attraverso qualificate collaborazioni esterne da parte di Enti che, per rappresentatività, strutturazione, finalità istituzionali svolgono nell'ambito cooperativo un apprezzabile ruolo, nonché, nei territori in cui operano, dagli Enti di sviluppo agricolo nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, lettera e), della legge 14 luglio 1965, n. 901;

2) assistenza tecnica e divulgazione, soprattutto a mezzo degli Organi decentrati, allo scopo di fornire un servizio di informazione e di orientamento per la costituzione di valide iniziative cooperative e per il consolidamento di quelle esistenti, con riguardo sia agli aspetti di carattere organizzativo sia a quelli propri della gestione delle imprese ed in coordinamento alle attività svolte nell'ambito di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5;

3) concessione dei contributi previsti dal secondo comma del citato art. 6 della legge n. 910 alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sulla base di programmi annuali, articolati per territori e settori. L'intervento, che sarà subordinato all'accertamento della validità economica delle singole iniziative, dovrà realizzare l'acquisizione a livello operativo di personale provvisto di idoneo titolo di studio e professionalmente qualificato ad assolvere funzioni direttive di carattere tecnico ed amministrativo.

Per quanto riguarda i mutui straordinari *una tantum*, a favore di cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, le

agevolazioni dovranno tendere al consolidamento finanziario dell'organismo associativo, al fine di realizzare, anche attraverso la partecipazione finanziaria dei soci, la normalizzazione dell'attività economica.

Art. 7.

(Difesa fitosanitaria)

Nelle operazioni di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle colture indicate nel primo comma lettera *a*) dell'art. 7 della legge n. 910, sarà data priorità alle azioni di difesa interessanti zone nelle quali le predette colture rivestano notevole importanza nel quadro dell'economia agricola e, nell'ambito delle zone medesime, a quelle operazioni rivolte ad eliminare o contenere infestazioni che rivestano particolare gravità per estensione ed intensità o per la natura del parassita. Nella difesa delle malattie da virus saranno considerate le iniziative dirette ad attivare od incrementare la produzione di materiale sano di colture frutticole ed agrumarie.

Per le attività suindicate, l'intervento finanziario dello Stato potrà essere reiterato a favore degli stessi concessionari del contributo e per le stesse colture, ove siano state soddisfatte le richieste degli aventi titoli che, per la prima volta, intendono avvalersi della agevolazione di cui trattasi, nonché nei casi in cui le infestazioni assumono particolare rilevanza tecnico-economica anche per la loro diffusibilità o quando si richiedano azioni pluriennali per conseguire e stabilizzare stati di normalità fitosanitaria.

Le agevolazioni di cui alla successiva lettera *b*) saranno con preferenza concesse per le attrezzature che realizzino una sostanziale economicità delle operazioni di difesa e agli organismi che si trovano in fase di avviamento operativo.

Nelle zone dove operano gli Enti di sviluppo, le azioni di difesa verranno di preferenza appoggiate agli Enti stessi.

Nella concessione dei contributi per la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la disinfezione di prodotti agricoli e di impianti per prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole, sarà data preferenza alle iniziative da realizzare nelle zone maggiormente interessate alle produzioni di pregio, specie se dirette all'esportazione, ed a quelle assunte dagli enti, organismi ed associazioni espressamente previsti dal primo comma del citato art. 7 che gestiscono efficienti impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Siffatti interventi saranno coordinati in sede nazionale, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari territori ed alle priorità sopraindicate.

Le maggiori aliquote di contributo previste per le lotte da effettuare a mezzo di aerei in determinate condizioni colturali ed ambientali, saranno applicate quando, congiuntamente alle dette condizioni, le lotte stesse siano da effettuare su superfici che per estensione giustifichino l'impiego del mezzo aereo.

Nell'ambito dei suindicati criteri e preferenze, nella concessione dei benefici nel particolare settore si avrà riguardo alla rispondenza delle attrezzature tecniche ed organizzative degli enti, organismi ed associazioni ad attuare le programmate iniziative.

Per quanto riguarda le azioni dirette, previste dall'ultimo comma del citato art. 7, le stesse si esplicheranno nei casi in cui si manifestino per la prima volta focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la loro gravità possano compromettere su estese aree la produzione di colture, specie se trattasi di prodotti di pregio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

Art. 8.

(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

Le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge numero 910, saranno attuate in coordinamento delle norme stabilite dai regolamenti della Comunità economica europea per l'organizzazione dei mercati agricoli.

In tale quadro, esse riguarderanno con preferenza prodotti aventi sul piano nazionale rilevante interesse economico-sociale e che presentino particolare importanza per l'economia di consistenti aree territoriali e saranno dirette, soprattutto, a promuovere e favorire iniziative che si propongono mediante la concentrazione dell'offerta, un'equa remunerazione all'attività agricola e la graduale immissione dei prodotti sui mercati, avendo anche riguardo alla opportunità di facilitare il superamento di forme patologiche della commercializzazione. Formeranno oggetto di particolare considerazione quei territori in cui la realizzazione dei programmi di miglioramento strutturale e di riconversione agraria abbia determinato sostanziali incrementi di produzione e, quindi, il sorgere di particolari problemi di collocamento. Allo stesso livello, saranno valutate le esigenze di migliore organizzazione dei mercati nei territori meridionali e nelle aree depresse delle altre regioni.

Le iniziative — ai fini della concessione dei benefici di cui trattasi — dovranno essere svolte da organismi che, per attrezzature, capacità direzionale ed organizzazione in genere, siano in grado di attuarle con la dovuta regolarità e completezza, con preferenza a quelle attuate da produttori associati in organismi istituzionalmente specializzati ad operare nei settori, nell'ambito dei quali l'intervento si esplica.

Nella determinazione della misura dei *contributi sulle spese di gestione* e dei *concorsi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai produttori conferenti*, si terrà conto, entro i limiti delle aliquote massime stabilite dalla legge, della particolare caratterizzazione dell'attività, specie per quanto riguarda il prevedibile periodo di durata delle gestioni e dei prestiti.

Il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione previsto dall'art. 11 della legge n. 910, non è cumulabile con le predette agevolazioni.

Art. 9.

(Potenziamento delle strutture cooperative)

L'azione volta al potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 910, si esplicherà in conformità dei seguenti indirizzi:

1) coordinamento delle iniziative, su base nazionale, allo scopo di assicurare una equilibrata ed armonica distribuzione degli impianti, per settore e per territorio, avuto riguardo agli attuali ordinamenti produttivi ed alle loro suscettività di sviluppo e di riconversione; sulle linee generali di tale coordinamento saranno preventivamente sentite le associazioni nazionali delle imprese agricole per settore produttivo più rappresentative per ciascun settore;

2) concessione delle previste agevolazioni contributive e creditizie alle iniziative che per struttura, organizzazione, base associativa, ubicazione, presentino requisiti di obiettiva validità tecnica ed economica in relazione alle specifiche attività che si intendono realizzare;

3) promozione di impianti capaci di risolvere organicamente problemi di valorizzazione di prodotti aventi particolare rilievo economico a livello dei singoli territori, nonché di impianti idonei ad inserirsi nei processi di commercializzazione e distribuzione, anche se ubicati fuori delle zone di produzione ed in special modo in punti di smistamento e di transito delle merci;

4) nell'ambito delle preferenze stabilite dal secondo comma del citato art. 9 della legge n. 910, saranno particolarmente agevolate le iniziative di ampia operatività in grado di completare in più confacenti cicli l'attività svolta dalle strutture di base, specie per quanto attiene la qualificazione e la tipicità dei prodotti nonché le azioni di commercializzazione e di mercato. Per la realizzazione di tali iniziative si avrà soprattutto riguardo — nelle zone in cui operano gli Enti di sviluppo e nelle quali lo sviluppo cooperativo spontaneo si manifesta insufficiente — a quelle da essi promosse e temporaneamente gestite, ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 14 luglio 1965, n. 901;

5) gli specifici interventi per la costituzione, nelle zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita, saranno accordati ad organismi, specie di secondo e terzo grado, capaci di offrire le necessarie garanzie per la immissione al consumo di prodotti aventi idonee caratteristiche di genuinità, qualità e presentazione, onde favorirne una maggiore affermazione ed una progressiva diffusione sui mercati interni ed esteri;

6) nei riguardi degli ampliamenti od ammodernamenti di preesistenti impianti, le agevolazioni saranno concesse quando si realizzino sostanziali incrementi nella capacità lavorativa e di conservazione o sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e di commercializzazione, specie al fine di conseguire più economici risultati di gestione.

Art. 10.

(Impianti di interesse pubblico)

L'applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge n. 910 si atterrà ai seguenti criteri:

a) gli interventi saranno effettuati per soddisfare le esigenze rivelate — nel tempo — in determinati territori e per distinti settori produttivi, in coordinamento con le azioni svolte in attuazione del precedente art. 9, con quelle previste dal Regolamento comunitario n. 17 — parte seconda — del 5 febbraio 1964 nonché, nelle regioni meridionali, con quelle similari realizzate con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi si esplicheranno sia per supplire alla privata iniziativa che risulti carente in settori particolarmente importanti per l'economia dei territori interessati o che si manifesti in misura insoddisfacente o ridotta, sia al fine di integrare o meglio utilizzare esistenti impianti cooperativi o consorziali onde attuare sistemi di

organizzazione di mercato che non potrebbero essere realizzati dai singoli organismi;

b) gli impianti da realizzare dovranno specialmente tendere a soddisfare le esigenze connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici su vaste aree comprensoriali attraverso più accentrate forme di offerta, ed in particolare dei prodotti ortofruticoli e delle carni;

c) la localizzazione degli impianti sarà determinata avendo riguardo alla consistenza della produzione attuale ed alle concrete possibilità del suo aumento, nonché alla situazione del mercato ed alla sua rispondenza alle esigenze poste dalla unificazione dei mercati agricoli europei;

d) nell'ambito degli organismi indicati dal quarto comma dello stesso art. 10 della legge, la gestione degli impianti sarà affidata con preferenza a quelli che, per finalità istituzionali e struttura organizzativa, siano in grado di assolvere al particolare interesse pubblico per cui gli impianti stessi sono stati realizzati.

TITOLO IV

CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 11.

(Credito di conduzione)

I prestiti di conduzione a tasso agevolato previsti dall'art. 11 della legge n. 910, da concedersi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, saranno erogati secondo le seguenti fondamentali indicazioni:

1) i finanziamenti verranno determinati sulla base di una congiunta valutazione delle obiettive esigenze tecnico-economiche della gestione aziendale e dell'attitudine dell'impresa ad attuare i previsti programmi. Nel caso di cooperative che gestiscano impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, si avrà soprattutto riguardo ai prevedibili quantitativi di prodotti conferibili e al particolare tipo di attività esplicato dalle medesime;

2) le preferenze stabilite a favore delle imprese familiari e delle cooperative dal citato art. 11 si esplicano sino all'intero ammontare delle assegnazioni disposte territorialmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con riguardo alle domande presentate in ciascuna decade, dagli aventi titolo, agli Istituti ed Enti ammessi ad operare nello specifico settore;

3) nell'ambito delle predette preferenze, saranno particolarmente considerate le necessità di credito delle imprese in fase di avviamento aziendale o nelle quali siano in corso programmi di riconversione produttiva o di ammodernamento strutturale, nonché delle imprese cooperative che, oltre alle operazioni di conservazione, provvedono alla trasformazione e vendita su propri canali commerciali di prodotti agricoli e zootecnici;

4) i finanziamenti potranno reiterarsi a favore degli stessi imprenditori per più annate agrarie, ove siano state soddisfatte le richieste degli operatori che, per la prima volta, intendono avvalersi dell'agevolazione di cui trattasi, sempre nel rispetto delle previste preferenze;

5) di norma, non potranno concedersi più finanziamenti nella stessa annata agraria, salvo che per esigenze diverse da quelle che hanno giustificato il primo finanziamento;

6) per le domande intese ad ottenere finanziamenti eccedenti gli importi di 20 e di 60 milioni, rispettivamente prodotte da aziende agrarie e da cooperative, gli Istituti ed Enti esercenti il credito sono tenuti a chiedere il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che deve esprimerlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12.

(Sviluppo della meccanizzazione agricola)

Nella concessione dei prestiti a tasso agevolato e dei contributi previsti dall'art. 12 della legge n. 910, verranno osservati i seguenti criteri:

1) gli interventi dovranno assicurare il consolidamento, il perfezionamento e l'ulteriore espansione della meccanizzazione agricola in stretta connessione alle specifiche esigenze espresse dalle singole realtà ambientali ed aziendali su basi di accertata rispondenza tecnica e validità economica;

2) saranno tenute in particolare considerazione le zone nelle quali l'impiego dei mezzi meccanici non ha ancora raggiunto livelli soddisfacenti in rapporto al loro intrinseco potenziale, e quelle in fase di intensa trasformazione fondiaria ed agraria, specie se in correlazione ad azioni pubbliche, nonché le necessità di quei comparti produttivi o settori operativi che a livello locale maggiormente richiedono una più spinta automazione per il contenimento o la riduzione dei costi di produzione;

3) le domande intese ad ottenere contributi in conto capitale saranno accolte dai competenti Organi entro i limiti delle possibilità

offerte dalle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) nei territori dove è maggiormente diffusa la piccola impresa, ovvero per l'impiego di determinati tipi di macchine che non trovano possibilità di economica utilizzazione nell'ambito strettamente aziendale, sarà data preferenza nella concessione dei prestiti alle iniziative a carattere collettivo promosse da cooperative agricole o da agricoltori diversamente associati; potranno altresì essere agevolate le iniziative assunte dalle imprese di cui alla legge 28 dicembre 1957, n. 1306, che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purché le stesse siano in grado di assicurare una efficiente attività di servizio;

5) agli acquisti diretti a costituire od a potenziare centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria, da parte degli enti, associazioni, scuole ed istituti, previsti dal primo comma dell'art. 12, sarà data priorità su tutto il territorio nazionale nei casi in cui i centri medesimi per struttura ed organizzazione abbiano i necessari requisiti per esplicare una efficiente azione di assistenza tecnica e di preparazione professionale in materia di razionale impiego delle macchine;

6) gli acquisti di cui al secondo comma dell'art. 12 potranno fruire dell'agevolazione creditizia quando riguardino mezzi meccanici speciali e siano effettuati nell'interesse di aziende di collina e di montagna che, per essere ubicate in zone prive o carenti di rete viaria, non sono accessibili con i mezzi ordinari di locomozione;

7) per le attrezzature occorrenti per la copertura di colture di pregio, è richiesto che le stesse riguardino produzioni orticole, agrumarie e floricole, specie se destinate alla esportazione, e siano costituite da elementi e materiale la cui durata non superi normalmente quella dei finanziamenti.

TITOLO V

SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 13.

(Sviluppo zootecnico)

1) L'azione in questo specifico settore si proporrà di promuovere organiche iniziative dirette:

ad incrementare la consistenza degli allevamenti attraverso lo accrescimento delle produzioni foraggere ed il miglioramento della loro utilizzazione;

a ridurre o contenere i costi di produzione razionalizzando i sistemi di allevamento e puntando su complessi produttivi di idonee dimensioni anche attraverso la preferenza accordata alle iniziative di gestione in forma associata;

a migliorare ed accrescere la produttività e le attitudini funzionali delle razze esistenti mediante un allargamento delle basi della selezione e dei controlli funzionali, nonché più efficienti servizi della riproduzione;

a favorire l'introduzione di razze o specie che per le loro caratteristiche possano meglio valorizzare le possibilità offerte da determinati ambienti;

ad assecondare l'attività di risanamento svolta dal Ministero della sanità attraverso azioni collaterali ed integratrici in grado di assicurare nella loro interezza i risultati conseguibili dal risanamento medesimo.

2) A tali obiettivi saranno volti gli interventi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 910, avendo riguardo alle possibilità di sviluppo dei diversi tipi di allevamento nelle varie zone, e secondo il criterio di concentrare le azioni nei territori a più consolidata tradizione zootecnica ed in quelli dove sussistono le premesse o vengano maturando le condizioni perché l'allevamento assuma crescente rilevanza nella economia aziendale.

3) I predetti interventi creditizi e contributivi, nell'ambito della sistematica normativa rispettivamente prevista dai citati articoli 13 e 14, verranno attuati in stretto coordinamento per modo da conseguire effetti convergenti nella pur necessaria articolazione settoriale e territoriale. In linea generale:

i prestiti agevolati saranno prevalentemente destinati a promuovere iniziative che si propongano di realizzare solleciti incrementi nella produzione della carne, anche mediante allevamenti specializzati che traggano i necessari alimenti all'esterno dell'azienda, specie se attuati in forma associata dalle imprese familiari;

i contributi in conto capitale verranno soprattutto concessi per azioni rivolte a costituire o migliorare in campo produttivo le condizioni di base per un progressivo potenziamento della attività zootecnica, con particolare riguardo ai comparti dei bovini e degli ovini.

4) In parallelo ed a sostegno dell'attività di promozione in sede produttiva ed in relazione alle situazioni che si manifestano o propongono in campo zootecnico a livello territoriale, andranno ad esplicarsi gli interventi che la legge n. 910 prevede agli articoli 5, 8, 9, 10 e 16 per la formazione professionale degli operatori agricoli e delle forze di lavoro dell'azienda agricola, per le strutture aziendali ed interaziendali, per le strutture cooperative di lavorazione e commer-

cializzazione e per la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati.

5) Per quanto attiene ai singoli settori operativi, saranno perseguiti i seguenti indirizzi generali:

a) *per gli allevamenti bovini:*

L'orientamento verso razze con prevalente attitudine alla produzione del latte sarà agevolato nelle zone, irrigue o meno, dove si riscontrano favorevoli condizioni ambientali ed organizzative per tale specializzazione produttiva e, in specie, in quelle dove siffatto orientamento si è da tempo consolidato;

saranno incoraggiati, con particolare riguardo nelle plaghe ad ordinamenti produttivi misti, gli allevamenti aventi carattere integrativo, soprattutto orientati verso la produzione della carne da conseguire mediante acquisti di giovani bovini anche se prodotti in altre zone;

nei territori collinari nonché in quelli di montagna formeranno oggetto di particolare considerazione gli allevamenti di razze che manifestano buona attitudine per la produzione del latte, in particolare laddove sia possibile realizzare interventi irrigui anche saltuari o di soccorso, mentre saranno pure agevolate, ove opportuno, le azioni intese a valorizzare tali requisiti mediante incroci diretti a sostituire, con la necessaria gradualità ed in connessione a collaterali azioni di miglioramento ambientale, le popolazioni bovine locali;

nelle zone collinari e montane asciutte meno favorite saranno incoraggiati programmi volti a consolidare l'allevamento di razze a prevalente attitudine alla produzione della carne con ricorso a nuove e più rispondenti tecniche di allevamento ed a oculati criteri di scelta del materiale appartenente alle tipiche razze italiane. Saranno, altresì, utilizzate sul piano applicativo le possibilità derivanti dall'incrocio di altre razze con razze podoliche locali, laddove tali incroci abbiano dimostrato risultati positivi;

b) *per gli allevamenti ovini:*

nelle zone collinari e montane si punterà prevalentemente sul miglioramento delle razze indigene e su un progressivo ampliamento delle dimensioni dei greggi tale da consentire condizioni di economicità anche in una situazione di redditi di lavoro sensibilmente superiori a quelli attuali;

in altre zone, specie di bassa collina, verrà soprattutto incoraggiata la diffusione di greggi stanziali di razze a prevalente attitudine alla produzione della carne, con ricorso, ove opportuno, all'incrocio di razze locali con razze specializzate italiane o straniere;

c) *per gli allevamenti suinicoli:*

azione basilare sarà quella diretta a proseguire ed accelerare la sostituzione di razze locali con razze precoci migliorate a più alto indice di prolificità e dotate anche di sufficiente grado di rusticità, ed in parallelo verranno favorite le misure dirette a conseguire una maggiore efficienza degli allevamenti;

d) *per gli allevamenti avicoli:*

saranno favorite le iniziative dirette a costituire efficienti e specializzate unità produttive, in particolar modo nelle zone e nelle aziende dove le scarse risorse pongono l'esigenza di redditi integrativi ed, in parallelo, verranno agevolate le azioni per la produzione di materiale selezionato da riproduzione e da allevamento, specie se attuate da organismi cooperativi.

6) Nel quadro dei criteri suindicati, l'intervento pubblico si proporrà di stimolare idonee forme di specializzazione sia a livello territoriale sia, ove possibile, nell'ambito delle singole specie.

Nei territori dove operano gli Enti di sviluppo si avrà particolare riguardo alle iniziative dagli stessi promosse per soddisfare, su congrue aree territoriali, esigenze inerenti l'allevamento attraverso interventi straordinari ed aggiuntivi.

Art. 14.

(Coltivazioni arboree)

Nel settore delle coltivazioni arboree saranno osservati i seguenti criteri generali ai fini della coordinata applicazione degli interventi previsti dall'art. 15:

1) nell'ambito delle disposizioni legislative, l'azione pubblica sarà rivolta a conseguire i seguenti fondamentali obiettivi: miglioramento qualitativo delle produzioni e loro standardizzazione in stretta connessione alle esigenze e prospettive di mercato, con particolare riferimento alle richieste dei mercati esteri; concentrazione degli interventi nelle zone che manifestano spiccata vocazione alle singole colture e varietà, con particolare riguardo a quelle ricadenti in territori centro-meridionali; specializzazione delle colture in terreni, sesti e sistemi di allevamento atti ad assicurare, oltreché condizioni di efficienza produttiva, un razionale ed economico impiego del mezzo meccanico. Tali azioni andranno svolte, ove possibile, in coordinamento con quelle intese al miglioramento dei sistemi di commercializzazione degli stessi prodotti, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento delle relative attrezzature;

2) in relazione agli obiettivi sopraindicati e, in particolare, alle previste concentrazioni territoriali, le agevolazioni contributive verranno concesse:

a) *per gli agrumi*, nelle zone del Mezzogiorno di consolidata tradizione agrumicola ed in quelle, sempre del Mezzogiorno, nelle quali sussistano condizioni particolarmente favorevoli per l'estensione della coltura, specie se di recente o nuova irrigazione a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche di bonifica. Sia nei nuovi impianti che nella trasformazione e ricostituzione di vecchi agrumeti, si darà preferenza alla coltura dell'arancio, puntando sulla progressiva espansione delle varietà più accette al mercato;

b) *per l'olivo*, ove si tratti di ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti nelle zone a consistente sviluppo olivicolo delle regioni centro-meridionali e della Liguria la cui altitudine non superi i 300 metri, elevabile a 400 nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ed in quelli rivieraschi. Da tali limiti altimetrici si potrà prescindere in presenza di favorevoli condizioni pedo-climatiche e sempreché la coltura presenti favorevoli prospettive di consolidamento economico. I nuovi impianti potranno essere finanziati ove ricorrano le condizioni di cui sopra e sempreché la configurazione e giacitura dei terreni nonché le tecniche di allevamento consentano di realizzare oliveti ad elevata capacità produttiva;

c) *per la vite*, nei comprensori delimitati ai fini della tutela delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita », purché i vigneti rispondano per condizioni ambientali, vitigni e forme di allevamento alle norme stabilite dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini. Il contributo potrà essere concesso anche in altre zone con preferenza a quelle collinari in cui la coltura della vite presenti preminente interesse ai fini dell'economia agricola. Nelle zone di pianura gli interventi, di norma, avranno lo scopo di favorire la trasformazione di colture promiscue in specializzate o la sostituzione di vigneti inidonei;

d) *per le altre specie frutticole*, limitatamente agli interventi aventi per oggetto la sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue, in colture specializzate, con esclusione delle piante sparse nelle zone che saranno determinate in sede di direttive regionali, con esclusivo riferimento alle seguenti specie: *pesco, albicocco e ciliegio* con particolare riguardo alle produzioni destinate alla esportazione ed alla industria; *pero e melo*, ai fini della sostituzione di varietà inidonee con varietà di alto pregio qualitativo; *mandorlo, noce, nocciolo* e *susino*, per varietà da industria;

3) per quanto in particolare riguarda la ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti od oliveti, verranno finanziate le azio-

ni che, nell'ambito territoriale anzidetto, realizzino sostanziali e durevoli miglioramenti per quanto concerne le qualità del prodotto, la riduzione dei costi di produzione e l'aumento dei livelli di produttività;

4) in ogni caso, gli incentivi saranno concessi alle iniziative che si uniformino alle indicazioni tecniche previamente stabilite dagli Ispettorati agrari compartimentali ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) nelle zone di prevalente intervento della Cassa per il Mezzogiorno gli impianti arborei facenti parte di piani di trasformazione aziendale saranno finanziati dal predetto Ente, conformemente a quanto previsto dal piano di coordinamento approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

6) la concessione degli incentivi per l'istituzione di vivai di agrumi, olivi e viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e viti, si attuerà sulla base di una coordinata preventiva valutazione tecnico-economica in sede regionale, da effettuarsi dagli Ispettorati agrari compartimentali, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con riguardo alle iniziative annualmente proposte ed in relazione alle specifiche esigenze delle singole zone, alle attrezzature vivaistiche esistenti nell'ambito delle stesse ed alla struttura tecnica ed organizzativa degli organismi richiedenti. Al concessionario del contributo sarà fatto obbligo di osservare sia nell'ampianto che nella conduzione del vivaio o del campo di piante madri apposito disciplinare tecnico, pena la decadenza dal contributo medesimo.

Di norma, nelle zone dove operano gli enti di sviluppo, sarà data priorità alle iniziative proposte dagli stessi.

Art. 15.

(Miglioramento delle strutture fondiarie)

In conformità di quanto disposto dall'art. 16 della legge n. 910, nel settore delle strutture fondiarie saranno osservati i seguenti criteri ai fini della concessione degli incentivi contributivi e creditizi ivi previsti:

1) In termini generali saranno agevolate le iniziative che, in rapporto alle specifiche esigenze ambientali, realizzino investimenti idonei a perseguire gli specifici obiettivi indicati all'art. 2 del presente decreto, ed in particolare quello del raggiungimento di più alti livelli di produttività.

Le opere dovranno essere improntate a criteri strettamente razionali, utilizzando tecniche adeguate per modo da consentire la massima economicità, sia in sede di impianto che in quella di esercizio.

2) Sarà data preferenza alle iniziative promosse da una pluralità di aziende, capaci di determinare più confacenti aspetti produttivi e strutturali, anche al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.

Nell'ambito aziendale sarà accordata priorità a quegli interventi che considerino le esigenze che a tale livello si manifestano in una visione unitaria e, quindi, affrontino globalmente i processi di ammodernamento e potenziamento della impresa agricola.

3) Sul piano territoriale, l'intervento statale acquisterà opportuna diversificazione in rapporto alle specifiche esigenze socio-economiche ambientali, onde stimolare appropriati investimenti per la valorizzazione delle risorse locali.

4) Gli interventi di cui alla lettera *d*) del primo comma del citato art. 16, saranno diretti a promuovere la costituzione e l'ammodernamento di strutture in aziende nelle quali sussistano o si prospettino idonee condizioni per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica. Sarà data preferenza alle zone ed alle aziende a consolidata tradizione zootecnica o nelle quali sussistano favorevoli prospettive di sviluppo degli allevamenti, specie se svolti in forma associata.

5) Per quanto concerne gli interventi nel settore dell'irrigazione, sarà data preferenza a quelli interessanti una pluralità di aziende, rivolti ad utilizzare le acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche, sempreché, con l'estensione dell'irrigazione, si realizzino anche i necessari lavori sistematori del terreno.

Le iniziative a carattere collettivo dovranno realizzarsi in comprensori in cui sussistano condizioni per un economico e razionale esercizio, avuto riguardo anche ai sistemi di irrigazione prescelti, ed essere eseguite in maniera da rendere possibile un adattamento rapido e durevole delle strutture agricole nel comprensorio.

6) Gli interventi previsti dalla lettera *e*) del primo comma del citato art. 16 per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali riguarderanno le abitazioni ed annessi rustici in fondi di proprietà di coltivatori diretti, nelle zone dove l'insediamento presenta validi e durevoli presupposti di stabilità della famiglia coltivatrice, valutati in relazione alle specifiche situazioni ambientali e alle prospettive globali di sviluppo economico sociale delle zone medesime.

7) I mutui integrativi per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale saranno concessi, di regola, quando la spesa ammessa superi i 20 milioni ed il relativo importo sarà graduato in re-

lazione alle possibilità di autofinanziamento degli organismi proponenti.

Ove si tratti di centri di allevamento a carattere interaziendale e di centri di fecondazione artificiale, le iniziative proposte formeranno oggetto di appositi programmi a carattere regionale.

Le stalle sociali dovranno basarsi, oltre che su moderne impostazioni tecniche, su appropriata organizzazione associativa, specie per quanto attiene alle modalità e agli obblighi dei conferimenti e loro valutazione, alla gestione della stalla ed alla ripartizione degli utili. Le iniziative associate dovranno gradualmente tendere all'assorbimento degli allevamenti aziendali dei soci.

Art. 16.

(Viabilità rurale ed approvvigionamento idrico)

Gli interventi per la viabilità e l'approvvigionamento idrico di interesse rurale di cui all'art. 17 della legge n. 910 saranno attuati, nei territori previsti dalla legge stessa e nell'ambito delle competenze degli Ispettorati previo coordinamento, in sede regionale, delle iniziative da parte dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'ammissione ai previsti contributi, si avrà riguardo ai seguenti elementi: caratterizzazione dei territori interessati e loro specifiche esigenze, in rapporto ad una attività agricola che abbia prospettive di consolidamento e di sviluppo; idoneità dei richiedenti ad assicurare la razionale esecuzione delle opere ed il loro regolare esercizio; rispondenza tecnica delle opere e loro capacità di risolvere aspetti socio-economici di preminente interesse.

Sarà data priorità alle zone collinari e montane, specie quando i progettati lavori si inseriscano in più ampi programmi di sviluppo.

Art. 17.

(Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali)

Nella concessione dei contributi in conto capitale per la costituzione o il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, previsti dall'art. 18 della legge 910, saranno osservati i seguenti criteri:

a) sarà agevolata la realizzazione di piani di trasformazione aziendale che prevedano la esecuzione di un complesso di opere intese alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici e a indirizzo silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, ancorché costituite su diverse proprietà attraverso le opportune forme associative. Nei piani di tra-

sformazione aziendale dovranno risultare gli elementi economici che giustifichino la loro attuazione;

b) i contributi potranno essere concessi anche per l'attuazione di singole opere intese al potenziamento di preesistenti aziende a prevalente indirizzo silvo-pastorale, sempreché queste, per dimensioni e organizzazione, diano garanzia di efficienza economica;

c) i contributi saranno concessi, con preferenza, ai Comuni ed altri enti pubblici, nonché ad associazioni di proprietari o imprenditori intese alla costituzione o alla gestione delle aziende stesse;

d) potrà altresì essere agevolata l'attuazione di piani di trasformazione riguardanti più aziende, sempreché i relativi terreni siano fra loro limitrofi o prossimi, in modo che ciascuna azienda possa fruire di comuni opere a carattere collettivo, con particolare riguardo alle aziende riunite in cooperative che gestiscano impianti per la trasformazione e conservazione dei prodotti;

e) fra le opere ammesse a fruire del contributo sono compresi il miglioramento dei boschi esistenti e la costituzione di nuovi boschi o di prati alberati.

Art. 18.

(Sviluppo della elettrificazione agricola)

I programmi di massima che, nell'ambito delle disponibilità assegnate, saranno predisposti in ciascuna regione, dovranno soprattutto riguardare le zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani renda più urgente l'installazione di impianti di distribuzione di energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per le applicazioni aziendali ed interaziendali, ai fini di una più economica organizzazione dei fattori produttivi.

Dovrà, peraltro, tenersi conto, in una valutazione comparativa delle esigenze e delle priorità, di nuclei meno consistenti e anche di case sparse, ogni qualvolta l'impianto e la distribuzione dell'energia presentino condizioni di economicità valutate anche sotto il profilo sociale.

TITOLO VI

IRRIGAZIONE BONIFICA E BONIFICA MONTANA

Art. 19.

(Opere pubbliche di bonifica)

1) Gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 910 saranno attuati nel quadro della globalità delle esigenze di bonifica cui soccorrono anche altre leggi, secondo i seguenti criteri:

a) le opere saranno ordinate in programmi poliennali, opportunamente articolati avendo riguardo alle caratteristiche proprie delle specifiche attività. I programmi dovranno essere formulati sulla base di apposite proposte degli enti e dei consorzi concessionari, opportunamente vagliate dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e dai Magistrati o Provveditorati alle opere pubbliche.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 1966 si darà tuttavia attuazione ad uno stralcio del programma, per l'attuazione di interventi i cui progetti sono stati già riconosciuti prioritari in precedenti sedi programmatiche e che risultano in genere perfezionati sotto il profilo istruttorio.

b) Nella scelta delle opere da eseguire sarà valutata la loro capacità di integrare l'efficienza dell'assetto bonificatorio, avendo particolare riguardo alle esigenze connesse alla sistemazione idraulica, per rendere più efficaci le attuali difese, ed al completamento, all'adeguamento ed alla diffusione dei sistemi irrigui.

c) Per i comprensori di bonifica non consorziati, ove si estrinseca l'azione diretta dello Stato, saranno considerate con priorità le opere riferentisi al settore delle sistemazioni idrauliche e delle infrastrutture di bonifica strettamente indispensabili per l'esercizio agricolo.

d) Intervenuta l'approvazione dei programmi, gli Enti di bonifica daranno pronta divulgazione degli interventi pubblici da realizzare e del loro prevedibile sviluppo esecutivo, in maniera che gli operatori agricoli possano disporre, con tempestività, dei fondamentali elementi riguardanti la progettazione delle opere di privata competenza.

2) Per quanto concerne le diverse categorie di opere si dovranno osservare i seguenti criteri:

a) opere di difesa idraulica: tali opere saranno inquadrare, attraverso gli opportuni coordinamenti, nel più vasto contesto delle sistemazioni necessarie per la migliore disciplina, dei deflussi delle acque meteoriche. In particolare, gli interventi da realizzare in sede di bonifica tenderanno ad instaurare un sistema di regolazione dei deflussi che si armonizzi con le utilizzazioni agricole del suolo e si colleghi in maniera razionale ed ordinata con i corsi d'acqua dei bacini versanti.

Saranno soprattutto considerate, specie per quanto attiene ai completamenti, le necessità connesse ai seguenti tipi di opere:

interventi nei bacini afferenti ai comprensori: troveranno collocazione gli interventi finalizzati soprattutto alla difesa immediata dei comprensori;

opere di regolazione valliva dei corsi di acqua: gli interventi saranno da considerare quando tendano ad eliminare od a contenere condizioni di pericolosità per le bonifiche interessate o quando siano collegati o connessi con la funzionalità di impianti e reti di bonifica idraulica dei comprensori.

b) Impianti ed opere di bonifica idraulica: gli interventi saranno ispirati essenzialmente al criterio di dare completamento funzionale alle reti idrauliche in parte già realizzate, specie in comprensori irrigui.

c) Opere di irrigazione: nelle regioni settentrionali si tenderà principalmente all'estendimento e potenziamento degli impianti irrigui esistenti, in correlazione con riconversioni più esigenti ed economicamente competitive. Nei territori centrali e meridionali, dove lo intervento nelle aree presentanti i requisiti di migliore e più immediata utilizzazione irrigua è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, gli interventi previsti dalla legge n. 910 si rivolgeranno particolarmente ad estendere l'irrigazione, onde assicurare una più spinta dinamica produttiva e contribuire a modificare condizioni di depressione economico-sociale.

Nell'ordine sarà data priorità ai seguenti interventi:

estendimento mediante completamento o maggiore diffusione di reti afferenti ad impianti già avviati e non ancora estesi su tutta l'area irrigabile ed integrazione con le opere private;

realizzazione di nuovi impianti e loro lotti organici;

indagini e ricerche geotecniche e pedoagrologiche per la messa a punto di progetti di impianti relativi all'utilizzazione delle acque da invasare.

d) Infrastrutture primarie per l'esercizio agricolo:

per le opere di viabilità: saranno prioritariamente considerati i completamenti delle strade di fondamentale penetrazione nei comprensori e quelli delle strade di servizio intermediario tra le maglie rurali ed il sistema delle comunicazioni extraagricole;

per gli elettrodotti e acquedotti: sarà data priorità ai completamenti di quelli sicuramente efficienti sotto il profilo delle portate utilizzate e delle caratteristiche tecnico-costruttive, in relazione ad ulteriori permanenti esigenze delle collettività rurali servite;

per le altre opere civili: sarà data priorità agli interventi nei territori in cui la realizzazione dei centri di servizio o borghi risulti urgentemente richiesta da indubbie esigenze inerenti alla vita sociale ed amministrativa delle popolazioni residenti.

e) Per i ripristini, l'intervento deve tendere a risolvere specifici problemi originati da grave cause tecniche o naturali.

Art. 20.

(Assunzione a totale carico dello Stato della spesa per le opere pubbliche di bonifica)

Per l'applicazione delle norme dell'art. 21, relative all'assunzione a totale carico dello Stato della spesa per le opere di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo, requisito essenziale sarà la idoneità dell'opera a svolgere una funzione determinante al servizio del comprensorio. Tale requisito è implicitamente soddisfatto quando l'opera interessi l'intero comprensorio. Nei casi, invece, in cui la sua dimensione sia limitata ad una parte del comprensorio, l'assunzione a totale carico avrà luogo ove l'opera sia tale da assicurare una indubbia e sostanziale influenza, anche indiretta, sull'assetto generale della bonifica.

Con riferimento specifico alle distinte categorie di opere, l'assunzione della spesa a totale carico dello Stato avrà luogo nei seguenti casi:

a) irrigazione.

provvista e derivazione: vi rientrano tutte le opere e gli apprestamenti relativi a volumi sufficienti, sotto il profilo tecnico-agrario ed economico, ad alimentare una pluralità di utenze per una portata complessiva non inferiore a 1/s 100;

adduzione: vi rientrano le opere primarie e secondarie poste a monte dei manufatti di derivazione dei comizi o, nel caso di diversa modalità di erogazione idrica, di gruppi di utenze come sopra indicato.

b) Provviste e adduzioni di acqua per uso potabile ed altri usi aziendali.

Vi rientrano tutte le opere e i manufatti, posti a monte delle derivazioni, negli impianti collettivi utilizzando portate di acqua capaci di alimentare aziende o nuclei rurali ricadenti nel comprensorio. La portata complessiva deve essere tale da assicurare il servizio a 100 famiglie rurali o ad insediamenti sparsi su duemila ha.

c) Collettori principali delle acque di scolo.

Vi rientrano collettori emissari dei bacini scolanti, nonché i collettori di primo grado in essi influenti. La portata di questi ultimi non deve essere di norma inferiore ad un metro cubo al secondo.

Per i bacini a sollevamento meccanico, rientrano anche gli impianti e le connesse installazioni idrovore.

d) Opere stradali.

La strada deve attestarsi ad altra esistente, avente caratteristiche almeno di strada provinciale, oppure deve assicurare su se stessa

la confluenza di non meno di tre diversi tronchi stradali a carattere comunale o vicinale.

In ogni caso sarà data preferenza ad investimenti volti a favorire vasti processi di valorizzazione in cui rientrino anche attività complementari o marginali dell'agricoltura.

Particolare cura dovrà essere data dai concessionari alla soluzione dei problemi attinenti alla gestione, per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle opere.

Per i casi in cui ricorrano caratteristiche particolari, le decisioni relative alla assunzione della spesa a totale carico dello Stato sarà adottata previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

(Completamento delle reti idrauliche e irrigue e facilitazioni per la utilizzazione delle acque irrigue)

Attraverso l'art. 22 della legge si deve tendere a risolvere il problema della saldatura tra opere pubbliche di bonifica e opere di trasformazione e miglioramento fondiario, ferma restando la sua applicabilità in altri casi.

Richiamandosi le altre norme vigenti in materia, la funzionalità del sistema è la seguente. Gli Enti di sviluppo o di bonifica possono assumere l'esecuzione sia di opere di bonifica di competenza privata, sia di opere di miglioramento fondiario, su richiesta degli interessati (art. 26, secondo e terzo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, per i Consorzi di bonifica, esteso agli Enti di sviluppo dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901), ovvero possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione di contributi e concorsi statali (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 per gli Enti di sviluppo, esteso ai Consorzi dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948), con la possibilità di raggruppare le domande per assoggettarle a comune istruttoria da parte dei competenti Organi dello Stato.

Per facilitare la provvista dei mezzi finanziari per la esecuzione delle opere sono previste le seguenti agevolazioni:

anticipazioni dei sussidi statali fino ad un terzo del loro ammontare e liquidazioni parziali dei sussidi medesimi su stati di avanzamento;

finanziamento delle quote di spesa non coperte da sussidio statale, mediante cessione di ruoli di contribuzione che gli enti sono autorizzati ad emettere, secondo le procedure in atto per le opere pubbliche di bonifica.

Tali procedure sono applicabili sia per le opere aziendali che — in modo particolare — per le opere interaziendali. Tra queste ultime saranno preferite quelle che tendono ad integrare la funzionalità delle strutture di bonifica con quelle aziendali.

Il Ministero dell'agricoltura potrà, su istanza degli enti e sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ordinare la esecuzione coattiva di interventi volti ad assicurare la funzionalità delle reti idrauliche ed irrigue. In tale occasione od indipendentemente da essa potrà essere disposto il riordino della distribuzione, onde assicurare il migliore impiego di acqua nella fase distributiva, sì che le quote spettanti a ciascun utente siano erogate nei modi, tempi e sistemi, anche nuovi, validi a garantire, con l'efficienza dell'impianto, il più economico uso d'acqua.

Per quanto in particolare attiene alle agevolazioni per l'esercizio irriguo nelle fasi di avviamento dei nuovi impianti, gli enti interessati predisporranno appositi piani di spesa per il loro esercizio, ai fini della concessione del contributo statale di cui al terzo comma dello stesso art. 22.

Art. 22.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

Le opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 24 della legge n. 910, saranno realizzate in attuazione di programmi a carattere quinquennale, predisposti regione per regione a cura degli Ispettorati regionali delle foreste, d'intesa con gli Ispettorati ripartimentali ed approvati dal Ministero dell'agricoltura.

I programmi quinquennali — per la cui elaborazione gli Ispettorati regionali delle foreste si potranno anche valere della collaborazione dei Consorzi di bonifica montana e degli altri enti operanti nel settore — si ispireranno ai seguenti criteri:

a) sarà data preferenza alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale in coordinamento con gli interventi analoghi da attuare in applicazione della legge 19 marzo 1952, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 22 luglio 1966, n. 614 e, per le regioni meridionali, della lettera a) dell'art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717, nonché con quelli di rimboschimento previsti dall'art. 26 della stessa legge n. 910. Obiettivo fondamentale sarà di dar luogo, avendo riguardo anche alle opere già attuate, a complessi organici di sistemazione dei singoli bacini, specie nelle zone di più evidente squilibrio idrogeologico, ai fini del consolidamento delle terre e della regimazione delle acque.

Alle opere di sistemazione sarà destinato non meno del 50 per cento delle somme annualmente disponibili per le singole regioni;

b) fra le opere di cui alle lettere b), c), d) del citato art. 24 della legge n. 910, sarà data priorità alle provviste di acqua a scopo irriguo, sempreché consentano un economico esercizio dell'irrigazione, nonché ai completamenti delle previste opere stradali e civili, con le condizioni e le preferenze stabilite dall'articolo stesso;

c) le nuove opere stradali e civili saranno realizzate nelle zone suscettibili di più pronto sviluppo economico, specie ove questo trova condizionamento nella disponibilità di servizi civili, attraverso lotti capaci di immediato ed utile funzionamento;

d) alla costruzione degli stazzi previsti dalla lettera e) dello stesso art. 24 si farà luogo quando esistano le condizioni, per ubicazione e presenza di un organismo che ne assicuri la efficiente gestione, di una loro razionale ed economica utilizzazione, avuto riguardo alla condizione dell'allevamento nelle zone interessate.

Particolare considerazione si avrà per le esigenze dei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, esterni alle zone nelle quali si estrinsecherà l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in base al piano di coordinamento approvato dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966.

TITOLO VII

RIMBOSCHIMENTI

Art. 23.

*(Rimboschimenti nei bacini montani
e nei comprensori di bonifica montana)*

Anche i rimboschimenti di competenza dello Stato previsti dall'art. 26 della legge n. 910 saranno attuati in applicazione di programmi quinquennali, da predisporre in coordinamento e secondo le modalità dei programmi di sistemazione di cui alla lettera a) del precedente art. 24 della citata legge.

Verrà data priorità agli interventi nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana nei quali si eseguono opere a carattere idraulico per la sistemazione degli alvei torrentizi, avendo particolare riguardo alle esigenze di completamento dei complessi idraulici già realizzati o in corso, in modo che la copertura vegetale arborea completi il quadro e gli effetti di una azione intensiva e globale. Ove possibile, la ricostruzione dei boschi avrà la precedenza sui nuovi impianti.

Si potrà procedere agli interventi nelle dune e sabbie mobili dei litorali nelle zone dove operano i vincoli di cui agli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando la costituzione o il mantenimento di fasce arboree siano necessari ai fini di una efficace

difesa delle retrostanti colture agrarie e delle opere utili, nonché per mantenere o ricostituire l'integrità degli originari aspetti naturalistici.

Gli interventi potranno anche attuarsi, quando le circostanze lo richiedano, su terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 24.

(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)

Per la predisposizione del programma di cui all'articolo 28 della legge n. 910 dovranno essere osservati i seguenti criteri:

a) al potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato si farà luogo, regione per regione, avendo riguardo alle necessità della forestazione pubblica e privata nelle diverse circoscrizioni;

b) laddove in linea tecnica ed economica risulti possibile e conveniente, sarà data precedenza all'ampliamento ed ammodernamento dei vivai già esistenti;

c) per le specie legnose da coltivare nei singoli vivai si ricorrerà — nei limiti delle disponibilità — all'impiego di semi provenienti da boschi iscritti al « libro nazionale dei boschi da seme »;

d) verrà considerata in modo particolare la necessità di favorire l'adozione di specie legnose a rapido accrescimento, ecologicamente adatte alle stazioni di impiego.

Art. 25.

(Azienda delle foreste demaniali)

Gli acquisti e gli espropri rivolti al potenziamento del demanio forestale, in base alle norme dell'art. 29 della legge n. 910, dovranno muoversi secondo due fondamentali direttrici:

accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali già costituite, mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarietà territoriale, possano essere governati e vigilati su basi razionali ed economiche;

acquisizione di congrue superfici di terreni, boscati o nudi, suscettibili di interventi di sistemazione idraulico-forestali, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi e pascoli montani, ai fini della difesa del suolo, dell'incremento della produzione legnosa e degli allevamenti zootecnici nonché della protezione della flora e della fauna in genere.

Sarà data in ogni caso preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali di Comuni e di altri enti pubblici e di beneficenza, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la razionale sistemazione.

Sarà altresì data preferenza all'acquisizione di terreni ricadenti in comprensori ove esistono o sono in corso di concreta costituzione parchi nazionali, nonché di terreni dove si riscontrino tipici biotopi da conservare per la protezione della natura, anche nel caso in cui non siano posti vicini ad aziende demaniali, sempre che sussista la possibilità di una loro oculata vigilanza da parte dell'Amministrazione forestale.

Per la valorizzazione dei terreni acquisiti saranno adottati i seguenti criteri:

di norma, si procederà all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché al rimboschimento dei terreni nudi ed alla ricostruzione dei boschi deteriorati;

si darà luogo alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica;

la formazione e l'esercizio di prati e di pascoli saranno considerati in relazione alle esigenze di sviluppo zootecnico delle zone interessate onde contribuire al loro consolidamento economico e sociale.

La facoltà attribuita all'Azienda di Stato per le foreste demaniali dall'art. 30 della legge n. 910, di eseguire lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, sarà soprattutto rivolta a valorizzare boschi e terreni in via di degradamento adiacenti ai comprensori demaniali.

I lavori di che trattasi saranno eseguiti in conformità dello statuto regolamento dell'Azienda stessa.

Art. 26.

(Contributi per rimboschimenti volontari)

Nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 31 della legge n. 910, verranno osservati i seguenti criteri:

a) i contributi saranno concessi a Comuni, altri enti e privati per la esecuzione di iniziative di piccole e medie dimensioni aventi lo scopo di migliorare, incrementare o tutelare il patrimonio forestale;

b) sarà data preferenza alle iniziative attuate nei territori montani e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e, nell'ambito delle stesse a quelle riguardanti:

la conversione dei cedui in fustaie, compreso il loro conifera-
mento, e la formazione di boschi di alto fusto pascolabili;

la ricostituzione di foreste danneggiate da incendi, malattie
parassitarie od altre avversità;

la trasformazione di castagneti da frutto invecchiati secondo
idonee modalità;

la realizzazione di opere per la prevenzione degli incendi nei
boschi;

c) sarà particolarmente favorito l'impiego di specie a rapido
accrescimento;

d) i contributi per interventi al di fuori dei territori montani
e dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico potranno concedersi
quando la spesa globale non superi gli otto milioni e, nel caso in cui
venga impiegato il pioppo, quando si tratti di terreni golenali, di per-
tinenze di bonifica o di terreni non altrimenti utilizzabili alla colti-
vazione agraria, secondo le prescrizioni tecniche degli Ispettorati
ripartimentali delle foreste;

e) per l'espletamento dell'attività nello specifico settore verrà
seguita, nel rispetto dei criteri suindicati, la procedura prevista dal-
l'art. 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo
regolamento di applicazione, approvato con regio decreto 16 mag-
gio 1926, n. 1126.

Art. 27.

(Fondo forestale nazionale)

I mutui a tasso agevolato di cui all'art. 32 della legge n. 910, sa-
ranno di norma concessi, dal Fondo forestale nazionale istituito pres-
so il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per facilitare le inizia-
tive di enti pubblici e privati o di singoli proprietari volte al rimbo-
schimento, nonché alla ricostituzione ed al miglioramento dei boschi
esistenti.

Nella concessione dei mutui a favore di tali iniziative saranno
seguiti i criteri indicati alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del precedente articolo
per rimboschimenti volontari agevolati con i contributi in conto capi-
tale, con esclusione del limite di spesa ivi previsto.

Fra le iniziative per l'utilizzazione industriale e commerciale dei
prodotti forestali saranno considerate con preferenza quelle dirette a
ridurre i costi di lavorazione degli opifici che provvedono alla prima
lavorazione del legno e degli impianti per l'allestimento del sughero in
plancia, nonché le iniziative per costituire depositi di prodotti fore-

stali, compresi gli acquisti delle attrezzature necessarie per lo spostamento meccanico dei materiali.

Potranno altresì essere agevolati gli investimenti intesi ad assicurare l'impiego del legname ricavato dai boschi cedui e l'impiego dei residui del legno e del sughero.

La durata dei mutui sarà commisurata al prevedibile periodo necessario per la definitiva utilizzazione degli impianti boschivi o per l'ammortamento economico degli altri impianti realizzati.

Art. 28.

(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti)

Nella concessione dei contributi sulle spese generali previsti dall'art. 34 della legge n. 910, a favore delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti montani, si avrà particolare riguardo alle esigenze di aziende e consorzi — specie se operanti nel Mezzogiorno — suscettibili di essere migliorati a mezzo di una direzione tecnica specializzata e di una vigilanza adeguata.

In ogni caso sarà data priorità alle richieste dei predetti organismi che per la prima volta intendono fruire delle agevolazioni di cui trattasi.

La concessione dei contributi per la compilazione di piani economici verrà effettuata in favore dei Comuni e degli altri enti i cui beni silvo-pastorali — specie se ricadenti nei territori del Mezzogiorno — possano essere oggetto di apprezzabile miglioramento, a mezzo delle prescrizioni dettate dai piani, ai fini di esaltare la produttività dei boschi e dei pascoli e di rendere più efficiente la conservazione del suolo.

Ai Comuni, alle aziende speciali ed ai consorzi che intraprendono la redazione degli indicati piani economici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà anticipare, in più soluzioni, i mezzi finanziari occorrenti per la loro elaborazione fino alla misura massima del 90 per cento del contributo concesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Allegato A

COMPENSORI DI ZONE IRRIGUE E DI ZONE DI VALORIZZAZIONE CONNESSE,
DI COMPETENZA DELLA CASSA (*)

A/1

Riepilogo regionale

(ettari)

REGIONE	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
	Zone irrigue			Zone di valorizzazione ad esse connesse	
	Pro- gramma 1950/65	Pro- gramma 1965/69	Totale		
Abruzzo - Tronto . . .	20.990	4.090	25.080	198.493	223.573
Molise	4.700	1.000	5.700	80.008	85.708
Lazio	25.000	7.950	32.950	173.237	206.187
Campania	67.390	19.050	86.440	305.328	391.768
Puglia	21.540	33.850	55.390	913.787	969.177
Basilicata	30.400	8.900	39.300	457.640	496.940
Calabria	54.000	3.900	57.900	550.427	608.327
Sicilia	63.500	33.250	96.750	163.420	260.170
Sardegna	64.450	14.370	78.820	477.035	555.855
TOTALE	351.970	126.360	478.330	3.315.805	3.794.135

(*) Si veda la nota alla pag. 67. Il presente allegato sostituisce gli allegati A e B del capitolo Agricoltura del piano di coordinamento nella stesura approvata dal CIR il 1° agosto 1966.

Abruzzo-Tronto
(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	TOTALE
		Zone irrigue				
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Tronto (Marche)	C.B. Tronto	2.430	170	2.600	} 25.030 (*)	29.130
Tronto (Abruzzo)	C.B. Tronto	700	800	1.500		
Pescara	C.B. Destra Pescara	3.580	—	3.500	} 35.800	41.220
Tavo Saline . . .	C.B. Sinistra Pescara	3.670	500	4.170		
Sangro Aventino	C.B. Sinistra Pescara	—	1.250	1.250	} 20.500	24.780
	C.B. Sangro Aven- tino	4.110	170	4.280		
Fucino	Ente Valorizzazione Fucino-C.B.M. Fu- cino	6.500	1.200	7.700	44.000	51.700
Trigno e Sinello	C.B. Trigno e Sinello (interess. in parte anche il Molise)	—	—	—	19.426	19.426
Vomano	C.B. Isola Gran Sas- so	—	—	—	41.500	41.500
Conca di Sulmona	C.B. Canale Corfinio	—	—	—	12.237 (*)	12.237
	Totale	20.990	4.090	25.080	198.493	223.573

(*) Parte del perimetro consortile.

Molise
(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	TOTALE
		Zone irrigue				
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Biferno - Ponte Liscione	C.B. Destra Trigno e Basso Biferno	350	—	350	67.158	67.508
	C.B. Larinese					
Biferno - Boiano	A.S.C. Alto Biferno Piana di Boiano	—	500	500	8.850 (*)	9.350
Venafro - Vol- turno	C.B. Piana Venafro	4.350	500	4.850	} 4.000 (*)	4.850
Piana di Sepino	C.B. Medio Biferno	—	—	—		
	Totale	4.700	1.000	5.700	80.008	85.708

(*) Parte del perimetro consortile.

Lazio meridionale

(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Latina	C.B. Latina	16.000	—	16.000	65.500 (*)	81.500
Pontina	C.B. Pontina	2.200	2.000	4.200	22.203	26.403
Valle del Liri .	C.B. Valle del Liri	1.600	5.300	6.900	56.609	63.509
Conca di Sora .	C.B. Conca di Sora	2.000	650	2.650	16.131	18.781
Fondi e Monte San Biagio .	C.B. Fondi e Monte San Biagio	3.200	—	3.200	12.794	15.994
	Totale	25.000	7.950	32.950	173.237	206.187

(*) Parte del perimetro consortile.

Campania

(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Garigliano . . .	C.B. Aurunco (inte- ressante in parte anche il Lazio)	6.600	1.500	8.100	6.887	14.987
Volturno	C.B. Volturno	20.540	7.000	27.540	41.435	68.975
Sannio Alifano .	C.B. Sannio Alifano	8.900	4.000	12.900	13.565	26.465
Destra Sele . . .	C.B. Destra Sele	17.000	900	17.900	6.140	24.040
Sinistra Sele . .	C.B. Sinistra Sele (C.B. Paestum)	11.000	300	11.300	12.254	23.554
Fiumarella . . .	C.B. Ufta	—	—	—	56.350	56.350
Agro Telesino . .	C.B. Agro Telesino	2.600	900	3.500	763	4.263
Alento	C.B. Alento	—	1.200	1.200	4.810	6.010
Vallo di Diano .	C.B. Vallo di Diano	—	2.000	2.000	8.994	10.994
Valle Ofanto e Valle Calore .	C.B. Alta Irpinia (Ente Irrigazione) Valle Calore	750	1.250	2.000	120.000	122.000
Agro Sarnese e Nocerino (*) .	C.B. Agro Sarnese e Nocerino	—	—	—	34.130	34.130
	Totale	67.390	19.050	86.440	305.328	391.768

(*) Interventi limitati a quelli di cui all'art. 11 della legge n. 717 e dell'art. 10 della stessa legge purchè connessi ai primi.

Puglia

(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Fortore.	C.B. Tavoliere	—	12.500	12.500	437.275	457.075
Sinistra Ofanto .	C.B. Capitanata	—	1.500	1.500		
Schemi Minori del Tavoliere .	C.B. Tavoliere	2.600	3.200	5.800		
Destra Ofanto .	C.B. Fossa Premur- giana	11.000	—	11.000	116.710	(*)127.710
Tara.	C.B. Stornara e Tara	6.000	—	6.000	10.100	25.000
Sinistra Bradano (acque S. Giu- liano)	C.B. Stornara e Tara	—	8.900	8.900		
Schemi minori del Salento :						
— Agro Brindi- sino	C.B. Agro Brindisino (Ente Irrigaz. Pu- glia e Lucania)	320	750	1.070	63.930	(*) 65.000
— Arneo.	C.B. Arneo	270	500	770	42.022	42.792
— Ugento e Li Foggi	C.B. Ugento e Li Foggi	350	300	650	32.350	33.000
— Zona d'Otran- to e Litorale Adriatico Lec- cese	C.B. Zona d'Otranto e Litorale Adria- tico Leccese (Ente Irrigaz. Puglia e Lucania)	1.000	2.200	3.200	64.800	68.000
— Zone litorali del Gargano.	C.B.M. Gargano	—	500	500	20.100	(*) 20.600
— Zona Litora- nea Barese .	Zona Litoranea Ba- rese (Ente Irriga- zione Puglia e Lu- cania)	—	3.500	3.500	126.500	130.000
	Totale	21.540	33.850	55.390	913.787	969.177

(*) Parte del perimetro consortile.

Basilicata
(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO * CASSA *				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Bradano Agri e Sinni	C.B. Metaponto	22.700	5.600	28.300	104.300*	132.600
	C.B. M.V. Bradano	4.200	1.200	5.400	113.600*	119.000
Alto Agri.	C.B.M. Alto Agri	1.500	900	2.400	59.264	61.664
Schemi Minori interessanti zo- ne interne lun- go i corsi d'ac- qua	Ente Irrigazione in Puglia e Lucania Comprensori :					
	— Medio Ofanto e Marmo (parte)					
	— Grottole e S. Mauro Forte (parte)	2.000	1.200	3.200	180.476 (*)	183.676
	— Medie Valli Agri e Sinni (parte)					
	— Altre zone					
Totale		30.400	8.900	39.300	457.640	496.940

(*) Parte del perimetro consortile.

Calabria
(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Piana di Sibari e Media Valle Crati.	C.B. Piana di Sibari	21.000	3.200	24.200	123.569	147.769
Valle del Lao .	C.B. Valle Lao	1.700	—	1.700	14.465	16.165
Altopiano Silano	C.B.M. Silano Jonico (O.V.S.)	4.000	—	4.000	11.000	15.000
Bassa Valle Neto	C.B. Basso Neto	7.000	—	7.000	31.044	38.044
Fascia Jonica Ca- tanzarese e Santa Eufemia	C.B. Castella Capo Colonna					
	C.B. Alli P. Copan- ello					
	C.B. Alli Punta Ca- stella					
	C.B. Assi Soverato	6.300	200	6.500	206.714	213.214
	C.B. Piana S. Eufe- mia					
	Zona Jonica Inter- clusa					
Piana Rosarno .	C.B. Rosarno	9.700	500	10.200	76.124	86.324
Versante Jonico Reggino	C.B. Caulonia	4.300	—	4.300	87.511	91.811
	C.B. Versante Cala- bro Jonico Meri- dionale					
	Totale	54.000	3.900	57.900	550.427	608.327

Sicilia
(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPENSORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Jato	E.R.A.S. C.B. Agro Palermi- tano	—	5.000	5.000	9.850 (*)	14.850
Fastaia	C.B. Birgi	—	3.450	3.450	9.050 (*)	12.500
Delia Nivolelli .	C.B. Delia Nivolelli	7.000	—	7.000	6.000	13.000
Arancio - Carboi	C.B. Basso Belice e Carboi	7.500	2.500	10.000	4.280	14.280
Belice Garcia. .	C.B. Alto e Medio Belice	—	Diga	—	4.000 (*)	4.000
Piccoli complessi del Belice . .	C.B. Alto e Medio Belice	300	—	300	11.700 (*)	12.000
Gela - Disueri .	C.B. Piana di Geia	6.000	—	6.000	35.300	42.500
Gela - Biviere .	C.B. Piana di Gela	—	1.200	1.200		
Acate - Dirillo .	C.B. Acate	—	3.000	3.000	2.000 (*)	5.000
Bozzetta - Nico- letti	C.B. Altesina Alto Dittaino	—	2.000	2.000	4.150 (*)	6.150
Pozzillo Regal- buto	C.B. Gagliano Ca- stelferrato	1.200	—	1.200	1.490 (*)	2.690
Alto Simeto . .	C.B. Alto Simeto	—	—	—	9.000 (*)	9.000
Pozzillo Simeto.	C.B. Piana di Ca- tania	38.000	5.000	43.000	20.480	63.480
Ogliastro Gorna- lunga	C.B. Caltagirone	—	6.000	6.000	19.850 (*)	25.850
Lago di Lentini	C.B. Lago di Lentini C.B. Pantano di Lentini	—	3.600	3.600	17.360	20.960
Ispica	C.B. Paludi di Ispica	—	—	—	5.400	5.400
Scieli	C.B. Paludi di Scieli	3.500	1.500	5.000	3.500	8.500
	Totale	63.500	33.250	96.750	163.420	260.170

(*) Parte del perimetro consortile.
N.B. — Gli interventi della Cassa nei compensori di Ispica, dell'Acate e dell'Alto Simeto non hanno carattere prioritario.

Sardegna
(ettari)

DENOMINAZIONE DEI COMPLESSI	COMPRESORI DI BONIFICA	ZONE D'INTERVENTO « CASSA »				TOTALE
		Zone irrigue			Zone di valoriz- zazione ad esse connesse	
		Pro- gram- ma 1950/65	Pro- gram- ma 1965/69	Totale		
Basso Sulcis . .	C.B. Basso Sulcis	3.000	—	3.000	44.513	47.513
Cixerri	C.B. Cixerri	4.200	—	4.200	18.480	22.680
Campidano Ca- gliari	C.B. Riuniti Sarde- gna Meridionale	14.500	9.270	23.770	208.484	232.254
	C.B. Campidano di Cagliari (Ente Flumendosa)					
Arborea Sassu .	C.B. Arborea	9.000	—	9.000	1.000	10.000
Terralba	C.B. Terralba	700	—	700	22.972	23.672
Campidano Ori- stano	C.B. Destra Tirso	15.000	1.000	16.700	28.468	45.168
	C.B. Sinistra Tirso					
Milis	C.B. Milis	450	—	450	3.416	3.866
Nurra	C.B. Nurra	10.400	—	10.400	33.910 (*)	44.310
Bassa Valle Co- ghinas	C.B. Bassa Valle Co- ghinas	1.900	500	2.400	5.704	8.104
Perfugas	C.B. Perfugas	—	700	700	14.537	15.237
Agro Chilivani .	C.B. Chilivani	—	—	—	23.104	23.104
Media Valle Tirso	C.B. Media Valle Tirso	—	600	600	25.613	26.213
Siniscola - Posada	C.B. Nuorese	2.300	1.400	3.700	5.062	8.962
	C.B. Siniscola Po- sada - Torpè					
Orosei - Cedrino	C.B. Nuorese	200	—	200		
	C.B.M. Nuorese					
Tortoli	C.B. Tortoli	2.800	—	2.800	2.062	4.862
	C.B.M. Nuorese					
Sardegna Sud Orientale (Sa Picocca - Ca- stiadras)	C.B. Sardegna Me- ridionale	—	200	200	7.800	8.000
S. Saturnino . .	C.B. S. Saturnino	—	—	—	5.000 (*)	5.000
	C.B.M. Alà e Mar- ghine					
Pula - S. Mar- gherita	C.B. Pula Costa S-O Golfo Cagliari	—	—	—	10.883	10.883
Complessi Mi- nori	C.B. S. Lucia	—	—	—	2.027	2.027
	C.B. S. Lucia di Bonorva					
	C.B. Vignola					
	C.B. Pelau Buon- cammino	—	—	—	5.000 (*)	5.000
		—	—	—	9.000	9.000
	Totale	64.450	14.370	78.820	477.035	555.855

(*) Parte del perimetro consortile.

Allegato B ()*BACINI IDROGRAFICI DI COMPETENZA DELLA CASSA PER INTERVENTI
A SALVAGUARDIA DELLE ZONE IRRIGUE

Tronto	Esaro di Crotone
Vomano	Gruppo di Bacini dal Vorgia all'Assi
Pescara	Gruppo dall'Oliva all'Angitola
Tavo - Fino	Mesima
Saline	Petrace
Nora - Orta - Lavino	Precariti
Sangro e Aventino	Allaro
Trigno	Amusa
Sinello	Gruppo dal Torbido al Molaro
Immissari del Fucino	Ofanto
Biferno	Carbonara ed altri del promontorio garganico
Monti Lepini ed Ausoni	Murgia Barese, versante la Fossa Premurgiana
Amaseno	Belice
Liri	Gela - Disueri
Ausente e Ausentiello	Comunelli
Garigliano	Dirillo
Miscano	Dittaino
Ufita	Simeto
Calore	Gornalunga
Volturno	Irminio
Sele	Seicli
Alento	Birgi
Fortore	Lago di Lentini
Saccione	Jato
Candelaro	Nocella
Carapelle	Delia
Cervaro	Carboi
Bradano	Palmas
Basento	Cixerri
Cavone	Flumendosa
Agri	Rii del Campidano
Sinni	Tirso
Satanasso - Caldanello	Posada
Raganello	Pramaera
Crati	Girasole e Foddeddu
S. Mauro - Malfrancato	Pelau
Coriglianeto	Cedrino
Cino - Colognati	Rii di Pula
Coserie	Rio Mannu di Pattada
Trionto	Cispiri
Neto	
Ponticelli - Passovecchio	

(*) Vedasi la nota alla pagina 70.

CAPITOLO III

INDUSTRIA

1. OBIETTIVI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

La relazione previsionale e programmatica per il 1965, presentata al Parlamento dai ministri per il Bilancio e per il Tesoro, ed il programma economico nazionale indicano l'obiettivo di un sostanziale incremento di occupazione nelle attività industriali del Mezzogiorno.

Il raggiungimento di questo obiettivo è strettamente connesso:

a) alla possibilità di convogliare, nel rispetto dei necessari vincoli tecnico-economici, verso il Mezzogiorno, nuove iniziative industriali che, in mancanza di un'azione pubblica volta a questo fine, si localizzerebbero nelle altre ripartizioni geografiche;

b) all'ampliamento e all'integrazione che lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno deve assumere nei confronti della struttura industriale nazionale;

c) alla possibilità di mobilitare le energie imprenditoriali e le disponibilità finanziarie locali ed estere, suscitando nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno.

2. CONDIZIONI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Lo sviluppo industriale del Mezzogiorno dovrà, in primo luogo, prendere a base di riferimento quei settori industriali, la cui domanda complessiva presenti una dinamica maggiore della media.

L'esigenza di competitività dell'industria italiana nel quadro della Comunità Economica Europea e nella prospettiva dell'allargamento dei mercati, implica poi che le attività industriali, che si localizzano nel Mezzogiorno, raggiungano un elevato livello di produttività.

Tale condizione potrà essere assicurata con l'introduzione dei metodi di produzione e di organizzazione più progrediti.

E' poi necessario che le iniziative industriali non incontrino ostacoli dal lato dell'offerta dei fattori produttivi.

A questo proposito si può rilevare:

a) *offerta di lavoro*. Tenuto conto della riserva della manodopera che nel corso dei prossimi anni seguirà a rendersi disponibile a seguito dei processi di riorganizzazione, soprattutto nei settori agricolo e terziario, e dell'incremento naturale dell'offerta di lavoro, non dovrebbero esistere limiti all'industrializzazione da un punto di vista quantitativo globale. Un notevole elemento di flessibilità sarà fornito in questo campo dall'inserimento del lavoro femminile nel processo produttivo e dalle variazioni del flusso delle emigrazioni all'estero; ambedue queste voci dell'offerta di lavoro non mancheranno di rispondere alla eventuale pressione sul mercato del lavoro. Un problema non indifferente è costituito invece dalla necessità di adeguare la struttura della domanda e dell'offerta di lavoro, quanto a specializzazione e qualificazione professionale;

b) *offerta di risparmio*. Il programma economico nazionale assegna una priorità nel ricorso al mercato finanziario alle richieste avanzate per coprire il fabbisogno degli investimenti industriali nel Mezzogiorno.

Dato il progressivo adeguamento delle remunerazioni dei fattori produttivi in Italia ai livelli europei, la competitività della produzione italiana può essere mantenuta e migliorata solo attraverso il mantenimento di un elevato ritmo di incremento della produttività, conseguibile a sua volta attraverso una accelerazione degli investimenti industriali, che consenta di aumentare la dotazione di capitale per addetto e di introdurre nel sistema economico i metodi di produzione e di organizzazione più progrediti.

A tale proposito va ricordato che il progresso tecnico è destinato a dare un decisivo contributo all'andamento della produzione globale e del reddito pro-capite e perciò il processo di industrializzazione deve puntare sull'introduzione di tecnologie avanzate, che aumentino la produttività delle risorse e soprattutto del lavoro.

Altro contributo all'aumento della produttività può conseguirsi con modifiche di tipo strutturale che vanno favorite nell'ambito della economia meridionale, attraverso una maggiore dinamica delle industrie ad alta produttività.

3. FONTI DI ENERGIA

Tra le condizioni fondamentali per lo sviluppo nel Mezzogiorno delle attività produttive e segnatamente di quelle industriali, il programma economico nazionale indica una politica energetica che as-

sicuri alla circoscrizione meridionale adeguate disponibilità di fonti di energia a bassi prezzi (1).

Situazione ottimale per realizzare tale condizione sarebbe l'auto-sufficienza dell'Italia quanto a risorse energetiche: la disponibilità, cioè, di fonti energetiche tali da costituire un'alta potenzialità di riserve rispetto ai fabbisogni. Non è però prevedibile che ciò possa verificarsi e pertanto una situazione di sicurezza per il paese nel complesso e per il Mezzogiorno potrà raggiungersi solo creando condizioni di libera scelta tra le varie fonti energetiche, il che richiede, in particolare, la massima diversificazione delle fonti di approvvigionamento di idrocarburi (2).

Per quel che riguarda il Mezzogiorno è da rilevarsi che l'evoluzione delle fonti di approvvigionamento energetico è stata favorevole alla circoscrizione: il gas ed il petrolio d'importazione, la produzione di energia termoelettrica e nucleare, poiché sono svincolati da particolari localizzazioni, hanno eliminato uno dei più gravi condizionamenti che hanno agito nel determinare il sottosviluppo meridionale. Nondimeno il Mezzogiorno, per conseguire una situazione di sicurezza, deve mirare a produrre le fonti di energia che sono necessarie al suo sviluppo economico o a trasformare in fonti di energia secondaria i prodotti importati, in modo da creare nelle singole zone i presupposti di costo e di disponibilità che consentano lo sviluppo delle industrie.

Per il conseguimento di tale obiettivo, la politica energetica per il Mezzogiorno, deve imperniarsi su due scelte fondamentali:

eliminare o ridurre le cause che possono concorrere ad aumentare il livello dei prezzi dei prodotti energetici;

intensificare, nei limiti posti dalle condizioni naturali, le ricerche minerarie nel Mezzogiorno e dotare quest'area delle infrastrutture necessarie, generali e specifiche, che consentano sia alle fonti di

(1) È noto che nel secolo scorso la scarsa disponibilità — ovvero l'elevato prezzo — delle fonti di energia ha ritardato lo sviluppo economico italiano e in particolare del Mezzogiorno; allora la fonte principale di energia era rappresentata dal carbone che l'Italia poteva importare solo a prezzi elevati.

Gli unici periodi in cui l'economia italiana ebbe uno sviluppo di notevole intensità furono: quello in cui si affermò la produzione idroelettrica, tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale e quello della scoperta del metano nel secondo dopoguerra; purtroppo ambedue le fonti di energia nazionale a basso costo furono disponibili prevalentemente nelle regioni settentrionali, aggravando così lo squilibrio territoriale del paese.

In questo dopoguerra, tuttavia, la possibilità di approvvigionamento energetico mediante importazione di petrolio dal Medio Oriente e dall'Africa settentrionale ha favorito un intenso processo di sostituzione dei combustibili tradizionali, vista la maggiore convenienza in diversi usi dell'impiego dell'olio combustibile.

(2) Dal primo rapporto della Commissione Consultiva per l'energia del Ministero dell'Industria e Commercio.

produzione locale, sia alle fonti importate, di essere efficientemente utilizzate in loco.

Sulla base delle scelte su indicate si delineano gli indirizzi della politica energetica per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda i derivati del petrolio, va rilevata la tendenza che si è andata determinando, negli ultimi anni, verso un eccesso di capacità di raffinazione. Le diseconomie derivanti dal basso livello di utilizzazione degli impianti di raffinazione possono riflettersi in modo negativo sui costi dei derivati del petrolio.

Tenuto anche conto delle indicazioni del programma economico nazionale che, soprattutto in riferimento al grado di utilizzazione degli impianti, prevede una politica delle autorizzazioni fondata su specifici criteri, le agevolazioni previste per l'industrializzazione del Mezzogiorno si applicano ad iniziative nel settore petrolifero, limitatamente ai casi, da documentarsi ampiamente, di iniziative riconducibili nei settori di valutazione prioritaria e che non comportino negative ripercussioni sui mercati.

Per il metano, invece, alla luce dei problemi generali del settore, appare opportuna una più ampia incentivazione per richiamare nel Mezzogiorno i vantaggi acquisibili dalla disponibilità di questa risorsa.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, i programmi di sviluppo futuri dell'ENEL tengono conto della tendenza dei maggiori consumi che si è verificata e si sta verificando nel Mezzogiorno e nelle isole. Il programma di base predisposto dall'ENEL per il Mezzogiorno è configurato in modo da permettere nel quinquennio il soddisfacimento di una domanda alla punta pressoché doppia di quella del 1964.

Parallelamente agli impianti di produzione sono stati sviluppati gli impianti di trasmissione, destinati al collegamento dei centri di produzione con i grandi centri di consumo, nonché con gli impianti di trasformazione e distribuzione.

4. CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI RIVOLTI ALLO SVILUPPO INDUSTRIALE

Tenuto conto dell'obiettivo posto allo sviluppo industriale del Mezzogiorno dal programma economico nazionale, del modo e delle condizioni alle quali un'accelerata espansione della struttura industriale può promuoversi nel Mezzogiorno, tenuti altresì presenti gli indirizzi proposti dal *quadro di riferimento territoriale*, di cui al IV capitolo della I parte del presente piano di coordinamento, si definiscono di seguito i criteri per il coordinamento della politica di industrializzazione del Sud.

Alcuni di tali criteri riguardano la tipologia delle attività industriali, altri la localizzazione, poiché è sotto questi due profili che il processo di industrializzazione va qualificato e caratterizzato per realizzare una struttura produttiva integrata nell'economia nazionale e per conseguire gli obiettivi indicati dal quadro di riferimento territoriale. I criteri riguardanti la tipologia delle industrie rispondono alle esigenze già enunciate di integrazione delle attività produttive meridionali, di mobilitazione delle risorse locali e di realizzazione di innovazioni strutturali, tecniche ed organizzative, anche nel quadro dell'ammodernamento dell'intero apparato industriale nazionale.

Nella nuova fase dell'espansione industriale del paese l'innovazione produttiva e tecnologica, come già è stato accennato, diventerà un fattore di sviluppo sempre più importante, sia per il suo contributo diretto alla evoluzione del saggio di sviluppo, sia indirettamente per le sue ripercussioni sul commercio estero, data la necessità di consolidare la competitività del sistema industriale di fronte alla maggiore concorrenza dei prodotti esteri, e l'aumento del costo del lavoro.

Perché il Mezzogiorno non perda terreno rispetto al resto del paese è necessario che l'industria meridionale si sviluppi in senso spiccatamente innovativo. Infatti, anche negli altri paesi, le regioni sottosviluppate sono riuscite ad avvicinarsi alle regioni di tradizionale concentrazione industriale soltanto quando è aumentata l'incidenza di industrie di tipo nuovo, caratterizzate da condizioni dinamiche di domanda e da intenso progresso tecnologico.

Occorre altresì assicurare al Mezzogiorno una quota adeguata delle iniziative industriali destinate a sostituire progressivamente talune attività industriali tradizionali, così come sono state organizzate e condotte fino ad oggi. Ciò riguarda soprattutto i settori che, non potendo più godere del beneficio di fattori di protezione autarchica e geografica di cui hanno usufruito a lungo, sono attualmente investiti dagli effetti delle modificazioni avvenute nel mercato sotto l'impulso del progresso tecnologico, dell'affermarsi delle economie di scala, di molte tecniche di confezione, condizionamento e distribuzione dei prodotti, di nuovi modelli ed abitudini di consumo, ecc.

Allo scopo di aumentare l'efficienza delle iniziative industriali esistenti e di quelle che si installeranno nel Mezzogiorno, occorre poi favorire la integrazione della struttura produttiva meridionale, intesa come integrazione dei vari settori industriali e dell'intera industria meridionale con gli altri rami di attività e con la struttura produttiva nazionale. E' necessario, inoltre, favorire la diversificazione delle produzioni industriali, in modo da dar luogo ad una struttura industriale organica e sufficientemente elastica in rapporto ai mutamenti che avvengono nella domanda di un'economia moderna.

Anche a tal fine è necessaria l'installazione di industrie producenti beni strumentali, che potranno consentire alle regioni meridionali di usufruire in misura maggiore che nel passato degli effetti *moltiplicativi* della spesa pubblica e degli investimenti privati, effetti che rifluiscono altrimenti verso i mercati di offerta.

Lo sviluppo del Mezzogiorno richiede l'incremento di tutte quelle iniziative che, a sostegno del processo di valorizzazione dell'agricoltura meridionale, sviluppino ed estendano i cicli di lavorazione industriale dei prodotti agricoli, adeguando la produzione alla evoluzione delle abitudini dei consumatori. L'integrazione fra le attività agricole e industriali deve essere perseguita anche attraverso l'espansione nel Mezzogiorno dei prodotti industriali che assumono un particolare interesse per un'agricoltura di tipo moderno, quale si avvia ad essere l'agricoltura meridionale.

Allo stesso tempo va perseguita la massima valorizzazione e razionalizzazione delle risorse minerarie ed energetiche, subordinatamente all'esistenza dei presupposti tecnico-economici per tali operazioni (art. 12 legge n. 717).

In base agli elementi di fatto dianzi esposti si definiscono i criteri riguardanti la tipologia industriale, indicando i tipi di iniziative industriali di cui l'intervento pubblico deve promuovere, favorire ed incentivare la locazione nel Mezzogiorno:

a) iniziative che costituiscono una integrazione delle attività produttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali;

b) iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali, di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

c) iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerarie ed energetiche;

d) iniziative che, per tipologia dei prodotti fabbricati, per la esistenza di accordi specifici con operatori esteri e/o per l'appartenenza a gruppi aziendali operanti su scala internazionale, siano rivolte, totalmente o in modo prevalente, a soddisfare la domanda proveniente dai mercati di esportazione;

e) iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali o nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle

tecnologie impiegate, e/o della organizzazione produttiva e commerciale;

f) iniziative industriali che introducano nuovi processi produttivi e/o nuovi prodotti, ed in particolare che introducano prodotti attualmente assenti o solo scarsamente rappresentati, in termini di capacità produttiva, nell'ambito della struttura industriale meridionale e, più in generale, nazionale, specialmente se basate sull'apporto fondamentale e continuativo della ricerca industriale applicata, evidenziato dalla entità della spesa destinata alla ricerca o anche, in via subordinata, all'appartenenza dell'iniziativa a gruppi imprenditoriali notoriamente qualificati e dinamici, anche in campo internazionale, nel settore della ricerca industriale.

La scelta del tipo di *industria* pone già alcuni limiti alla sua ubicazione, anche se vi è un margine di libertà che va disciplinato con una valida politica di localizzazione.

La distribuzione spaziale delle attività industriali nel Mezzogiorno, specialmente nell'attuale fase del processo di sviluppo, deve essere *ottima*. E' da ritenersi tale una distribuzione spaziale che mira a:

armonizzare lo sviluppo industriale con lo sviluppo degli altri settori dinamici dell'economia meridionale, soprattutto dell'agricoltura irrigua e del turismo, nel quadro della formazione di *aree di sviluppo globale*;

ottenere la massima spinta propulsiva per il complesso della economia meridionale, dalle nuove attività industriali;

minimizzare la somma dei costi delle infrastrutture necessarie e degli altri costi sociali connessi alla politica di localizzazione alternativa (ad es. costi di trasferimento e di insediamento della manodopera relativi a diverse ubicazioni).

La politica di distribuzione territoriale delle attività economiche non ha carattere coercitivo. L'operatore pubblico, tuttavia, impiegando risorse per loro natura limitate, nella concessione di agevolazioni aggiuntive e nella assunzione di parte dei rischi nelle iniziative private, si riserva di verificare la rispondenza di queste iniziative alle finalità programmatiche, in modo da rendere vantaggioso per i privati ciò che è ritenuto vantaggioso per la collettività.

La politica di localizzazione delle industrie è diretta a provocare, mediante l'impiego selettivo degli strumenti più specifici di intervento (gli investimenti delle imprese a partecipazione statale, le attrezzature delle *aree di sviluppo industriale* e dei *nuclei di industrializzazione*, la graduazione dei contributi a fondo perduto, la erogazione del credito a tasso agevolato, etc.), un determinato assetto territoriale delle nuove attività industriali.

Le linee generali della politica territoriale non possono essere tradotte, già fin d'ora in forma esclusiva, nella indicazione specifica delle localizzazioni prioritarie. Mentre è possibile fornire gli orientamenti sulla politica settoriale con l'indicazione di alcuni settori prioritari, le localizzazioni preferenziali non possono essere determinate a priori. Il carattere preferenziale di una localizzazione, infatti, non può essere stabilito in astratto e in maniera assoluta, ma soltanto relativamente alle esigenze particolari di un tipo specifico di iniziative industriali. Saranno infatti i fabbisogni infrastrutturali, le interdipendenze settoriali, i legami col mercato, propri di ogni iniziativa, a determinare, di volta in volta la sua localizzazione fuori o dentro concentrazioni industriali, e, nel secondo caso, la scelta fra gli agglomerati industriali delle *aree* e dei *nuclei*. Questa maggiore flessibilità dei criteri territoriali deve consentire, oltre a un maggior ambito di manovra per gli operatori economici, e un migliore impiego dei fondi pubblici destinati alle agevolazioni, una maggiore rispondenza della localizzazione alle esigenze particolari delle iniziative. Ciò sarà tanto più importante, in quanto il processo stesso di sviluppo modificherà continuamente i vantaggi relativi offerti dalle localizzazioni meridionali ai vari settori industriali.

Sulla base di queste considerazioni sono definiti i criteri di fondo della politica di industrializzazione per quel che concerne l'ubicazione delle nuove iniziative. Essi sono diretti a favorire:

a) la concentrazione territoriale, in un numero limitato di aree e nuclei di sviluppo, delle iniziative industriali che esigono una notevole dotazione di infrastrutture, e sono legate ad altre industrie da complessi legami interindustriali, assecondando e, dove necessario, razionalizzando i processi di polarizzazione già manifestatisi nell'ambito del Mezzogiorno, e proseguendo e potenziando la politica iniziata con l'istituzione delle *aree* e dei *nuclei* di sviluppo industriale. Questa distribuzione territoriale degli investimenti industriali, come è stato già accennato, costituisce una precisa condizione per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno (3);

b) la diffusione nel territorio — per contro — di iniziative industriali che non richiedono notevoli dotazioni infrastrutturali e non presentino legami interindustriali tali da consigliarne l'agglomerazione. Si tratta prevalentemente di industrie utilizzanti prodotti agricoli, materie prime e manodopera locali e che dipendono in misura non marcata dalla prossimità di altre industrie.

(3) Ciò non significa nè concentrazione di una specifica produzione in un numero ristretto di imprese, nè concentrazione territoriale delle imprese con uguale produzione.

5. SCELTE SETTORIALI

Si possono identificare in prima indicazione i seguenti settori che rispondono, nella misura maggiore, ai criteri sopra enunciati: industria meccanica, industria chimica, industria alimentare di tipo moderno.

Per le loro stesse caratteristiche, questi settori assumono un carattere prioritario, traducibile in un preciso indirizzo di politica industriale. Questi settori, infatti, presentano prospettive favorevoli in relazione alla domanda sia estera che nazionale; sono caratterizzati da una capacità di adeguamento a soddisfare tale domanda; hanno legami interindustriali tali da favorire il sorgere di nuove iniziative, e si inquadrano nella politica enunciata di distribuzione territoriale degli investimenti industriali.

Le industrie meccaniche e chimiche hanno avuto una funzione strategica nello sviluppo di tutti i paesi che hanno raggiunto un alto livello di industrializzazione e sono quelle che più di altre presentano buone prospettive di esportazione nel breve e nel lungo periodo. Esse, con i loro complessi legami interindustriali, rappresentano gli elementi propulsivi delle concentrazioni industriali e dello sviluppo dei suoi investimenti nelle industrie che operino in una fase anteriore o successiva.

Il pieno sfruttamento di questi legami produttivi richiederà l'attenta verifica che non esistano ostacoli né alla espansione dell'offerta nelle industrie che operano nelle fasi produttive anteriori, né alla possibilità di collegamento dei prodotti nelle industrie che operano nelle fasi successive del processo produttivo.

Le industrie alimentari, oltre ad aver un'importante funzione di mobilitazione delle risorse meridionali, si inquadrano nella politica di diffusione territoriale dello sviluppo industriale specie in quelle zone che, pur non godendo dei requisiti indispensabili alla concentrazione industriale, presentano disponibilità di manodopera e di prodotti agricoli.

Accanto alle prime scelte settoriali, che sono risultate immediatamente dall'esame dell'esperienza e delle prospettive dell'industria nazionale nel suo insieme e dell'industria meridionale in particolare, indirizzi più dettagliati saranno ricavati dall'analisi particolareggiata delle relazioni interindustriali nell'ambito delle singole aree industriali, nonché delle aree di sviluppo globale considerate sia singolarmente che nel loro complesso.

Si riportano qui di seguito alcune prime indicazioni relative alle suscettività di sviluppo dei settori: meccanico, chimico e alimentare moderno nel Mezzogiorno e ai relativi indirizzi di politica industriale.

Industria meccanica (4) — L'industria meccanica in genere ed in particolare alcune sue categorie hanno un posto di assoluto rilievo ai fini dello sviluppo industriale del Mezzogiorno perché presentano le seguenti caratteristiche:

interessanti prospettive di sviluppo dell'esportazione nel medio e lungo periodo;

alto volume di occupazione, già nella situazione presente, cosicché gli sviluppi della produzione di prodotti meccanici avranno, anche sotto questo aspetto, ripercussioni rilevanti;

non troppo elevato fabbisogno di capitale per addetto, cosicché a parità di capitali disponibili per il Mezzogiorno lo sviluppo dell'industria meccanica consentirà un maggiore aumento dell'occupazione;

convenienza di impianti di medie dimensioni, in modo da ottenere una maggiore facilità nello stimolo di nuove iniziative, soprattutto mobilitando risorse locali, permettendo quindi una migliore distribuzione territoriale a seconda delle esigenze e delle disponibilità;

livello e tasso di aumento della produttività per addetto, elevati rispetto a quelli delle altre industrie.

L'intervento pubblico deve tendere a superare gli ostacoli che la creazione di complessi di industrie meccaniche incontra nel Mezzogiorno, soprattutto di natura imprenditoriale e tecnologica oltre a quelli derivanti dalle interdipendenze settoriali che sono particolarmente intense in questo settore industriale. Infatti le varie categorie di industrie meccaniche sono legate nella maggior parte dei casi ad una fitta rete di rapporti commerciali e tecnologici di natura assai complessa. Pertanto si dovrà considerare il ricorso a particolari metodi di promozione, programmazione, quali ad esempio quelli assunti nello studio promosso dalla CEE per il *polo pugliese*.

L'industria chimica e l'industria utilizzatrice dei prodotti chimici (5) — L'industria chimica e quella che usa in modo prevalente co-

(4) Lo scarso sviluppo dell'industria meccanica nel Mezzogiorno si riflette infatti sul modesto apporto in termini di valore della produzione; l'industria meccanica nel Mezzogiorno contribuisce al valore aggiunto dell'industria meccanica nazionale solo per il 7,4% (nel 1961), mentre nel complesso delle industrie manifatturiere la percentuale sale al 14,4% e raggiunge il 23,1% del totale delle attività economiche.

Di fronte a questa produzione così modesta sta un consumo di prodotti meccanici nel Mezzogiorno che può valutarsi a circa il 15-20% del totale nazionale.

(5) Oltre all'industria chimica nel senso stretto, vanno acquistando importanza non solo l'industria dei derivati — che comportando ulteriori trasformazioni rientra nel campo della chimica tradizionale — ma anche e soprattutto le industrie manifatturiere che utilizzano in modo preponderante i prodotti chimici come materie prime. La lavorazione delle materie plastiche è l'esempio più interessante di tali industrie, il cui sviluppo è reso possibile e stimolato da quello delle industrie chimiche propriamente dette.

me materie prime i prodotti dell'industria chimica, vanno assumendo sempre maggiore importanza ai fini dello sviluppo economico del Mezzogiorno; al riguardo occorre tenere presente che:

queste industrie — come quelle meccaniche — hanno, diversamente da molti altri settori economici, prospettive di esportazione molto interessanti;

il settore chimico non è di per sé caratterizzato da una elevata intensità di lavoro diretto, ma assicura un notevole assorbimento di mano d'opera nelle industrie che utilizzano come materie prime i prodotti dell'industria chimica;

il fabbisogno di capitale per addetto è elevato solo nella industria chimica di base, mentre nelle altre categorie dell'industria chimica e nell'industria manifatturiera che utilizza come materie prime i prodotti chimici tale fabbisogno risulta limitato. Cosicché nel complesso delle industrie chimiche e di quelle ad esse connesse, il fabbisogno di capitale per addetto non si discosta dalla media di altri settori;

L'industria è caratterizzata dalla convenienza di grandi impianti ma al tempo stesso da un regime concorrenziale;

tali settori offrono inoltre notevoli possibilità di integrazioni e diversificazioni produttive con benefici vantaggi sia sotto il profilo dell'attivazione di altri settori — in virtù della quale l'industria chimica viene ad assumere le funzioni di *industria motrice* dello sviluppo economico — sia sotto il profilo dell'articolazione delle localizzazioni degli insediamenti industriali soprattutto per quanto riguarda le *seconde lavorazioni*.

Lo sviluppo dell'industria chimica pone minori difficoltà che la industria meccanica sotto il profilo imprenditoriale ed anche sotto quello delle interdipendenze strutturali. Queste non presentano, almeno per la chimica di base, l'intricata rete propria delle industrie meccaniche.

E' importante tenere presente, come fattore favorevole, che nella attuale fase tecnologica raggiunta dall'industria chimica italiana, il fabbisogno di importazioni è ancora molto elevato e potrebbe essere ridotto sensibilmente grazie all'ampliarsi dei mercati interni e di esportazione, con evidenti benefici per il paese.

Per garantire che l'industria chimica si sviluppi a produttività crescente occorre un forte volume di investimenti per le *nuove capacità produttive* e per il rinnovo di quelle in esercizio, data la forte intensità di capitale tipica di questa industria e la notevole obsolescenza degli impianti in molti suoi settori.

La struttura attuale dell'industria chimica italiana e in particolare nel Mezzogiorno non è ancora adeguatamente integrata, sia ver-

ticalmente che orizzontalmente. Ne segue che si determinano ampie opportunità di investimenti per integrazioni con elevate produttività marginali e che consentono inoltre di diminuire il fabbisogno di capitale per addetto.

E' opportuno che queste ed altre occasioni di investimento non siano lasciate cadere; ciò anche in considerazione delle necessità di portare l'industria italiana e in particolare quella meridionale a più alti livelli di competitività sui mercati nazionali ed internazionali.

Le prospettive di localizzazioni nel Mezzogiorno dell'industria chimica potranno divenire anche più favorevoli a seguito di una politica di orientamento territoriale dello sviluppo del settore che ponga in evidenza le condizioni naturali offerte dal Mezzogiorno. Infatti la non forte dipendenza della localizzazione delle materie prime, valida specialmente nel caso della petrolchimica, e l'importanza che hanno gli sbocchi commerciali esteri, consentono di localizzare convenientemente le industrie chimiche nel Mezzogiorno, in ottima posizione geografica per le esportazioni verso i mercati d'oltremare, specialmente di prodotti a basso valore unitario (6).

Il programma economico nazionale, inoltre, pone come obiettivo l'adeguamento dell'industria chimica italiana al grado di sviluppo raggiunto nei grandi paesi industriali che, come l'Italia, partecipano attivamente alla concorrenza internazionale. Ciò, ovviamente, anche al fine di ridurre progressivamente le necessità di approvvigionamento di prodotti chimici dall'estero e aumentare le possibilità di esportazione.

Sulla base delle indicazioni del programma nazionale, nel Mezzogiorno, la politica di intervento terrà conto che:

- a) si devono perseguire nello stesso tempo i seguenti obiettivi:
 - ricostruzione continua della capacità produttiva attraverso l'ammodernamento degli impianti;
 - espansione della capacità esistente mediante la creazione di nuovi impianti intesi allo sviluppo della produzione in corso;
 - integrazione dell'apparato produttivo esistente nel senso di correggere eventuali squilibri tra prodotti di base, intermedi e prodotti finali, con particolare riguardo alle voci per le quali è più forte il ricorso all'importazione;

(6) Questa esigenza è tanto più valida quanto più ci si avvicina alla completa liberalizzazione degli scambi nell'area del Mercato Comune e anche in funzione dell'eventuale riduzione della tariffa esterna comune nel quadro del « Kennedy Round ». La localizzazione nel Mezzogiorno appare particolarmente interessante per gli effetti propulsivi cui si è già accennato. Tutta una serie di medie e piccole industrie utilizzatrici e trasformatrici di prodotti chimici, con elevata intensità di manodopera, sono sempre più favorite dalla presenza di grossi impianti di base e potrebbero contare sui mercati a potere di acquisto crescente, anche se ubicate, per ragioni tecnico-economiche, in località diverse da quelle in cui sono ubicati gli impianti chimici di base.

nuovi sviluppi tecnici nel settore chimico e conseguenti necessità d'investimento;

b) il fabbisogno interno di prodotti chimici nei prossimi anni subirà con tutta probabilità un notevole incremento;

c) si prevede in tutti i paesi industriali un aumento dell'importanza relativa dell'industria chimica, cioè delle quote del valore aggiunto dell'industria chimica sul prodotto lordo nazionale totale;

d) gli investimenti da effettuarsi negli anni futuri dovrebbero essere appesantiti dal costo delle infrastrutture in misura inferiore al passato, in quanto potranno usufruire di infrastrutture, sia aziendali, sia esterne, già realizzate;

e) gli investimenti futuri, nella maggior parte dei casi, avranno una redditività maggiore di quella degli investimenti già effettuati in quanto si inseriscono in una struttura produttiva già esistente.

L'industria alimentare — Un particolare ruolo, ai fini dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, è affidato all'introduzione dei tipi più moderni di industria alimentare che sono quelli che nel nostro paese hanno registrato un rilevante assorbimento di manodopera a fronte della caduta del numero degli occupati nelle industrie alimentari *tradizionali* (7).

(7) Nel complesso delle industrie alimentari del paese l'occupazione è aumentata dell'11% nel decennio 1951-61 passando da 358 a 397 mila unità, ma questo risultato complessivo è la media di situazioni settoriali profondamente diverse. Infatti, nell'insieme delle industrie molitorie, pastificazione e olearia, l'occupazione è diminuita del 67% per un ammontare complessivo di 65 mila unità; nelle altre industrie (quali: conserviera, dolciaria ed altre) è aumentata di 106 mila unità e cioè del 66%.

Nelle industrie alimentari « moderne » si è quindi avuto un aumento relativo di occupazione superiore al 47%, che è la media registrata nelle industrie meccaniche, e pari, in valore assoluto, a quasi 1/3 di quello registrato nelle industrie meccaniche, escluse le officine, ed a 1/10 dell'aumento registrato nel complesso delle industrie manifatturiere. È da ritenere inoltre che l'apporto all'esportazione delle industrie alimentari non potrà che essere limitato, ad eccezione di alcuni tipi di prodotti di qualità come i surgelati e i dolciari.

Nel complesso delle industrie alimentari l'occupazione nel Mezzogiorno è il 32,1% del totale nazionale contro il 13,7% del totale industrie manifatturiere.

In termini di occupazione, la percentuale del Mezzogiorno, sempre sul totale nazionale, risulta la seguente (dati 1961):

Settore	Occupazione
Oleario	69,9%
Molitorio e pastificazione	41,1%
Conserviero	34,1%
Bevande analcoliche	26,7%
Bevande alcoliche	25,4%
Caseario	15,1%
Dolciario	11,0%
Alimentari vari	9,8%

Ciò comporta anche una profonda ristrutturazione dell'industria alimentare del Mezzogiorno che, pur adeguatamente rappresentata nelle regioni meridionali quanto a capacità produttiva e al numero di addetti, si basa essenzialmente sulle attività di tipo tradizionale ed opera a livelli modesti di tecnologie.

I fattori favorevoli alla creazione di una moderna industria alimentare nel Mezzogiorno sono i seguenti:

L'industria alimentare e gli investimenti effettuati e previsti nell'irrigazione, non darebbero l'effetto desiderato senza adeguati sviluppi nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, soprattutto ortofrutticoli;

la possibilità di contare su un ulteriore e rapido aumento dei consumi, dal momento che l'elasticità della spesa per i prodotti alimentari, rispetto alla spesa totale di consumo, è senza dubbio maggiore nel Mezzogiorno che nel resto della penisola (8);

L'Italia si presenta oggi come un paese largamente dipendente dall'estero per le importazioni di prodotti alimentari;

una maggiore produzione locale può andare, oltre che a soddisfare la domanda crescente, anche a sostituire parte della produzione, oggi importata dal Nord oltreché dall'estero;

dalle condizioni climatiche, esistono possibilità di esportazione dei prodotti tipici, purché adeguatamente conservati e commercializzati, come dimostra anche l'esperienza di altri paesi mediterranei;

L'industria alimentare svolge inoltre una funzione particolare nel quadro dell'assetto territoriale dell'industria meridionale: nei territori non compresi nelle aree di maggiore concentrazione industriale, le industrie alimentari potranno fornire, oltre che uno stimolo ed uno sbocco alla intensificazione delle attività agricole e della occupazione, lo strumento per diffondere maggiormente i benefici della industrializzazione;

L'intensità di capitale per gli impianti non è generalmente elevata — la si può stimare intorno ai 4-5 milioni di lire per addetto — e le dimensioni ottimali degli impianti sono modeste, variando da 50 a 200 addetti come media, cosicché le industrie alimentari si prestano ad essere decentrate anche in centri minori (9).

(8) Anche a livello nazionale tale elasticità è stata con molta probabilità sottostimata; negli anni scorsi, usati come base della stima, vi è stato infatti un rallentamento dell'aumento del consumo dei prodotti alimentari, in favore dell'acquisto di beni di consumo durevoli. Al graduale soddisfacimento della domanda di questi ultimi dovrebbe seguire una graduale ripresa dei prodotti alimentari, il cui consumo è ancora lontano dai livelli di saturazione quantitativa e qualitativa.

(9) Quanto alle relazioni interindustriali è opportuno ricordare: nel 1959 la produzione nazionale è andata per il 6% solamente a soddisfare

La politica di intervento in questo settore è strettamente condizionata, com'è anche indicato nel capitolo sugli interventi in agricoltura, dall'espansione delle produzioni orto-frutticole e zootecniche.

L'intervento nel campo dell'industria alimentare va strettamente coordinato con tutta l'azione, ordinaria e straordinaria, prevista per lo sviluppo dell'agricoltura.

Per quanto riguarda i singoli settori dell'industria alimentare, rivestono interesse tutte quelle iniziative che con moderne tecnologie cerchino di sfruttare integralmente i prodotti dell'agricoltura; in particolare, poi, risultano interessanti le prospettive per le industrie conserviere in genere ed anche per quelle di surgelazione di prodotti specie in relazione al previsto sviluppo delle irrigazioni e quindi soprattutto delle produzioni orto-frutticole.

Le difficoltà da affrontare risiedono, tuttavia, da una parte nella possibilità di approvvigionarsi di sufficienti quantità di prodotti ortofrutticoli adatti alla trasformazione richiesta e a prezzi soddisfacenti; dall'altra, specie per il settore della surgelazione, nell'organizzazione di una catena del freddo, particolarmente onerosa nella fase finale della vendita al dettaglio.

Alcune possibilità di espansione si riconoscono al settore vinicolo meridionale — anche in relazione alle prospettive del mercato comunitario — sia per i prodotti di qualità suscettibili di essere venduti a prezzi elevati, sia per i prodotti di massa, per i quali occorre invece puntare su un processo di standardizzazione a prezzi relativamente modesti.

Un mercato in sviluppo si può prevedere per le bevande analcoliche di qualità e per i succhi agrumari, purché le dimensioni, le capacità imprenditoriali, la modernità delle tecnologie adottate permettano alle iniziative di porsi su di un piano di competitività.

il fabbisogno interindustriale, per il 91% al consumo interno e solo per il 3% alle esportazioni. L'aumento della domanda è quindi strettamente dipendente dal miglioramento del tenore di vita nazionale;

l'industria alimentare acquista per il 57% del suo fatturato da altri settori produttivi nazionali ed in particolar modo dall'agricoltura, per il 10% dall'estero, soprattutto per le carni; le remunerazioni lorde del lavoro e del capitale incidono per il 7% ed il 10% rispettivamente, le imposte indirette per il 16%;

l'industria alimentare ha il più alto grado di attivazione diretta sugli altri settori con un indice di 0,53, segue l'edilizia con lo 0,50%;

anche l'indice di attivazione indiretta è soddisfacente, in quanto l'industria alimentare si trova al terzo posto con 0,092 dopo l'edilizia (0,133) e la meccanica (0,110);

tenuto conto degli effetti, sia diretti, sia indiretti, l'industria alimentare dipende ancora per il 94% dai consumi, per il 4% dalle esportazioni e solo per il 2% dagli investimenti e scorte;

il contenuto di importazione dei prodotti delle industrie alimentari è tra i più bassi delle industrie manifatturiere (13%);

anche il contenuto di lavoro tuttavia è tra i più bassi (23%).

Nel settore oleario va condotta una politica di ammodernamento sia in fase agricola che industriale, unitamente a concentrazioni delle capacità produttive degli impianti di spremitura; anche nel campo dei semi oleosi si devono promuovere nuove iniziative che consentano di soddisfare l'aumento della domanda che l'attuazione del Mercato Comune Europeo potrà provocare.

Altro settore da sviluppare è quello della lavorazione e conservazione delle carni, anche con la completa utilizzazione dei sottoprodotti. Va tenuto presente, in proposito, che la struttura del settore alimentare esistente nel Mezzogiorno è costituita, in gran parte, da imprese di piccole dimensioni, non integrate e spesso non in grado di raggiungere la necessaria efficienza. Pertanto dovranno effettuarsi interventi volti al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti

Particolare attenzione verrà rivolta al settore delle lavorazioni e conservazione dei prodotti alimentari della pesca; infatti esistono i presupposti per una politica di lancio su più vasta scala dei prodotti della pesca oceanica, che costituisce un mezzo per aumentare le risorse economiche nazionali e le scarse disponibilità di prodotti proteici di alto valore nutritivo.

Lo sviluppo dell'industria casearia nel Mezzogiorno dipende in larga misura dai risultati ottenibili dal potenziamento del patrimonio zootecnico, possibilità che va attentamente valutata e stimolata in relazione alle obiettive condizioni offerte nel Mezzogiorno all'espansione zootecnica su basi di competitività europee e alle tariffe doganali vigenti nel Mercato Comune, sia sui prodotti zootecnici sia sui mangimi.

Attualmente il Mezzogiorno è importatore netto di prodotti alimentari di qualità e ciò a causa del frazionamento dell'offerta dei prodotti agricoli di base e della mancanza di standardizzazione dei prodotti trasformati e del difetto di iniziative imprenditoriali.

Particolare sostegno verrà quindi dato a quelle iniziative che, con moderne tecnologie e dimensioni adeguate, realizzino processi altamente competitivi, nei settori verso i quali va orientandosi la domanda anche a seguito dei mutamenti delle preferenze dei consumatori.

6. GLI INTERVENTI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

L'azione pubblica rivolta alla industrializzazione del Mezzogiorno si svilupperà, durante il periodo di validità del piano di coordinamento, sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 4 del presente capitolo

e nel rispetto delle priorità indicate nel paragrafo 5. Essa si avvale di interventi diretti e di interventi indiretti.

Gli interventi diretti sono:

- gli investimenti delle aziende a partecipazione statale;
- le *partecipazioni* delle società finanziarie di sviluppo;
- la coordinata predisposizione delle infrastrutture specifiche e dei servizi necessari per gli insediamenti industriali;
- i servizi dei consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione.

Gli interventi indiretti sono:

gli inventivi concessi in misura fissa (agevolazioni ed esenzioni tributarie, ecc.);

gli incentivi finanziari.

I criteri devono tradursi nelle seguenti linee di politiche di intervento:

per le partecipazioni statali e per le finanziarie di sviluppo hanno valore di indirizzo degli investimenti;

per gli incentivi finanziari costituiscono l'elemento di valutazione delle singole iniziative per l'accertamento della loro rispondenza alle linee del piano di coordinamento, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

per la dotazione delle infrastrutture specifiche indicano la priorità di concentrazione e un riferimento per la selezione dei territori.

Di seguito si forniscono per ciascun tipo di intervento specificazioni di dettaglio dei predetti criteri e le direttive per la loro esecuzione ed il loro coordinamento.

7. INTERVENTI DIRETTI

7.1. *Investimenti delle imprese a partecipazione statale* — Il programma di investimenti delle imprese a partecipazione statale, già definito per il quinquennio 1966-70, prevede la destinazione al Mezzogiorno di 615,1 miliardi di lire, pari a circa il 39% degli investimenti che le imprese stesse realizzeranno nell'intero territorio nazionale. La ripartizione settoriale di tali investimenti è indicata nella tabella seguente: per maggiori dettagli vedi allegato E.

*Programma di investimenti delle imprese a partecipazione statale
nel Mezzogiorno nel quinquennio 1966-70*

Settori	Investimenti (miliardi di lire)
Siderurgia	236,8
Cemento	2,0
Meccanica	18,2
Cantieri	4,0
Idrocarburi	67,2
Petrochimica (10)	43,7
Telefoni	186,0
RAI-TV	11,0
Terme	2,2
Varie	44,0
TOTALE (10)	615,1

Le direttive del presente piano di coordinamento, quindi, richiedono che venga assicurata la localizzazione nel Mezzogiorno di almeno il 40% degli investimenti nazionali complessivi delle imprese a partecipazione statale, la ripartizione settoriale dovrà essere più adeguata alle esigenze specifiche dell'industrializzazione meridionale con particolare riferimento ad una maggiore integrazione delle attività industriali di base e alla propulsione di iniziative nei settori collaterali di attività.

Nel settore dei servizi di base, è necessario completare e intensificare la dotazione di infrastrutture autostradali, le radiotelecomunicazioni, i collegamenti marittimi ed aerei, e soddisfare le condizioni generali indispensabili allo sviluppo economico. L'ammontare degli investimenti in questi settori dovrà essere commisurato non solo alle esigenze immediate, ma anche alla prevista espansione delle attività produttive.

Un adeguato impegno dovrà essere posto nel settore industriale manifatturiero, nel quale l'attività delle imprese a partecipazione statale dovrà tener conto dei criteri settoriali e ubicazionali enunciati nel piano, secondo le direttive seguenti:

destinazione al Mezzogiorno di quote crescenti di capacità produttiva nei settori delle industrie di base, soprattutto della siderurgia e della petrolchimica, nell'ambito della più generale politica delle aree di sviluppo;

(10) Recentemente il gruppo ENI ha programmato di aumentare il proprio volume di investimenti nel settore petrolchimico ed ha reso noto che gli investimenti previsti in questo settore nel quinquennio 1967-71 ammontano a circa 120 miliardi di lire di cui circa 86 miliardi nel Mezzogiorno; pertanto gli investimenti totali nel Mezzogiorno salgono ad oltre 660 miliardi, pari a circa il 40% degli investimenti nazionali delle partecipazioni statali.

accrescimento dell'efficienza dell'apparato industriale meridionale, attraverso l'ampliamento e l'ammodernamento delle imprese operanti nel settore manifatturiero, e la realizzazione di nuove iniziative, prevalentemente di medie dimensioni, nei settori di produzione e nelle localizzazioni prioritarie;

assunzione diretta di quelle iniziative che, pur essendo necessarie alla integrazione e al mantenimento dello sviluppo nel Mezzogiorno, non sono, per motivi tecnico-economici o istituzionali, intraprese dall'iniziativa privata.

Le due ultime direttive dovranno tendere in particolare a collegare le industrie di base con la struttura economica regionale, sviluppando soprattutto quelle integrazioni industriali alle produzioni primarie che meglio rispondono alle vocazioni strutturali locali. Dato il ruolo di primo piano che nella politica di programmazione economica occupa l'aumento della produttività agricola, le imprese pubbliche dovrebbero contribuire in particolare alle iniziative complementari alle attività agricole, come trasporti speciali, conservazione, catene frigorifere, circuiti di distribuzione, che richiedono l'adozione di tecnologie e formule organizzative tipiche delle economie avanzate.

Nel quadro di queste impostazioni, il Ministro delle Partecipazioni Statali provvederà a formulare provvedimenti adeguati, per sollecitare l'elaborazione di nuovi progetti e l'assunzione di nuovi impegni, in modo da raggiungere la quota prevista del 40% degli investimenti complessivi, espandendo i programmi soprattutto nei settori indicati. In particolare, anche se alcune attività di servizio (telefoni e radiotelevisione) contribuiscono positivamente al generale sviluppo del Mezzogiorno, si dovrà tener conto dell'esigenza di un apporto maggiore e diretto alla espansione degli investimenti industriali.

Gli investimenti industriali delle imprese a partecipazione statale godranno degli incentivi previsti per le imprese private nella misura in cui risponderanno ai criteri settoriali e ubicazionali enunciati nel piano di coordinamento.

7.2. *Le partecipazioni delle società finanziarie di sviluppo* — Le società finanziarie operanti nel Mezzogiorno con la partecipazione della Cassa (l'INSUD — Nuove iniziative per il Sud S.p.A. — che opera nel Mezzogiorno continentale; la SOFIS — Società finanziaria siciliana e la SFIRS — Società Finanziaria Regionale Sarda S.p.A., le quali operano rispettivamente in Sicilia e in Sardegna), intervengono nei processi di investimento fornendo un apporto di capitale e di capacità imprenditoriali ed organizzative, solo in presenza di imprenditori capaci di associarsi alle decisioni di investimento.

Per l'assunzione del ruolo propulsivo loro attribuito dalle leggi e dagli statuti e per mantenersi in stretto collegamento con la politica di incentivazione finanziaria:

le società finanziarie a partecipazione Cassa formuleranno un programma di interventi specificato per settori e possibili localizzazioni, sulla base delle linee di sviluppo indicate dal presente piano di coordinamento e dalle direttive successive;

le società finanziarie regionali provvederanno alla predisposizione di eguale programma, tenendo conto anche delle direttive dei piani di sviluppo riguardanti le regioni nelle quali operano.

L'eventuale partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno, così come stabilito per la INSUD, dovrà costituire, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1462 del 29 settembre 1962, integrato dall'art. 12, ultimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, la garanzia di una costante adesione delle società finanziarie agli obiettivi della politica di sviluppo esposti dal piano di coordinamento. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato ad approvare le intese che potranno essere raggiunte tra la Cassa per il Mezzogiorno, la SOFIS e la SFIRS, basate su organici programmi di intervento di nuove iniziative industriali concentrate soprattutto nei settori prioritari.

7.3. Le infrastrutture ed i servizi specifici per gli insediamenti industriali — La predisposizione delle infrastrutture e dei servizi specifici per gli insediamenti industriali sarà effettuata dalla Cassa, dai consorzi industriali, dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dagli altri enti che ne abbiano competenza istituzionale, secondo le direttive del presente piano di coordinamento.

In particolare, per quel che riguarda la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi all'interno delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa provvederà entro il 30 giugno 1967, di concerto con i singoli consorzi e, per le opere di loro competenza, con le amministrazioni statali e regionali, a formulare un programma organico di interventi per tutte le aree ed i nuclei che al 31 marzo 1967 avranno conseguito il prescritto parere della Commissione interministeriale sul piano regolatore definitivo. Alla formulazione di tale programma si applica la prescrizione di carattere generale (di cui al capitolo III della prima parte del presente piano) riguardante l'assunzione entro il 1968 di tutti gli impegni di spesa relativi all'esecuzione di opere e della incidenza al 1969 degli impegni assunti e delle erogazioni effettuate.

Sino alla formulazione di tali programmi, per la realizzazione delle opere *urgenti* si seguiranno le procedure in vigore anteriormente all'approvazione del presente piano di coordinamento.

La Cassa elaborerà il programma di cui sopra in funzione dello assetto definitivo di ciascuna area o nucleo delineato nei relativi piani regolatori.

Peraltro, al fine di ottenere il massimo risultato in termini di organicità degli interventi, dovranno essere prioritariamente attrezzati i territori situati nell'ambito delle *aree di sviluppo globale*.

I programmi elaborati dalla Cassa dovranno uniformarsi ai seguenti criteri prioritari:

attrezzatura di un primo agglomerato per ciascuna *area o nucleo*, con priorità per le prime: laddove tale attrezzatura già esista, si provvederà ad attrezzare un successivo agglomerato solo in presenza di accertate esigenze di breve termine;

priorità alle opere di servizio generale;

completamento delle opere già iniziate.

In ogni area o nucleo, l'attrezzatura degli agglomerati dovrà essere realizzata sulla base delle concrete previsioni di utilizzazione dei terreni ed iniziando in ogni area l'attrezzatura di un nuovo agglomerato solo in vista della saturazione di quelli già attrezzati.

La Cassa preciserà nel programma:

il complesso organico delle opere da realizzare con le motivazioni delle singole priorità;

la spesa per ciascuna opera ed il costo complessivo degli interventi programmati;

gli enti o le amministrazioni cui spetta per competenza la realizzazione delle opere non consortili;

gli enti e le amministrazioni locali e statali destinatari finali delle opere realizzate.

Per quanto riguarda l'indicazione delle opere, che ai sensi dello art. 31 della legge n. 717 dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno (11), e quelle la cui esecuzione dovrà essere affidata ai consorzi, la Cassa dovrà attenersi a quanto espressamente disposto in proposito nell'elenco riportato in allegato. In esso le opere sono distinte a seconda che la competenza alla esecuzione dei lavori sia della Cassa o dei consorzi.

Le spese delle opere di competenza della Cassa saranno imputate al capitolo *Industria* se le opere sono direttamente a servizio dell'area o del nucleo di sviluppo industriale, mentre saranno imputate solo pro-quota se le opere sono di promiscua funzione.

(11) Con la dizione «realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno» si intende, in base alla vigente legislazione, che le opere sono realizzate a totale carico della Cassa stessa.

Nel redigere il programma previsto la Cassa dovrà predisporre gli interventi in materia di viabilità, di trasporti ferroviari, di approvvigionamento idrico per uso industriale, di approvvigionamento energetico, e dei porti secondo le seguenti direttive:

viabilità: nell'ambito delle aree e dei nuclei industriali è necessario costruire strade di raccordo tra la rete viaria principale e quella interna dei comprensori industriali, tenendo conto altresì delle esigenze dei comprensori agricoli e turistici, in modo da formare una *maglia* operativa completa e congruente. In particolare, per garantire un collegamento fluido e articolato all'interno delle aree e dei nuclei attraverso la viabilità ordinaria, occorre eliminare gli ostacoli principali, rappresentati da passaggi a livello e dalle difficoltà di attraversamento di alcuni centri abitati: si dovrà quindi provvedere alla costruzione di cavalcavia e sottovia per eliminare i passaggi a livello nei collegamenti viari essenziali per il movimento merci e il trasferimento pendolare della manodopera, e alla costruzione di circonvallazioni aggiranti i centri abitati che non sono dotati di arterie interne atte a sostenere l'incremento del traffico industriale;

trasporti ferroviari: per quanto riguarda i trasporti ferroviari, siano essi dello Stato che in concessione, le condizioni essenziali per lo sviluppo delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono: *a*) la realizzazione dei raccordi ferroviari tra la rete ed i comprensori prevista dai singoli piani regolatori nella sua distribuzione nel tempo secondo le fasi di attuazione delle opere consortili; *b*) il potenziamento, da parte dell'amministrazione delle Ferrovie, delle stazioni di smistamento e dell'armamento ferroviario, in modo da poter sostenere senza difficoltà il maggiore traffico di merci; *c*) l'ammodernamento e l'estensione delle linee *metropolitane* esistenti, in modo da integrare le ferrovie in concessione a carattere comprensoriale e favorire gli spostamenti pendolari di manodopera;

approvvigionamento idrico per uso industriale: la disponibilità di acqua per uso industriale rappresenta una condizione essenziale all'insediamento di molte attività industriali e alle loro possibilità di espansione successiva; l'approvvigionamento idrico, pertanto, riveste carattere prioritario. La soluzione data a questi problemi dalle imprese esistenti è lontana dall'essere soddisfacente e denuncia rilevanti carenze. Alcune imprese si approvvigionano da falde sotterranee tramite pozzi: soluzione, questa che non può essere spinta oltre i limiti per non turbare l'equilibrio generale delle falde stesse, col pericolo, in certi casi, di compromettere l'intero patrimonio acqueo sotterraneo, allorché le depressioni siano tali da richiamare verso di esse acque saline. In altri casi le imprese si approvvigionano tramite

acquedotti industriali, i cui percorsi tuttavia possono creare vincoli e limitazioni tali da intralciare lo sviluppo industriale. Altre soluzioni, come ad esempio derivazioni da fiumi, possono creare possibilità di conflitto con usi alternativi, per irrigazione e per altri tipi di consumo. La soluzione dei problemi dell'approvvigionamento idrico per uso industriale nelle aree e nei nuclei deve essere inquadrata nella generale politica dell'approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno, e deve considerare il bilancio idrico meridionale nel suo complesso;

approvvigionamento energetico. Energia elettrica: la disponibilità esistente è oggi tale da non destare preoccupazioni di strozzature. A parte i tempi tecnici di esecuzione necessari perché il prelievo faccia seguito alla richiesta, è infatti possibile dotare gli insediamenti industriali della potenza richiesta.

L'attuale condizione è però soltanto necessaria, ma non sufficiente, per una incentivazione efficace dello sviluppo industriale nelle aree e nei nuclei ove le aziende andranno ad ubicarsi.

Per l'efficienza dell'attrezzatura infrastrutturale delle aree e dei nuclei dovrà provvedersi a dotare gli agglomerati di opere elettriche tali da consentire alle industrie che decideranno di insediarsi nello agglomerato il tempestivo e costante prelievo delle quantità di potenza necessarie. La competenza per la realizzazione di tali opere è dell'ENEL;

metano: la Cassa per il Mezzogiorno d'intesa con l'ENI provvederà a stimare, sulla base delle situazioni di fatto e future, in ordine alle direttive di sviluppo contenute nel presente piano, i volumi di domanda per le aree ed i nuclei sulla base degli insediamenti attuali e prevedibili nel quinquennio. In base all'entità globale della richiesta distribuita nel tempo, si provvederà a definire le esigenze di completamento della rete di distribuzione per portare il gas naturale nelle aree e nuclei principali. La principale competenza per la realizzazione di tali opere è dell'ENI;

porti: in connessione con il programma di intervento dei porti — di cui al capitolo sulle infrastrutture generali del presente piano di coordinamento — la Cassa esaminerà, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 717, gli interventi atti ad eliminare od attenuare le deficienze nelle attrezzature portuali, in relazione alle esigenze delle industrie esistenti e dei futuri insediamenti. Lo scopo è di rendere possibile un traffico marittimo in arrivo ed in partenza funzionale ed efficiente.

7.4. *I servizi dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale* — I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale espletano i seguenti compiti:

predisposizione ed aggiornamento dei piani regolatori delle aree consortili;

cessioni dei terreni alle industrie;

esecuzione di opere infrastrutturali;

manutenzione e gestione di alcune infrastrutture;

attività di promozione ed assistenza alle iniziative industriali.

In materia di piani regolatori dei comprensori consortili, i quali vanno redatti sulla base delle previsioni di sviluppo del comprensorio, articolati in fasi successive di realizzazione, e dettagliati in riferimento alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali (12), si prescrive che:

entro il mese di dicembre 1967, si provveda, anche attraverso una revisione delle procedure di esame, alla approvazione dei piani i cui progetti definitivi siano presentati al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno entro il mese di marzo 1967 (13);

(12) Le prescrizioni dei piani regolatori territoriali divengono concretamente operative attraverso la loro acquisizione da parte dei piani regolatori dei comuni, tenuti ad uniformarsi ad esse (art. 6 secondo comma, legge urbanistica).

A decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore consortile, i sindaci dei comuni inclusi nei comprensori possono adottare le « misure di salvaguardia » previste dalle leggi 3 novembre 1952, n. 1902 e 30 luglio 1959, n. 615, nonché della legge 5 luglio 1966, n. 517, (art. 7 della legge 29 settembre 1962, n. 1462). Essi possono quindi sospendere, su parere conforme della Commissione edilizia, ogni decisione sulle domande di licenza di costruzione qualora ritengano che possa derivarne un contrasto con il piano regolatore del consorzio, dalla data di pubblicazione di detto piano nei comuni interessati, fino alla sua approvazione, e comunque per un periodo massimo di 3 anni.

(13) La situazione dei piani regolatori redatti dai consorzi per le 14 aree di sviluppo industriale e per i 27 nuclei di industrializzazione, è, al 30 aprile 1968, la seguente:

sono stati già pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* gli estratti dei decreti di approvazione relativi ai piani regolatori territoriali definitivi delle aree di Taranto, Salerno, Valle del Pescara, Brindisi, Palermo e Cagliari; dei nuclei di Avezzano, Avellino, Teramo, Vasto, Valle del Basento, Crotone, Golfo di Policastro, Reggio Calabria, Ragusa, Sulcis Iglesiente; dello stralcio, concernente il solo agglomerato di Bari, della omonima area;

sono stati già emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri i decreti di approvazione per i piani regolatori definitivi delle aree di Caserta (stralcio) e di Catania; nonché dei nuclei di industrializzazione di Ascoli Piceno, Potenza, Trapani e Oristano; sono stati inoltre approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i piani regolatori definitivi dei nuclei di industrializzazione di Foggia (successivamente trasformato in area: 17 novembre 1967) e della Piana di Sibari;

i piani regolatori preliminari delle aree di sviluppo industriale che sono stati già esaminati dalla competente commissione interministeriale, riguardano le aree di: Napoli, Bari e Siracusa; ed i nuclei di industrializzazione di: Sassari, Tortolì-Arbatax, Frosinone (trasformato in area: 23 dicembre 1967) e Lecce; i rispettivi consorzi, sulla base delle prescrizioni ed osservazioni contenute nel parere di approvazione, hanno già in corso la redazione dei piani regolatori definitivi;

sono in corso di istruttoria, presso la commissione, i piani regolatori definitivi: dei nuclei di Caltagirone e Rieti (non ancora pubblicato dal Consorzio nei comuni interessati) ed il piano regolatore preliminare dell'area di Roma-Latina;

i consorzi per l'area di sviluppo industriale del Lazio e per i nuclei di Gaeta, Rieti, Lecce, S. Eufemia Lamezia, Caltagirone ed Olbia non hanno ancora presentato il proprio piano regolatore.

i consorzi, che alla data di approvazione del presente piano di coordinamento non hanno ancora presentato il progetto preliminare, vi provvedano entro il dicembre 1966;

il ministero dei Lavori Pubblici e le regioni a statuto speciale nell'ambito delle rispettive competenze stimolino la predisposizione dei piani regolatori dei comuni inclusi nei comprensori delle aree e dei nuclei, allo scopo di armonizzare tutto lo sviluppo del territorio;

i consorzi provvedano ad informare annualmente il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Cassa delle modifiche intervenute nella situazione di fatto nel comprensorio di loro competenza, per iniziativa sia di enti pubblici che di privati, con particolare riferimento alle iniziative industriali ed alle opere pubbliche in generale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuoverà le opportune intese con le regioni a statuto speciale al fine di pervenire sollecitamente al coordinamento tra zone industriali di interesse regionale incluse nei comprensori dei consorzi di sviluppo industriale e gli agglomerati previsti nei piani regolatori di questi ultimi; ove non vi siano contrasti con le previsioni urbanistiche ed economiche contenute nei piani regolatori delle aree e dei nuclei e con le circolari emanate al riguardo dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, tali zone regionali potranno, sempre con le necessarie intese con i competenti organi regionali, rientrare nella diretta competenza dei consorzi istituiti con la legge 29 luglio 1957, n. 634.

Sono anche istituite *conferenze permanenti* d'intesa tra la Segreteria del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e il Ministro per l'Industria, anche con la partecipazione dei rappresentanti dei ministeri interessati, al fine di coordinare ed indirizzare secondo le indicazioni del presente piano l'attuazione delle infrastrutture a diretto servizio dell'industrializzazione e l'opera di promozione di attività industriali che per natura e complessità possano interessare più consorzi.

Per quel che concerne la cessione dei terreni alle industrie i consorzi, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'acquisizione — a mezzo compravendita o di esproprio — di terreni da cedere alle industrie, devono svolgere una *politica delle aree* ponendo a disposizione degli operatori terreni già sistemati e dotati di adeguate attrezzature. I consorzi limiteranno l'acquisto e l'esproprio a quelle aree che, in base a concrete previsioni di insediamenti industriali, potranno venire utilizzate entro un periodo di tempo relativamente breve.

Il prezzo di cessione dei terreni dovrà tener conto del costo di acquisto o di esproprio del terreno e anche della spesa posta a carico dei consorzi per la realizzazione di opere di sistemazione e attrezzatura da essi realizzate. In relazione a particolari esigenze nel quadro della politica di localizzazione e ai fini di una efficiente azione promozionale dei consorzi, i prezzi potranno essere fissati anche in misura diversa da quella indicata, sulla base di precise procedure che la Cassa stabilirà al riguardo.

Nel caso di acquisizione dei terreni a mezzo di espropriazione — per ottenere la quale i consorzi potranno avvalersi della procedura prevista dall'art. 21 della legge n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall'art. 31 della legge n. 717 per quel che riguarda la determinazione dell'indennità — la Cassa concederà ai consorzi finanziamenti a particolari condizioni per le spese di esproprio.

Per la realizzazione delle opere infrastrutturali la cui costruzione, secondo quanto disposto dal presente piano di coordinamento (vedasi elenco per tipi di opere, nell'allegato), è di competenza dei consorzi, la Cassa concederà ai consorzi contributi finanziari nella misura dell'85% delle spese ed anticipazioni per il residuo 15%.

Nel caso in cui un consorzio non fosse in grado di realizzare una determinata opera sulla base dei criteri e delle priorità fissate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per l'Industria ed il Commercio, potrà autorizzare la Cassa, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 717, a provvedervi in via sostitutiva.

I contributi della Cassa di cui agli articoli 21, sesto comma, della legge n. 634 del 1957 e 6 della legge n. 555 del 1959, per la costruzione di rustici industriali, la cui misura è stabilita, su proposta della Cassa medesima, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'Industria e Commercio, saranno concessi soltanto per rustici ubicati all'interno degli *agglomerati industriali* previsti dai piani regolatori dei consorzi.

Alla manutenzione ed alla gestione delle opere loro affidate a questo uopo, i consorzi possono provvedere direttamente o, nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano la materia, mediante enti specializzati che gestiscano reti di servizi (fognature, acquedotti, gasodotti, oleodotti, servizi sociali, etc.) più vaste di quelle consortili. I rapporti tra i consorzi e tali enti dovranno essere regolati con apposite convenzioni nelle quali verranno determinate anche le condizioni di utilizzo dei servizi e le relative tariffe, sia che i consorzi provvedano direttamente alla manutenzione e gestione delle opere, sia che l'affidino ad enti specializzati; dovranno essere comunque assicurati la conservazione delle opere in condizioni di perfetta efficienza e i minimi costi di manutenzione.

A questo fine, nella fase di progettazione e durante l'esecuzione, l'ente responsabile della costruzione delle opere dovrà adottare, fra le alternative tecniche possibili, quelle che consentano la riduzione di costi di manutenzione.

La gestione delle opere infrastrutturali si informerà ai seguenti criteri:

efficienza tecnico-economica dei servizi prestati;

determinazione dei prezzi a seconda delle località e dei tipi di utenza, in conformità degli indirizzi della politica di industrializzazione definiti nel terzo paragrafo del presente capitolo.

I prezzi ed i canoni saranno determinati per ciascun consorzio, su proposta avanzata dall'ente, alla Cassa sulla base di criteri generali che saranno stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Il medesimo Comitato, nel caso in cui i prezzi e le tariffe fissate non consentissero ai Consorzi di coprire interamente il costo di tutti i servizi di propria competenza, potrà disporre che alla copertura provveda la Cassa.

Per l'adempimento dei compiti di promozione e di assistenza, i consorzi agiranno in collaborazione con lo IASM — Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno — fornendo agli operatori economici notizie circa le convenienze offerte dalle varie localizzazioni, in relazione ai diversi settori di attività, circa le disponibilità ed i costi della manodopera, delle materie prime e dei terreni, nonché sulle *prospettive di mercato locali delle varie produzioni*, sulle eventuali possibilità di integrazione produttiva con altre iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno, e sulle agevolazioni disponibili.

Al fine di assicurare la funzionalità dei consorzi, si prescrive che:

le amministrazioni locali e gli altri enti partecipanti perfezionino entro il 31 dicembre 1966 le delibere di adesione;

il ministero degli Interni impartisca precise istruzioni alle giunte provinciali amministrative perché, nell'esame dei bilanci dei comuni e delle provincie, considerino le quote di partecipazione ai consorzi quali spese relative a servizi di utilità pubblica e di preminente interesse;

gli organi di tutela e di vigilanza degli altri enti partecipanti considerino anch'esse relative a servizi di utilità pubblica e di preminente interesse le quote di partecipazione ai consorzi;

i consorzi dichiarino morosi gli enti partecipanti dopo 2 anni di inosservanza dell'obbligo di versamento delle quote e trascorso il terzo anno di mora deliberino l'esclusione dal consorzio dell'ente inadempiente;

i consorzi promuovano le modificazioni dei propri statuti perché, alla scadenza del periodo previsto per il versamento in rate annuali dei conferimenti a carattere patrimoniale, gli enti locali partecipanti comincino ad assumere quote crescenti delle spese dei consorzi, in relazione all'effettivo andamento del processo di sviluppo industriale.

Per quanto riguarda il concorso della Cassa per il Mezzogiorno nelle spese per l'organizzazione ed attività dei consorzi, la Cassa sulla base dei preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi, provvederà a formulare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge n. 717, proposte specifiche, atte a garantire la funzionalità delle strutture organizzative in rapporto al complesso delle iniziative in corso e programmate da parte dei consorzi stessi.

Le anticipazioni per spese di funzionamento già concesse ai consorzi dalla Cassa, dovranno venirvi assorbite gradualmente mediante i piani di ammortamento.

A tali fini, entro il 31 dicembre 1966, i consorzi, d'intesa col ministero dell'Industria e con la Cassa, devono:

formulare le proposte relative alle previsioni delle spese necessarie fino al 1969, onde: assicurare la funzionalità delle strutture organizzative in relazione all'espletamento dei compiti loro affidati; garantire la gestione e manutenzione delle opere loro attribuite; stabilire piani di ammortamento delle anticipazioni ottenute sia dalla Cassa che da altri Istituti;

indicare le entrate conseguibili al 1969, sia con l'apporto degli enti partecipanti sia con la riscossione di canoni a misura o in abbonamento per l'erogazione di servizi alle imprese, e proporre, in relazione alle previsioni di spesa di cui al punto precedente, i concorsi e contributi della Cassa ritenuti necessari.

8. INTERVENTI INDIRETTI

8.1. *Incentivi a misura fissa* — Incentivi a misura fissa sono le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 13 e 14 della legge n. 717; le riduzioni tariffarie di cui all'art. 15 della citata legge n. 717 e le riserve di forniture e lavorazioni di cui all'art. 16 della medesima legge.

Essi vengono concessi in misura fissa a imprese industriali e, limitatamente alle *riserve* di cui all'art. 16 della legge n. 717, a quelle artigiane, ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza e dalla localizza-

zione degli impianti, con il rispetto delle condizioni e modalità previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di applicazione.

Essi agiscono essenzialmente nel senso di ridurre i costi di gestione delle aziende industriali per il periodo durante il quale usufruiscono delle agevolazioni e di facilitare l'inserimento delle imprese nel mercato.

8.2. *Incentivi finanziari* — Incentivi finanziari sono i finanziamenti a tasso agevolato di cui alle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi in conto capitale di cui alla citata legge n. 717. Essi agiscono nel senso di ridurre o annullare la differenza tra i costi di insediamenti nelle localizzazioni nelle quali le scelte degli imprenditori ricadrebbero spontaneamente, ed i maggiori costi delle localizzazioni verso le quali si desidera che le scelte degli operatori si orientino.

La concessione degli incentivi finanziari e la misura delle relative agevolazioni sono connesse alla rispondenza delle singole iniziative alle linee del piano di coordinamento riguardanti le tipologie industriali e gli indirizzi ubicazionali di cui al paragrafo 4 del presente capitolo. Pertanto gli incentivi finanziari, nel quadro degli interventi dell'azione pubblica rivolta all'industrializzazione del Mezzogiorno, rientrano fra le misure della complessa strategia di attuazione delle linee e delle direttive del quadro di riferimento territoriale.

La concessione alle imprese industriali degli incentivi finanziari di cui all'art. 12 della legge n. 717, è subordinata al preventivo accertamento della conformità delle singole iniziative ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede, sulla base dei richiamati criteri definiti dal paragrafo 4 del presente capitolo, e dall'esame della rispondenza dell'iniziativa alle complessive condizioni del mercato e ai fondamentali requisiti di generale economicità, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, relativamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'Industria ed il Commercio. Per le iniziative localizzate nel territorio delle regioni a statuto speciale, sarà garantita un'adeguata presenza delle amministrazioni regionali.

Nella dichiarazione di conformità il Ministro indicherà se l'iniziativa è conforme o meno alle priorità quali sono desumibili dai criteri definiti nel piano relativamente ai settori e alle localizzazioni e specificherà, sulla base di parametri di graduazione delle agevolazioni, l'entità massima del finanziamento agevolato concedibile, espressa in percentuale sull'investimento complessivo.

L'accertamento non sostituisce né vincola le valutazioni di competenza degli istituti di credito; analogamente il giudizio non sosti-

tuisce le valutazioni di competenza della Cassa per quanto attiene alla concessione e all'erogazione del contributo di cui al comma quinto dell'art. 12.

L'imprenditore presenterà la domanda per il prescritto parere di conformità tramite gli istituti di credito, qualora si tratti di finanziamento e contributo, o tramite la Cassa, qualora si tratti di solo contributo, corredata della documentazione necessaria a definire sul piano tecnico-economico l'iniziativa stessa.

La determinazione del Ministro sarà comunicata agli istituti ed alla Cassa.

La graduazione degli incentivi finanziari riguarda:

— nel caso di finanziamento a tasso agevolato:

la durata dell'operazione;

il tasso di interesse cui il finanziamento viene accordato;

il rapporto percentuale fra l'importo del finanziamento agevolato e l'investimento complessivo;

— nel caso del contributo in conto capitale:

il rapporto percentuale fra l'importo del contributo e l'investimento fisso ammissibile a tale agevolazione.

Il Ministro per gli interventi straordinari, sentiti il Ministro per il Bilancio, il Ministro per il Tesoro e il Ministro per l'Industria, è delegato a fissare i parametri di graduazione del finanziamento agevolato e le classi di graduazione del contributo della Cassa sulla base del settore, dell'ubicazione e delle dimensioni secondo le linee del presente piano di coordinamento.

A tal fine è istituito un gruppo di lavoro a livello tecnico tra le amministrazioni interessate per la predisposizione degli elementi di valutazione necessari per le determinazioni di cui sopra.

Le misure ed i criteri degli incentivi stessi, sulla base della esperienza compiuta, dell'evolversi del settore produttivo, della convenienza della localizzazione, in dipendenza anche degli interventi che si andranno ad effettuare, saranno riesaminati ed aggiornati periodicamente.

Possono fruire degli incentivi finanziari di cui all'art. 12 della legge n. 717 le imprese industriali. Ai fini della concessione dei predetti incentivi sono considerate industriali esclusivamente le imprese che realizzino o abbiano realizzato unità operative (stabilimenti) che producano beni o servizi utilizzando un complesso di costruzioni ed impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici, sempre che la loro attività produttiva rientri in una delle classi, riportate qui

di seguito, tratte dalla *Classificazione delle attività economiche - maggio 1959* dell'Istat:

ramo 1 — agricoltura, foreste, caccia e pesca:

le classi 1.01 - 1.02 - 1.04 (14), limitatamente alla parte di attività disgiunta dalla azienda agraria, sempre che tale attività determini con mezzi tecnici un ciclo artificiale di trasformazione;

la sottoclasse 1.05A solo per la parte di attività industriale (15);

ramo 2 — industrie estrattive:

tutte le classi di attività; per quelle appartenenti alle categorie 2.01.02 - 2.02.02 - 2.03.03 - 2.04.04 (16), le agevolazioni si intendono limitate alle sole spese relative agli impianti ed alle attrezzature;

ramo 3 — industria manifatturiera:

tutte le classi di attività.

ramo 5 — produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas - Distribuzione di acqua:

la classe 5.01 (17), limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica realizzati da imprese industriali al fine di soddisfare il proprio fabbisogno energetico;

la categoria 5.02.02 (18), purché l'attività sia prevalentemente destinata a servizio di imprese industriali.

ramo 7 — trasporti e comunicazioni:

la classe 7.07 (19), per le iniziative che rientrino nell'attività meccanica di riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto.

(14) Classe 1.01 - Agricoltura.

Classe 1.02 - Zootecnia.

Classe 1.04 - Caccia e Pesca.

(15) Sottoclasse 1.05A - Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole (che lavorano prevalentemente prodotti propri) o svolte in sociale.

(16) Categoria 2.01.02 - Ricerche di carbone fossile e di torba.

Categoria 2.02.02 - Ricerche di combustibili liquidi e gassosi.

Categoria 2.03.03 - Ricerche di minerali metalliferi.

Categoria 2.04.07 - Ricerche di minerali non metalliferi (esclusi i combustibili).

(17) Classe 5.01 - Produzione e distribuzione di energia elettrica.

(18) Categoria 5.02.02 - Aziende di trasporti e di distribuzione di gas naturali a mezzo gasdotti.

(19) Classe 7.07 - Attività ausiliarie di trasporti.

ramo 9 — servizi ed attività sociali varie:

la categoria 9.03.01 (20), limitatamente all'estrazione e imbottigliamento di acque minerali.

9. MODALITA' E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO (21).

Zone di applicazione:

territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

Soggetti beneficiari:

iniziative industriali, che nelle zone precedentemente indicate, realizzino la costruzione di nuovi impianti industriali o il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti. In particolare per ampliamento deve intendersi un progetto organico inteso ad attuare una sostanziale modificazione dell'impianto preesistente in senso quantitativo (aumento della precedente capacità produttiva) oppure in senso qualitativo (miglioramento della precedente capacità produttiva, ulteriore lavorazione degli stessi prodotti, nuovi cicli di produzione, ecc.) indipendentemente dalla manodopera che risulterà occupata in via finale.

Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato:

a) istituti finanziatori:

nell'ambito delle rispettive competenze, l'Isveimer, l'Irfis ed il Cis e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nei territori sopra ricordati;

b) spese ammissibili al finanziamento:

investimento fisso e scorte; queste ultime possono essere comprese nel limite del 40% del totale; il loro ammontare dovrà essere adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La determinazione di tale ammontare è di competenza dello Istituto di credito;

(20) Si veda in appendice il decreto 8 febbraio 1967, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1967: «Determinazione dei parametri del finanziamento a tasso agevolato e delle classi di graduazione dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle iniziative industriali, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717».

(21) Categoria 9.03.01 - Stabilimenti idropinici e idrotermali.

c) percentuale del finanziamento agevolato:

la percentuale del finanziamento agevolato non potrà superare il 70% dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento. Per gli investimenti che superano i 12 miliardi di lire la percentuale del finanziamento, sulla parte eccedente tale cifra, non potrà comunque superare il 50% di quella accordata per i primi 12 miliardi di lire.

Modalità e condizioni del finanziamento:

a) durata del mutuo:

il periodo di rimborso del mutuo dovrà essere sufficientemente lungo in modo da non costringere le imprese industriali ad ammortamenti finanziari di tale entità da compromettere la loro situazione di liquidità ed impedire il reinvestimento di parte degli utili.

La durata del mutuo sarà comunque commisurata in maniera diversa a seconda che si tratti di:

ampliamenti, conversioni, rinnovi di iniziative già esistenti; nuovi impianti.

Tale diversificazione scaturisce dal fatto che le imprese industriali che realizzano ampliamenti, conversioni, rinnovi dei propri impianti, usufruiscono già di infrastrutture esistenti e quindi le realizzazioni addizionali risultano meno gravose.

Inoltre tali imprese, disponendo già di una struttura produttiva e commerciale, risentono meno delle difficoltà di avviamento.

Il periodo massimo di ammortamento dei mutui è così fissato:

per gli ampliamenti, conversioni, rinnovi di iniziative preesistenti: anni 10; in questo periodo sono compresi quello di utilizzo e quello di preammortamento per la durata massima complessiva di anni 2;

per le iniziative nuove: anni 15; in questo periodo sono compresi quello di utilizzo e quello di preammortamento per la durata massima complessiva di anni 5.

Gli Istituti di credito dovranno determinare, entro i limiti massimi sopra fissati, il periodo di ammortamento per ogni operazione, tenendo conto delle tecnologie impiegate, del settore e delle dimensioni dell'impianto, nonché della redditività dell'investimento;

b) erogazione del mutuo:

l'ammontare di ciascuna erogazione non potrà essere inferiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo stipulato.

Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di acquisire le quote di finanziamento nel modo più sollecito e ad epoche certe e d'altro canto permettere agli istituti di programmare l'acquisizione di disponibilità con sufficiente approssimazione rispetto alle erogazioni, si determina quanto segue: il contratto di mutuo dovrà fissare il numero massimo delle erogazioni. Nei casi in cui l'utilizzo del mutuo superi il periodo di un anno, dovrà essere fissato il numero di erogazioni relative ad ogni singolo anno;

c) verifica della redditività dell'investimento:

nel contratto di mutuo, in attuazione del disposto dell'articolo 12 della legge 26-6-1965, n. 717, dovrà essere inserita una apposita clausola che dia diritto agli istituti di effettuare verifiche ed ispezioni agli impianti finanziati e di richiedere annualmente al mutuatario il normale bilancio aziendale, nonché tutti quegli altri elementi, documentazioni e notizie necessari a valutare la redditività dell'investimento;

d) misura del tasso di interesse e delle aliquote di finanziamento relativi alle operazioni di credito industriale:

i tassi annui di interesse, comprensivi di ogni onere accessorio e di ogni spesa, da applicarsi alle operazioni di finanziamento, sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 717, dal Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, come segue:

per investimenti fissi fino a 6 miliardi di lire, tasso di interesse 4%;

per investimenti fissi che superano i 6 miliardi di lire, tasso di interesse 5 o 6% secondo che si tratti o non di iniziative in settori e localizzazioni prioritarie come risulterà dalla dichiarazione di conformità (vedi Appendice: Decreti ministeriali relativi al Piano di coordinamento).

Tali tassi possono essere ulteriormente ridotti per i casi e nei limiti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive integrazioni e dalle leggi regionali.

L'appartenenza delle unità industriali alle classi di investimento viene determinata sulla base di una valutazione unitaria dell'iniziativa. L'iniziativa si considera unitaria quando distinte unità produttive, anche se facenti capo a società o soggetti giuridicamente separati, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e simili, per i quali è ritenibile che facciano parte di un mede-

simo gruppo finanziario, attuano processi produttivi interdipendenti al punto da configurare un ciclo produttivo unico.

In caso di ampliamento, conversione o rinnovo di impianti industriali esistenti, la misura del tasso e dell'aliquota massima di finanziamento sarà determinata tenendo conto dell'importo dell'investimento fisso esistente, prima dell'ampliamento, conversione o rinnovo, al netto degli ammortamenti tecnici. Tali misure si applicano ad ampliamento, conversione o rinnovo di importo non superiore al limite massimo della classe cui è attribuito l'investimento preesistente. Nel caso in cui l'importo eccede il predetto limite, per l'ampliamento, il rinnovo o la conversione da realizzare, si applicheranno le agevolazioni previste per le classi superiori a quella cui appartiene lo impianto esistente.

Istituti speciali

La Cassa per il Mezzogiorno concede il concorso sugli interessi in relazione ai fondi indicati all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634 modificato dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Restano peraltro confermate le particolari forme di intervento della Cassa di cui agli artt. 10 e 12 della legge 18 luglio 1959, n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni (applicazione del tasso agevolato ai mutui accordati con i fondi di rotazione del Tesoro e con il ricavo dei prestiti esteri della Cassa).

La provvista effettiva di fondi viene effettuata dagli istituti in relazione alla necessità delle somministrazioni ai mutuatari per gli impegni contrattualmente definiti. In particolare per impegni che richiedono somministrazioni a carico di fondi da acquisire sul mercato, mediante il collocamento di prestiti obbligazionari, gli istituti dovranno inoltrare formale richiesta nei modi correnti agli organismi competenti dandone comunicazione alla Cassa per il Mezzogiorno.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in particolare in relazione all'importo dell'emissione obbligazionaria richiesta ed alle possibilità di copertura degli oneri che ne derivano per la Cassa per il Mezzogiorno.

Inoltre gli istituti forniranno alla Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle operazioni già perfezionate o da perfezionare, una dettagliata previsione delle somministrazioni da effettuare nell'anno, coordinata con quelle che sono tenuti ad effettuare periodicamente agli organi di vigilanza bancaria.

Nel contempo, gli istituti dovranno fornire la dimostrazione della consistenza delle disponibilità esistenti o derivanti da rientri uti-

lizzabili (dotazione, fondi speciali, fondi di rotazione, obbligazioni, fondi derivanti da prestiti esteri, risconto a medio credito, particolari assegnazioni di disponibilità statali o regionali).

Ciascun istituto segnalerà altresì annualmente alla Cassa per il Mezzogiorno l'effettiva esigenza di fondi sulla base di ragionevoli e documentate previsioni di nuove operazioni. La Cassa è autorizzata ad eseguire anticipazioni agli istituti nelle more del collocamento effettivo delle obbligazioni sul mercato.

Istituti ed aziende di credito a base nazionale

La Cassa per il Mezzogiorno concede il concorso sugli interessi sui fondi indicati all'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, quarto comma.

Qualora gli istituti debbano ricorrere — per la provvista dei fondi da erogare a vantaggio di progetti industriali nel Mezzogiorno — ad appositi prestiti obbligazionari, dovranno inoltrare formale richiesta nei modi correnti agli organi competenti dandone comunicazione alla Cassa per il Mezzogiorno. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio adotterà i provvedimenti di sua competenza, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in particolare in relazione all'importo dell'emissione obbligazionaria richiesta ed alla possibilità di copertura degli oneri che ne derivano per la Cassa per il Mezzogiorno.

Ciascun istituto segnalerà annualmente alla Cassa per il Mezzogiorno l'esigenza di fondi in relazione alle domande di finanziamento pervenute e sulla base di ragionevoli e documentate previsioni di nuove operazioni.

Tale segnalazione sarà coordinata con quelle che gli istituti sono tenuti ad effettuare periodicamente agli organi di vigilanza bancaria.

Gli istituti preciseranno altresì l'ammontare degli impegni di cui è prevedibile il perfezionamento contrattuale nell'anno con la specificazione delle relative somministrazioni ai mutuatari e con l'indicazione dei mezzi destinati a fronteggiarle.

Accertamento del costo del denaro

Le direttive su indicate riguardano tanto gli istituti speciali che gli istituti e le aziende di credito a base nazionale.

Spetta al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determinare, nell'autorizzare le emissioni obbligazionarie, sentiti gli organi di vigilanza bancaria ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la misura massima del costo del denaro, ivi compresi tutti i possibili oneri ed accessori.

Ai fini della determinazione della misura del contributo in conto interessi, sia nei riguardi dei prestiti obbligazionari, sia nei confronti delle singole operazioni di finanziamento, si applica il tasso bancario massimo fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 aprile 1964 (8,30%), aumentato della quota già riconosciuta ai fini della legge 30-7-1959, n. 623, per gli oneri gravanti sugli istituti al fine di consentire l'applicazione del tasso di interesse al netto di ogni onere accessorio per spese. Il riconoscimento è relativo soltanto all'aliquota di investimento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623.

Liquidazione e misura del contributo sugli interessi

La liquidazione del contributo sugli interessi avverrà direttamente nei confronti degli istituti finanziatori e precisamente:

per le emissioni obbligazionarie: in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

per i singoli finanziamenti posti in essere dagli Istituti a base nazionale: in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Il contributo della Cassa per il Mezzogiorno è pari alla differenza tra:

la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso pari al costo del denaro;

la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

Per le esigenze connesse ai contributi sugli interessi la Cassa, oltre alle disponibilità per le erogazioni da effettuarsi entro il 1969, pari a 240 miliardi di lire, si avvarrà di circa 260 miliardi per erogazioni che si verificheranno a partire dal 1970 e la cui copertura finanziaria sarà assicurata con i futuri stanziamenti che saranno disposti a favore della Cassa dopo tale data (22).

10. MODALITÀ E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA QUINTO DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 717

Zone di applicazione

Territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

(22) La copertura finanziaria è stata assicurata con l'art. 2 della legge 21 giugno 1967, n. 498.

Soggetti beneficiari

Iniziative industriali che, nelle zone precedentemente indicate, realizzano la costruzione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti esistenti. Vale al riguardo la precisazione circa quel che debba intendersi per ampliamento, fornita al precedente paragrafo 9.

Aliquota del contributo

Sulla spesa per le opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature di produzione centro-settentrionale, un contributo fisso al limite massimo del 20%.

Sulla spesa per i macchinari e le attrezzature di comprovata produzione meridionale, il contributo potrà arrivare fino al massimo del 30%.

Opere murarie ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo tutte le opere previste dall'art. 19 della legge 29-7-1957, n. 634. Nelle pertinenze destinate a fini sociali non rientra la costruzione di alloggi per operai, tecnici e dirigenti.

Macchinari e attrezzature ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le spese per macchinari propriamente detti, attrezzature di prima dotazione degli stessi, impianti, montaggi, trasporti, assemblaggi, attrezzature direttamente connesse al ciclo produttivo sempreché queste possano essere singolarmente identificate ed il cui ammortamento tecnico superi la durata del ciclo di lavorazione.

Concessione ed erogazione del contributo

Alla concessione del contributo provvede la Cassa per il Mezzogiorno su parere di conformità emesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il contributo va erogato entro 6 mesi dall'entrata in funzione del nuovo impianto, o, quando si tratta di aziende esistenti, dalla data di ultimazione dei lavori di ampliamento, sulla base della documentazione delle spese sostenute e delle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

Misura del contributo

Nella determinazione della percentuale di contributo concedibile, la legge n. 717 prescrive che si deve tener conto del settore industriale e dell'ubicazione dell'iniziativa e delle dimensioni dell'intervento.

In relazione all'importo dell'investimento fisso ammissibile a contributo, il campo di variabilità delle aliquote di contributo sarà contenuto entro i seguenti limiti:

per investimenti fino ai 6 miliardi di lire, il contributo non potrà superare la percentuale massima del 20%;

per investimenti superiori ai 6 miliardi di lire, il contributo non potrà superare per la prima quota di 6 miliardi la percentuale massima del 20% e, per la quota eccedente, la percentuale massima del 10%; sulla parte di investimento eventualmente eccedente i 12 miliardi l'aliquota di contributo non potrà superare il 50% dell'aliquota media concessa ai primi 12 miliardi;

soltanto per la parte di spesa relativa al macchinario di effettiva e comprovata produzione meridionale le percentuali possono, su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, essere aumentate fino al previsto 30%.

Nel caso di ampliamento di impianti industriali esistenti, l'appartenenza ad una delle precedenti classi di investimento viene determinata con modalità analoghe a quelle stabilite per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato.

L'appartenenza delle unità industriali alle classi di investimento è determinata secondo i criteri esposti nel precedente paragrafo circa l'unitarietà degli impianti.

11. DECORRENZE DEI CRITERI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO DI COORDINAMENTO RIGUARDANTI GLI INCENTIVI FINANZIARI

I criteri e le misure previste nel presente piano di coordinamento si applicano a partire dal 5 ottobre 1966. Fino a tale data sono vigenti quelli deliberati dal CIR nella seduta del 15 aprile 1966.

Tenuto conto degli aggiornamenti che potranno essere apportati particolarmente alle misure di graduazione degli incentivi finanziari, e dei tempi tecnici di concessione degli stessi, le iniziative industriali fruiranno delle agevolazioni di cui all'art. 12, nelle misure e con le modalità in vigore alla data di emissione del giudizio di conformità da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In deroga a quanto sopra stabilito relativamente alle misure delle agevolazioni, è stabilito che per gli impianti di base in Sardegna, esa-

minati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nelle riunioni del 2 agosto 1963 e 24 giugno 1964, la misura del tasso d'interesse è fissata al 4%, a prescindere dalla dimensione dell'investimento complessivo, ed il contributo in conto capitale non dovrà essere inferiore al 12% dell'investimento complessivo.

12. FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Gli interventi da effettuarsi nel settore industriale, sulla base delle disponibilità finanziarie derivanti da provvedimenti di legge già approvati (a cui è da prevedere si aggiungano le disponibilità derivanti dal rinnovo della legge n. 623) raggiungono circa 660 miliardi.

Di essi, 550 miliardi si riferiscono ad interventi della Cassa, 46 miliardi sono costituiti da interventi della Regione Siciliana e 62 miliardi da interventi della Regione Sarda.

Le disponibilità della Cassa saranno così ripartite:

spese per le aree e nuclei e per le opere pubbliche connesse alla industrializzazione	150 miliardi
incentivi finanziari	400 miliardi
TOTALE	550 miliardi

A tali spese della Cassa si aggiungono 260 miliardi di oneri differiti, per gli interessi sui finanziamenti a tasso agevolato, che faranno carico sugli esercizi fra il 1970 e il 1980.

OPERE CONSORTILI DI PERTINENZA DELLA CASSA O DEI CONSORZI (23)

1. Opere consortili alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno a suo totale carico.

Opere ferroviarie

raccordi tra lo scalo ferroviario delle F.S. e l'agglomerato, ovvero l'area interessata alla 1^a fase;
 parchi di presa e consegna merci;
 parchi di sosta, formazione e smistamento convogli;
 caselli di guardia e servizi connessi relativi alla diramazione consortile;
 sovrappassaggi e sottopassaggi delle linee F.S. o in concessione.

Strade

opere di allacciamento e svincolo dell'agglomerato, o area di insediamento prevista nella 1^a fase, alla viabilità principale;
 asse attrezzato dell'agglomerato (*);
 opere di allacciamento dell'agglomerato, o area di insediamento prevista nella 1^a fase, ai porti e aeroporti interessanti lo sviluppo industriale del comprensorio.

Fognature

collettori principali (*);
 impianti di depurazione acque reflue (*);
 opere di scarico sino al recapito finale (*).

Approvvigionamento idrico ad uso potabile e industriale

opere di sbarramento per bacini artificiali;
 opere di presa da invasi o traverse fluviali;
 opere di captazione sorgenti, escavazione pozzi (*);
 opere di presa a mare (*);
 rete di adduzione dalle fonti di approvvigionamento dell'agglomerato;

(23) Nuovo elenco integrato con delibera del CIPE del 21 novembre 1967. Sono indicati con (*) le nuove voci.

serbatoi di compenso all'origine della rete di distribuzione;
 impianti di chiarificazione, potabilizzazione, depurazione e trattamento delle acque e liquami;
 impianti di dissalamento per acque salate (*).

Gas, metano, vapore, olii, liquidi industriali

rete di adduzione e di distribuzione principale.

Opere relative ai porti

opere foranee;
 costruzione di moli e relativi completamenti;
 escavazioni (mantenimento e approfondimento fondali, scavo nuovi fondali, ecc.);
 costruzione banchine;
 lavori di completamento, modifica e adeguamento delle opere foranee;
 altre opere a mare.

Sistemazione dei terreni ()*

sistemazione idraulica generale (*);
 collettori principali di raccolta acqua piovana (*).

Telefoni ()*

allacciamento dell'agglomerato alla rete principale (*).

Gli studi preliminari e la progettazione delle opere sopra citate sono a carico della Cassa.

2. Opere consortili alla cui esecuzione provvedono i Consorzi con il contributo della Cassa fino all'85%.

Sistemazione terreni

livellamento generale;
 canali raccolta acque superficiali;
 opere di consolidamento;
 sistemazioni e spostamenti inerenti le servitù.

Strade

opere stradali per il miglioramento dei traffici dell'agglomerato;
 strade di penetrazione.

Approvvigionamento idrico per uso industriale

allacciamenti;
 rete di distribuzione;
 reti antincendio.

Approvvigionamento idrico per uso potabile

allacciamenti;
 rete di distribuzione.

Fognature

collettori di raccolta acque reflue;
 rete di raccolta acque reflue;
 rete di raccolta acque nere;
 collettori di raccolta acque nere.

Gas, metano, vapore, olii, liquidi industriali

rete di distribuzione.

Energia elettrica

allacciamento alla cabina generale di distribuzione e trasformazione dell'agglomerato;
 cabine di trasformazione;
 rete di distribuzione di media e bassa tensione.

Opere portuali

costruzione di accessi stradali e ferroviari alle banchine e relative opere di protezione per la predisposizione di opere accessorie;
 attrezzature e servizi dettati da esigenze delle industrie esistenti negli agglomerati o che risolvano problemi di immediato insediamento (elevatori per silos, ecc., magazzini, frigoriferi, silos, serbatoi per olii minerali, fabbricati per servizi, ecc.);
 sistemazioni dei piazzali e della viabilità.

La realizzazione di dette opere può avvenire sia che si tratti di porti esistenti sia di nuova costruzione.

Nell'uno e nell'altro caso, le opere devono essere riconosciute necessarie dagli organi competenti per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei e saranno concordate con le amministrazioni interessate.

Telefoni

centralino telefonico;
rete di distribuzione.

Servizi di carattere collettivo - attrezzature varie

rustici industriali;
sede del Consorzio;
uffici vari;
attrezzature di sollevamento;
attrezzature di trasporto meccanizzate;
depositi merci combustibili, ecc.

PROGRAMMI DI MASSIMA SETTORIALI DELLE INDUSTRIE A PARTECIPAZIONE
STATALE NEL QUINQUENNIO 1966-70

Scendendo all'analisi dei programmi di massima relativi ai singoli settori di attività delle industrie a partecipazione statale, si può mettere in evidenza quanto segue:

1) *Settore siderurgico, metallurgico ed attività connesse*

I centri meridionali del gruppo Finsider hanno come programma il raggiungimento entro il 1968 di una produzione di 4,5 milioni di tonn. di ghisa, 5,2 milioni di tonn. di acciaio e 2,6 milioni di tonn. di prodotti finiti.

In particolare sono previsti:

a Taranto il raggiungimento nel 1968 di una capacità produttiva di 2,4 milioni di tonn. di ghisa, 2,7 milioni di tonn. di acciaio e 1,4 milioni di tonn. di prodotti finiti; pur rimanendo la possibilità di potere aumentare ancora in misura rilevante la capacità produttiva;

a Bagnoli un traguardo produttivo di 2,1 milioni di tonn. di ghisa, 2,5 milioni di tonn. di acciaio e 1,2 milioni di tonn. di prodotti finiti.

2) *Cemento*

Nel 1965 il potenziale produttivo delle aziende cementiere ubicate nel Mezzogiorno è salito a 2 milioni di tonnellate e sono previsti degli ampliamenti che porteranno il centro di Taranto a 1,25 milioni di tonn. e il centro di Bagnoli-Maddaloni a 1,35 milioni di tonn. Gli investimenti già definiti nel quinquennio 1966-70 ammontano a 2 miliardi di lire.

3) *Meccanica*

a) Nel settore automobilistico è da registrare, presso lo stabilimento dell'Alfa Romeo a Pomigliano d'Arco, la nuova impostazione di produzione del *Romeo* in diverse versioni e sulla base di un accordo concluso con la Renault e la produzione integrata e il montaggio di un nuovo veicolo industriale; proseguirà inoltre la produzione di

grande serie dei motori diesel; il nuovo stabilimento di Bari dell'Isotta Fraschini che produce prevalentemente piccoli motori, raggiungerà quanto prima il pieno utilizzo della capacità produttiva.

b) Nel settore del macchinario per l'industria sono previste riorganizzazioni di alcune attività esistenti in funzione della progressiva fusione tra la Fabbrica Macchine Industriali e le Officine Meccaniche e Fonderie Napoletane - Macfond, in considerazione delle specializzazioni delle produzioni che comprenderanno macchine per imballaggio e per la lavorazione di lamiera, impianti ausiliari per la siderurgia e getti in acciaio, meccanica varia.

A Bari è in fase di messa a punto il nuovo impianto della Fucine Meridionali per la produzione di materiale di fonderia e fucinatura; questo impianto dà una occupazione a circa 700 unità.

Verrà inoltre avviata, sempre a Bari, la costruzione dello stabilimento della Termosud, destinato alla costruzione di caldaie per centrali termiche e generatori di vapore; è previsto un investimento di 7,5 miliardi di lire, con una occupazione complessiva di circa 450 addetti.

c) Nel settore elettromeccanico e dell'elettronica la Società Italiana di Telecomunicazioni Siemens prevede consistenti sviluppi dell'attività produttiva in relazione all'ampliamento dei programmi della concessione telefonica; anche per la produzione di macchinario, materiale rotabile ed apparecchiature elettriche, si precisa che il nuovo impianto dell'Alce di Pomezia è stato sostanzialmente completato.

Nuove iniziative e consistenti potenziamenti verranno effettuati nel settore dell'elettronica e nella fase di ricerca applicata e nella fase produttiva ad opera della Società Selenia.

d) Nel campo delle costruzioni ferroviarie e aeronautiche sono previste nell'arco del quinquennio delle riorganizzazioni e dei consistenti ammodernamenti per quanto riguarda lo stabilimento di Pozzuoli dell'INAM-AERFER.

A Matera la Società Ferrosud completerà, nel corso del quinquennio, la costruzione del nuovo stabilimento per la produzione di materiale rotabile ferroviario con un investimento complessivo di oltre 6 miliardi che darà luogo ad una occupazione di 550 addetti.

Nel settore aeronautico le recenti commesse e gli accordi esteri permettono di formulare favorevoli previsioni per il futuro, soprattutto in riferimento all'accordo stipulato con la Società Douglas per la costruzione di parti del velivolo DC9.

L'attività futura dell'Avis è condizionata dal contratto con le Ferrovie dello Stato e dall'attuazione del piano di ammodernamento della Circumvesuviana.

Nell'insieme i programmi a tutt'oggi definiti nel settore meccanico per il quinquennio 1966-70 prevedono investimenti per oltre 18 miliardi di lire, di cui 9 miliardi nel 1969.

4) *Attività manifatturiere varie*

E' entrato in funzione a Nocera il nuovo stabilimento di confezioni della Società Me-Con, con una produzione rivolta al mercato militare e civile.

Un radicale riassetto è allo studio presso la Società Manifatture Cotoniere Meridionali, al fine di meglio fronteggiare la grave crisi che caratterizza il mercato tessile cotoniero.

Prosegue la costruzione dello stabilimento della Società Gagliano Confezioni che, quanto prima, entrerà in funzione.

E' inoltre proseguita la costruzione del nuovo impianto di Airola (Benevento) della Società Alfa-Cavi, per la produzione di cavi telefonici, il cui avvio è previsto per il 1967 e dovrebbe occupare 180 addetti.

E' entrato in funzione il nuovo stabilimento di Giovinazzo della Società Meridionale Cavi, per la produzione di cavi elettrici isolati, che a piena capacità occuperà circa 300 unità lavorative.

Nel settore caratario è stata avviata la produzione dello stabilimento di Barletta della Cartiera Mediterranea, che ha richiesto un investimento di 12 miliardi di lire e darà luogo, una volta completato, ad una occupazione di 230 unità lavorative; potenziamenti sono già stati stabiliti per la Celdit di Chieti.

Per quanto riguarda il vetro è stata avviata la produzione nello stabilimento della Siv di Vasto (Chieti), la cui realizzazione ha richiesto un investimento di 45 miliardi di lire; l'impianto dovrebbe raggiungere una occupazione di 2.000 addetti a pieno regime.

Nel settore della produzione e distribuzione di surgelati la Società Frigodaunia ha avviato la produzione dello stabilimento di Foggia che occupa circa 130 unità; lo stabilimento di Ascoli Piceno della Surgela ha raggiunto una produzione di 2.000 tonn. che verrà aumentata in futuro.

L'insieme dei programmi già definiti nel settore delle attività varie ammonta, nel quinquennio 1966-70, a 44 miliardi di lire.

5) *Cantieri navali*

La Fincantieri ha predisposto, nel settore cantieristico, un programma che nell'arco del quinquennio prevede riassetto, completamenti e ammodernamenti.

Gli investimenti già definiti in tale senso nel quinquennio 1966-70 ammontano a 4 miliardi di lire.

6) *Idrocarburi*

I programmi già definiti per il Mezzogiorno in questo settore prevedono, da parte dell'AGIP, il completamento di rilievi sismici e la definizione dell'ubicazione di alcuni pozzi esplorativi oltre alla perforazione di altri pozzi, sempre a carattere esplorativo.

In Sicilia l'accordo recentemente concluso con l'Ente Minerale Siciliano consentirà di svolgere una più vasta attività di ricerca in alcune aree.

Proseguiranno inoltre le ricerche nei permessi di Gagliano e Bronte-S. Nicola e in altre località.

Nel settore del trasporto e della distribuzione del metano verranno completate quanto prima le condotte Gagliano-Termini Imerese e Bronte-Catania oltre ad altre importanti opere. Nel complesso gli investimenti da effettuare nel settore degli idrocarburi nel periodo citato si valutano a 67 miliardi di lire.

7) *Petrolchimica*

I programmi predisposti dalle partecipazioni statali in questo settore prevedono il progressivo ampliamento delle capacità produttive dei grandi complessi già esistenti, al fine di poter aumentare, in misura consistente, l'offerta dei principali comparti di produzione.

In tale quadro la Società ANIC a Gela ha in corso di costruzione l'ampliamento della linea di produzione dei fertilizzanti azotati e complessi; nel settore delle olefine sono ugualmente in corso ampliamenti.

Presso lo stabilimento della Valle del Basento sono allo studio possibilità di nuove iniziative per la produzione di materie prime di base per le fibre sintetiche.

Nel settore della petrolchimica, per il quinquennio 1966-70, sono programmati investimenti per un ammontare complessivo di 46 miliardi di lire.

8) *Telefoni*

Particolare impegno continuerà ad essere rivolto dalle partecipazioni statali allo sviluppo dei servizi telefonici nel Mezzogiorno.

Gli obiettivi principali del nuovo piano messo a punto dalla SIP per il quinquennio 1966-70, possono riassumersi nel modo seguente:

progressiva riduzione ad un livello « frizionale » delle domande giacenti e contemporanea costituzione di adeguati margini di riserva;

sensibile miglioramento qualitativo del servizio con il completamento dell'automatizzazione urbana e la crescente estensione della teleselezione;

accelerata riduzione del divario esistente, nella diffusione del servizio, tra il Mezzogiorno e il resto del paese.

Su queste basi si prevede che l'utenza ed il traffico possano registrare, nel corso del quinquennio, gli sviluppi indicati nella seguente tabella.

*Prevista espansione del servizio telefonico nel Mezzogiorno
nel quinquennio 1966-70*

	Consistenza		Incrementi 66-70	
	31/12/1965	31/12/1970	assoluti	medi annui %
Abbonati (milioni)	0,9	1,4	0,5	9,2
Apparecchi (milioni)	1,1	1,8	0,7	10,4
Traffico extra urbano (milioni di unità di servizio)	125	228	103	12,8

Con tali programmi la densità telefonica nel Mezzogiorno dovrebbe salire nel quinquennio da 5,4 a 8,7 apparecchi per 100 abitanti e dal 47% al 58% di quella media nazionale.

Per rendere possibili gli sviluppi del servizio prima indicati, la SIP ha in programma gli ampliamenti di impianti indicati qui di seguito.

*Prevista espansione degli impianti telefonici nel Mezzogiorno
nel quinquennio 1966-70*

	Consistenza		Incrementi 66-70	
	31/12/1965	31/12/1970	assoluti	medi annui %
Numeri di centrale (milioni) . .	1,0	1,7	0,7	11,2
Km. di linee di rete urbana (mi- lioni)	2,0	3,5	1,5	11,8
Km. di linee di rete extra urbana (milioni).	0,7	1,1	0,4	12,0

La realizzazione di questo programma richiederà, nel quinquennio 1966-70, investimenti per 180 miliardi di lire.

9) Radiotelevisione

Per la fine del 1970 i programmi prevedono che l'utenza complessiva alle radiodiffusioni nel Mezzogiorno raggiunga i 3,2 milioni di abbonati di cui 2,2 milioni alla televisione.

In vista di tale espansione la RAI ha in programma i seguenti incrementi di impianti:

*Incrementi degli impianti radiofonici e televisivi
in programma nel Mezzogiorno nel quinquennio 1966-70*

(numero)

TIPO DI IMPIANTO	Consistenza		Incremento assoluto
	a fine 1965	a fine 1970	
RADIO			
a onda corta	3	3	—
a onda media	55	56	1
a modulazione di frequenza .	575	735	160
TV			
1 ^a rete	270	310	40
2 ^a rete	50	140	90

Con l'attivazione di 90 impianti trasmettenti, la seconda rete TV sarà in grado di servire, alla fine del quinquennio, circa i quattro quinti della popolazione del Mezzogiorno.

Per il periodo 1966-70 sono in programma investimenti per 11 miliardi di lire.

PROGRAMMA DI NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI NELLA FASCIA CENTRO-MERIDIONALE DELLA SICILIA

In relazione agli accordi recentemente intervenuti tra l'Ente minerario siciliano (Ems), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e la società Edison, sono previste le seguenti realizzazioni industriali:

1. *Costituzione della Società Industria Sali Potassici ed Affini (ISPEA)* con la partecipazione della SOCHIMISI del gruppo EMS (40%), l'ANIC Gela del gruppo ENI (11%) e la Sali Potassici Trinacria (SPT) del gruppo EDISON (49%).

L'ISPEA procederà al completamento degli impianti minerari e di produzione del cloruro di potassio della miniera Pasquasia, e realizzerà a Villarosa nuovi impianti di trattamento kainite. Gli impianti dovranno essere completati entro l'anno 1969.

Lo stabilimento di Villarosa produrrà annualmente 200 mila tonnellate di solfato potassico e 210 mila tonnellate di halite, partendo dal trattamento di 1 milione di tonnellate di kainite grezza proveniente prevalentemente dalla miniera Corvillo (per teleferica) e dalla miniera Pasquasia (per ruota).

L'impianto di raffinazione del materiale carnallitico (tonnellate annue 625 mila), presso la miniera Pasquasia, produrrà, a sua volta, 100 mila tonnellate annue di cloruro potassico.

L'occupazione operaia addizionale è prevista in 333 unità.

2. *Costituzione della Società Industria Siciliana Acido Solforico (ISAF)* con la partecipazione della SOCHIMISI del gruppo EMS (48%), l'ANIC Gela del gruppo ENI (26%) e la SINCAT del gruppo EDISON (26%).

L'ISAF realizzerà a Gela, nell'ambito dello stabilimento dell'ANIC Gela, impianti di produzione di acido solforico e fosforico aventi una capacità produttiva annua di 120 mila tonnellate di acido fosforico e una lavorazione di 320 mila tonnellate di acido solforico. La SOCHIMISI fornirà all'ISAF lo zolfo di produzione siciliana, corrispondente a circa 600 mila tonnellate di minerale di zolfo, occorrente per la suddetta produzione di acido fosforico.

L'occupazione prevista sarà di 155 unità di cui 135 operai provenienti dal settore zolfifero, opportunamente riqualificati.

3. *Costituzione della Società Filati Industriali Siciliani (FIS)*, con la partecipazione (100%) della Società SACET del gruppo EDISON.

La FIS realizzerà a Licata uno stabilimento di filatura di fibre acriliche fornite dalla EDISON. E' prevista l'utilizzazione di 2 mila tonnellate annue di tops acrilici per una produzione di 1.950 tonnellate annue di filati, di cui 950 tonnellate saranno vendute a terzi, ed in ispecie ad industrie siciliane che in atto si riforniscono nel continente, e 1.000 tonnellate alla consociata ISMA.

L'occupazione operaia è prevista in 450 unità.

4. *Costituzione della Società Industria Siciliana Maglieria e Affini (ISMA)* con la partecipazione (100%) della Soc. SACET del gruppo EDISON.

L'ISMA realizzerà a Licata, nella stessa area della FIS, un impianto di maglieria per la produzione di tessuti a maglia e capi di maglieria che utilizzeranno filati prodotti con fibre acriliche (500 tonnellate annue di tessuti a maglia jersey e 470 tonnellate di maglieria esterna).

L'occupazione è prevista in 850 unità da impiegare in nuovi posti di lavoro.

CAPITOLO IV

TURISMO

1. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Nel quadro dello sviluppo del Mezzogiorno la componente turistica assume una particolare rilevanza e riveste un carattere decisamente prioritario tra le attività del settore terziario per il suo dinamismo e per gli effetti economici diretti e indiretti che essa comporta.

In relazione a tanto, l'intervento pubblico nel Mezzogiorno per il settore turistico, nel periodo di validità del piano di coordinamento, avrà come principale obiettivo sia la riduzione dello squilibrio ancora esistente nelle attrezzature alberghiere ed extra alberghiere rispetto alle regioni settentrionali — in particolare mediante la realizzazione della quota di posti letto fissata per il Meridione dal programma di sviluppo economico — sia la salvaguardia dei fondamentali valori del paesaggio naturale e del ricco patrimonio archeologico, storico ed artistico.

In relazione anche ai mezzi messi a disposizione dall'intervento pubblico, e con particolare riferimento al carattere di massa che sempre più viene assumendo il fenomeno turistico, l'azione congiunta delle amministrazioni dello Stato, delle regioni a statuto speciale e della Cassa perseguirà una politica diretta principalmente a favorire la realizzazione di strutture ricettive modernamente attrezzate ma di livello medio, le quali siano in grado di accogliere, a condizioni competitive, le correnti turistiche che, nei prossimi anni, prevedibilmente, raggiungeranno, dall'estero e dall'Italia centro-settentrionale, le regioni meridionali, in relazione all'aumento del tenore di vita e alla maggiore e migliore possibilità di movimento dei turisti, offerta dalle nuove vie di comunicazione, soprattutto stradali, ed allo sviluppo, a prezzi accessibili, dei traffici aerei.

2. CRITERI DELL'INTERVENTO

La legge 26 giugno 1965, n. 717, ha previsto una particolare incentivazione dell'attività turistica da parte della Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito di comprensori di sviluppo delimitati dal piano di

coordinamento, rimanendo ferma la possibilità della stessa Cassa di concedere le agevolazioni creditizie alla realizzazione delle iniziative alberghiere ed extra alberghiere su tutto il territorio meridionale.

Successivamente il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella seduta del 15 ottobre 1965, nel formulare le direttive intese ad indicare i criteri generali per la predisposizione del primo piano pluriennale di coordinamento degli interventi pubblici, distinse, sulla base delle linee contenute nel citato programma di sviluppo economico, tre tipi di comprensori:

a) comprensori di sviluppo turistico (zone non ancora valorizzate e suscettibili di consistente sviluppo a breve termine): sono territori aventi idonei requisiti dal punto di vista paesistico e climatico, con bellezze naturali non ancora compromesse ed effettivamente sfruttabili e di ampiezza tale da permettere e sostenere la realizzazione di rilevanti strutture turistiche;

b) comprensori di ulteriore sviluppo turistico (territori in fase iniziale di sviluppo turistico, aventi ampie prospettive di successiva espansione): sono i territori che già posseggono una accentuata fisionomia turistica e che hanno assunto una incontestabile funzione turistica sul piano nazionale;

c) comprensori ad economia turistica matura: sono i territori di affermato sviluppo turistico che possono presentare fenomeni di saturazione.

3. I COMPENSORI TURISTICI E LE ALTRE ZONE DI INTERESSE TURISTICO

Sulla base dei suddetti criteri e direttive del Comitato dei Ministri, delle proposte formulate dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 30 della legge n. 717, dopo un'attenta analisi della situazione attuale e futura delle infrastrutture nel Mezzogiorno e dei rapporti tra lo sviluppo turistico e quello delle industrie e dell'agricoltura, nonché sulla scorta delle segnalazioni pervenute dagli enti provinciali per il turismo, dalle regioni a statuto speciale e dalle autorità locali, si delimitano secondo il seguente elenco i comprensori turistici meridionali, distinti secondo le prevalenti loro caratteristiche, come disposto dalle direttive del Comitato dei Ministri.

Comprensori includenti prevalentemente zone di sviluppo turistico:

- 1) Comprensorio del Gargano e delle isole Tremiti;
- 2) Comprensorio del Matese e del Taburno;
- 3) Comprensorio del Terminio;

- Tinghera
- Bonif. Cololu
- 4) Comprensorio della Penisola Salentina;
 - 5) Comprensorio del Vulture;
 - 6) Comprensorio del Metaponto;
 - 7) Comprensorio del Cilento e del golfo di Policastro;
 - 8) Comprensorio della Sila, del Pollino e del litorale jonico;
 - 9) Comprensorio del golfo di S. Eufemia, del golfo di Gioia, del massiccio dell'Aspromonte e della zona delle Serre;
 - 10) Comprensorio della costa siracusana e ragusana;
 - 11) Comprensorio agrigentino e delle isole di Linosa e Lampedusa;
 - 12) Comprensorio siciliano centrale;
 - 13) Comprensorio della Gallura e dell'Arcipelago della Maddalena; 51
 - 14) Comprensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu; 20
 - 15) Comprensorio della costa centro-occidentale sarda. 20

Comprensori includenti prevalentemente zone di ulteriore sviluppo turistico:

- 16) Comprensorio dell'Arcipelago toscano;
- 17) Comprensorio del litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso;
- 18) Comprensorio del litorale abruzzese-molisano, del massiccio della Maiella e della Maielletta, degli altipiani maggiori e delle Maiarde;
- 19) Comprensorio delle Rocche;
- 20) Comprensorio del Terminillo;
- 21) Comprensorio di Fiuggi e dei monti Ernici;
- 22) Comprensorio del Circeo, del golfo di Gaeta, dei Campi Flegrei e delle isole Ponziane;
- 23) Comprensorio dei Trulli e delle Grotte;
- 24) Comprensorio della costa calabrese jonica meridionale;
- 25) Comprensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale, delle isole Eolie e dell'Etna;
- 26) Comprensorio palermitano, delle Madonie, delle Caronie, trapanese e delle isole Egadi e di Pantelleria;
- 27) Comprensorio sud-occidentale sardo; 20
- 28) Comprensorio della fascia costiera sarda nord-occidentale, dell'isola Asinara, delle isole Piana e dell'isola Foradada. 20

Comprensori includenti prevalentemente zone ad economia turistica matura:

- 29) Comprensorio Vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli.

Le zone e le località non incluse nei comprensori potranno beneficiare anch'esse — come accennato nel precedente paragrafo — dei mutui agevolati e dei contributi in conto capitale che la legge n. 717 accorda per la realizzazione e l'ampliamento di impianti alberghieri ed extra alberghieri e degli impianti termali, nonché delle agevolazioni concedibili dal ministero del Turismo e dalle regioni a statuto speciale.

Inoltre, tutte le località di maggiore interesse turistico non ricadenti nei comprensori, sono state inserite in un circuito, di cui all'unito allegato, collegante i vari comprensori tra loro e con le zone di particolare interesse. Tale circuito sarà tenuto quale punto di particolare riferimento da parte delle amministrazioni statali e della Cassa per la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture, per l'azione promozionale da effettuare a favore delle zone toccate e per l'incentivazione alle iniziative alberghiere ed extra alberghiere che si localizzeranno lungo di esso. Ciò, fra l'altro, permetterà l'ulteriore diffusione dei benefici economici del cosiddetto turismo motorizzato.

Infine la Cassa continuerà ad effettuare i propri interventi su tutto il territorio meridionale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico esistente.

4. INTERVENTI PREVISTI NEI COMPRESORI (1)

L'intervento pubblico tenderà a concentrare le agevolazioni nelle zone suscettibili di nuovo ed ampio sviluppo con particolare riguardo a quelle adatte al soggiorno della clientela estera e nazionale. In tali zone, le amministrazioni ordinarie e quella straordinaria, oltre a predisporre le necessarie infrastrutture, favoriranno principalmente il sorgere di attrezzature complementari all'attività turistica, di insediamenti e complessi ricettivi con caratteristiche adatte alle esigenze delle nuove correnti turistiche, all'adeguamento e all'ammodernamento della viabilità esistente e dei servizi, predisponendo altresì le necessarie azioni di salvaguardia anche dei territori che saranno presumibilmente interessati allo sviluppo turistico in tempi più lunghi.

Nei comprensori includenti prevalentemente zone di ulteriore sviluppo, specialmente se adatte al soggiorno della clientela soprattutto

(1) Le zone che sono o saranno sede di agglomerato industriale vengono escluse dalla destinazione a valorizzazione turistica.

estera, l'intervento pubblico favorirà soprattutto gli adeguamenti e gli ammodernamenti degli impianti alberghieri ed extra alberghieri esistenti, la costruzione di nuovi impianti e strutture complementari, la predisposizione di parchi attrezzati, l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilità e all'approvvigionamento idrico.

Nei comprensori includenti prevalentemente zone ad economia turistica matura, già affermate particolarmente in campo internazionale, la politica di intervento tenderà principalmente a mantenere e ad adeguare le caratteristiche di ricettività ed attrazione già esistenti, favorendo l'ammodernamento delle attrezzature ricettive, perfezionando i servizi e migliorando il sistema infrastrutturale, con particolare riferimento alla rete viaria, avendo riguardo, però, di non compromettere, per effetto di incrementi dei flussi di traffico non proporzionati alla potenzialità delle zone servite, le caratteristiche e le possibilità delle zone già valorizzate turisticamente.

Nel Mezzogiorno l'attività del ministero del Turismo e dello Spettacolo — il quale dovrà essere dotato di mezzi e strumenti sempre più idonei agli obiettivi da conseguire — sarà rivolta prevalentemente a:

favorire la costruzione, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature alberghiere ed extra alberghiere;

incrementare, con apposite misure, l'affermarsi del turismo residenziale italiano ed internazionale;

sviluppare gli interventi nei settori dello spettacolo e dello sport, soprattutto nelle zone incluse nei comprensori turistici e nei maggiori centri urbani;

rafforzare l'organizzazione turistica periferica e svolgere, specialmente in campo internazionale, un'adeguata opera di ricerca di mercato e di promozione della domanda turistica. Specifiche iniziative di ricerca e di promozione potranno realizzarsi con la partecipazione finanziaria anche della Cassa per il Mezzogiorno.

L'azione della Cassa per il Mezzogiorno nei comprensori si articolerà attraverso:

la realizzazione di opere infrastrutturali specifiche direttamente collegate agli insediamenti turistici dimensionate secondo attendibili previsioni di utilizzazione;

la corresponsione dei contributi a fondo perduto e l'agevolazione del finanziamento alle iniziative alberghiere ed extra alberghiere ed agli impianti termali;

il finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica e comunque idonei a favorire lo sviluppo turistico, sempre che siano inclusi in iniziative di particolare rilievo a servizio delle utenze turistiche ed ab-

biano, con le iniziative medesime, un adeguato rapporto sia sul piano finanziario che su quello redditivo.

L'intervento ordinario e quello straordinario, particolarmente nei comprensori, agevoleranno anche la realizzazione di attrezzature extra alberghiere da destinarsi al turismo dei lavoratori e dei giovani, in proporzione alle esigenze che si manifesteranno al riguardo.

La Cassa per il Mezzogiorno, in collaborazione col ministero del Turismo e con le amministrazioni e gli enti interessati, svolgerà nell'ambito dei comprensori turistici, secondo i criteri enunciati nel presente piano di coordinamento, un'organica azione di preparazione professionale dei quadri direttivi, intermedi ed esecutivi del settore turistico-alberghiero.

5. VINCOLI ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

Nell'attesa che siano disposti i necessari strumenti legislativi relativi ad una nuova disciplina urbanistica, l'amministrazione della Pubblica Istruzione, sentite le amministrazioni interessate e la Cassa per il Mezzogiorno, provvederà, in ciascun comprensorio, a imporre tempestivamente i vincoli previsti a tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, nonché delle cose di interesse artistico o storico; il ministero dei Lavori Pubblici e le regioni a statuto speciale, per gli aspetti di rispettiva competenza, stimoleranno le amministrazioni dei comuni rientranti nei comprensori turistici ad adottare i piani regolatori generali, i programmi di fabbricazione edilizia ed i piani intercomunali, tenendo conto dei criteri e delle direttive del presente piano di coordinamento.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, nell'ambito degli stessi comprensori, ad agevolare, mediante contributi finanziari, la redazione dei piani territoriali paesistici e dei piani regolatori comunali ed intercomunali, in modo che sia assicurato uno sviluppo degli insediamenti ricettivi rispettoso di quegli stessi valori ambientali sui quali soprattutto si fondano le risorse turistiche delle varie zone.

Al riguardo i ministeri del Turismo e dello Spettacolo, dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione e la Cassa per il Mezzogiorno adotteranno le necessarie misure di coordinamento al fine di assicurare un'armonica e tempestiva applicazione degli indirizzi sopra esposti nell'ambito dei comprensori e di tutte le zone del territorio meridionale che presentino valori artistici, storici, ambientali e paesistici da salvaguardare.

Sino alla predisposizione dei suddetti strumenti, le amministrazioni ordinarie e la Cassa, per favorire l'ordinata realizzazione dei nuovi insediamenti turistico-alberghieri e delle relative infrastrutture,

porranno la salvaguardia dei valori ambientali e paesistici come vincolo fondamentale alla progettazione delle opere di propria competenza ed alla concessione delle agevolazioni creditizie.

In particolare, le amministrazioni ordinarie e la Cassa informeranno la realizzazione delle opere infrastrutturali e la concessione delle agevolazioni ai seguenti criteri:

a) *per quel che riguarda le zone costiere:*

evitare le costruzioni edilizie nelle immediate vicinanze dei litorali e svincolare l'utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle future dall'uso diretto del mare, sviluppando le attrezzature stesse in profondità e non soltanto lungo i litorali;

evitare le concessioni demaniali che sottraggano all'uso comune beni per loro natura destinati all'utilizzazione pubblica;

mantenere le vie di maggior traffico a congrua distanza dal mare, avendo cura che le strade di penetrazione si inseriscano armoniosamente nell'ambiente naturale esistente, filtrando la quantità e la velocità del traffico motorizzato ed evitando generalmente l'accesso diretto al litorale;

realizzare insediamenti edilizi proporzionati alla ricettività potenziale del territorio interessato, e della costa in particolare, che ne valorizzino le caratteristiche paesaggistiche;

prevedere ampie zone verdi non edificabili da attrezzare opportunamente ad uso dei turisti di transito e stagionali e delle popolazioni locali.

b) *per quanto concerne le zone collinari e montane:*

realizzare la bassa densità territoriale delle costruzioni e il rispetto dei valori ambientali;

evitare la compromissione dei centri storici e paesistici;

evitare l'addensamento di costruzioni in linea specialmente lungo le rive dei laghi;

evitare le concessioni demaniali che sottraggono terreni dotati di potenzialità turistiche all'uso turistico pubblico destinandoli ad altri impieghi;

curare la realizzazione di parchi pubblici.

c) *per quel che riguarda i parchi nazionali:*

le amministrazioni ordinarie e la Cassa dovranno realizzare gli interventi idonei a favorire, nell'integrale rispetto delle leggi istitutive dei parchi medesimi, per le quali si pone peraltro un problema di modifiche e di integrazioni, la funzionalità delle attrezzature turistiche della zona e la protezione della flora, della fauna e dei valori paesistici esistenti.

Solo al fine di tali interventi i parchi sono riconosciuti comprensori turistici.

Il ministero dei Lavori Pubblici e la Cassa dovranno attenersi al seguente criterio di carattere generale, secondo cui gli investimenti pubblici dovranno essere direttamente rapportati alla economicità e produttività delle iniziative private, avuto particolare riguardo alle possibilità, per quanto specificamente concerne le zone montane, di sfruttare ai fini turistici sia la stagione estiva, sia quella invernale.

La Cassa inoltre, d'intesa col ministero del Turismo e con le regioni a statuto speciale, dovrà predisporre, tenendo in debito conto il *quadro di riferimento territoriale*, carte per l'utilizzazione turistica del territorio, le quali saranno utile punto di riferimento per gli studi e i piani territoriali generali, che saranno predisposti, su scala regionale, attraverso i provveditorati alle opere pubbliche e i comitati regionali per la programmazione economica.

Tali carte dovranno individuare per ogni parte di ciascun comprensorio la migliore utilizzazione ai fini della valorizzazione turistica determinando, in relazione ai flussi attuali e potenziali, le esigenze infrastrutturali, nelle loro dimensioni e nelle loro caratteristiche qualitative. Le carte e gli studi costituiranno elementi di riferimento sia per gli operatori privati che per tutte le amministrazioni dello Stato che operano nella zona e, in particolare, per la Cassa per il Mezzogiorno. I suddetti studi dovranno fornire indicazioni relative tali da lasciare impregiudicate le possibili successive evoluzioni.

Dette carte dovranno essere aggiornate, con la registrazione degli interventi in atto, decisi e programmati e, per ogni comprensorio, provvederanno a fornire elementi di riferimento sempre più precisi e condizionanti.

Per la predisposizione del disegno organico dell'utilizzazione turistica di ciascun comprensorio, la Cassa agirà d'intesa con il ministero del Turismo e le regioni a statuto speciale anche per quanto concerne il coordinamento con analoghi studi già esistenti presso tali amministrazioni.

La predisposizione delle *carte* ha carattere di urgenza perché, una volta redatte ed approvate secondo i criteri e le procedure sopra indicati, costituiranno lo strumento di base per conferire all'intervento pubblico rivolto alla valorizzazione turistica del territorio meridionale una impostazione organica e razionale che risponda al criterio del massimo rendimento delle risorse impiegate.

Le amministrazioni locali, gli enti e le associazioni interessate, nonché i comitati regionali per la programmazione economica, potranno far pervenire alla Cassa e per conoscenza al ministero per il Turismo tutte le indicazioni ritenute utili per l'elaborazione delle *carte*.

Sulla rispondenza delle *carte* alle indicazioni programmatiche contenute nel piano di coordinamento, alle norme legislative ed istituzionali, al quadro generale dei comprensori turistici e del circuito turistico meridionale, si pronuncerà una commissione interministeriale nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo.

In attesa che siano applicati i vincoli a tutela del paesaggio, delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico, e che siano adottati idonei provvedimenti diretti alla costituzione di un patrimonio turistico e di altri parchi nazionali e regionali, le amministrazioni centrali e periferiche, che si trovano a possedere, nell'ambito dei suddetti comprensori, proprietà di suoli suscettibili di valorizzazione turistica, sono impegnate a conservarle fino al momento in cui — definite le linee di un razionale schema di utilizzazione turistica del comprensorio ed adottate, da parte dei comuni, le misure per un ordinato sviluppo degli insediamenti edilizi — sia eventualmente possibile e conveniente agevolare, con un oculato impiego delle aree stesse, le iniziative di pubblico interesse intraprese dagli operatori turistici.

All'interno dei comprensori l'amministrazione statale, ordinaria e straordinaria, dovrà predisporre le opportune opere di rimboschimento anche ai fini turistici.

6. LE INFRASTRUTTURE

La maggior parte dei comprensori turistici sono già serviti, o lo saranno sulla base dei programmi in atto, dalle infrastrutture varie e ferroviarie e possono e potranno usufruire di taluni collegamenti marittimi ed aerei.

I menzionati programmi, formulati tenendo conto del generale, accelerato sviluppo delle regioni meridionali, dovranno essere realizzati nei tempi stabiliti, anche al fine di favorire maggiormente nel Sud la penetrazione delle correnti turistiche nazionali ed estere.

Nel quinquennio in corso l'intervento pubblico in materia di infrastrutture dovrà essere primariamente concentrato in quei comprensori che, o rientrano nelle aree di sviluppo globale di cui al *quadro di riferimento territoriale*, o possono esservi direttamente riconnessi. Ciò anche al fine di assicurare, mediante una maggiore integrazione degli interventi, la massima intensificazione delle relazioni settoriali e territoriali.

Gli interventi infrastrutturali dovranno essere progettati e realizzati in modo da servire la maggior parte possibile del territorio, inglobando, valorizzando e promuovendo la localizzazione del maggior numero possibile di attrezzature turistiche, ed in particolare delle

iniziative di notevoli dimensioni e di moderna impostazione. In tal modo si darà alle popolazioni delle zone interessate dai comprensori e a quelle delle regioni vicine, possibilità di più moderna e civile utilizzazione del tempo libero ed alle iniziative turistiche stesse una base di clientela che permetta un più intenso sfruttamento dei servizi.

Nel rispetto delle indicazioni del quadro di riferimento territoriale e delle priorità stabilite dal piano di coordinamento, sarà preminente compito della Cassa per il Mezzogiorno in relazione a concreti, rilevanti ed organici insediamenti turistici, assicurare, in particolare, ai comprensori interessati da tali nuovi insediamenti, il rapido collegamento, ove già non sussista, con la grande viabilità, mediante appositi interventi che risponderanno a quanto in materia prescrive il presente piano di coordinamento nel capitolo « infrastrutture generali ».

Particolare cura sarà data dall'amministrazione ordinaria alla esecuzione dei lavori per l'ammodernamento delle attrezzature aeroportuali aventi una utilizzazione promiscua o specializzata, in località inserite nei comprensori o ad essi limitrofe, aventi rilievo determinante per agevolare l'afflusso delle correnti turistiche nazionali e soprattutto europee ed extra-europee.

I ministeri dei Lavori Pubblici, della Marina Mercantile, del Turismo, le regioni a statuto speciale e la Cassa favoriranno anche lo sviluppo del turismo nautico che trova nel Mezzogiorno larghe suscettività per un largo e rapido sviluppo.

Il ministero del Turismo, in particolare, incoraggerà e assisterà le organizzazioni preposte alla pratica e allo sviluppo delle attività nautiche.

Il ministero del Turismo predisporrà apposite misure per l'incentivazione del turismo residenziale nazionale ed estero al fine di assicurare ai comprensori la più ampia percentuale di presenze con carattere di stabilità.

Entro il 30 giugno 1967 la Cassa, nel rispetto delle indicazioni del quadro di riferimento territoriale contenute nel presente piano di coordinamento, dovrà presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il programma delle infrastrutture di specifico interesse turistico, anche sulla base di adeguati progetti esecutivi con motivazioni per le eventuali soluzioni alternative proposte, includendovi, secondo le prescrizioni di carattere generale in materia di programmi di opere, contenute nel presente piano di coordinamento, le opere il cui impegno possa essere assunto entro il 1968 ed eseguite, per la massima parte, entro il 31 dicembre 1969.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno potrà, in attesa dell'espletamento delle prescrizioni sopra enunciate, autorizzare la Cassa a realizzare le opere infrastrutturali, aventi carattere

di urgenza e di accertata necessità, purché rispondenti ai criteri contenuti nel presente piano di coordinamento, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia del territorio.

7. I TIPI DI INTERVENTO PER LA LOCALIZZAZIONE

Per sostenere e stimolare la localizzazione delle attrezzature turistiche nel Mezzogiorno, secondo le direttive territoriali definite nei precedenti paragrafi, saranno svolti due tipi di interventi:

a) la concessione di incentivi finanziari;

b) la realizzazione da parte della Cassa di specifiche infrastrutture necessarie alla localizzazione dei complessi turistici.

Entrambi i tipi di intervento sono rivolti a promuovere e ad accelerare:

la realizzazione di razionali attrezzature alberghiere ed extra alberghiere in grado di affrontare la crescente concorrenza internazionale;

la formazione di aree attrezzate, e perciò dotate di tutti i servizi privati e pubblici richiesti dal turismo nazionale ed internazionale;

l'estensione dell'arco stagionale al fine della maggiore redditività dei servizi turistici e dell'integrazione socio-economica dell'ambiente locale con l'attività turistica.

La misura degli incentivi da accordarsi ad ogni singola iniziativa sarà determinata, entro i limiti della graduatoria appresso specificata, sulla base della rispondenza della iniziativa stessa alle finalità sopra indicate.

Anche per la realizzazione delle infrastrutture specifiche a servizio di singole iniziative, verrà accertata la rispondenza di queste alle finalità di cui sopra.

8. GLI INCENTIVI FINANZIARI

Gli incentivi finanziari consistono in:

a) finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'art. 18, comma 1) della legge n. 717, per la costruzione, ampliamento ed adattamento di immobili per l'esercizio di attività turistica (alberghi, pensioni e locande, nonché autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, impianti termali, case per ferie) e per relative attrezzature;

b) somministrazione integrativa della Cassa per consentire l'elevamento dell'importo dei mutui, di cui alla precedente lettera a), fino alla concorrenza della percentuale del 70% sulle spese ammesse al finanziamento;

c) contributi in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui al precedente punto a);

d) finanziamento a tasso agevolato, di cui all'art. 18, comma 5) della legge n. 717, per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari per l'attività turistica e comunque idonei a favorire lo sviluppo turistico.

Soggetti beneficiari degli incentivi sono le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero nonché gli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche.

Saranno finanziati anche gli impianti ricettivi la cui gestione sia affidata a società diversa da quella che ha realizzato l'impianto purché sia costituito il vincolo di destinazione alberghiera con durata non inferiore al mutuo alberghiero.

La misura del tasso di interesse da corrispondere sulle operazioni di finanziamento di cui ai punti a) e d) è fissata al 3% annuo nominale, pagabile in due semestralità uguali posticipate, spese notarili e di istruttoria a carico del mutuatario; la durata massima dell'operazione non potrà superare i 20 anni (vedi Appendice: Decreti ministeriali relativi al piano di coordinamento).

L'incentivazione è graduata, alla luce dei generali criteri fissati nelle direttive per la predisposizione del primo piano di coordinamento, in base alla localizzazione, dimensioni e caratteristiche delle iniziative, tenendo conto peraltro del fatto che i finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica sono ammessi soltanto nei comprensori turistici.

La graduazione degli incentivi è fissata come segue:

1. Per gli impianti alberghieri e le relative attrezzature, con non più di 500 posti letto per singola unità:

finanziamento, nei limiti consentiti dall'istruttoria bancaria e fino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, se ubicati entro i comprensori turistici ed appartenenti a categorie alberghiere non superiori alla seconda; fino ad un massimo del 50% qualora appartenenti alla prima categoria e fino al 40% qualora classificati nella categoria di lusso, sempre a condizione che siano ubicati entro l'ambito dei comprensori turistici.

Le suddette misure massime verranno ridotte rispettivamente a 60, 40, 30% rispetto alla spesa per iniziative ubicate fuori di un comprensorio turistico;

contributo a fondo perduto: la misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile potrà essere accordata solo per gli alberghi di seconda categoria (o inferiore) localizzati all'interno dei comprensori turistici. La misura massima per gli alberghi di prima categoria sempre all'interno dei comprensori turistici è fissata nella misura del 10%, per quelli di categoria lusso nella misura massima del 5%. Tali aliquote si dimezzano fuori dei comprensori turistici;

somministrazione integrativa: la somministrazione integrativa della Cassa di cui all'art. 18, quarto comma, è concedibile in misura adeguata, e fermi restando i criteri stabiliti dal quarto comma dello stesso articolo, solo per le iniziative aventi particolari caratteristiche di turismo sociale, nonché per quelle iniziative organiche che realizzino unitamente alle attrezzature ricettive impianti ed attrezzature complementari e di specifico interesse turistico aperti al pubblico. La suddetta somministrazione è concedibile al massimo in misura pari al finanziamento effettuato dall'Istituto di credito.

2. Per autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, case per ferie e relative attrezzature con non più di 500 posti letto per unità.

Le suddette iniziative godono dei medesimi limiti massimi di agevolazioni previsti per le iniziative di cui al precedente punto 1. Da parte degli organi responsabili dovrà, con particolare ocularità, accertarsi la natura dell'iniziativa e dovrà procedersi, in concreto, alla graduazione rigorosa delle agevolazioni a seconda delle caratteristiche della iniziativa medesima.

Naturalmente, quale che sia la forma con cui dette iniziative si concretano, specie per ciò che riguarda la proprietà del terreno e degli immobili e la titolarità dell'impresa, le medesime dovranno avere una gestione di tipo alberghiero unitaria per lo stesso complesso ed essere aperte al pubblico.

Per l'applicazione degli incentivi i villaggi turistici debbono corrispondere, nelle strutture e nella gestione, al requisito della conduzione a tipo alberghiero. Pertanto i vani destinati agli ospiti per la loro sosta e per il pernottamento, pur avendo una eventuale autonoma dislocazione, debbono risultare parte del complesso unico ricettivo e non unità del tutto disimpegnate. A tal fine le dotazioni ed i servizi annessi ai vani anzidetti dovranno essere quelli tradizionali delle camere o degli appartamenti delle costruzioni a tipo alberghiero. Dovranno altresì risultare assicurati il loro collegamento e la loro dipendenza rispetto al centro residenziale del complesso nonché rispetto

alle attrezzature ed ai servizi di carattere generale di cui esso è dotato.

3. Per i complessi ricettivi oltre i 500 posti letto, anche realizzati in più unità contigue:

a) finanziamento: all'interno dei comprensori le iniziative potranno godere delle stesse misure di agevolazioni fissate per le iniziative di cui ai precedenti punti 1) e 2) appartenenti alla medesima categoria; fuori dei comprensori, la misura massima per il finanziamento viene rispettivamente ridotta al 60, 40, 30%;

b) contributo a fondo perduto: il contributo a fondo perduto è erogabile nella misura massima del 15% in favore delle iniziative localizzate nei comprensori turistici secondo la stessa graduatoria prevista per gli impianti alberghieri con non più di 500 posti letto. Il contributo verrà ridotto al 10% fuori dei comprensori e sarà ridotto al 5% alle iniziative superiori alla seconda categoria alberghiera.

Gli impianti termali potranno ottenere mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto nella misura massima prevista dalla legge n. 717 anche se ubicati fuori dei comprensori. Il ministero delle Partecipazioni Statali, per quanto di propria competenza, adotterà al riguardo tutte le iniziative rivolte a favorire il potenziamento e l'ammodernamento dei suddetti impianti.

4. Per le opere, gli impianti e i servizi complementari alla attività turistica, all'interno dei comprensori turistici, il finanziamento, a tasso di interesse particolarmente agevolato, in relazione ad un preciso rapporto di economicità con gli investimenti privati, è concedibile fino alla misura massima del 70% della spesa, ove vi sia lo intervento sussidiario a rischio della Cassa, sempre che da parte dell'istituto di credito sia stato concesso un mutuo non inferiore al 35% della spesa.

Devono intendersi per opere, impianti e servizi complementari: funivie, sciovie, seggiovie, cabinovie, stabilimenti balneari, ristoranti, bar, posti di ristoro, impianti sportivi e ricreativi, riserve di caccia e di pesca, cinema, teatri, attrezzature per la nautica da diporto, ecc.

Le agevolazioni previste dal ministero del Turismo e dalla Cassa per il Mezzogiorno per le iniziative turistico-alberghiere e per le opere, impianti e servizi complementari non sono tra loro cumulabili. Sulle iniziative e sulle opere suddette graverà, per tutta la durata del mutuo a tasso agevolato, il vincolo di destinazione, pena la revoca dei benefici e previa predisposizione di idonee cautele in sede di stipulazione dei mutui o di concessione dei contributi a fondo perduto.

I programmi delle regioni a statuto speciale — all'interno dei comprensori, nei comprensori di interesse regionale e su tutto il rimanente territorio meridionale — per quanto concerne le agevolazioni alle iniziative turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, alle opere complementari e la realizzazione delle infrastrutture specifiche, dovranno coordinarsi con l'intervento della Cassa e delle amministrazioni ordinarie in una linea che risponda a criteri integrativi. A tal fine il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuoverà appositi incontri per favorire le relative intese.

9. LE INFRASTRUTTURE SPECIFICHE

Le opere infrastrutturali necessarie alla localizzazione delle attività turistiche previste dall'art. 6 della legge n. 717 sono realizzabili, da parte della Cassa (2), soltanto all'interno dei comprensori turistici ed a servizio di iniziative alberghiere ed extra alberghiere aventi carattere fisso, con non meno di 500 posti letto; possono essere altresì realizzate per iniziative analoghe che complessivamente raggiungano almeno i 500 posti letto, anche se localizzate in ambiti comunali diversi purché ubicati su territori contermini.

I villaggi turistici per fruire di tale intervento debbono corrispondere, nella struttura e nella gestione, al requisito delle conduzioni di tipo alberghiero.

10. RIPARTIZIONE DEI FONDI DELLA CASSA DESTINATI AL SETTORE

Per la realizzazione della politica di sviluppo del settore turistico sono previste, sulla base delle leggi esistenti, spese per 114 miliardi di cui 107 a carico della Cassa e 7 a carico della legge n. 588 per il Piano di Rinascita della Sardegna.

A queste spese si aggiungeranno gli interventi connessi al rinnovo della legge 15-2-1962, n. 68 e 4-8-1955, n. 691, nonché le spese a carico del bilancio della Regione Siciliana e della Regione Sarda.

Lo stanziamento della Cassa si ripartisce, in relazione al prevedibile rapporto fra i vari tipi di opere e tenuto conto dell'incidenza dell'onere finanziario a carico della Cassa, nel modo seguente, per grandi titoli di spesa.

(2) Le predette opere, in base alla vigente legislazione, si intendono a totale carico della Cassa.

Interventi della Cassa per infrastrutture generiche e per infrastrutture a servizio degli insediamenti turistici.	L. 50 miliardi
Interventi della Cassa in ordine al credito alber- ghiero, alla somministrazione integrativa e al fi- nanziamento a tasso agevolato previsto dall'art. 18, comma 5 della legge n. 717	» 45 »
Contributi a fondo perduto	» 12 »
<hr/>	
TOTALE	L. 107 miliardi

Gli interventi finanziari della Cassa — che complessivamente vengono previsti nell'ordine di 57 miliardi — sono stati commisurati ad un ammontare di investimenti di 90 miliardi di lire.

COMPENSORI DI SVILUPPO TURISTICO

A) COMPENSORI INCLUDENTI PREVALENTEMENTE ZONE DI SVILUPPO TURISTICO

- 21 1) Compensorio del Gargano e delle isole Tremiti ;
- 21 2) Compensorio del Matese e del Taburno ;
- 21 3) Compensorio del Terminio ;
- 21 4) Compensorio della penisola Salentina ;
- 21 5) Compensorio del Vulture ;
- 21 6) Compensorio del Metaponto ;
- 21 7) Compensorio del Cilento e del golfo di Policastro ;
- 21 8) Compensorio della Sila, del Pollino e del litorale jonico ;
- 21 9) Compensorio del golfo di S. Eufemia, del golfo di Gioia, del massiccio dell'Aspromonte e della zona delle Serre ;
- 21 10) Compensorio della costa siracusana e ragusana ;
- 21 11) Compensorio agrigentino e delle isole di Linosa e Lampedusa ;
- 21 12) Compensorio siciliano centrale ;
- 21 13) Compensorio della Gallura e dell'arcipelago della Maddalena ;
- 21 14) Compensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu ;
- 21 15) Compensorio della media costa occidentale sarda.

B) COMPENSORI INCLUDENTI PREVALENTEMENTE ZONE DI ULTERIORE SVILUPPO

- 21 16) Compensorio dell'arcipelago toscano ;
- 21 17) Compensorio del litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso ;
- 21 18) Compensorio del litorale abruzzese - molisano, del massiccio della Maiella e Maielletta, degli altipiani maggiori e delle Mainarde ;
- 21 19) Compensorio delle Rocche ;
- 21 20) Compensorio del Terminillo e dell'alta valle del Tronto ;
- 21 21) Compensorio di Fiuggi e dei monti Ernici ;
- 21 22) Compensorio del Circeo, del golfo di Gaeta, dei Campi Flegrei e delle isole Ponziane ;
- 21 23) Compensorio dei Trulli e delle Grotte ;
- 21 24) Compensorio della costa calabrese jonica meridionale ;
- 21 25) Compensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale, delle isole Eolie e dell'Etna ;
- 21 26) Compensorio palermitano, delle Madonie, delle Caronie, trapanese e delle isole Egadi e dell'isola Pantelleria ;
- 21 27) Compensorio sud-occidentale sardo ;
- 21 28) Compensorio della fascia costiera sarda nord-occidentale, dell'isola Asinara, delle isole Piana e dell'isola Foradada.

20 C) COMPENSORI INCLUDENTI PREVALENTEMENTE ZONE AD ECONOMIA TURISTICA MATURA

- 29) Compensorio Vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli.

DELIMITAZIONE DEI COMPENSORI TURISTICI (3)

1) Compensorio del Gargano e delle isole Tremiti.

Dal mare lungo i confini comunali di Chieti sino alla autostrada Adriatica e lungo di essa sino al torrente Fortore. Si segue tale torrente sino ai limiti comunali di Lesina e lungo di essi sino alla strada per Sansevero. Dalla strada per Sansevero lungo la strada di bonifica per Madonna degli Angeli sino al torrente Candelaro e lungo di esso sino alla strada di bonifica Masseria Le Mosce di Bramante - Posta del Greco. Quindi lungo la strada di bonifica Masseria Le Mosce di Bramante - Posta del Greco - Amendola - stazione di Candelaro sino ad incontrare il torrente Candelaro e seguendolo sino alla SS. 159 e lungo questa strada sino a quella per Foce Aloisa, quindi lungo di essa sino al mare. Sono comprese le isole Tremiti.

COMUNI : *In provincia di Foggia*

Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - Monte S. Angelo - Peschici - Rignano Garganico - Rodi Garganico - San Giovanni Rotondo - S. Marco in Lamis - Sannicandro Garganico - Vico Garganico - Vieste - Manfredonia (p) - Apricena - Mattinata - Poggio Imperiale - Lesina - Chieti (p) - Serracapriola (p) - Isole Tremiti.

2) Compensorio del Matese e del Taburno.

Da Isernia lungo la SS. 85 sino alla SS. 17 e lungo di essa sino alla SS. 87. Lungo la medesima sino alla SS. 372 e lungo di essa sino alla strada Utile Fogliamisa - Campoli del Monte Taburno - Montesarchio e lungo la medesima sino alla SS. 7, quindi per la strada Varoni - Bucciano - Airola - Moiano - S. Agata dei Goti sino alla SS. 265 e lungo di essa sino alla SS. 87, da qui sino alla SS. 372. Lungo la SS. 372 sino alla SS. 158 e lungo di essa sino alla SS. 85. Lungo la SS. 85 sino ad Isernia.

COMUNI : *In provincia di Benevento*

Cusano Mutri - Pietraroja - Sassinoro (p) - Morcone (p) - Cerreto Sannita - Pontelandolfo (p) - Casalduni (p) - Amorosi (p) - San Salvatore Telesino (p) - Teleso (p) - S. Lupo (p) - Castelvenere (p) - Guardia Sanframondi (p) - San Lorenzo Maggiore (p) - Ponte (p) - Paupisi - Vitulano (p) - S. Lorenzello - Faicchio (p) - Torrecuso (p) - Solopaca - Melizzano (p) - Frasso Telesino - Cautano (p) - Tocco Caudio - Campoli del Monte Taburno (p) - Montesarchio (p) - Bonea (p) - Bucciano (p) - Moiano (p) - Airola (p) - S. Agata dei Goti (p) - Dugenta (p).

N.B. — La lettera *p* tra parentesi indica una porzione del compensorio comunale.

(3) La delimitazione del perimetro potrà, ovviamente, variare in relazione alla trascrizione dei confini del compensorio sulla carta 1 : 25.000.

In provincia di Caserta

Pratella (p) - Gallo - Letino - Capriati a Volturno (p) - Fontegreca (p) - Ciorlano (p) - Prata Sannita (p) - Valle Agricola - Ailano (p) - Raviscanina (p) - S. Angelo d'Alife (p) - Alife (p) - Piedimonde d'Alife - S. Potito Sannitico (p) - Gioia Sannitica (p) - Castello d'Alife - S. Gregorio Matese.

In provincia di Campobasso

Monteroduni (p) - Macchia d'Isernia (p) - S. Agapito - Isernia (p) - Pettoranello di Molise (p) - Castelpetroso (p) - Castelpizzuto - Longano - Cantalupo del Sannio (p) - Roccamandolfi - S. Massimo (p) - Boiano (p) - S. Polomatese (p) - Campochiaro (p) - Guardiaregia - Vinchiaturo (p) - S. Giuliano del sannio (p) - Sepino (p) - S. Maria del Molise (p) - Cercepiccola (p).

3) Comprensorio del Terminio.

Lungo i confini comunali di Summonte, Avellino e Cesinali, sino alla SS. 7 e lungo di essa sino al bivio presso Parolise; da qui lungo la SS. 400 e di nuovo lungo la SS. 7 del cimitero di Montemarano sino alla SS. 165. Quindi lungo questa strada sino alla SS. 91 e lungo di essa sino ai confini comunali di Calabritto. Quindi lungo i detti confini e lungo quelli di Laviano, Colliano, Contursi sino alla SS. 91 e lungo di essa sino all'autostrada del Sole. Si prosegue quindi per la suddetta autostrada sino ai confini comunali di Giffoni Valle Piana e lungo di essi sino alla strada per Giffoni Sei Casali. Si prosegue poi lungo detta strada sino ai confini comunali di Giffoni Sei Casali e quindi lungo di essi e lungo quelli di Calvanico, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Forino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo sino ai confini comunali di Summonte.

COMUNI: *In provincia di Avellino*

Nusco - Lioni (p) - Senerchia - Caposele (p) - Calabritto (p) - Montoro Superiore - Montoro Inferiore - Contrada - Atripalda - Monteforte Irpino - Aiello del Sabato - Mercogliano - Summonte - Ospedaletto d'Alpinolo - Torella dei Lombardi (p) - Sant'Angelo dei Lombardi (p) - Castelfranci (p) - Teora (p) - Forino - Bagnoli Irpino - Castelvetero sul Calore (p) - Cassano Irpino - Cesinali - Montella - Montemarano (p) - Salza Irpina (p) - S. Lucia di Serino - San Michele di Serino - S. Stefano del Sole - San Potito Ultra (p) - Serino - Solofra - Sorbo Serpico - Volturara Irpina - Parolise (p) - Chiusano S. Domenico (p).

In provincia di Salerno

Acerno - Calvanico - Giffoni Valle Piana (p) - Giffoni Sei Casali (p) - Montecorvino Pugliano (p) - Olevano sul Tusciano - Eboli (p) - Campagna (p) - Contursi - Oliveto Citra - Montecorvino Rovella (p) - Pontecagnano Faiano (p) - Battipaglia (p) - Valva - Colliano.

4) Comprensorio della penisola Salentina.

Dal mare lungo il confine provinciale sino alla strada di bonifica per Badessa e lungo la strada comunale per San Ligorio sino ad incontrare la strada Lecce - San Cataldo. Lungo la strada Lecce - San Cataldo sino alla circonvallazione di Lecce e lungo la strada Lecce - Vernole. Da Ver-

nole lungo la strada Vernole - Melendugno - Carpignano Salentino - Cannole - Bagnolo del Salentino - Palmariggi - Minervino di Lecce - Cocumola - Vaste - Ortelle - Diso - Andrano - Depressa - Tricase - Tiggiano - Alessano - Presicce e lungo la SS. 274 da Presicce a Taviano e quindi lungo la strada da Taviano per Alezio sino a congiungersi con la SS. 101 e lungo di essa sino a Galatone; quindi lungo la SS. 174 sino ai confini provinciali e da essi a Punta Prosciutto.

COMUNI : *In provincia di Lecce*

Alessano (p) - Alezio (p) - Alliste (p) - Andrano (p) - Carpignano Salentino (p) - Castrignano del Capo - Corsano - Diso (p) - Gagliano del Capo - Galatone (p) - Gallipoli (p) - Giurdignano - Lecce (p) - Melendugno (p) - Morciano di Leuca - Nardò (p) - Ortelle (p) - Otranto - Patù - Racale (p) - Salve (p) - Sannicola (p) - S. Cesarea Terme - Taviano (p) - Tiggiano (p) - Tricase (p) - Ugento (p) - Uggiano la Chiesa - Vernole (p) - Squinzano (p) - Lizzanello (p) - Cannole (p) - Bagnolo del Salento (p) - Palmari-ggi (p) - Giuggianello (p) - Minervino di Lecce (p) - Poggiardo (p) - Presicce (p) - Acquarica del Capo (p).

5) Comprensorio del Vulture.

Da Ponte San Venere lungo la strada in destra Ofanto per Mass. Aquilecchia sino alla SS. 93, quindi lungo di essa sino alla SS. 168. Lungo la SS. 168 sino ai confini comunali di Maschito - Palazzo San Gervasio sino a raggiungere la strada di Palazzo San Gervasio - Banzi - Acerenza, lungo tale strada sino alla SS. 169. Si prosegue quindi lungo la SS. 169 sino alla strada per Vaglio di Basilicata e lungo di essa sino alla SS. 7; quindi lungo tale strada sino al torrente Tiera e lungo di esso sino alla SS. 93. Si segue tale strada sino alla SS. 7 e infine lungo la suddetta sino al confine provinciale di Potenza e lungo di esso sino a Ponte San Venere.

COMUNI : *In provincia di Potenza*

Lavello (p) - Melfi (p) - Rapolla (p) - Venosa (p) - Barile - Rionero in Vulture - Ripacandida - Atella - Ruvo del Monte - S. Fele - Filiano (p) - Avigliano - Pietragalla - Acerenza (p) - Banzi (p) - Palazzo S. Gervasio (p) - Forenza - Maschito - Rapone - Pescopagano (p) - Muro Lucano (p) - Bella (p) - Ruoti (p) - Potenza (p) - Vaglio di Basilicata (p) - Cancellara (p) - Baragiano (p) - Castelgrande (p).

6) Comprensorio del Metaponto (dal lido di Taranto a Nova Siri).

Dal Lido di Taranto per la SS. 106 sino al bivio Case Perrone, quindi per la strada di bonifica in destra Lato sino ad incontrare la comunale per Castellaneta e lungo di essa verso sud sino alla SS. n. 175. Si segue la n. 175 fino alla strada di bonifica in sinistra del Basento e, attraversato il fiume, si percorre la strada di bonifica in destra Basento ricongiungendosi, dopo il bivio di S. Basilio, alla SS. 106 e lungo di essa sino alla stazione di Nova Siri e quindi al mare.

COMUNI : *In provincia di Taranto*

Massafra (p) - Palagiano (p) - Castellaneta (p) - Ginosa (p).

In provincia di Matera

Bernalda (p) - Pisticci (p) - Montalbano Jonico (p) - Policoro (p)
- Rotondella (p) - Nova Siri (p).

7) Comprensorio del Cilento e del golfo di Policastro.

Dal mare lungo il fiume Fuorni sino alla strada di bonifica per Aversana e lungo di essa sino alla strada per Eboli. Si segue questa strada sino all'affluente destro del fiume Sele e lungo tale affluente sino al Sele e lungo di esso sino alla SS. 18. Lungo tale strada sino ai confini comunali di Salento e, seguendo questi, fino alla SS. 18 per la quale si prosegue sino ai confini comunali di Novi Velia e, lungo questi, ancora alla SS. 18; per quest'ultima, sino a Laurito e da qui lungo la strada per Rofrano sino a rientrare nella SS. 18. Quindi lungo la SS. 18 sino a Torre Orsaia, quindi lungo la strada per Caselle in Pittari sino ai limiti comunali di Casaletto Spartano e lungo di essi sino ad incontrare la SS. 19. Lungo la SS. 19 sino a Ponte del Re e lungo il fiume Calore sino alla strada di bonifica per Ponte di Sora e lungo di essa sino a Ponte di Sora. Quindi lungo la strada per Madonna di Loreto sino ai limiti comunali di Lauria, quindi lungo detti confini e quelli di Latronico, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, di nuovo Lauria, Tortora, Aieta, Santa Domenica Talao e lungo il fiume Lao sino alla strada Orsomarso-Marcellina. Quindi lungo la strada Orsomarso - Marcellina - Santa Maria sino alla strada per Grisolia e lungo di essa sino al torrente Vaccuta. Lungo tale torrente sino ai limiti comunali di Diamante, quindi lungo i confini comunali di Diamante, Belvedere Marittimo, Sanginetto, Bonifati, Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola e San Lucido sino al mare. È compresa anche l'isola di Dino.

COMUNI: *In provincia di Salerno*

Agropoli (p) - Alfano - Ascea - Camerota - Capaccio (p) - Casaletto Spartano - Casal Velino - Caselle in Pittari (p) - Castellabate - Castelnuovo Cilento (p) - Celle di Bulgheria - Centola - Ceraso (p) - Cuccaro Vetere (p) - Futani (p) - Ispani - Laureana Cilento - Laurito (p) - Lustra - Montano Antilia (p) - Montecorice - Morigerati (p) - Ogliastro Cilento (p) - Omignano - Perdifumo - Pisciotta - Pollica - Pontecagnano - Faiano (p) - Prignano Cilento (p) - Roccagloriosa (p) - Rutino (p) - S. Giovanni a Piro - S. Mauro Cilento - S. Mauro la Bruca - Santa Marina - Sapri - Serramezzana - Sessa Cilento - Stella Cilento - Torchiara (p) - Torraca - Torre Orsaia (p) - Tortorella - Vallo della Lucania (p) - Vibonati - Rofrano (p) - Eboli (p) - Battipaglia (p) - Salento - Novi Velia.

In provincia di Potenza

Lagonegro - Lauria - Maratea - Nemoli - Rivello - Trecchina - Moliterno (p) - Castelsaraceno (p) - Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Latronico.

In provincia di Cosenza

Aieta - Praia a Mare - San Nicola Arcella - Santa Domenica Talao - Scalea - Tortora - S. Maria (p) - Grisolia (p) - Diamante - Belvedere Marittimo - Sanginetto - Bonifati - Cetraro - Guardia Piemontese - Acquappesa (p) - Orsomarso (p) - Maierà (p) - Fuscaldo - Paola - San Lucido.

8) Comprensorio della Sila, del Pollino e del litorale jonico.

Dal mare lungo i confini comunali di Rocca Imperiale, Montegiordano, Rosito Capo Spulico, Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, San Lorenzo Bellizzi, Castrovillari, Morano Calabro, Mormanno sino alla SS. 19 e lungo di essa sino alla SS. 105. Si prosegue quindi lungo la 105 sino ai confini comunali di San Basile e lungo di essi sino alla strada congiungente la 105 con la SS. 19 e lungo tale strada sino alla SS. 19. Quindi lungo quest'ultima sino alla strada per Doria e lungo di essa sino alla SS. 106. Lungo questa sino a Corigliano Calabro, quindi lungo la strada San Giacomo D'Acri-Acri, sino ad Acri. Da Acri lungo l'affluente sinistro del fiume Mucone e lungo il fiume Mucone sino al torrente Ceraco e lungo di esso sino alla SS. 279. Lungo la SS. 279 sino all'affluente sinistro del fiume Arente quindi lungo detto affluente sino al fiume Arente poi lungo l'affluente destro dello stesso fiume sino alla SS. 107. Lungo la SS. 107 sino a Spezzano della Sila, quindi lungo la strada per Spezzano Piccolo - Pedace - Pietrafitta - Figline Vegliaturo - Cellara - Mangone - Santo Stefano di Rogliano sino alla SS. 19. Lungo la SS. 19 sino a Rogliano e da Rogliano lungo la strada per Parenti sino alla SS. 179. Lungo la SS. 179 sino al bivio con la SS. 108-bis, quindi lungo la strada per Serra di Piro sino ai limiti comunali di Colosimi e lungo tali confini sino a quelli di Scigliano; quindi lungo di essi sino alla strada per Scigliano e lungo di essa sino a Scigliano. Di qui, lungo la strada per Diano sino alla ferrovia Cosenza - Catanzaro e lungo di essa sino alla SS. 109. Lungo la SS. 109 sino ai confini comunali di Platania e quindi lungo detti confini sino alla strada per Serrastretta e lungo di essa sino alla SS. 19. Lungo la SS. 19 sino alla SS. 106 e lungo di essa sino a Soverato e quindi al mare.

Dal mare lungo il fiume Lipuda sino alla SS. 106 e lungo di essa sino alla strada per Rossano e, lungo la medesima, sino a Rossano. Da Rossano lungo la strada « Cassa » sino al fiume Trionto e lungo di esso sino alla SS. 177. Lungo la SS. 177 sino alla strada che conduce alla SS. 282 e, lungo di essa, sino alla SS. 282. Dalla SS. 282 lungo la strada per Bocchigliero sino ai suoi confini comunali e lungo di essi sino a quelli di Savelli. Quindi lungo i confini comunali di Savelli, Castelsilano, San Giovanni in Fiore, Cotronei sino alla strada per Cotronei e lungo di essa sino a Cotronei. Da qui lungo la SS. 109 sino a San Pietro e da San Pietro lungo la strada Sellia-Crichi, sino alla strada Catanzaro - SS. 106 e lungo la medesima sino alla SS. 106. Lungo la SS. 106 sino alla strada per Isola Capo Rizzuto - Crotone e, lungo la medesima, sino a Crotone e quindi al mare (il Carmine).

COMUNI : *In provincia di Cosenza*

Castrovillari (p) - Albidona - Morano Calabro (p) - Alessandria del Carretto - Trebisacce - San Basile (p) - Civita - Frascineto - Francavilla Marittima - Villapiana - Mormanno - Bocchigliero (p) - Cerchiara di Calabria - San Lorenzo Bellizzi - Plataci - Colosimi - Scigliano (p) - Cassano allo Jonio (p) - Corigliano Calabro (p) - Rossano (p) - Longobucco (p) - Acri (p) - Rose (p) - Celico (p) - S. Pietro in Guarano (p) - Spezzano della Sila (p) - Spezzano Piccolo (p) - Serra Pedace (p) - Pedace (p) - Pietrafitta (p) - Aprigliano (p) - Piane Crati (p) - Figline Vegliaturo (p) - Cellara (p) - Mangone (p) - Santo Stefano di Rogliano (p) - Rogliano (p) - Parenti (p) - Bianchi (p) - Panettieri - Pietrapaola (p) - S. Giovanni in Fiore (p) - Crosia (p) - Calopezzati (p) - Cariati (p) - Mandatoriccio (p) - Scala Coeli (p) - Amendolara - Rosito Capo Spulico - Montegiordano - Rocca Imperiale.

In provincia di Catanzaro

Decollatura (p) - Serrastretta (p) - Platania (p) - Savelli - Castelsilano - Soveria Mannelli (p) - Carlipoli - S. Pietro Apostolo (p) - Cicala - Gimigliano - Tiriolo (p) - Sorbo S. Basile - Fossato Ser-

ralta - Sellia (p) - Pentone - Simeri Cricchi (p) - Magisano (p) - Zagarise (p) - Taverna - Catanzaro (p) - Sersale (p) - Cerva (p) - Petronà (p) - Belcastro (p) - Mesoraca (p) - Petilia Policastro (p) - Cotronei (p) - Crucoli (p) - Cirò (p) - Cirò Marina (p) - Crotone (p) - Isola di Capo Rizzuto (p) - Cutro (p) - Botricello (p) - Cropa- ni (p) - Sellia Marina (p) - Borgia (p) - Squillace (p) - Staletti (p) - Montauro (p) - Montepaone (p) - Soverato (p) - Albi.

9) Comprensorio del golfo di S. Eufemia, del golfo di Gioia, del mas- siccio dell'Aspromonte e della zona delle Serre.

Dalla foce del fiume Torbido lungo i confini comunali di Nocera Tiri- nese, Falerna, Gizzeria, S. Eufemia Lametia, Curinga, Filadelfia, Franca- villa Angitola, Maierato sino alla SS. 110 e lungo di essa sino ai limiti comunali di San Nicola da Crissa e quindi lungo i confini comunali di San Nicola da Crissa, Torre di Ruggiero, Simbario, Brognaturo, Spadola, Serra San Bruno sino alla strada per Mongiana. Si prosegue, quindi, lungo que- sta sino alla strada per Fabrizia e lungo di essa sino a ritornare sulla strada Mongiana - Laureano di Borrello e lungo di questa sino all'autostrada del Sole. Si segue tale autostrada sino alla strada per Palmi quindi lungo di questa sino a quella per Seminara. Poi lungo di essa sino al previsto trac- ciato dell'autostrada del Sole e quindi lungo di questo sino alla SS. 112. Poi, lungo di essa, sino a S. Eufemia d'Aspromonte, quindi, lungo la strada S. Eufemia d'Aspromonte - SS. 183, sino alla SS. 183, e lungo di essa sino alla SS. 112. Si segue la SS. 112 sino ai confini comunali di Delianuova e lungo di essi sino alla strada pedemontana del Monte Cocuzza e del Monte Basilicò. Si segue tale pedemontana sino alla 183 e, lungo di essa, sino alla SS. 184. Si procede quindi lungo la SS. 184 sino alla strada Cerasi - Terreti, e, lungo la medesima sino a Terreti. Quindi lungo l'affluente de- stro del torrente Calopinace sino a questo torrente, e lungo di esso sino alla strada di bonifica per Cannavò. Si segue tale strada di bonifica sino alla forra S. Agata e, lungo di essa, sino alla strada per Ravagnese, si pro- segue infine per questa strada sino alla SS. 106 e, lungo di essa, sino al mare in località Punta di Pellaro. L'esclusione del centro urbano di Reg- gio Calabria avviene considerando come confine la forra S. Agata sino alla prevista circonvallazione della città e lungo di essa sino all'autostrada del Sole, lungo la medesima sino al mare in località S. Caterina.

COMUNI: *In provincia di Catanzaro*

Gizzeria - S. Eufemia Lametia - Curinga - Pizzo - Vibo Valentia - Briatico - Cessaniti - Zambrone - Parghelia - Zaccanopoli - Drapia - Tropea - Ricadi - Joppolo - Nicotera - Filadelfia - Fran- cavilla Angitola - Maierato - Zungri - Mileto (p) - Ionadi - Fi- landari - Rombiolo - Limbadi - S. Calogero - Spilinga - Sant'Ono- frio - Pizzoni - Stefanacconi - Soriano Calabro - Gerocarne - Fran- cica (p) - S. Gregorio d'Ippona - S. Costantino Calabro - Dinami - Acquaro - Dasà - Arena - Sorianello - Vazzano - Filogaso - Sim- bario - Vallelonga - San Nicola da Crissa - Spadola - Serra San Bruno - Fabrizia (p) - Mongiana (p) - Torre di Ruggiero - Bro- gnaturo - Nocera Tirinese - Falerna.

In provincia di Reggio Calabria

Serrata (p) - Laureana di Borrello (p) - Rizziconi (p) - Candidoni - Rosarno (p) - Gioia Tauro (p) - Palmi - Seminara (p) - Meli- cuccà (p) - Bagnara Calabria (p) - Sant'Eufemia d'Aspromonte (p) - Sinopoli (p) - Scilla - Campo Calabro - Fiumara - Villa S. Gio- vanni - S. Roberto - Calanna - Laganadi - Reggio Calabria (p) -

Sant'Alessio in Aspromonte - Santo Stefano in Aspromonte (p) - Delianuova (p) - S. Procopio (p) - Cosoleto (p) - Roccaforte del Greco (p) - Roghudi (p) - San Pietro di Caridà.

10) Comprensorio della costa siracusana e ragusana.

Dal mare lungo la strada Villa Bosco - SS. 115 sino a Bettola del Capitano e quindi, lungo la provinciale Modica-Pozzallo, sino al bivio con la strada per Case Zappulla. Seguendo la strada di bonifica Case Zappulla - contrada Colombo, sino alla strada provinciale Scicli - Modica e lungo la medesima sino a Scicli.

Da Scicli si segue la Scicli - Santa Croce Camerina sino a S. Croce Camerina; quindi, lungo la strada S. Croce Camerina - Comiso, sino alla strada di bonifica per Case Rabbito - Torre di Piombo. Si segue la suddetta strada sino a quella Scoglitti - Vittoria, e, lungo la medesima, sino a Scoglitti. Rientra nel comprensorio anche l'isola di Capo Passero.

COMUNI: *In provincia di Siracusa*

Siracusa (p) - Avola (p) - Noto (p) - Pachino - Rosolini (p).

In provincia di Ragusa

Ispica (p) - Pozzallo - Modica (p) - Scicli (p) - Ragusa (p) - S. Croce Camerina (p) - Vittoria (p).

11) Comprensorio agrigentino e delle isole di Linosa e Lampedusa.

Da Licata lungo la SS. 115 sino a Sciacca e quindi, per la SS. 188 B, sino a Ponte Carbo. Si segue quindi il fiume Carbo sino alla strada di bonifica costeggiante il lago Arancio e si prosegue lungo questa strada sino a riprendere lo stesso fiume Carbo e quindi la SS. 188. Si procede indi lungo la SS. 188 sino a Misilbesi, quindi lungo la strada provinciale per Menfi sino alla SS. 115, e lungo di essa, sino alla SS. 115 D. Infine seguendo la 115 D, si arriva sino al mare (Acropoli di Selinunte).

COMUNI: *In provincia di Agrigento*

Licata (p) - Palma di Montechiaro (p) - Favara (p) - Agrigento (p) - Porto Empedocle (p) - Realmonte (p) - Siculiana (p) - Montallegro (p) - Cattolica Eraclea (p) - Ribera (p) - Sciacca (p) - Caltabellotta (p) - Sambuca di Sicilia (p) - S. Margherita di Belice (p) - Menfi (p) - Lampedusa e Linosa.

In provincia di Trapani

Castelvetrano (p).

12) Comprensorio siciliano centrale.

Dalla SS. 121, lungo la strada di circonvallazione di Enna, sino alla SS. 117-bis e, lungo di essa, sino alla strada provinciale Colle S. Anna - Varco Ramata. Lungo la medesima sino a Varco Ramata e quindi per la SS. 117-bis, sino alla strada provinciale Grottacalda - Valguarnera Caropepe e, seguendo la stessa sino a Valguarnera Caropepe. Quindi, per la strada di bonifica Valguarnera Caropepe - SS. 288 sino alla SS. 288 e lungo di

essa sino alla strada per Aidone. Lungo tale strada sino alla strada di bonifica pedemontana del Monte Crunici. Lungo la medesima sino alla stazione di Gallinica e quindi, seguendo la strada provinciale stazione di Gallinica - Mirabella, sino ai limiti provinciali di Enna, e lungo di essi, sino al fiume Nociara. Lungo il fiume Nociara sino alla SS. 191 e, lungo di essa, sino alla cantoniera Madonna di Cava; quindi, lungo la provinciale cantoniera Madonna di Cava - SS. 122, sino al fiume Salso. Lungo il fiume Salso sino alla SS. 191 e, seguendo la stessa sino alla SS. 122. Dalla SS. 122, lungo la strada di bonifica, sino alla stazione di Imera e quindi, lungo il fiume Salso, sino ai limiti della provincia di Enna ed alla SS. 121. Lungo la SS. 121 sino alla strada di circinvallazione di Enna.

COMUNI: *In provincia di Enna*

Villarosa (p) - Enna (p) - Valguarnera Caropepe (p) - Aidone (p) - Piazza Armerina (p) - Pietraperzia (p) - Barrafranca (p) - Assoro (p).

In provincia di Caltanissetta

Caltanissetta (p).

13) Comprensorio della Gallura e dell'arcipelago della Maddalena.

Da S. Pietro a mare lungo il fiume Coghinas sino al lago del Coghinas, quindi lungo le sponde del suddetto lago sino alla SS. 199 e lungo di essa sino alla SS. 127; infine lungo questa strada sino ad Olbia (comprese le isole).

COMUNI: *In provincia di Sassari*

Aggius - Bortigiadas (p) - Tempio Pausania (p) - Telti (p) - Trinità d'Agultu e Vignola - Calangianus - Luras - Luogosanto - S. Francesco d'Aglientu - S. Teresa Gallura - Palau - Arzachena - Olbia (p) - La Maddalena - Berchidda (p) - Monti (p) - Osehiri (p).

14) Comprensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu.

Dalla foce del fiume Padrogiano e lungo di esso sino alla SS. 125; poi si segue questa strada sino al fiume Cedrino. Segue quindi i fiumi Cedrino, Sologo e rio Isalle sino alla strada provinciale Nuoro-Siniscola e, lungo di essa, escludendo il centro abitato di Nuoro, arriva sino alla SS. 389. Quindi lungo la SS. 389 e 389 D sino alla SS. 128. Segue quest'ultima sino alla SS. 295 e, lungo di essa, sino alla strada Cozzatzu-cantoniera Giroconzola e la percorre sino al fiume Flumendosa, seguendolo sino al lago alto Flumendosa. Da tale lago, lungo la strada di bonifica che lo costeggia, prosegue sino alla SS. 389. Da questa arteria arriva sino alla SS. 198 e proseguendo, sino a Tortoli, ed infine lungo la SS. 125 diramazione sino ad Arbatax.

COMUNI: *In provincia di Sassari*

Buddusò - Tempio Pausania (p) - Olbia (p).

In provincia di Nuoro

S. Teodoro d'Ovidde (p) - Budoni (p) - Posada (p) - Siniscola (p) - Orosei (p) - Onifai (p) - Irgoli (p) - Loculi (p) - Galtelli (p) - Dorgali (p) - Nuoro (p) - Oliena - Orgosolo - Mamoiada (p) - Fonni

(p) - Urzulei - Baunei - Triei - Talana - Lotzorai - Girasole - Tortoli (p) - Ilbono (p) - Lanusei (p) - Villagrande Strisaili - Aritzo (p) - Desulo - Gadoni (p) - Belvi - Meana Sardo (p) - Atzara (p) - Sorgono (p) - Tonara (p) - Tiana (p) - Ovadda (p) - Gavoi (p) - Lula (p) - Seulo (p) - Arzana (p).

15) Comprensorio della media costa occidentale sarda.

Da Isola Rossa, lungo la SS. 129-bis, alla strada che la congiunge con la SS. 292 e lungo di essa sino alla ferrovia per Macomer. Si segue tale ferrovia sino alla SS. 292 e lungo di essa sino al Rio Sena; quindi lo si segue sino al Rio Mannu e lungo tale Rio sino al suo affluente sinistro (località San Marco). Si segue tale affluente sino alla SS. 292 e lungo di essa sino alla SS. 131. Quindi lungo la SS. 131 sino alla SS. 126 e si segue questa ultima sino a Guspini quindi lungo la strada per Montevecchio sino al Rio Piscinas e lungo di esso sino al mare.

COMUNI: *In provincia di Cagliari*

Gonnosfanadiga (p) - Arbus (p) - Guspini (p) - San Nicolò d'Arcidano (p) - Terralba (p) - Arborea - Marrubiu (p) - Santa Giusta (p) - Oristano (p) - Cabras - Nurachi (p) - Riola Sardo (p) - San Vero Milis (p) - Narbolia (p).

In provincia di Nuoro

Cuglieri (p) - Tresnuraghes (p) - Magomadas (p) - Bosa (p).

16) Comprensorio dell'arcipelago Toscano.

Isola d'Elba, isola di Capraia e isola del Giglio.

COMUNI: *In provincia di Livorno*

Portoferraio - Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Porto Azzurro - Rio nell'Elba - Rio Marina - Marciana Marina - Capraia Isola.

In provincia di Grosseto

Isola del Giglio.

17) Comprensorio del litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso.

Lungo il limite nord di intervento «Cassa» sino alla strada Grottamare - Ripatransone e lungo di essa sino a Ripatransone. Da qui lungo la strada Ripatransone - Monsampolo del Tronto sino alla SS. 4 e lungo di essa sino alla strada per Controguerra. Quindi lungo la strada Controguerra - Corropoli sino alla SS. 259 e dalla SS. 259, lungo la strada di bonifica per Poggio Morelli, sino alla SS. 262; lungo di essa e lungo la SS. 262 D sino alla SS. 80 seguendola sino alla strada per Notaresco. Si segue detta strada sino alla SS. 150 e, proseguendo su questa, sino alla strada per Fontanelle. Quindi lungo la strada Fontanelle - Bozza sino alla SS. 365 e, lungo di essa sino alla SS. 150 e lungo tale strada sino alla SS. 80; seguendo quest'ultima sino ai confini della provincia dell'Aquila e, lungo di

essi, sino alla SS. 260. Lungo tale strada sino alla SS. 80 dir. e lungo di essa, sino alla SS. 17. Si prosegue per la SS. 17 sino alla strada per Capo la Villa e lungo di essa sino a Capo la Villa. Da qui lungo un confine ideale rettilineo sino a Vado e quindi lungo la strada Lucoli - Callefracido sino alla SS. 17. Dalla SS. 17 lungo la strada per Coppito sino alla SS. 80. Lungo la SS. 80 sino alla strada di bonifica Collebrincioni - Aragno e, lungo la medesima, sino alla SS. 17 bis. Si prosegue quindi lungo la strada di bonifica per Filetto e poi lungo un confine ideale rettilineo sino alla strada pedemontana del Monte della Selva e, lungo la medesima, sino a San Colombo. Da San Colombo lungo la strada Santo Stefano di Sessanio - Calascio - Castel del Monte sino ai confini della provincia de l'Aquila e, lungo di essi, sino ai confini comunali Civitella di Casanova. Si prosegue quindi lungo questi confini comunali sino alla strada per Civitella Casanova e, lungo di essa, sino alla SS. 81. Si segue questa strada sino alla Penne - Collecervino e, lungo di essa, sino alla SS. 151. Lungo la SS. 151 sino a Cappelle sul Tavo e quindi lungo la strada Cappelle sul Tavo - Caprara d'Abruzzo sino al fiume Pescara seguendolo sino alla prevista circonvallazione della città di Pescara. Si segue infine detta circonvallazione sino alla strada di bonifica per S. Filomena, e lungo di essa, sino al mare (S. Filomena).

COMUNI: *In provincia di Ascoli Piceno*

Ripatransone (p) - Grottammare - Acquaviva Picena (p) - Montepreandone - San Benedetto del Tronto - Monsampolo del Tronto (p) - Spinetoli (p).

In provincia di Teramo

Colonnella - Martinsicuro - Controguerra (p) - Corropoli (p) - Tortoreto (p) - Alba Adriatica (p) - Sant'Omero (p) - Bellate (p) - Giulianova - Mosciano Sant'Angelo (p) - Morro d'Oro - Roseto degli Abruzzi - Notaresco (p) - Pineto - Atri (p) - Silvi - Castilenti - Bisenti (p) - Montefino (p) - Castiglione Messer Raimondo (p) - Arsita - Penna Sant'Andrea (p) - Castel Castagna - Castelli-Tossicia (p) - Cermignano (p) - Basciano (p) - Colledara - Fano Adriano (p) - Isola del Gran Sasso d'Italia - Montorio al Vomano (p) - Pietracamela - Crognaleto (p).

In provincia de l'Aquila

Campotosto - Capitignano - Montereale (p) - Cagnano Amiterno (p) - Barete (p) - Pizzoli (p) - L'Aquila (p) - Barisciano (p) - Santo Stefano di Sessanio (p) - Castel del Monte (p) - Calascio (p) - Carapelle Calvisio (p) - Castelvecchio Calvisio (p) - Ofena (p) - Tornimparte (p) - Lucoli (p).

In provincia di Pescara

Villa Celiera - Civitella Casanova (p) - Penne (p) - Montebello di Bertona - Farindola - Elice - Città Sant'Angelo - Picciano - Montesilvano - Pescara (p) - Cappelle sul Tavo (p) - Spoltore (p) - Collecervino (p) - Moscufo (p).

18) Comprensorio del litorale abruzzese-molisano, del massiccio della Maiella e Maielletta, degli altipiani maggiori e delle Mainarde.

Dal mare (loc. Pineta) lungo la prevista circonvallazione di Pescara sino al fiume Pescara e lungo di esso sino ai confini provinciali di Pescara. Lungo i suddetti confini sino alla SS. 152 e lungo di essa sino alla strada

per Torremontanara. Lungo la suddetta strada sino ai confini comunali di Francavilla al Mare - Ortona e lungo di essi sino alla strada per Aquilano. Lungo la suddetta strada sino alla strada per Orsogna e lungo di essa sino alla SS. 363. Lungo la SS. 363 sino alla SS. 81 e lungo di essa sino ai limiti comunali di Fara Filiorum Petri - Roccamontepiano - Serramonacesca e lungo di essi sino alla strada per Manoppello. Lungo la medesima strada sino a Manoppello e da Manoppello sino alla SS. 5 e lungo di essa sino alla SS. 487. Lungo la SS. 487 sino alla strada per Tocco da Casauria e lungo di essa sino alla SS. 5. Lungo la SS. 5 sino alla strada per Vittorito e lungo tale strada sino al fiume Aterno. Si segue tale fiume sino ai confini comunali di Popoli e lungo di essi sino alla SS. 5. Quindi lungo la SS. 5 sino alla SS. 17, e lungo di essa sino alla circonvallazione di Sulmona. Lungo la suddetta circonvallazione sino alla SS. 479 e lungo di essa sino alla ferrovia Sulmona - Avezzano e lungo di essa sino alla strada di bonifica Prezza - Il Colle. Quindi lungo questa strada sino a quella per Raiano e lungo di essa sino ai confini comunali di Prezza. Si seguono detti confini sino alla SS. 479 e lungo di essa sino ai confini comunali di Villalago. Lungo i suddetti confini comunali sino ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo e lungo di essi sino ad incontrare la seconda volta i confini comunali di Campoli Appennino. Si seguono detti confini sino al torrente Lacerno e lungo di esso sino alla SS. 82. Lungo tale strada sino a quella per Madonna della Stella e lungo di essa sino ai confini comunali di Sora. Quindi si seguono detti confini sino a quelli di Campoli Appennino e da qui si seguono i confini comunali di Campoli Appennino, Alvito, Gallinaro, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda sino alla strada per Ponte Nuovo e lungo di essa sino alla SS. 158. Si segue detta strada sino al centro abitato di Colli al Volturno e da qui lungo la strada provinciale che conduce alla SS. 85 sino ai confini comunali di Colli al Volturno. Quindi, lungo i confini comunali di quest'ultimo e di Cerro al Volturno sino alla SS. 158. Si segue detta strada sino alla SS. 17 e lungo la SS. 17 sino ai confini comunali di Colli al Volturno; lungo tali confini sino a Castel di Sangro. Da qui lungo la strada per Ateleta sino ai limiti della provincia dell'Aquila e lungo di essi sino alla strada per Vastogirardi. Si segue questa strada sino al bivio Staffoli e quindi lungo la SS. 86 sino al fiume Trigno. Lungo tale fiume sino ai confini comunali di Agnone e quindi lungo i detti confini e quelli di Pietrabbondante, Poggio Sannita, di nuovo Agnone, Belmonte del Sannio, Castiglione Messer Marino, sino alla SS. 86. Lungo di questa sino alla strada per località La Crocetta e lungo di essa sino a detta località. Quindi lungo la strada per Colledimezzo sino a quella per Bomba e lungo di questa sino alla SS. 154. Dalla SS. 154 lungo la SS. 84 sino alla SS. 363 e lungo di essa sino a Lanciano. Da Lanciano lungo la strada per Romagnoli - Fossacesia sino a Fossacesia, quindi lungo la strada per Torino di Sangro - Casalbordino sino alla strada di bonifica per Sant'Antonio e lungo di essa sino alla SS. 86. Lungo la SS. 86 sino alla SS. 16 e lungo di essa sino al Valtone Giardino e lungo di esso sino al mare.

COMUNI: *In provincia di Chieti*

Francavilla al Mare (p) - Torrevicchia Teatina (p) - Ortona (p)
 - San Vito Chietino - Rocca S. Giovanni - Torino di Sangro (p) -
 Fossacesia (p) - Villalfonsina (p) - Casalbordino (p) - Pollutri (p)
 - Vasto (p) - San Salvo (p) - Guardiareale (p) - Orsogna (p) - Pog-
 giofiorito - Frisa - Treglio - Mozzagrogna (p) - Santa Maria Im-
 baro (p) - Filetto (p) - Lanciano (p) - Crecchio (p) - Arielli (p) -
 Castel Frentano (p) - San Martino sulla Marrucina (p) - Casa-
 canditella (p) - Fara Filiorum Petri - Roccamontepiano - Rapino
 - Pretoro - Casoli (p) - Pennapiedimonte - Palombaro - Sant'Eus-
 sanio del Sangro (p) - Altino (p) - Fara San Martino - Archi (p)
 Civitella Messer Raimondo - Roccascalegna - Lama dei Peligni
 - Gessopalena - Bomba (p) - Taranta Peligna - Torricella Peligna

- Colledimacine - Pennadomo - Lettopalena - Palena - Montenerodomo - Buonanotte - Atessa (p) - Colledimezzo (p) - Montelapiano - Villa Santa Maria (p) - Monteferrante (p) - Civitaluparella (p) - Pizzoferrato - Quadri - Gamberale - Castiglione Messer Marino - Roio del Sangro - Borrello - Rosello - Montazzoli.

In provincia di Pescara

Manoppello (p) - Abbateggio - Serramonacesca - Scafa (p) - San Valentino in Abruzzo Citeriore (p) - Bolognano (p) - Roccamorice - Salle (p) - Tocco da Casauria (p) - Popoli (p) - Caramanico Terme - S. Eufemia a Maiella - Pescara (p) - Lettomanoppello.

In provincia de L'Aquila

Corfinio (p) - Roccasale (p) - Pratola Peligna (p) - Sulmona (p) - Pacentro - Bugnara (p) - Cansano - Campo di Giove - Introdacqua (p) - Anversa degli Abruzzi (p) - Pettorano sul Gizio - Pescocostanzo - Villalago - Rocca Pia - Scanno - Ateleta (p) - Rivisondoli - Roccaraso - Pescasseroli (p) - Opi (p) - Villetta Barrea (p) - Castel di Sangro (p) - Barrea (p) - Civitella Alfedena (p) - Scontrone (p) - Alfedena (p) - Prezza (p) - Vittorito (p).

In provincia di Campobasso

Petacciato (p) - Montenero di Bisaccia (p) - Termoli (p) - Campomarino (p) - Sant'Angelo del Pesco - Castel del Giudice - San Pietro Avellana - Pizzone (p) - Castel San Vincenzo (p) - Rocchetta a Volturno - Scapoli (p) - Filignano (p) - Capracotta - Pescopennataro - Agnone (p) - Pietrabbondante - Vastogirardi (p) - Castelverrino - Poggio Sannita (p) - Belmonte del Sannio - Colli al Volturno (p) - Cerro al Volturno.

In provincia di Frosinone

Vallerotonda - San Biagio Saracinisco - Picinisco - Settefrati - Gallinaro - San Donato Val di Comino - Alvito - Campoli Appennino - Sora (p).

19) Comprensorio delle Rocche.

Da Molina Aterno lungo la SS. 5 sino a Raiano quindi da Raiano lungo la provinciale Raiano - Goriano Sicoli sino alla SS. 5. Lungo questa sino ad Avezzano e da qui lungo la ferrovia Avezzano - Sulmona sino ai limiti comunali di Scurocola Marsicana, quindi lungo i detti confini comunali e quelli di Tagliacozzo - Cappadocia di nuovo Tagliacozzo e Scurocola Marsicana sino alla strada per Magliano de' Marsi e lungo di essa sino a Magliano de' Marsi. Quindi lungo la strada per Massa d'Albe sino ai limiti comunali di quest'ultima e quindi lungo i detti confini e quelli di Rocca di Mezzo e Lucoli sino al monte Ginepro. Da qui lungo un confine ideale rettilineo sino a Casamaina e quindi lungo i confini comunali di Lucoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Secinaro e Castelvecchio Subequo sino alla SS. 5 (Molina Aterno).

COMUNI: *In provincia de l'Aquila*

Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo - Massa d'Albe (p) - Celano (p) - Ovindoli - Aielli (p) - Cerchio (p) - Collarmele (p) - Pescina (p) - Castelvecchio Subequo (p) - Goriano Sicoli (p) - Raiano (p) - Castel di Ieri - Gagliano Aterno - Secinaro - Avezzano (p) - Tagliacozzo - Cappadocia - Scurocola Marsicana - Magliano dei Marzi (p) - Lucoli (p).

20) Comprensorio del Terminillo e dell'alta Valle del Tronto.

Dal limite della provincia di Ascoli Piceno in corrispondenza con i limiti comunali di Acquasanta Terme, lungo i confini comunali di Acquasanta Terme, Montegallo, Arquata del Tronto, Accumoli, Cittareale, Leonessa, Cantalice sino al limite di intervento « Cassa » e lungo di esso sino alla SS. 4. Si segue questa strada sino a quella per Petrella Salto e quindi lungo di essa sino all'immissario del lago Salto e lungo detto immissario sino alla strada che costeggia il lago Salto. Si prosegue, quindi, lungo tale strada sino al limite di intervento « Cassa » quindi lungo detto limite sino alla strada per Pace e lungo di essa sino al confine provinciale di Rieti e lungo di esso sino alla SS. 17. Lungo quest'ultima fino alla SS. 4 e lungo di essa sino alla strada Posta-Borbona e quindi lungo tale strada sino ai limiti comunali di Borbona. Si prosegue quindi lungo i confini comunali di Borbona, Cittareale, Amatrice sino all'immissario del lago Scandarello e lungo di esso sino alla SS. 270 e lungo di questa sino al fiume Tronto. Si segue questo fiume sino alla strada per Carnillo Nuovo e lungo tale strada sino all'affluente destro del Tronto, lungo tale affluente sino ai confini comunali di Amatrice e infine lungo i confini comunali di Amatrice e Acquasanta Terme.

COMUNI : *In provincia di Rieti*

Cittaducale - Cantalice - Castel S. Angelo - Micigliano (p) - Antrodoco (p) - Borgo Velino - Posta (p) - Leonessa - Rieti (p) - Amatrice (p) - Accumoli - Borbona (p) - Cittareale - Fiamignano - Borgorose - Pescorocchiano (p) - Petrella Salto (p).

In provincia di Ascoli Piceno

Acquasanta Terme - Arquata del Tronto - Montegallo.

21) Comprensorio di Fiuggi e dei monti Ernici.

Da monte Scalambra si seguono i confini della provincia di Frosinone sino a raggiungere i limiti comunali di Veroli e, lungo di essi, fino alla strada Sora - SS. 155. Lungo la SS. 155 sino alla strada per Convento di Tecchiena e lungo di essa sino alla SS. 6. Quindi lungo questa strada sino ai limiti comunali di Anagni ed infine lungo questi limiti comunali e quelli di Piglio, i quali segnano i limiti del comprensorio sino a ricongiungersi ai confini della provincia di Frosinone (monte Scalambra).

COMUNI : *In provincia di Frosinone*

Acuto - Alatri (p) - Collepardo - Filettino - Fiuggi - Guarcino - Piglio - Trevi nel Lazio - Torre Caietani - Trivigliano - Veroli (p) - Vico nel Lazio - Anagni (p) - Ferentino (p) - Fumone.

22) Comprensorio del Circeo, del golfo di Gaeta, dei Campi Flegrei e delle isole Ponziane.

Da Foce Verde lungo la strada per Borgo Piave sino ad incontrare la strada Mediana. Lungo la strada Mediana sino ad incontrare la strada Sabaudia-Priverno e lungo di essa sino alla SS. 7. Lungo la SS. 7 sino ai limiti comunali di Terracina. Quindi lungo i confini comunali di Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Minturno,

Santi Cosma e Damiano, Castelforte sino al fiume Garigliano e lungo di esso sino ad incontrare la SS. 7 e lungo di essa sino alla strada per Sessa Aurunca - Ponte - Fontanaradina - Vigne - S. Carlo - Sipicciano - Galluccio - Mignano Montelungo sino all'autostrada del Sole. Si segue detta autostrada sino alla strada per Teano e, lungo di essa, sino a quella per Nocelleto e quindi sino a Nocelleto. Da qui lungo la strada per S. Andrea sino a quella per Canello ed Arnone e, lungo di essa, sino a Canello ed Arnone. Quindi si prosegue lungo la strada per Villa Literno - Qualiano sino alla strada Campana e lungo di essa sino a Soccavo. Da Soccavo lungo la strada per la Mostra d'oltremare e lungo di essa sino ad incontrare la SS. 7 quater e lungo la SS. 7 quater sino al mare. Comprese le isole Ponziane (isola Zannone, isola Palmarola, isola Ponza, isola Ventotene, isola S. Stefano).

È escluso il territorio del Parco Nazionale del Circeo.

COMUNI : *In provincia di Latina*

Latina (p) - Sabaudia (p) - S. Felice Circeo - Terracina - Monte S. Biagio - Fondi - Sperlonga - Itri - Gaeta - Formia - Spigno Saturnia - Minturno - SS. Cosma e Damiano - Pontinia (p) - Castelforte - Ponza - Ventotene.

In provincia di Caserta

Sessa Aurunca (p) - Carinola (p) - Canello ed Arnone (p) - Mondragone - Villa Literno (p) - Castel Volturno - Conca Campana - Tora e Picilli (p) - Galluccio (p) - Marzano Appio (p) - Caianello (p) - Roccamonfina - Teano (p) - Mignano Montelungo (p).

In provincia di Napoli

Pozzuoli (p) - Monte di Procida - Giugliano in Campania (p) - Qualiano (p) - Quarto (p) - Napoli (p) - Villaricca (p) - Bacoli.

23) Comprensorio dei Trulli e delle Grotte.

Da Specchiolla lungo la strada per S. Vito dei Normanni sino a San Vito dei Normanni, quindi lungo la strada per Ostuni sino ai confini comunali di Caravigno-Ostuni, fino alla strada comunale per Mass. Musone fino a Mass. Musone, quindi lungo i confini comunali di Ostuni sino alla strada Ostuni - Ceglie Messapico e lungo di essa sino alla circonvallazione di Ceglie Messapico. Lungo la suddetta circonvallazione sino alla strada di bonifica per Mass. Fedele Piccolo e lungo di essa sino alla strada per Martina Franca. Lungo tale strada sino alla strada di bonifica che si innesta nella SS. 172. Lungo tale strada di bonifica sino alla SS. 172, quindi lungo la strada per Mass. Risana sino alla strada che dalla SS. 377 arriva a Martina Franca. Lungo tale strada sino alla strada di bonifica per la località Stabile.

Lungo tale strada di bonifica sino alla strada per Noci e lungo di essa sino alla strada di bonifica per Villa Gabrieli. Lungo tale strada sino alla SS. 377 e lungo di essa sino alla strada di bonifica per Mass. Morea. Lungo tale strada di bonifica sino ai confini della provincia di Bari e lungo di essi sino ai confini del Comune di Noci, quindi lungo tali confini e lungo i confini di Putignano sino alla strada per Putignano. Da tale strada lungo la strada di bonifica Mass. Montelli - Putignano sino alla strada di bonifica che si innesta alla SS. 172. Dalla SS. 172 lungo la strada di bonifica sino a Torrenuova.

Da Torrenuova lungo la strada Putignano - Conversano - Cozze sino a Cozze.

COMUNI : *In provincia di Bari*

Alberobello - Castellana Grotte (p) - Locorotondo - Monopoli - Polignano a Mare - Putignano (p) - Conversano (p) - Noci (p).

In provincia di Brindisi

Cisternino - Fasano - Ostuni - Ceglie Messapico (p) - Carovigno (p) - San Vito dei Normanni (p).

In provincia di Taranto

Martina Franca (p) - Mottola (p).

24) Comprensorio della costa calabrese jonica meridionale.

Lungo il confine comunale di Roccella Jonica sino alla forra Barrauca e lungo di essa sino alla strada che dalla SS. 106 porta a Gioiosa Jonica. Lungo tale strada sino alla statale 281 e lungo di essa sino ad incontrare la seconda volta i confini comunali di Grotteria. Lungo i confini comunali di Grotteria e di Siderno sino alla forra Novito e lungo di essa sino ai confini comunali di Gerace. Quindi lungo i detti confini e quelli di Antonimina, Sant'Ilario dello Ionio e Ardore sino alla strada San Nicola - Benestare e lungo di essa sino alla SS. 112. Lungo la SS. 112 sino all'affluente sinistro della forra Careri e lungo di esso sino alla strada di bonifica Natile Nuovo - SS. 106, lungo la strada di bonifica suddetta sino alla SS. 106 e lungo di essa sino ai confini comunali di Bianco e lungo di essi sino alla strada Africo Nuovo - Razzà. Lungo la suddetta strada sino ai confini comunali di Brancaleone e lungo di essi sino al mare (Galati).

COMUNI : *In provincia di Reggio Calabria*

Roccella Jonica (p) - Marina di Gioiosa Jonica - Gioiosa Jonica (p) - Grotteria (p) - Siderno - Locrì - Portigliola - Ardore (p) - Sant'Ilario dello Jonio - Bovalino (p) - Benestare (p) - Casignana (p) - Bianco - Ferruzzano (p) - Bruzzano Zeffirio (p) - Brancaleone (p) - Gerace - Antonimina.

25) Comprensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale, delle isole Eolie e dell'Etna.

Da Mongiove lungo la strada Mongiove - SS. 113 sino alla SS. 113 e lungo di essa sino a Catarratte. Da Catarratte lungo la provinciale Catarratte - Messina sino alla ferrovia e, seguendo la stessa, sino alla provinciale Camaro - Nunziatella - Bordonaro - Santo. Lungo la medesima sino alla SS. 114 e seguendo quest'ultima, sino al previsto tracciato autostradale Messina - Catania, e, sullo stesso, sino ai confini comunali di Castel Mola, Taormina, Calatabiano, Piedimonte Etneo sino alla SS. 120 e lungo di essa sino a Linguaglossa e quindi, seguendo la provinciale, sino al villaggio turistico. Dal villaggio turistico, lungo un confine ideale di circonvallazione del monte Etna comprendendo le zone di monte Pizzillo, Grotte delle Vanelle, cratere del monte Etna, Valle del Bove e la Montagnola sino alla provinciale per Nicolosi (stazione della funivia per l'osservatorio del monte Etna), e, lungo di essa, sino a Mascalucia. Poi lungo la strada Tremestieri Etneo - S. Giovanni La Punta - S. Gregorio - Ficcarazzi, sino ad Aci Castello.

Fanno parte del comprensorio anche le isole Eolie.

COMUNI: *In provincia di Messina*

Patti (p) - Oliveri (p) - Falcone (p) - Furnari (p) - Castoreale (p) - Barcellona Pozzo di Gotto (p) - Milazzo - Meri (p) - S. Filippo del Mela (p) - Pace del Mela (p) - S. Pier Niceto (p) - Monforte S. Giorgio (p) - Torregrotta (p) - Venetico (p) - Valdina (p) - Spadafora (p) - Rometta (p) - Saponara (p) - Villafranca Tirrena (p) - Messina (p) - Scaletta Zanclea (p) - Itala (p) - Ali Terme (p) - Fiumedinisi (p) - Ali (p) - Nizza di Sicilia (p) - Roccalumera (p) - Pagliara (p) - S. Teresa di Riva (p) - Furci Siculo (p) - Savoca (p) - Forza d'Agro (p) - S. Alessio Siculo (p) - Gallodoro (p) - Letojanni (p) - Castel Mola - Taormina - Giardini - Lipari - Malfa - Leni - S. Marina Salina.

In provincia di Catania

Calatabiano - Fiumefreddo di Sicilia (p) - Piedimonte Etneo - Mascali - S. Alfio - Linguaglossa (p) - Castiglione di Sicilia (p) - Randazzo (p) - Maletto (p) - Bronte (p) - Adrano (p) - Biancavilla (p) - S. Maria di Licodia (p) - Paternò (p) - Belpasso (p) - Mascalucia (p) - Nicolosi (p) - Pedara - Trecastagni - Zafferana Etnea - Milo - Giarre - Riposto - Viagrande - S. Venerina - Aci S. Antonio - Acireale - S. Giovanni La punta (p) - Aci Catena - Aci Castello (p) - Tremestieri Etneo (p) - Aci Bonaccorsi - S. Gregorio di Catania (p) - Valverde.

26) Comprensorio palermitano delle Madonie, delle Caronie, trapanese, delle isole Egadi e dell'isola di Pantelleria.

Dal Lido di S. Giuliano, con proiezione all'interno (escludendo la città di Trapani), sino alla SS. 187, e, lungo la stessa, sino alla strada di bonifica pedemontana del monte Scorace e lungo di essa fino a Bruca. Da Bruca, lungo la provinciale per la SS. 113 sino alla SS. 113. Si segue questa strada sino a Damiani per poi proseguire (bivio di Cristina) per Giacalone sino alla strada per Altofonte e, lungo di essa, sino ai confini comunali di Altofonte. Si seguono detti confini e quelli di Piana degli Albanesi sino al fiume Grande e lungo di esso sino alla strada di bonifica costeggiante il lago di Piana degli Albanesi. Si prosegue per la suddetta strada sino alla provinciale Altofonte - Palermo e, lungo di essa, sino alla strada Santa Cristina Gela - Belmonte Mezzagno. Quindi lungo questa strada sino a quella di bonifica per Pizzo Cervo e lungo di essa sino all'affluente destro del Vallone Landro. Si segue tale affluente sino al Vallone e poi, lungo questo Vallone, sino al fiume Eleutero. Si segue questo fiume sino ai confini comunali di Misilmeri e lungo di essi sino alla strada per Bagheria. Si prosegue per tale strada sino al previsto tracciato dell'autostrada Palermo - Catania e lungo di esso sino alla SS. 120, poi, lungo la SS. 120 sino alla SS. 286 ed infine seguendo la SS. 286 sino ai limiti comunali di Castelbuono e quindi lungo i confini comunali di Castelbuono - San Mauro Castelverde - Castel di Lucio - Mistretta - Capizzi - Caronia - San Fratello sino al mare.

È esclusa la città di Palermo considerando come confine la circonvallazione che da Acquisanta conduce alla SS. 186 e, dalla SS. 186 stessa, la circonvallazione è di confine sino a S. Maria di Gesù a Romagnolo.

COMUNI: *In provincia di Trapani*

Erice (p) - Valderice (p) - Custonaci - S. Vito Lo Capo (p) - Buseto Palizzolo (p) - Castellammare del Golfo - Calatafimi (p) - Alcamo (p) - Favignana - Pantelleria. È compresa l'isola di S. Pantaleo.

In provincia di Palermo

Balestrate (p) - Trappeto - Partinico (p) - Borghetto (p) - Terrasini - Cinisi - Giardinello - Montelepre - Carini - Torretta - Capaci - Palermo (p) - Monreale (p) - Altofonte - Piana degli Albanesi (p) - S. Cristina Gela (p) - Belmonte Mezzagno (p) - Misilmeri (p) - Villabate - Ficarazzi - Bagheria - S. Flavia - Casteldaccia (p) - Altavilla Milicia (p) - Trabia (p) - Termini Imerese (p) - Caccamo (p) - Sciarra (p) - Cerda (p) - Campofelice di Roccella - Lascari - Collesano - Gratteri - Cefalù - Pollina (p) - Castelbuono - Isnello - Geraci Siculo (p) - Petralia Sottana (p) - Petralia Soprana (p) - Castellana Sicula (p) - Polizzi Generosa (p) - Scillato (p) - Caltavuturo (p) - Sclafani Bagni (p) - Ustica - S. Mauro Castelverde - Isola delle Femmine.

In provincia di Messina

Tusa - Pettineo - Motta d'Affermo - Reitano - Castel di Lucio - Mistretta - Caronia - Capizzi - San Fratello - Santo Stefano di Camastra.

27) Comprensorio sud occidentale sardo.

Dal mare si segue la SS. 126 sino alla SS. 195 e lungo di essa sino a Villa S. Pietro. Da Villa S. Pietro lungo la strada di bonifica sino a Punta Perde e' Sali, comprese le isole di S. Pietro e Sant'Antioco.

COMUNI: *In provincia di Cagliari*

Carloforte - Calasetta - Sant'Antioco - San Giovanni Suergiu (p) - Giba (p) - Domus de Maria (p) - Teulada (p) - Pula (p) - Villa S. Pietro (p) - Sarroch (p).

28) Comprensorio della fascia costiera sarda nord-occidentale, dell'isola Asinara, delle isole Piana e dell'isola Foradada.

Dalla foce del fiume Santo e lungo di esso fino alla strada di bonifica pedemontana di Pizzo - Pedru Ghisu e lungo di essa sino al rio Filibertu. Lungo il rio Filibertu sino a rio Sassu e lungo di esso sino alla strada di bonifica collegante i Piani. Lungo tale strada di bonifica sino al rio Serra quindi lungo la ferrovia Alghero - Sassari sino al rio Calvia e lungo di esso sino alla strada Alghero - Santuario di Valverde. Da tale strada lungo un confine ideale rettilineo sino alla SS. 292 e lungo di essa sino alla cantoniera Scala Piccada. Da tale località lungo il rio Cappella La Speranza sino al mare.

Sono, inoltre, comprese le isole di Asinara, le due isole Piana e l'isola Foradada.

COMUNI: *In provincia di Sassari*

Sassari (p) - Alghero (p) - Porto Torres (p).

29) Comprensorio Vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli.

Dal mare (Ercolano) lungo la strada per San Vito sino a quota mt. 831 e quindi lungo il crinale del monte Somma sino alla strada per Boscotrese. Lungo la medesima sino alla strada per Boscoreale e da Boscoreale

lungo la strada Circumvesuviana sino a Passanti; quindi lungo la strada per Scafati sino all'autostrada del Sole (A 2) e lungo la medesima sino allo snodo per Vietri sul Mare e quindi al mare.

Comprese le isole Ischia - Procida - Capri.

COMUNI: *In provincia di Napoli*

Agerola - Boscoreale (p) - Boscotrecase (p) - Casola di Napoli - Castellammare di Stabia - Gragnano - Lettere - Massalubrense - Meta - Ottaviano (p) - Piano di Sorrento - Pimonte - Pompei - Resina - Sant'Agnello - Sorrento - Torre del Greco - Torre Annunziata - Vico Equense - S. Antonio Abate (p) - Capri - Anacapri - Procida - Barano d'Ischia - Casamicciola Terme - Forio - Ischia - Lacco Ameno - Serrara Fontana.

In provincia di Salerno

Amalfi - Angri (p) - Atrani - Cava dei Tirreni (p) - Cetara - Conca dei Marini - Corbara (p) - Furore - Maiori - Minori - Positano - Praiano - Ravello - Scafati (p) - Scala Tramonti (p) - Vietri sul Mare - Nocera Inferiore (p) - S. Egidio del Monte Albino (p) - Nocera Superiore (p).

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO TURISTICO

Il comprensorio del Terminillo e dell'Alta Valle del Tronto (n. 20), è collegato in circuito a quello del *litorale marchigiano-abruzzese e del Gran Sasso* (n. 17) dalla SS n. 4 verso il mare, dalla SS n. 81 — che, partendo da Ascoli Piceno e toccando Teramo e Villa Vomano, arriva a sud di Bozza — e dalla SS n. 17.

Il *Gran Sasso* è collegato con l'altro *comprensorio abruzzese della Maiella* (n. 18) dalle SS n. 17 per Barisciano, Navelli e Popoli e n. 81 per Chieti e Bucchianico e dalla SS n. 5 a Sambuceto partendo dall'incrocio prima di Chieti.

Il circuito collega la *Maiella* (n. 18) a *Le Rocche* (n. 19) per mezzo delle SS n. 82 da Sora per Balsorano, S. Vincenzo Valle Roveto, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello, Avezzano e n. 83 per Gioia dei Marsi e Pescina; verso sud, al *Matese e Taburno* (n. 2) tramite le SS n. 158 per Montaquila, n. 17 per Isernia, n. 86 e n. 85 per Pescocanciano e Carpinone, e n. 87 da Termoli per Larino, Casacalenda e Campobasso; al *Circeo* (n. 22) lungo la SS n. 82 da Sora per Isola Liri, Arce e Ceprano nel tratto in comune con la SS n. 6, S. Giovanni Incarico, Pico. Fanno parte del circuito anche le SS. n. 364 da Colledimezzo ad Atessa e a Casalbordino e n. 86 per Cupello, che realizzano il collegamento montagna-mare.

Dal *comprensorio del Circeo* il circuito si svolge, partendo da Foce Verde (Latina), per Nettuno, Anzio, Borgo Montello, Cisterna di Latina, Cori, Giulianello, Norma, Abbazia di Valvisciolo, Sezze, Priverno e da qui per l'Abbazia di Fossanova sino a richiudersi al confine del comprensorio stesso. Il collegamento con il *comprensorio di Fiuggi e dei Monti Ernici* (n. 21) è realizzato, passando per Priverno, dalle SS n. 156 per Prossedi e Frosinone e n. 155; col *Matese*, tramite le SS n. 6, 6dir e 85 per Venafro. Fra quest'ultimo collegamento e la SS n. 82 il circuito si richiude lungo la SS n. 6 passando per Cassino. Inoltre, il circuito, dal *Circeo* al *Matese*, passa attraverso la SS n. 6 sino all'innesto con la SS n. 7 (in località Taverna Spartimento) e per questa, attraverso Capua, S. Maria Capua Vetere, Caserta, Maddaloni, sino a Montesarchio.

Dal *comprensorio del Matese* il circuito si svolge, partendo da Montesarchio, sulle SS n. 7 e 88 e sulla strada a scorrimento veloce fondovalle del Tammaro, tocca Benevento e si richiude sullo stesso comprensorio all'incrocio con la SS. n. 87.

Il circuito collega anche il *Matese* a Campobasso e al *Gargano* (n. 1), tramite la strada a scorrimento veloce, compresa tra la fondovalle del Tammaro e la SS n. 87, la fondovalle del Tappino, la SS n. 17 per Volturara Appula e Lucera sino a Foggia e la SS n. 89 verso Manfredonia.

Il *Gargano*, a sua volta, è collegato al *comprensorio dei Trulli e delle Grotte* (n. 23) per mezzo delle SS n. 159 delle Saline per Margherita di Savoia e n. 16 per Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, S. Spirito, Bari; al *comprensorio di Metaponto* (n. 6) dalle SS n. 100 da Bari, per Capurso, Casamassima, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Mottola; n. 7 per Massafra e Taranto, e n. 106; all'autostrada Napoli-Bari dalla SS n. 89 sino a Foggia e dalla SS n. 90 per Ariano Irpino e Grottaminarda.

Il comprensorio n. 23 si collega a Brindisi per mezzo della SS n. 379 e al *comprensorio della penisola Salentina* (n. 4) tramite la strada a scorrimento veloce Brindisi-Lecce e le SS n. 101 per Galatone, n. 16 fino a Maglie e n. 275 di *Santa Maria di Leuca*, per Scorrano, Nociglia, Lucugnano, Alessano; a Taranto lungo la SS n. 172 dei Trulli ed a Metaponto lungo la SS n. 106 Jonica.

Dal comprensorio n. 4 il circuito si svolge sulla SS n. 174 per Avetrana sino a Manduria e da Lecce, lungo la SS n. 7ter, per Manduria e Sava sino a S. Giorgio Jonico, da dove prosegue per Taranto sulla SS n. 7 e per Metaponto sulla SS n. 106. Il *Metaponto* si collega al *Vulture* (n. 5) attraverso le SS. n. 175 per Matera, 99 per Altamura, 96 per Gravina di Puglia, 97 per Masseria Epitaffio e 168 per Palazzo S. Gervasio. Verso l'Adriatico, con le SS. n. 93 per Canosa di Puglia, n. 98, n. 97 per Minervino Murge, n. 170 per Ruvo di Puglia, n. 98 per Bitonto e Modugno e n. 96, il circuito collega il *Vulture* a Bari. La SS n. 170dir collega, attraverso Castel del Monte ed Andria, la SS n. 170 a Barletta. Sul versante opposto le SS. n. 7 per Potenza, n. 94 per Tito, n. 95 per Satriano di Lucania, Brienza e Atena Lucana e n. 166 per S. Rufo, Bellosguardo, Roccadaspide, Stazione di Capaccio collegano il *Vulture al Cilento e al Golfo di Policastro* (n. 7), mentre la fondovalle dell'Ofanto lo collega al *Terminio* (n. 3). Quest'ultimo comprensorio è collegato, inoltre, al *Cilento* ed a Salerno, che costituisce il centro chiave di tre comprensori, dalla SS n. 18. Il circuito si sviluppa poi intorno al Vesuvio, lungo la SS n. 18 per Portici, fino a S. Giovanni a Teduccio e da qui, lungo la SS n. 268 per S. Anastasia, Somma Vesuviana, S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno, a Boscoreale.

Procedendo a sud, il circuito, toccando Fardella, collega il *Cilento* al *Metaponto* passando per la SS n. 194; al *comprensorio della Sila e del Pollino* (n. 8) per mezzo della strada statale n. 19 da stazione di Laino Borgo per Mormanno, e delle SS n. 105 per S. Sosti, Policastro, Acquafredda, Lungro e n. 107 per S. Fili, Cosenza, Spezzano della Sila; al *comprensorio del Golfo di S. Eufemia* (n. 9), tramite la SS 18 per Fiumefreddo Bruzio ed Amantea.

Dal comprensorio n. 9 il circuito porta, attraverso la n. 18 dir, alla *Sila*, e la SS n. 110 per Stilo, a Monasterace Marina; al *comprensorio della costa calabrese jonica meridionale* (n. 24) passando per le SS n. 106, da Punta Pellaro per Melito di Porto Salvo, Bova Marina, Galati, e n. 112 per Scido S. Cristina d'Aspromonte, Platì e Careri, e n. 111 per Taurianova e Cittanova; alla SS n. 106 tramite la SS n. 183 per Gambarie d'Aspromonte, Bagaladi.

Il comprensorio n. 8, della *Sila*, è collegato con il mare per mezzo delle SS n. 109 per Rocca Bernarda e n. 107 per S. Severina e Scandale sino al bivio Passovecchio presso Crotone, e dalla SS n. 106.

Il circuito, inoltre, tramite la SS n. 106, collega, seguendo la costa,

il *comprensorio della costa calabrese jonica meridionale* e quello della *Sila*, toccando Riace Marina, Monasterace Marina, Vincerello, Marina di S. Antonio, Marina di Badolato, Isca Marina e Marina di Davoli; la fascia costiera meridionale del *comprensorio della Sila* a quella settentrionale dello stesso comprensorio.

In Sicilia, il circuito turistico, partendo dalla strada per Mongiove, limite del *comprensorio della fascia costiera siciliana nord-orientale* (n. 25), si svolge lungo la SS n. 113 sino al confine del *comprensorio Palermitano* (n. 26) per Gioiosa Marea e Brolo; lungo la SS n. 188A, dal bivio di Gelferraro a Salemi, da qui lungo le SS n. 188 per S. Ninfa, n. 119 per Castelvetro e n. 115 sino alla stazione di S. Teresa Selinuntina (confine del *comprensorio Agrigentino*, n. 11). Il circuito prosegue, sempre seguendo la SS. n. 115, da Licata per Falconara Sicula, Gela, Vittoria, Comiso, Ragusa, Modica sino al bivio per Pozzallo (*comprensorio della costa siracusana e ragusana*, n. 10).

Da Siracusa il circuito risale a Catania per mezzo della strada a scorrimento veloce ed al *comprensorio dell'Etna* (n. 25) tramite la SS n. 114 e la provinciale per Gravina di Catania.

Il circuito è completato da una serie di collegamenti interni. Dalla fascia costiera settentrionale al versante jonico ed alle pendici dell'Etna tramite la SS n. 185 per Mazzarrà S. Andrea, Novara di Sicilia e Francavilla di Sicilia e le provinciali da Francavilla di Sicilia, attraverso Castiglione di Sicilia, e da Ponte S. Paolo a Passo Pisciaro alla SS n. 120, la quale costituisce (sino a Randazzo) insieme alla n. 284 per Bronte e Adrano ed alla n. 121 per Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, e Misterbianco, la circonvallazione dell'Etna per Catania.

Randazzo è collegato a Capo d'Orlando dalla SS n. 116 per Floresta, Ucria e Naso.

Il *comprensorio siciliano centrale* (n. 12) è collegato a Catania dalle SS n. 288 e n. 192; a Siracusa dalla SS. n. 124 per S. Michele di Ganzaria, Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Buccheri, Palazzolo Acreide e Floridia; a Gela dalla SS n. 191 per Mazzarino e dalla provinciale per Butera; al *comprensorio Palermitano* dalle SS n. 121 per Leonforte e n. 117 per Nicosia.

Altri collegamenti tra il *comprensorio Palermitano* e *Agrigentino* passano per le SS n. 121 sino al bivio Manganaro, n. 188 sino a Lercara Friddi e n. 189 da qui ad Agrigento; per la provinciale da Piana degli Albanesi sino al bivio Lupotto e la SS n. 118 da qui per Corleone, S. Stefano Quisquina, Bivona e Raffadali ad Agrigento.

Il circuito turistico sardo congiunge, partendo da nord, il *comprensorio della Gallura* (n. 13) a quello della *fascia costiera sarda nord-occidentale* (n. 28) attraverso la provinciale per Codaruina, le SS n. 134 per Castelsardo, n. 200 per Sorso, Sennori e Sassari e n. 127bis verso Alghero e, da Sorso, attraverso la provinciale per la SS. n. 131 a Porto Torres e da qui per la provinciale per Nuraghe Margoni; il comprensorio n. 28 a quello della *media costa occidentale sarda* n. (15), tramite la SS n. 292 per Villanova Monteleone, Padria, e la SS n. 129bis da Suni sino a Bosa; quest'ultimo *comprensorio* a quello *sud-occidentale sardo* per la statale n. 126 da Guspini per Fluminimaggiore, Iglesias, Carbonia a S. Giovanni Suergiu ed a Portoscuso per la provinciale che parte da Corona Maria. Il circuito prosegue per la

SS n. 195 da Villa S. Pietro per Sarroch, a Maddalena spiaggia; da Poetto, lungo la litoranea per Villasimius, e da qui sino alla SS n. 125 per Muravera, Villaputzu, Tertenia, Bari Sardo sino a Tortoli.

All'interno, il circuito collega il *comprensorio della Gallura* con Sassari per la SS n. 199 sino ad Oschiri e la strada per SS. Trinità di Saccargia; con Nuoro per la SS n. 389 da Monti per Alà dei Sardi, Buddusò, Bitti; Nuoro con il comprensorio n. 15 per la SS n. 129 per Silanus, Bortigali e Macomer e n. 129 bis per Sindia e Suni; il *comprensorio della costa orientale sarda e del Gennargentu* (n. 14) ad Oristano per la provinciale Sorgono, Austis, Neoneli e per la SS n. 388 per Busachi, Fordongianus, Villanova Truscheddu, Simaxis; a Cagliari per la SS n. 128 per Laconi, Nurallao, Isili, Mandas, Senorbi, Monastir e la Carlo Felice.

Del circuito che si è descritto, fanno parte, inoltre, le autostrade, le superstrade e le strade a scorrimento veloce, realizzate, in progetto o previste, menzionate nel capitolo *Infrastrutture generali* del presente piano di coordinamento.

CAPITOLO V

PROGRESSO TECNICO E SVILUPPO CIVILE

1. SCUOLA

Gli obiettivi generali che si pongono per il settore dell'istruzione fanno riferimento, da un lato, alla necessità di rispondere in termini sempre più adeguati alla domanda sociale di istruzione e formazione culturale, dall'altro all'esigenza di far fronte alle richieste espresse dal sistema economico in termini di livelli professionali.

Il conseguimento di queste finalità è in funzione del superamento delle residue carenze delle strutture scolastiche nel Mezzogiorno: a tal fine l'adempimento dell'obbligo legislativo circa la quota minima di investimenti dell'amministrazione ordinaria (40% sul totale) rappresenta un livello minimo, che potrà essere superato come del resto è avvenuto già in passato, avuto riguardo alle effettive esigenze delle zone meridionali.

Nell'ambito dell'obiettivo generale di un costante aumento del numero di licenziati nei vari ordini di scuola, è da favorire il progressivo libero orientamento dei giovani verso gli studi scientifici e tecnico-professionali, anche mediante un'adeguata politica di localizzazione dei diversi istituti.

I criteri a cui si ispirerà l'intervento per il raggiungimento di tali obiettivi possono essere così indicati:

a) Il ministero della Pubblica Istruzione svolgerà una intensa azione di aggiornamento, preparazione e informazione del personale insegnante, dei presidi e dei provveditori agli studi.

b) Sulla base delle direttive generali che scaturiscono dal quadro di riferimento territoriale del piano di coordinamento, in previsione degli andamenti demografici ed economico-produttivi, e tenendo conto dei rispettivi livelli di partenza, occorrerà stabilire le dimensioni e le modalità dell'intervento nei singoli ambiti territoriali, per quanto riguarda le dotazioni di edilizia e le attrezzature scolastiche.

c) I risultati già raggiunti mediante gli interventi per agevolare la frequenza della scuola dell'obbligo, pongono in evidenza l'opportunità di potenziare l'assistenza scolastica e quelle altre iniziative previste, al medesimo fine, dal piano della scuola.

A tal fine saranno in particolare sviluppati i servizi di trasporto gratuito degli alunni residenti in zone prive di scuola media e sarà convenientemente aumentato il numero dei posti gratuiti negli istituti statali di educazione già esistenti o da istituire. Le particolari condizioni delle aree meridionali saranno pure considerate nella ripartizione per provincia dei fondi destinati dal piano della scuola alle assegnazioni di buoni-libro agli alunni della scuola media.

d) Nella fascia successiva all'obbligo, in cui, specie nei centri di media popolazione, l'esistenza o la mancanza in loco di determinati tipi d'istituto può condizionare la scelta degli studi da seguire, sarà favorita la costituzione di scuole secondarie superiori di tipo affine presso un solo istituto. Questa misura, congiunta agli interventi assistenziali previsti nel Piano di sviluppo quinquennale della scuola e particolarmente all'aumento del numero dei posti gratuiti negli istituti statali di educazione (convitti nazionali ed educandi femminili) e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, esistenti e da istituire, nonché all'estensione del trasporto gratuito agli alunni degli istituti professionali, consentirà a ciascuno di operare le scelte più congeniali.

e) Per quel che riguarda l'Università, occorre tener presente che:

il peso del sistema universitario meridionale sul totale nazionale è attualmente del 27,6% ;

il peso minore riguarda le facoltà di Ingegneria (17,4%), Medicina (31,3%), Economia (29,4%) e Lettere (28,7%).

Risulta pertanto evidente la necessità di istituire nuovi istituti universitari e di potenziare le università esistenti, soprattutto per i corsi scientifici e per quelli di cui si è rilevata la maggiore carenza.

Tale intervento, che va realizzato con la massima urgenza, contribuirà inoltre ad alleviare lo stato di affollamento degli atenei di Roma e di Napoli.

Il ministero della Pubblica Istruzione viene conseguentemente impegnato :

alla istituzione di una università in Calabria che tenga conto delle dimensioni funzionali ottimali (10.000-15.000 iscritti) e che dovrà essere situata nella zona più idonea in relazione alle prospettive di sviluppo economico della regione ;

a considerare la possibilità di istituire una o più facoltà universitarie in Basilicata ;

alla statizzazione e all'ulteriore sviluppo della università libera degli Abruzzi ;

alla statizzazione degli istituti universitari di Salerno e di Lecce;

alla istituzione di corsi di diploma universitario nelle zone nelle quali più pressanti si rivelino i bisogni espressi in termini così di potenziale popolazione universitaria come di domanda di diplomati.

f) Per quanto concerne la edilizia scolastica, è in corso una rilevazione nazionale sulle consistenze del patrimonio esistente, mentre sta per essere approvato un disegno di legge che predispone una disciplina totalmente nuova della materia.

Sulla base dei dati ottenuti dalla rilevazione nazionale e di cui si è detto, si otterrà la valutazione comparativa degli effettivi fabbisogni delle diverse aree territoriali.

L'attuale carente struttura dell'edilizia scolastica delle regioni meridionali porterà a superare largamente la quota obbligatoria del 40% di investimenti spettante al Mezzogiorno.

Gli aspetti salienti della nuova normativa sono rappresentati dalla adozione di nuove procedure per la programmazione, la progettazione, l'approvazione e la esecuzione delle opere e dal totale trasferimento a carico dello Stato, per il quinquennio 1966-70, degli oneri finanziari. Questo nuovo aspetto istituzionale del settore permetterà al Mezzogiorno di superare l'attuale situazione relativa alle difficoltà tecniche, amministrative e finanziarie che ha determinato negli anni passati una scarsa efficacia e notevole ritardo degli interventi.

Nell'ambito delle nuove procedure di programmazione degli interventi, nelle forme che saranno previste dalla normativa in corso di approvazione, sarà possibile, sulla base dei dati relativi alla consistenza del patrimonio di edilizia scolastica e delle tendenze alle iscrizioni nei diversi rami degli ambiti regionali, procedere alla definizione dei modi e dei tempi degli interventi.

Tali azioni faranno riferimento per i calcoli di fabbisogno e le prospettive di sviluppo a entità sub-regionali, tenendo conto delle esigenze espresse a livello locale.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE: AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEI QUADRI DIRETTIVI ED INTERMEDI

La formazione extra-scolastica di carattere professionale va finalizzata alla specificazione della formazione sociale dei giovani, alla formazione rapida degli adulti (per lo più non occupati e che si avviano verso una occupazione qualificata), alla formazione specializzata per determinati settori e rami di attività economica. Per questo set-

tore sono necessarie strette forme di coordinamento fra gli interventi straordinari della Cassa e quelli di competenza delle amministrazioni ordinarie (Piano della scuola, Piano stralcio di edilizia scolastica, iniziative legislative sull'addestramento e sull'istruzione professionale dei ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione, ecc.), nonché più organici collegamenti con le scelte di sviluppo produttivo e di nuovo assetto territoriale.

a) La direttiva che s'impone per quel che riguarda la formazione professionale in agricoltura, insiste sulla preparazione di maestranze specializzate.

Il futuro dell'agricoltura meridionale, infatti, riposa su una produttività sempre più spinta nel settore ortofrutticolo, in quello zootecnico ed in quello della meccanica agraria e delle industrie agricole: settori tutti che richiedono personale specializzato.

Pertanto andranno perseguiti il potenziamento e l'incremento delle esistenti strutture formative (scuole agrarie professionali, scuole residenziali di specializzazione, centri per operatori agricoli). Inoltre occorre istituire un centro di specializzazione in stretto collegamento, possibilmente entro lo stesso nucleo residenziale, con un centro di ricerca scientifica applicata alla ortofrutticoltura.

Gli operatori specializzati che usciranno da queste strutture formative troveranno adeguato posto di lavoro nelle strutture aziendali che sempre più domineranno nell'agricoltura meridionale.

b) Nell'industria la necessità di qualificare la manodopera in tempi brevi e con metodi accelerati si presenta in modo particolarmente accentuato.

A tal fine l'amministrazione ordinaria avrà il compito di:

favorire le attività di inserimento nel lavoro e le attività promozionali che possano svolgersi all'interno delle aziende;

mettere a punto i meccanismi più adeguati per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, attraverso gli uffici di collocamento e la stampa periodica, opportunamente stimolata;

potenziare le attività formative extra-aziendali di tipo tradizionale, soprattutto laddove le strutture d'impresa non si prestano alla realizzazione di una sistematica formazione sul lavoro. Al ministero del Lavoro spetterà il controllo dell'efficienza delle istituzioni formative e della rispondenza della loro attività ai bisogni sistematicamente rilevati.

Nel contempo la Cassa, tenendo conto delle esperienze acquisite e delle strutture approntate nel passato o in corso di realizzazione e d'intesa con il ministero del Lavoro, dovrà occuparsi:

del completamento e la messa a punto della rete dei Centri interaziendali (CIAP) e dei centri polivalenti per la formazione dei

lavoratori dell'industria, in ragione di un centro almeno presso ogni area di sviluppo;

dei contributi per attrezzature ai Centri di addestramento professionale (CAP) gestiti da enti pubblici o privati; tali contributi vanno finalizzati alle esigenze zonali, in termini di dimensione e di settore, e saranno condizionati all'efficienza dei Centri stessi;

delle iniziative per la formazione accelerata della manodopera: queste potranno essere realizzate per fronteggiare necessità urgenti di occupazione o di riqualificazione della manodopera, sulla base di programmi addestrativi che tengano pure conto delle esigenze della Comunità Economica Europea. Il contributo del Fondo Sociale Europeo potrà fungere da fondo di rotazione per iniziative del genere;

dell'assistenza continuativa alle attività di formazione svolte dai vari enti e finanziate dal ministero del Lavoro, diretta alla formazione e aggiornamento del personale docente (mediante concessione di sussidi per la frequenza dei corsi per istruttori), ed alla istituzione di servizi che agevolino la frequenza degli allievi ai corsi (residenza, trasporti, spese di viaggio, ecc.);

della creazione di un centro per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e degli istruttori delle diverse istituzioni formative della manodopera.

c) Nelle attività terziarie, il turismo presenta le esigenze maggiori. La domanda già attiva e largamente insoddisfatta di manodopera qualificata oggi esistente, infatti, sarà destinata ad aumentare con la creazione dei nuovi comprensori turistici. La carenza di personale qualificato rappresenta una delle maggiori limitazioni allo sviluppo turistico di non poche aree meridionali.

Di conseguenza, occorre procedere:

all'organizzazione di corsi di qualificazione e riqualificazione di manodopera dove più intensa è la domanda;

alla creazione di nuovi centri alberghieri. Questi vanno localizzati in modo da soddisfare le esigenze di uno o più comprensori turistici, a seconda delle loro dimensioni e aspettative di sviluppo.

Massima gravità ed urgenza presenta, nel Mezzogiorno, il problema dei quadri intermedi e direttivi. Da un lato, infatti, le strutture esistenti non sono in grado di coprire il fabbisogno che lo sviluppo in atto determinerà sotto l'aspetto quantitativo; dall'altro la semplice formazione scolastica è in troppi casi inadeguata alla preparazione dei quadri intermedi e superiori delle diverse attività produttive. Risulta dunque necessaria una politica di formazione extra-scolastica, che tenga conto delle dimensioni del segnalato deficit di quadri superiori, e punti quindi alla mobilitazione delle varie inizia-

tive, che rispondano, almeno in parte, alle vive esigenze percepite. Questa politica deve tendere alla formazione di una dirigenza economico-tecnica sensibile alle più moderne necessità tecnologiche ed organizzative; alla preparazione dei quadri delle amministrazioni locali e delle istituzioni della pianificazione locale, per una efficiente attuazione degli obiettivi indicati dal piano; nonché dei quadri dell'intervento sociale e dei gruppi sociali organizzati.

Occorre, dunque, porre celermente in atto un intervento rivolto a tre tipi di istituti e di sedi di formazione:

centri direttamente impegnati alla formazione dei quadri intermedi e direttivi delle attività economiche ed amministrative. Dovranno essere finanziati organici programmi, con priorità nei confronti dell'ISIDA di Palermo che costituisce nel Mezzogiorno il centro di formazione di quadri direttivi del settore industriale;

laboratori, istituti e centri universitari. Per essi dovranno prevedersi speciali finanziamenti per lo svolgimento di attività di formazione a carattere straordinario, sempre che tali centri rispondano alle esigenze generali dell'intervento nel settore;

scuole di servizio sociale. Si dovranno predisporre finanziamenti, assistenza tecnica, materiale didattico, borse di studio, per quelle tra esse che rispondano a requisiti di serietà e di efficienza didattica (programmi, livello dei docenti, testi in uso, ecc.).

Agli interventi rivolti all'aggiornamento e al perfezionamento dei quadri intermedi e direttivi, secondo le linee sopra indicate, la Cassa provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 26 giugno 1965, n. 717, tramite il Centro di Formazione e Studi, il quale assume la funzione di strumento tecnico per la realizzazione dei compiti affidati alla Cassa in questo settore di intervento. Peraltro al Centro è affidata la preminente funzione di assicurare l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi — delle imprese, delle amministrazioni locali, dell'intervento sociale — che più direttamente sono impegnati nell'attuazione del presente piano, con particolare riguardo ai compiti derivanti dalle previsioni e prescrizioni del piano medesimo.

3. RICERCA SCIENTIFICA

3.1. La legge n. 717 prevede una incentivazione straordinaria dei centri di ricerca scientifica nel Mezzogiorno e stabilisce la necessità di uno speciale programma per la ricerca scientifica applicata.

L'azione della Cassa dovrà essere principalmente rivolta a favorire ed incentivare quel tipo di ricerca che tende all'acquisizione diretta di conoscenze immediatamente applicabili ai fini produttivi ed

alla creazione di risorse indispensabili a detti fini, cioè al fine di promuovere l'introduzione, attraverso l'applicazione dei risultati della ricerca, di nuove attività ad alto livello di produttività e con il miglioramento di quelle esistenti.

E' da notare che una particolare importanza deve ascriversi alla ricerca scientifica applicata *in loco* e in ordine allo sviluppo di tecnologie produttive particolarmente rispondenti alla soluzione dei problemi economici del Mezzogiorno e in ordine ai proficui reciproci scambi che verrebbero a realizzarsi rispettivamente tra università, ricerca e industrie locali.

Il favorire la formazione di infrastrutture di ricerca nel Mezzogiorno avrà, inoltre, come conseguenza, la formazione di personale altamente qualificato che, rimanendo legato ad attività di ricerca e passando ad attività produttive collegate, contribuirà a determinare nel Mezzogiorno un ambiente di alto livello tecnico e scientifico che è il presupposto per il sorgere di iniziative locali che portino ad elevare il livello di produttività.

Il contributo che la Cassa deve dare allo sviluppo della ricerca scientifica, non deve essere visto separatamente come una erogazione di fondi a favore di particolari iniziative o progetti di ricerca, bensì congiuntamente a quello della formazione e della preparazione di ricercatori che, con il potenziamento delle strutture esistenti e con la creazione di nuove strutture, possano trovare nel Mezzogiorno gli ambienti adatti alla creazione di quadri superiori che potranno rimanere nel Mezzogiorno ad esplicare la loro attività.

L'impegno globale, quindi, deve essere visto sia come potenziamento delle esistenti istituzioni culturali superiori, sia come creazione di nuove istituzioni.

3.2. Per il sorgere ed il consolidarsi di un ambiente di ricerca scientifica nel Mezzogiorno, non è sufficiente che la Cassa affidi ai vari istituti dei programmi di ricerca applicata e di assistenza tecnologica.

Gli istituti universitari, ai quali, come sarà meglio chiarito in seguito, sarà opportuno appoggiarsi nella prima fase della azione di sviluppo, sono particolarmente scarsi nel Mezzogiorno (1).

(1) Nel Meridione, infatti, il cui peso demografico corrisponde circa al 38% della popolazione nazionale, è presente soltanto il 24% degli istituti scientifici universitari esistenti nel territorio nazionale. La spesa corrente media per studente è maggiore nel Mezzogiorno che nel Nord, mentre la spesa corrente media per docente è largamente inferiore. Se ne può facilmente dedurre che nel Sud è favorita l'azione didattica mentre è scoraggiata l'attività di ricerca scientifica, per la quale la dotazione media per docente corrisponde — ad esclusione delle spese per gli istituti dipendenti dalle facoltà di Medicina e Chirurgia che raggiungono valori pressoché simili a quelli del Nord — alla metà della dotazione media a disposizione dei docenti dell'Italia settentrionale.

Per eliminare tale carenza il ministero della Pubblica Istruzione, in ottemperanza anche a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 717, dovrà assicurare agli istituti scientifici universitari del Mezzogiorno un adeguato finanziamento sia per l'ammodernamento delle vecchie strutture, sia per consentire l'acquisto di quelle attrezzature e strumentazioni scientifiche indispensabili, oggi, per poter sviluppare adeguati progetti di ricerca.

L'affidamento di importanti progetti di ricerca ad istituti universitari meridionali, reso possibile in seguito all'ammodernamento ed al completamento delle strutture di base, ne favorirà lo sviluppo.

L'assegnazione dei fondi da parte dell'amministrazione ordinaria dovrà essere fatta tenendo presente:

la necessità di non disperdere indiscriminatamente tali fondi, ma di concentrarli in istituti scientifici operanti in discipline determinate (ad es. agricoltura e chimica);

che la distribuzione preferenziale di tali fondi dovrebbe essere volta a quegli istituti che si saranno raggruppati in istituti policattedra.

3.3. La situazione di particolare inadeguatezza della ricerca scientifica nel Mezzogiorno è confermata anche dal fatto che solo il 14% dei ricercatori ed il 17% circa del personale di ricerca e delle risorse finanziarie del Cnr sono destinati al Mezzogiorno.

La situazione di particolare svantaggio del Mezzogiorno dovrebbe essere tenuta presente anche dal Cnr che, con i suoi programmi e con una appropriata assegnazione dei fondi a sua disposizione, dovrebbe contribuire a condurre progressivamente la situazione della ricerca meridionale verso una posizione paragonabile a quella del resto d'Italia.

Tale azione, però, non può essere esaurita con un maggiore stanziamento di fondi; sarà necessario promuovere e potenziare la ricerca:

con la costituzione di nuovi centri e nuovi laboratori;

assegnando ricercatori e tecnici ad istituti ed organizzazioni meridionali di ricerca;

indicando temi da svolgere che siano direttamente legati a problemi scientifici e tecnici ai quali il Mezzogiorno si trova di fronte.

3.4. Solo un'azione concordata e coordinata che elimini la sovrapposizione degli interventi con un programma unitario potrà sortire gli effetti desiderati.

Tale programma deve seguire nella impostazione e nella esecuzione le linee di base enunciate da tutto il piano di coordinamento. La precedenza sarà quindi data alle aree di sviluppo globale nelle quali è possibile giungere rapidamente agli elevati livelli di produttività caratteristici del Nord, ottenendo così il massimo risultato degli interventi programmati.

Poiché, come già detto in precedenza, si dovrà tendere alla acquisizione diretta di conoscenze immediatamente applicabili a detti fini, i progetti di ricerca dovranno tendere alla acquisizione di nuove conoscenze e all'adattamento di conoscenze generali al particolare ambiente in cui si opera.

I progetti dovranno pertanto corrispondere ai seguenti requisiti:

riguardare attività tipiche del Mezzogiorno d'Italia o che possano facilmente divenire tali, o comunque — quando si tratti di attività che prescindano dall'ambiente, come le industrie di base — che possano trovare nel Mezzogiorno una applicazione tale da portare ad un forte aumento di occupazione o ad una notevole elevazione della produttività;

riguardare la fase di ricerca che immediatamente precede la applicazione pratica; a titolo di esempio, per le industrie di base, chimica e metallurgica, messa in azione di impianti pilota; per la industria meccanica, sviluppo di macchinari di tipo nuovo; per la agricoltura e per la industria alimentare, la sperimentazione in scala semi-industriale di sistemi di conservazione e di trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici;

poter essere condotti in attrezzature di ricerca esistenti nel Mezzogiorno o che in queste regioni si reputi conveniente creare, in relazione alle linee generali di sviluppo del Mezzogiorno contenute nel piano di coordinamento.

Lo svolgimento dei programmi sarà basato su un contratto di ricerca. Per addivenire alla sua stipulazione occorre una proposta, da presentare al Comitato dei Ministri, che può partire da una organizzazione industriale, da una università o da organi tecnici di consulenza. Comunque, tutte le proposte di ricerca saranno esaminate da una commissione, allo scopo costituita, che di volta in volta si avvarrà del contributo di esperti.

Il coordinamento dei programmi dovrà tendere ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni eventuali, così come dovrà curare di promuovere ricerche in quei settori di interesse in cui non esiste alcuna iniziativa.

Nella prima fase, l'appoggiarsi quanto è possibile agli istituti universitari per l'esecuzione di programmi di ricerca, assistenza e preparazione del personale, presenta un doppio interesse: perché al di

fuori delle università il Mezzogiorno è praticamente privo di istituti di ricerca e perché il potenziamento delle università che deriverà intrinsecamente dall'esecuzione di determinati programmi è essenziale per gli sviluppi del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda, invece, l'assistenza tecnica a carattere sperimentale, sarà più opportuno appoggiarsi alle industrie presso le quali tale tipo di assistenza può trovare la miglior sede e per tradizione e per una più ampia ed aggiornata dotazione di apparecchiature e strumenti tecnici.

Non è però escluso che l'assistenza tecnica possa, in parecchi casi, appoggiarsi alle università, almeno come riferimento consultivo a stazioni sperimentali a base tecnologica. In parecchi istituti e facoltà potranno istituirsi centri di consultazione tecnica e di documentazione. Le facoltà di Agraria e di Veterinaria costituiranno la base per le sperimentazioni agraria e zootecnica.

Mentre è auspicabile un coordinamento di attività ed una collaborazione di queste facoltà con le stazioni sperimentali dipendenti dal ministero dell'Agricoltura, è da prevedere un potenziamento delle aziende sperimentali direttamente dipendenti dalle facoltà universitarie. Anche in questo caso bisognerà preoccuparsi di non creare doppioni e dispersioni di energie.

Le iniziative delle stazioni sperimentali devono essere assistite dai contributi della Cassa sia per l'installazione che per il funzionamento.

La specializzazione di personale laureato in campi di interesse per le industrie meridionali, dovrebbe essere compito sia delle università, con l'istituzione di particolari corsi di specializzazione post-universitari, sia dei centri od istituti di ricerca che sorgeranno nel Mezzogiorno a cura delle industrie a partecipazione statale e delle industrie private.

Il sorgere di nuovi centri di ricerca dell'industria e la istituzione di sezioni di ricerca nell'ambito dei laboratori di controllo dei grandi complessi industriali, saranno favoriti anche dall'applicazione, a tali tipi di iniziative, dei benefici previsti dall'art. 12 della legge n. 717 (vedi ultimo comma dell'articolo 21).

In questo contesto l'intervento della Cassa ha invece la funzione di stimolo e di aiuto, in alcuni settori, al tentativo di arrivare al riequilibrio sopra accennato. Comunque, quale che sia la entità della cifra a disposizione, sarà impossibile inizialmente investire cifre molto elevate perché:

a) non esiste nel Mezzogiorno un complesso di attrezzature di ricerca in grado di utilizzarle efficacemente a scopi produttivi di largo interesse sociale;

b) i programmi richiedono un'adeguata preparazione.

Gli investimenti in ricerca che la Cassa effettuerà nei prossimi anni dovranno perciò avere un andamento crescente: all'inizio limitato a quanto sarà possibile spendere bene, in seguito proporzionato alle esigenze obiettive dello sviluppo.

Nel periodo iniziale la spesa si concentrerà nei settori in cui la attrezzatura di ricerca è più sviluppata e nei quali esistono gli elementi di base per formulare programmi ad effetto propulsivo sulla economia. Rispondono a questo criterio le sperimentazioni nel settore agricolo ed alcune iniziative nei settori chimico e meccanico, nonché nel campo del dissalamento dell'acqua marina, in stretta collaborazione coi programmi degli altri organismi tecnici già impegnati in questo tipo di ricerca.

Contemporaneamente bisognerà preparare uomini ed attrezzature per la seconda fase: si rinforzeranno le strutture per la sperimentazione agricola e zootecnica; gli istituti universitari delle facoltà di Scienze e di Ingegneria, dedicandosi inizialmente alla specializzazione dei laureati ed a problemi di assistenza tecnica, metteranno a punto i programmi; si potranno scegliere tipo, ubicazione ed attrezzature delle stazioni sperimentali.

Nella seconda fase le priorità dovrebbero essere stabilite secondo un criterio di redditività, cioè in base al rapporto fra il possibile incremento degli investimenti conseguibile per effetto dell'applicazione dei risultati delle ricerche e le spese di ricerca.

Sarà necessaria un'indagine accurata per le scelte susseguenti; mentre sarà in ogni caso necessario un più accurato esame delle risorse del sottosuolo, gli elementi raccolti lasciano prevedere che dovrebbe seguire il settore dell'industria manifatturiera (ad es. le industrie meccaniche del polo di Bari); poi le industrie di base (che in passato hanno già avuto un fortissimo impulso); infine l'agricoltura e la zootecnia delle zone meno ricche e l'edilizia, che rappresentano settori di particolare interesse per un equilibrato sviluppo del Mezzogiorno.

Di vitale importanza sarà impostare programmi di ricerca a largo respiro nel tempo, ma che consentano anche una prima messe di risultati utilizzabili a breve scadenza.

Lo stanziamento per la ricerca scientifica applicata e per le ricerche idriche intersettoriali è di 10 miliardi di lire.

4. ASSISTENZA TECNICA

4.1. La legge n. 717, agli artt. 19 e 20, attribuisce all'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno il compito di provvedere all'assistenza tecnica alle imprese ed alle amministrazioni locali ed

affida al Centro di Formazione e Studi l'incarico di curare l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi di tali organismi.

L'una e l'altra attività mirano a rendere le imprese produttive e gli enti locali adeguati ai ritmi di crescita del sistema economico ed alle mansioni nuove derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento. In particolare, per quanto riguarda l'azione da svolgere nei confronti degli enti locali, occorrerà curare soprattutto le nuove funzioni di pianificazione territoriale che ad essi competono e, allo stesso tempo, dedicare la massima attenzione allo svolgimento di tutta l'azione di tali enti in funzione delle diverse zone e dei rispettivi tipi di sviluppo.

L'attribuzione allo IASM e al Centro di Formazione e Studi di compiti paralleli, spesso afferenti la stessa materia e rivolti ai medesimi soggetti esige che, pur nel rispetto delle relative funzioni, i due enti svolgano, ogni qualvolta sia possibile, un'azione strettamente coordinata negli obiettivi particolari, nei tempi e nelle tecniche. Di conseguenza l'Istituto di assistenza e il Centro di Formazione e Studi nell'elaborazione dei programmi e nelle fasi esecutive procederanno secondo una comune direttiva di massima che contempra sia gli obiettivi che le tecniche di esecuzione.

Va notato che ai due enti sono attribuiti, nello spirito delle finalità volute dalla legge, compiti ed obiettivi molti ampi ed impegnativi, poiché la trasformazione di un ambiente umano comporta azioni complesse e di varia natura, che non sono solo di carattere tecnico.

Occorre, rilevare, inoltre, che l'attività dell'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno, pur dovendo favorire la creazione di una classe imprenditoriale locale e dovendo, perciò, rivolgersi alle imprese già esistenti nelle regioni da sviluppare, alla migliore preparazione degli imprenditori locali, all'allargamento ed approfondimento della base umana da cui trarre nuovi imprenditori, dovrà anche, però, estendersi alle imprese del Centro-Nord ed estere al fine di suscitare l'interesse per le possibilità offerte dalle regioni meridionali, contribuendo in tal modo allo sviluppo ed all'insediamento nel Sud di nuove energie imprenditoriali e di nuovi centri decisionali.

4.2. L'art. 19 della legge n. 717 attribuisce all'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno l'incarico di fornire servizi di assistenza tecnica alle imprese *per la espansione e l'ammmodernamento delle strutture produttive* e agli enti pubblici territoriali *per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento.*

Il perseguimento del primo obiettivo comporta lo svolgimento di attività di natura prevalentemente imprenditoriale, e proprio nello aspetto più tipico di tale attività, la promozione, cioè, di nuove iniziative sulla base di concrete occasioni di investimento, di cui il *polo pugliese* costituisce un esempio particolarmente significativo nel campo delle iniziative industriali. In tal modo l'Istituto potrà fornire un sostanziale contributo al processo di sviluppo industriale nonché a quello degli altri settori extragricoli, tra i quali particolarmente quello turistico, svolgendo opera di individuazione di tutte quelle possibilità concrete di investimento che lo stesso svolgersi del processo di espansione del Mezzogiorno alimenta. L'Istituto sarà, altresì, impegnato nel far conoscere le anzidette possibilità, particolarmente nei settori industriale e turistico, e si avvarrà, a tal fine, anche delle più moderne tecniche di programmazione, in conformità alle direttive che saranno fornite dal piano di coordinamento. Per lo svolgimento dell'attività promozionale è prevista anche la possibilità di istituzione di collegamenti temporanei o permanenti con ambienti imprenditoriali esterni al Mezzogiorno, in Italia o all'estero.

L'attività di assistenza tecnica, destinata a fornire alle aziende nuove o esistenti tutti gli ausili tecnici di cui esse abbiano bisogno per inserirsi o consolidarsi nel mercato ai più elevati livelli di produttività, verterà essenzialmente sull'adeguamento tecnico funzionale dei servizi di gestione e organizzazione di impresa.

L'assistenza tecnica agli enti pubblici territoriali, da svolgersi su invito e dietro accordi con le amministrazioni ed i consorzi interessati, ed avendo presenti i diversi ambiti territoriali definiti dal piano di coordinamento, dovrà curare, oltre all'organizzazione dei servizi, i problemi tecnici inerenti alle diverse funzioni politico-amministrative di tali enti, e in particolare i problemi relativi alla progettazione e alla gestione delle opere, nonché quelli connessi alla pianificazione del territorio ed alla promozione dello sviluppo economico in sede locale.

L'attività di assistenza tecnica alle imprese e agli enti pubblici territoriali rappresenta il settore in cui dovrà essere curato, in modo particolare, uno stretto coordinamento con il Centro di Formazione e Studi per quanto riguarda i problemi tecnici e di metodo.

L'azione dell'Istituto dovrà esplicarsi, oltre che negli anzidetti settori, anche in quelli della ricerca e documentazione e della diffusione del processo tecnologico.

Per quanto riguarda la ricerca e la documentazione, l'Istituto, in cooperazione con altri organismi pubblici specializzati, dovrà essere in grado di offrire tutto il materiale atto a valutare le diverse alternative di espansione e di localizzazione degli investimenti che si verranno progressivamente delineando. Di conseguenza esso perseguirà

una attività di ricerca e documentazione, nonché di diffusione degli elementi in tal modo accertati e relativi agli aspetti strutturali e congiunturali del mercato che possano interessare il Mezzogiorno, in particolare di quelli riguardanti l'evolversi della situazione delle singole aree industriali (reddito locale; caratteristiche ambientali; imprese esistenti; dotazione di infrastrutture; quantità e grado di preparazione della mano d'opera; esistenza di scuole di formazione e addestramento professionale, ecc.).

Per ciò che si riferisce alla diffusione del progresso tecnologico l'Istituto dovrà costituire un punto di incontro e stabilire collegamento tra dirigenti e tecnici industriali e centri di ricerca applicata. Per assolvere a tale funzione esso dovrà soprattutto avvalersi dei centri di ricerca esistenti nel Mezzogiorno e in particolare di quelli universitari cui, come è specificato nel paragrafo sulla ricerca scientifica, competerà, almeno in un primo tempo, di curare tale attività; lo Istituto dovrà, in ispecie, stimolare l'opera di ricerca di tali centri orientandola, al tempo stesso, verso le reali esigenze dei piccoli e medi operatori e delle imprese esistenti o potenziali. Nel suo complesso, l'attività dello IASM dovrà tener conto dell'esigenza delle regioni o zone (Sardegna ecc.) nelle quali l'intervento promozionale richieda una più accentuata presenza.

5. ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE

L'intervento pubblico deve affrontare, nel settore detto delle *attività sociali ed educative*, una situazione di non facile definizione, che può essere descritta sommariamente nei seguenti termini.

Le vicende dell'ultimo quindicennio e in particolare la crescita economica con i suoi fenomeni di industrializzazione e di esodo, hanno indotto, nella struttura sociale e culturale del Mezzogiorno, una serie di elementi di carattere innovativo, talora contraddittori, che si sono comunque rivelati tutti fattori di rottura del costume e delle relazioni sociali tradizionali.

Tale evoluzione, se ha già portato alla liberazione di fermenti positivi, è spesso condizionata da una inadeguata partecipazione ai processi di sviluppo in atto, da parte delle popolazioni interessate, non ancora sufficientemente preparate sul piano culturale e su quello tecnico.

Le scelte formulate discendono, appunto, dalla consapevolezza di questo limite e mirano al generale obiettivo del progresso civile della popolazione. Al raggiungimento di tale obiettivo dovranno collaborare tanto coloro che professionalmente fanno gli operatori sociali (assistenti sociali, educatori sanitari, dietisti, educatori degli adulti, ecc.) quanto coloro che — dagli insegnanti specialmente della

scuola primaria, ai sindacalisti, agli assistenti tecnici in agricoltura, ecc. — per il loro diuturno contatto con la popolazione, risultino costituire il veicolo più adatto alla sollecitazione di un impegno per la promozione civile.

Le attività sociali ed educative, finalizzate all'obiettivo del progresso civile, vanno articolate secondo quattro direttive fondamentali, specificate in funzione delle più rilevanti esigenze delle popolazioni meridionali:

a) *promozione e animazione culturale*. Essa si impernerà su di un centro comunitario, sede delle iniziative di base a carattere sociale ed educativo (quali quelle giovanili, di lotta contro l'analfabetismo, di educazione degli adulti, ecc.). Questi centri comunitari saranno organizzati intorno ad un moderno servizio di biblioteca locale e alla scuola, e corredati di quegli strumenti di diffusione culturale che costituiscono anche mezzo indispensabile per la realizzazione di particolari programmi di intervento economico e tecnico (mezzi e sussidi audiovisivi, ecc.);

b) *potenziamento dei servizi sociali fondamentali*. Esso andrà condotto sulla base di una razionale riorganizzazione dell'assetto di tali servizi, mediante un'intensa attività di reperimento, formazione ed aggiornamento del personale e un adeguamento tecnico delle loro strutture operative.

Il potenziamento dei servizi sociali fondamentali sarà promosso mediante una attenta azione a livello locale: il contatto e l'incontro responsabile tra gli operatori dei servizi amministrativi e tecnici, assistenziali, scolastici, medico-sanitari, ecc., con l'eventuale collaborazione di assistenti sociali, servirà a meglio individuare i problemi della comunità unendo le diverse esperienze settoriali per rendere efficienti al massimo i servizi esistenti e per supplire, mediante una stretta azione di coordinamento, a quelli manchevoli;

c) *azione sociale legata alla promozione tecnico-professionale*. Le attività che concorreranno a questo tipo di intervento sono quelle più direttamente connesse all'evoluzione economica ed alla destinazione produttiva delle diverse zone.

Tale azione si propone di aiutare culturalmente e tecnicamente la popolazione a proficuamente inserirsi nelle rinnovate strutture economiche, sia prospettando realisticamente le conseguenze dell'evoluzione degli assetti produttivi in termini di scelta e qualificazione promette l'utilizzazione delle risorse familiari. Essa deve innestarsi organicamente nell'attività di assistenza tecnica alle iniziative economiche (in particolare per il settore agricolo) e nelle iniziative di orientamento e formazione professionale; professionale, sia diffondendo tecniche atte a migliorare immediata-

d) *assistenza agli emigranti*. L'attività di intervento sociale dovrà particolarmente preoccuparsi dell'emigrazione, tanto all'interno del Mezzogiorno quanto verso l'esterno. Questo fenomeno è destinato a contrarsi per quanto riguarda gli spostamenti verso il nord e l'estero, mentre si avrà un'accresciuta mobilità all'interno del Mezzogiorno.

Nell'attuale situazione si presentano gravi carenze così all'origine come all'arrivo dei flussi migratori per la presenza di strumenti del tutto inadeguati alla consistenza e vastità del fenomeno.

Le questioni che la situazione presente solleva sono in parte da ricondursi alle generali politiche del settore, ed in particolare della scuola e delle attività sociali ed educative. Altre questioni, invece, investono specificamente l'assistenza agli emigranti.

Circa quest'ultimo punto, sembra che la situazione possa essere migliorata attraverso la promozione ed il potenziamento di strutture atte ad assistere nei luoghi di partenza e di arrivo i vari flussi migratori. Si ritiene, pertanto, necessario che in ogni provincia del Mezzogiorno funzioni un ufficio informazioni e di orientamento professionale per emigranti. La sua funzione dovrà essere quella di fornire informazioni e di orientare alla scelta dei mestieri più corrispondenti alle necessità e alle prospettive economico-produttive dei luoghi di immigrazione.

Si rende anche necessario organizzare nei centri di immigrazione organici programmi di attività basati sull'assistenza individuale e familiare nonché su servizi di animazione culturale e sociale; programmi che concorrano, nel loro complesso, ad una più facile integrazione dell'immigrato nella nuova comunità di lavoro e di residenza.

Necessaria premessa all'effettiva realizzazione delle linee di intervento sopra tracciate è una seria preparazione degli operatori sociali, mediante il potenziamento delle scuole di servizio sociale e dei corsi di aggiornamento curati da diversi organismi.

L'attività degli operatori sociali professionisti non esaurisce, però, la gamma dei possibili interventi socio-educativi. La scuola ed i mezzi di comunicazione di massa vanno presi in considerazione per la loro costante influenza sulle popolazioni. In particolare, per quel che concerne la scuola, sembra necessario che il ministero della Pubblica Istruzione:

intensifichi l'azione di formazione e di aggiornamento culturale e professionale dei quadri dirigenti periferici;

promuova tutte quelle iniziative atte a fare della scuola un centro di vita e di cultura, in cui giovani ed adulti acquistino e maturino piena consapevolezza dei problemi del nostro tempo, con l'apporto anche di assistenti sociali (per i rapporti con l'ambiente e con

le famiglie), di medici (per l'educazione igienico-sanitaria e per interventi estesi di medicina preventiva), con dietisti ed altri operatori.

Alla promozione e al finanziamento delle attività sociali ed educative, che saranno realizzate secondo le linee su indicate dai vari enti operanti nel settore, la Cassa provvede ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 717, tramite il Centro di Formazione e Studi il quale assume una funzione di propulsione e di coordinamento tecnico rispetto all'intero programma. In particolare, il Centro provvederà in attuazione degli indirizzi suindicati e in collaborazione con gli enti specializzati del settore, chiamati alla realizzazione dell'intervento, allo studio e all'approfondimento delle linee generali dell'intervento medesimo ai fini della definizione e del finanziamento dei programmi operativi da parte della Cassa.

Il Centro provvede anche all'aggiornamento e al perfezionamento dei quadri impegnati nell'attività, nonché a fornire alle strutture operative dell'intervento sociale, nel suo insieme, informazioni, documentazioni e servizi tecnici in ordine ai problemi e alle esigenze dello sviluppo e dell'azione sociale.

6. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Per gli interventi della Cassa nel settore dell'edilizia scolastica, del progresso tecnico e dello sviluppo civile è prevista, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel quadro della ripartizione degli stanziamenti della Cassa, una spesa a carico di quest'ultima di 80 miliardi, di cui in particolare 4,5 miliardi per l'attività di promozione e assistenza tecnica da parte dell'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno e 3,5 miliardi per l'attività di formazione direttamente del Centro di Formazione e Studi, cui deve aggiungersi lo stanziamento necessario per la costruzione della sede operativa del Centro stesso.

CAPITOLO VI

ARTIGIANATO E PESCA

1. ARTIGIANATO

L'art. 17 della legge n. 717 prevede la concessione, per il primo quinquennio di attuazione della legge stessa, da parte della Cassa, di contributi agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle direttive più volte citate e stabilite nella seduta del Comitato dei Ministri del 15 ottobre 1965 è stato sottolineato che la politica di incentivazione del settore va collegata ai problemi di sviluppo generale e dell'industria del Mezzogiorno; pertanto, nella concessione dei contributi, sarà data priorità:

alle unità che programmano sostanziali ammodernamenti tecnici ed organizzativi;

alle unità la cui produzione è collegata con le industrie maggiori;

alle unità che sviluppano lavorazioni tipiche ed artistiche.

Fermo restando questo criterio di carattere generale, i settori prioritari fra quelli ammissibili ai benefici della legge sono, ai sensi dell'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dell'art. 2 della legge 18 luglio 1958, n. 555, e delle delibere del Comitato dei Ministri del 15 marzo 1961:

arredamento;

abbigliamento (compreso calzature, guanti ed ogni altro genere di accessorio);

meccanica ed officine per apparecchiature idrauliche, elettriche e radiotecniche;

artigianato artistico;

servizi connessi alle attività turistiche (trasporti esclusi);

attività di apprestamento di casse e gabbie di legno per imballaggi, giocattoli in legno, metallo ed altri materiali; tappi ed articoli vari di sughero nonché tappi corona, articoli tecnici in legno,

metallo ed altri materiali; scatole ed astucci, fiale ed articoli tecnici in vetro.

Nei singoli territori, la scelta fra questi settori deve avere come base il succitato criterio generale e deve essere giustificata inoltre da effettive esigenze di mercato, in modo da offrire serie garanzie che il contributo abbia una valida destinazione.

Alla luce di queste considerazioni, la scelta prioritaria dei settori sarà operata dalle Camere di commercio, sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato e dalle associazioni di categoria.

I contributi in conto capitale per attrezzature, macchine e per opere murarie dovranno essere destinati con carattere prioritario alle aziende artigiane costituite in enti consortili. Le misure del contributo, espresse in percentuali riferite alla spesa riconosciuta ammissibile, sono le seguenti:

- per la singola azienda artigiana il 25% ;
- per gli enti consortili il 30%.

I contributi in conto capitale per attrezzature e macchine avranno carattere prioritario rispetto a quelli per opere murarie.

Per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento, potrà essere riconosciuto il diritto al contributo per opere murarie solo nel caso che si tratti di enti consortili. La misura massima del contributo è pari al 30% della spesa riconosciuta ammissibile per le attrezzature e macchine e del 25% per le opere murarie.

Infine, le lavorazioni artistiche e tipiche debbono essere riferite a quei prodotti che, oltre ad avere una tradizione, possono trovare un mercato di sbocco. Una particolare attenzione, inoltre, sarà data alle unità che sviluppano lavorazioni tipiche ed artistiche nei comprensori turistici, i quali costituiscono uno dei potenziali mercati di sbocco.

La Cassa predisporrà gli strumenti tecnici ed amministrativi di applicazione delle direttive contenute nel presente piano e li sottoporrà, entro il 30 ottobre 1966, all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'istruttoria dei progetti sarà affidata alle Commissioni provinciali dell'artigianato, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dello ENAPI particolarmente quando il contributo è richiesto da enti consortili.

Spetterà all'ENAPI, dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo da parte della Cassa, provvedere all'accertamento definitivo dell'avvenuto acquisto dei macchinari e delle attrezzature nonché dell'avvenuta esecuzione delle opere oggetto dei benefici di legge.

La Cassa può affidare alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'incarico di concedere e liquidare direttamente i con-

tributi di cui all'art. 17 della legge n. 717, alle imprese artigiane operanti nella rispettiva provincia, secondo i criteri, le modalità e i limiti previsti dal piano di coordinamento (1).

2. PESCA

L'incentivazione in favore della pesca da parte della Cassa, prevista dall'art. 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717, ha lo scopo di potenziare la flotta del Mezzogiorno per la pesca costiera, mediterranea ed oceanica. Lo stesso art. 17 indica che tale opera di incentivazione è limitata al primo quinquennio di applicazione della succitata legge.

Per quanto riguarda la pesca locale, l'intervento proseguirà mediante l'erogazione di contributi per la costruzione di nuovi scafi, inferiori a 60 tonnellate di stazza, subordinatamente, però, alla tassativa demolizione di vecchi natanti, per un tonnellaggio pari a quello degli scafi ammessi al beneficio di legge. Per quanto riguarda, invece, le richieste di contributo per spese di ammodernamento e miglioramento degli scafi, sono senz'altro da escludere, essendo essi inadeguati a praticare la pesca con criteri razionali, le domande per la motorizzazione dei natanti removelici.

Continuerà anche l'incentivazione a favore della pesca costiera e mediterranea, con l'erogazione di contributi per la provvista, il miglioramento e la trasformazione degli scafi e delle attrezzature, specialmente di ponte, allo scopo di creare una flotta moderna, di media e grande altura, formata da navi di stazza lorda compresa fra le 60 e le 200 tonnellate, equipaggiate con attrezzature rispondenti ai più perfezionati criteri della tecnica moderna. L'opera di incentivazione sarà altresì rivolta all'ammodernamento di opere destinate alla lavorazione ed al trasporto dei prodotti ittici, nonché alla riparazione delle attrezzature da pesca.

L'ammissione ai benefici per la costruzione di nuovi scafi sarà, in linea di massima, subordinata alla demolizione dei vecchi natanti, salvo eventuali deroghe da valutarsi di volta in volta, tenuto conto del tipo e dell'impiego del nuovo mezzo da costruire.

Il contributo per la pesca locale, costiera e mediterranea, previsto fino al massimo del 40% della spesa documentata, sarà graduato in relazione all'effettivo apporto che le varie categorie di opere e di acquisti danno al miglioramento e all'incremento delle capacità produttive dei settori.

L'aliquota del contributo sarà pertanto applicata nelle seguenti misure per le sottoindicate categorie di opere e acquisti:

(1) Questo capoverso è stato inserito a seguito di delibera del CIPE del 21 novembre 1967.

a) per la costruzione e l'allestimento di nuove navi complete, comprese le spese per l'acquisto dell'apparato motore principale e dei motori ausiliari, degli strumenti di navigazione e di sicurezza:

per le cooperative di pescatori e loro consorzi: 40% sul totale della spesa;

per i singoli pescatori ed imprese: 40% sulla spesa fino a L. 10 milioni e 30% sulla spesa eccedente i 10 milioni di lire;

b) per le opere e le attrezzature di terra e di bordo relative alla conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, alla produzione del ghiaccio, alla riparazione o fabbricazione di reti ed altri attrezzi, per l'impianto a bordo di radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, scandagli, ittioscopi, ecc., per la sostituzione con nuovi apparati motori di quelli vecchi preesistenti:

per le cooperative di pescatori e loro consorzi: 40% sul totale della spesa;

per i singoli pescatori ed imprese: 40% sulle spese fino a L. 10 milioni e 30% sulle spese eccedenti i 10 milioni di lire;

c) per l'ampliamento, la trasformazione ed il miglioramento di navi già esistenti, gli impianti a mare per la coltivazione dei mitili e delle ostriche, l'acquisto di automezzi frigoriferi:

per le cooperative di pescatori e loro consorzi: 30% sul totale della spesa;

per i singoli pescatori ed imprese: 30% sulla spesa fino a lire 10 milioni e 20% sulle spese eccedenti i 10 milioni di lire;

d) per gli autocarri non frigoriferi, ma soltanto refrigerati e per i materiali mobili in genere, non specificati ai punti precedenti, escluse le reti di qualunque tipo e relative attrezzature da pesca:

per le cooperative di pescatori e loro consorzi: 20% sul totale della spesa;

per i singoli pescatori e imprese: 10% sul totale della spesa.

La Cassa è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di reti, nella misura del 40% prevista per ogni tipo di attrezzatura, solo quando la richiesta di contributo sia abbinata alla domanda per la costruzione di un nuovo scafo. Sarà interamente esclusa dai benefici di legge ogni provvista di reti su vecchi scafi, salvo il caso di reti distrutte da fortunali o da fondi rocciosi, previo accertamento da parte della Capitaneria di porto.

Per il potenziamento della flotta oceanica, la Cassa è autorizzata a concedere contributi fino al 20% della spesa ritenuta ammissibile e per un limite massimo di contributo non superiore ai 150 milioni di lire.

La concessione del contributo ai natanti adibiti alla pesca oceanica sarà subordinata al possesso del titolo di proprietà, od in base a contratto di affitto almeno quinquennale, di un adeguato impianto a terra per la conservazione del pescato da parte del richiedente.

L'intervento della Cassa sarà quindi rivolto a potenziare:

a) la costruzione di navi al di sotto delle 60 t.s.l., previa tassativa demolizione di vecchi natanti di pari tonnellaggio, nonché la trasformazione e l'ammodernamento di scafi già esistenti, con esclusione della motorizzazione di natanti removelici;

b) la costruzione (previa eventuale demolizione da valutarsi di volta in volta, di vecchi scafi) di navi tra le 60 e le 200 t.s.l., nonché la trasformazione o l'ammodernamento di scafi già esistenti, con particolare riguardo al rinnovo e potenziamento delle attrezzature di ponte;

c) l'organizzazione e l'incremento delle attività peschereccio oceaniche mediante costruzione di nuove motonavi da pesca in ferro non inferiori alle 400 t.s.l., dotate di idonei impianti per la congelazione rapida ed eventualmente per la decapitazione e sfilettatura del prodotto pescato.

La Cassa predisporrà tutti gli strumenti, tecnici ed amministrativi, atti ad applicare le direttive contenute nel presente piano di coordinamento (2).

3. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Per gli interventi nel settore dall'artigianato e della pesca è prevista, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel quadro della ripartizione dello stanziamento della Cassa, una spesa di 33 miliardi.

Di tale somma 23 miliardi sono a carico della Cassa, 7 miliardi riguardano fondi della Regione Siciliana e 3 miliardi la Regione Sarda.

(2) In virtù della legge 31 ottobre 1967, n. 1083 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 novembre 1967), il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal Piano, alle singole categorie di beneficiari (cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché le imprese di pesca individuali e collettive), assicurando, comunque, una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.

CAPITOLO VII

L'INTERVENTO NEI TERRITORI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARE DEPRESSIONE

1. La legge n. 717 prevede che la Cassa, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, possa essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a realizzare opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti caratterizzati da particolare depressione.

L'azione delle amministrazioni dello Stato e della Cassa dovrà organicamente coordinarsi nei suddetti ambiti territoriali non immediatamente influenzati dagli effetti derivanti dalle grandi aree di sviluppo nel quadro di scelte spaziali ben definite e nel contesto di un disegno programmatico che investa intere unità territoriali nella complessità delle loro relazioni e degli stessi problemi che esse pongono all'intervento ordinario e a quello straordinario.

L'azione pubblica dovrà, in particolare, mirare a riattivare e a potenziare le interrelazioni tra queste zone e il territorio circostante, dando particolare rilevanza a fattori stabilizzatori quali la orografia, le condizioni fisiche dei terreni, i gradi di infrastrutturazione, i valori socio-culturali propri delle singole comunità.

2. Sulla base di preliminari accertamenti si indicano quali zone di sistemazione non direttamente influenzate dalle zone di concentrazione e caratterizzate da particolare depressione:

- l'alto bacino del fiume Sangro;
- gli altri bacini dei fiumi Sinello e Trigno;
- Il Molise centrale;
- l'alto Fortore;
- l'alta Irpinia e l'alto Potentino;
- l'alto Sele;
- il Cilento;
- il medio Agri e Sinni;
- il Pollino e il destra Sinni;
- la pre-Sila jonica centrale;

il versante jonico dell'Aspromonte;
 le Caronie e i Peloritani;
 il medio Salso;
 i monti Sicani;
 l'altopiano di Buddusò, dei monti di Alà e della alta Baronia;
 il Gennargentu e l'alto Flumendosa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto delle proposte avanzate dalle regioni a statuto speciale, dai Comitati regionali per la programmazione economica e dalla Cassa provvederà, entro il 31 dicembre del 1966, a delimitare i confini delle sopraelencate zone.

In tali territori gli interventi faranno perno sull'agricoltura, quale settore di attività dominante e determinante la depressione. In questo settore l'obiettivo da raggiungere è la migliore combinazione dei fattori produttivi al fine di ottenere un più alto grado di produttività dei fattori stessi. In questo senso si pongono tre ordini di problemi:

ridimensionamento del carico demografico nei limiti imposti dalle risorse locali;

riordinamento delle strutture aziendali e dei relativi rapporti di produzione;

localizzazione delle colture e delle attività produttive con riguardo alla suscettività dei terreni ed alla disponibilità di risorse di altro genere (finanziarie, idriche, di manodopera, d'energia, ecc.).

L'analisi delle potenzialità produttive delle zone servirà ad isolare quelle a bassa produttività naturale, che per condizioni di giacitura e di fertilità non consentono che una economia di tipo silvo-pastorale, in cui la prospettiva finale è quella della costituzione di un grande demanio. Nell'ambito di questa prospettiva si incoraggerà la diffusione di consigli di valle, o di comunità montane, attraverso cui più comuni provvedano insieme — alla luce di piani regolatori della montagna — alla gestione dei boschi e dei pascoli. La presenza nel Mezzogiorno di forti patrimoni demaniali di proprietà comunale sollecita un tale orientamento.

Per altre zone, come quelle di media e bassa collina, si favoriranno gli ordinamenti estensivi con basso rapporto lavoro/capitale anche al fine di assicurare il saldo insediamento di poche unità familiari.

Nelle zone a coltivazione arborea, promiscue e specializzate, frutto della capitalizzazione del lavoro contadino, e dove molto frequente è il fenomeno della polverizzazione e della frammentazione, si terrà

presente — come obiettivo — il consolidamento dell'azienda contadina familiare, liberata dalle attuali forme contrattuali, più ampia ed accorpata, soprattutto attraverso il consolidamento che gliene può derivare da legami associazionistici, in particolare nella fase dell'acquisto dei mezzi di produzione ed in quello della prima trasformazione dei prodotti.

Per quanto concerne gli strumenti istituzionali attraverso cui dovrà realizzarsi una politica agraria nelle aree povere, l'entrata in azione degli enti di sviluppo dovrà specificamente risolvere gran parte dei problemi del settore. Sia dove gli enti siano già delegati ad agire, sia dove l'amministrazione ordinaria intenda intervenire con altri suoi organi, si realizzeranno i piani di zona, come momenti di attuazione dei programmi sul territorio.

Nei terreni interni il turismo ha carattere evidentemente montano e a questo fine il presente piano di coordinamento delimita alcuni importanti comprensori. Per questo tipo di turismo il punto fondamentale è quello di stabilire la lunghezza del periodo di sfruttamento delle risorse disponibili. Ad opere infrastrutturali di una certa importanza ed in genere agli investimenti di capitale si prestano prevalentemente le zone che possono usufruire, per le loro caratteristiche altimetriche, di condizioni climatiche e ambientali idonee a coprire sia la stagione estiva che quella invernale. La particolare condizione geografica di alcune zone, poste lungo grandi direttrici di traffico, potrà tuttavia suggerire investimenti in attrezzature turistiche anche in località che possono usufruire di una sola stagione, e ciò soprattutto nel Mezzogiorno dove esiste una domanda di turismo montano quasi del tutto insoddisfatta.

Per quanto concerne l'artigianato, gli interventi nel settore da parte della Cassa si ispireranno al criterio della selezione delle attività di questo tipo, le quali dovranno concentrarsi su quelle produzioni che, per la loro qualità e per l'impiego di manodopera disponibile a costi competitivi rispetto alle parallele produzioni industriali, hanno un mercato sicuramente remunerativo.

Al riguardo si dovrà mirare alla riorganizzazione del settore con l'ampliamento delle aziende mediante l'adozione di nuove formule di tipo associativo che, consentendo l'espansione della dimensione delle unità operative, permettano anche più alti livelli di produttività e di efficienza tecnica con conseguente abbassamento dei costi ovvero con miglioramento degli standards qualitativi, pur a parità di costi. L'organizzarsi delle aziende su scale più ampie comporta pure una migliore organizzazione di vendita.

Le attività sociali si articoleranno attraverso enti specializzati che diano luogo a centri di assistenza allo sviluppo a livello di zone omogenee. Tali soluzioni istituzionali dovranno essere trovate di

concerto con i comuni interessati, dandosi luogo a nuclei di tecnici dei vari settori, univocamente interessati ai problemi dello sviluppo e collegialmente responsabilizzati nell'assolvimento dei propri compiti, i quali entrino in contatto diretto con le comunità locali e segnatamente con gli amministratori attraverso l'adozione di tecniche di lavoro di gruppo, particolarmente indicate in sede di programmazione operativa socio-economica e in sede di formazione culturale dei quadri locali.

La sfera di competenza e di attribuzione di tali centri comprenderà l'assistenza sociale vera e propria e, sotto certi aspetti, l'assistenza tecnica. L'assistenza sociale si articolerà in varie branche estese:

- alla cultura popolare intesa sia come attività educativa per i giovani, sia come educazione degli adulti;
- al comportamento civico della vita associativa;
- alle attività assistenziali svolte dagli enti locali;
- all'emigrazione.

I centri stessi potranno assumere in proprio anche funzioni di assistenza tecnica nei settori sopra elencati, ogni volta che tale ruolo non sia già coperto dagli enti specificamente delegati a sostenerlo. Più particolarmente i centri potranno svolgere attività di assistenza agli amministratori locali nell'espletamento dei compiti che questi ultimi sono chiamati a svolgere in un nuovo contesto dei fatti territoriali. L'azione in loco sarà surrogata da specifici corsi per gli amministratori locali presso il Centro di Formazione e Studi della Cassa.

Il livello intercomunale a cui va posto il processo di sistemazione di tali territori e che discende pure dalla constatazione che alla base di situazioni di depressione così elevata sta anche l'esistenza di un ordinamento istituzionale del tutto non omogeneo alle specifiche esigenze del mondo agricolo, richiede anche che sia favorita da parte delle amministrazioni e degli enti competenti, la formazione di consorzi di comuni, di consigli di valle e delle comunità montane.

Nel contesto di questa azione generale di intervento nei territori di sistemazione sopraindicati, la Cassa provvederà (1), ai sensi dell'art. 7 della legge n. 717, al potenziamento dei servizi civili, definendo la dimensione ottimale da dare agli stessi in funzione della popolazione che, in prospettiva, potrà risiedere in quei territori una volta raggiunto l'auspicato equilibrio. Tali servizi riguardano: le reti di adduzione e distribuzione di acqua potabile e reti fognarie, l'edilizia

(1) Le predette opere, in base alla vigente legislazione, si intendono a totale carico della Cassa.

scolastica, i servizi medico-sanitari, il risanamento e consolidamento — nei casi più gravi — degli abitati, le attività sociali ed educative, l'assistenza tecnica.

La Cassa nel contempo — d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate e gli altri enti interessati — predisporrà, entro il giugno del 1967, un programma organico di interventi per ciascuno dei territori che saranno definitivamente indicati dal piano di coordinamento, attenendosi nella redazione alle direttive più sopra specificate.

In particolare la Cassa, oltre alle opere per il potenziamento dei servizi civili, dovrà provvedere per una valorizzazione delle risorse locali disponibili ad interventi di sua competenza nel settore dell'artigianato, del turismo, nei comprensori delimitati, e alla realizzazione di impianti di trasformazione lattiero-caseari.

Le azioni specifiche di sviluppo economico e civile previste nel presente piano di coordinamento, vanno collegate strettamente e razionalmente, nel più vasto quadro già delineato degli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno e del suo assetto territoriale, con quelle relative agli interventi, specialmente nel campo delle opere infrastrutturali di comunicazioni, diretti a rompere l'isolamento di queste aree e, conseguentemente, a consentire l'integrazione economico-sociale nel più generale processo di crescita di tutto il Mezzogiorno.

The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the office of the Secretary of the Board of Education since the last meeting of the Board.

1. Mr. J. H. Smith

2. Mr. W. B. Jones

3. Mr. C. D. Brown

4. Mr. E. F. Green

5. Mr. G. H. White

6. Mr. I. J. Black

7. Mr. K. L. Gray

8. Mr. M. N. Blue

9. Mr. O. P. Red

10. Mr. Q. R. Purple

11. Mr. S. T. Yellow

12. Mr. U. V. Orange

13. Mr. W. X. Green

14. Mr. Y. Z. Blue

15. Mr. A. B. Red

16. Mr. C. D. Purple

17. Mr. E. F. Yellow

18. Mr. G. H. Orange

19. Mr. I. J. Green

20. Mr. K. L. Blue

21. Mr. M. N. Red

22. Mr. O. P. Purple

23. Mr. Q. R. Yellow

24. Mr. S. T. Orange

25. Mr. U. V. Green

26. Mr. W. X. Blue

27. Mr. Y. Z. Red

28. Mr. A. B. Purple

29. Mr. C. D. Yellow

30. Mr. E. F. Orange

31. Mr. G. H. Green

32. Mr. I. J. Blue

33. Mr. K. L. Red

34. Mr. M. N. Purple

35. Mr. O. P. Yellow

36. Mr. Q. R. Orange

37. Mr. S. T. Green

38. Mr. U. V. Blue

39. Mr. W. X. Red

40. Mr. Y. Z. Purple

41. Mr. A. B. Yellow

42. Mr. C. D. Orange

43. Mr. E. F. Green

44. Mr. G. H. Blue

45. Mr. I. J. Red

46. Mr. K. L. Purple

47. Mr. M. N. Yellow

48. Mr. O. P. Orange

49. Mr. Q. R. Green

50. Mr. S. T. Blue

51. Mr. U. V. Red

52. Mr. W. X. Purple

53. Mr. Y. Z. Yellow

54. Mr. A. B. Orange

55. Mr. C. D. Green

56. Mr. E. F. Blue

57. Mr. G. H. Red

58. Mr. I. J. Purple

59. Mr. K. L. Yellow

60. Mr. M. N. Orange

61. Mr. O. P. Green

62. Mr. Q. R. Blue

63. Mr. S. T. Red

64. Mr. U. V. Purple

65. Mr. W. X. Yellow

66. Mr. Y. Z. Orange

67. Mr. A. B. Green

68. Mr. C. D. Blue

69. Mr. E. F. Red

70. Mr. G. H. Purple

71. Mr. I. J. Yellow

72. Mr. K. L. Orange

73. Mr. M. N. Green

74. Mr. O. P. Blue

75. Mr. Q. R. Red

76. Mr. S. T. Purple

77. Mr. U. V. Yellow

78. Mr. W. X. Orange

79. Mr. Y. Z. Green

80. Mr. A. B. Blue

81. Mr. C. D. Red

82. Mr. E. F. Purple

83. Mr. G. H. Yellow

84. Mr. I. J. Orange

85. Mr. K. L. Green

86. Mr. M. N. Blue

87. Mr. O. P. Red

88. Mr. Q. R. Purple

89. Mr. S. T. Yellow

90. Mr. U. V. Orange

91. Mr. W. X. Green

92. Mr. Y. Z. Blue

93. Mr. A. B. Red

94. Mr. C. D. Purple

95. Mr. E. F. Yellow

96. Mr. G. H. Orange

97. Mr. I. J. Green

98. Mr. K. L. Blue

99. Mr. M. N. Red

100. Mr. O. P. Purple

200
1877

MINISTERO DELL'INTERNO

UFFICIO CENTRALE

PROVVEDIMENTI MINISTERIALI

DELL'INTERNO

DELL'INTERNO

A P P E N D I C E

**DECRETI MINISTERIALI RELATIVI
AL PIANO DI COORDINAMENTO**

Il presente volume raccoglie i decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'Interno in esecuzione del Piano di coordinamento...

INDICE

TITOLO I

DECRETI MINISTERIALI

Il presente volume raccoglie i decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'Interno in esecuzione del Piano di coordinamento...

Il presente volume raccoglie i decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'Interno in esecuzione del Piano di coordinamento...

THE
MUSEUM OF
THE
MUSEUM OF
THE
MUSEUM OF

DECRETO MINISTERIALE 14 DICEMBRE 1965

MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL MEZZOGIORNO
(ART. 13, LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717)

(Gazz. Uff. n. 315 del 18-12-1965)

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO
CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO

Visto l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di applicazione dei benefici fiscali previsti dal cennato articolo 13 della predetta legge nonché dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno;

DECRETA :

TITOLO I
DELIMITAZIONE TERRITORIALE

Art. 1

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione del Mezzogiorno si applicano nelle Regioni dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna; nelle Province di Frosinone e di Latina; nelle isole di Capraia, del Giglio e dell'Elba; nei Comuni della Provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale; nei Comuni inclusi nella zona del comprensorio del fiume Tronto e nei Comuni della provincia di Roma inclusi nel comprensorio di bonifica di Latina.

Qualora nel territorio dei comprensori rientri in parte quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione delle norme agevolative sarà limitata al solo territorio facente parte del comprensorio.

(Art. 1 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; art. 5 legge 29 dicembre 1948, n. 1482; art. 3 legge 10 agosto 1950, n. 646; art. 1 legge 27 novembre 1951, n. 1611; articolo unico legge 27 dicembre 1952, n. 2523; articolo unico legge 5 gennaio 1955, n. 13; artt. 1 e 2 legge 19 marzo 1955, n. 105; articolo unico legge 18 luglio 1956, n. 760; art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 634).

TITOLO II IMPOSTE INDIRECTE

CAPO I

TASSE FISSE DI REGISTRO ED IPOTECARIA

Art. 2

(Acquisti di terreni e di fabbricati)

Per il trasferimento della proprietà dei terreni e dei fabbricati e per le ipoteche contestualmente convenute (art. 5 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; artt. 29 e 37, I comma, legge 29 luglio 1957, n. 634; art. 13, I comma, legge 26 giugno 1965, n. 717), il beneficio delle tasse fisse di registro ed ipotecaria viene provvisoriamente conseguito in base a semplice richiesta, risultante dal contesto ovvero redatta a parte e presentata contemporaneamente all'atto per la registrazione. In mancanza di tale richiesta l'acquirente è tenuto a corrispondere le imposte in misura ordinaria, salvo il diritto a ripetere le medesime in via di rimborso, previa istanza su carta bollata all'Intendenza di Finanza territorialmente competente, da produrre entro il termine triennale di prescrizione, decorrente dalla data di registrazione.

L'attribuzione definitiva dell'agevolazione come sopra accordata è subordinata alla presentazione — allo stesso Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato ed entro il termine perentorio di tre anni dalla registrazione — di un certificato della competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura attestante che il fine dell'acquisto è stato conseguito dall'acquirente (art. 1 legge 5 ottobre 1962, numero 1492); in caso di omissione o di presentazione del certificato dopo la scadenza del suddetto termine triennale, sono dovute le normali imposte e gli interessi di mora decorrenti dalla data di registrazione.

Art. 3

(Acquisti e cessioni di aree da parte dei Comuni)

In caso di acquisto di aree da parte dei Comuni e di cessione delle medesime a ditte industriali (art. 22 legge 29 luglio 1957, n. 634) il beneficio della registrazione a tassa fissa è condizionato alle stesse modalità già indicate nell'articolo precedente, in quanto applicabili.

Art. 4

(Atti costitutivi di società)

Per gli atti costitutivi di società aventi gli scopi indicati nell'art. 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il beneficio della registrazione a tassa fissa si consegue in base alle sole risultanze contestuali.

Qualora gli atti costitutivi di società prevedano la istituzione di filiali, succursali, ecc., il beneficio non compete se negli atti stessi non risulti precisato che le filiali, succursali, ecc. operanti fuori dei territori indicati nel precedente art. 1 hanno l'esclusivo scopo di smerciare i prodotti dell'opificio sociale.

Il beneficio non compete, altresì, qualora, prevedendo gli atti anzidetti l'assunzione di partecipazioni in altre aziende, non risulti precisato il divieto alla società di assumere partecipazioni dirette o indirette in aziende operanti fuori dei territori medesimi.

Art. 5

*(Terreni posti al servizio dello stabilimento
previa trasformazione o rimboschimento)*

In caso di acquisto in proprietà o in enfiteusi, ovvero in affitto ultraventennale di terreni da assoggettare a radicale trasformazione o al rimboschimento, ai termini dell'articolo 37, II comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, il beneficio della registrazione a tassa fissa viene concesso provvisoriamente dietro esibizione, all'Ufficio del registro, di un certificato — da rilasciarsi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio — comprovante l'avvenuta presentazione della istanza intesa ad ottenere il beneficio (art. 39, ultimo comma, stessa legge n. 634).

Il beneficio medesimo è, quindi, assentito con decreto del Ministro per le Finanze, di concerto con i Ministri per l'Industria ed il Commercio e per l'Agricoltura e le Foreste; la sua attribuzione definitiva è, però, subordinata alla presentazione — allo stesso Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato ed entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data fissata nel suddetto decreto per ultimare la trasformazione o il rimboschimento (art. 39, II comma, legge n. 634) — di un attestato del Ministero dell'Industria e del Commercio comprovante l'avvenuto adempimento entro il termine fissato dal decreto.

Art. 6

(Aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni)

Gli aumenti di capitale, in numerario o beni o crediti, e le emissioni di obbligazioni preordinati al potenziamento dell'attività industriale — sempreché la ditta abbia sede ed operi nelle zone agevolate — conseguono il beneficio della registrazione a tassa fissa, stabilito dall'art. 38, lett. a) e b), della legge 29 luglio 1957, n. 634, in base a semplice richiesta risultante dagli atti presentati alla registrazione, ovvero in base a domanda redatta a parte.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma viene assentita l'agevolazione della tassa fissa spettante agli atti connessi con le obbligazioni sopraindicate, e cioè agli atti di consenso all'iscrizione, alla riduzione ed alla cancellazione delle ipoteche (art. 38, lett. c) stessa legge n. 634).

Art. 7

(Trasformazione, fusione e concentrazione di ditte)

Per gli atti di trasformazione, fusione e concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori agevolati (art. 38, lett. d), legge 29 luglio 1957, n. 634) il beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria si consegue con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo precedente.

CAPO II

DAZI DOGANALI, IMPOSTA DI CONGUAGLIO, I.G.E.

Art. 8

(Importazione di materiali e macchinari)

L'esenzione dal pagamento dei dazi doganali e della imposta di conguaglio di cui agli articoli 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, si applica ai materiali e macchinari di provenienza estera, contemplati dalle predette disposizioni, importati in via definitiva entro il 31 dicembre 1965.

Si intendono importati in via definitiva entro il 31 dicembre 1965 anche i suddetti materiali e macchinari vincolati, a tale data, a bollette a dazio sospeso o di temporanea importazione « sui generis ».

L'agevolazione di cui al primo comma si applica altresì ai materiali e macchinari ivi indicati che, entro il 31 dicembre 1965, risultino introdotti negli spazi doganali e per i quali sia stata accettata dalla Dogana la dichiarazione d'importazione.

Per i materiali e macchinari suddetti l'agevolazione della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1980.

A tutto il 31 dicembre 1965 le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo si applicano con le modalità sino ad ora seguite. A decorrere dal 1° gennaio 1966 l'agevolazione in materia IGE per i materiali e macchinari esteri che ne hanno titolo verrà accordata con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 9

(Declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata)

Per fruire della riduzione a metà dell'IGE — ai termini dello art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifica-

zioni — sugli acquisti di materiali e macchinari, sia nazionali che di provenienza estera, da impiegare nei lavori di impianto, ampliamento, trasformazione, ricostruzione, riattivazione o rammodernamento di stabilimenti industriali e delle costruzioni loro annesse, l'esercente lo stabilimento deve preventivamente presentare all'Intendenza di Finanza nella cui circoscrizione territoriale trovasi o dovrà sorgere lo stabilimento stesso, domanda in duplice esemplare, di ammissione al menzionato beneficio fiscale, specificando in essa od in foglio a parte, il piano dei lavori da eseguire, direttamente o in appalto, ed i materiali e macchinari che si presume saranno acquistati per l'esecuzione di detti lavori.

Sulla base di tale domanda l'Intendenza di Finanza, interpellati l'Ufficio Provinciale dell'Industria e Commercio ed il locale Ufficio Tecnico Erariale, accerta l'esistenza delle condizioni previste dalla legge agevolativa ed emette conforme declaratoria di ammissione al beneficio fiscale, in materia di IGE, a favore della ditta istante; la declaratoria è altresì diretta, per notizia, alla Direzione della Circo-scrizione doganale, all'Ufficio Provinciale dell'Industria e Commercio ed all'Ufficio Tecnico Erariale in precedenza interpellati, nonché al Comando della Guardia di Finanza operante nella zona dove trovasi lo stabilimento ammesso all'agevolazione.

Art. 10

(Esecuzione in appalto dei lavori agevolati)

Ove i lavori agevolati siano in tutto o in parte commessi in appalto, l'ammissione al beneficio della riduzione a metà dell'IGE sugli acquisti, da parte degli appaltatori, dei materiali e macchinari che verranno impiegati nelle opere appaltate, può essere richiesta all'Intendenza di Finanza, con le modalità di cui al precedente articolo, oltre che dagli esercenti gli opifici a nome delle ditte appaltatrici, anche direttamente da queste ultime.

In ogni caso, però, il beneficio fiscale alle ditte appaltatrici, per i menzionati lavori, competerà sempreché, dal contesto del relativo contratto registrato o da separata dichiarazione dell'esercente l'opificio che ha commesso l'appalto, risulti che nella determinazione del corrispettivo contrattuale si è tenuto conto del beneficio di cui fruisce l'appaltatore.

Art. 11

(Acquisti di materiali e macchinari nazionali)

Le ditte fornitrici di materiali e macchinari nazionali, a richiesta e su dichiarazione degli operatori interessati, liquidano l'IGE nella misura ridotta sulle fatture da esse rilasciate, ponendo su ciascun esemplare l'annotazione: « Merci destinate allo stabilimento agevolato della Ditta nella località Declaratoria dell'Intendenza di Finanza di n. in data ».

Per gli acquisti dei suddetti prodotti, eventualmente effettuati nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, deve

farsi uso, al posto degli estremi della declaratoria intendentizia nella annotazione di cui sopra, della dicitura: « Declaratoria in corso dell'Intendenza di Finanza di ».

Art. 12

(Acquisti di materiali e macchinari esteri)

Per i materiali e macchinari provenienti dall'estero, gli operatori economici interessati debbono, all'arrivo di detta merce, presentare alla dogana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato lo stabilimento agevolato la dichiarazione di importazione definitiva, indicando gli estremi della declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio fiscale nonché l'ubicazione dello stabilimento presso il quale i materiali e macchinari stessi dovranno essere impiegati.

L'operatore economico interessato che non abbia ancora ottenuto la prescritta declaratoria intendentizia deve indicare nella dichiarazione d'importazione che è in corso presso la competente Intendenza di Finanza il rilascio della declaratoria stessa.

La dichiarazione di importazione è convertita dalla Dogana in bolletta d'importazione definitiva e su di essa l'IGE viene liquidata con l'aliquota ridotta alla metà.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, le declaratorie intendentizie già emesse a favore dei suddetti operatori, per l'acquisto con l'IGE ridotta dei materiali e macchinari nazionali occorrenti allo stabilimento agevolato, esplicano efficacia anche per i prodotti esteri, da destinare allo stesso stabilimento, che saranno importati a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Art. 13

(Registro di carico dei materiali e macchinari agevolati)

Presso lo stabilimento cui sono destinati i materiali e macchinari che hanno assolto l'IGE ridotta alla metà deve essere tenuto, a cura dell'esercente lo stabilimento, un registro di carico — preventivamente vidimato dal competente Ufficio del Registro ai termini dell'art. 112 del R.D. 26 gennaio 1940, n. 10 — sul quale tutti i suddetti materiali e macchinari sia nazionali che esteri, acquistati dall'esercente lo stabilimento e dalle ditte appaltatrici, devono, al momento della loro introduzione nello stabilimento, essere annotati e descritti con l'indicazione degli estremi del relativo documento di acquisto (fattura emessa dai fornitori nazionali ovvero bolletta d'importazione) e del corrispondente prezzo.

Tale registro deve essere costantemente aggiornato e rimanere in custodia presso lo stabilimento agevolato, a disposizione degli organi di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 14

(Visti di installazione per i materiali e macchinari agevolati)

Tutti i materiali e macchinari che hanno assolto l'IGE ridotta alla metà, devono, nel termine di un anno dalla data del loro acqui-

sto, risultare effettivamente posti in opera negli stabilimenti industriali cui erano destinati.

Per i prodotti acquistati nello Stato e per quelli di provenienza estera la ditta interessata, entro un anno dalla data rispettivamente della relativa fattura ovvero della bolletta d'importazione, deve richiedere al competente Ufficio Tecnico Erariale l'apposizione del « Visto installato » sui singoli documenti (fatture e bollette doganali) nonché sul registro di carico, di cui al precedente articolo, in corrispondenza delle annotazioni degli estremi dei documenti stessi ivi fatte all'atto dell'introduzione della merce nello stabilimento.

Trascorso detto termine senza che sia stato provveduto alla posa in opera dei materiali e macchinari agevolati, i relativi documenti devono essere regolarizzati agli effetti dell'IGE con la integrazione della metà dell'imposta non assolta, da operarsi, per le merci nazionali, con versamento del tributo nei modi di legge (a mezzo marche ovvero a mezzo c/c postale) e, per le merci estere, tramite la competente Dogana.

Tuttavia, ove comprovate circostanze rendano impossibile l'impiego nello stabilimento di dette merci entro il termine di cui sopra, le Intendenze di Finanza possono, ad istanza degli interessati, da prodursi prima della scadenza del termine utile, accordare congrue proroghe.

CAPO III

IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Art. 15

(Riduzione a metà dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica nei territori agevolati)

L'agevolazione fiscale accordata con l'art. 3 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, successivamente prorogata con l'art. 1 del decreto legge 24 settembre 1958, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 21 novembre 1958, n. 1018, e con l'art. 13, lettera f), della legge 26 giugno 1965, n. 717, riguardante la riduzione a metà delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e delle misure massime dei canoni annui, è applicata direttamente dagli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione, competenti per territorio.

Art. 16

(Impianti di desalinizzazione ad energia elettrica)

L'esercente l'impianto di desalinizzazione delle acque per uso collettivo od industriale, che intende fruire, ai sensi dell'art. 13, lettera f), della legge 26 giugno 1965, n. 717, dell'esenzione dall'imposta erariale sul consumo della energia elettrica occorrente al funzionamento del predetto impianto, deve presentare domanda all'Ufficio Tec-

nico delle Imposte di Fabbricazione, competente per territorio, allegando lo schema dell'impianto di desalinizzazione, una relazione sul suo funzionamento e lo schema dell'impianto elettrico con la descrizione degli apparecchi di misura dell'energia elettrica consumata.

L'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, ricevuta la domanda di cui al precedente comma, verifica l'impianto di desalinizzazione, controlla i circuiti elettrici al fine di accertare che quello relativo al funzionamento dell'impianto sia distinto dal circuito degli usi tassabili e prescrive all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali. Lo stesso Ufficio ha la facoltà di applicare bolli e suggelli, di prescrivere l'installazione degli apparecchi di misura eventualmente necessari, nonché di eseguire esperimenti sul consumo dell'energia elettrica per determinare il consumo specifico per metro cubo di acqua desalinizzata.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente, al quale è rilasciato un esemplare.

In base alle risultanze della verifica, l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione accorda il beneficio fiscale stabilendo i necessari adempimenti.

Art. 17

(Impianti di desalinizzazione a combustibile)

Ai sensi dell'art. 13, lettera f), della legge 26 giugno 1965, n. 717, per il funzionamento degli impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale competono le seguenti agevolazioni tributarie:

A) esenzione dalla imposta di fabbricazione, prevista dalla lettera I), punto 2), della tabella A allegata al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto d'inflammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume;

B) pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta nella misura di L. 250 per quintale prevista dalle lettere A) punto 2), G) punto 4), H) punto 4) e L) punto 1) della tabella B allegata al predetto decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, rispettivamente per gli:

- 1 — oli minerali greggi, naturali;
- 2 — oli da gas ed oli combustibili speciali;
- 3 — oli combustibili diversi da quelli speciali;
- 4 — estratti aromatici e prodotti di composizione simili, impiegati da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili.

L'esercente l'impianto di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, che intende fruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, deve presentare domanda all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, competente per territorio, indicando:

- a) le proprie generalità;
- b) l'ubicazione dell'impianto;
- c) il tipo di combustibile da adoperare ed il relativo fabbisogno;
- d) il numero, la specie e la capacità dei recipienti adibiti alla custodia del combustibile;
- e) gli apparecchi di misura esistenti per l'accertamento del combustibile consumato;
- f) l'orario di funzionamento dell'impianto;
- g) la potenza, espressa in CV, dei motori per la produzione di forza motrice e quella assorbita dalle macchine operatrici;
- h) la potenzialità espressa in calorie-ora delle caldaie e delle scaldiglie dell'impianto;
- i) il consumo specifico medio del combustibile impiegato per metro cubo di acqua desalinizzata.

Alla domanda devono essere allegati:

- lo schema di funzionamento dell'impianto di desalinizzazione;
- una relazione sul suo funzionamento;
- la planimetria del deposito degli oli minerali e copia del relativo atto di concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria e del Commercio o dal Prefetto della Provincia a seconda che la capacità complessiva sia superiore od inferiore a 3.000 metri cubi.

L'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, ricevuta la domanda regolarmente documentata, verifica l'impianto e, in contraddittorio con l'esercente, procede alla taratura dei serbatoi destinati al deposito dei combustibili agevolati.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente al quale è rilasciato un esemplare.

L'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione ha facoltà di eseguire controlli, riscontri ed esperimenti di lavorazione, di applicare bolli e suggelli ai serbatoi ed agli impianti.

Riconosciuta regolare la sistemazione dell'impianto, l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione rilascia il nulla osta per il ritiro dalle raffinerie, dai depositi doganali, e da quelli assimilati ai doganali, del quantitativo di combustibile non superiore al presumibile fabbisogno di un trimestre.

I serbatoi per la custodia degli oli minerali non raffinati e le relative tubazioni di collegamento ai bruciatori delle caldaie od ai motori devono essere predisposti per un razionale suggellamento, in modo che la loro alimentazione avvenga a ciclo chiuso.

All'arrivo degli anzidetti oli minerali non raffinati, per i quali si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, l'esercente l'impianto di desalinizzazione deve darne immediato avviso all'Ufficio finanziario di zona o, in mancanza, all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione. Il funzionario incaricato, eseguiti gli opportuni controlli, assiste al travaso del prodotto nei serbatoi del deposito e provvede al loro suggellamento, lasciando libertà di movimento per la sola alimentazione dell'impianto di utilizzazione.

Lo stesso funzionario annota la quantità riscontrata all'arrivo nella parte del carico del registro contemplato nell'art. 5 del predetto decreto legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464.

La relativa bolletta di cauzione è rimessa all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, che annota il debito dell'imposta, a carico dell'esercente, sull'apposito registro e restituisce il certificato di scarico all'Ufficio che ha emesso la bolletta.

Alla fine di ogni mese l'esercente deve presentare all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve indicare la qualità di oli minerali non raffinati utilizzati nel mese ed i metri cubi di acqua desalinizzata prodotta. Tale dichiarazione deve essere presentata, anche se negativa.

L'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, eseguiti gli accertamenti di sua competenza, liquida, in calce alla dichiarazione di cui al comma precedente, il tributo da abbuonare e lo scarica dal debito d'imposta a carico dell'esercente, inviando un esemplare della dichiarazione all'Ufficio finanziario di zona.

I combustibili di cui alla lettera *B*) sono avviati dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli assimilati ai doganali, agli impianti di desalinizzazione agevolati con le scorte del certificato di provenienza mod. H/ter 16 per qualsiasi quantità. Il movimento di tali combustibili è tenuto in evidenza sul registro di cui all'art. 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, quando prescritto, e negli altri casi su apposito registro previamente vidimato dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione.

Detto Ufficio esegue saltuari controlli per accertare la congruità dei consumi indicati sul registro di carico e scarico.

Art. 18

(Impianti di desalinizzazione ad alimentazione promiscua)

L'esercente l'impianto di desalinizzazione funzionante promiscuamente ad energia elettrica e con l'impiego di combustibili può chiedere di essere ammesso ai benefici tributari di cui agli articoli 16 e 17 con un'unica domanda, contenente tutti gli elementi indicati negli articoli stessi, che si applicano per la concessione degli anzidetti benefici.

TITOLO III

IMPOSTE DIRETTE

Art. 19

(Esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile)

L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, impiantati, ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati (articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e art. 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717) deve essere richiesta con apposita istanza o nel

contesto della dichiarazione unica annuale dei redditi, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'interessato.

Le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe civile sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale. Le società costituite all'estero, che non abbiano stabilito sedi secondarie nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui trovasi la loro sede amministrativa. In mancanza, i soggetti considerati nel presente comma hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività (art. 9 T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).

La richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di opposizione all'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo, nei termini stabiliti per i ricorsi anteriori e posteriori ai ruoli, senza che venga meno il diritto all'esenzione, se riconosciuta, per l'intero decennio.

Tale opposizione dovrà essere prodotta: in caso di notificazione di avviso di accertamento entro trenta giorni dalla notificazione stessa (art. 41 legge 7 giugno 1937, n. 1016, e art. 31 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645); in caso di iscrizione a ruolo dell'imposta accertata, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora, ovvero — nel caso che l'Intendente di Finanza abbia disposto che il ruolo straordinario, anziché essere pubblicato, sia notificato a cura dell'Ufficio delle imposte a ciascun contribuente iscrittovi mediante consegna di un avviso contenente i dati della partita che lo riguarda — dalla notificazione del ruolo (art. 188 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645).

Trascorso il termine per il ricorso contro l'iscrizione a ruolo senza alcuna opposizione, l'esenzione, se riconosciuta, sarà limitata alla parte del decennio compresa tra la data della richiesta di esenzione ed il termine finale del decennio.

Art. 20

(Esenzione per gli utili reinvestiti)

Il beneficio di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ed all'art. 35, della stessa legge, modificato dall'art. 13, lettera a) della legge 26 giugno 1965, n. 717, consiste nell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B per la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dai soggetti di cui al seguente comma, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori meridionali; l'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti.

Il beneficio medesimo deve essere richiesto dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dalle imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, espressamente in sede di dichiarazione unica annuale dei redditi. Queste ultime imprese decadono dal diritto alla esenzione, con conseguente recupero da parte dell'Ufficio della imposta

esonerata in via provvisoria, qualora l'opzione venga revocata durante il corso di realizzazione delle opere ovvero non vengano esibiti, a richiesta dell'Ufficio, i libri, le scritture ed i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. Nella richiesta di esenzione va indicata la parte di utili che si intende investire.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale, per cui il contribuente deve porre in rilievo, nel progetto di massima o in altro allegato, le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione dei redditi, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione, osservate le condizioni qui di seguito indicate.

Le opere devono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse devono essere comprovate mediante certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il termine perentorio di 180 giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei predetti termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del soggetto, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

L'esenzione trova applicazione anche nel caso di investimenti effettuati, dai soggetti indicati nel secondo comma, sotto forma di partecipazione in società per azioni, e responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, di nuova costituzione o preesistenti, a condizione che tali società destinino l'intero ammontare del capitale, sottoscritto con il reddito fruente della esenzione, alla realizzazione delle opere nei termini, con le modalità e nei territori di cui ai precedenti commi. L'alienazione della partecipazione prima del compimento delle opere comporta la perdita del diritto dell'esenzione.

Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate, l'esenzione si estende anche alla parte non superiore al 50% degli utili dichiarati negli esercizi successivi, sino a quello nel corso del quale le opere sono state ultimate, che il contribuente destini alla esecuzione di quelle stesse opere cui si riferisce il progetto di massima iniziale od a fronte delle partecipazioni già assunte ai sensi del comma precedente.

Art. 21

(Terreni posti al servizio dello stabilimento previa trasformazione o rimboschimento)

L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dalla totale utilizzazione dei prodotti ottenibili dai

terreni, funzionalmente destinati all'esercizio dello stabilimento industriale in cui si opera la trasformazione, acquistati in proprietà o presi in enfiteusi o in affitto ultraventennale ed assoggettati a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento, (art. 37 II e III comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634) è chiesta dagli interessati nella stessa istanza da prodursi per l'ammissione al beneficio della registrazione a tassa fissa (art. 5, I comma, del presente decreto).

L'esenzione è accordata con lo stesso decreto del Ministro per le Finanze di concerto con i Ministri per l'Industria ed il Commercio e per l'Agricoltura e le Foreste, con il quale viene concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa (art. 5, II comma, del presente decreto) ed è definitivamente accordata dietro esibizione — all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'interessato ha il proprio domicilio fiscale, ed entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data fissata in tale decreto per ultimare la trasformazione o il rimboschimento — di un attestato del Ministero dell'Industria e del Commercio comprovante l'avvenuto adempimento entro il termine fissato dal decreto stesso.

TITOLO IV

CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PER I NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 22

(Abbonamento tributario)

I Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, in luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, dell'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, di ogni altra tassa, imposta o contributo inerenti alla loro costituzione e funzionamento, alle operazioni, atti e contratti relativi alla loro attività, corrispondono all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale dei Consorzi medesimi.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli Enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziari, per i quali ultimi i Consorzi godranno del trattamento delle Amministrazioni statali.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni dei Consorzi, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, eccettuati gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, che sono ridotti alla metà (art. 5 legge 29 settembre 1962, n. 1462 e art. 26 legge 10 agosto 1950, n. 646).

Art. 23

(Modalità di applicazione del regime di abbonamento)

Per l'applicazione del regime di abbonamento di cui all'articolo precedente i Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nu-

clei di industrializzazione devono annualmente presentare, all'Ufficio del Registro (Atti pubblici) nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del Consorzio, una dichiarazione in duplice esemplare, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, nella quale deve essere specificato l'ammontare delle somme spese nell'anno precedente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Alla detta dichiarazione devono essere allegate copia conforme del bilancio e del conto profitti e perdite nonché copia conforme della deliberazione di approvazione.

L'Ufficio del registro liquida la quota di abbonamento sull'ammontare delle spese dichiarate e restituisce al Consorzio un esemplare della dichiarazione, trascrivendovi l'importo del tributo dovuto che deve essere versato in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

Art. 24

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
PASTORE

IL MINISTRO PER LE FINANZE
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 APRILE 1966

ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLA RISERVA DEL 30 PER CENTO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE UBICATE NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717

(Gazz. Uff. n. 123 del 21-5-1966)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che prevede l'indicazione, mediante decreto, degli Enti pubblici tenuti alla osservanza della riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori menzionati nello stesso articolo 16;

Ritenuta l'opportunità di procedere nell'emanazione di un primo elenco degli Enti pubblici anzidetti;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

DECRETA :

Sono tenuti all'osservanza della riserva di cui all'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, gli Enti pubblici di cui all'elenco sottoindicato:

Associazione Italiana della Croce Rossa;
Automobile Club d'Italia;
Cassa per il Mezzogiorno;
Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Consiglio nazionale delle ricerche;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;
Ente nazionale idrocarburi;
Ente nazionale per l'energia elettrica;
Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
Gestione case per i lavoratori;
Istituto centrale di statistica;
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Istituto nazionale della previdenza sociale;
Istituto nazionale di previdenza dirigenti di aziende industriali;

Istituto nazionale gestione imposte di consumo;
Istituto nazionale per il commercio estero;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Istituto per la ricostruzione industriale;
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;
Istituto Poligrafico dello Stato;
Opera nazionale per i combattenti;
Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia;
Servizio per i contributi agricoli unificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1966

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MORO

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO

PASTORE

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1967, N. 478

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME SULLA RISERVA
DEL 30 PER CENTO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI DELLE
AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI, A FAVORE DELLE
IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE MERIDIONALI

(Gazz. Uff. n. 164 del 3-7-1967)

Art. 1

(Beneficiari della riserva)

Beneficiano della riserva del 30 per cento le imprese industriali e artigiane che abbiano stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, nonché nei territori indicati nell'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche e aggiunte.

Non rientrano nella quota di riserva le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel comma precedente. La detta disposizione si applica anche in caso di condizionamento finale di prodotti.

E' fatto obbligo ai beneficiari di eseguire le forniture e le lavorazioni della quota riservata esclusivamente in stabilimenti situati nei territori sopracitati.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, salvo il provvedimento di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, può comportare la esclusione delle imprese stesse da successive gare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 2

(Obbligati alla riserva)

Sono tenuti alla riserva di cui al precedente articolo, tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le aziende autonome, nonché gli enti pubblici indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di percentuale riservata contenute in altri provvedimenti legislativi.

Art. 3

(Elenchi delle imprese)

Al fine dell'individuazione delle imprese di cui al precedente art. 1, ogni Amministrazione ed ente pubblico tenuto alla riserva curerà la compilazione di un elenco, nel quale le singole imprese saranno distinte in relazione alla specifica attività esercitata.

L'iscrizione in detti elenchi avrà luogo su domanda delle imprese interessate o d'ufficio; per l'iscrizione d'ufficio le Amministrazioni e gli enti si avvarranno della collaborazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Copia degli elenchi e dei relativi aggiornamenti dovrà essere trasmessa al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La mancanza dell'elenco per un qualsiasi settore industriale o artigiano non esime l'Amministrazione o l'ente dall'obbligo di bandire una gara riservata, a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 4

(Oggetto della riserva)

Costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni e agli enti e le lavorazioni di loro competenza, ivi comprese le forniture di materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche e alle costruzioni di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate.

Art. 5

(Appalti e subappalti)

Le Amministrazioni e gli enti tenuti alla riserva, qualora ricorrano, per le forniture e le lavorazioni di cui all'art. 4, ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri enti o privati, dovranno inserire nei relativi capitolati e contratti una clausola idonea a garantire l'osservanza della riserva di cui all'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in caso di subappalto quando esso sia consentito da particolari disposizioni di legge.

Art. 6

(Quota di riserva)

La quota di riserva va determinata, sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per forniture e lavorazioni di cui all'articolo 4.

Per le forniture e le lavorazioni non eseguibili nei territori di cui all'art. 1 o non frazionabili, dovranno adottarsi compensazioni tali da assicurare, nei modi previsti dal presente regolamento, l'osservanza delle quote di riserva.

Le compensazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi con il recupero della quota esclusa dalla riserva mediante un proporzionale aumento di altre forniture e lavorazioni, dovranno essere adottate nella stessa categoria merceologica a favore della quale non si sia potuto procedere all'assegnazione della quota di riserva o, in quanto non possibile, nella categoria più simile.

Vanno considerate non eseguibili le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate a imprese operanti nei territori di cui al precedente art. 1 per carenza di specializzazione o di attrezzatura. Ai fini suddetti sono considerate del pari non eseguibili le forniture e le lavorazioni nel caso in cui per l'affidamento delle stesse non vi sia un numero tale di imprese da permettere l'espletamento di una pubblica gara o di una licitazione privata e non ricorrano i presupposti per addivenire alla trattativa privata.

Vanno considerate non frazionabili le forniture e le lavorazioni per le quali non sia possibile la suddivisione in quote per motivi tecnici.

Art. 7

(Esperimento delle gare)

Le Amministrazioni e gli enti tenuti alla riserva devono, per ciascuna fornitura e lavorazione, provvedere alla divisione in lotti, affinché una quota corrispondente al 30 per cento dell'importo della fornitura o lavorazione possa essere riservata alle imprese industriali e artigiane localizzate nei territori di cui all'articolo 1. La divisione in lotti non dovrà essere fatta nel caso in cui si intenda destinare il totale della fornitura e della lavorazione esclusivamente alle imprese di cui all'art. 1, per raggiungere, ai fini della compensazione di cui al precedente articolo, la quota di riserva del 30 per cento.

Le quote riservate devono, se possibile, essere ulteriormente suddivise, al fine di consentire la partecipazione alle gare delle piccole imprese industriali e artigiane.

Le quote riservate devono formare oggetto di gare separate, da effettuarsi contemporaneamente alle corrispondenti gare a carattere nazionale.

Qualora la gara separata risulti deserta o comunque non si pervenga alla sua approvazione definitiva, dovrà essere ripetuta entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di diserzione o dall'annullamento, previa eventuale revisione delle condizioni di gara, che tenga conto delle oggettive situazioni tecnico-economiche delle imprese operanti nei territori interessati.

Se anche il secondo esperimento abbia esito negativo, all'Amministrazione o all'ente che l'hanno bandito è data la facoltà di commettere, mediante gara su piano nazionale, le forniture e le lavorazioni che sono state oggetto della gara separata, fermo restando l'obbligo dei committenti, per le quote riservate e non assegnate, di ricorrere alla procedura di compensazione di cui al comma secondo e terzo dell'art. 6.

Qualora aggiudicataria di una gara a carattere nazionale sia una impresa avente i requisiti di cui all'art. 1, l'importo della relativa fornitura o lavorazione non può essere imputato alla quota di riserva.

Art. 8

(Pubblicità delle gare)

Le Amministrazioni e gli enti tenuti all'osservanza della quota di riserva dovranno assicurare la massima pubblicità, sia agli avvisi che ai bandi delle gare da effettuare.

A tal fine le relative comunicazioni devono essere tempestivamente inviate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle provincie interessate per la sollecita pubblicazione nei loro bollettini o notiziari, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, alle Commissioni Provinciali per l'artigianato e alle locali Unioni degli industriali.

Copia delle suddette comunicazioni va trasmessa per informazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 9

(Bandi di gara e contratti)

Nei bandi di gara aventi per oggetto forniture e lavorazioni, compresi quelli relativi alle gare separate di cui al precedente art. 7, le Amministrazioni e gli enti obbligati alla quota di riserva devono espressamente indicare quale percentuale della fornitura e della lavorazione viene riservata alle imprese di cui all'art. 1, ovvero i motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità ai sensi dell'art. 6.

Qualora si proceda a trattativa privata, l'indicazione dei motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità deve risultare dal contratto.

Nei contratti stipulati con le imprese di cui all'art. 1, in applicazione del presente regolamento, deve essere espressamente indicato che le forniture e le lavorazioni che ne costituiscono l'oggetto sono assegnate in osservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 10

(Obblighi delle Amministrazioni e degli enti)

Ai fini della determinazione della quota di riserva di cui ai precedenti articoli, le Amministrazioni e gli enti sono obbligati a tenere e ad aggiornare un elenco di tutti i contratti stipulati aventi per oggetto forniture e lavorazioni, anche se non riservate ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con l'indicazione dell'importo del contratto, dell'impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo dove esse hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi.

I detti elenchi dovranno essere comunicati, d'ufficio, ogni tre mesi ed ogni qual volta ne sarà fatta espressa richiesta, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni e gli enti dovranno trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato una relazione nella quale andranno riportati tutti i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi se e quale quota sia stata riservata ai sensi dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Nel caso che la prescritta quota di riserva non sia stata raggiunta, l'Amministrazione o l'ente dovrà indicare nella relazione con quali forniture o lavorazioni intenda coprire nell'anno successivo la percentuale non assegnata sulla quota di riserva.

Art. 11

(Commissione interministeriale)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, si avvalgono di una Commissione paritetica di funzionari designati dalle rispettive Amministrazioni, in numero complessivo non superiore a dieci e nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

La Commissione esaminerà le relazioni delle Amministrazioni e degli enti, e compilerà una relazione unitaria nella quale, oltre ad un quadro riassuntivo dell'attività svolta da tutte le Amministrazioni e dagli enti obbligati alla riserva, saranno formulati anche suggerimenti e proposte per un'adeguata applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Ai lavori della Commissione sono chiamati a partecipare funzionari delle Amministrazioni interessate nonché esperti per la trattazione di problemi di loro specifica competenza.

La Commissione, con il relativo ufficio di segreteria, avrà sede presso il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

SARAGAT

DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 1966

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE SUI MUTUI
PER INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO

(Gazz. Uff. n. 232 del 17-9-1966)

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 10 della citata legge n. 717, il quale dispone che il tasso annuo d'interesse sui mutui agevolati concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 11 della predetta legge n. 717, il quale stabilisce che le disposizioni previste dai primi cinque commi del richiamato art. 10 si applicano anche per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui allo stesso articolo 11;

Visto l'estratto del piano di coordinamento per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni delle iniziative agricole, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

DECRETA :

Il tasso annuo di interesse (comprensivo delle spese notarili e di istruttoria, nonché per commissioni bancarie) sui mutui agevolati di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato nella misura del 3%, riducibile al 2,50% per le operazioni a favore dei coltivatori diretti.

Gli interessi dovuti nel periodo di utilizzo e di preammortamento potranno rateizzarsi con l'ammortamento principale, senza anatocismo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, li 9 agosto 1966

IL MINISTRO
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 1966

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER I FINANZIAMENTI
ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

(Gazz. Uff. n. 232 del 17-9-1966)

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 12 della cennata legge n. 717, il quale dispone, al 3° comma, che il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spese, sui finanziamenti per iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni per le iniziative industriali, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

DECRETA :

Il tasso annuo di interesse (comprensivo di ogni onere accessorio e spesa) per i finanziamenti alle iniziative industriali di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è così determinato:

— per finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4% ;

— per finanziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire: 5% per iniziative riconosciute prioritarie per ragioni settoriali e di localizzazione; 6% per iniziative non prioritarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 agosto 1966

IL MINISTRO
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 1966

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO

(Gazz. Uff. n. 232 del 17-9-1966)

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 18 della citata legge n. 717, il quale prevede che il tasso annuo di interesse sui mutui agevolati concessi alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

DECRETA :

Il tasso annuo di interesse per le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dall'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato nella misura del 3%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, li 9 agosto 1966

IL MINISTRO
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 8 FEBBRAIO 1967

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E DELLE CLASSI DI GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A FAVORE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717

(Gazz. Uff. n. 60 dell'8-3-1967)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Visto l'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali;

Considerato che il Piano di coordinamento predisposto ed approvato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 717, dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966, nel definire i criteri generali per la concessione del beneficio di cui sopra, delega il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, a fissare i parametri di graduazione del finanziamento a tasso agevolato e le classi di graduazione del contributo della Cassa per il Mezzogiorno;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA :

Art. 1

(Iniziative industriali ammissibili alle agevolazioni)

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono considerate industriali esclusivamente le imprese che realizzino o hanno realizzato unità operative (stabilimenti) che producono beni o servizi utilizzando un complesso di costruzioni ed impianti fissi e seguendo uno o più procedimenti tecnici sempre che l'attività produttiva rientri in una delle classi di attività industriali indicate dal Piano di coordinamento di cui alla premessa.

Agli stessi fini per ampliamento di un impianto si intende la realizzazione di un progetto organico volto ad attuare una sostanziale modificazione dell'impianto preesistente in senso quantitativo (aumento della precedente capacità produttiva) oppure qualitativo (in particolare: miglioramento della precedente capacità produttiva, altra lavorazione degli stessi prodotti, nuovi cicli di produzione) indipendentemente dalla monodopera occupata ad ampliamento effettuato.

Art. 2

(Spese ammissibili al finanziamento a tasso agevolato e al contributo della Cassa)

Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato gli investimenti fissi e le scorte: queste ultime sono finanziabili per un ammontare adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, e comunque in misura non superiore al 40% dello ammontare degli investimenti fissi.

Sono ammissibili al contributo della Cassa di cui al comma quinto del citato art. 12:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e le pertinenze dei medesimi che risultino necessarie alla funzionalità del complesso, ivi comprese quelle per l'installazione ed il sostegno dei macchinari nonché quelle destinate a fini sociali. Nelle pertinenze destinate ai fini sociali non rientrano le costruzioni di alloggi per operai, tecnici e dirigenti;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie (nazionali, comunali e provinciali);

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti ed oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica;

f) i macchinari, le attrezzature di prima dotazione degli stessi, gli impianti, i montaggi, gli assemblaggi, i trasporti e le attrezzature direttamente connesse al ciclo produttivo, sempre che possano essere singolarmente identificate e che il loro ammortamento tecnico superi la durata del ciclo di lavorazione.

Art. 3

(Aliquota del finanziamento a tasso agevolato)

L'aliquota massima di finanziamento concedibile è così fissata:

— per investimenti fissi fino a 12 miliardi di lire tale aliquota non potrà superare il 70% delle spese ammissibili a finanziamento;

— per investimenti fissi che superino i 12 miliardi di lire l'aliquota massima concedibile, sulla parte di investimento eccedente i 12 miliardi di lire, non potrà superare il 50% dell'aliquota concessa sui primi 12 miliardi di lire.

Art. 4

(Misura del tasso di interesse)

I tassi annui di interesse comprensivi di ogni onere accessorio e di ogni spesa, da applicare alle operazioni di finanziamento, restano

fissati per ciascuna delle seguenti classi di investimento nella misura determinata dal decreto emanato in data 9 agosto 1966 dal Ministro per il tesoro, e precisamente:

- 4% per finanziamenti relativi ad iniziative industriali con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire;
- 5 o 6% per finanziamenti relativi ad iniziative industriali con immobilizzo (investimento fisso) superiore a 6 miliardi di lire, in relazione alle priorità risultanti dall'accertamento di conformità di cui al comma nono dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, con riferimento ai settori e alle localizzazioni delle singole iniziative.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni ed alle leggi regionali, in base alle quali il tasso di interesse può essere ulteriormente ridotto nei casi e nei limiti ivi previsti.

Art. 5

(Contributo in conto capitale)

Il contributo concedibile dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del comma quinto dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è fissato come segue:

a) per le iniziative con investimenti fissi che non superano 6 miliardi di lire, il contributo concedibile è fissato nella misura del 20% delle spese ammissibili;

b) per le iniziative con investimenti fissi superiori a 6 miliardi di lire, il contributo non può superare:

— per i primi 6 miliardi, l'aliquota massima del 20%;

— per la quota eccedente i 6 miliardi e fino ai 12 miliardi, la aliquota massima del 10%;

— per la quota eccedente i 12 miliardi l'aliquota massima non potrà superare il 50% dell'aliquota media di contributo concessa sui primi 12 miliardi.

L'aliquota massima del 20% può essere elevata fino al 30% per la parte di spesa relativa al macchinario di effettiva e comprovata produzione meridionale; aliquote inferiori possono essere elevate in misura proporzionale sempre per la parte di spesa relativa al macchinario di effettiva e comprovata produzione meridionale.

Art. 6

(Criteri per la valutazione delle iniziative)

Ai fini della determinazione dell'aliquota massima e del tasso di interesse dei finanziamenti nonché dell'aliquota massima di contributo in conto capitale, l'entità dell'investimento per una nuova iniziativa industriale è calcolata sulla base di una valutazione unitaria dell'iniziativa stessa.

L'iniziativa si considera unitaria nel caso in cui distinte unità produttive attuino processi produttivi interdipendenti al punto da configurare un ciclo produttivo unico anche se facciano capo a società o soggetti giuridicamente distinti ma aventi tra loro collegamenti di carattere tecnico, finanziario, organizzativo ed analoghi tali da indurre a ritenere che facciano parte di uno stesso gruppo finanziario.

L'ampliamento, conversione o rinnovo di impianti industriali esistenti viene attribuito — ai fini della determinazione dell'aliquota massima e del tasso di interesse del finanziamento — alla classe di investimento nella quale ricade l'investimento fisso, al netto degli ammortamenti tecnici, esistente prima dell'ampliamento, conversione o rinnovo purchè l'importo di questi ultimi non superi il limite massimo di tale classe di investimento. In caso contrario, all'ampliamento, rinnovo o conversione vengono applicati il tasso di interesse e la percentuale di finanziamento previsti per la classe di investimento superiore a quella nella quale è compreso l'investimento fisso, al netto degli ammortamenti tecnici, esistente prima dell'ampliamento, conversione o rinnovo.

Per la misura del contributo di cui al comma quinto dell'art. 12 della legge n. 717, relativa ad ampliamenti di impianti industriali esistenti, qualora la somma degli investimenti fissi esistenti, al netto degli ammortamenti tecnici, con quelli previsti per l'ampliamento non superi i 12 miliardi di lire, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20%. Nel caso detta somma superi i 12 miliardi di lire, ai fini della determinazione dell'aliquota massima di contributo si applicano i criteri di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 7

(Misura del finanziamento a tasso agevolato)

La graduazione dell'aliquota di finanziamento agevolato concedibile sulle spese ammesse è effettuata con riferimento ai seguenti tre « parametri »: localizzazione, settore industriale e dimensione dell'iniziativa.

L'aliquota massima di finanziamento agevolato concedibile è la seguente: localizzazione 25%, settore industriale 25%, dimensione 20%

a) *Localizzazione.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato concedibile è graduata nelle seguenti misure:

25%

— alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale;

— alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati dei nuclei industriali limitatamente alla parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore;

— alle iniziative industriali che si localizzeranno fuori degli agglomerati, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

si tratti di iniziative che utilizzino nei propri cicli di lavorazione materie prime agricole o minerarie, e che, pertanto, siano im-

prescindibilmente e comprovatamente costrette ad ubicarsi in prossimità dei centri di produzione di dette materie prime, posti all'esterno dei citati agglomerati;

si tratti di iniziative che utilizzino prevalentemente prodotti di altri impianti non trasportabili con mezzi di trasporto stradali, ferroviari o marittimi;

— alle iniziative industriali che successivamente al 15 ottobre 1966, effettuino ampliamenti o conversioni di impianti esistenti alla predetta data, anche se localizzati all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei;

15%

— alle iniziative industriali che si localizzeranno nell'ambito del comprensorio territoriale di una area o di un nucleo, ma al di fuori degli agglomerati, purchè l'iniziativa presenti limitate dimensioni o possa essere realizzata senza l'intervento finanziario della « Cassa », o di altra Amministrazione pubblica, per la realizzazione di attrezzature infrastrutturali specifiche.

5%

— alle iniziative industriali che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

Per agglomerato di area o nucleo di sviluppo industriale, si intende la superficie all'interno del comprensorio territoriale, risultante dal piano regolatore regolarmente approvato, che sia destinata all'insediamento degli impianti industriali.

Nel caso in cui il piano regolatore non risulti ancora approvato, si terrà conto, agli effetti della determinazione dell'agglomerato, delle previsioni del progetto di piano regolatore purchè detto progetto abbia ottenuto, in fase istruttoria, almeno il favorevole parere preliminare della Commissione interministeriale per i piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1961.

b) *Settore industriale.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato concedibile è fissata come segue:

25%

— alle iniziative industriali operanti nei settori: alimentare, chimico e meccanico, indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

— alle iniziative conformi totalmente ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali, di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerali ed energetiche.

15%

— alle iniziative conformi parzialmente ai criteri del Piano di coordinamento, sopra indicati;

— alle iniziative conformi ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

iniziative che costituiscano una integrazione delle attività produttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali;

iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali e nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie impiegate, e/o dell'organizzazione produttiva e commerciale;

5%

— alle iniziative che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

c) *Dimensione*. — L'incidenza del parametro sull'aliquota di finanziamento agevolato è graduata sulla base di tre categorie di investimento fisso, definite, con riferimento alle situazioni derivanti dall'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a gruppi di attività industriali tecnologicamente omogenee, nella misura che segue: I categoria, 5 per cento; II categoria, 15 per cento; III categoria, 20 per cento.

La percentuale complessiva del finanziamento determinata sulla base dei tre parametri di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è aumentata del 10 per cento, fermo restando il limite massimo del 70%, qualora le iniziative siano conformi ai seguenti criteri del Piano di coordinamento:

iniziative che, per tipologia dei prodotti fabbricati, per la esistenza di accordi specifici con operatori esteri e/o per l'appartenenza a gruppi aziendali operanti su scala internazionale, siano rivolte, totalmente o in modo prevalente, a soddisfare la domanda proveniente dai mercati di esportazione;

iniziative industriali che introducano nuovi processi produttivi e/o nuovi prodotti — ed in particolare che introducano prodotti attualmente assenti o solo scarsamente rappresentati, in termini di capacità produttiva, nell'ambito della struttura industriale meridionale e, più in generale, nazionale — specialmente se basate sull'apporto fondamentale e continuativo della ricerca industriale applicata, evidenziato dalla entità della spesa destinata alla ricerca o anche, in via subordinata, dall'appartenenza della iniziativa a gruppi imprenditoriali notoriamente qualificati, anche in campo internazionale, nel settore della ricerca industriale.

Art. 8

(Contributi in conto capitale)

La graduazione del contributo di cui al comma quinto dell'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è effettuata con riferimento ai tre seguenti «parametri»: localizzazione, settore industriale e dimensione dell'attività industriale.

L'aliquota massima di contributo concedibile è la seguente: localizzazione 6,5 per cento, settore industriale 6,5 per cento, dimensione dell'iniziativa 7 per cento.

a) *Localizzazione.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è così fissata:

6,5%

— alle iniziative che si localizzeranno all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale;

— alle iniziative industriali che si localizzeranno all'interno degli agglomerati dei nuclei industriali, limitatamente alla parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore;

— alle nuove iniziative industriali che si localizzeranno all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei, purchè ricorra una delle seguenti condizioni:

si tratti di iniziative che utilizzino nei propri cicli di lavorazione materie prime agricole o minerarie, e che, pertanto, siano imprescindibilmente e comprovatamente costrette ad ubicarsi in prossimità dei centri di produzione di dette materie prime posti all'esterno dei citati agglomerati;

si tratti di iniziative che utilizzino prevalentemente prodotti di altri impianti non trasportabili con mezzi di trasporto stradali, ferroviari o marittimi;

— alle iniziative che successivamente al 15 ottobre 1966 effettuino ampliamenti o conversioni di impianti esistenti alla predetta data, anche se localizzati all'esterno degli agglomerati delle aree e dei nuclei.

3,5%

— alle iniziative industriali localizzate nell'ambito del comprensorio territoriale di un'area o di un nucleo, ma non nel relativo agglomerato come sopra definito, purché l'iniziativa sia di limitate dimensioni e possa essere realizzata senza richiedere alla «Cassa» o ad altra Amministrazione, attrezzature infrastrutturali specifiche.

0,5%

— alle iniziative industriali che non rientrano fra quelle indicate ai punti precedenti.

b) *Settore industriale.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è così fissata:

6,5%

— alle iniziative industriali nei settori: alimentare, chimico e meccanico indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

— alle iniziative che siano totalmente conformi ai seguenti criteri del piano di coordinamento:

iniziative destinate a soddisfare una domanda di beni strumentali di attrezzature e di equipaggiamenti accessori conseguenti agli sviluppi delle attività produttive;

iniziative industriali che accrescano, valorizzino e razionalizzino l'utilizzazione delle risorse locali, comprese le risorse minerali ed energetiche.

3,5%

— alle iniziative che siano parzialmente conformi ai criteri sopra riportati del piano di coordinamento;

— alle iniziative che siano conformi ai seguenti criteri del piano di coordinamento:

iniziative che costituiscano una integrazione delle attività produttive di beni e servizi necessari alle attività in via di sviluppo nel Mezzogiorno, sia che utilizzino materie prime o semilavorati prodotti nelle regioni meridionali, sia che forniscano materie prime o semilavorati ad altre attività produttive meridionali;

iniziative che contribuiscano all'ammodernamento dei settori produttivi meridionali o nazionali, caratterizzati da strutture arretrate e da condizioni di ristagno o decadenza, mediante innovazioni radicali delle dimensioni delle unità produttive — soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di economie di scala — e/o delle tecnologie impiegate, e/o dell'organizzazione produttiva commerciale.

0,5%

— alle iniziative che non rientrano tra quelle indicate ai punti precedenti.

c) *Dimensione.* — L'incidenza del parametro sull'aliquota di contributo concedibile è graduata sulla base di tre categorie di investimento fisso definite, con riferimento alle situazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica dei processi produttivi, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a gruppi di attività industriali tecnologicamente omogenee, nella misura che segue: I categoria, 7 per cento; II categoria, 4 per cento; III categoria, 1 per cento.

Art. 9

(Disposizioni finali)

Quando l'aliquota complessiva di finanziamento dipendente dai soli parametri localizzazione e settore raggiunge il 50 per cento, le iniziative comportanti investimenti superiori a 6 miliardi di lire sono

considerate prioritarie e, quindi, fruiscono di finanziamenti al tasso del 5%.

Ai nuovi impianti che comportano investimenti fissi inferiori a 80 milioni di lire e agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di impianti esistenti che comportano una spesa per investimenti fissi inferiore a 40 milioni di lire, il finanziamento agevolato, di cui al primo comma dell'art. 12 della legge n. 717, è concesso, previa emissione del prescritto parere di conformità, nella misura fissa del 45 per cento dell'investimento complessivo.

Ai nuovi impianti che comportano investimenti fissi inferiori a 80 milioni di lire e agli ampliamenti di impianti esistenti che comportano una spesa per investimenti fissi inferiore a 40 milioni di lire, il contributo di cui al quinto comma dell'art. 12 della legge n. 717, è concesso, previa emissione del prescritto parere di conformità, nella misura fissa del 15% della spesa ammissibile a contributo.

Le nuove iniziative con investimenti fissi inferiori a 30 milioni di lire e gli ampliamenti, conversioni e rinnovi di impianti esistenti che comportino una spesa per investimenti fissi inferiore a 15 milioni di lire non possono usufruire dei finanziamenti a tasso agevolato e contributi.

Tali iniziative possono eventualmente beneficiare delle altre agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1967

IL MINISTRO
PASTORE

DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 1968

INTEGRAZIONE DELLE NORME DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 8 FEBBRAIO 1967, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI GRADUAZIONE DELLA MISURA DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, PREVISTI DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717, RELATIVAMENTE A PARTICOLARI INIZIATIVE O GRUPPI DI INIZIATIVE TRA DI LORO INTEGRATE.

(Gazz. Uff. n. 112 del 4-5-1968)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD

Visto l'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento predisposto ed approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati i parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali ai sensi del citato art. 12 della legge n. 717 del 1965;

Attesa la necessità di elevare i livelli massimi di finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, previsti dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 1967, in relazione all'evoluzione della situazione industriale meridionale e all'esigenza di favorire particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA :

Art. 1

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 1967, alle iniziative industriali che presentino le caratteristiche indicate nella premessa e il cui investimento fisso superi i 12 miliardi di lire, l'aliquota massima di finanziamento concedibile viene elevata al 50% dell'investimento complessivo (investimenti fissi e scorte) e il contributo in conto capitale viene elevato fino al 12% delle spese ammissibili.

Art. 2

L'elevazione del finanziamento a tasso agevolato e del contributo in conto capitale nelle misure indicate nel precedente art. 1 viene effettuata nei confronti delle iniziative che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) appartengano a settori industriali scarsamente rappresentati nel Mezzogiorno, rispetto alla produzione nazionale;

b) abbiano dimensioni, strutture, tecnologie avanzate, tali da porre le iniziative stesse nella massima evidenza, almeno sul piano nazionale;

c) contribuiscano in modo determinante, per l'occupazione diretta rapportata al volume degli investimenti nonché per l'occupazione indiretta, a raggiungere gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale in termini di saggio di sviluppo dell'occupazione;

d) determinino occasioni di nuovi investimenti indotti o complementari o di servizio, di entità tale da incidere sullo sviluppo industriale di tutto il Mezzogiorno.

Le iniziative devono comunque localizzarsi all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale o all'interno degli agglomerati dei nuclei di industrializzazione e, precisamente, nella parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore.

Art. 3

L'accertamento di conformità di cui all'art. 12, comma nono, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è effettuato, limitatamente alle iniziative previste dai precedenti articoli, previo parere del CIPE sulla ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

IL MINISTRO
PASTORE

DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 1968

INTEGRAZIONE DELLE NORME DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 8 FEBBRAIO 1967, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI GRADUAZIONE DELLA MISURA DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO E DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, PREVISTI DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI DISSALAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE.

(Gazz. Uff. n. 112 del 4-5-1968)

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD

Visto l'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento predisposto ed approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati i parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali ai sensi del citato art. 12 della legge n. 717 del 1965;

Considerata la necessità di assicurare alle iniziative industriali già ubicate o che si ubicheranno nei territori di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, la massima disponibilità delle risorse idriche in relazione anche alle carenze di tali risorse nelle regioni meridionali;

Ritenuto di conseguenza necessario agevolare la realizzazione di impianti di dissalamento delle acque di mare;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA :

Art. 1

Le aliquote di finanziamento a tasso agevolato previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 1967 e il contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del decreto medesimo, da concedere agli impianti di dissalamento delle acque di mare, valutati autonomamente come impianti a sè stanti, sono elevate rispettivamente al 70% degli investimenti fissi e al 20% delle spese ammissibili.

Le medesime agevolazioni si applicano anche per gli impianti di demineralizzazione delle acque, realizzati ad integrazione di impianti di dissalamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

IL MINISTRO
PASTORE

DECRETO MINISTERIALE 29 MARZO 1967

RIDUZIONE DELLE TARIFFE MARITTIME IN APPLICAZIONE
DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717

(Gazz. Uff. n. 171 del 10-7-1967)

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

DECRETA :

Art. 1

Per il trasporto via mare, fra porti nazionali, di materie prime e semilavorati spediti direttamente a stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nei territori del Mezzogiorno e destinati ad essere utilizzati dagli stabilimenti medesimi per le loro produzioni, si applica, secondo le modalità stabilite negli accordi seguenti, una riduzione del 5% sulle tariffe e sui noli ordinari al netto delle spese d'imbarco e sbarco e assicurazione.

Analoga riduzione si applica anche per il trasporto di merci prodotte dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati situati nei territori del Mezzogiorno d'Italia e spedite a località poste fuori di tali territori.

La riduzione del 5% sulle tariffe e sui noli ordinari si applica anche per il trasporto via mare fra porti nazionali di prodotti agricoli ed ittici che siano spediti da produttori singoli o associati con aziende localizzate nei territori del Mezzogiorno d'Italia e con destinazioni al di fuori di tali territori anche se esso venga effettuato da stabilimenti di cui al precedente comma.

Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano anche alle tariffe per il traghettamento di mezzi gommati che trasportano per conto di una singola impresa, ammessa ai benefici, limitatamente alle merci di cui ai precedenti commi.

Per i trasporti effettuati dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato la riduzione si applica sulle tariffe dalle medesime praticate; per quelli effettuati dall'armamento libero le modalità di applicazione della riduzione sono quelle stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto.

Art. 2.

Per i territori del Mezzogiorno d'Italia si intendono quelli previsti dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Possono essere ammesse a godere della riduzione di tariffa di cui al precedente articolo le imprese che rispondono ai medesimi requisiti di settore, localizzazione e dimensione di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per la concessione dei finanziamenti agli stabilimenti di nuova costruzione e per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli esistenti.

La richiesta di ammissione a godere dell'agevolazione deve essere presentata alla Cassa del Mezzogiorno con la indicazione del provvedimento di ammissione a godere delle altre agevolazioni di cui all'art. 12, o con la documentazione che comprovi l'esistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

La Cassa del Mezzogiorno rilascerà all'impresa ammessa a godere delle tariffe ridotte buoni di sconto con l'indicazione specifica delle merci per il cui trasporto dovrà essere praticata la riduzione tariffaria, e del porto più vicino allo stabilimento industriale cui sono destinate o dal quale sono prodotte.

Le merci di cui all'art. 1, primo comma, godono della riduzione solo se indirizzate al porto più vicino allo stabilimento cui sono destinate; le merci di cui all'art. 1, secondo comma, godono della riduzione tariffaria solo se spedite dal porto più vicino allo stabilimento industriale dove sono prodotte.

La riduzione tariffaria sarà praticata dietro presentazione al trasportatore marittimo dei buoni di sconto di cui al precedente comma.

I buoni di sconto di cui ai precedenti capoversi del presente articolo avranno la durata massima di dodici mesi ed entro tale termine dovranno essere utilizzati.

L'ammissione a godere della agevolazione potrà essere revocata se i semilavorati e materie prime trasportati a tariffa ridotta non vengono utilizzati negli stabilimenti industriali cui sono indirizzati, e se le merci in partenza dagli stabilimenti di cui al primo comma del presente articolo non siano effettivamente ivi prodotte. L'impresa in quel caso sarà tenuta al rimborso, nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, di una somma corrispondente alla differenza tra la tariffa ordinaria ed il prezzo effettivamente pagato.

Art. 4.

Le società di navigazione sovvenzionate stipuleranno convenzioni con la Cassa del Mezzogiorno, per il rimborso delle differenze fra il prezzo di tariffa ordinaria e quello praticato. Tratterranno la matrice del buono di sconto ad esse presentato dalle aziende per conto delle quali viene effettuato il trasporto delle merci, nonchè una figlia o matrice del documento da esse rilasciato per il trasporto stesso, per trasmettere entrambi i documenti alla Cassa del Mezzogiorno che, sulla base degli stessi, effettuerà il rimborso fra il prezzo di tariffa ordinaria e prezzo pagato.

Il documento che le Compagnie trasmetteranno alla Cassa per il Mezzogiorno conterrà elementi che consentano di individuare le merci trasportate.

Art. 5

In conformità della convenzione di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno rimborserà alle Compagnie la differenza fra il prezzo praticato e tariffa ordinaria; tale rimborso verrà effettuato alla fine di ogni semestre a partire dal 30 giugno 1965; anticipazioni su tali somme potranno essere corrisposte dalla Cassa non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio di ciascun semestre.

Art. 6

Per i trasporti di cui all'art. 1, le ditte armatoriali non sovvenzionate concluderanno con la Cassa del Mezzogiorno apposite convenzioni in virtù delle quali la Cassa del Mezzogiorno rimborserà alle stesse la differenza tra tariffe e noli di mercato e tariffe e noli effettivamente praticati, quando la differenza stessa non superi il 5% del nolo di mercato.

Le modalità per l'accertamento delle tariffe e dei noli di mercato sono quelle che verranno concordate in sede di convenzione. Le modalità per il rimborso ai trasportatori, saranno analoghe a quelle sopra contemplate per le società sovvenzionate, e comunque saranno regolate nelle convenzioni che verranno stipulate.

Art. 7

Saranno ammesse a stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 le ditte armatrici di navi nazionali.

Art. 8

Quanto contenuto nei precedenti articoli si intende riferito sia ai trasporti di carichi parziali, sia ai noleggi di navi a carico completo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
NATALI

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
PASTORE

IL MINISTRO PER IL TESORO
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 29 MARZO 1967

RIDUZIONE DELLE TARIFFE MARITTIME IN APPLICAZIONE
DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717

(Gazz. Uff. n. 172 dell'11-7-1967)

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
E
PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

DECRETA :

Art. 1

Le spedizioni via mare, delle merci di cui al secondo comma del presente articolo, effettuate tra i porti nazionali e con destinazione a località comprese nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a fruire, in applicazione dell'art. 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717 e con le modalità stabilite negli articoli successivi, di una riduzione del 5% sulle tariffe e sui noli ordinari al netto delle spese d'imbarco e sbarco e di assicurazione. Per i trasporti effettuati dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato tale riduzione si applica sulle tariffe dalle medesime praticate; per quelli effettuati dall'armamento libero le modalità di applicazione della riduzione sono quelle stabilite agli artt. 5, 6, 7 del presente decreto.

L'agevolazione di cui al precedente comma è applicabile ai *materiali da costruzione, ai macchinari* e a tutto quanto occorre per il primo impianto, la ricostruzione, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di: a) stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; b) ogni altra opera, attrezzatura ed infrastruttura compresa nel recinto di detti stabilimenti.

Sono escluse dalle agevolazioni le merci destinate alla costruzione di opere esterne al recinto dello stabilimento e di quelle interne non adibite al processo produttivo. Sono altresì esclusi dal beneficio i veicoli, gli arredamenti non incorporati, i mobili e le altre attrezzature non impiegate stabilmente nel processo tecnico produttivo.

Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano anche alle tariffe per il traghettamento di mezzi gommati che trasportano per conto di una singola impresa, ammessa ai benefici, limitatamente alle merci di cui ai precedenti commi.

Art. 2

Sono ammesse a fruire dell'agevolazione le imprese le cui opere rispondono ai requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717 per l'ammissione a finanziamenti a tasso agevolato ed ai contributi alle iniziative industriali.

La richiesta di ammissione a godere dell'agevolazione deve essere presentata alla Cassa per il Mezzogiorno con l'indicazione del provvedimento di ammissione a godere delle altre agevolazioni di cui all'art. 12, o con la documentazione che comprovi l'esistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

In esito alla valutazione delle ammissibilità dell'impresa a godere della riduzione tariffaria, la Cassa per il Mezzogiorno rilascerà all'impresa buoni di sconto con indicazione specifica delle merci da trasportare e dei porti di arrivo di dette merci; questi saranno esclusivamente i porti più vicini agli stabilimenti cui le merci sono destinate.

La riduzione tariffaria sarà praticata dietro presentazione al trasportatore marittimo dei buoni di sconto di cui al precedente comma.

I buoni sconto di cui ai precedenti capoversi del presente articolo avranno durata massima di 12 mesi ed entro tale termine dovranno essere utilizzati.

L'ammissione a godere della tariffa ridotta potrà essere revocata in ogni momento se l'impiego dei materiali trasportati non risulti conforme a quanto dichiarato nelle domande di ammissione. L'impresa in quel caso sarà tenuta al rimborso, nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, di una somma corrispondente alla differenza tra la tariffa ordinaria ed il prezzo effettivamente pagato.

Art. 3

Le società di navigazione sovvenzionate stipuleranno convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno, per il rimborso delle differenze fra il prezzo di tariffe ordinarie e quello praticato. Tratteranno la matrice del buono sconto ad esse presentato dalle aziende per conto delle quali viene effettuato il trasporto delle merci, nonché una copia o matrice del documento da esse rilasciato per il trasporto stesso, per trasmettere entrambi i documenti alla Cassa per il Mezzogiorno che, sulla base degli stessi, effettuerà il rimborso della differenza fra il prezzo di tariffa ordinaria e prezzo pagato.

Il documento che le compagnie trasmetteranno alla Cassa per il Mezzogiorno conterrà elementi che consentono di individuare le merci trasportate.

Art. 4

In conformità della convenzione di cui al precedente articolo la Cassa per il Mezzogiorno rimborserà alle compagnie la differenza fra prezzo praticato e tariffa ordinaria: tale rimborso verrà effettuato alla fine di ogni semestre a partire dal 30 giugno 1965; anticipazioni su tali somma potranno essere corrisposte dalla Cassa non prima che siano trascorsi 3 mesi dall'inizio di ciascun semestre.

Art. 5

Per i trasporti di cui all'art. 1, le ditte armatoriali non sovvenzionate concluderanno con la Cassa per il Mezzogiorno apposite convenzioni in virtù delle quali la Cassa per il Mezzogiorno rimborserà alle stesse la differenza tra tariffe e noli di mercato e tariffe e noli effettivamente praticati, quando la differenza stessa non superi il 5% del nolo di mercato.

Le modalità per l'accertamento delle tariffe e dei noli di mercato sono quelle che verranno concordate in sede di convenzione. Le modalità per il rimborso ai trasportatori, saranno analoghe a quelle sopra contemplate per le società sovvenzionate, e comunque saranno regolate nelle convenzioni che verranno stipulate.

Art. 6

Saranno ammesse a stipulare le convenzioni di cui all'articolo 5 ditte armatrici di navi nazionali.

Art. 7

Quanto contenuto nei precedenti articoli si intende riferito sia ai trasporti di carichi parziali, sia ai noleggi di navi a carico completo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, 29 marzo 1967

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
NATALI

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
PASTORE

IL MINISTRO PER IL TESORO
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966.
N. 910, NELLA REGIONE DELLE MARCHE (1)

(Gazz. Uff. n. 130 del 26-5-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

DECRETA :

Nella regione delle Marche gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

MARCHE

Nella regione delle Marche, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

(1) Viene qui riportata la parte del decreto per la zona del Tronto, di competenza « Cassa »

1° Territorio. — *Montagna interna.*

... omissis ...

2° Territorio. — *Collina interna.*

... omissis ...

3° Territorio. — *Litoraneo di colle piano* (2).

Comprende la fascia delle colline litoranee, e di zone pianeggianti tra le colline interne ed il mare per una superficie di circa 316.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monte Ciccardo, Montelabbate, Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Tavullia, Barchi, Cartoceto, Fano, Mondavio, Mondolfo, Montemmaggiore al Metauro, Monteporzio, Orciano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio di Pesaro, Serrungarina, in provincia di Pesaro; dei comuni di Belvedere Ostrense, Castel Colonna, Corinaldo, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Monsano, Monte S. Vito, S. Marcello, S. Maria Nuova, Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo, in provincia di Ancona; dei comuni di Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S. Giusto, Morrovalle, Petriolo, Portorecanati, Potenza Picena, Recanati, in provincia di Macerata; dei comuni di Altidona, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Montegiberto, Montegranaro, Monterubbiano, Monte S. Pietrangeli, Monturano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, S. Elpidio a Mare, Torre S. Patrizio, Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Offida, Pedaso, Ripatransone, S. Benedetto del Tronto, Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Montagna interna.*

... omissis ...

2° Territorio. — *Collina interna.*

... omissis ...

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 7 e 8 della provincia di Pesaro; nn. 4, 5 e 6 della provincia di Ancona; n. 6 della provincia di Macerata; nn. 4 e 5 della provincia di Ascoli Piceno.

3° Territorio. — *Litoraneo di colle-piano*

In questo territorio sono comprese la maggior parte della superficie di pianura vera e propria esistente nella Regione e le colline dolcemente degradanti verso il mare. La pianura si estende ai lati delle aste dei corsi d'acqua e lungo ristrette fasce litoranee.

Le prospettive di sviluppo sono legate all'estendimento dell'irrigazione ed alla riorganizzazione delle utenze esistenti, con il miglioramento tecnico degli impianti, ai fini di una più appropriata ed economica utilizzazione dell'acqua, nonché al riordino delle piantagioni legnose, con la trasformazione della disordinata coltura promiscua e consociata in coltura strettamente specializzata.

Nelle zone pianeggianti ulteriore sviluppo potrà assumere l'indirizzamento orticolo e, nelle località più vocate ed in particolari condizioni, il frutticolo. In concomitanza e ad integrazione merita di essere intensificato l'allevamento zootecnico prevalentemente indirizzato verso la produzione del latte, pur non escludendo allevamenti specializzati intensivi rivolti alla produzione della carne.

Indispensabili in queste zone sono nuovi impianti per la raccolta e prima lavorazione dei prodotti, da gestire eventualmente in forma associata, in aggiunta a quelli già esistenti e collegati con opportuni impianti di commercializzazione.

Nella parte collinare assumono funzione preminente, invece, gli ordinamenti cerealicolo-zootecnici, in cui la coltura granaria, date le ampie possibilità offerte dalla meccanizzazione, potrà continuare a dare notevole apporto all'economia aziendale. E' obiettivo da perseguire che la superficie investita a tale coltura sia progressivamente e ragionevolmente ridotta per lasciare più ampio spazio alle altre colture avvicendate e segnatamente a quelle foraggere, presupposto indispensabile per lo sviluppo e potenziamento della zootecnia, nonché alle colture industriali, tra cui la barbabietola da zucchero.

Nel settore zootecnico particolare riguardo merita, sempre nelle plaghe collinari, l'allevamento bovino diretto alla produzione della carne, in considerazione delle larghe prospettive di richiesta e di collocamento del prodotto. Si punterà verso la produzione del latte, invece, ogni qual volta si abbia la possibilità, anche attraverso invasi collinari, di poter disporre di acqua per l'irrigazione che consenta produzioni foraggere verdi, sia pure attraverso sottoprodotti della coltura degli ortaggi. Invero, anche in questa zona collinare sarà possibile ottenerne, purché in presenza di modeste quantità di acqua e sia fatta cadere la scelta su specie e varietà a vegetazione autunno-primaverile (insalate, cavoli, cavolfiori, finocchi, ecc.) che non richiedono il continuo ausilio dell'irrigazione. Questa possibilità è oggi già una realtà in numerose aziende.

Le zone collinari di questo territorio sono infine particolarmente vocate per la coltura della vite, che assume in genere grande importanza economica per le aziende. Tuttavia, poiché i tre quarti circa della produzione sono forniti dalla coltura promiscua, sovente in consociazione con altre piante — il che non consente coltivazioni razionali ed economiche —, si tratta in questo settore di perseguire la trasformazione degli impianti da promiscui in specializzati, adottando tecniche adeguate.

Oltre alla vite, l'olivo riveste una discreta importanza economica, particolarmente nelle provincie meridionali; anche per questa colti-

vazione è necessario un profondo adeguamento degli impianti esistenti, mentre possibilità, in alcuni particolari ambienti, si presentano per le nuove forme di olivicoltura, con speciale riguardo alle cultivar per la produzione di olive da mensa, come l'« Ascolana tenera ».

La frutticoltura, anche, potrà trovare collocazione orientandosi verso produzioni di qualità superiore e con varietà estive per far fronte alle richieste del consumo delle correnti turistiche.

DIRETTIVE D'INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della regione, attraverso le necessarie azioni sia dirette, sia di incisiva promozione.

In particolare, l'Ente di sviluppo potrà dare sostanziale contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli Enti di bonifica spetteranno, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — *Montagna interna.*

... omissis ...

2° Territorio. — *Collina interna.*

... omissis ...

3° Territorio. — *Litoraneo di colle-piano*

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente di assicurare la piena valorizzazione delle risorse idriche disponibili.

Pertanto, gli interventi diretti dello Stato saranno risolti — attraverso i diversi enti interessati — alla realizzazione degli schemi irrigui in atto ed alla ulteriore espansione delle superfici sottoposte alla pratica irrigua, curando altresì la sistemazione idraulica dei terreni. Sempre nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di quelle interaziendali saranno peraltro considerate anche opere civili di servizio, destinate a valorizzare le potenzialità indotte, con particolare riguardo agli elettrodotti per forza motrice.

Su tali basi saranno favoriti gli indirizzi produttivi più convenienti, configurabili in linea generale sia, nelle aziende di minori dimensioni, nella diffusione delle coltivazioni ortive da pieno campo, sia, nelle aziende con superfici più estese, nella intensificazione degli allevamenti zootecnici, unitamente allo sviluppo delle coltivazioni ortive ed industriali.

Correlativamente a tali prevalenti indirizzi saranno assecondate le opportune iniziative intese a migliorare le strutture aziendali ed interaziendali, incoraggiando in modo particolare quelle che si propongono la diffusione della pratica irrigua, la sistemazione idraulica

dei terreni, la realizzazione di efficienti attrezzature a carattere zootecnico. Saranno altresì considerate le esigenze connesse al miglioramento delle abitazioni rurali.

Anche in questo territorio il processo produttivo potrà avvantaggiarsi di una migliore utilizzazione del mezzo meccanico, soprattutto facilitando l'acquisizione di macchine operatrici. Saranno del pari considerate le iniziative dirette alla costituzione di centri di meccanizzazione aventi anche lo scopo di intensificare l'aratura profonda in collina.

Per quanto riguarda la zootecnia, sia nella pianura della zona litoranea, sia nelle zone collinari irrigue, sarà visto con particolare interesse il potenziamento degli allevamenti in forma intensiva di razze con attitudine alla produzione del latte, e soprattutto della Frisone italiana; in concomitanza, tuttavia, saranno assecondati allevamenti di razze con particolare attitudine alla produzione della carne, che costituiranno, inoltre, l'indirizzo prevalente delle zone collinari asciutte. Sarà altresì incoraggiato l'allevamento di giovani bovini, anche se acquistati in altre zone, da destinare all'ingrasso.

In considerazione sarà tenuto, inoltre, il potenziamento degli allevamenti suini, avicunicoli, e nelle zone non meccanizzabili, ovisi.

Sulla base di tali indirizzi saranno agevolate iniziative volte sia all'aumento delle consistenze di stalla, sia al loro miglioramento qualitativo.

Nel settore delle coltivazioni arboree saranno concessi contributi per la trasformazione degli impianti frutticoli promiscui in specializzati, con varietà di alto pregio, mentre, per l'olivo, oltre al generale miglioramento degli impianti esistenti, si tenderà, ove opportuno, alla realizzazione di nuovi impianti che adottino forme moderne ed intensive di allevamento per la produzione di olive da mensa. Per la vite saranno assecondati nuovi impianti nelle zone classificate o in corso di classifica ai fini della tutela dei vini a denominazione di origine e sarà facilitata, anche nelle rimanenti parti del territorio, la specializzazione degli impianti esistenti. Fra le coltivazioni cui assicurare la difesa fitosanitaria saranno considerate quelle industriali, ortofrutticole, la vite e l'olivo.

Per la valorizzazione commerciale delle produzioni ottenute nel territorio saranno concesse le previste agevolazioni ad iniziative associate riguardanti il settore orto-frutticolo — per la costituzione di una efficiente rete di attrezzature, anche in vista dei crescenti rapporti con i mercati interni ed internazionali — il settore lattiero-caseario — per assicurare la trasformazione e conservazione del prodotto —, e infine, il settore carneo.

Adeguata considerazione sarà altresì tenuta per le esigenze del settore vitivinicolo, soprattutto attraverso l'ampliamento degli impianti esistenti e per assicurare una migliore commercializzazione del prodotto.

La costituzione di fasce frangivento potrà, infine, valere, nelle zone litoranee, ad assicurare la difesa delle retrostanti colture.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e pro-

spettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento, sarà dato il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche, e dall'altra parte a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche attraverso la costituzione di centri di formazione imprenditoriale per giovani.

Nel settore dei miglioramenti saranno tenute presenti, ai fini applicativi, le preferenze da accordare alle iniziative promosse da una pluralità di aziende, e nell'ambito aziendale, le iniziative che presentino un piano generale di trasformazione, anche con interventi distinti da realizzare in programmi successivi, affinché la trasformazione risulti coordinata e completa ai fini della costituzione di imprese efficienti.

Parallelamente, gli interventi a favore dei coltivatori diretti, interessanti il miglioramento delle condizioni di vita e di produttività, potranno esplicarsi in tutte le aziende ove l'insediamento della famiglia coltivatrice presenti concreti e durevoli presupposti di validità economica.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base dei contratti agrari sarà riservata a quelle la cui attività è regolata da forme di contratti ammessi dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, NELLA REGIONE DEL LAZIO

(*Gazz. Uff.* n. 119 del 13-5-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, in cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'approvazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Regione del Lazio;

DECRETA :

Nella Regione del Lazio gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

LAZIO

Nella Regione del Lazio, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della Regione possa, in prosieguo di tempo, consigliare una diversa ripartizione con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *A prevalente indirizzo silvo-pastorale* (1)

Comprende le zone di montagna e di alta collina, variamente presenti in tutto il territorio della Regione e soprattutto nelle sue parti settentrionali ed orientali, per una superficie di circa 602.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei Comuni di: Acquafondata, Campoli App., Castel Parano, Colle S. Magno, Filetino, Fumone, Pastena, Pescosolido, S. Biagio Saracinisco, Terelle, Trevi del Lazio, Vallecorsa, Vallerotonda, Viticuso nonché parte delle circoscrizioni dei comuni di Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Collepardo, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte S. Giovanni, Morolo, Patrica, Picinisco, Pico, Piedimonte S. Germano, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Santo Padre, San Apollinare, S. Andrea, S. Elia F. Rapido, Serrone, Settefrati, Sora, S. Vittore del Lazio, Sgurgola, S. Donato Val Comino, Supino, S. Giovanni Incarico, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallemaio, Veroli, Vico nel Lazio, Vicalvi, Villa Latina, Villa S. Lucia, Villa S. Stefano, in provincia di Frosinone; Campodimele, Lenola, e, in parte, Bassiano, Castelforte, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, SS. Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, S. Felice Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnio e Terracina, in provincia di Latina; Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Collalto S., Colle Giove, Cottanello, Labro, Colli di Labro, Micigliano, Marcellini, Monte S. Giovanni, Nespole, Poggio S. Lorenzo, Turania, Varco Sabino, ed in parte Amatrice, Ascrea, Belmonte S., Borbona, Borgorose, Cantalice, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Castel S. Angelo, Concerviano, Colle di Tora, Contigliano, Conigni, Cittaducale, Cittareale, Fara Sabina, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Leonessa, Longone S. - Montebuono, Monteleone S., Montenero S., Montasola, Montopoli Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico S., Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Toffia, Torricella, Torri in Sabina e Vacone in provincia di Rieti; Anticoli Corrado, Arcinazzo, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Gerano, Gorga, Ienne, Licenza, Marano Equo, Monteflavio, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roviano, Sambuci, Saracinesco, San Polo dè Cavalieri, Vallepietra,

(1) Sono interessate in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della provincia di Frosinone; nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Rieti; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della provincia di Viterbo.

ed, in parte, Affile, Agosta, Allumiere, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Carpineto R., Castelmadama, Castelnuovo di Porto, Castel S. Pietro. Casape, Cineto R., Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Formello, Gavignano, Genazzano, Grottaferrata, Magliano R., Manziana, Marcellina, Mazzano, Montecompatri, Montelanico, Monteporzio Catone, Montorio R., Nemi, Nerola, Nettuno, Palombara S., Palestrina, Pisoniano, Poli, Riano, Rocca di Papa, Riofreddo, Roccapriora, Roiate, Roma (Lido di Roma, Porto e Maccarese), Segni, S. Gregorio da S., S. Marinella, S. Oreste, S. Vito R., Subiaco, Tivoli, Tolfa, Trevignano, Velletri e Vicovaro, in provincia di Roma; e parte delle circoscrizioni dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Barbarano R., Bassano di Sutri, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Capodimonte, Canino, Canepina, Capranica, Caprarola, Calcata, Carbognano, Castel S. Elia, Celleno, Cellere, Civitacastellana, Civitella d'Agliano, Fabbrica di Roma, Faleria, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Gallese, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montefiascone, Monteromano, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo R., Orte, Piansano, Ronciglione, S. Giovanni di Blera, S. Lorenzo Nuovo, Soriano al Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vasanello, Vallerano, Veiano, Vetralla, Vignanello, Viterbo e Vitorchiano, in provincia di Viterbo.

2° *Territorio.* — *A prevalente indirizzo arboricolo-zootecnico-cerealicolo* (2)

Comprende la fascia collinare e paracollinare interna, irregolarmente prolungantesi da nord a sud, con una maggiore prevalenza, tuttavia, nelle aree centrali della Regione, per una superficie di circa 662.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Aquino, Arnara, Broccostella, Ceprano, Ripi, Strangolagalli, Torrice, nonché parte delle circoscrizioni dei Comuni di Amaseno, Anagni, Arce, Arpino, Ausonia, Boville Ernica, Casalvieri, Castelliri, Cassino, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Giuliano di Roma, Isola Liri, Monte S. Giovanni, Paliano, Pico, Piedimonte S. Germano, Pignataro Int., Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea, Sant'Apollinare, Santopadre, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, S. Elia F. Rapido, S. Vittore nel Lazio, Vallemaiò, Vicalvi e Villa S. Lucia, in provincia di Frosinone; parte delle circoscrizioni dei comuni di Bassiano, Cisterna, Cori, Fondi, Formia, Itri, Latina, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino e Spigno Saturnia, in provincia di Latina; le circoscrizioni dei comuni di Cantalupo, Forano, Mompeo, Poggio Nativo, Selci, Stimigliano, Tarano, ed in parte Amatrice, Belmonte S., Borbona, Borgorose, Casperia, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale,

(2) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 6, 7, 8, 9 e 10 della provincia di Frosinone; nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Rieti; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Viterbo.

Cittareale, Collevocchio, Concerviano, Configni, Fara Sabina, Fiamignano, Frasso Sabino, Leonessa, Longone, Magliano S., Montasola, Montebuono, Monteleone, Montenero, Montopoli S., Morro Reatino, Orvinio, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Posta, Pozzaglia, Rieti, Roccasinbaldo, Rivodutri, Rocca Antica, Salisano, Scandriglia, Toffia, Torri in Sabina e Vacone in provincia di Rieti; Filacciano, Galliciano, Guidonia, Montecelio, Labico, Mandela, Moricone, Nazzano, Ponzano, Rignano Flaminio, Sacrofano, S. Angelo R., Torrita Tiberina, Vallinfreda, Valmontone, Vicovaro R., ed in parte le circoscrizioni dei comuni di Allumiere, Anguillara S., Anzio, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Carpineto R., Casape, Castelnuovo di Porto, Castel S. Pietro, Castel Madama, Cave, Cineto R., Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Colferro, Fiano Romano, Formello, Gavignano, Genazzano, Magliano R., Manziana, Mazzano, Mentana, Marcellina, Montelanico, Montelibretti, Morlupo, Monterotondo, Montorio R., Nerola, Olevano R., Palestrina, Palombara, Percile, Pomezia, Poli, Pisoniano, Riano, Riofreddo, Roma (Lido di Roma, Pianura dell'Aniene, Pianura dell'Arnone, Porto e Maccarese), Segni, S. Gregorio da S., S. Marinella, S. Oreste, S. Vito R., Tivoli, Tolfa, Trevignano, Vicovaro e Zagarolo in provincia di Roma; parte delle circoscrizioni dei comuni di Aquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano, Bassano di Sutri, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Blera, Canino, Canepina, Calcata, Capranica, Caprarola, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Carbo gnano, Castel S. Elia, Celleno, Cellere, Civitacastellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Faleria, Fabbrica di Roma, Farnese, Gradoli, Graffignano, Gallese, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Monteromano, Monterosi, Montalto di Castro, Nepi, Onano, Oriolo R., Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Giovanni di Blera, S. Lorenzo Nuovo, Soriano al Cimino, Sutri, Tarquina, Tessennano, Tuscania, Valentano, Veiano, Vetralla, Val lerano, Vignanello, Vasanello, Viterbo e Vitorchiano in provincia di Viterbo.

3° Territorio. — *A prevalente agricoltura intensiva* (3)

Comprende le zone di pianura e di pianocolle, prevalentemente poste nella parte centro-meridionale della Regione e interessate alla azione di bonifica, per una superficie di circa 200.000 ettari.

Costituiscono il territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Anagni, Castelliri, Cassino, Cervaro, Esperia, Ferentino, Isola Liri, Pignataro Int., Pontecorvo, Sora, S. Elia F. Rapido, S. Giorgio a Liri, S. Ambrogio sul Garigliano e S. Apollinare, in provincia di Frosinone; Aprilia, Cisterna, Latina, Monte S. Biagio, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Terracina in provincia di Latina; Contigliano, Greccio e Rieti in provincia di Rieti; Agosta, Anguillara Sabazia, Capena, Campagnano di Roma. Castelnuovo di

(3) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 6, 7, 9 e 10 della provincia di Frosinone; nn. 2, 3, 6 e 7 della provincia di Latina; n. 2 della provincia di Rieti; nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Viterbo.

Porto, Cerveteri, Fiano Romano, Guidonia-Montecelio, Lanuvio, Montelibretti, Monterotondo, Nettuno, Pomezia, Riano, Roma (Lido di Roma, Pianura dell'Arrone, Pianura dell'Aniene, Porto e Maccarese), Subiaco, S. Marinella e Tivoli in provincia di Roma; Acquapendente, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Monteromano, Montalto di Castro, Nepi, Orte, Proceno, Ronciglione, Sutri, Tarquinia, Tuscania e Viterbo in provincia di Viterbo.

4° Territorio. — *A prevalente indirizzo orto-agrumicolo specializzato* (4)

Comprende le zone litoranee pianeggianti, non contigue ma con analoghe prospettive, ricadenti in parte delle circoscrizioni dei comuni di Fondi e Sperlonga in provincia di Latina, e di Roma (Lido di Roma, Porto e Maccarese) per una superficie di circa 9.000 ettari.

5° Territorio. — *A prevalente arboricoltura specializzata* (5)

Comprende le zone collinari ed anche pianeggianti delle diverse Province della Regione, a spiccata vocazione viticola, per una superficie di circa 65.000 ettari.

Costituiscono il territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Acuto, Anagni, Piglio, Paliano e Serrone, in provincia di Frosinone; Aprilia, Cisterna, Cori, Latina e Terracina, in provincia di Latina; Collecchio, Fara Sabina, Magliano Sabino e Montopoli Sabino, in provincia di Rieti; Albano, Ariccia, Affile, Bracciano, Bellegra, Castel Gandolfo, Capena, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Genazzano, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Manziana, Morlupo, Mentana, Monterotondo, Nemi, Nettuno, Olevano R., Palombara S., Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Roccapriora, Roiate, Roma (Piana dell'Aniene, Porto e Maccarese), Velletri e Zagarolo in provincia di Roma; Bolsena, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Carbo gnano, Corchiano, Gradoli, Grotte di Castro, Graffignano, Gallese, Lubriano, Montefiascone, S. Lorenzo Nuovo, Soriano al Cimino, Valterano, Vasanello e Vignanello in provincia di Viterbo.

6° Territorio. — *A prevalente indirizzo orto-floricolo specializzato* (6)

Comprende zone litoranee pianeggianti fra loro discontinue, ma caratterizzate da analoghe prospettive economico-agrarie di sviluppo, per una superficie di circa 15.000 ettari.

Costituiscono il territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Castelforte, Minturno, SS. Cosma e Damiano in provincia di Latina; Anzio, Cerveteri, Genzano, Nemi, Nettuno e S. Marinella in provincia di Roma.

(4) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 6 della provincia di Frosinone; nn. 2, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 5 e 6 della provincia di Rieti; nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 3, 4 e 5 della provincia di Viterbo.

(5) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT n. 7 della provincia di Latina; nn. 14 e 15 della provincia di Roma.

(6) Sono interessate, in parte, le regioni agrarie ISTAT n. 4 della provincia di Latina; nn. 9, 10 e 16 della provincia di Roma.

7° Territorio. — *A sviluppo extra agricolo con agricoltura di attesa* (7)

Comprende le zone circostanti i principali centri urbani o interessate a prospettive turistiche e industriali, per una superficie di circa 166.000 ettari. In esse l'agricoltura, seppure tuttora esercitata, presenta precise delimitazioni in ordine alle prospettive di sviluppo.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ponza e Ventotene in provincia di Latina, nonché parte delle circoscrizioni dei comuni di Anagni, Cassino, Ceccano, Fiuggi e Frosinone in provincia di Frosinone; Aprilia, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sperlonga e Terracina in provincia di Latina; Ascrea, Castel di Tora, Colli di Tora, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto e Rieti, in provincia di Rieti; Anguillara, Albano, Anzio, Ariccia, Bracciano, Capena, Castelgandolfo, Cerveteri, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Grottaferrata, Guidonia-Montecelio, Marino, Mentana, Monterotondo, Nemi, Nettuno, Pomezia, Roma (Città di Roma, Lido di Roma, Pianura dell'Aniene, Pianura dell'Arrone, Porto e Maccarese), S. Marinella, Tivoli, Trevignano e Velletri in provincia di Roma; Bagnoregio, Capodimonte, Caprarola, Castel S. Elia, Civitacastellana, Marta, Montefiascone, Monteromano, Montalto di Castro, Tarquinia, Vetralla e Viterbo in provincia di Viterbo.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *A prevalente indirizzo silvo-pastorale*

Quasi tutta la superficie del territorio può classificarsi montana e per la maggior parte rientra in comprensori di bonifica.

Le prospettive di sviluppo consistono, in generale, nel rafforzamento dell'economia montana, nella quale, integrandosi, trovino un appropriato equilibrio la selvicoltura e la zootecnia.

Per quanto concerne l'aspetto forestale la superficie boscata, rimasta pressoché immutata negli ultimi anni, può convenientemente estendersi in rapporto alla esistenza di vaste superfici a specifica vocazione forestale ora inutilizzate.

Nell'opera di estendimento e di miglioramento dei boschi, converrà di accentuare gli investimenti a fustaie di resinose, in considerazione delle favorevoli condizioni mercantili che si prospettano per i relativi prodotti, oltreché del propizio ambiente ecologico; così come converrà trasformare le eccessive superfici a ceduo in fustaie

(7) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT n. 5 della provincia di Latina; n. 12 della provincia di Roma; nonché parte della regione agraria ISTAT nn. 1, 6 e 9 della provincia di Frosinone; nn. 4, 6 e 7 della provincia di Latina; nn. 2, 3 e 4 della provincia di Rieti; nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 della provincia di Roma; nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Viterbo.

miste e resinose, assecondando l'orientamento già in atto delle imprese private le quali vanno progressivamente allungando i turni del taglio dei cedui, per avviarli a fustaie.

Così migliorato, il patrimonio forestale del territorio potrà dare, col tempo, una produzione che consenta maggiori redditi per le popolazioni montane e, contemporaneamente, contribuisca alla difesa del suolo.

Altra importante possibilità è legata all'ampliamento del Demanio forestale dello Stato, nell'ambito del quale sono più agevolmente conseguibili le mete accennate; in tal senso esistono nel territorio consistenti prospettive, specialmente per quanto riguarda l'acquisizione di superfici boscate di proprietà di Comuni ed Enti.

Inoltre, positive possibilità di azione si aprono facendo leva sulle aziende speciali consorziali di Comuni montani, largamente operanti nel territorio.

Il rafforzamento del settore zootecnico può realizzarsi soprattutto costituendo aziende silvo-pastorali di ampiezza adeguata, nelle quali insediare allevamenti, ed allargando la sfera d'azione dei mezzi meccanici.

Indubbiamente per realizzare tali obiettivi, che devono concorrere a portare il territorio su una posizione economica più elevata, si rende indispensabile rivedere, alla luce delle nuove esigenze, le strutture e le infrastrutture aziendali, anche queste ultime, per consentire un più idoneo consolidamento delle opportune quote di popolazione.

Ugualmente potrà contribuire allo sviluppo territoriale una più efficiente rete di stabilimenti consortili per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.

2° Territorio. — A prevalente indirizzo arboricolo-zootecnico - cercalicolo

In dipendenza delle notevoli differenziazioni che si riscontrano in ordine alle condizioni pedo-climatiche ed economico-agrarie, le zone qui considerate presentano notevoli prospettive per una molteplicità di produzione; ma quelle che massimamente caratterizzano l'intero territorio e sulle quali deve farsi generale affidamento sono la zootecnica e l'arboricoltura.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, esistono concrete possibilità di incrementare e migliorare il patrimonio esistente, di bovini, ovini, suini ed anche di animali di bassa corte. Va posto, tuttavia, l'accento sulla utilità di puntare, nel caso dei bovini, soprattutto sulla produzione della carne, attraverso allevamenti di ampiezza idonea a conseguire più positivi risultati economici.

Consistenti obiettivi nel settore frutticolo sono realizzabili soprattutto attraverso la trasformazione delle colture promiscue in impianti specializzati e la concentrazione degli impianti, tali da consentire da un lato interventi colturali adeguati, come la difesa fitosanitaria a mezzo anche di apposite organizzazioni, e dall'altro l'offerta di masse omogenee di prodotto.

In particolare, la revisione degli impianti è di urgente utilità nel caso dei vigneti, specie laddove si risentono i danni della fillossera, e degli uliveti, che necessitano, tra l'altro, di efficaci cure contro i parassiti.

Per l'olivicoltura, le possibilità sono affidate, oltreché all'aggiornamento delle tecniche colturali, alla estensione delle superfici investite nelle aree che presentano idonee condizioni di ambiente.

Particolare importanza assume in alcune plaghe del territorio, soprattutto poste nella provincia di Viterbo, la coltura specializzata del nocciuolo, divenuto elemento caratterizzante dello sviluppo agricolo locale ed a cui si presentano ulteriori possibilità di espansione.

Non vanno infine trascurati i vantaggi che possono derivare da una cerealicoltura condotta con tecniche moderne, e quindi largamente meccanizzata.

Peraltro, è da tener conto dell'apporto che può derivare dal settore forestale, relativamente ai terreni costituenti la fascia a confine con il precedente territorio di montagna.

In questo territorio, però, più che altrove, i risultati conseguibili sono intimamente dipendenti dalle modifiche che si porteranno nell'ambiente.

Infatti, si verificano in esso consistenti fenomeni di allontanamento della mano d'opera delle campagne e vi si riscontra una accentuata insufficienza di strutture e di infrastrutture aziendali. Si rende, quindi, indispensabile una vasta e composita azione che, di pari passo al necessario processo di ampliamento delle superfici aziendali, contribuisca ad accrescere la redditività delle aziende agricole e contemporaneamente ponga le basi di una vita sociale più elevata. Finalità cui può efficacemente concorrere la realizzazione di impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti, condotti in forma associata, specie nel settore viticolo ed olivicolo, in modo da migliorarne le caratteristiche merceologiche e facilitarne la vendita.

Più che altrove in questo territorio sono poi necessarie l'assistenza tecnica e l'istruzione professionale in vista del superamento di vecchie ed arretrate pratiche colturali e dell'adozione di altre più adeguate a un moderno esercizio agricolo.

3° Territorio. — *A prevalente agricoltura intensiva*

Il territorio comprende vasti comprensori — quali l'agro romano, l'agro pontino, la Maremma etrusca, la piana reatina, la piana di Anagni, la conca di Sora e la valle del Liri — dove l'azione di bonifica e di trasformazione fondiaria hanno provocato nell'agricoltura profondi e positivi cambiamenti che, unitamente alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, depongono per un ulteriore progresso, del resto già avviato in modo promettente, specie nelle aziende che dispongono di sufficienti superfici.

Assecondando gli orientamenti che si dimostrano maggiormente validi ad utilizzare i fattori naturali ed indotti, si tratta ora di dar luogo ad un più stabile equilibrio economico delle aziende.

Sul piano produttivo si presentano diverse possibilità che, in relazione alla variabilità di condizioni, vanno tutte tenute in considerazione. Tuttavia, le maggiori prospettive di sviluppo dell'intero territorio consistono nel potenziamento del settore zootecnico, e soprattutto dell'allevamento dei bovini di razze da latte, in quanto tale prodotto trova un mercato sufficientemente ricettivo, sia se destinato al consumo diretto che alla trasformazione industriale.

Valide prospettive si individuano anche nel rafforzamento delle colture pregiate, specie orticole di pieno campo ed industriali — quali

il pomodoro e il tabacco —, che possono avvantaggiarsi di rilevanti disponibilità d'acqua.

Le stesse colture orticole in serra e quelle floricole, di recente acquisizione, nonché la frutticoltura, vanno considerate ai fini di una armonica crescita dei redditi agricoli.

Nell'ambiente, già sede di una intensa transumanza ovina, sussistono altresì condizioni per mantenersi consistenti greggi, anche con carattere di stagionalità, utilizzando a tale scopo terreni da mantenere sodi a motivo della loro declività, o aventi scarse attitudini produttive.

Per un processo evolutivo del territorio si pongono opportuni ulteriori aggiornamenti ed affinamenti delle tecniche colturali e di allevamento del bestiame a tutti i livelli, in modo da raggiungere il più elevato grado di specializzazione e contenere i costi aziendali. Tra l'altro, appare evidente l'utilità di estendere ulteriormente la meccanizzazione ed intensificare, specie presso le imprese di più modeste dimensioni, l'assistenza tecnica e l'istruzione professionale. Ma perché l'azione diretta a promuovere le produzioni abbia efficacia, si richiede di elevare adeguatamente il potenziale delle opere aziendali ed interaziendali, nel cui contesto si inserisce con caratteristiche di peculiare rilevanza l'irrigazione, che ha già assunto rilevanti proporzioni e che, unitamente alla meccanizzazione, appare come fattore determinante di progresso.

Per quanto la bonifica e la trasformazione fondiaria siano state incidenti, è ancora indispensabile completare, oltre alle altre opere civili, soprattutto la rete stradale, che per taluni comprensori risulta insufficiente per una agricoltura a largo respiro.

La sistemazione dei terreni, specie acclivi, può intervenire a frenare fenomeni di degradazione, tuttora presenti.

Utile sotto tutti i riguardi la promozione di forme associative di agricoltori in grado di operare sia in fase produttiva che di commercializzazione, in particolare nelle aree ove più diffusa è la proprietà coltivatrice che, per le dimensioni aziendali, non ha in genere la possibilità di affrontare i vari problemi che si presentano ad una agricoltura che ha necessità di acquisire ulteriore dinamismo e competitività.

Allo scopo gioverà, come in tutta la Regione, infine, qualsiasi azione in grado di assecondare la costituzione di aziende sufficientemente ampie per un esercizio agricolo rispondente alle necessità del momento.

4° Territorio. — *A prevalente indirizzo orto-agrumario specializzato*

Il territorio che, con i comuni di Fondi e Sperlonga, costituisce una particolare oasi, è caratterizzato da un microclima estremamente favorevole che ha consentito l'affermazione di una attiva agrumicoltura e, negli anni più recenti, la diffusione della coltivazione di ortaggi primaticci anche sotto serre.

Le possibilità di sviluppo delle zone interessate consistono, appunto, nel potenziamento di tali due attività, nonché della floricoltura che, di recente introduzione, va ottenendo significativi risultati.

Per quanto riguarda l'agrumicoltura, si tratta di dar luogo ad un intenso processo di ammodernamento ed adeguamento varietale

degli impianti e di aggiornare altresì le tecniche d'impianto e di coltivazione, in modo da realizzare produzioni maggiormente rispondenti sul piano qualitativo e dal punto di vista economico. Per l'orticoltura e la stessa floricoltura, invece, oltrechè ad un necessario miglioramento tecnico ed una più incisiva specializzazione, si può pensare ad un ragionato estendimento delle superfici, avuto presente che il facile accesso ai grandi mercati di consumo facilita il collocamento del prodotto. Allo scopo, evidente è la necessità di migliorare la preparazione professionale degli addetti, sovente legati ancora a metodi tradizionali. Ma per conseguire migliori risultati si rende indispensabile agire sulle strutture od infrastrutture aziendali anche al fine di superare, o, quanto meno, di attenuare i difetti derivanti dall'eccessivo frazionamento fondiario.

In questo quadro si presentano proficue di risultati le iniziative intese a completare le opere di bonifica, specie quelle attinenti l'irrigazione; a ripristinare il franco di coltivazione nelle zone più basse; a diffondere la elettrificazione; a fornire il territorio di sufficienti attrezzature collettive per la commercializzazione dei prodotti; a dotare le aziende delle attrezzature indispensabili alle nuove esigenze che si evidenziano; ad attuare una efficace difesa fitosanitaria.

5° Territorio. — *A prevalente arboricoltura specializzata*

E' il classico territorio arboricolo in cui la viticoltura specializzata assume, per antica tradizione, aspetti rilevanti. Al settore viticolo pertanto è affidato l'ulteriore progresso di queste zone.

Sul piano colturale, più che altro si tratta di migliorare tale coltivazione creando le condizioni più favorevoli per la meccanizzazione, anche con più idonei sistemi di allevamento della vite, favorendo la sostituzione di varietà non più rispondenti con altre di pregio ed assecondando altresì la traspolazione degli impianti viticoli dai terreni più acclivi ad altri più adattabili alla meccanizzazione e sottratti all'influenza dello sviluppo turistico residenziale; va anche proceduto al risanamento degli impianti affetti da degenerazioni.

Una più diffusa meccanizzazione e l'adeguamento delle strutture possono favorire il potenziamento economico delle aziende.

Peraltro, potrà giovare l'ulteriore sviluppo degli impianti cooperativistici per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti laddove sono ancora insufficienti, così come potrà concorrere al benessere generale l'ammodernamento delle infrastrutture, specie per alcune zone più eccentriche.

6° Territorio. — *A prevalente indirizzo orto-floricolo specializzato*

Il territorio, nel quale sono state incluse aree diverse, si contraddistingue per la larga presenza di colture floreali ed ortive, esercitate in talune delle zone interessate anche da molto tempo.

Le prospettive si collegano quindi essenzialmente ad un generale miglioramento tecnico ed economico di tali colture, ma soprattutto di quelle floricole, che trovano anche nei vicini grandi centri di consumo buone possibilità di remunerativo collocamento e di cui conviene accentuare le specializzazioni colturali, in modo da consentire migliori e più remunerative condizioni di inserimento sui mercati.

Ma l'azione maggiormente efficace appare quella intesa a dotare le aree in questione di attrezzature aziendali, anche mobili, ed interaziendali, proporzionate alle esigenze che sempre più si configurano. In particolare considerazione sono da tenersi gli impianti collettivi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti che, risolvendo i diversi problemi tecnici, giovino a contenere i costi di produzione.

Data la particolare natura delle colture considerate, la difesa fitosanitaria, condotta con metodi razionali, può risultare particolarmente utile; così come, del resto, ogni appropriata assistenza tecnica in grado di elevare la preparazione degli operatori.

7° Territorio. — A sviluppo extra agricolo con agricoltura d'attesa

Prevalentemente il territorio comprende terreni destinati, a breve o a più lunga scadenza, a utilizzazioni extra agricole; per tale motivo le prospettive di sviluppo agricolo hanno una precisa delimitazione. Permangono tuttavia delle zone e delle aziende dove tuttora si esercita una proficua agricoltura, così come si trovano opere di bonifica tuttora in esercizio.

Data tale realtà e le esistenti prospettive, si tratta di mantenere la efficienza tecnica ed economica delle aziende presenti.

L'azione statale dovrebbe anche assicurare l'efficienza dei servizi di bonifica, indispensabile, fra l'altro, nel quadro delle esigenze globali dei comprensori di bonifica interessati.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli investimenti previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — Ad indirizzo prevalente silvo-pastorale

In considerazione dei vasti problemi da affrontare e dei diversi aspetti che si presentano nel territorio, l'azione incentivante dello

Stato si articolerà in tutte le forme in grado di favorire la realizzazione delle prospettive di sviluppo indicate.

Si interverrà quindi per provvedere il territorio delle strutture ed infrastrutture necessarie alla valorizzazione delle risorse disponibili; in questo quadro, tra le infrastrutture saranno considerati quei servizi civili che, unitamente al miglioramento delle abitazioni, possono contribuire ad assicurare la permanenza in montagna della popolazione indispensabile all'esercizio agricolo.

Sul piano generale, azione preminente sarà altresì considerata quella intesa a contenere i fenomeni di erosione e degradazione del terreno.

Avuto presente che il settore forestale condiziona, in larga misura, l'economia del territorio, si interverrà nello specifico comparto nei modi più ampi, segnatamente per realizzare: la sistemazione idraulico-forestale dei fossi; la ricostituzione dei soprassuoli boschivi deteriorati, anche nel perimetro dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali; la riconversione di cedui in fustaie; il consolidamento delle due litoranee nei territori vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; il rimboschimento di superfici a vocazione forestale, anche attraverso l'ampliamento del demanio dello Stato; la costituzione di aziende silvo-pastorali adatte ad instaurarvi economiche attività agricolo-forestali.

Particolarmente utile sarà, altresì, considerata l'azione per la tutela dei patrimoni comunali boschivi e pascolivi, da inserire nelle opportune forme nel processo produttivo.

L'intervento statale dovrà considerare nella giusta misura anche la meccanizzazione, quando essa costituisce elemento di progresso economico e civile.

Per quanto riguarda il settore zootecnico, che è l'altra essenziale componente dello sviluppo territoriale, sarà agevolato qualsiasi intervento che comunque possa favorire il miglioramento qualitativo del bestiame, l'espansione delle superfici investite a colture foraggere ed il miglioramento dei pascoli.

Sarà, inoltre, attuata un'ampia azione di propaganda ed assistenza tecnica, specie al livello dei piccoli imprenditori.

Infine, gli interventi considereranno le iniziative per la costituzione di impianti collettivi che valgano a valorizzare le specifiche produzioni delle zone interessate.

2° Territorio. *A prevalente indirizzo arboricolo-zootecnico-cerealicolo*

La vastità del territorio e le numerose produzioni che vi si ottengono, e che fortemente incidono sulla economia dell'intera Regione laziale, richiedono una ampia gamma di azioni coordinate, in grado di contribuire a realizzare gli obiettivi indicati.

Saranno quindi svolti gli opportuni interventi per assicurare la stabilità dei versanti collinari, attraverso il rinsaldamento delle pendici erose e la regolazione dei corsi d'acqua.

La formazione agevolata di organismi associativi, sia per la gestione dei servizi, sia per la commercializzazione dei prodotti, potrà inoltre consentire il superamento delle difficoltà collegate alla eccessiva frammentazione delle aziende, cui peraltro dovrà cercarsi di

porre rimedio anche attraverso gli opportuni interventi previsti dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il potenziamento del settore zootecnico, saranno promossi fra l'altro il miglioramento genetico dei bovini — anche con l'introduzione di soggetti selezionati da altre zone — la costituzione di stalle sociali e di centri di allevamento a carattere associato, nonché il miglioramento igienico e tecnico delle stalle esistenti.

Rilievo assumerà anche l'azione a favore di una più diffusa e razionale meccanizzazione, anche in vista delle possibilità da essa offerte alla riduzione dei costi delle coltivazioni arboree. In tal senso, saranno assecondate con preferenza iniziative a carattere associato.

In riferimento agli ordinamenti aziendali, l'azione incentivante dello Stato si esplicherà per il rafforzamento della frutticoltura, che costituisce l'attività sulla quale essenzialmente si basa l'economia agricola del territorio.

In tal senso andranno posti in atto tutti gli interventi previsti dalla legge che possano determinare il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, in una con la riduzione dei costi, agevolando altresì le necessarie azioni di difesa fitosanitaria.

Andranno particolarmente considerate le coltivazioni della vite, dell'olivo e del nocciolo, per le quali tra l'altro si evidenzia l'opportunità di acquistare una più elevata specializzazione colturale.

Per quanto in particolare riguarda il nocciolo si terranno soprattutto in evidenza le prospettive che, in alcune plaghe del territorio, si collegano ad un razionale assetto produttivo e commerciale di tale produzione.

Nel complesso territoriale, infine, l'intervento statale sosterrà le iniziative volte alla costituzione e all'ammodernamento degli impianti collettivi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

La promozione di adeguate forme di assistenza tecnica — del resto indispensabili per tutto il territorio e su di un piano generale — potrà favorire il miglioramento della cerealicoltura, specie per quanto riguarda l'acquisizione dei progressi tecnici e della genetica.

3° Territorio. — A prevalente agricoltura intensiva

Prevalente importanza assumerà in questo territorio l'azione diretta intesa ad adeguare ed integrare le opere pubbliche di bonifica, con particolare riferimento agli impianti irrigui — allo scopo di assicurarne piena e continuativa efficienza —, nonché a completare, ove necessario, la esistente rete di infrastrutture.

Del pari, si tenderà al risanamento idraulico delle zone in cui questo è necessario — anche al fine del ripristino del franco di bonifica — integrando tale azione con quella che andrà svolta nell'ambito delle singole aziende, da sostenere con adeguati interventi.

Nell'ambito aziendale si darà soprattutto impulso, oltretutto alla sistemazione dei terreni, alla costruzione di nuovi impianti irrigui ed alla razionalizzazione di quelli esistenti, anche in funzione della utilizzazione degli schemi irrigui collettivi. Andrà del pari favorito il miglioramento delle attrezzature e delle strutture fondiarie ed

agrarie, con preferenza per le iniziative riguardanti imprese dirette-coltivatrici.

Nella parte più interna del territorio, nella quale ricadono i terreni acclivi, l'intervento statale andrà indirizzato anche alle opere intese a frenare le erosioni delle spallette, consolidandole con impianti di prati stabili e regolando il deflusso delle acque.

Nella parte più litoranea, necessita invece incoraggiare gli impianti frangivento, con la messa a dimora di pioppi ed eucalipti.

Circa gli indirizzi produttivi, l'azione di orientamento ed incentivazione sarà rivolta prevalentemente:

— al potenziamento zootecnico, soprattutto degli allevamenti di bovini da latte, mediante il miglioramento genetico del bestiame allevato, il risanamento delle stalle, lo sviluppo quali-quantitativo delle produzioni foraggere, la costruzione, l'integrazione ed il miglioramento di idonee strutture ed attrezzature fondiarie ed agrarie;

— al rafforzamento delle colture pregiate di pieno campo, attraverso un generale miglioramento tecnico;

— alla conversione delle colture promiscue in specializzate, anche per consentire una migliore distribuzione del lavoro.

Analogamente ai precedenti territori, andrà accentuata l'assistenza tecnica ed incentivata la costituzione di forme associative valide ad assicurare all'agricoltura un più agevole e razionale collocamento dei prodotti.

4° Territorio. — *A prevalente indirizzo orto-agrumicolo specializzato*

L'azione pubblica sarà rivolta prevalentemente a promuovere la ulteriore affermazione degli ordinamenti ortofrutticoli sui quali si basa lo sviluppo territoriale, articolando in tal senso i diversi interventi.

Pertanto, attraverso gli enti interessati, l'intervento diretto dello Stato avrà particolare riguardo alla necessità di realizzare la sistemazione idraulica delle zone più basse — in modo da ridare ai terreni un giusto franco di coltivazione — e di completare gli schemi irrigui.

Andranno altresì favorite le iniziative per la costituzione di impianti collettivi per la raccolta e commercializzazione dei prodotti, attraverso i quali accrescere i ricavi aziendali.

Circa gli ordinamenti produttivi assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, data la prevalente posizione che esso assume nell'economia del territorio: l'assistenza finanziaria sarà diretta soprattutto all'ammodernamento degli impianti, da realizzare in specie attraverso l'allargamento dei sestii, per modo che si possa dar luogo alle più estese lavorazioni meccaniche, ed all'introduzione di varietà pregiate richieste dal mercato.

Sul piano aziendale sarà promosso il miglioramento delle strutture che si dimostrano capaci di realizzare l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In tal senso saranno particolarmente incoraggiate le iniziative interessanti l'irrigazione, la realizzazione di impianti per la protezione delle colture ortive, anche mobili, la costruzione ed il riattamento di edifici indispensabili all'esercizio agricolo e che si dimostrino di sicuro risultato economico.

Ulteriore impulso dovrà darsi allo sviluppo della meccanizzazione, che dovrà tuttavia essere commisurata alle effettive esigenze aziendali; laddove si dimostrino utili, potranno incoraggiarsi forme associate capaci di sopperire alle necessità delle piccole aziende.

Attraverso una intensa azione di assistenza tecnica specie in favore delle piccole conduzioni, si potrà accrescere il potenziale economico produttivo del settore orticolo, che, migliorato specialmente in ordine alla qualità dei prodotti, si dimostra suscettibile di acquisire nuove posizioni.

5° Territorio. — *A prevalente arboricoltura specializzata*

Sul piano generale, le prospettive di sviluppo vanno perseguite ponendo in atto tutti quegli interventi che servano a dare maggiore impulso alla frutticoltura specializzata.

Nel vasto quadro di azione che si presenta, assumono rilievo la specializzazione degli impianti su basi tecniche razionali, attraverso il riordino dei sestì e delle forme di allevamento — onde consentire un più diffuso uso delle macchine — nonchè il loro miglioramento qualitativo, adottando cultivar di pregio.

Diretto a questi obiettivi, l'intervento statale si esplicherà con preferenza a favore della viticoltura — che costituisce il settore fondamentale dell'economia agricola di queste zone — per la quale va sostenuto, tra l'altro, l'orientamento tendente a trasferire gli impianti dalle zone troppo acclivi ad altre pianeggianti.

In particolare considerazione saranno tenute le iniziative per la difesa fitosanitaria delle colture incoraggiando, tra l'altro, la costituzione di centri di rilevazione pato-entomologica e di centri collettivi per la lotta antiparassitaria.

Anche in questo ambiente le azioni di assistenza tecnica rivestono carattere di necessità.

L'intervento statale, peraltro, non mancherà di esplicarsi per sostenere la costituzione, il miglioramento delle strutture fondiarie e l'incremento dei capitali di dotazione che si dimostrino rispondenti ad aumentare i redditi ed in particolare la produttività del lavoro.

Andranno favorite, infine, tutte le iniziative associate che si dimostrano efficaci per lo sviluppo agricolo, in grado di operare sia nella fase produttiva che nella fase di trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto.

6° Territorio. — *A prevalente indirizzo orto-frutticolo specializzato*

In relazione alle prospettive indicate, l'intervento statale deve puntare decisamente sul potenziamento della floricoltura e, secondariamente, della orticoltura.

Mezzi da mettere in atto consisteranno in genere nel favorire il progresso della tecnica colturale ed in particolare nell'incentivare le iniziative rivolte al miglioramento qualitativo delle produzioni. In tal senso un ruolo rilevante va affidato alla propaganda ed all'assistenza tecnica.

Si rende, altresì, necessario migliorare ed adeguare gli impianti e le dotazioni aziendali, per modo che possano corrispondere alle esigenze richieste dalla particolare attività. In tal senso si pongono, in

particolare, il potenziamento della meccanizzazione, l'adeguamento degli impianti di copertura, anche mobili, delle colture, l'aggiornamento ed ammodernamento degli impianti irrigui interaziendali ed aziendali, il miglioramento delle condizioni di insediamento nelle aziende delle famiglie agricole.

Al pari del precedente territorio, vanno sostenute le iniziative intese ad attuare la lotta fitosanitaria con criteri moderni ed economici. Tale complessa azione sarà integrata da quella mirante a dotare il territorio di impianti a carattere associativo, per la raccolta e commercializzazione dei prodotti.

Infine, come in tutti i territori della Regione, si rende indispensabile una valida azione diretta ad adeguare i servizi civili.

7° Territorio. — A sviluppo extra agricolo con agricoltura d'attesa

In considerazione delle prospettive delle zone rientranti in questo territorio, l'intervento statale sarà volto essenzialmente a mantenere in efficienza e ad ammodernare le opere di bonifica, in vista delle funzioni di carattere generale da esse assolte.

Inoltre, si interverrà, nelle forme più adeguate, a mantenere efficienti le aziende che tuttora garantiscono una utile continuità dell'esercizio agricolo, sempreché gli interventi si dimostrino di sicura utilità.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base dei contratti agrari sarà riservata a quelle la cui attività è regolata da forme di contratti ammesse dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, NELLA REGIONE DELL'ABRUZZO

(Gazz. Uff. n. 106 del 28-4-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

DECRETA :

Nella Regione dell'Abruzzo gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

A B R U Z Z O

Nella Regione dell'Abruzzo, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie, in termini di attualità e di prospettive di sviluppo. Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta

la complessa realtà economica e sociale della Regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Fascia litoranea e dei fondi valle dei fiumi* (1)

Comprende la fascia litorale adriatica che si estende da nord a sud, tra i fiumi Tronto e Trigno, nonché le propaggini costituite dalle medie e basse valli dei fiumi della Regione, per una superficie di circa 59.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, in provincia di Teramo; Montesilvano e Pescara in provincia di Pescara; Francavilla a Mare, Ortona, S. Vito Chietino, Treglio, Rocca S. Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Villalfonsina, Casalbordino, Vasto e S. Salvo in provincia di Chieti.

2° Territorio. — *Bassa collina costiera* (2)

Comprende i terreni collinari prospicienti al mare che si disseguono, tra la fascia litoranea e la collina interna, per una superficie di circa 150.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Colonnella, Controguerra, Torano Nuovo, Nereto, Corropoli, Sant'Omero, Bellante, Mosciano S. Angelo, Castellalto, Notaresco, Morro d'Oro e Atri in provincia di Teramo; Elice, Città S. Angelo, Collecervino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Spoltore, Pianella e Cepagatti in provincia di Pescara; S. Giovanni Teatino, Chieti, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Casalincontrada, Buccianico, Villamagna, Miglianico, Tollo, Vacri, Ari, Giuliano Teatino, Canosa Sannita, Crecchio, Arielli, Poggiofiorito, Frisa, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, S. Maria Imbaro, Mozzagrogna, Paglieta, Atessa, Pollutri, Scerni, Monteodorisio, Casalanguida, Gissi, Furci, Cupello, Lentella e Fresagrandinaria in provincia di Chieti.

3° Territorio. — *Collina interna* (3)

Comprende le zone collinari interne della Regione, prolungantesi anch'esse parallelamente al litorale, a substrato argilloso-calcareo, con eccezione delle zone caratterizzate da più accentuata acclività che vengono assimilate al quarto territorio.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ancarano, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, Campi, Teramo, Canzano, Basciano, Penna S. Andrea, Cermignano, Cellino Attanasio, Castelcastagna, Bisenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo e Castilenti in provincia di Teramo; Penne, Picciano, Loreto Aprutino, Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano, Cugnoli, Bonciano, Pietranico, Alanno, Manoppello, Castiglione Casauria, Torre dè Passeri,

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 di Teramo; n. 6 di Pescara; nn. 6, 7 e 8 di Chieti.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 di Teramo; n. 6 di Pescara; nn. 6, 7 e 8 di Chieti.

(3) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 3 e 4 di Teramo; nn. 4 e 5 di Pescara e nn. 4 e 5 di Chieti.

Scafa, Turrivalignani, Bolognano, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Lettomanoppello, Serramonacesca in provincia di Pescara; Fara Filiorum Petri, Casacanditella, S. Martino sulla Marrucina, Filetto, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Casoli, Altino, Perano, Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Roccascalegna, Archi, Bomba, Tornareccio, Guilmi, Carpineto Sinello, San Buono, Liscia, Palmoli, Dogliola e Tuffillo in provincia di Chieti, per una superficie complessiva di ettari 140.000 circa.

4° Territorio. — *Zone di alta collina e pedemontane* (4)

Comprende zone pedemontane e di alta collina a pendio molto accentuato, di scarsa fertilità, per una superficie di circa 48.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Torricella Sicura, Montorio al Vomano, Tossicia e Colledara in provincia di Teramo; Montebello di Bertona e Civitella Casanova in provincia di Pescara; Roccamontepiano, Pretaro, Rapino, Pennapedimonte, Palombaro, Celenza sul Trigno e S. Giovanni Lipioni in provincia di Chieti.

5° Territorio. — *Zone a suscettività produttive nella provincia de L'Aquila* (5)

Comprende gli altopiani e altre zone non contigue dotate di suscettività produttiva della montagna aquilana, per una superficie di circa 239.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccasale, Sulmona, Vittorito, Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, S. Benedetto dei Marsi, Trasacco, Capistrello, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Magliano dei Marsi, Ofena, Capestrano, Villa S. Lucia, Villa S. Angelo, S. Demetrio in Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Fossa Ocre, L'Aquila, Poggio Picenze, Balsorano, S. Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Canistro, Acciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Molina Aterno, Tione degli Abruzzi, Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, tutte in provincia dell'Aquila.

6° Territorio. — *Montagna* (6)

Comprende la montagna interna, esclusi i Comuni compresi nel 4° e 5° territorio, a notevole declività con terreni dotati di scarso strato arabile e di limitata produttività, per una superficie complessiva di circa 453.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Valle Castellana, Rocca S. Maria, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Pie-

(4) Sono interessate in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 di Teramo; n. 1 di Pescara; nn. 4 e 5 della provincia di Chieti.

(5) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 della provincia dell'Aquila.

(6) Sono interessate in tutto o in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 di Teramo; nn. 1, 2 e 3 di Pescara; nn. 1, 2 e 3 di Chieti; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'Aquila.

tracamela, Isola del Gran Sasso, Castelli e Arsita in provincia di Teramo; Farindola, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Brittoli, Corvara, Pescosansonesco, Bussi sul Tirino, Popoli, Tocco da Casauria, Salle, Caramanico, Roccamorice, S. Eufemia a Maiella in provincia di Pescara; Fara S. Martino, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Colledimarine, Torricella Peligna, Lettopalena, Montenerodomo, Penadomo, Buonanotte, Montelapiano, Villa S. Maria, Palena, Civitaluparella, Pizzoferrato, Gamberale, Quadri, Borrello, Rosello, Roio del Sangro, Monteferrante, Montazzoli, Roccaspinalveti, Fraine, Carunchio, Castiglione Messer Marino, Torrebruna, Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone in provincia di Chieti; Montereale, Capitignano, Campotosto, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Barisciano, S. Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Castelvechio Calvisio, S. Pio delle Camere, Carapelle Calvisio, Prata d'Ansidonia, Caporciano, Navelli, Collepietro, S. Benedetto in Perillis, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Massa d'Albe, Ovindoli, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvechio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Scanno, Sante Marie, Cappadocia, Castellafume, Ortona dei Marsi, Collelongo, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi, Bisegna, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Cansano, Campo di Giove, Rocca Pia, Pescocostanzo, Rivisindoli, Ateleta, Roccaraso, Barrea, Scontrone, Castel di Sangro, Alfedena in provincia de L'Aquila.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Fascia litoranea e dei fondi valle dei fiumi*

L'affermata corrente di esportazione di prodotti ortofrutticoli e le vaste possibilità irrigue indicano soprattutto nel potenziamento del settore ortofrutticolo l'indirizzo da perseguire per un ulteriore sviluppo del territorio. Si tratta, in sostanza, di procedere, oltre che alla opportuna diffusione delle relative colture, all'affinamento degli standards varietali per rispondere alle esigenze di consumo dei Paesi importatori; alla riduzione dei costi di produzione per salvaguardare la continuità di assorbimento nei confronti della crescente concorrenza di altri Paesi; alla decisa trasformazione della coltura promiscua — ancora prevalente, specie nei territori a mezzadria e nel Teramano — in coltura specializzata, con particolare riguardo, per i frutteti, al pesco ed all'albicocco.

In tale quadro si inseriscono, come componenti di nuova acquisizione, le colture ortive in serra che hanno già conseguito significativi risultati.

Ma perchè l'economia del territorio tragga dal settore ortofrutticolo maggiori benefici, si rende necessario che parallelamente al miglioramento produttivo si realizzi una più efficiente organizzazione di mercato. In questo campo, valide iniziative sono già state assunte

in alcune zone; ad esse, è opportuno che altre se ne affianchino, soprattutto nella zona litoranea del Teramano, onde integrare e meglio coordinare le attività di tali centri di raccolta e di commercializzazione.

La trasformazione, già in atto, della mezzadria apre nuove prospettive anche al settore zootecnico. In particolare, la costituzione di unità aziendali di adeguata ampiezza, la presenza di terreni idonei per giacitura alla meccanizzazione delle operazioni di produzione e raccolta dei foraggi, la disponibilità di acqua per la irrigazione consentono di dar luogo ad allevamenti bovini indirizzati alla produzione di latte e carne, a ciclo chiuso, in sostituzione o ad integrazione degli indirizzi specializzati volti alla produzione della sola carne, pur non escludendo, peraltro, che tale evoluzione possa interessare aziende a più modeste dimensioni. A ciò devono peraltro accompagnarsi il miglioramento delle condizioni igieniche dei ricoveri e la diffusione delle attrezzature necessarie a meccanizzare le operazioni relative alla specifica attività, nonché la razionalizzazione dei sistemi di distribuzione.

L'estensione dell'irrigazione, attraverso il completamento delle opere di interesse collettivo, e le sistemazioni dei terreni sono aspetti preminenti dell'azione da svolgere per acquisire integralmente le potenzialità produttive del territorio, così come largo apporto allo sviluppo potrà derivare da un più diffuso impiego di mezzi meccanici e di altre dotazioni tecniche.

2° Territorio. — *Bassa collina costiera*

Su di un piano generale le prospettive di sviluppo dell'agricoltura sono in questo territorio strettamente connesse alla dinamica della popolazione agricola, nonché a un processo di ampliamento delle aziende che consenta di utilizzare convenientemente le suscettività naturali ed indotte. Sono pertanto da favorire le iniziative dirette ad allargare la base operativa della proprietà coltivatrice, in modo da costituire imprese capaci di sopperire con un razionale impiego delle macchine alla diminuzione delle forze di lavoro e di dar luogo ad indirizzi produttivi imperniati sull'intensificazione delle colture.

Si tratta, infatti, di passare — sia pur gradualmente — dai tradizionali ordinamenti promiscui ad indirizzi specializzati, soprattutto imperniati sulla viticoltura e la olivicoltura da olio e da mensa, nei terreni a ciò particolarmente vocati, con gli opportuni ammodernamenti:

Il territorio offre possibilità anche alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Nè deve essere sottovalutata la possibilità di coordinare l'espansione degli impianti frutticoli di alcune zone con le iniziative in atto nella fascia costiera, per distribuire nel tempo la raccolta e la conservazione del prodotto.

Un ruolo non trascurabile è altresì affidato al settore zootecnico anche se le iniziative in tale campo trovano ancora limitazione nella modesta ampiezza delle aziende. Lo sviluppo della zootecnia è legato, soprattutto, alla produzione della carne attraverso l'allevamento del vitellone a ciclo chiuso o da ristallo ovunque la produzione foraggera non consente il mantenimento di bovini da latte.

Per il consolidamento dell'attività agricola nella zona è peraltro indispensabile porre rimedio a talune deficienze dei servizi civili.

Anche la necessaria espansione della meccanizzazione va considerata, nel territorio, in funzione della ampiezza delle unità poderali, che spesso non consente impieghi ottimali. Sarà, quindi, opportuno favorire la costituzione di centri di meccanizzazione specie a carattere cooperativo ai quali possano far ricorso soprattutto le imprese diretto-coltivatrici.

Per quanto riguarda l'irrigazione, un apprezzabile contributo potrà aversi dalla realizzazione di piccoli invasi collinari.

Fra le opere di bonifica appaiono necessarie quelle intese alle sistemazioni idrauliche dei valloni e dei medi corsi dei terreni.

3° Territorio. — Collina interna

Frammentazione della proprietà e insufficiente ampiezza delle aziende, condizionano le prospettive di sviluppo di un territorio che già di per sé offre scarse possibilità di irrigazione e di adeguata meccanizzazione.

Si tratta, quindi, di facilitare il passaggio da una agricoltura ancora sostanzialmente diretta all'autoconsumo verso un'agricoltura specializzata, in grado di fornire idonee produzioni per il mercato.

In tal senso le nuove condizioni che si vanno stabilendo offrono concrete possibilità di ampliamento della conduzione diretto-coltivatrice mentre il riassetto dell'economia agricola del territorio trova i suoi presupposti in un indirizzo culturale arboricolo zootecnico, con particolare riguardo ad un'olivicoltura altamente specializzata negli ambienti e terreni che a ciò si prestano.

Convenienti prospettive sussistono, infatti, per la sostituzione delle colture promiscue di piante sparse nei seminativi con fasce arboree in coltura specializzata, nonché per la riduzione delle superfici investite a grano a beneficio soprattutto delle colture foraggere.

In questo quadro possono trovare giustificazione e sviluppo le iniziative tendenti a potenziare gli allevamenti dei bovini da carne, mentre laddove l'abbandono dei terreni rende disponibili nuove superfici per le colture foraggere estensive, favorevoli possibilità si presentano per la costituzione di greggi di ovini stanziali.

L'estensione dell'ampiezza aziendale e, più in genere, l'adozione dei nuovi indirizzi, vanno però assecondate dal necessario miglioramento delle strutture aziendali, con riguardo anche ai fabbricati, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla diffusione di una razionale ed economica meccanizzazione che doti le aziende delle macchine più adatte alle lavorazioni collinari.

4° Territorio — Zone di alta collina e pedemontane

In queste zone si è instaurata, nel corso dei tempi, una agricoltura ad indirizzo misto, spesso frammentaria, generalmente rivolta all'autoconsumo delle famiglie contadine ed in cui la cerealicoltura occupa un posto preminente, anche se con risultati economici in genere non soddisfacenti.

L'avvio ad una agricoltura di tipo diverso, che sappia convenientemente utilizzare le modeste risorse disponibili e proiettarle verso

il mercato, è collegato alla costituzione di efficienti aziende a carattere agro-zootecnico ed alla progressiva riduzione degli investimenti cerealicoli. Siffatta riconversione presenta anche in questo territorio favorevoli prospettive in seguito al vasto esodo verificatosi e tuttora in atto che determina le condizioni per un graduale ampliamento delle superfici aziendali e, più in genere, per la costituzione di unità produttive a consistente base territoriale.

In particolare il settore zootecnico, cui sono dunque principalmente legate le prospettive di sviluppo del territorio, trova il suo fondamento nell'allevamento di soggetti da carne, dovendosi tendere invece alla produzione del latte laddove siano possibili sviluppi irrigui a mezzo di piccoli invasi collinari. Gli indirizzi zootecnici dovranno mirare, comunque, ad un organico collegamento della attività agricola del territorio con quella prativa e pascoliva della montagna.

In plaghe circoscritte ed in terreni idonei possibilità di affermazione si offrono per talune coltivazioni arboree ed in specie per il nocciuolo.

Ovviamente, alla revisione degli ordinamenti si deve accompagnare un ampio processo di ammodernamento delle strutture aziendali, con particolare riguardo a quelli che assicurino il necessario consolidamento della opportuna quota di forze di lavoro, e di meditata diffusione dei servizi civili.

Grande importanza assumono nel territorio le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie, con particolare riferimento alle zone collinari, anche ai fini della migliore utilizzazione delle risorse.

5° Territorio — Zone a suscettività produttiva della montagna de L'Aquila

Le prospettive di sviluppo delle zone ricadenti in questo territorio sono differenziate in dipendenza di una diversa caratterizzazione ambientale e, soprattutto, della disponibilità o meno di acque irrigue.

In particolare, le zone della valle Peligna, irrigue od irrigabili, dispongono di un elevato patrimonio arboreo, costituito principalmente da oliveti e vigneti, mentre su consistenti aree sono presenti colture ortive.

Il migliore utilizzo delle risorse irrigue potrà, quindi, consentire di sviluppare le produzioni orticole e anche quelle foraggere; così come potranno essere consolidate con opportuni adeguamenti le posizioni degli esistenti investimenti a olivo e vite in relazione, per questa ultima, alla recente legislazione.

I territori del Fucino, a loro volta, e quelli confinanti dei piani Palentini hanno registrato lo sviluppo delle colture della barbabietola da zucchero e della patata. Le prospettive di tale ultima coltura sono, in linea generale, prevalentemente legate alle varietà da seme.

Le colture foraggere avvicendate ed intercalari possono trovare possibilità di incremento in un auspicabile riequilibrio degli attuali ordinamenti onde consentire, in aziende di congrue superfici, l'allevamento di un sufficiente carico di bestiame bovino sia da latte che da carne, nonché la ricostituzione di piccoli greggi ovini stanziali.

La valle del Tirino, nella quale l'indirizzo cerealicolo-zootecnico è affiancato dall'olivicoltura e dalla viticoltura, presenta a sua volta

positive possibilità di intervento dell'irrigazione da cui dipendono l'evoluzione delle colture ortive, lo sviluppo foraggero e, quindi, il potenziamento degli allevamenti bovini ed ovini.

La bassa valle dell'Aterno ha antiche tradizioni e possibilità irrigue, che permettono l'attuazione di colture industriali ed ortive da pieno campo a complemento dell'indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico.

In questa zona l'allevamento del bestiame da latte è particolarmente curato e sicure prospettive di ulteriore sviluppo potranno derivare da un riordino delle utenze delle acque irrigue, dalla possibile costituzione di organismi associativi sia per l'allevamento che per la conservazione e del collocamento dei prodotti, dall'ampliamento delle dimensioni aziendali.

Infine, nella Valle Roveto, investita a vigneti ed oliveti, sussistono buone possibilità di espansione anche per le colture foraggere e per i bovini da carne e latte, nonché per i greggi ovini stanziali.

6° Territorio — Montagna

Il territorio si caratterizza per la forte incidenza — oltre il 56% della superficie totale — dei boschi e delle colture foraggere permanenti su terreni per la quasi totalità di proprietà di Enti o di Comuni e gravati da diritti di uso civico. Sui seminativi, che occupano gran parte della restante superficie, si esercita una cerealicoltura marginale e di autoconsumo, che va gradatamente riducendosi in conseguenza dell'esodo delle popolazioni.

In tali condizioni, ogni possibilità di sviluppo dipende fondamentalmente dal ritorno della montagna alla sua naturale vocazione forestale e zootecnica, attraverso anche la costituzione di efficienti aziende a carattere agro-silvo-pastorale o silvo-pastorale.

In questo senso, l'affermazione di nuove forme di gestione associata può consentire di dar luogo ad aziende di medie e grandi dimensioni ad indirizzo zootecnico, convertendo le superfici oggi ancora destinate a colture erbacee non foraggere in prati artificiali e pascoli o boschi.

Non mancano, del pari, prospettive per una consistente affermazione di altre forme di allevamento, anche bovino, sì da consentire alla zootecnia di ritrovare nella vocazione dell'ambiente le possibilità tolte dalla riduzione delle aree in cui avveniva la transumanza. Invero, i grandi pascoli di proprietà comunale, adeguatamente migliorati e dotati di ricoveri e vie di accesso, possono dar luogo a produzioni foraggere integrative che possono essere utilizzate, attraverso regolamenti di esercizio che ne impediscano la degradazione, da associazioni di allevatori o da allevatori singoli.

E' da tenere presente, d'altro lato, che esiste tuttora una pastorizia transumante che profitta dei grandi pascoli di alpeggio e che è legata, per il periodo invernale, alle zone pascolive della collina e della pianura. Anche essa, con il miglioramento dei soggetti, presenta nuove prospettive di reddito.

Anche dal settore forestale può venire un apporto di maggior reddito attraverso il ripristino dei boschi deteriorati di proprietà comunale, nonché i rimboschimenti dei terreni nudi e scarsamente fertili. In tal senso positive prospettive di investimento offrono le larghe superfici di incolti produttivi esistenti. In questo senso l'azione del-

l'Azienda di Stato delle foreste demaniali può essere utile di risultati, specialmente attraverso gli acquisti ed i miglioramenti di boschi di proprietà comunale, con particolare riguardo a quelli compresi nel perimetro del Parco nazionale.

E' da tenere conto che lo sviluppo territoriale è in larga misura condizionato, oltre che da un riordino fondiario che dia luogo ad imprese con superfici sufficientemente ampie, dalla revisione e dal miglioramento delle strutture aziendali e, soprattutto, delle infrastrutture, che allo stato attuale si presentano non rispondenti alle diverse necessità fra le quali — in primo luogo — è da annoverare l'insediamento umano. Sopperire a tali deficienze significa porre i presupposti per la valorizzazione del territorio.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, gli organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali esistenti.

Inoltre, gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno, secondo quanto stabilito dal Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi stessi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio — Fascia litoranea e dei fondi valle

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo i vari interventi previsti dalla legge saranno coordinati ed attuati in modo da realizzare produzioni in grado di trovare il più conveniente collocamento.

Per le colture ortive, si tratterà essenzialmente di puntare attraverso le opportune forme di promozione al miglioramento delle qualità ed alla distribuzione, nel tempo, delle diverse produzioni, allo scopo di assicurare il rispetto di opportuni calendari di maturazione.

Per la frutticoltura, in cui meritano di essere particolarmente seguite le coltivazioni del pesco e dell'albicocco, si tenderà, con i necessari incentivi, alla graduale specializzazione degli impianti esistenti ed alla concentrazione di nuovi frutteti specializzati in territori ad essi più adatti, allo scopo di consentire un razionale ed economico impiego del mezzo meccanico anche per la difesa antiparassitaria. A tal fine, si punterà su cultivar di pregio con caratteristiche di precocità, resistenza ai trasporti e qualità richieste dai mercati.

Nel settore dell'uva da tavola — coltura da contenere nelle zone schiettamente vocate — saranno invece promosse le iniziative dirette ad affinare il prodotto e ad abbassare i costi di produzione.

Nel campo della difesa fitosanitaria sarà data priorità alle colture di preminente importanza economica.

Al fine di promuovere lo sviluppo del settore zootecnico, che costituisce l'altra componente di sviluppo del territorio, meritano di essere posti in atto gli interventi previsti, avendo particolare considerazione per le iniziative dirette ad introdurre bovini selezionati di razza pezzata nera — nei suoi ceppi europei e canadesi — nelle aziende che, disponendo di irrigazione, sono in grado di indirizzare gli allevamenti alla produzione del latte e della carne a ciclo chiuso. Nelle aziende di più modeste dimensioni, sarà favorito, oltre il predetto indirizzo, l'allevamento dei vitelloni di razza marchigiana, mentre ove opportuno sarà secondato l'indirizzo, in via di diffusione, per la produzione di carni bianche dal ristallo di vitelli scolostrati.

Le agevolazioni potranno concorrere, inoltre, a potenziare le iniziative destinate a sviluppare indispensabili servizi di carattere generale, tra i quali si evidenziano i controlli funzionali per le bovine da latte nonché quelli relativi alla riproduzione bovina, anche mediante l'acquisto di riproduttori di pregio e la diffusione della fecondazione artificiale.

Per quanto possibile, ogni azione sarà rivolta ad assecondare l'attività di risanamento del bestiame.

Per gli allevamenti avicoli, potranno essere agevolate le iniziative tendenti alla produzione di materiale selezionato.

In stretto coordinamento con la promozione di più razionali indirizzi produttivi, andrà ad esplicarsi l'attività di intervento nel settore delle strutture e delle dotazioni aziendali, avendo cura di incentivare investimenti in grado di assicurare una più elevata produttività ed una maggiore forza contrattuale per l'agricoltura. Nell'ambito di tale generale indirizzo, acquisteranno particolare rilievo le misure volte a razionalizzare i sistemi di allevamento, ad estendere la pratica irrigua, ad incrementare l'impiego delle macchine anche attraverso la costituzione di efficienti centri di meccanizzazione, a potenziare gli impianti di raccolta e commercializzazione dei prodotti, soprattutto nelle provincie di Teramo e Chieti, dove si riscontrano le maggiori deficienze.

Nel comparto dei servizi civili saranno assistite quelle opere la cui esecuzione può determinare più diretti ed immediati benefici per lo sviluppo agricolo del territorio.

2° Territorio — *Bassa collina costiera*

Sul piano generale, per quanto riguarda il settore delle colture gli interventi avranno di mira soprattutto la razionalizzazione degli impianti frutticoli, sostenendo la trasformazione degli impianti promiscui in specializzati, per modo che, soprattutto attraverso la meccanizzazione, possano conseguirsi positivi risultati economici.

Alla viticoltura per uve da vino gli aiuti sono da concedere di norma per gli impianti ricadenti nelle zone a denominazione di origine e che si adeguino alle norme stabilite dai disciplinari di produzione. Per le uve da tavola l'intervento favorirà esclusivamente le pratiche

riguardanti il miglioramento qualitativo della produzione, secondo le indicazioni fornite dal mercato.

Circa l'olivicoltura potranno essere concessi aiuti, oltre che per la razionalizzazione dei vecchi impianti, anche per la produzione di olive da mensa, a condizione che gli investimenti rispondano ad appropriati criteri tecnici ed economici.

Attenzione sarà data all'ammodernamento degli indirizzi zootecnici nelle aziende di sufficienti dimensioni. In particolare nelle aziende irrigue o irrigabili, singole o associate, sarà promossa la diffusione di razze da latte mentre nelle zone asciutte si perseguirà l'indirizzo carneo anche mediante l'incrocio con razze specializzate.

Per gli allevamenti suinicoli ed avicoli saranno osservati criteri analoghi a quelli indicati per il territorio precedente.

Nei riguardi degli impianti collettivi saranno con preferenza incoraggiate le iniziative tendenti all'ampliamento degli impianti enologici ed oleari esistenti, nonché alla realizzazione di organismi di secondo grado riguardanti questi due settori. Verrà altresì agevolata la realizzazione di magazzini di prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, in collegamento con gli stabilimenti operanti nella fascia costiera.

L'azione statale va poi rivolta ad assicurare l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali alle numerose necessità. In questo quadro, sarà dato particolare impulso alla esecuzione di laghetti collinari e connessi impianti di irrigazione, alla costruzione di acquedotti ed elettrodotti ed al miglioramento della rete stradale interna. Nelle forme previste, sarà pure incentivata la meccanizzazione delle diverse attività aziendali, ed in ispecie quelle che assicurino efficienti servizi.

Vanno, infine, promosse le opere per la difesa del suolo, quali la sistemazione dei torrenti, le canalizzazioni intese ad evitare gli smottamenti, l'inerbimento dei terreni calanchivi.

3° Territorio — Collina interna

La generale depressione economica del territorio fa dell'agricoltura, pur nei limiti obiettivi che l'ambiente presenta, il principale settore di progresso economico e sociale.

In tale prospettiva, l'azione statale si incentrerà soprattutto sul settore arboricolo e sulla zootecnia.

Per quanto riguarda l'arboricoltura, gli interventi saranno in preferenza rivolti al riordino dell'olivicoltura e più precisamente alla trasformazione degli oliveti promiscui in specializzati, in modo da consentire il più ampio uso di macchine operatrici.

Una concreta azione si rende ugualmente indispensabile per migliorare le possibilità produttive ed economiche degli impianti viticoli ricadenti nelle zone delimitate ai fini della tutela della denominazione di origine, sempreché rispondano ai requisiti fissati dai disciplinari di produzione. In via subordinata gli incentivi potranno anche essere concessi per l'impianto di vigneti in altre zone che siano particolarmente vocate, purché rispondano a chiari requisiti economici e mercantili.

L'attività statale sarà ancora indirizzata a dare il maggiore impulso possibile alle attività zootecniche e, conseguentemente, alla revi-

sione degli ordinamenti colturali che favoriscano le produzioni foraggere. Particolare considerazione avranno le esigenze degli allevamenti bovini da carne e dei greggi stanziali, che rappresentano gli indirizzi meglio rispondenti all'ambiente.

Collateralmente incoraggiati gli adeguamenti strutturali e gli investimenti in genere che rispondano a criteri di economicità e redditività e contribuiscano all'affermazione dei settori di sviluppo indicati.

Per altro aspetto si favorirà la costituzione di impianti collettivi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, con particolare riguardo alla produzione lattiero-casearia ed a quella delle carni.

4° Territorio — Zone di alta collina e pedemontane

Gli incentivi saranno prevalentemente indirizzati a potenziare, sul piano tecnico ed economico, il settore zootecnico, favorendo, fra l'altro, l'introduzione di bovini di razza pezzata nera dovunque le produzioni foraggere si presenteranno adeguate al loro mantenimento, mentre saranno promossi gli allevamenti di razza « bruno-alpina » nelle zone a produzione foraggera più modesta e dove il processo di estensivazione suggerisce un più ampio ricorso al pascolo. Pertanto, particolare considerazione avranno le iniziative che si propongono di conseguire tali obiettivi, sia che riguardino direttamente gli allevamenti, sia che abbiano lo scopo di accrescere e migliorare le disponibilità foraggere, anche mediante misure atte a rendere più efficienti e meglio ricettivi i pascoli montani, così come, al fine di contenere i costi di produzione e di razionalizzare l'allevamento bovino nelle piccole aziende, sarà facilitata l'organizzazione di alpeggi collettivi. Meritevole di speciale attenzione si prospetta il miglioramento del bestiame ovino, impostato su greggi di maggiori dimensioni, per ottenere capi di alta attitudine alla produzione della carne anche attraverso sistematici incroci con razze specializzate italiane e straniere.

Con riferimento alle possibilità offerte dalle colture arboricole, l'azione incentivante sarà soprattutto rivolta a razionalizzare gli impianti esistenti, capaci di fornire produzioni qualitativamente pregiate.

Si potranno altresì sostenere le iniziative in grado di realizzare concreti miglioramenti nelle strutture aziendali, con preferenza per quelle connesse allo sviluppo zootecnico o necessarie al consolidamento delle forze di lavoro.

La meccanizzazione va incoraggiata, specie se a livello interaziendale e comunque in relazione al conseguimento di positivi risultati economici.

Fra le iniziative a carattere cooperativo di mercato saranno da favorire quelle destinate a valorizzare le produzioni lattiero-casearie, quando siano di complementarità e di sostegno allo sviluppo degli allevamenti.

Nel settore della forestazione saranno infine promossi la trasformazione dei cedui in fustaie ed il rimboschimento dei terreni nudi, così come assume particolare importanza il miglioramento dei pascoli montani. A tali azioni si accompagneranno interventi per la difesa del suolo onde por rimedio ai fenomeni di degradazione in atto.

5° Territorio — *Zone a suscettività produttiva della provincia de L'Aquila.*

In queste zone l'intervento si rivolgerà — in relazione alle differenziate prospettive in precedenza indicate — verso i settori portanti delle relative economie e dando comunque carattere di priorità, in connessione alle specifiche componenti ambientali, alle iniziative interessanti la zootecnia, le coltivazioni arboree ed orticole, nonché quelle industriali. Si ripropongono qui, sostanzialmente, problemi analoghi a quelli considerati per i territori precedenti; per cui si palesa la necessità di porre in atto interventi analoghi utilizzando le diverse provvidenze previste dalla legge. In questo ampio quadro, vanno peraltro considerate particolari iniziative quali la conduzione associata di greggi ovisi stanziali, la coltivazione e la selezione di patate da seme.

Ne consegue che anche in questo territorio si palesa la opportunità di estendere quelle azioni di propulsione rivolte a migliorare la dotazione delle strutture aziendali e dei servizi civili nonché a risolvere i problemi che si presentano in ordine alla commercializzazione dei prodotti più interessanti delle diverse zone.

6° Territorio — *Montagna*

L'intervento pubblico si finalizzerà in via generale, verso quelle azioni che si mostrino più idonee ad assicurare alle popolazioni redditi maggiori e migliori condizioni di vita.

Massimo impegno dovrà soprattutto porsi per potenziare e diffondere le attività zootecniche e per migliorare ed estendere le superfici boscate. L'azione nei sensi indicati sarà ampia e nello stesso tempo incisiva, sì da evitare dispersioni di mezzi.

In particolare sarà promossa la costituzione, anche in forme associate, di aziende silvo-pastorali, di dimensioni sufficientemente ampie per conseguire validi risultati produttivi ed economici. In concomitanza a ciò troveranno collocazione tutte le iniziative intese ad aumentare le disponibilità foraggere sia aziendali sia nelle proprietà collettive, attraverso la formazione di nuovi pascoli e prati ed il miglioramento di quelli esistenti. In questo quadro operativo rientrano anche le attività e le iniziative rivolte al miglioramento genetico del bestiame, con particolare riguardo alla selezione delle fattrici di razza bruno-alpina e pezzata-nera.

Là dove necessaria, ed in particolare nelle zone in cui è diffusa la proprietà coltivatrice, sarà favorita la costituzione di stalle sociali idoneamente organizzate.

Per quanto riguarda gli allevamenti ovisi, cui è interessata in modo particolare la vasta zona dei pascoli montani, andranno favorite le iniziative tendenti a migliorare l'utilizzo dei pascoli stessi attraverso la dotazione di ricoveri, la realizzazione di opere di captazione di acqua e di abbeveratoi, il miglioramento della accessibilità. Inoltre allo scopo di migliorare i risultati economici di tale particolare attività, sarà agevolato l'aumento delle dimensioni dei greggi e si procederà al miglioramento delle razze indigene nonché al loro incrocio con razze a spiccate attitudini per la produzione di carne.

Sarà altresì preso in considerazione l'allevamento equino per la produzione di carne che, per i risultati ottenuti negli ultimi anni, presenta interessanti prospettive.

Al livello aziendale troveranno particolare considerazione le iniziative dirette alla sistemazione del suolo ed allo sviluppo zootecnico, oltre quelle necessarie a migliorare le condizioni di vita delle forze di lavoro anche attraverso la costruzione e l'ampliamento delle case di abitazione.

A completamento del vasto quadro di interventi a favore del settore zootecnico, sarà promossa ed agevolata la costituzione di organismi cooperativi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti degli allevamenti.

Particolare attenzione sarà data al miglioramento della formazione professionale, così come sarà da favorirsi la meccanizzazione, sempreché attuabile in modo conveniente.

In positiva considerazione andrà, infine, tenuta l'introduzione del nocciuolo in coltura specializzata, in terreni idonei.

Nel settore della forestazione, attraverso l'azione diretta ed indiretta dello Stato, vanno favoriti i rimboschimenti, il ripristino dei boschi deteriorati, la conversione dei boschi cedui in fustaie, le operazioni colturali e di manutenzione delle superfici boscate. Si rende ugualmente necessaria una intensificazione dell'attività dell'Azienda dello Stato per le foreste demaniali, specie per quanto riguarda l'acquisto di terreni da destinare a boschi, dando la preferenza a quelli di proprietà dei Comuni.

Infine, troveranno opportuna considerazione le iniziative intese a rompere l'isolamento delle popolazioni montane ed a migliorare le loro condizioni di vita attraverso la realizzazione di servizi civili nei modi suggeriti dalla valorizzazione delle risorse del territorio.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficienti i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966.
N. 910, NELLA REGIONE DEL MOLISE

(*Gazz. Uff.* n. 104 del 26-4-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590 e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

DECRETA :

Nella Regione del Molise gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

MOLISE

Nella Regione molisana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie, in termini di attualità e di prospettive. Peraltro, non è da

escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della Regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Molise orientale o basso Molise* (1)

Si estende lungo la fascia litoranea, dalla riva destra del Trigno alla riva sinistra del Saccione e comprende i territori, generalmente pianeggianti, della collina litoranea, della collina interna nord-orientale e parte della collina interna del medio Biferno, per una superficie di ettari 100.000 circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Bonefro, Campomarino, Colletorto, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli e Ururi.

2° Territorio. — *Molise centrale* (2)

Comprende i territori della collina interna del medio Biferno, della collina interna sud-orientale, della montagna di Campobasso e della montagna tra il medio Trigno ed il Biferno, per una superficie di Ha. 189.000 circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiafiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchiavalfortore, Matrice, Mirabello Sannitico Molise, Monacilione, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Providenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccapivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Angelo Limosano, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polomatense, S. Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara e Vinchiaturò.

3° Territorio. — *Molise occidentale o alto Molise* (3)

Comprende le zone della montagna dell'alto Trigno e Sannio settentrionale, della montagna dell'alto Molise e della montagna del Volturno, per una superficie territoriale di Ha. 126.000 circa.

Fanno parte del territorio i comuni di Acquaviva di Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelp-

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 8 ed 11 e parte della n. 7

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 5, 6, 10 e parte della n. 7.

(3) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 3, 4.

troso, Castelpizzuto, Castel S. Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchiagodena, Miranda, Montenero Valcoccchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rio-nero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Ricchetta al Volturno, S. Pietro Avellana, S. Maria del Molise, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, Scapoli, Sessano, S. Agapito, Vastogirardi.

4° Territorio. — *Molise sud-occidentale* (4)

Comprende il piano-colle della collina interna del Volturno a confine con la Campania ed il Lazio, per una superficie di circa 29.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Colli al Volturno, Concacasale, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano e Venafro.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in esse manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Molise orientale o basso Molise*

I terreni che costituiscono questo territorio, in gran parte ricadenti in comprensori di bonifica e caratterizzati da notevole fertilità naturale, si presentano suscettibili di consistente sviluppo.

L'indirizzo colturale prevalentemente seguito è quello cerealicolo-zootecnico; assumono peraltro notevole importanza ai fini dell'economia del territorio l'olivo e la vite.

Gli orientamenti in atto appaiono sostanzialmente rispondenti alle condizioni generali dell'ambiente, pur se si presenta la necessità di perfezionarli ed aggiornarli estendendo le colture di più alto reddito ed introducendo tecniche più razionali.

In tal senso, principale direttiva deve essere di variare i rapporti tra gli allevamenti e le colture, dando ai primi maggiore peso. Non mancano, infatti, le possibilità di estendere le produzioni foraggere, sottraendo soprattutto superfici ai cereali, anche se questa coltivazione si presenterà pur sempre di non trascurabile importanza.

Nella revisione degli ordinamenti colturali delle zone pianeggianti è da prevedere anche un estendimento di alcune colture sarchiate — come il tabacco, la barbabietola ed il pomodoro — le quali, sebbene abbiano attualmente modesta rilevanza, potranno avvantaggiarsi, oltre che delle caratteristiche ambientali, del crescente impiego di mezzi meccanici. Già da adesso, del resto, tali coltivazioni si avvalgono della

(4) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 3, 4 e 9.

esistenza di efficienti cooperative di servizio e, il tabacco, di impianti di prima lavorazione.

Anche le colture orticole, attualmente praticate su superfici modeste e circoscritte negli « arenili » di Campomarino e Termoli, potranno estendersi convenientemente, parallelamente al progredire del vasto piano di opere irrigue in fase di attuazione.

La frutticoltura e, in modo particolare, l'olivicoltura, rappresentano valido mezzo di valorizzazione dei terreni declivi non suscettibili di altre coltivazioni, avendo riguardo che l'economia di molte zone è a quest'ultima coltivazione legata intrinsecamente. In questo senso è avviata una promettente diffusione di stabilimenti cooperativi di lavorazione delle olive, che, tuttavia, necessita aggiornare alle effettive esigenze. Il problema della olivicoltura si pone in termini sia di rinnovamento che di estendimento; da un lato infatti migliori risultati potranno ottenersi attraverso il risanamento ed il riordinamento dei vecchi oliveti e la trasformazione di quelli promiscui in specializzati e, dall'altro lato, l'impianto di nuovi oliveti da olio e da tavola, con forme e sistemi di allevamento capaci di consentire l'impiego di mezzi meccanici potrà assicurare la migliore utilizzazione delle risorse naturali ed indotte.

2° Territorio. — *Molise centrale*

In questo territorio, che ricade prevalentemente in montagna e che è caratterizzato da un regime fondiario oltremodo frazionato, si è instaurata nel tempo una molteplicità di indirizzi colturali misti che, rivolti all'autoconsumo, scarsamente rispondono dal punto di vista tecnico ed economico. Si vanno peraltro maturando le condizioni per una positiva evoluzione sia delle strutture di base, sia degli orientamenti produttivi.

Si tratta essenzialmente di dar luogo, di pari passo col processo di estensivazione, ad un deciso indirizzo zootecnico cerealicolo con larga preponderanza delle attività zootecniche. Le colture cerealicole potranno peraltro mantenere la loro posizione solo laddove siano in grado di assicurare adeguate rese unitarie, come nella zona circostante Campobasso ed in quella del Fortore.

Nella stessa fertile piana di Boiano, le ormai prossime disponibilità di acqua irrigua consentiranno una incidente intensificazione degli allevamenti, pur se potranno essere opportunamente sviluppate anche altre colture sarchiate in grado di dare risultati soddisfacenti.

Per converso, nelle zone più impervie e caratterizzate dalla presenza di estesi boschi e pascoli, potranno trovare conveniente e razionale sviluppo forme di allevamento a carattere estensivo.

Nel riordino degli indirizzi produttivi, e nelle diverse azioni a ciò necessarie, non vanno trascurate le altre colture che, pur in diversa misura, possano contribuire a migliorare l'economia delle zone interessate, quali la coltura olivicola nei versanti del Fortore Molisano e del Molise centro-settentrionale e la vite nella vallata del torrente Tappino ed in quella del Trigno.

Ad assecondare il perseguimento degli indirizzi indicati, appare necessaria, fra l'altro, una adeguata rete di organismi cooperativi per i principali settori.

Ovviamente, infine, nell'ambito territoriale, tenuto conto dell'incidenza delle zone montane e delle caratteristiche strutturali dei ter-

reni, la selvicoltura assume rilevante importanza, sia ai fini economici, sia allo scopo di contribuire in modo efficace alla sistemazione idrogeologica.

3° Territorio. — *Molise occidentale*

Questo territorio presenta zone di consistente estensione in cui validamente si collocano forme di agricoltura ad indirizzo prevalentemente zootecnico, come quelle ubicate lungo le vallate del Volturno, del Trigno e del Sangro. Tale indirizzo, unitamente alla più diffusa adozione di tecniche moderne, merita di essere incoraggiato, anche attraverso l'estensione delle coltivazioni foraggere negli ordinamenti colturali e l'adozione di migliori tecniche di allevamento.

In altre zone, le maggiori possibilità di valorizzazione sono legate al ripristino della coltura viticola, su idonee forme di allevamento ed opportuni vitigni. L'olivo stesso offre prospettive da non trascurare.

Ma le possibilità di sviluppo sono particolarmente legate alla valorizzazione del bosco e dei pascoli, soprattutto attraverso la costituzione di aziende silvo-pastorali di sufficienti dimensioni per l'esercizio di allevamenti bovini ed ovini a carattere estensivo.

Inoltre, la zootecnia si presta ad una utile integrazione con gli allevamenti di piano, attraverso la pratica dell'alpeggio e la razionale utilizzazione dei pascoli in forma associata.

Collateralmente, merita di essere valorizzata la vocazione forestale di molte aree del territorio, sia mediante il rimboschimento di terreni nudi e l'utilizzazione dei terreni abbandonati o inadeguatamente utilizzati, sia attraverso il miglioramento di boschi esistenti, e ciò anche in funzione della difesa del suolo.

4° Territorio. — *Molise sud-occidentale*

L'indirizzo prevalente è quello cerealicolo-zootecnico con colture industriali. Peraltro, rilevante importanza assume la coltura dell'olivo, che interessa le pendici collinari che si susseguono da Fornelli a Sesto Campano. L'orticoltura presenta una posizione relativamente importante nella zona di Isernia.

Anche per questo territorio il primo problema che sorge è quello di rivedere l'attuale indirizzo cerealicolo-zootecnico, invertendo a favore degli allevamenti i tradizionali rapporti tra questa attività e quella più propriamente agricola, attraverso una razionale espansione delle coltivazioni foraggere.

A tale tipo di riconversione è soprattutto interessata la piana di Venafro, che particolarmente si agevola delle favorevoli condizioni pedoclimatiche e delle larghe disponibilità di acque irrigue.

Nei nuovi ordinamenti che si andranno a stabilire, potranno trovare conveniente ed ulteriore incremento il tabacco, già coltivato con buoni risultati, e il pomodoro, per il quale esistono attrezzature di trasformazione.

Nella zona di Isernia, allo sviluppo zootecnico merita si affianchi un razionale potenziamento delle attività orticole.

Per il patrimonio olivicolo esistente, che interessa una notevole superficie dando all'economia agricola del territorio un consistente

apporto, si impongono notevoli interventi volti alla ricostituzione, al miglioramento ed al ringiovanimento degli impianti.

Per preservare e favorire l'agricoltura della piana si rende infine indispensabile operare sulle pendici che degradano verso valle, costituite dai contrafforti del Matese e delle Mainarde, attraverso interventi intesi a regimare i corsi d'acqua e ad assicurare idonee coperture vegetali.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione. In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare un incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti. Inoltre, gli interventi previsti dalla legge 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno secondo quanto stabilito dal piano di coordinamento degli interventi pubblici del Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi stessi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — *Molise orientale*

La possibilità di avviare e consolidare il delineato processo di sviluppo dell'economia agricola del territorio, essendo in larga misura legata alla ulteriore diffusione della pratica irrigua, fa sì che a questo obiettivo, anche attraverso la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico, vadano rivolte in linea preminente le attività degli enti di bonifica operanti nel territorio stesso. Del pari, si pone la necessità di completare le reti idrauliche sinora realizzate.

Sarà d'altra parte svolta ogni opportuna azione per promuovere la tempestiva utilizzazione delle acque irrigue a livello aziendale, destinando con preferenza a tali finalità, ed a quella del miglioramento delle strutture zootecniche, le relative agevolazioni.

Per quanto concerne gli allevamenti, saranno opportunamente utilizzati i previsti incentivi sia per aumentarne le consistenze, sia per migliorarne lo standard qualitativo attraverso la selezione ed i controlli funzionali nonché assecondando l'azione in corso per il risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi.

Della diffusione del mezzo meccanico, da promuovere nelle forme più opportune, e considerando con preferenza le iniziative di organismi cooperativi, così come negli altri territori della Regione, potranno avvantaggiarsi in modo particolare le coltivazioni a cereali ed a sarciolate, mentre saranno promossi i necessari interventi nel settore oli-

vicolo soprattutto allo scopo di migliorare gli impianti esistenti e di assicurare la difesa fitosanitaria.

Nel particolare settore delle attrezzature di mercato, saranno con preferenza considerati gli impianti rivolti alle produzioni olivicole e zootecniche.

2° Territorio. — *Molise centrale*

Obiettivo preminente dell'azione pubblica nel territorio è di promuovere un vasto processo di potenziamento e miglioramento della zootecnia, che rappresenta per esso la principale risorsa economica e trova positive possibilità di affermazione, di pari passo col processo di estensivazione e di conseguente riordinamento strutturale. Oltre al miglioramento delle attitudini produttive del bestiame allevato, sarà pertanto favorita la costituzione di centri di allevamento di materiale da destinare alla riproduzione per il rifornimento degli allevamenti di pianura delle Regioni contermini. Sono da incoraggiare, altresì, tutte quelle iniziative capaci di assicurare la migliore capacità ricettiva per il bestiame e l'economico esercizio dell'allevamento nonché la diffusione di prati e pascoli, anche alberati.

Tuttavia, nei terreni collinari si avrà anche riguardo all'apporto che può essere fornito dalle colture arboree, ed in particolare dall'olivo, agevolando le iniziative intese a migliorare gli impianti esistenti ed a introdurre nuove tecniche per conseguire maggiori livelli di capacità economica e produttiva.

Per quanto concerne la selvicoltura, l'indirizzo da seguire sarà quello di conservare e migliorare i boschi esistenti ed estendere l'area forestale ai terreni che non offrono concrete possibilità di sviluppo delle attività agricole. In tale azione, si avrà anche preminente riguardo alle necessità di sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali imposte dalla natura dei terreni, tendendo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, con le opportune opere, a regimare il deflusso delle acque ed a consolidare le pendici.

Nella piana di Boiano, il proseguimento dell'attività di bonifica, con particolare riguardo alla irrigazione e alla sistemazione dei terreni, consentirà di indurre nuove risorse per la valorizzazione della zona.

Infine, in tutto il territorio troverà collocamento l'azione incentivante a favore della cooperazione, con particolare riguardo per la costituzione di impianti di mercato riferiti alle produzioni zootecniche, anche in collegamento con un impianto di dimensione regionale, ed alle produzioni olivicole e viticole.

3° Territorio. — *Molise occidentale*

In tutto il territorio, classificato montano, le attività agricole e zootecniche sono da considerarsi strettamente connesse alla valorizzazione del bosco e dei pascoli. Pertanto, è in modo particolare da incoraggiare la costituzione, anche in forma associata, di aziende silvo-pastorali ed agro-pastorali, di ampiezza adeguata ad una razionale gestione delle attività zootecniche. Queste, avvantaggiandosi anche della diffusione di idonee specie foraggere e del miglioramento di pascoli, faranno leva sugli allevamenti bovini ed ovini sia in forma autonoma, sia attraverso la pratica dell'alpeggio, integrata con l'esercizio zoo-

tecnico del piano; forme, queste, ambedue da incoraggiare negli opportuni modi così come vanno incoraggiati e promossi i diversi tipi di iniziative attinenti al settore zootecnico. In particolare sarà promossa la costituzione di nuclei di selezione del bestiame bovino, da considerare anche in tutte le zone della Regione dove si attua il risanamento degli allevamenti.

Altro settore da considerarsi prioritario è quello forestale, sia per la funzione produttiva che per quella protettiva nei confronti di numerose ed estese zone della montagna interna e dell'alta collina. Sarà pertanto curato il miglioramento dei boschi esistenti e l'estendimento dell'area forestale, mentre di notevole utilità si prospettano l'acquisto al demanio dello Stato di nuovi terreni, abbandonati dalla coltura agraria, ed il loro rimboschimento, sì da restituirli alla destinazione produttiva più idonea.

Sia i rimboschimenti che la formazione di prati permanenti andranno anche visti, ove opportuno, nel quadro dell'azione necessaria al consolidamento delle pendici ed alla regimazione dei corsi di acqua. Infine, nelle zone in cui è presente l'olivo si darà al miglioramento di questa coltura la dovuta rilevanza anche attraverso la promozione di impianti di mercato.

Per accelerare il processo di sviluppo e favorire l'insediamento in campagna si evidenzia la necessità di dotare le aziende di idonei impianti e di attrezzature per una razionale organizzazione dell'impresa.

In particolare in questo territorio, così come in generale per tutta la Regione, saranno agevolate le iniziative per consolidare la vita delle popolazioni nelle campagne, proporzionando l'intervento nei settori della viabilità, dell'elettrificazione e delle disponibilità di acqua potabile alle effettive esigenze connesse alla valorizzazione delle diverse zone.

4° Territorio. — *Molise sud-occidentale*

Il completamento, nella piana di Venafro, delle opere pubbliche di bonifica idraulica e di irrigazione e la realizzazione delle opere di competenza privata connesse alla funzionalità ed utilizzazione delle opere pubbliche, ivi comprese quelle riguardanti le sistemazioni dei terreni, sono azioni essenziali da svolgere o promuovere ad opera degli organismi interessati.

In tutto il territorio andranno potenziate con i previsti incentivi contributivi e creditizi le attività zootecniche, favorendo l'introduzione di razze bovine da latte e carne, l'estendimento di colture foraggere ad elevato valore nutritivo, la razionalizzazione di sistemi e tecniche di allevamento.

Saranno altresì positivamente considerate le iniziative intese a migliorare il notevole patrimonio olivicolo esistente, principalmente con operazioni di ringiovanimento e idonea difesa fitosanitaria.

Tali due direttive prioritarie, quella zootecnica e quella olivicola, saranno anche osservate nel settore della conservazione e trasformazione collettiva dei prodotti agricoli.

Anche in questo territorio si procederà al consolidamento delle pendici con rimboschimenti o con formazioni di coticco erboso, oltre che con opportune opere di sistemazione dei corsi d'acqua.

Infine, positiva considerazione avranno le iniziative intese a consolidare l'insediamento delle popolazioni nelle campagne, anche attraverso il miglioramento delle abitazioni e la razionale diffusione di opere civili.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche, e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, NELLA REGIONE DELLA CAMPANIA

(*Gazz. Uff.* n. 122 del 16-5-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

DECRETA :

Nella Regione della Campania gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

CAMPANIA

Nella regione campana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ognuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° Territorio. — *Pianura* (1)

Comprende le pianure e le medie e bassi valli del Garigliano e del Volturno nonché le aree del piano campano, gli agri pompeiano, nocerino e nolano, la pianura telesina, la pianura del Sele ed il Vallo di Diano, per una superficie di circa 302.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese, Amorosi, Castelvenere, Melizzano in provincia di Benevento; di Bellona, Calvi Risorta, Cancellò Arnone, Carinola, Falciano del Massico, Castelvoturno, Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pignataro Maggiore, Sparanise, Villa Literno, Vitulazio, Aversa, Capodrise, Capua, Garinaro, Casagiove, Casaluce, Casal di Principe, Casapulla, Cesa, Curti, Frignano Maggiore, Gricignano di Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Parete, Portico di Caserta, Recale, S. Cipriano di Aversa, S. Marcellino, S. Nicola la Strada, S. Prisco, S. Maria C.V., S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Arpino, Succivo, Teverola, Trentola, Ducenta, Villa di Briano, in provincia di Caserta; di Arzano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Quarto, S. Antimo, Villaricca, Acerra, Afragola, Brusciiano, Caivano, Casalnuovo, Castelcisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Boscoreale, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, Striano, Torre Annunziata, in provincia di Napoli; di Angri, Castel S. Giorgio, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, S. Marzano sul Sarno, S. Egidio Montalbino, S. Valentino Torio, Sarno, Scafati, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Faiano, Serre, Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Arsenio, Sassano, Teggiano, in provincia di Salerno.

2° Territorio. — *Collina litoranea* (2)

Comprende i territori collinari prospicienti al mare che si distendono lungo la fascia litoranea, quali la collina litoranea di Napoli, quella della penisola sorrentina, la collina di Salerno, quelle del Cilento e del golfo di Policastro nonché le isole del golfo di Napoli, per una superficie di circa 132.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bacoli, Boscoreale, Casoria, Cercola, Monte di Procida, Napoli, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Pozzuoli, Resina, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Volla, Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, S. Agnello, S. Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense, Anacapri, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Procida, Serrata Fon-

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT n. 4 di Benevento; nn. 6, 7, 8 di Caserta; nn. 5, 6, 7 di Napoli; nn. 16, 17, 19 di Salerno.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 3, 4 di Napoli; nn. 13, 14, 15 di Salerno.

tana, in provincia di Napoli; di Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Pellezzano, Positano, Ravello, Salerno, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Agropoli, Ascea, Casalvelino, Grotta, Castellabate, Centola, Montecorice, Pisciotta, Pollina, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Serramezzana, Camerota, Ispani S. Giovanni a Piro, S. Marina, Sapri, Torraca, Vibonati, in provincia di Salerno.

3° Territorio. — *Collina interna* (3)

Comprende le zone collinari interne della Regione, coincidenti con la fascia pre-appennica, per una superficie di circa 514.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Avella, Baiano, Cervinara, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Rotondi, Sirignano, Sperone, Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, Cesinali, Chianche, Contrada Grottolella, Manocalzati, Montefalcione, Montefredane, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Parolise, Petruro Irpino, Prata P.U., Pratola Serra, S. Michele di Serino, S. Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, S. Paolina, S. Stefano del Sole, Torrioni, Tufo, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Gesualdo, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradeifusi, San Manco sul Calore, S. Angelo all'Esca, Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Venticano, Villamaina, Bonito, Carife, Castelbaronia, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Melito Irpino, S. Arcangelo Trimonte, Sturmo, Villanova del Battista, in provincia di Avellino; di Arpaia, Bonea, Bucciano, Cantano, Durazzano, Forehia, Frasso Telesino, Penarano, Paolisi, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Montesarchio, S. Agata dei Goti, Airola, Moiano, Campolattaro, Casalduni, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframonti, Pago Veiano, Paupisi, Pescò Sannita, Montelandolfo, Reino, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, Torrecuso, Ponte, Apice, Apollosa, Arpaiese, Benevento, Buonalbergo, Calvi S. Nazario, Campoli M.T., Castelpoto, Ceppaloni, Foglianise, Paduli, Pietralcina, S. Giorgio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo, S. Leucio del Sannio, in provincia di Benevento; di Caianello, Conca Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Rocca-devandro, Roccamonfina, S. Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Ailano, Camigliano, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Giorlano, Fontegreca, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Ravisca-nina, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Vairano Patenora, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Castelcampagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Ruviano, S. Angelo di Alife, Arienzo, Caiazzo, Caserta, Castelmorrone, Cervino, Piana di Caiazzo, S. Felice a Cancelli, S. Maria a Vico, Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta; di Casamarciano, Roccarainola, Tufino, Visciano, in provincia di Napoli; di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Fisciano, Mercato S. Severino, S. Cipriano Piacentino, S. Mango Piemonte,

(3) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 7, 8, 9, 10 di Avellino; nn. 3, 4, 5 di Benevento; nn. 2, 3, 4, 5 di Caserta; n. 1 Napoli; nn. 6, 7, 8, 10, 11, 12 di Salerno.

Siano, Albanella, Altavilla Silentina, Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Controne, Contursi, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Palomonte, Pertosa, Postiglione, Romagnano al Monte, Salvitello, Sicignano degli Alburni, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Cicerale, Felitto, Giungano, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Roccadaspide, Roscigno, Trentinara, Laureana-Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano-Cilento, Rutino, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito Salento, Stio, Vallo della Lucania, Alfano, Celle di Bulgheria, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia, in provincia di Salerno.

4° Territorio. — *Montagna* (4)

Comprende le zone motane della Regione poste a ridosso del sistema appenninico, del quale sono anche parte integrante, per una superficie di circa 410.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ariano Irpino, Casalbore Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Zungoli, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina, S. Angelo a Scala, Summonta, Taurano, Guardialombardi, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca S. Felice, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, S. Angelo dei Lombardi, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Monteverde, S. Andrea di Conza, Chiusano, S. Domenico, Salza Irpina, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Lioni, Montella, Senerchia, Teora, in provincia di Avellino; di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Morcone, Pietrarola, S. Croce del Sannio, Sassinoro, Baseliice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvete in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molarra, S. Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento; di Castel d'Alife, Gallo, Letino, Piedimonte d'Alife, S. Potito Sannitico, S. Gregorio Matese, Valle Agricola, in provincia di Caserta; di Acerno, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, S. Gregorio Magno, Santomenna, Valva, Castelvita, Corleto Monforte, Ottati, Petina, S. Angelo Fasanello, Campora, Laurino, Monte S. Giacomo, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo, Cannalonga, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Novi Velia, Rofrano, Sanza, Tortorella, in provincia di Salerno.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze che in essi si manifestano e, più in ge-

(4) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di Avellino; nn. 1, 2 di Benevento; n. 1 di Caserta; nn. 1, 2, 3, 4, 5 di Salerno.

nere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura.*

Nel territorio esistono le premesse perché il processo evolutivo di una agricoltura intensiva già in atto possa essere incrementato, stabilizzando, in pari tempo, le affermazioni conseguite; i settori produttivi che manifestano avere maggiore rilevanza economica, e per i quali vi sono indubbe, ulteriori possibilità di espansione, sono l'orticoltura, la frutticoltura e la zootecnica.

Tali prospettive sono legate all'estendimento dell'irrigazione, al completamento ed estendimento della bonifica, alla sistemazione dei terreni, ad un più largo impiego di mezzi meccanici ed al miglioramento delle strutture aziendali. Aspetto fondamentale è dato poi dal miglioramento delle tecniche di coltivazione e di allevamento. In particolare per l'orticoltura si tratta di procedere ad un maggiore impiego di sementi elette, di perfezionare e potenziare le concimazioni e la lotta antiparassitaria, di semplificare gli ordinamenti, per renderli più idonei alle colture da pieno campo ed alla meccanizzazione, di orientarsi verso cultivar di pregio consone alle richieste dei mercati. Per la frutticoltura, la riduzione dei costi di produzione comporta, oltre che la massima meccanizzazione delle operazioni colturali, la necessità di specializzare gli impianti, con l'adozione di specie e varietà i cui tempi di maturazione consentano di evitare, per quanto possibile, la concorrenza di altre aree di produzione. Per la zootecnica, l'esistenza di unità aziendali di adeguata ampiezza, la presenza di terreni idonei alla meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta dei foraggi, l'estesa disponibilità di acqua per irrigazione hanno consentito e consentono di dare luogo ad allevamenti bovini e bufalini indirizzati alla produzione del latte, mentre alla produzione di carne sono da interessare prevalentemente le aziende di più modeste dimensioni. Ulteriori miglioramenti possono conseguirsi nel settore attraverso la selezione, il risanamento sanitario, la diffusione delle moderne tecniche di alimentazione, l'adeguamento delle strutture ricettive, la meccanizzazione delle operazioni connesse alla specifica attività.

Parallelamente al miglioramento dei mezzi e delle tecniche di produzione, si rende necessario realizzare una moderna organizzazione di mercato dei prodotti agricoli e zootecnici e sviluppare una efficiente industria di trasformazione degli stessi, l'una e l'altra quali dirette manifestazioni dei produttori agricoli, in modo da conseguire la piena valorizzazione dei prodotti, la riduzione dei costi di distribuzione e l'integrazione dei redditi connessi alla produzione.

2° *Territorio. — Collina litoranea*

Le prospettive dell'agricoltura in questo territorio sono connesse principalmente ai settori frutticolo, orticolo e floricolo, non escludendosi tuttavia, in aree più ristrette, la possibilità per gli altri settori di assumere anch'essi una certa rilevanza. Per il territorio in esame si appalesano, sostanzialmente identici a quelli indicati per il territorio di pianura, alcuni fattori che limitano l'ulteriore espansione dei

settori produttivi in genere ed in particolare di quelli indicati. Il completamento e l'estensione delle opere di bonifica, il miglioramento delle strutture aziendali, la creazione di una organizzazione di mercato e di una industria di trasformazione sono infatti esigenze avvertite anche in questo territorio, differenziandosene unicamente per un diverso grado di intensità. D'altro lato, il frazionamento fondiario, particolarmente accentuato ed a cui si affiancano in genere valori terrieri molto elevati, è fattore limitante per una maggiore diffusione della meccanizzazione delle operazioni colturali. Del pari l'irrigazione, in assenza quasi totale di acque fluenti, non può che fondare sulla utilizzazione delle acque del sottosuolo, che non sempre si pone in limiti di convenienza.

In siffatta realtà, le direttrici che si rende opportuno essenzialmente seguire nel campo della produzione sono le seguenti:

— per il settore frutticolo: l'adozione di specie e varietà adatte all'ambiente ed alla presenza o meno del regime irriguo ed anche secondo idonei calendari di maturazione, la specializzazione degli impianti, il diradamento dei frutteti esistenti;

— per gli orticoli: l'uso di sementi elette di cultivar di pregio, una più razionale lotta antiparassitaria, la diffusione di macchine motrici.

Nel settore frutticolo un particolare interesse riveste la coltura del limone, per la quale esistono possibilità di espansione, mentre quella dell'arancio è tuttora impostata su varietà scarsamente richieste dal mercato.

Il settore floricolo è certamente quello che ha manifestato negli ultimi anni le maggiori affermazioni, lasciando intravedere ulteriori notevoli prospettive di sviluppo; la sua alta redditività ha dato, fra l'altro, luogo a un rapidissimo incremento delle superfici investite ed alla diffusione delle strutture necessarie per la coltivazione protetta. I progressi fatti dall'industria della plastica e la riduzione dei costi delle serre a vetri autorizzano a prevedere che nuove superfici potranno essere interessate alle colture protette.

Nel settore zootecnico, le ristrette ampiezze aziendali limitano le prospettive di sviluppo degli allevamenti bovini in genere. In particolare per la produzione del latte, tali prospettive vanno essenzialmente guardate in termini di valorizzazione del prodotto attraverso la lavorazione e trasformazione dello stesso da compiersi in impianti possibilmente cooperativi.

3° Territorio. — *Collina interna*

Il territorio, che già di per sé presenta scarse possibilità di impiego dei mezzi meccanici e limitate possibilità d'irrigazione, è caratterizzato da un notevole grado di frammentazione della proprietà e da una agricoltura ancora sostanzialmente volta all'autoconsumo.

Esistono però i presupposti e le condizioni per una sua valorizzazione, che si accompagni all'ampliamento delle dimensioni delle aziende diretto-coltivatrici, mentre i settori su cui fare perno sono rappresentati dalla zootecnia, dalla olivicoltura e dalla viticoltura. Ciò potrà conseguirsi attraverso la riduzione delle superfici investite a grano a beneficio delle colture foraggere; la specializzazione degli

oliveti promiscui ed eventualmente l'impianto in zone opportune di oliveti specializzati; la specializzazione dei vigneti attualmente in coltura promiscua.

Trovano altresì validità e significato sia il miglioramento delle razze bovine esistenti, realizzabile attraverso la selezione, i controlli funzionali ed il risanamento, sia l'ampliamento delle consistenze attraverso anche forme associative, sia, infine, la realizzazione di migliori condizioni di ricettività ed alimentazione degli allevamenti esistenti.

Eguale validi e giustificati per il settore olivicolo e viticolo saranno il miglioramento delle tecniche colturali, il miglioramento qualitativo delle produzioni, la specializzazione delle colture, il miglioramento dei sistemi di commercializzazione dei prodotti attraverso la realizzazione ed il potenziamento delle relative attrezzature, il potenziamento e l'incremento di idonei impianti collettivi di trasformazione.

In aree ristrette del territorio, dove l'esercizio irriguo e le condizioni climatiche e pedologiche favorevoli lo consentano, prospettive di migliore assetto meritano di essere perseguite anche per alcune specie frutticole, e particolarmente per quelle varietà di pero e pesco di consolidata affermazione sui mercati. Egualmente in altre aree del territorio notevole espansione ha avuto e potrà avere la coltivazione del nocciuolo, specialmente se praticata in coltura specializzata, adottando varietà di pregio, sesti idonei alla meccanizzazione, cure colturali razionali.

Alla indispensabile diffusione della meccanizzazione, considerate le caratteristiche strutturali e naturali del territorio, potrà farsi fronte favorendo sia la costituzione di centri di meccanizzazione, specie se cooperativi, sia l'adozione di macchine idonee alle lavorazioni collinari.

L'estendimento dell'esercizio irriguo merita di essere perseguito, laddove economicamente possibile, attraverso la costruzione di invasi artificiali e la captazione delle acque del sottosuolo, sia a livello interaziendale che aziendale. Grande importanza assumono infine le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie, mentre l'auspicata estensione dell'ampiezza aziendale e l'incremento che intende conferirsi ai citati settori produttivi comportano il necessario miglioramento delle strutture aziendali, la realizzazione di infrastrutture, la costruzione di strade, elettrodotti, acquedotti e servizi civili in genere.

4° Territorio. — *Montagna*

Le prospettive di sviluppo in questo territorio non sono solo connesse ad aspetti agricoli e forestali, ma investono una più vasta azione che riguarda, da un lato, la difesa idrogeologica ed il consolidamento del suolo e, dall'altro, il consolidamento sociale.

Un ruolo di primaria importanza assumono quindi le sistemazioni idrauliche od idraulico-forestali, specialmente in quei perimetri dove l'insediamento umano trova condizioni di stabile permanenza. Nel settore delle opere pubbliche di bonifica montana dovrà, altresì, operarsi nella previsione delle possibilità esistenti di valorizzazione, non solo sotto il profilo economico-agrario e forestale, ma anche turistico, per alcuni aspetti già chiaramente delineatesi in alcune zone.

D'altro lato, coesistono nel territorio due distinte realtà economico-agrarie: una nella quale, per ragioni altimetriche, per giacitura più pianeggiante o per natura più favorevole dei terreni, si è venuta progressivamente costituendo una modesta e povera agricoltura, con una economia di consumo ancora radicata; ed una a prevalente indirizzo silvo-pastorale, nella quale condizioni di altimetria, pendenza di terreni, mancanza di abitati, particolari condizioni climatiche imprimono una sicura tendenza ad una estensivazione e ad un ritorno al bosco ed al pascolo di ampie zone.

Mentre nella montagna del primo tipo le prospettive immediate poggiano essenzialmente sullo sviluppo zootecnico sia bovino che ovino, su migliori assetti aziendali e sulla realizzazione di complessi irrigui di modesta entità utilizzanti risorse o facili accumuli di acque, nella montagna del secondo tipo ogni azione deve proporsi sia un razionale progresso zootecnico e forestale, sia la conservazione del suolo da attuarsi con miglioramenti di pascoli ed impianti di boschi. In particolare, questi dovranno assumere sempre più funzioni collaterali di diretta produttività, indirizzando le trasformazioni fondiari dei terreni marginali verso una larga diffusione delle specie legnose a rapido accrescimento per utilizzazioni industriali.

In tal senso, prospettive di investimento offrono le estese superfici degli incolti produttivi esistenti, mentre particolarmente positiva potrà essere l'azione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, specie attraverso l'acquisto ed il miglioramento di boschi comunali.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli investimenti previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — Pianura

Le diverse azioni previste dalla legge per il settore ortofrutticolo saranno coordinate ed attuate in modo da realizzare produzioni in grado di trovare il più conveniente collocamento.

Per le colture ortive si punterà soprattutto, attraverso una adeguata politica di ricerca e di sperimentazione e l'attività di assistenza tecnica, a promuovere il miglioramento delle qualità e la distribuzione, nel tempo, delle diverse produzioni, allo scopo di coordinare opportuni calendari di maturazione. Saranno egualmente incentivate le coltivazioni ortive in coltura protetta. Particolari preferenze verranno accordate alle iniziative rivolte alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, che dovranno tuttavia essere coordinate su scala regionale, al fine di evitare il sorgere di iniziative di scarsa validità tecnica ed economica, o eventuali sovrapposizioni.

Per la frutticoltura, in cui meritano di essere seguite le coltivazioni del pesco, del pero, dell'albicocco, degli agrumi, del susino e del noce, si tenderà, con i necessari incentivi, alla specializzazione degli impianti esistenti nei territori ad essi più adatti. Si punterà su varietà di pregio con caratteristiche di precocità, resistenza ai trasporti e, soprattutto, di qualità richieste dai mercati.

Nel settore viticolo saranno concesse le provvidenze di legge, oltre che per la specializzazione dei vigneti esistenti, per i nuovi impianti che ricadano nelle zone delimitate al fine del riconoscimento delle denominazioni di origine.

Nel campo della difesa fitosanitaria sarà data priorità alle colture di preminente importanza economica.

Per conseguire un idoneo sviluppo del settore zootecnico, che costituisce altro settore di propulsione, saranno posti in atto gli interventi previsti, avendo particolare considerazione per le iniziative dirette ad introdurre bovini selezionati di razza pezzata nera nelle aziende che sono in grado di indirizzare gli allevamenti stessi alla produzione del latte e della carne a ciclo chiuso. Nelle aziende di più modeste dimensioni, sarà favorito, oltre al predetto indirizzo, l'allevamento dei giovani bovini destinati alla produzione di carne.

Le agevolazioni potranno concorrere, inoltre, a potenziare le iniziative destinate a sviluppare indispensabili servizi di carattere generale, tra i quali i controlli funzionali per le bovine da latte nonché quelli relativi alla riproduzione bovina, anche mediante lo acquisto di riproduttori di pregio e la diffusione della fecondazione artificiale. L'attività di selezione potrà essere potenziata anche attraverso la concessione di premi di buon allevamento per il materiale nato in selezione e di premi di buon mantenimento.

Sarà assecondata l'azione rivolta a conseguire il risanamento degli allevamenti.

Per gli allevamenti avicoli e suinicoli potranno essere agevolate le iniziative tendenti alla produzione di materiale selezionato, specie se promosse da organismi cooperativi.

In stretto coordinamento con la promozione di più razionali indirizzi produttivi, si esplicherà l'attività di intervento nel settore delle strutture e delle dotazioni aziendali, avendo cura di incentivare investimenti in grado di assicurare una più elevata produttività ed una maggiore forza contrattuale per l'agricoltura. Nell'ambito di tale generale indirizzo, acquisteranno particolare rilievo le misure volte a razionalizzare i sistemi di allevamento, ad estendere la pratica irrigua, ad incrementare l'impiego delle macchine anche attraverso la costituzione di efficienti centri di meccanizzazione, a potenziare gli impianti di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti.

La costruzione, l'ampliamento od il riattamento di fabbricati rurali potranno beneficiare degli interventi previsti se rifletteranno la costruzione di abitazioni e servizi rustici in fondi di proprietà di coltivatori diretti, sempre che vi siano situazioni ambientali e prospettive di sviluppo nelle zone interessate e possa attribuirsi all'insediamento delle famiglie coltivatrici il presupposto di stabile permanenza.

Nel comparto dei servizi civili saranno assistite quelle opere la cui esecuzione può determinare più diretti ed immediati benefici per lo sviluppo del territorio.

Tutte le azioni indicate potranno trovare sostegno attraverso l'espansione della irrigazione, anche su basi collettive, il riordinamento delle utenze irrigue, la migliore sistemazione dei terreni.

2° Territorio. — *Collina litoranea*

Per quanto riguarda il settore delle colture, gli interventi promuoveranno un vasto processo di miglioramento della frutticoltura, sostenendo la trasformazione degli impianti promiscui in specializzati, per modo che, soprattutto attraverso la meccanizzazione, possano conseguirsi positivi risultati economici.

Una particolare azione sarà promossa per l'estendimento della coltura del limone nelle zone a vocazione e per le opportune sostituzioni varietali della coltura dell'arancio, specialmente nella penisola sorrentina. Si darà adeguata importanza al miglioramento della olivicoltura, mentre per la viticoltura gli incentivi di legge saranno concessi a quelle iniziative che si esplicheranno nell'ambito delle zone delimitate ai fini del riconoscimento di vini di origine o, in via subordinata e con le necessarie cautele, in altre zone che presentino particolare vocazione per tale coltura.

Per l'orticoltura saranno perseguiti gli stessi obiettivi indicati al riguardo per il territorio di pianura.

Per la floricoltura, particolare azione di promozione verrà svolta per la diffusione delle attrezzature occorrenti per la protezione delle colture.

Nelle aziende di sufficienti dimensioni, singole ed associate, sarà promosso il miglioramento di bovini da latte, mentre nelle piccole aziende si favorirà l'indirizzo carneo.

Per gli allevamenti suinicoli ed avicoli saranno osservati criteri analoghi a quelli indicati per il territorio precedente.

Nei riguardi degli impianti collettivi, verrà agevolata la realizzazione di magazzini per la prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli; saranno altresì incoraggiate le iniziative tendenti all'ampliamento degli impianti enologici ed oleari esistenti, nonché alla realizzazione di organismi di secondo grado riguardanti questi due settori.

L'azione statale andrà rivolta infine ad assicurare l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali alle numerose necessità presenti.

Per i fabbricati andranno favorite iniziative analoghe a quelle indicate per il territorio di pianura.

Adeguata considerazione dovranno avere i problemi connessi alla espansione delle aree irrigue e alle sistemazioni del suolo.

3° Territorio. — *Collina interna*

In questo territorio, la generale depressione economica, che fa dell'agricoltura il principale settore su cui far leva, richiede interventi particolarmente incisivi intesi a conseguire assetti più razionali, anche in vista di un graduale processo di ristrutturazione fondiaria e, ove necessario, di estensivazione.

Pertanto, per quanto riguarda l'arboricoltura, gli interventi saranno di preferenza rivolti al riordino della olivicoltura e più precisamente alla trasformazione degli oliveti promiscui in specializzati, in modo da consentire il più ampio uso di macchine operatrici.

Una concreta azione si rende ugualmente indispensabile per migliorare le possibilità produttive ed economiche degli impianti viticoli, nell'ambito delle zone delimitate ai fini del riconoscimento di vini di origine e — in via subordinata e con le necessarie cautele — in quelle zone al di fuori delle prime che presentino specifica vocazione per tale coltura.

Azione di promozione sarà svolta per la diffusione della coltivazione del nocciolo, se praticata con impiego di varietà di riconosciuta affermazione sui mercati.

Interventi potranno essere svolti anche a favore di altre coltivazioni frutticole, quando ricadano in zone idonee, specialmente se irrigue.

Sarà dato ogni impulso alle attività zootecniche, promuovendo anche con le opportune azioni, nel quadro della revisione degli ordinamenti colturali, l'aumento delle produzioni foraggere. Particolare considerazione avranno le esigenze degli allevamenti bovini ed ovini, che rappresentano gli indirizzi meglio rispondenti all'ambiente. Verrà favorita l'introduzione di bovini di razza pezzata nera dovunque le produzioni foraggere si presenteranno adeguate al loro mantenimento, mentre saranno promossi gli allevamenti di razza bruno-alpina nelle zone a produzione foraggiera più modesta, e dove il processo di estensivazione suggerisce un più ampio ricorso al pascolo. Pertanto, particolare considerazione avranno le iniziative che si propongono di conseguire tali obiettivi, sia che riguardino direttamente gli allevamenti, sia che abbiano lo scopo di accrescere e migliorare le disponibilità foraggere, anche mediante misure atte a rendere più efficienti e meglio ricettivi i pascoli. Meritevole di speciale attenzione si prospetta il miglioramento del bestiame ovino, impostato su greggi di maggiori dimensioni, per ottenere capi di alta attitudine alla produzione della carne, anche attraverso sistematici incroci con razze specializzate italiane e straniere.

Si potranno, altresì, sostenere le iniziative in grado di realizzare concreti miglioramenti nelle strutture aziendali, con preferenza per quelle connesse allo sviluppo zootecnico o necessarie al consolidamento delle forze di lavoro.

La meccanizzazione sarà incoraggiata, specie se a livello interaziendale, e comunque in relazione al conseguimento di positivi risultati economici.

Tra le iniziative a carattere cooperativo di mercato saranno da favorire quelle destinate a valorizzare le produzioni olivicole, viticole e lattiero-casearie, queste quando siano di complementarietà e di sostegno allo sviluppo degli allevamenti.

Saranno oggetto di attenta considerazione le necessità attinenti la più efficace sistemazione dei terreni e assecondate le iniziative miranti a consentire l'uso delle acque a scopo irriguo.

4° Territorio. — *Montagna*

Massimo impegno dovrà soprattutto porsi, in questo territorio, per potenziare e diffondere le attività zootecniche e per migliorare ed estendere le superfici boscate. L'azione nei sensi indicati sarà ampia e nello stesso tempo incisiva, sì da evitare dispersioni di mezzi.

In particolare sarà promossa la costituzione, anche in forme associate, di aziende silvo-pastorali di dimensioni sufficientemente ampie per conseguire validi risultati produttivi ed economici. In concomitanza a ciò, troveranno collocazione tutte le iniziative intese ad aumentare le disponibilità foraggere sia aziendali sia nelle proprietà collettive, attraverso la formazione di nuovi pascoli e prati ed il miglioramento di quelli esistenti.

In questo quadro operativo rientrano anche le attività e le iniziative rivolte al miglioramento genetico del bestiame, con particolare riguardo alla selezione delle fattrici di razza bruno-alpina e pezzata-nera.

Là dove necessario, ed in particolare nelle zone in cui è diffusa la proprietà coltivatrice, sarà favorita la costituzione di forme associate di allevatori.

Per quanto riguarda gli allevamenti ovini, cui è interessata in modo particolare la vasta zona dei pascoli montani, andranno favorite le iniziative tendenti a migliorare l'utilizzo dei pascoli stessi attraverso la dotazione di ricoveri, la realizzazione di opere di captazione di acqua e di abbeveratoi, il miglioramento della accessibilità. Inoltre, allo scopo di migliorare i risultati economici di tale particolare attività, sarà agevolato l'aumento delle dimensioni dei greggi e si procederà al miglioramento delle razze indigene, nonché al loro incrocio con razze a spiccate attitudini per la produzione di carne.

A completamento del vasto quadro di interventi a favore del settore zootecnico, sarà promossa e agevolata la costituzione di organismi cooperativi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti degli allevamenti.

Al livello aziendale troveranno particolare considerazione le iniziative dirette alla sistemazione del suolo, oltre quelle necessarie a migliorare le condizioni di vita delle forze di lavoro anche attraverso la costruzione o l'ampliamento delle case di abitazione.

Sarà da favorirsi altresì la meccanizzazione, sempre che attuabile in modo conveniente, e particolare attenzione sarà data al miglioramento della formazione professionale, in modo più esteso che negli altri territori, in relazione alle maggiori esigenze che qui si avvertono.

Nel settore della forestazione, attraverso l'azione diretta ed indiretta dello Stato, vanno favoriti i rimboschimenti, il ripristino dei boschi deteriorati, la conversione dei boschi cedui in fustaie, le operazioni culturali e di manutenzione delle superfici boscate. Si rende ugualmente necessaria una intensificazione dell'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, specie per quanto riguarda l'acquisto di terreni da destinare a boschi, dando la preferenza a quelli in proprietà dei Comuni.

Infine, troveranno opportuna considerazione le iniziative intese a rompere l'isolamento delle popolazioni montane ed a migliorare le loro condizioni di vita, attraverso la realizzazione di servizi civili nei modi suggeriti dalla valorizzazione delle risorse territoriali.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche attraverso l'ente di sviluppo e organismi che esercitano agricoltura di gruppo e che, perseguendo fini di assistenza tecnica, abbiano già dato prova di svolgere con profitto ed adeguata preparazione tale attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, NELLA REGIONE DELLA PUGLIA

(*Gazz. Uff.* n. 107 del 29-4-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

DECRETA :

Nella Regione della Puglia gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

PUGLIA

Nella Regione pugliese, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

1° Territorio. — *Gargano* (1)

Comprende il promotorio omonimo e, per la massima parte, si identifica con il Comprensorio di bonifica montana, per una superficie di circa 157.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Foggia, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste, nonché le Isole Tremiti, tutte ricadenti in provincia di Foggia.

2° Territorio. — *Subappennino Dauno* (2)

Comprende la zona collinare e montana occidentale della provincia di Foggia e ricade interamente in Comprensorio di bonifica montana, per una superficie di circa 113.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, S. Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino, Accadia, Anzano di Puglia, Celle S. Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Roseto Valfortore, S. Agata di Puglia, Rocchetta S. Antonio, tutte ricadenti in provincia di Foggia.

3° Territorio. — *Tavoliere* (3)

Comprende le zone pianeggianti e la bassa collina del Tavoliere e coincide di massima con il comprensorio di bonifica della Capitanata, per una superficie di circa 426.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Chieuti, S. Paolo Civitate, Sansevero, Serracapricola, Torremaggiore, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Foggia, Lucera, Troia, Manfredonia, Cerignola, Ortanova, Carapelle, Stornara, Stornarella, tutte in provincia di Foggia.

4° Territorio. — *Zone a prevalenti colture legnose* (4)

Comprende la costiera adriatica, la fascia pedemurgiana, la zona interna della pianura Messapica, il Basso Salento ed una parte dell'Alta Murgia barese, per una superficie di circa 861.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, in provincia

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 5, 11 della provincia di Foggia.

(2) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 3 e 4 della provincia di Foggia.

(3) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 della provincia di Foggia.

(4) Interessa le regioni agrarie ISTAT n. 9 della provincia di Foggia; nn. 1, 3, 6, 7, 8, 9 della provincia di Bari; nn. 1, 2, 3 della provincia di Brindisi; numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della provincia di Lecce; nn. 4, 5 della provincia di Taranto.

di Foggia; Andria, Canosa di Puglia, Corato, Bitonto, Grumo Appula, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto, Acquaviva, Casamassima, Conversano, S. Michele di Bari, Sannicandro, Turi, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Molfetta, Trani, Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Cellamare, Modugno, Triggiano, Valenzano, Mola, Monopoli, Noicattaro, Polignano, Rutigliano in provincia di Bari; Fasano, Ostuni, Villa Castelli, Carovigno, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Brindisi, Cellino, S. Marco, Erchie, Mesagne, Sandonaci, S. Pancrazio Salentino, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre S. Susanna, in provincia di Brindisi; Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, S. Marzano di S. Giuseppe, Sava, Torricella, Carosino, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio Ionico, Taranto, in provincia di Taranto, nonché tutti i Comuni della provincia di Lecce.

5° Territorio. — *Altopiano occidentale* (5)

Comprende la larga fascia di terreno denominata fossa Premurgiana che va dal fiume Ofanto al comune di Laterza, nonché parte dell'Alta Murgia barese, per una superficie di circa 168.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Minervino Murge, Spinazzola, Altamura, Gravina, Poggiorsini, Cassano Murge, Santeramo in Colle, in provincia di Bari e di Laterza, in provincia di Taranto.

6° Territorio. — *Murgia sud-orientale* (6)

Comprende le zone di media e bassa collina alla confluenza delle provincie di Bari, Brindisi e Taranto, in parte classificate montane, per una superficie di circa 143.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Castellana, Locorotondo, Putignano, in provincia di Bari; Cisternino e Ceglie Messapico, in provincia di Brindisi; Martina Franca, Mottola, Crispiano e Montemesola, in provincia di Taranto.

7° Territorio. — *Arco Jonico occidentale* (7)

Comprende il versante occidentale del litorale Jonico della provincia di Taranto, che in parte si identifica con il comprensorio di bonifica Stornara e Tara, per una superficie di circa 67.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Castellana, Ginosa, Massafra, Palagiano e Palagianello, tutti in provincia di Taranto.

(5) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 4 e 5 della provincia di Bari e n. 1 della provincia di Taranto.

(6) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 della provincia di Bari; n. 1 della provincia di Brindisi e nn. 2 e 3 della provincia di Taranto.

(7) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 3 della provincia di Taranto.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — Gargano

In questo territorio, che costituisce la maggiore area montana della Regione, le prospettive di sviluppo sono essenzialmente legate all'estendimento di ordinamenti silvo-pastorali ed agro-silvo-pastorali. Il miglioramento dei pascoli esistenti, la destinazione a prato pascolo e prato dei seminativi a minore capacità produttiva, il promuovimento di aziende di dimensioni idonee all'esercizio di tali specifiche attività, rappresentano momenti fondamentali di tale evoluzione, in cui hanno grande rilievo le esigenze connesse al riordino fondiario e alla estensivazione dei processi produttivi. Rilevante importanza, inoltre, rivestono l'estendimento dei boschi nonché la ricostituzione dei boschi degradati esistenti ed il loro conferimento per la valorizzazione dei vasti complessi di cedui quercini, per la maggior parte di proprietà comunale.

In connessione con gli assetti indicati, consistenti prospettive di affermazione si presentano all'attività zootecnica, da orientare soprattutto verso allevamenti bovini di tipo semibrado volti alla produzione della carne, utilizzando allo scopo la razza podolica locale opportunamente migliorata con sangue di altre razze più precoci e produttive.

In determinate situazioni, non sono però da escludere altri indirizzi, facendo leva segnatamente su quella bruno-alpina, specie per sopperire alle esigenze dell'approvvigionamento del latte alle popolazioni locali e alle crescenti correnti turistiche.

Nel contempo, il miglioramento e l'estendimento dei pascoli potranno consentire l'incremento degli allevamenti ovini, opportunamente migliorati nelle loro attitudini, e specialmente per la produzione della carne.

Per le colture olivicola ed agrumaria — quest'ultima rappresentata di massima da aranceti costituiti da varietà locali a maturazione tardiva presenti nelle zone più basse — si prospetta un'esigenza di miglioramento e trasformazione mentre gli oliveti specializzati — specie in sostituzione di vecchi arboreti — potranno affermarsi laddove sussistano le condizioni per un tipo di coltura altamente intensiva.

Nelle aree litoranee, che hanno consistenti risorse idriche sotterranee e sorgentizie, possibilità di sviluppo sono legate al consolidamento ed all'espansione di colture ortofrutticole ed industriali.

Il concretizzarsi delle prospettive indicate non può, però, prescindere dalla promozione di una efficiente organizzazione dei produttori per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti di maggiore interesse economico.

2° Territorio. — *Subappennino Dauno*

Anche questo territorio, la cui economia agricola poggia ancora su sistemi ed indirizzi tradizionali, presenta gli aspetti caratteristici dei territori montani con fenomeni di accentuato frazionamento fondiario, pur se sono presenti aziende di consistenti dimensioni.

In generale, gli ordinamenti si impernano su una magra cerealicoltura, mentre scarso rilievo hanno gli ordinamenti misti o a base zootecnica, in cui il bestiame più rappresentato è quello ovino, ancorchè la coltivazione di erbai autunno-vernini in terreni idonei e la possibilità di avvalersi del pascolo nei boschi comunali, consentano allevamenti di bovini podolici incrociati con altre razze. Solo di recente, in alcune aziende sufficientemente attrezzate è stata introdotta la bruno-alpina, con risultati nel complesso positivi.

In questa realtà le prospettive di sviluppo sono riconducibili a due indirizzi fondamentali, il pastorale ed il cerealicolo-zootecnico. Si ravvisa pertanto l'esigenza di una progressiva estensivazione, attraverso la riconversione in pascoli e prati dei seminativi non idonei ed una economica coltivazione avvicendata, che si accompagni al miglioramento dei pascoli esistenti. In condizioni appropriate potranno continuare ad avere valida funzione ordinamenti cerealicoli, altamente meccanizzati ed integrati dalla attività zootecnica. Inoltre, in limitati casi a specifica vocazione potranno sussistere ordinamenti basati sulle colture olivicola e viticola.

Con riguardo ai delineati indirizzi, il conseguimento di più confacenti livelli di reddito postula, in generale, idonei adeguamenti strutturali, mentre il rinnovamento dell'assetto territoriale è legato alla esigenza di eliminare gli esistenti fenomeni di dissesto idrogeologico, che hanno anche vaste ripercussioni sulla sottostante pianura del Tavoliere, e di ricostituire i boschi in gran parte degradati. A tal fine valido contributo può derivare anche dalla realizzazione di piccoli invasi collinari che, oltre a consentire con l'irrigazione maggiori e migliori produzioni foraggere, assumerebbero, come vasche di espansione, anche una funzione di parziale regolazione dei tronchi montani dei corsi d'acqua.

L'organizzazione collettiva per la trasformazione e vendita dei prodotti, ora assente, potrebbe oltre tutto assolvere funzione di stimolo ed orientamento nel processo di sviluppo del territorio per il quale si richiedono anche adeguate infrastrutture civili, soprattutto dove esiste l'insediamento in campagna.

3° Territorio. — *Tavoliere*

Questo territorio è tra quelli più interessati ad un incisivo processo di ammodernamento dell'agricoltura, favorito dai cospicui interventi attuati, soprattutto nell'ultimo ventennio, nei settori della bonifica, della trasformazione fondiaria e della colonizzazione. Il migliorato assetto territoriale, la crescente preparazione degli operatori, la disponibilità di moderni mezzi e risorse, hanno consentito lo avvio di un sostanziale rinnovamento degli ordinamenti produttivi che soprattutto ha interessato i terreni irrigui. Infatti l'irrigazione — che oggi si attua su circa 20.000 ettari, in genere per iniziativa di agricoltori singoli ed associati, utilizzando acque sotterranee —

rappresenta il fatto nuovo e fondamentale per l'agricoltura del territorio, dovendosi prevedere in un prossimo futuro una sua consistente espansione con la prevista utilizzazione irrigua delle acque superficiali, già invasate mediante rilevanti opere pubbliche.

Allo stato attuale l'indirizzo produttivo dominante è il cerealicolo, spesso integrato da quello zootecnico; consistente rappresentanza hanno le colture legnose (vite, olivo, mandorlo), particolarmente concentrate nelle zone settentrionali e meridionali del territorio. Gli aspetti più significativi della dinamica in atto sono il grande sviluppo assunto dai vigneti per uva da tavola, dai fruttiferi (soprattutto pesco e pero), dalle colture industriali, fra cui la barbabietola da zucchero, e dalle ortensi, con particolare riguardo al carciofo ed al pomodoro.

Con il progredire delle opere di bonifica e di irrigazione, l'evoluzione dell'agricoltura avrà la possibilità di estrinsecarsi con maggiore intensità secondo le seguenti indicazioni che traducono talune tendenze già configuratesi:

localizzazione e concentrazione nei terreni irrigui delle colture legnose, orticole ed industriali con le quali potranno coesistere, anche in maniera autonoma, l'allevamento di bovini indirizzato verso la produzione del latte e della carne e quello degli ovini in forma stanziale con prevalente attitudine per la produzione della carne;

sviluppo delle colture legnose anche nelle zone asciutte con terreni di facile permeabilità;

consolidamento della cerealicoltura (con particolare considerazione per il grano duro) altamente meccanizzata, con integrazione di colture foraggiere per l'allevamento di bovini ed ovini.

Tali direttrici di espansione debbono essere sostenute da un adeguato sviluppo di efficienti infrastrutture di mercato — peraltro già manifestatesi negli ultimi quindici anni soprattutto nei settori vinicolo ed olario — nonchè da una più diffusa e specifica preparazione professionale di imprenditori e di maestranze nei comparti dell'irrigazione, degli allevamenti e della ortofrutticoltura.

4° Territorio. — Zone a prevalenti colture legnose

Rientrano in questo territorio le ampie zone della Regione che, pur avendo caratterizzazioni diverse in ordine a vari fattori — natura dei terreni, altitudine e giacitura —, presentano sostanziale omogeneità per quanto si riferisce ai prevalenti ordinamenti agricoli in cui sono soprattutto presenti le colture legnose, ed in particolare la vite, l'olivo ed il mandorlo, in coltura specializzata o promiscua, oltre che, ma in minor misura, altri fruttiferi quali il ciliegio, l'albicocco, il pero, il pesco e il fico, gli agrumi. Tali colture caratterizzano ambienti nei quali anche in tempi passati sono stati effettuati cospicui investimenti fondiari, sia con aziende diretto-coltivatrici, sia in altri tipi di aziende. Nelle zone di più recente bonifica, l'evoluzione agricola si è tuttavia incentrata, oltre che sulle tradizionali colture legnose, sulle ortensi e sulle industriali.

L'attività zootecnica è caratterizzata dalla tendenza, che si va sempre più delineando, della coesistenza dell'allevamento bovino ed ovino con la coltura arborea. L'indirizzo preminente è orientato alla produzione del latte. Le razze bovine più rappresentate sono la

bruno-alpina e la Frisona italiana, quest'ultima soprattutto localizzata nelle aziende che si giovano dell'irrigazione, la quale, già presente su ampie aree del territorio, è destinata a svilupparsi ulteriormente con impianti di iniziativa pubblica o privata.

Le prospettive sono essenzialmente legate al consolidamento delle colture legnose ed ortive, di cui vanno resi più economicamente validi gli investimenti. In particolare, per la viticoltura, oltre al miglioramento delle tecniche colturali, sarà opportuno promuoverne la parziale modificazione della composizione varietale per ottenere tipi di vino di pronto consumo, mentre per l'olivicoltura occorrerà puntare su ammodernamenti atti ad aumentare le produzioni medie ed abbassare i costi, o anche attraverso l'apporto di una più estesa pratica irrigua.

Per le altre coltivazioni arboree ed orticole, risultati positivi possono venire dalla adozione di più appropriati calendari di maturazione e da una caratterizzazione quali-quantitativa più rispondente alle necessità del mercato, anche in vista della utilizzazione industriale. Un apprezzabile incremento può anche prevedersi per la floricoltura, che negli ultimi anni ha segnato notevoli progressi in alcune zone del barese e del leccese.

Tuttavia, in alcune zone si prospetta la convenienza della riconversione degli arboreti a produttività marginale, dell'estendimento degli investimenti a prato e prato-pascolo, attraverso la trasformazione dei seminativi a scarsa capacità produttiva, e di interventi di forestazione e di miglioramento dei pascoli. Le prospettive di sviluppo zootecnico sono qui legate a processi di estensivazione, mentre altrove tale attività potrà avvantaggiarsi della crescente utilizzazione di produzioni accessorie a intercalare e, soprattutto, dall'estendersi dell'area irrigua.

Agli obiettivi sopra indicati sono quindi collegati lo sfruttamento delle acque, una più intensa meccanizzazione delle operazioni ed una più incisiva lavorazione collettiva e tipizzazione dei prodotti.

5° Territorio. — *Altopiano occidentale*

E' caratterizzato dall'assoluta predominanza della coltura cerealicola e dalla presenza di leguminose da granella, di lino da seme, di foraggiere e di barbabietola da zucchero — quest'ultima di recente diffusione — nonché di una zootecnia a carattere integrativo con allevamenti di bovini di razza bruno-alpina e di ovini. Le colture legnose sono scarsamente rappresentate.

Ricade in questo territorio una consistente area con particolari caratteristiche della estensione di circa 40 mila ettari che — unitamente ad analoghi terreni di pressoché pari superficie facenti parte del quarto territorio — costituisce la cosiddetta « Alta Murgia Barese ». Si tratta in sostanza delle zone murgiane dei Comuni ad ovest di Bari, site a quota superiore ai 400 metri sul mare, rappresentate da una nuda distesa di rocce calcaree del cretaceo, sede di una diffusa pastorizia stanziale che utilizza, durante la stagione estiva, le ristopie dei sottostanti seminativi.

Nel territorio non si ravvisano, in sostanza, valide alternative ad una moderna cerealicoltura altamente meccanizzata, con più larga partecipazione nei seminativi, tuttavia, delle industriali e delle foraggiere e con il conseguente aumento del perimetro zootecnico. In al-

cune aree a buona vocazione possono, peraltro, trovare migliore collocazione le tradizionali colture legnose.

In tale quadro hanno rilievo l'estendimento della meccanizzazione, il miglioramento di talune strutture aziendali ed interaziendali, la costituzione di piccoli invasi artificiali, il potenziamento delle capacità produttive del patrimonio bovino ed ovino.

Per i terreni dell'«Alta Murgia Barese» le prospettive di sviluppo sono invece connesse al miglioramento dei pascoli, alla riforestazione, alla riconversione dei magri seminativi. La costituzione di aziende silvo-pastorali, anche in forma associata, può essere strumento utile di valorizzazione.

I terreni ingrati delle zone più elevate possono trovare una più appropriata ed utile destinazione boschiva con l'impianto di conifere e specie con pino d'Aleppo per la produzione di legname per cellulosa.

In tutto il territorio si pone la necessità della sistemazione dei terreni.

6° Territorio. — *Murgia sud-orientale*

L'assetto agricolo di questo territorio, in cui è largamente diffuso l'insediamento rurale con accentuato grado di frazionamento delle aziende, presenta caratteristiche di particolare interesse per le trasformazioni fondiari compiute dalle popolazioni nonostante le difficili condizioni ambientali.

Pertanto, accanto a seminativi ad indirizzo cerealicolo-foraggero sono presenti estesi investimenti ad oliveti ed a vigneti per la produzione, questi ultimi, di vini di notevole rinomanza e richiesti dalle industrie e dal diretto consumo.

In tempi più recenti si è diffusa una notevole attività zootecnica, impostata su un tipo di bestiame di razza bruno-alpina caratterizzato da grande rusticità, indenne dalle malattie, con ragguardevoli prestazioni produttive, in medi e piccoli complessi di tipo semistallino. In alcune aziende è inoltre presente la Frisona italiana, mentre in altre l'attività zootecnica è incentrata sul cavallo delle Murge e sull'asino di Martina Franca.

Sul piano degli indirizzi produttivi, gli adeguamenti dovranno riguardare il consolidamento ed il perfezionamento degli ordinamenti in atto, data la loro rispondenza alle risorse ambientali e l'assenza di efficaci alternative.

In questo quadro il miglioramento e lo sviluppo degli allevamenti bovini costituisce aspetto di sicura validità, soprattutto se indirizzato verso un giusto equilibrio delle produzioni del latte e della carne e verso il conseguimento di materiale da riproduzione per gli allevamenti delle vicine Regioni. La zootecnia potrà trovare possibilità di ulteriore spinta nella diffusione delle superfici a prato ed a prato-pascolo, nella trasformazione dei seminativi a minore capacità produttiva ed in genere nell'estensivazione delle colture in condizioni di marginalità.

Del pari, ulteriore apporto può essere dato dalla razionalizzazione degli impianti viticoli ed olivicoli e dalla trasformazione delle colture arboree promiscue in ciliegeti specializzati.

Data la grande diffusione dell'insediamento rurale particolare importanza acquistano, in aggiunta al miglioramento ed alla integra-

zione delle strutture aziendali, una più diffusa elettrificazione ed il miglioramento della viabilità.

Sono anche necessarie iniziative integrative nel settore della lavorazione associata dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda il latte e la carne.

7° Territorio. — *Arco Jonico occidentale*

Costituisce l'area della Regione in cui nell'ultimo ventennio si è verificato il più incisivo e radicale processo evolutivo dell'agricoltura. I cospicui interventi pubblici nei settori della bonifica, della irrigazione, della riforma fondiaria, peraltro concentrati in un comprensorio di notevole ma non eccessiva dimensione e con condizioni ambientali di particolare favore, hanno consentito una sostanziale modificazione delle basi sulle quali poggiava l'esercizio agricolo, favorendo anche, soprattutto nelle zone dove ha operato la riforma, l'inse-diamento in campagna.

Le variazioni nell'ambito colturale hanno riguardato tanto le colture erbacee quanto le legnose. Gli ortaggi da pieno campo, la barbabietola da zucchero, il tabacco hanno in larga misura sostituito le tradizionali colture da rinnovo. Largamente è praticata anche la coltivazione di ortensi sotto terra.

L'irrigazione ha anche consentito l'introduzione di una agrumi-coltura specializzata, e consociata ad oliveti a largo spazio esistenti, orientata principalmente alla produzione di arance e mandarini di pregio a spiccata precocità. Larga rappresentanza hanno gli oliveti, per i quali si vanno diffondendo le nuove tecniche di allevamento, i mandorleti ed i vigneti, questi ultimi orientati, nei nuovi impianti, verso gli allevamenti a pergolato per uva da tavola.

In molte aziende rese irrigue, la coltivazione di foraggiere, sia annuali che intercalari e poliennali, ha reso possibile il passaggio dell'ordinamento cerealicolo estensivo a quello zootecnico-cerealicolo. Il patrimonio zootecnico è quantitativamente e qualitativamente migliorato poiché razze pregiate di bovini da latte, segnatamente la Frisone italiana, hanno sostituito quella podolica.

Le strutture a carattere associativo per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, tutte di recente costituzione, hanno notevole diffusione ed interessano i prodotti ortofrutticoli e le olive. Mancano peraltro gli impianti enologici collettivi.

Attese le favorevoli caratteristiche per natura del terreno, clima, disponibilità idriche ad uso irriguo, il territorio presenta le più ampie prospettive di ulteriore sviluppo. L'osservazione degli indirizzi produttivi in atto consente di ritenere che essi corrispondano alle risorse del luogo e meritino di essere tutti ugualmente sostenuti ed incrementati. In sostanza, nelle zone irrigue, l'evoluzione potrà basarsi essenzialmente sulle colture orticole, sulle industriali e sulle legnose, per queste ultime con particolare riguardo per gli agrumi e gli ulivi, nonché sull'allevamento di bestiame sia in forma autonoma che integrativa. Per le aree asciutte, nei terreni migliori la preferenza potrà andare alle colture legnose tradizionali mentre negli altri potrà sussistere una valida cerealicoltura fortemente meccanizzata con integrazione zootecnica.

Evidentemente, alla affermazione di tali indirizzi, occorre contribuisca l'adeguamento delle attrezzature e dotazioni aziendali e la rea-

lizzazione di una efficace organizzazione di mercato dei produttori, articolata per i settori più caratterizzanti l'economia agricola del territorio.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad essi propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno, secondo quanto stabilito dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 e nell'ambito degli stessi secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — Gargano

L'azione pubblica, sia diretta che indiretta, tenderà in linea preminente a realizzare nelle zone più alte un più efficiente assetto silvo-pastorale. In tal senso assumeranno rilievo gli interventi per la costituzione di aziende silvo-pastorali ed agro-silvo-pastorali, anche a base associata, nonché le misure rivolte ad accelerare il necessario processo di ristrutturazione fondiaria, la forestazione e lo sviluppo degli allevamenti.

In particolare, la presenza di vaste zone con terreni dissestati pone in termini prioritari la necessità di far luogo a sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie, alle quali è soprattutto legata la possibilità del previsto miglioramento produttivo. A tale attività potrà collegarsi quella volta ad estendere la superficie boschiva, ai ripristini ed ai risarcimenti dei boschi esistenti nonché alla conversione dei cedui in fustaie, anche attraverso l'acquisizione di terreni da parte dell'ASFD. Nel settore zootecnico sarà incoraggiata la costituzione di organici complessi aziendali e parallelamente sviluppata la azione di miglioramento del bestiame, secondo le linee in precedenza indicate. Per gli ovini potranno essere consentiti, con cautela, incroci a carattere industriale con arieti di razze da carne. Verrà altresì favorito l'estendimento delle superfici a prato ed a prato-pascolo.

Anche per i caprini, appare opportuno nel territorio un'azione di miglioramento che in una prima fase potrà essere limitata alla selezione massale dei greggi esistenti al fine di individuare i migliori soggetti da destinare alla riproduzione.

Nei confronti delle esistenti coltivazioni legnose, le previste agevolazioni saranno concesse per la ricostituzione e trasformazione di vecchi oliveti in ambienti dove la coltura migliorata presenti favorevoli prospettive di consolidamento economico in relazione a idonea configurazione, natura e giacitura dei terreni, ed alla possibilità di impiego delle macchine. Nei terreni irrigui potrà anche essere assistito l'impianto di nuovi oliveti.

La meccanizzazione sarà favorita in tutti i casi nei quali si presentino validi presupposti di tecnica ed economica utilizzazione dei mezzi.

Nel comparto delle strutture aziendali ed interaziendali, avranno particolare considerazione le iniziative dirette allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, raccolta e distribuzione delle acque, sempre che informate a criteri di massima economicità, sia in sede di impianto che di esercizio, e con preferenza a quelle che interessino una pluralità di aziende, nonché le opere di sistemazione che realizzino finalità di difesa del suolo e condizioni idonee per una più vasta meccanizzazione delle operazioni colturali. In via generale, i miglioramenti fondiari saranno incoraggiati quando le aziende per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino i necessari requisiti di validità economica, nel mentre nei piccoli centri rurali montani potranno trovare applicazione gli incentivi per l'esecuzione di lavori di ammodernamento delle case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti.

Fra gli impianti di trasformazione e commercializzazione saranno tenute principalmente presenti le necessità del settore zootecnico, pur non trascurandosi, ove necessario, le altre produzioni, così come verranno promosse o attuate quelle infrastrutture civili che costituiscano condizione essenziale per lo sviluppo dell'economia agricola e che riguardino consistenti aree territoriali.

2° Territorio. — Sub Appennino Dauno

In correlazione con le prospettive indicate per l'agricoltura del territorio, l'azione diretta ed incentivante dello Stato si articolerà, in linea generale, secondo le seguenti direttive:

sarà agevolata la costituzione di aziende silvo-pastorali ed agrosilvo-pastorali di ampiezza sufficiente per un economico esercizio delle relative attività;

sarà promosso il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico, anche con l'introduzione di arieti di razze da carne e di giovane bestiame bovino con preferenza per la razza bruno-alpina, favorendo allo scopo la istituzione di centri di allevamento;

saranno opportunamente assecondate le iniziative volte alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti ed eventualmente all'impianto di nuovi oliveti nelle aree irrigue;

saranno concesse agevolazioni per gli adeguamenti aziendali ed interaziendali connessi a tali orientamenti produttivi, specie se interessanti lo sviluppo dell'attività zootecnica, la diffusione dell'irrigazione anche mediante piccoli invasi collinari, le sistemazioni del suolo ed il consolidamento dell'insediamento dei lavoratori anche attraverso la costruzione di case di abitazione nei piccoli centri rurali montani, secondo le norme previste dalla legge;

sarà favorito l'acquisto di mezzi meccanici per l'integrale meccanizzazione delle attività aziendali, sempre che il relativo impiego assicuri convenienti risultati economici; in tale quadro potranno anche essere considerate le peculiari esigenze di aziende silvo-pastorali site in zone carenti di reti viarie;

potranno essere agevolate ben organizzate iniziative di difesa fitosanitaria, soprattutto riguardanti le coltivazioni dell'olivo e della barbabietola.

In parallelo a tali azioni troveranno sostegno le attività che si propongono di dotare il territorio di efficienti, coordinate infrastrutture di servizi di carattere economico e sociale.

In questo territorio in particolare, così come negli altri territori che presentano zone montane o scarsamente suscettive di valorizzazione agraria, gli indirizzi da seguire nel settore forestale promuoveranno il miglioramento dei boschi esistenti e l'impianto di nuovi boschi mediante le seguenti operazioni:

a) tagli di ricostituzione nei boschi degradati di specie quercine o misti e coniferamento degli stessi con semine di pini o piantagioni di conifere;

b) conversione ad alto fusto dei boschi cedui in buono stato di conservazione e passaggio graduale al bosco misto di conifere e latifoglie ai fini della graduale formazione di boschi da utilizzare per la produzione di cellulosa;

c) nei territori in grado di dare la foresta produttiva, e cioè impianti con fini economici, attuazione di rimboschimenti graduati nel tempo e secondo organici piani economici collegati alla produzione dei boschi esistenti.

3° Territorio. — Tavoliere

Compito principale dell'azione nel territorio è di completare — attraverso l'intervento dei diversi enti interessati — gli schemi irrigui in corso di attuazione e di accelerare l'avvio di quelli programmati, nonché di promuovere, assistere ed assecondare l'utilizzazione da parte degli operatori delle acque rese disponibili onde prontamente realizzare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi ordinamenti.

Al livello degli investimenti privati, e propriamente nell'ambito delle coltivazioni legnose, l'attività si muoverà secondo le specifiche caratteristiche vocazionali dei diversi ambienti. In particolare, saranno favorite le iniziative per la ricostituzione e la trasformazione di vecchi oliveti, nonché — con riguardo a quanto stabilito dai criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 — quelle riflettenti il mandorlo, il pesco, l'albicocco, il pero ed il susino. Gli impianti, secondo tecniche moderne di vigneti specializzati per uva da vino, preferibilmente indirizzati alla produzione per diretto consumo, potranno fruire delle previste agevolazioni quando siano effettuate nell'ambito delle circoscrizioni dei comuni di S. Severo, Torremaggiore, S. Paolo Civitate e Lucera, nonché ai terreni con sottosuolo di natura crostosa. Sarà inoltre agevolata la trasformazione e la sostituzione di vigneti inidonei.

Saranno altresì considerati gli interventi per la difesa fitosanitaria nel campo dell'olivicoltura, della bieticoltura e dell'ortofrutticoltura.

Per il potenziamento del patrimonio zootecnico saranno sollecitate tutte le possibili iniziative, sia che attengano alla sfera pubblica sia che riguardino l'ambito privato, avendo particolare riguardo a quelle rivolte ad allargare le basi selettive, a costituire centri di allevamento, a potenziare gli impianti per la fecondazione artificiale, a risanare gli allevamenti ovini dalla brucellosi, a realizzare organiche strutture zootecniche finalizzate alla più economica gestione di stalla, ad introdurre riproduttori di pregio. Per la specie equina, saranno agevolati l'acquisto di riproduttori di razza indigena e l'introduzione di soggetti derivati bretoni.

Impulso verrà dato per spingere al più alto grado l'economica meccanizzazione delle operazioni colturali.

Nell'ambito delle strutture aziendali, ed interaziendali, saranno incentivate quelle che, con finalità produttivistiche e di sostanziale miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne, ne promuovano l'opportuno adeguamento. Particolare favore, sarà peraltro attribuito a quelle tendenti allo sviluppo dell'irrigazione ed alla sistemazione del terreno.

Per quanto concerne le strutture associate di trasformazione e vendita, l'azione propulsiva riguarderà soprattutto i settori zootecnico e ortofrutticolo.

4° Territorio. — Con prevalenza di colture legnose

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente il consolidamento economico degli ordinamenti in atto ed in questo quadro si pongono, in termini generali, i problemi relativi allo sfruttamento delle risorse irrigue, ad una più spinta meccanizzazione, alla diffusione e al potenziamento degli allevamenti anche in utile coesistenza con le colture legnose, al miglioramento e alla integrazione delle dotazioni e strutture aziendali, all'estendimento della lavorazione collettiva e della tipizzazione dei prodotti, alla graduale eliminazione delle deficienze dei servizi civili, o più efficienti sistemazioni del suolo.

Per quanto in particolare concerne le colture legnose, saranno sostenuti gli interventi rivolti alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi agrumeti, alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi uliveti, all'impianto in zone idonee di nuovi uliveti, alla trasformazione e sostituzione di vigneti inidonei, all'impianto di nuovi vigneti specializzati per uva da vino, alla sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate per il mandorlo, il ciliegio, il pesco, l'albicocco, il pero ed il susino.

Saranno altresì incoraggiate le iniziative rivolte all'acquisto di attrezzature per la copertura di colture di pregio, e quelle intese alla difesa fitosanitaria, soprattutto della coltura olivicola, agrumaria, della bieticola.

In campo zootecnico una specifica azione verrà svolta per la prosecuzione ed intensificazione della selezione nonché per il potenziamento degli allevamenti anche attraverso la costituzione di centri di allevamento, l'estendimento della fecondazione artificiale, l'introduzione di bestiame di pregio, l'apprestamento di idonee strutture aziendali ed interaziendali.

Per le attrezzature collettive di trasformazione e vendita gli interventi favoriranno particolarmente gli organismi che interessino settori, quali l'ortofrutticolo e lo zootecnico, in cui più sensibili sono le deficienze in atto, o che, negli altri settori come l'enologico, assumano rilevanza particolare per base associativa e per ampiezza delle zone interessate.

Inoltre, in alcune aree di questo territorio si pone la necessità di una vasta azione di forestazione.

5° Territorio. — *Altopiano occidentale*

Avuto riguardo alla caratterizzazione del territorio, l'azione pubblica si proporrà, in via prioritaria, di consolidare e sviluppare gli allevamenti nel quadro di orientamenti in cui la cerealicoltura seguirà ad avere preponderante importanza e dalla quale è possibile ottenere una più spiccata meccanizzazione, specie di tipo associato o di servizio, che sarà opportuno secondare.

Il potenziamento delle dotazioni zootecniche sarà perseguito facendo leva, fra l'altro, sull'ampliamento delle aree a pascolo e prato-pascolo e sul miglioramento delle attitudini produttive del bestiame; una incisiva azione sarà svolta sia nei riguardi degli ovini attraverso una vasta opera selettiva intesa ad elevare la produzione della carne e del latte, sia a favore dei bovini, su base più larga ed articolata di quella attuata in passato. Inoltre, verrà promossa una radicale bonifica sanitaria degli allevamenti ovini dalla brucellosi, mentre nelle aziende che presentano favorevoli condizioni sarà incoraggiata l'introduzione di bestiame di pregio e in quelle di adeguata ampiezza, lo utilizzo di attrezzature per il più agevole ed economico esercizio di stalla.

Per le colture legnose — pur presenti nel territorio ancorché in misura minore di altre — le agevolazioni saranno rivolte alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti, all'eventuale impianto di nuovi oliveti nelle aree irrigue, alla razionalizzazione dell'esistente coltura viticola, alla ricostituzione dei mandorleti. In questo quadro si porranno anche eventualmente interventi per la difesa fitosanitaria.

Nell'alta Murgia, si punterà soprattutto alla costituzione di aziende silvo-pastorali di adeguata superficie anche attraverso opportune forme associative, e saranno nel contempo assistite le iniziative per l'approvvigionamento di acqua potabile anche mediante la costruzione di cisterne, e per la costruzione di idonei ricoveri per il bestiame.

In tutto il territorio, gli indirizzi indicati saranno assecondati con la promozione di efficienti strutture di mercato, avendo particolare riguardo al settore zootecnico, mentre verranno considerate le necessità concernenti i servizi civili, in stretta correlazione alla possibilità di sviluppo delle diverse zone. Infine in alcune aree dovranno essere affrontati, nelle forme appropriate, i particolari problemi relativi al settore forestale.

6° Territorio. — *Murgia sud-orientale.*

Gli interventi cui in questo territorio sarà dato particolare rilievo sono quelli concernenti l'allevamento zootecnico e la viticoltura.

In campo zootecnico le attività saranno principalmente rivolte all'incremento ed al miglioramento del patrimonio bovino bruno-alpino,

con la prosecuzione dell'azione intrapresa di selezione geno-morfo-funzionale e l'ulteriore potenziamento dell'indirizzo inteso a fornire materiale da riproduzione. Saranno altresì proseguite ed intensificate le azioni d'incoraggiamento e sostegno a favore dell'allevamento del cavallo delle Murge e dell'asino di Martina Franca anche con interventi per attenuare gli effetti della prolungata consanguineità e sviluppare l'esercizio della monta, nonché il miglioramento dei caprini attraverso la selezione.

Collateralmente sarà favorito l'allargamento della produzione foraggera.

Nel settore delle colture legnose, il rilancio produttivo della viticoltura per uva da vino sarà sostenuto, mercè le agevolazioni previste dalla legge, sia per i nuovi impianti e sia per la sostituzione di vigneti inidonei, da effettuarsi secondo tecniche riconosciute rispondenti nel particolare ambiente. Con favore saranno riguardate le iniziative dirette alla ricostituzione ed alla trasformazione dei vecchi oliveti e quelle relative alla sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in ciliegeti specializzati.

Data la grande diffusione dell'insediamento rurale, particolare rilievo sarà dato, ferme restando le finalità produttivistiche, agli interventi per il miglioramento e l'integrazione delle strutture e dotazioni aziendali ed interaziendali, nonché per il miglioramento della viabilità rurale, l'elettrificazione e l'approvvigionamento idrico delle campagne.

Saranno altresì oggetto di particolare considerazione le necessarie iniziative integratrici nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti, specialmente per quanto riguarda i settori enologico ed oleario, il latte e la carne, gli interventi per lo sviluppo della meccanizzazione, la difesa fitosanitaria nell'ambito dell'olivicoltura e dell'ortofrutticoltura.

7° Territorio. — Arco Jonico occidentale

L'ulteriore sviluppo agricolo del territorio si avvantaggerà dell'integrale utilizzo irriguo delle disponibilità idriche attraverso il completamento dei grandi complessi pubblici, cui peraltro si deve accompagnare l'opportuno assetto sistematorio del terreno. A tale fondamentale obiettivo saranno pertanto volti gli interventi diretti dello Stato attraverso i diversi Enti interessati.

Di pari passo, l'azione incentivante promuoverà l'ulteriore evoluzione delle strutture e degli indirizzi produttivi dell'agricoltura locale, dando la preferenza, nel quadro dei miglioramenti aziendali ed interaziendali, a quelli intesi all'utilizzazione aziendale delle acque rese disponibili dall'esecuzione delle opere pubbliche, alla ricerca, raccolta e distribuzione dell'acqua a scopo irriguo, alle sistemazioni del suolo, al miglioramento delle attrezzature zootecniche, nonché alle opere occorrenti per realizzare nelle campagne un migliore insediamento delle forze di lavoro.

Per quanto riguarda gli ordinamenti colturali, saranno favoriti il miglioramento e l'ulteriore sviluppo dell'agrumicoltura, la ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti, gli impianti di nuovi oliveti nelle zone idonee. Anche meritevoli di considerazione sono la trasformazione di vigneti non idonei nonché la sostituzione di colture arboree promiscue in specializzate, con particolare riguardo al mandorlo,

al pesce, all'albicocco, al pero, al susino. Saranno assecondate le iniziative per la più diffusa difesa antiparassitaria, mentre notevole importanza potranno assumere, ai fini dell'economia agricola, le agevolazioni a favore delle attrezzature per la copertura di colture di pregio.

Nel quadro delle iniziative zootecniche saranno considerate quelle intese all'ammodernamento delle attrezzature di stalla e quelle, anche di carattere generale, volte al miglioramento e potenziamento degli allevamenti.

Sarà in genere promosso l'acquisto di mezzi meccanici che si rendano utili alle particolari forme di economia agricola, mentre, soprattutto in questo territorio dovrà essere conferita adeguata dimensione all'istruzione professionale, particolarmente nei settori delle colture irrigue, dell'allevamento del bestiame e dell'ortofrutticoltura.

Per il rafforzamento dell'organizzazione di mercato dei produttori, si avrà speciale riguardo alle esigenze connesse al settore ortofrutticolo, particolarmente per quanto concerne la creazione di una rete di centri di raccolta per la lavorazione, selezione, confezionamento ed eventuale preraffrigerazione e commercializzazione dei prodotti. Gli impianti dovranno essere collegati per l'eventuale conservazione frigorifera con le centrali-mercato esistenti e in via da realizzare. Si farà prevalentemente leva sulle iniziative a più larga base associativa. Direttive similari dovranno valere anche per le zone 3, 4 e 6.

Saranno infine considerati i problemi connessi al rimboschimento sui litorali, anche mediante fasce frangivento.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, e direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico e curando la istituzione di centri di formazione professionale per l'irrigazione, la olivicoltura, l'ortofrutticoltura e la cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, NELLA REGIONE DELLA BASILICATA

(Gazz. Uff. n. 105 del 27-4-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

DECRETA :

Nella Regione della Basilicata gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

BASILICATA

Nella Regione della Basilicata, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico, in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° Territorio. — *Metapontino litoraneo - prelitoraneo e fondo valli* (1)

Comprende la fascia litoranea Jonica, le zone delle medie e basse valli dei fiumi Basento, Bradano, Agri, Sinni e Cavone nonché quella prelitoranea collinare costituente i terrazzi del pleistocene, per una superficie di circa 83.000 ettari, ricadente prevalentemente in provincia di Matera.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Pisticci e Policoro; le zone irrigue dei comuni di Montescaglioso, Nova Siri, Rotondella e Tursi; nonché i terreni di fondo valle dei fiumi già citati nei comuni di Senise, Missanello, Roccanova e Calciano.

2° Territorio. — *Piano colle destra Ofanto* (2)

Comprende i terreni irrigui in destra Ofanto dei comuni di Melfi e Lavello, a nord della Regione, in provincia di Potenza, per una superficie di circa 13.000 ettari.

3° Territorio. — *Alta Val d'Agri* (3)

Comprende i terreni di fondo valle dei comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Tramutola, Sarconi e Viggiano, nella parte sud-occidentale della Regione in provincia di Potenza, per una superficie di circa 18.000 ettari.

4° Territorio. — *Collinare del Vulture* (4)

Comprende i terreni vulcanici situati in provincia di Potenza, a nord-ovest della Regione tra la zona ofantina-premurgiana e la montagna lucana.

Fanno parte del territorio i comuni di Atella, Barile, Ginestra, Maschito, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida nonché parte dei terreni in comune di Melfi, per una superficie complessiva di circa 39.000 ettari.

5° Territorio. — *Collinare ofantino-premurgiano* (5)

Comprende la fascia collinare nord-orientale della Regione, a confine con la Puglia.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Matera ed Irsina, nonché parte dei comuni di Montescaglioso e Grottole in provincia di Matera, ed i comuni di Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Banzi, Acerenza, Forenza, Palazzo S. Gervasio, Montemilone, Venosa, Lavello (parte) e Melfi (parte) in provincia di Potenza, per una superficie di circa 180.000 ettari.

(1) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 7 e 8 di Matera.

(2) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 10 e 11 di Potenza.

(3) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT n. 5 di Potenza.

(4) Interessa parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 10 e 11 di Potenza.

(5) Interessa in tutto o in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 3, 4, 8 di Matera e nn. 10, 11, 12 di Potenza.

6° Territorio. — *Collinare interno* (6)

Comprende i terreni collinari situati all'interno della Regione tra la montagna occidentale, la collina ofantina-premurgiana ed il territorio prelitoraneo metapontino.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Val-sinni, Colobrarò, Craco, Ferrandina, Pomarico, Miglionico, Grassano, Tricarico, Calciano, San Giorgio Lucano, Garaguso, S. Mauro Forte, Salandra, Stigliano, Aliano, nonché parte dei comuni di Nova Siri, Rotondella, Tursi e Grottole, in provincia di Matera e, in provincia di Potenza, le circoscrizioni dei comuni di Cersosimo, Noepoli, S. Arcangelo, nonché i terreni non ricadenti nelle zone di fondo valle irrigue, già comprese nel territorio numero 1, dei comuni di Missanello, Roccanova e Senise, per una superficie di circa 203.000 ettari.

7° Territorio. — *Montano* (7)

Comprende i terreni della montagna interna e litoranea, nonché alcune plaghe a nord e nord-est della Regione a caratteristiche assimilabili.

Fanno parte del territorio, in provincia di Matera, le circoscrizioni dei comuni di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano e, in provincia di Potenza, quelle dei comuni di Avigliano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Filiano, Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, Ruoti, S. Fele, Abriola, Calvello, Cancellara, Pietragalla, Pignola, Potenza, Vaglio Basilicata, Balvano, Brienza, Picerno, S. Angelo le Fratte, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza, Albano di Lucania, Anzi, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa, Trivigno, Armento, Calvera, Carbone, Castronuovo S. Andrea, Corleto Perticara, Gallicchio, Guardia Perticara, Montemurro, S. Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Spinoso, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Lagonegro, Latronico, Lauria, Nemoli, Rotonda, Viggianello, S. Paolo Albanese, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, S. Costantino Albanese, San Severino Lucano, Teana, Terranova di Pollino, Maratea, Rivello, Trecchina, Ruvo del Monte, S. Chirico Nuovo, Tolve, nonché le parti dei comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Sarconi, Tramutola e Viggiano non comprese nel territorio n. 3, per una superficie complessiva di circa 463.000 ettari.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

(6) Interessa in tutto o in parte, le regioni agrarie ISTAT nn. 3, 5, 6, 7 di Matera e n. 13 di Potenza.

(7) Interessa la regione agraria ISTAT n. 1 di Matera e in tutto o in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 di Potenza.

1° Territorio. — *Metapontino litoraneo - prelitoraneo e fondo valli*

In questo territorio sono individuabili sostanziali processi di trasformazione dell'economia agricola. Infatti, l'intervento pubblico di questo ultimo quindicennio, modificando radicalmente le preesistenti strutture economico-agrarie e sociali ha posto le premesse per la valorizzazione della potenzialità produttiva presente.

All'attualità, il livello di utilizzazione delle risorse disponibili ed indotte e le tendenze produttive che vanno rapidamente affermandosi — sollecitate queste ultime da alcune attendibili indicazioni di mercato — consentono di cogliere gli aspetti più significativi dell'evoluzione agricola e quindi di valutarne le più probabili prospettive di sviluppo ed i necessari adeguamenti strutturali.

Aspetto essenziale di tale evoluzione del Metapontino irriguo è la attuazione di ordinamenti in grado di realizzare il conveniente prezzo di trasformazione dell'acqua di irrigazione e, quindi, il più elevato reddito di impresa.

Lo sviluppo del territorio trova così il suo punto di riferimento nella diffusione delle colture agrumarie e, più in genere, frutticole, nonché nelle colture orticole primaticce e da pieno campo ed in quelle industriali.

Non altrettanto consistenti sono le prospettive di sviluppo zootecnico specie nelle aziende del litoraneo interessate direttamente dall'esercizio irriguo, nelle quali gli allevamenti sembrano soprattutto destinati a svolgere una funzione complementare ed integrativa. Tuttavia, l'attività zootecnica è presente con caratterizzazione autonoma sia in aziende contadine irrigue della Riforma fondiaria che in quelle capitalistiche delle zone interne asciutte; ed anche in talune aziende capitalistiche dell'area irrigua si vanno evidenziando alcune interessanti iniziative nel particolare settore.

In sostanza, nei due fondamentali tipi di impresa che caratterizzano il territorio metapontino irriguo, la diretta coltivazione capitalistica con salariati, l'esercizio irriguo rende possibile l'affermazione di ben delineati ordinamenti produttivi che hanno ampie e favorevoli prospettive di sviluppo.

Nel primo tipo di impresa vanno sviluppati ordinamenti che consentano, per quanto possibile, diagrammi di lavoro sostanzialmente uniformi nel corso dell'annata e colture per le quali la mano d'opera rappresenti elemento fondamentale. Pertanto, gli ortaggi primaticci od anche quelli da pieno campo e l'allevamento bovino costituiscono i momenti economici essenziali del bilancio aziendale.

Nelle aziende capitalistiche vanno invece assecondati gli ordinamenti basati su di un alto grado di specializzazione delle colture orticole da pieno campo, industriali e frutticole fortemente meccanizzabili.

Si tratta, in definitiva, di dar luogo ad un sempre più distinto e razionale processo di trasformazione ed intensivazione degli ordinamenti produttivi capaci di realizzare quantità e qualità di prodotti standardizzati e quindi facilmente inseribili nei normali circuiti commerciali.

Se tali sono nel territorio le prospettive produttive, è necessario però collocarle in un organico e stabile sistema economico che concretizzi le possibilità di sviluppo che da quelle prospettive discendono, indirizzando innanzitutto, ad opera dei diversi Enti interessati,

i predisposti interventi finanziari per il completamento e la piena utilizzazione del vasto complesso di opere irrigue, bonificatorie e di interesse civile già realizzate.

Dal canto suo, la migliore organizzazione di impianti di trasformazione e vendita dei prodotti — che nel territorio sono già in fase evolutiva — potrà certamente attivare nella zona la domanda di prodotti altamente qualificati.

I terreni di fondo valle, che costituiscono in effetti zone distinte e tra loro non collegate, hanno anch'essi caratteristiche che possono assimilarsi a quelli irrigui od irrigabili del contiguo territorio metapontino. Le relative prospettive di sviluppo dipendono essenzialmente dalla valorizzazione irrigua possibile attraverso la promozione di adeguati interventi bonificatori. In correlazione a tale esigenza, gli indirizzi produttivi potranno basarsi sulla coltivazione intensiva degli ortaggi e degli agrumi, continuando e migliorando la già consolidata tradizione di alcune aree sottoposte da tempo all'esercizio irriguo. In tali ordinamenti, le colture foraggere a carattere integrativo potranno svilupparsi in funzione anche dell'attività zootecnica nelle contermini aziende ad agricoltura estensiva.

2° Territorio. — Piano colle destra Ofanto

Anche in questo territorio sono in atto profondi processi di rinnovamento, sollecitati dai notevoli interventi pubblici nei settori dell'irrigazione, delle infrastrutture di bonifica e della colonizzazione operata dalla riforma.

Le favorevoli condizioni ambientali valorizzate dall'esercizio irriguo, consentono di accordare la preferenza alle coltivazioni orticole da pieno campo ed a quelle industriali. Tra queste ultime notevole importanza assume la bietola da zucchero. In fase di orientamento produttivo è, invece, il settore frutticolo. Dal canto suo, l'attività zootecnica presenta possibilità autonome specie nelle piccole aziende contadine ed in quelle di maggiore ampiezza nelle quali l'utilizzazione irrigua non ha ancora assunto carattere preminente.

In definitiva, sul piano degli indirizzi produttivi gli adeguamenti dovranno riguardare la più distinta qualificazione delle produzioni sulla base delle tendenze che vanno già manifestandosi.

In particolare, le colture orticole da pieno campo e quelle frutticole (drupacee), specie se a destinazione industriale, e la bietola da zucchero, rappresentano settori di sicura e valida espansione.

L'attività zootecnica potrà inserirsi negli ordinamenti irrigui attraverso l'estendimento delle foraggere intercalari e lo sfruttamento dei sottoprodotti aziendali ed industriali.

Tuttavia, è da rilevare che, se tali indicazioni sono congeniali alla migliore e più economica valorizzazione delle risorse, l'adeguamento degli ordinamenti produttivi richiede di essere ulteriormente sollecitato attraverso appropriati interventi e modifiche strutturali.

Si pone quindi la necessità di agevolare la piena utilizzazione delle dotazioni di bonifica già realizzate, il loro estendimento — specie nel settore delle reti irrigue — e la impostazione di adeguate e definitive opere di sistemazione idraulica.

Accanto all'azione di intervento pubblico la privata iniziativa va sostenuta ed orientata nelle attività che, finalizzando immediati risul-

tati economici, valorizzino le capacità già manifestate dall'ambiente a vantaggio dell'ulteriore affermazione delle tendenze produttive in atto.

In tale senso, la realizzazione delle esistenti prospettive di sviluppo poggia essenzialmente sulla più spinta utilizzazione dei corsi d'acqua già disponibili e su di una vigorosa azione di promozione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

3° Territorio. — *Alta Val d'Agri*

In funzione dell'esercizio irriguo, per il quale esiste una certa tradizione, le possibilità di sviluppo del territorio sono soprattutto legate al potenziamento produttivo dell'attività zootecnica e, quindi, allo estendimento ed alla razionale utilizzazione delle colture foraggere. Contributo notevole potrà anche aversi dalle colture orticole da pieno campo, nonché dalle colture frutticole e industriali.

Tuttavia, anche in questo territorio è necessario superare alcuni impedimenti infrastrutturali e favorire particolari adattamenti ed adeguamenti di carattere aziendale.

Si tratta, in via preliminare, di completare le dotazioni di bonifica già esistenti attraverso interventi che ne integrino la funzionalità e ne favoriscano la piena utilizzazione.

Va, altresì, considerata la necessità di dare progressivamente luogo ad un processo di adeguamento delle dimensioni medie delle imprese allo scopo di configurare assetti aziendali capaci di recepire in forme idonee le innovazioni ipotizzate; problema, questo, alla cui soluzione potrà contribuire l'opportuna applicazione degli strumenti legislativi in vigore.

Altro aspetto importante riguarda l'associazione degli agricoltori per la commercializzazione delle produzioni zootecniche ed orticole, oltre che per l'esercizio collettivo di alcuni mezzi tecnici.

4° Territorio. — *Collinare del Vulture*

Favorite da peculiari condizioni pedo-climatiche, le colture della vite e dell'olivo hanno assunto nel territorio funzioni produttive ed economiche preminenti.

Il consolidato indirizzo arboricolo, le caratteristiche ambientali, i notevoli specifici investimenti fondiari attuati nel passato, l'affermata tradizione mercantile sorretta da prodotti di pregio, di fronte alla considerazione che la realtà agricola non offre valide alternative, stanno ad indicare che le prospettive di sviluppo del territorio vanno ricercate essenzialmente nel rilancio produttivo — pur su nuove e razionali basi — di tali colture, delle quali è la vite quella che assume importanza determinante.

Si pone, quindi, in termini prioritari l'opportunità di promuovere organiche iniziative per affermare una moderna e razionale viticoltura, anche attraverso il miglioramento ed il ringiovanimento degli esistenti vigneti. I risultati di tale azione richiedono tuttavia di essere consolidati attraverso una più efficiente ed articolata industria di trasformazione.

5° Territorio. — *Collinare ofantino-premurgiano*

Pur realizzandosi, nell'ambito dell'intero territorio, una sostanziale omogeneità strutturale e produttiva, notevoli sono le differenze

tra le diverse zone che lo compongono. A terreni pianeggianti e di buona fertilità fanno riscontro, in larga misura, formazioni collinari ad orografia più o meno accidentata, costituite da terreni meno produttivi.

Le prospettive di sviluppo sono evidentemente condizionate dalla esistente realtà economico-agraria e dalla possibilità di favorirne la più distinta evoluzione.

Nelle zone pianeggianti o lievemente declivi gli attuali ordinamenti colturali, essenzialmente caratterizzati dalla cerealicoltura estensiva, continueranno ad avere anche nel prossimo futuro una loro autonoma e valida funzione produttiva, specie se assecondati da una più spinta meccanizzazione ed integrati dall'attività zootecnica basata sugli allevamenti bovini.

Nei terreni decisamente collinari più poveri, le prospettive di sviluppo sono legate all'incremento del patrimonio ovino stanziale che sarà possibile realizzare sia attraverso la costituzione di greggi di idonee dimensioni, sia mediante il miglioramento ed il razionale sfruttamento dei pascoli. Ovviamente, tale attività dovrà essere integrata in ordinamenti produttivi misti.

Nei terreni più alti, ove più favorevoli sono le caratteristiche pedologiche, le colture della vite e dell'olivo potranno trovare alcune possibilità di sviluppo.

Tuttavia, per realizzare più confacenti livelli di reddito e conferire la necessaria competitività ai risultati produttivi, si pone l'esigenza di promuovere idonei adeguamenti strutturali, avendo riguardo che gli ordinamenti indicati si colleghino ad un graduale processo di estensivazione.

Infine, è altrettanto importante favorire la piena utilizzazione delle infrastrutture di interesse civile già compiute, integrandone la dotazione a vantaggio dell'intero territorio.

6° Territorio. — *Collinare interno*

Assomma i caratteri degli altri territori della Regione essendo caratterizzato dalla presenza di terreni montani, collinari, di alto piano e vallivi.

Pertanto, le sue prospettive di sviluppo risultano differenziate e legate alle possibilità di valorizzare le risorse naturali esistenti nelle diverse zone, secondo le linee indicate per gli altri territori cui le zone stesse possono assimilarsi.

I problemi che si pongono nella parte più alta del territorio — decisamente simile a quello montano sia per caratteri morfologici che per destinazione produttiva — sono a questo analoghi, e si individuano nel riordino dell'economia agro-pastorale e zootecnica e di quella forestale, nonché nella soluzione di implicazioni di carattere idraulico e stradale.

Nella zona orientale di maggiore suscettività, a caratteristiche simili a quelle riscontrabili nella contigua fascia ofantina-premurgiana, accanto ai tipici ordinamenti basati sulla cerealicoltura, suscettibile di ulteriore meccanizzazione, potranno trovare conveniente sviluppo gli allevamenti bovini ed ovini anche mediante possibile estendimento delle foraggere avvicendate nelle contermini zone valliche suscettibili di intervento irriguo.

Gli adeguamenti strutturali più importanti riguardano, come nel territorio ofantino-premurgiano già citato, le esigenze connesse ad ordinamenti aziendali tendenzialmente estensivi.

7° Territorio. — Montano

La realtà agricola e sociale delle zone montane, le quali rappresentano quasi la metà della superficie della Regione, è resa complessa dall'estrema variabilità dell'ambiente, quasi sempre povero, e dalla persistenza di un'economia in genere basata su indirizzi tradizionali, nell'ambito dei quali, peraltro, va rilevato un progressivo impiego di mezzi tecnici.

Le condizioni fisiche e strutturali del territorio costituiscono elementi fortemente condizionati, ma l'avvio di una politica di graduale rinnovamento di questo particolare tipo di economia può, oggi, trovare possibilità di affermazione che non sussistevano nel passato, soprattutto in seguito a più equilibrati rapporti tra risorse e popolazione.

Evidentemente, tale processo richiede un certo impegno pubblico per favorire la riduzione dell'area dei seminativi e, per contro, lo sviluppo di indirizzi misti prevalentemente zootecnici, per migliorare le reti unitarie, per ampliare le basi territoriali delle aziende, per costituire le necessarie infrastrutture fra le quali assumono particolare rilievo le sistemazioni idraulico-forestali dei bacini imbriferi, la rete viaria di penetrazione e l'elettrificazione.

In definitiva, le particolari caratteristiche del territorio suggeriscono orientamenti ed interventi secondo le seguenti fondamentali indicazioni: costituzione di aziende agricole ad indirizzo misto e di adeguate dimensioni dei terreni migliori per la composizione, giacitura ed ubicazione; realizzazione di varie aziende zootecniche ed agro-pastorali, preferibilmente a conduzione familiare, nei seminativi marginali e nei pascoli migliori e suscettibili di miglioramento; formazione di vasti complessi boschivi che amplino quelli esistenti. Inoltre, nel territorio, così come in altre plaghe simili si prospetta l'esigenza di una azione incisiva e continuativa per ristabilire ed accrescere la efficienza produttiva e protettiva del bosco.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati, concorreranno, secondo i compiti di istituto ad essi propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — *Metapontino litoraneo - prelitoraneo e fondo valle*

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente di promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione di quegli ordinamenti ortofrutticoli su cui deve fare crescente leva lo sviluppo del territorio, articolando in tal senso interventi ed iniziative.

Pertanto, l'azione diretta dello Stato tenderà — attraverso i diversi Enti interessati — a favorire il completamento e la idonea utilizzazione degli schemi irrigui in atto; nonché la più distinta valorizzazione funzionale delle altre infrastrutture di bonifica già eseguite o da eseguire. Essa dovrà inoltre proporsi la definitiva disciplina idraulica del territorio.

Sul piano aziendale ed interaziendale, con gli specifici incentivi, sarà favorito il miglioramento delle strutture che realizzino l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In questo quadro, saranno particolarmente incoraggiate le iniziative interessanti la sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla più ampia utilizzazione delle dotazioni dei corpi di acqua già disponibili, al fine di sollecitare l'ulteriore ed accelerata trasformazione degli indirizzi produttivi.

I miglioramenti delle consistenze fondiari riguardanti la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati in rapporto alle specifiche esigenze aziendali e nella misura in cui concorrano a determinare più confacenti aspetti produttivi o consolidare un più civile insediamento contadino.

Nei confronti degli ordinamenti produttivi assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, avuto riguardo alla preminente posizione che esso è destinato ad assumere nell'economia agricola del comprensorio: l'orientamento tecnico e l'assistenza finanziaria saranno diretti a conseguire addensamenti e specializzazioni territoriali in grado di agevolare le successive operazioni di commercializzazione. Azioni analoghe andranno condotte per le altre colture frutticole nonché per quelle orticole industriali.

Potranno altresì essere sussidiati gli impianti di mandarino nei vecchi uliveti resi irrigui e quelli intensivi di olivo da mensa.

In rispetto alle specifiche vocazioni delle diverse zone del territorio (asciutte ed irrigue), l'esercizio dell'attività zootecnica sarà incoraggiato nei suoi aspetti particolari e generali e per quegli indirizzi che finalizzino risultati produttivi ed economici convenienti.

Pertanto, nelle aziende irrigue del litorale saranno, più che altrove, favoriti gli allevamenti bovini da reddito aventi funzione integrativa nei confronti del preminente indirizzo ortofrutticolo. Nelle aziende asciutte o solo marginalmente interessate all'irrigazione, specifica azione di sostegno sarà invece svolta a migliorare le attitudini funzionali delle idonee razze bovine da reddito ed al loro potenziamento anche mediante la costituzione di centri di svezzamento precoce per il recupero dei vitelli, la realizzazione di stalle sociali, la costituzione di centri di fecondazione artificiale.

In connessione a tali preminenti sviluppi da perseguire, verranno in linea generale ordinati gli incentivi contributivi e creditizi per il potenziamento delle dotazioni aziendali in genere, nonché per l'acquisizione dei mezzi tecnici e dei capitali di esercizio. Verranno altresì considerate le esigenze connesse alla meccanizzazione per la difesa fitosanitaria e per la sistemazione dei terreni specie su base associata.

In reciproco coordinamento con gli analoghi interventi di competenza Cassa, secondo quanto previsto dal piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, saranno promossi o realizzati impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti — specie nel settore ortofrutticolo — che realizzino strutture tecnico-organizzative a larga base associativa e capaci di attivare la domanda nella zona e di inserire, anche attraverso organismi di 2° e 3° grado, le produzioni conseguite nei circuiti mercantili nazionali e comunitari.

2° Territorio. — Piano colle destra Ofanto

L'intervento pubblico dovrà anche qui tendere prioritariamente a soddisfare le esigenze connesse all'affermazione delle coltivazioni orticole, industriali e frutticole, secondo le indicazioni di sviluppo in precedenza fornite, nonché al potenziamento del comparto zootecnico.

In tale quadro si pone con una sua intrinseca importanza la necessità di accelerare al massimo il completamento degli schemi irrigui e bonificatori già in atto ed il loro possibile estendimento, realizzando altresì il definitivo assetto sistematorio, idraulico scolante ed irriguo del territorio.

L'opera di orientamento tecnico e di assistenza finanziaria — per quanto consentito — dovrà poi prevalentemente esercitarsi nei confronti delle coltivazioni orticole, industriali e frutticole — ivi compresi, fra l'altro, gli impianti intensivi di olivi da mensa in vista dell'ottenimento di produzioni in quantità e qualità suscettibili di essere agevolmente collocate sui mercati.

Sempre in stretta correlazione con le possibilità offerte dall'ambiente e con la più opportuna valorizzazione delle risorse naturali, gli incentivi al settore zootecnico favoriranno le iniziative dirette al potenziamento del patrimonio — specie bovino —, alla razionalizzazione dei sistemi di allevamento, al miglioramento delle attitudini funzionali e che, infine, assecondino le attività di risanamento e realizzino idonee ed economiche attrezzature.

Nell'ambito delle iniziative per il miglioramento delle strutture fondiarie saranno con preferenza agevolate quelle rivolte all'utilizzazione, nella misura massima possibile, delle acque di irrigazione già disponibili specie se la valorizzazione irrigua è connessa ai lavori sistematori. Saranno anche agevolati gli investimenti che, sempre nel quadro del potenziamento e rinnovamento delle strutture aziendali, più distintamente incidono sulla produttività e consentono il consolidamento e l'insediamento rurale.

Sarà favorita con preferenza ogni iniziativa che, nel quadro delle preminenti tendenze di sviluppo del territorio, sia volta all'acquisizione dei capitali di esercizio e degli altri mezzi tecnici necessari alla più valida e razionale conduzione aziendale.

Nel comparto delle strutture collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sarà data la preferenza alle iniziative,

anche di secondo e terzo grado, che per base associativa, prodotti conferibili, organizzazione, dimensioni ed ubicazione consentano un più remunerativo e razionale collocamento dei prodotti e concorrano efficacemente allo sviluppo dell'economia del territorio. In tal senso, le iniziative medesime dovranno tenere conto della particolare collocazione del territorio nei confronti del mercato esterno ed esercitare funzioni di stimolo ed orientamento per le produzioni ortofrutticole, specie se a prevalente destinazione industriale.

3° Territorio. — Alta Val d'Agri

Anche per questo terzo territorio irriguo, montano di fondo valle, le iniziative cui l'azione pubblica dovrà far leva nel settore delle opere di irrigazione e di bonifica assumono funzione essenziale per promuovere l'accelerato sviluppo economico agrario del territorio.

In tal senso, le specifiche previste provvidenze dovranno consentire la definitiva esecuzione dei programmi irrigui già previsti favorendo, in particolare, il riordino delle vecchie utenze e la più razionale impostazione delle nuove. Si dovranno inoltre completare le altre opere di bonifica e di infrastrutture già programmate, integrandone l'efficienza e la dotazione per accelerarne la loro definitiva utilizzazione.

Sarà così possibile realizzare ancor più validi presupposti per favorire lo sviluppo della produzione foraggera e, quindi, zootecnica, nonché l'affermazione di coltivazioni orticole, frutticole ed industriali.

Incisiva dovrà essere pure l'azione propulsiva degli interventi atti a promuovere, specie nelle aziende già interessate all'esercizio irriguo, il definitivo processo di trasformazione e stabilizzazione degli ordinamenti produttivi.

A tal fine particolare considerazione avranno le iniziative, soprattutto se a carattere associativo, dirette a potenziare l'attività zootecnica ad ogni livello. All'auspicabile accrescimento delle produzioni foraggere ed alla loro razionale utilizzazione — da agevolare nelle opportune forme — dovrà accompagnarsi in particolare l'azione intesa ad incrementare la consistenza del patrimonio zootecnico, ridurre i costi di produzione e migliorare le attitudini funzionali delle razze, specie per quelle a produzione lattifera.

Nel settore degli investimenti culturali, l'opera di orientamento tecnico e di assistenza finanziaria dovrà esercitarsi nei confronti delle anzidette coltivazioni per realizzare produzioni uniformi e conseguire una migliore valorizzazione delle possibilità ambientali. In particolare, si solleciterà nelle forme opportune lo sviluppo delle orticole medio-tardive da pieno campo a preminente utilizzazione industriale e la coltivazione della bietola da zucchero.

Sul piano aziendale ed interaziendale, le provvidenze dovranno articolarsi secondo le linee generali che qui di seguito si espongono.

Nel mentre sarà promossa, sulla base delle norme in vigore, la azione intesa alla ristrutturazione e al riordino fondiario, attraverso il consolidamento e la formazione di valide proprietà coltivatrici, verranno agevolate nella misura massima consentita le iniziative rivolte all'adeguamento delle strutture ed all'acquisizione di dotazioni di esercizio e di mezzi tecnici, specie se in connessione con lo sviluppo zootecnico ed ortofrutticolo.

Il ricorso alle agevolazioni contributive e creditizie sarà agevolato per l'ulteriore sviluppo della meccanizzazione, favorendo in particolare le iniziative a carattere collettivo nelle zone ove più diffusa è la piccola impresa.

La costruzione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, sarà favorita, in reciproco coordinamento con gli analoghi interventi della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura in cui le iniziative realizzino strutture di adeguata organizzazione tecnico-produttiva ed a larga base associativa, specie se interessanti la produzione lattiero-casearia e quella orticola a preminente destinazione industriale.

4° Territorio. — *Collinare del Vulture*

Considerato che nel territorio le coltivazioni viticole ed olivicole assumono preminente interesse economico l'azione incentivante dello Stato, intesa a promuoverne il miglioramento e potenziarne lo sviluppo, si articolerà, in linea generale, secondo le seguenti direttrici:

sarà agevolata la graduale sostituzione e trasformazione degli impianti promiscui in colture specializzate con sesti, varietà e forme di allevamento che soddisfino le più moderne e razionali tecniche produttive in armonia con le possibilità pedo-climatiche del territorio; peraltro potranno essere presi in considerazione anche impianti promiscui di uva ed olive;

sarà favorito l'estendimento di nuovi razionali impianti specializzati di idonee dimensioni ed in terreni che per composizione e giacitura consentano di ottenere convenienti risultati produttivi e l'uso integrale delle macchine;

saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie per la attuazione di iniziative tendenti al miglioramento delle altre strutture fondiari, ivi comprese quelle necessarie alla sistemazione del suolo, all'attività zootecnica, anche se complementare, ed al consolidamento dell'insediamento dei lavoratori, anche attraverso la costruzione di case di abitazione nei centri abitati secondo le norme previste dalla legge;

sarà incentivata, nelle forme previste, la più adeguata meccanizzazione di tutte le attività aziendali e saranno agevolate, nella misura massima consentita, le iniziative dirette alla gestione associata di servizi, specie se rivolte alla lavorazione dei terreni ed alla difesa fitosanitaria;

saranno altresì assecondate le iniziative nel settore della viabilità aziendale, interaziendale e vicinale, in vista dell'apporto che ne può derivare alla economicità della conduzione aziendale.

In parallelo a tali azioni sarà considerata la promozione, da parte degli organismi competenti, di programmi di riordino ed ampliamento delle unità aziendali o di opportune forme di gestione associata che realizzino la riduzione dei costi, l'aumento della produttività e l'uniformità delle produzioni.

Agevolazioni finanziarie ed adeguata assistenza tecnica saranno concesse per l'ulteriore affermazione e la più efficiente organizzazione cooperativa dei produttori.

Infine, al di fuori delle zone a preminenti vocazioni viticole ed olivicole o nelle aziende ad indirizzi colturali misti, saranno concessi i necessari incentivi rivolti alla razionale e valida conduzione aziendale.

Per la trasformazione dei castagneti da frutto sarà da preferirsi l'iniziativa collettiva inquadrata in consorzi appositamente costituiti.

5° Territorio. — *Collinare ofantino-premurgiano*

L'azione pubblica dovrà concorrere alla ulteriore affermazione dell'indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico (integrato da impianti arborei), che costituisce il principale supporto dell'economia agricola del territorio.

Nella valutazione del preminente interesse economico delle produzioni cerealicole, e specie dei grani duri, saranno quindi promosse e incoraggiate nei modi opportuni le iniziative volte all'elevazione delle produzioni unitarie ed alla riduzione dei costi.

Largo sostegno sarà dato, in particolare, alle iniziative tendenti all'ulteriore espansione della meccanizzazione, specie se realizzata attraverso forme di gestione associata, nonché a quelle che perseguono l'organica soluzione del problema sistematorio dei terreni.

Il potenziamento delle produzioni zootecniche, bovine ed ovine, sarà sollecitato ad ogni livello favorendo in particolare: l'estendimento delle colture foraggere — anche con il reperimento e l'utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche locali —, la selezione ed i controlli funzionali, la fecondazione artificiale, i centri di allevamento, gli acquisti di bestiame ad elevate attitudini, la formazione di greggi ovini.

Saranno agevolati l'ammodernamento, l'ampliamento e la costruzione delle strutture zootecniche e delle altre consistenze fondiari che, con finalità direttamente produttivistiche, consentano il consolidamento e l'insediamento rurale o favoriscano la migliore conduzione aziendale.

Nel settore degli impianti di trasformazione e commercializzazione, saranno tenute principalmente presenti le necessità del settore zootecnico e dei relativi prodotti.

6° Territorio. — *Collinare interno*

In stretta correlazione con le caratteristiche vocazionali dei diversi ambienti del territorio saranno agevolate le iniziative, specie se a carattere associativo, tendenti a realizzare le premesse per riconversioni produttive atte ad assicurare valide forme di esercizio agricolo.

In particolare, nelle aree in cui sono in corso e si delineano processi di estensivazione saranno agevolate le conseguenti riorganizzazioni strutturali incentivando soprattutto, secondo le specifiche necessità, le iniziative rivolte a potenziare la meccanizzazione della cerealicoltura e gli allevamenti zootecnici.

In tutto il territorio, comunque, dovranno essere considerate le esigenze connesse ad un riordinamento fondiario inteso alla realizzazione di aziende di idonee superfici e di imprese economicamente vitali.

Le dotazioni aziendali in genere, l'acquisizione di capitali di esercizio e di mezzi tecnici saranno favorite nella misura in cui concorrono allo sviluppo della produttività, sì da promuovere e consolidare un idoneo insediamento contadino.

7° Territorio. — *Montano*

Nella prospettiva di un nuovo assetto del territorio in questione, crescente peso sono chiamate ad assumere la costituzione di aziende zootecniche agro-pastorali e, più in genere, lo sviluppo degli allevamenti e la diffusione ed il miglioramento dei boschi.

In tutto il territorio quindi, di pari passo con il graduale processo di estensivazione, andrà favorita la costituzione di aziende sufficientemente ampie, in grado di assicurare il più possibile uniforme calendario di lavoro e con una organizzazione economica volta sempre più allo scambio.

In particolare, e soprattutto nelle zone più elevate del territorio, gli interventi saranno rivolti alla costituzione di aziende a carattere zootecnico e agro-pastorale con ampiezza adeguata, sia a gestione singola che collettiva, anche in terreni di proprietà degli enti, dando la precedenza alle opere immediatamente produttive.

Saranno altresì considerate, nell'ambito aziendale ed interaziendale, le possibilità di sviluppo dell'irrigazione anche a carattere oasistico, la viabilità interna e di allacciamento e la sistemazione del terreno, attuata anche in funzione della difesa del suolo.

La costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati, in rapporto alle esigenze delle aziende cui si riferiscono e nella misura in cui concorrono a realizzare un più confacente assetto produttivo e più civili condizioni di insediamento.

Per quanto riguarda la meccanizzazione, essa verrà favorita ove trovi valida giustificazione tecnica ed economica nelle aziende interessate, ovvero quando sia attuata attraverso organismi a carattere associativo.

Nel settore zootecnico gli allevamenti saranno indirizzati verso dimensioni compatibili con una tecnica razionale e remunerativa; saranno promossi il risamento degli allevamenti esistenti, l'introduzione di riproduttori selezionati delle razze che meglio si adattano all'ambiente, i controlli funzionali, la costituzione di nuclei di allevamento e di centri di fecondazione artificiale e di svezzamento precoce.

Nel settore delle infrastrutture civili di servizio, siano esse realizzate a integrale carico dello Stato, o rientranti nella sfera delle opere di competenza privata a carattere interaziendale, sarà data la precedenza a quelle iniziative che maggiormente possono provocare la evoluzione delle strutture produttive verso forme più remunerative o che siano indispensabili per l'instaurazione, in comprensori di sufficienti dimensioni, di forme di vita più evolute, in rapporto alle possibilità di valorizzazione delle risorse locali.

Sarà comunque data la precedenza al completamento delle opere iniziate, mentre le nuove opere saranno finanziate per lotti di congrue dimensioni, onde agevolare la esecuzione.

Verrà favorita l'affermazione della riforestazione a fini prevalentemente produttivi anche ad opera di enti pubblici o privati, su terreni non meglio utilizzabili dell'agricoltura; ed in particolare, pur nella considerazione che tali problemi sono comuni a tutta la Regione,

attenzione sarà data, per quanto riguarda il diretto intervento pubblico, alle sistemazioni idraulico-forestali, dando la precedenza al completamento ed ampliamento degli interventi già ottenuti, al fine di assicurarne le funzionalità.

In particolare negli interventi sistematori sarà preferita la ricostituzione dei boschi comunali e di quelli in corso di trasferimento all'ASFD, con l'intento di migliorarne la capacità di difesa idro-geologica e di indirizzarne la produzione verso gli assortimenti maggiormente richiesti dal mercato. All'uopo saranno eseguiti conversioni, rinfoltimenti, coniferamenti, ricuciture ed ampliamento dei complessi boscati con le stesse direttive che verranno elencate per i rimboschimenti volontari.

I rimboschimenti a totale carico dello Stato avranno prevalentemente funzioni di difesa idro-geologica e verranno attuati nelle stazioni non ancora irrimediabilmente compromesse e sui terreni più facilmente trasferibili all'ASFD. Quando il rimboschimento non è volto al miglioramento di complessi boscati esistenti, si procederà per ampie superfici in modo da assicurare all'intervento l'effetto di massima.

Il miglioramento, oltre che in alcuni interventi terapeutici al suolo ed al soprassuolo, laddove si presentano degradati, consisterà principalmente nel reintegrare la provvigione avviandola verso valori normali, mediante un appropriato rinfoltimento. Esso interesserà principalmente gli spazi vuoti ed i margini dei boschi. Sempre a scopo di miglioramento saranno da prendere in considerazione le ricuciture di spezzoni e formazioni relitte per unirli tra loro ed al corpo principale della compagine boschiva.

Nei terreni più scadenti il rinfoltimento avverrà mediante piantagione di resinose e latifoglie miglioratrici adatte all'ambiente.

Nel settore dei rimboschimenti volontari l'azione sarà prevalentemente intesa, oltre che alla costituzione di nuovi boschi, al miglioramento e rinfoltimento di quelli esistenti, con riguardo ai riflessi economici e sistematori.

Al fine di favorire la produzione di assortimenti legnosi più richiesti dal mercato, sarà da stimolare la conversione dei cedui in fustaie, possibilmente coniferandoli secondo le modalità prima esposte.

In ogni caso le specie da impiegare devono riscuotere l'approvazione dell'Ispettorato ripartimentale competente per territorio, e per le conifere indigene il materiale dovrà provenire da seme raccolto nei boschi iscritti al libro nazionale dei boschi da seme.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il mas-

simo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, NELLA REGIONE DELLA CALABRIA

(*Gazz. Uff.* n. 114 dell'8-5-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

DECRETA :

Nella Regione della Calabria gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

CALABRIA

Nella Regione della Calabria, avuto riguardo alle particolari situazioni fisiche ed economico-sociali in cui l'attività agricola si

esplica, sono individuabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Montagna* (1)

Comprende le pendici meridionali della catena del Pollino e la parte più settentrionale dell'Appennino litoraneo del Cosentino; l'altopiano della Sila propriamente detto ed i territori ad esso contermini; la dorsale appenninica meridionale ed il Massiccio delle Serre e dell'Aspromonte.

Geograficamente, pertanto, il territorio si compone di tre corpi distinti e separati, estesi, nel loro complesso, per circa 639.000 Ha. ed interessanti tutte e tre le Province.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Acquafredda, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Alessandria del Carretto, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bocchigliero, Buonvicino, Caloveto, Campana, Canna, Carpanzano, Castroregio, Celico, Cerzeto, Civita, Colosimi, Cropalati, Domanico, Fagnano Castello, Grimaldi, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lattarico, Longobucco, Lungro, Maierà, Malito, Malvito, Marzi, Morano Calabro, Mormanno, Mongrassano, Mottafollone, Nocera, Oriolo, Orsomarso, Panettieri, Papisidero, Parenti, Paludi, Pedace, Pedivigliano, Plataci, Rota Greca, S. Basile, S. Benedetto Ullano, S. Giovanni in Fiore, S. Lorenzo Bellizzi, S. Martino di Finita, S. Donato di Ninea, S. Sosti, S. Agata di Esaro, S. Caterina Albanese, S. Domenica Talao, Saracena, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Tortora, Verbicaro, in provincia di Cosenza; Acquaro, Albi, Amaroni, Amato, Arena, Brognaturo, Capistrano, Cardinale, Carlipoli, Castelsilano, Centrache, Cerenzia, Cerva, Cicala, Confienti, Cotronei, Dasà, Decollatura, Dinami, Fabrizia, Filogaso, Fossato Serralta, Gerocarne, Gimigliano, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Mongiana, Monterosso Calabro, Motta S. Lucia, Nardodipace, Pallagorio, Pentone, Petronà, Pianopoli, Pizzoni, Platania, Polia, S. Nicola da Crissa, S. Nicola dell'Alto, S. Pietro Apostolo, Savelli, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Simbario, Sorbo S. Basile, Sorianello, Soriano Calabro, Soveria Mannelli, Spadola, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggero, Umbriatico, Valleflorita, Vallelonga, Vazzano, Verzino, in provincia di Catanzaro; Africo, Agnana Cal., Antonimina, Bagaladi, Bivongi, Calanna, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, Cinquefrondi, Cosoleto, Delianuova, Galatro, Giffone, Gerace, Laganadi, Mammola, Molochio, Martone, Pazzano, Plati, Roghudi, Roccaforte del Greco, Samo, S. Giorgio Morgeto, S. Giovanni di Gerace, S. Luca, S. Pietro di Caridà, S. Roberto, S. Cristina d'Aspromonte, S. Agata del Bianco, S. Alessio d'Aspromonte, S. Eufemia d'Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, Scido, Sinopoli, Staiti, in provincia di Reggio Calabria.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT della provincia di Cosenza nn. 1, 2, 3, 10, (per intero) e nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Catanzaro nn. 2, 3, 5, 11, (per intero) e nn. 1, 4, 6, 8, 9 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Reggio Calabria nn. 1, 5 (per intero) e nn. 2, 3, 4, 7 (parzialmente).

2° Territorio. — Collina (2)

Comprende, nel complesso, l'intera fascia litoranea fatta esclusione delle pianure di Sibari, S. Eufemia e Crotone, nonché la zona collinare interna gravitante sulla media valle del Crati e la Conca Cosentina. Geograficamente si identifica con il litorale tirrenico superiore, con l'altipiano del Poro e le colline interne della piana di S. Eufemia, con la zona di Rosarno, ivi compresa la pianura arborata irrigua, e del litorale Regino, con il litorale Jonico e con la già citata zona collinare interna del Cosentino. Si estende per 739.000 Ha. circa ed interessa tutte e tre le provincie della Regione.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Acquappesa, Albidona, Altomonte, Amantea, Amendolara, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bisignano, Bonifati, Calopezzati, Cariati, Casole Bruzio, Carolei, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cetraro, Cleto, Cosenza, Crosia, Diamante, Dipignano, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lappano, Longobardi, Luzzi, Mandatoriccio, Mangone, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Montegiordano, Marano Marchesato, Paola, Paterno Calabro, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Praia a Mare, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rosito Capo Spulico, Rossano Calabro, Rovito, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, Sanginetto, S. Fili, S. Giorgio Albanese, S. Lucido, S. Marco Argentano, S. Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Pietro in Guarano, S. Maria, S. Sofia d'Epiro, S. Stefano di Rogliano, S. Vincenzo la Costa, Scala Coeli, Scalea, Serra d'Aiello, Tarsia, Terravecchia, Torano Castello, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Zumpano, in provincia di Cosenza; Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Botricello, Briatico, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Carfizzi, Casabona, Catanzaro, Cenadi, Cessaniti, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Crucoli, Davoli, Drapia, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filandari, Francavilla Angitola, Francica, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Jacurso, Ionadi, Joppolo, Isca sullo Jonio, Limbadi, Maida, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Melissa, Mesoraca, Mileto, Montauro, Montepaone, Nicotera, Nocera Tirinese, Olivadi, Palermiti, Paghella, Petilia Policastro, Petrizzi, Pizzo, Ricadi, Roccabernarda, Rombiolo, S. Biase, S. Calogero, S. Costantino Calabro, S. Floro, S. Gregorio d'Ippona, S. Mauro Marchesato, S. Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Onofrio, S. Sostene, S. Caterina dello Jonio, S. Andrea Apostolo, S. Severina, S. Vito sullo Jonio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Settingiano, Simeri e Crici, Soverato, Soveria Simeri, Spilinga, Squillace, Staletti, Stefanaceni, Tropea, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zagarise, Zambrone, Zungri, in provincia di Catanzaro; Anoia, Ardore, Bagnara Calabria, Benestare, Bianco, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Campo Cala-

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT della provincia di Cosenza nn. 9, 13, 14, 15, 17 (per intero) e nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16 e 18 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Catanzaro nn. 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17 (per intero) e nn. 1, 4, 6, 8, 9, 15 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Reggio Calabria nn. 6, 8, 9, 10, 11 (per intero) e nn. 2, 3, 4, 7 (parzialmente).

bro, Candidoni, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Cittanova, Condofuri, Feroletto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumara, Gioja Tauro, Gioiosa Jonica, Croteria, Laureana di Borrello, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Melicuccio, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Placanica, Polistena, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccella Jonica, Rosarno, S. Ilario dello Jonio, S. Lorenzo, S. Procopio, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa S. Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

3° Territorio. — *Piana di Sibari* (3)

Comprende la pianura irrigua o irrigabile posta nella parte più bassa della Valle del Crati, in destra ed in sinistra, per circa 51.000 ettari. Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Casano al Jonio, Corigliano Calabro, S. Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce e Villapiana, della provincia di Cosenza.

4° Territorio. — *Piana di S. Eufemia* (4)

Comprende la pianura irrigua ed irrigabile posta nella parte valliva dei fiumi Angitola ed Amato, per una superficie di 16.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Curin-ga, Nicastro e S. Eufemia Lamezia, in provincia di Catanzaro.

5° Territorio. — *Piana di Crotona* (5)

Comprende la pianura irrigua ed irrigabile della bassa valle del Neto, il pianoro argilloso di Cutro e i terreni irrigabili della pianura di Isola Capo Rizzuto, per una superficie di 63.000 ettari circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Crotona, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli, in provincia di Catanzaro.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

(3) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT di Cosenza n. 19 (per intero) e n. 16 (in parte).

(4) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT di Catanzaro n. 19 (per intero) e n. 15 (in parte).

(5) È interessata la regione agraria ISTAT n. 18 di Catanzaro.

1° Territorio. — *Montagna*

Predomina nel territorio, che raggruppa i terreni montani della Regione, l'aspetto silvo-pastorale su quello prettamente agrario.

Pascoli e foreste sono in gran parte proprietà di enti. Nelle aziende private predominano gli indirizzi agro-silvo-pastorali con ordinamenti agrari discontinui, che assumono peraltro fisionomia più intensiva nelle zone irrigabili dove la foraggicoltura si presenta più razionale ed estesa e l'allevamento tende ad assumere caratteri di stanzialità.

In un ambiente siffatto, il progresso dell'economia agricola dipende essenzialmente dal rafforzamento del potenziale forestale e della zootecnia, che costituiscono le due principali componenti agro-economiche, tendendo in particolare a realizzare un giusto equilibrio tra bosco e pascolo attraverso la costituzione ed il potenziamento di efficienti aziende forestali e silvo-pastorali, ed assecondando in questa maniera il processo di estensivazione.

Evidentemente, nelle zone che possono avvantaggiarsi di risorse irrigue locali va soprattutto potenziata l'attività zootecnica. Così come anche i pascoli di enti pubblici, opportunamente migliorati e razionalmente sfruttati, possono dare un notevole apporto al consolidamento di una efficiente attività armentizia sia integrando le risorse foraggere per gli allevamenti locali, sia attraverso l'utilizzazione per la transumanza del bestiame di collina e di pianura.

Attese le molteplici situazioni che si riscontrano nel territorio, potrà trovare collocazione in esso qualsiasi specie di bestiame, anche se gli indirizzi che appaiono più rispondenti sono quelli relativi all'allevamento degli ovini e dei bovini da carne. Del pari, potranno essere adottati sistemi di allevamenti diversi, ma specie quelli di tipo brado e semibrado.

Per quanto riguarda il settore forestale, un maggiore apporto potrà da esso venire sia attraverso la ricostituzione, il miglioramento ed il risarcimento dei boschi esistenti, sia investendo a boschi le zone abbandonate dall'attività agricola e non altrimenti suscettibili di utilizzazione; crescente e razionale impiego potranno avere le essenze più richieste dal mercato, resinose ed altre specie a rapido accrescimento, così come una migliore valorizzazione delle aree interessate si avrà attraverso la conversione del faggio in fustaie. Evidentemente l'economia forestale potrà avvantaggiarsi dello sviluppo in loco di valide iniziative per l'industria del legno.

Vi sono peraltro zone che, coincidenti con le aree irrigue e fornite di ricchi pascoli, si prestano ad una zootecnia intensiva impostata su razze bovine pregiate da latte e soprattutto su allevamenti di soggetti da vita da diffondere nei restanti territori della Regione.

Sui versanti meno acclivi, che interessano in particolare le Serre e l'Aspromonte, sono presenti impianti arborei che potranno dare maggior contributo al progresso locale, specie attraverso l'adeguamento degli oliveti onde consentire la meccanizzazione delle diverse operazioni colturali.

Le prospettive indicate potranno meglio affermarsi quanto più nell'intero territorio si adegueranno le strutture aziendali ed interaziendali, tra le quali assumono aspetto preminente le opere intese a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, quali la viabilità, lo approvvigionamento idrico e l'elettrificazione.

L'azione in tal senso va vista anche nell'ambito delle necessità connesse allo sviluppo turistico, che può interessare numerose zone e specie la Sila, le Serre e l'Aspromonte: ed in cui possono utilmente inserirsi anche le aziende agricole.

Impianti per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, condotti in forme associate, potranno efficacemente contribuire alla valorizzazione agricola del territorio, purché siano in grado di assicurare una rispondente gestione tecnica ed economica.

2° Territorio. — Collina

Le zone comprese in questo vasto territorio, che costituisce circa la metà della Regione calabrese, sono caratterizzate in genere da un notevole grado di frazionamento delle aziende e da indirizzi colturali misti che, rivolti in prevalenza all'auto-consumo, scarsamente rispondono dal punto di vista tecnico ed economico.

Invero, gli ordinamenti in atto presentano sensibili differenziazioni in funzione del peso che le singole colture e soprattutto quelle arboree — che caratterizzano in definitiva l'economia agricola del territorio — assumono in essi; si riscontrano quindi, variamente frammentate, aree in cui l'indirizzo prevalente è cerealicolo-zootecnico, altre con indirizzo cerealicolo-zootecnico-arboricolo ed altre in cui è preminente l'arboricoltura, anche specializzata.

Evidentemente, le possibilità di sviluppo sono strettamente connesse alle caratteristiche dell'ambiente pedoclimatico non sempre favorevoli, ed al processo di ristrutturazione fondiaria e di graduale estensivazione; ed inoltre, le carenze strutturali delle aziende e dei servizi di carattere generale costituiscono elementi di remora ad una evoluzione che, peraltro, va delineandosi.

Ma anche nella situazione attuale è possibile, nel quadro della composta e vasta articolazione del territorio, precisare due principali indirizzi sui quali fare affidamento per accelerare il processo di sviluppo.

La prima, da seguire nelle zone collinari arborate, consiste nel potenziamento delle coltivazioni arboree e soprattutto dei settori olivicolo e viticolo, che sono quelli di più antica tradizione e maggiormente affermati e che più rispondono alle condizioni dell'ambiente. In tal senso, non sono da trascurare i vantaggi che potranno derivare, per l'olivo, da un riassetto colturale in grado di consentire migliori produzioni e minori costi, soprattutto se assecondato dalla valorizzazione del prodotto attraverso l'avvio alla fase commerciale. Possibilità offre, inoltre, anche la produzione dell'olivo da mensa, mentre sono giustificati nuovi impianti da olio solo nella misura in cui rispondano a precisi criteri tecnici ed economici.

Del pari, va perseguito per la vite un processo di addensamento colturale nelle zone tipiche, curando in particolar modo l'aspetto varietale e quello dei gesti di impianto, per consentire un più vasto impiego dei mezzi meccanici.

La seconda prospettiva, da perseguire nella collina a prevalenti ordinamenti cerealicoli e zootecnici, si individua nel rafforzamento della zootecnia e della stessa cerealicoltura, quest'ultima, peraltro, su basi più redditizie delle attuali. Dovrebbe pertanto continuare un processo di riduzione della coltura granaria nelle aree marginali e la con-

seguinte utilizzazione dei seminativi in forma estensiva per l'allevamento del bestiame con prevalente attitudine alla produzione della carne, cercando di dimensionare gli allevamenti su maggiori consistenze.

Potranno trovare utilizzazione quegli incroci di bovini podolici più idonei a sfruttare i pascoli magri, anche con forme di transumanza ed utilizzazione dei pascoli montani.

Sui terreni meno produttivi potranno poi trovare possibilità di sviluppo gli allevamenti ovini anche con forme di transumanza nelle zone montane, nonché gli allevamenti semibradi di suini per l'utilizzo di produzioni spontanee di querceti e castagneti non altrimenti utilizzabili.

D'altra parte, esistono sul territorio numerose aree, lungo i litorali tirrenico e ionico e nei fondi valle dei numerosi corsi d'acqua, ove vengono esercitate, utilizzando le risorse idriche disponibili, coltivazioni intensive come l'agrumicoltura, l'ortofrutticoltura e in alcuni ambienti particolarmente favoriti anche la floricoltura. Lo sviluppo agricolo sarà qui favorito dal potenziamento, sul piano tecnico ed economico, di tali colture tradizionali già affermate.

In considerazione delle possibilità e prospettive esistenti per quanto riguarda lo sviluppo dell'irrigazione, tali aree a carattere intensivo potranno ulteriormente estendersi, con particolare riguardo ai comprensori ricadenti nella valle del Lao e nella fascia costiera tirrenica superiore, nel litorale reggino — che comprende anche la vasta area agrumicola di Rosarno e Gioia Tauro —, nel litorale ionico delle provincie di Catanzaro e Cosenza e nella media valle del Crati.

Altra direttiva da perseguire è, infine, individuabile in una razionale utilizzazione dei terreni a più elevata altitudine ed a maggiore acclività a mezzo della forestazione, migliorando il patrimonio boschivo esistente ed estendendolo a quei terreni che vengono abbandonati dall'attività agricola, attraverso essenze resinose ed altre specie a rapido accrescimento, non escluso l'eucalipto nelle zone più basse.

Per realizzare gli obiettivi produttivi così indicati, si rende indispensabile adeguare le strutture aziendali e le infrastrutture attualmente insufficienti e, per quanto possibile, favorire il riordino fondiario.

Per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti dovrà essere particolarmente concentrata in tali zone l'azione promotrice per la realizzazione dei servizi civili.

Un'adeguata dotazione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione della produzione può efficacemente concorrere all'elevazione dell'agricoltura. In tutti i settori, e specie per talune zone del territorio, si evidenziano difatti carenze che è indispensabile colmare, dando luogo ad impianti che, anche per dimensione, siano in grado di assicurare una rispondente gestione tecnico-economica.

3° Territorio. — *Piana di Sibari*

La bonifica e la trasformazione hanno interessato questo territorio, modificando sensibilmente la preesistente situazione e ponendo le basi di un vasto processo di sviluppo, del resto già avviato. Sul piano generale si tratta di proseguire nell'opera di miglioramento,

strettamente connessa con l'attuazione dei programmi di irrigazione, onde utilizzare al massimo le risorse idriche.

Invero, le favorevoli situazioni climatiche pongono questo territorio nelle migliori condizioni per utilizzare tale essenziale fattore produttivo.

L'indirizzo produttivo prevalente che si è venuto affermando è quello zootecnico, con allevamenti di consistenti entità e ben qualificati; assumono tuttavia rilevante importanza le colture industriali, soprattutto il pomodoro e le orticole da pieno campo. Infine, nella parte più interna della piana sta prendendo avvio una promettente frutticoltura industriale, imperniata sul pero e sul pesco e condotta con precisi intendimenti mercantili, spesso su basi associative.

Tali orientamenti appaiono meritevoli di essere potenziati, dovendo il progresso del territorio far prevalente leva sui settori zootecnico ed ortofrutticolo.

Per il primo, in particolare, deve essere obiettivo preminente la produzione del latte a basso costo, aumentando e migliorando le consistenze del patrimonio bovino soprattutto della razza pezzata nera, in grado di fornire positivi risultati economici e, contemporaneamente, migliorando modi e tecniche di allevamento. La coltivazione delle foraggere potrà, fra l'altro, proficuamente espandersi attraverso la bonifica degli attuali terreni salsi.

Per la frutticoltura, è da procedere sia nel già avviato processo di espansione delle colture agrumarie, sia nel miglioramento, per varietà e tecniche di coltivazione, degli impianti esistenti.

4° Territorio. — *Piana di S. Eufemia*

In questo territorio si manifesta un chiaro orientamento a favore della frutticoltura, agrumi in special modo, nonché delle coltivazioni orticole, specie il pomodoro, e industriale, fra cui la barbabietola, avendo invece le attività zootecniche un peso relativamente minore in coincidenza con la prevalenza di aziende di ridotta superficie. Pertanto gli allevamenti hanno in genere piccole dimensioni, pur non mancando imprese di notevole ampiezza dove viene praticata una consistente zootecnia, spesso a carattere estensivo.

Anche in questo territorio le prospettive sono strettamente legate al completamento degli schemi irrigui che potrà consentire un crescente sviluppo affidato, prevalentemente, all'ortofrutticoltura e, subordinatamente, alla zootecnia ed alle colture industriali.

A tali indirizzi di espansione di particolari colture e degli allevamenti devono peraltro accompagnarsi una migliore qualificazione delle produzioni, sì da renderle massimamente rispondenti alle esigenze del mercato, ed una più diffusa adozione di moderne tecniche produttive.

Nelle zone alte del territorio, che più in ritardo e con una maggiore difficoltà potranno giovare dell'irrigazione, analoga azione di adeguamento tecnico ed economico merita di essere svolta nei confronti delle colture arboree asciutte, soprattutto ove interessino aziende di limitate superfici. Tuttavia, anche in questa particolare area non sono da scartarsi altre soluzioni ed in particolare quelle connesse allo sviluppo zootecnico.

5° Territorio. — *Piana di Crotona*

E' il territorio della Regione di più recente bonifica, largamente interessato alla colonizzazione conseguente alla riforma. Come area di particolare interesse vi è compresa la zona irrigua della Bassa Valle del Neto. Anche per questo territorio le prospettive sono largamente connesse con le possibilità irrigue.

In conseguenza, il comprensorio della Bassa Valle del Neto, in cui gli impianti irrigui sono già realizzati o in via di realizzazione, è interessato a una crescente attività zootecnica, che si appoggi su buone produzioni foraggere, e a una espansione delle colture industriali, con particolare riguardo alla bietola; settori, entrambi, che si adattano positivamente alle condizioni ambientali e sono suscettibili di consistente affermazione. Per la zootecnia è dunque da perseguire il potenziamento quantitativo e qualitativo degli allevamenti bovini specie da latte, prodotto che può trovare idonee collocazioni sul mercato. Per le altre coltivazioni va posto l'accento, tra l'altro, sulla bieticoltura, che merita di una più vasta incidente difesa fitosanitaria e di una idonea meccanizzazione, valida, soprattutto, a contenere i costi di produzione.

Nell'Altopiano di Isola Capo Rizzuto, nel quale la soluzione del problema irriguo appare più dilazionato nel tempo, in attesa dell'avvio allo sviluppo definitivo meritano di essere valorizzate le possibilità aperte all'affermazione delle produzioni arboree asciutte, e particolarmente della vite. Anche la coltura granaria è suscettibile di miglioramento, attraverso una larga meccanizzazione, soprattutto nei terreni più produttivi.

Infine, la zona di Cutro, asciutta e con terreni argillosi, può beneficiare di un appropriato miglioramento degli ordinamenti e delle tecniche colturali, specie per quanto riguarda la cerealicoltura e la zootecnia.

Più efficienti impianti aziendali e interaziendali e maggiori dotazioni sono condizione per perseguire validamente gli indirizzi indicati.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli investimenti previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare se-

condo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — *Montagna*

Ai fini di un migliore assetto delle zone interessate crescente peso sono chiamati ad assumere, di pari passo con il graduale processo di estensivazione, la costituzione di aziende zootecniche o agropastorali e, più in genere, lo sviluppo degli allevamenti e la diffusione ed il miglioramento dei boschi, nonché il miglioramento dei pascoli.

In tutto il territorio, quindi, e soprattutto nelle zone più elevate, gli interventi saranno rivolti alla costituzione di aziende a carattere zootecnico, agropastorale o silvo-pastorale di ampiezza adeguata, a gestione singola e ove possibile collettiva, anche in terreni di proprietà degli enti.

Nell'ambito aziendale ed interaziendale, saranno considerate con preferenza le possibilità di sviluppo della irrigazione, anche a carattere oasistico, la viabilità interna e di allacciamento e la sistemazione del terreno, attuata anche in considerazione della difesa del suolo.

La costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati in rapporto alle esigenze delle aziende e nella misura in cui concorrano a realizzare un più confacente aspetto produttivo e più civili condizioni di vita.

La meccanizzazione verrà favorita ove trovi valida giustificazione tecnica ed economica, con preferenza ove sia attuata attraverso organismi a carattere associativo.

Nel settore zootecnico, gli allevamenti bovini saranno indirizzati verso dimensioni compatibili con una tecnica razionale e remunerativa, favorendo l'introduzione di soggetti a prevalente attitudine carnea, ivi considerati soggetti di razze locali opportunamente selezionati o incrociati con razze miglioratrici. Peraltro, nelle zone che si avvantaggino di disponibilità idriche per l'irrigazione ed anche in quelle non irrigue che presentino favorevoli condizioni ambientali, potranno essere favoriti allevamenti di razze con prevalente attitudine alla produzione del latte, soprattutto nei confronti di aziende che presentino consolidata tradizione in questo senso. Sul piano generale, saranno positivamente considerate le iniziative riguardanti nuclei di selezione delle razze da reddito per la realizzazione di allevamenti di soggetti di alto pregio da diffondere nella Regione.

Del pari, per quanto riguarda gli allevamenti ovini, sarà svolta azione di promozione e sarà incentivato l'aumento della consistenza delle greggi e si procederà al miglioramento delle razze più rappresentate nel territorio. Sarà del pari curato il miglioramento e l'emendamento dell'area pascoliva.

La meccanizzazione verrà favorita ove trovi valida giustificazione tecnica ed economica nelle aziende interessate.

Per quanto riguarda l'altro principale aspetto produttivo del territorio e cioè la selvicoltura, i relativi interventi diretti saranno considerati anche nel quadro della realizzazione di organici complessi rivolti alla sistemazione idraulico-forestale, alla regimazione delle acque ed alla conservazione del suolo.

Tali problemi, che investono in genere tutta la Regione, assumono qui peculiare importanza per la salvaguardia di fondi valle e delle pianure.

Pertanto, si tenderà sia all'espansione dell'area boschiva, sia al risarcimento ed infittimento dei boschi degradati o radi, utilizzando all'uopo conifere indigene — già da tempo favorevolmente impiegate — e, nelle condizioni più opportune, conifere a rapido sviluppo, nonché procedendo alla graduale conversione dei cedui di latifoglia, di faggio e di querce in boschi di alto fusto.

Analoga azione sarà promossa, con gli incentivi previsti dalla legge, al livello delle iniziative private, soprattutto nel caso di castagneti da frutto radi o degradati per qualsiasi motivo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà ampliare le superfici in proprietà, attraverso acquisti di terreni di comuni e privati, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Saranno, altresì, considerate le necessità di vivai forestali sia attraverso l'ampliamento e la migliore dotazione dei vivai esistenti, sia attraverso la costituzione di un nuovo vivaio per la produzione di piantine di specie adatte alla fascia climatica del Lauretum. Infine, saranno agevolate le iniziative volte alla economica utilizzazione della produzione forestale.

Le iniziative forestali saranno coordinate con quelle previste dalla legge speciale per la Calabria.

Allo scopo di assecondare il delineato processo di valorizzazione, nel settore delle infrastrutture civili dei servizi, siano esse realizzate a integrale carico dello Stato o rientranti nella sfera delle opere di competenza privata a carattere interaziendale, sarà data la precedenza a quelle iniziative che maggiormente possono provocare lo sviluppo delle strutture verso forme più evolute; sarà anche data la preferenza al completamento delle opere iniziate.

Infine, sarà considerato nella giusta misura l'apporto che può essere fornito al miglioramento dell'economia del territorio dalla realizzazione di impianti collettivi per la commercializzazione dei prodotti soprattutto nel settore zootecnico, dando la preferenza a quelli a più vasta base associativa.

2° Territorio: — *Collina*

Considerato che in ampie aree del territorio le coltivazioni arboree assumono preminente interesse economico, l'azione incentivante dello Stato, intesa a promuoverne il miglioramento e potenziarne lo sviluppo, si articolerà, in linea generale, secondo le seguenti direttrici:

riordino, ricostituzione e trasformazione degli impianti esistenti secondo moderni criteri tecnici, specie per quanto riguarda le riconversioni varietali, l'adeguamento dei sestri e delle forme di allevamento, ai fini di un più largo impiego dei mezzi meccanici;

sostituzione o trasformazione delle colture promiscue in specializzate;

diffusione, secondo le norme di legge, di nuovi impianti nelle aree ecologicamente idonee e sempre che sia possibile un largo impiego del mezzo meccanico;

istituzione di vivai e di campi di piante madri a carattere cooperativo.

In particolare, per quanto riguarda l'olivo, dovrà essere posta in atto un'intensa azione di assistenza e di promozione delle iniziative volte a migliorarne la tecnica colturale, soprattutto per dar luogo a sistemi di allevamento in grado di recepire, quanto più possibile, i mezzi meccanici e di ridurre i costi nella fase di raccolta.

Per gli agrumeti, e specie nelle zone di concentrazione e di vecchia agricoltura, azioni particolarmente incisive saranno poste in atto per favorirne la ricostituzione e la riconversione colturale con varietà richieste dai mercati.

L'estendimento della coltura viticola merita incentivazione nelle aree delimitate ai fini della tutela delle denominazioni di origine, con vitigni e forme di allevamento rispondenti alle norme stabilite dai disciplinari di produzione, nonché nelle zone a vocazione viticola delimitate ai fini della applicazione delle provvidenze disposte con il primo Piano Verde.

In relazione alle indicate prospettive di sviluppo per il settore zootecnico, andranno incoraggiate le iniziative capaci di contribuire al potenziamento ed al miglioramento qualitativo degli allevamenti, sia bovini che ovini, specie se attuate in forma associata e se finalizzate verso immediati risultati economici. In particolare considerazione saranno tenute le iniziative per realizzare una valida selezione funzionale ed efficienti servizi di riproduzione, con riguardo anche, sul litorale ionico, alla razza pezzata rossa.

Potranno, anche, ove se ne ravvisi l'opportunità, essere favorite le introduzioni di specie e razze che meglio possano utilizzare le risorse di determinati ambienti.

Per le zone suscettibili di sviluppo forestale, l'azione dello Stato si articolerà nei modi indicati per il territorio montano.

Saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie per la attuazione di iniziative tendenti al miglioramento delle altre strutture e dotazioni aziendali, ivi comprese quelle necessarie alla sistemazione del suolo, all'attività zootecnica ed al miglioramento delle condizioni di insediamento dei lavoratori.

Analogamente, andranno assecondate le iniziative, anche di secondo grado, per la realizzazione di una efficiente rete di impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti, con specifico riguardo ai settori enologico, oleario e lattiero-caseario.

In particolare in questo territorio saranno agevolate le iniziative per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nelle campagne, proporzionando l'intervento nei settori della viabilità, dell'elettrificazione e delle disponibilità di acqua potabile alle effettive esigenze connesse alla valorizzazione delle diverse zone.

3° Territorio. — *Piana di Sibari*

L'azione pubblica sarà rivolta prevalentemente a promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione degli ordinamenti ortofrutticoli e della zootecnia, dei due settori, cioè, sui quali è da fare crescente leva per lo sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda l'aspetto produttivo, attraverso i diversi interventi disponibili, si incentiverà anzitutto l'agrumicoltura e la frutticoltura. In particolare assumerà posizione preferenziale l'azione

a favore del settore agrumicolo, avuto riguardo alla preminente posizione che esso è destinato ad assumere nell'ambito del territorio; l'assistenza finanziaria sarà in specie diretta a conseguire addensamenti e specializzazioni colturali, anche al fine di agevolare le successive fasi di commercializzazione.

In particolare conto si dovranno tenere i sistemi di impianti, sicché corrispondano alle esigenze tecniche moderne, e le scelte delle varietà, che devono essere rispondenti alle richieste del mercato. Ovviamente, la incentivazione di qualsiasi pratica agricola, compresa la difesa fitosanitaria, che corrisponda agli obiettivi da raggiungere, merita il sostegno finanziario dello Stato. Analogamente saranno favorite le iniziative, anche indirette, per promuovere lo sviluppo delle altre colture frutticole e di quelle orticole, tra le quali assume posizione di rilievo il pomodoro da industria.

Per quanto concerne la zootecnia, l'azione statale si finalizzerà prevalentemente nell'incremento quantitativo e nel miglioramento qualitativo dei bovini da latte, di razza frisona. Allo scopo andranno sostenute le iniziative che comunque possano concorrere a fare aumentare le consistenze di stalla nell'ambito delle aziende, dall'incremento delle colture foraggere all'acquisto di soggetti selezionati, dalla accentuazione della meccanizzazione all'aggiornamento delle strutture aziendali.

Sul piano generale si favoriranno in special modo le iniziative, anche in forme associate, in grado di realizzare un'ampia selezione qualitativa del bestiame allevato ed una efficace difesa sanitaria degli allevamenti.

Circa le strutture produttive sarà favorito il loro miglioramento sia sul piano aziendale che interaziendale, sempreché realizzino l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In questo quadro saranno particolarmente incoraggiate le iniziative relative alla sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla utilizzazione dell'acqua disponibile. Potranno anche essere considerati i miglioramenti fondiari riguardanti la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati, sempre che le opere corrispondano a specifiche esigenze aziendali e nella misura in cui concorrano a determinare validi aspetti produttivi od anche offrire più civili condizioni di vita cittadina.

Sarà altresì da sostenere la più ampia meccanizzazione che valga a facilitare le operazioni colturali ed a contenerne i costi.

L'azione diretta dello Stato si esplicherà infine per realizzare il completamento e la idonea realizzazione degli schemi irrigui in atto, nonché la più incisiva valorizzazione delle altre infrastrutture di bonifica esistenti o da eseguire.

Anche i servizi sociali vanno tenuti presenti.

L'intervento statale dovrà infine sollecitare e sostenere le iniziative per la costituzione o l'ammodernamento di impianti collettivi, anche di secondo grado, idonei a valorizzare sul piano commerciale i prodotti agricoli prevalenti nel territorio.

4° Territorio. — *Piana di S. Eufemia*

L'analogia delle condizioni fa sì che anche in questo territorio siano da applicare, in generale, le direttive fornite per il territorio precedente, in ordine alla frutticoltura ed alla zootecnia.

In particolare per quanto riguarda l'agrumicoltura, va posto l'accento sui sesti d'impianto e sulla scelta delle varietà, nel senso che gli impianti debbono consentire il più economico uso delle macchine e fornire produzioni pregiate che assecondino le vendite.

Per favorire lo sviluppo zootecnico che, come per la Piana di Sibari, è imperniato sull'allevamento di bovini da latte di razza frisone, si rende utile sostenere tutte le iniziative adatte ad apportare il miglioramento quantitativo e qualitativo delle stalle. Contemporaneamente dovrà essere fornita l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica per incrementare le superfici a foraggiere e per perfezionare la tecnica colturale volta ad abbassare il costo della unità foraggera, nonché a migliorare la pratica della conservazione dei foraggi. Si rende altresì evidente, così come del resto in tutti gli altri territori della Regione, l'opportunità di svolgere un'incisiva azione per perfezionare la preparazione professionale degli allevatori, con particolare riguardo per quanto concerne l'alimentazione del bestiame.

Il miglioramento delle strutture fondiari aziendali dovrà essere incentrato prevalentemente sulle opere a carattere produttivo, dando preferenza ad iniziative che interessino una pluralità di aziende. In primo luogo è da agevolare lo sviluppo dell'irrigazione con l'utilizzo di tutte le risorse disponibili.

Priorità verrà data anche alle opere sistematorie del terreno, ai fini sia dell'irrigazione sia di una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali.

Anche per quanto concerne l'ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi civili si seguiranno le direttive fornite per il precedente territorio.

Sul piano generale è però da tener presente che, in conseguenza di quanto chiarito nelle linee di sviluppo, converrà accentuare gli interventi in favore del settore ortofrutticolo nelle aziende più piccole, e quelli in favore della zootecnia nelle aziende che dispongano di superfici territoriali tali da assicurare una sufficiente ampiezza degli allevamenti, indispensabile per realizzare convenienti risultati economici.

5° Territorio. — *Piana di Crotona*

Gli interventi previsti dalla legge saranno orientati in modo prevalente verso lo sviluppo della zootecnia, imperniata sull'allevamento bovino per la produzione del latte.

In considerazione dell'elevato peso che gli allevamenti hanno nell'economia agricola del territorio, andrà sostenuta ogni azione utile al loro potenziamento qualitativo, analogamente a quanto indicato per i precedenti territori di pianura. In special modo sarà favorita la immissione nelle aziende di soggetti di alto pregio, assecondando in tal senso anche le iniziative associate rivolte al miglioramento genetico del bestiame. Collateralmente agli interventi a favore degli allevamenti, si agevoleranno, anche con azioni di assistenza tecnica, le modifiche negli ordinamenti produttivi, in modo da accrescere le possibilità foraggiere.

Nella zona del comprensorio irriguo della bassa valle del Neto, l'azione incentivante dello Stato sarà indirizzata, altresì, nella considerazione del crescente peso delle colture ortive e industriali, tra le quali ultime assume rilevanza la bieticoltura. In un'azione di fa-

vorevole miglioramento tecnico, si avrà cura di favorire al massimo la meccanizzazione delle operazioni colturali e, nel caso della bieticoltura, la più estesa difesa fitosanitaria.

Nell'Altopiano di Isola Capo Rizzuto, in attesa che si concretizzino i programmi irrigui, saranno favorite soprattutto le iniziative in grado di migliorare il settore arboreo, con particolare riguardo alla vite. Vanno pure considerate le iniziative che possano apportare effettivo contributo al miglioramento dell'olivicoltura.

Ad irrigazione avvenuta, mentre le colture arboree potranno beneficiare dell'acqua, un ulteriore apporto produttivo dipenderà, anche in questa zona, dallo sviluppo zootecnico.

In tutto il territorio, peraltro, andrà anche curato l'apporto che un più diffuso impegno di mezzi meccanici potrà dare all'economia delle coltivazioni cerealicole.

Per quanto riguarda le infrastrutture, i servizi civili e gli impianti collettivi di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, verranno sostenute le iniziative che si mostreranno adatte a risolvere in concreto i problemi del territorio analogamente a quanto indicato per i precedenti territori di pianura.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da un parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 22 MAGGIO 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966.
N. 910, NELLA REGIONE DELLA SICILIA

(*Gazz. Uff.* n. 143 del 10-6-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7 ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Considerato che le direttive da osservare nel territorio della Sicilia — Regione autonoma a Statuto speciale —, vanno predisposte, in conformità al disposto del sopra citato art. 38, d'intesa con gli Organi della Regione autonoma;

Viste le proposte che l'Amministrazione regionale ha elaborato in conformità ai criteri previsti dalla legge n. 910 e tenuto conto della legislazione emanata dalla Regione siciliana in base alla potestà alla stessa devoluta dallo Statuto speciale, approvato con il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455;

Considerato che le suddette proposte, per le quali il Consiglio regionale dell'agricoltura ha espresso il proprio favorevole parere, risultano rispondenti alle esigenze e prospettive di sviluppo del settore agricolo siciliano per il quinquennio 1966-1970;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

DECRETA :

Nella Regione a Statuto speciale della Sicilia gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

SICILIA

Nella Regione siciliana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive di sviluppo. Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Pianura litoranea a prevalente indirizzo ortofrut-ticolo* (1)

Comprende zone pianeggianti e con terreni di buona fertilità, generalmente poste lungo la fascia costiera delle diverse provincie.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Menfi, Ribera, Sciacca, in provincia di Agrigento; Gela in provincia di Caltanissetta; Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Condò, Falcone, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Oliveri, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodi Milici, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Terme Vegliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, in provincia di Messina; Altavilla Milicia, Bagheria, Campofelice di Roccella, Casteldaccia, Cefalù, Lascari, Pollina, S. Flavia, Sciara, Termini Imerese, Trabia, Balestrate, Partinico, Terrasini, Trappeto, in provincia di Palermo; Ragusa, S. Croce Camerina, Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli in provincia di Ragusa, per una superficie agraria e forestale di circa 252.000 ettari.

2° Territorio. — *Pianura e collina litoranea a prevalente indirizzo agrumicolo* (2)

Comprende le zone, in gran parte irrigue e variabilmente distribuite nelle diverse provincie della regione, con terreni generalmente di medio impasto e di elevata fertilità nei quali gli agrumi trovano l'*habitat* più confacente alle proprie esigenze produttive.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Acì-Buonaccorsi, Acicatena, Acireale, Acì S. Antonio, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Pedara, Riposto, S. Giovanni

(1) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT n. 7 della provincia di Agrigento; n. 5 della provincia di Caltanissetta; n. 9 della provincia di Messina; nn. 11 e 12 della provincia di Palermo; nn. 2 e 3 della provincia di Ragusa.

(2) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT nn. 7 e 8 della provincia di Catania; nn. 8 e 10 della provincia di Messina; n. 13 della provincia di Palermo; nn. 2 e 4 della provincia di Siracusa.

La Punta, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Aci-Castello, Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S. Anastasia, S. Gregorio di Catania, S. Agata Li Battiati, in provincia di Catania; Brolo, Capo d'Orlando, Caprileone, Castell'Umberto, Ficarra, Frazzanò, Gioiosa Marea, Librizzi, Mirto, Montagnareale, Naso, Patti, Piraino, S. Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, S. Angelo di Brolo, Sinagra, Castel Mola, Gaggi, Giardini, Graniti, Motta Camastra, Taormina, in provincia di Messina; Ficarazzi, Villabate, in provincia di Palermo; Carlentini, Francofonte, Lentini, in provincia di Siracusa, per una superficie agraria e forestale di circa 144.000 ettari.

3° Territorio. — *Collina litoranea e interna e pianura ad indirizzo prevalentemente viticolo e arboricolo misto* (3)

Comprende zone collinari e pianeggianti collocate alle estremità occidentale e sud-orientale dell'Isola, nelle provincie di Trapani e Siracusa, nonchè altre zone sia costiere che interne con terreni di buona fertilità e talora localmente irrigui.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Paternò, San Pietro Clarence, Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania; Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Pietraperzia, in provincia di Enna; Messina, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena, Ali, Ali Terme, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Gallodoro, Itala, Letojanni, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumena, Sant'Alessio Siculo, S. Teresa Riva, Savoca, Scaletta Zanglea, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Stefano di Camastra, Tusa, in provincia di Messina; Acate, Comiso, Vittoria, in provincia di Ragusa; Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Augusta, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Siracusa, Solarino, in provincia di Siracusa; Alcamo, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Valderice, San Vito Lo Capo, Pantelleria, Marsala, Paceco, Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetro, Mazara del Vallo in provincia di Trapani, per una superficie agraria e forestale di circa 484.000 ettari.

4° Territorio. — *Collina a prevalente indirizzo arboricolo misto e seminativo* (4)

Comprende le zone collinari poste lungo la fascia litoranea della provincia di Agrigento, che si estende all'interno, fino ad interessare parte della provincia di Caltanissetta, nonchè altre zone interne dell'Isola.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Alessandria della Rocca, Aragona, Casteltermini, Cianciana, Comi-

(3) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT n. 6 di Catania; n. 4 della provincia di Enna; nn. 5, 6 e 7 della provincia di Messina; n. 4 della provincia di Ragusa; nn. 3 e 5 della provincia di Siracusa; nn. 2, 3, 4 e 5 della provincia di Trapani.

(4) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT nn. 3, 4, 5 e 6 della provincia di Agrigento; nn. 1 e 3 della provincia di Caltanissetta; n. 3 della provincia di Enna; n. 11 della provincia di Messina.

tini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Racalmuto, Raffadali, S. Biagio Platani, S. Elisabetta, S. Angelo, Muxaro, Camastra, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Naro, Ravanusa, Agrigento, Cattolica Eraclea, Favara, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Licata, Palma di Montechiaro, nella provincia di Agrigento; Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, Mazzarino, Niscemi, Riesi, nella provincia di Caltanissetta; Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto, nella provincia di Enna; Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salvina, nella provincia di Messina, per una superficie agraria e forestale di circa 331.000 ettari.

5° Territorio. — *Alta collina e montagna ad indirizzo seminativo zootecnico* (5)

Comprende le zone collinari interne caratterizzate dalla presenza di terreni prevalentemente argillosi. Include anche zone di montagna nelle quali, ove lo consentano la giacitura e la fertilità dei terreni, la cerealicoltura resiste.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Bivona, Cammarata, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina, Burgo, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Montevago, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Villafranca Sicula, Lampedusa, Linosa, nella provincia di Agrigento; Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Resuttano, San Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Sommatino, Butera, in provincia di Caltanissetta; Castel di Judica, Palagonia, Raddusa, Ramacca, Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzeria, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Scordia, Vizzini, in provincia di Catania; Calascibetta, Enna, Leonforte, Valguarnera-Caropepe, Villarosa, in provincia di Enna; Corleone, Godrano, Palazzo Adriano, Prizzi, Alia, Castronovo di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Sclafani, Bagni, Valledolmo, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Borgetto, Camporeale, Giardinello, Monreale, Montelepre, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, Altofonte, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Cefalà Diana, Marineo, Misilmeri, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Villafrati, Aliminusa, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cerda, Ciminna, Lercara Friddi, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Roccamena, Alimena, Bonpietro, Ustica, in provincia di Palermo; Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, in provincia di Ragusa; Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino, in provincia di Siracusa; Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, Favignana, in provincia di Trapani, per una superficie agraria e forestale di circa 858.000 ettari.

(5) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2 e 8 della provincia di Agrigento; nn. 2 e 4 della provincia di Caltanissetta; nn. 3, 4 e 5 della provincia di Catania; n. 2 della provincia di Enna; nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 della provincia di Palermo; n. 7 della provincia di Ragusa; n. 1 della provincia di Siracusa; nn. 1 e 6 della provincia di Trapani.

6° Territorio. — *Montagna ad economia zootecnica e silvo-pastorale* (6)

Comprende le rimanenti zone montane dell'Isola, che talvolta degradano fin sulla costa, in cui le colture di tipo agrario sono limitate alle poche zone più favorevoli.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Adrano, Biancavilla, Bronte, Maletto, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, in provincia di Catania; Cerami, Nicosia, Sperlinga, Troina, in provincia di Enna; Capizzi, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, San Teodoro, Alcara Li Fusi, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Raccuja, San Piero Patti, Tortorici, Ucria, Antillo, Casavecchio Siculo, Fondachello Fantina, Francavilla di Sicilia, Limina, Malvagna, Mazzarà Sant'Andrea, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Roccaflorita, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Caronia, Militello Rosmarino, San Fratello, Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina; Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, San Mauro Castelverde, Scillato, Capaci Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Torretta, in provincia di Palermo, per una superficie agraria e forestale di circa 342.000 ettari.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Pianura litoranea a prevalente indirizzo ortofrutticolo*

Il territorio è in genere interessato a colture specializzate di alto reddito quali quelle orticole, frutticole e, più limitatamente, agrumicole, attuate prevalentemente in aziende coltivatrici spesso di scarse dimensioni e frammentate. In talune zone la vite è pure sufficientemente rappresentata, mentre la floricoltura risulta limitata a poche oasi.

Lo sviluppo del territorio è prevalentemente legato alla ulteriore specializzazione ed espansione delle suddette colture che risultano rispondenti, oltre alla vocazione della maggior parte dei terreni, alla evoluzione ed alle esigenze dei mercati di consumo. A tale fine assume funzione rilevante, tuttavia, l'aumento delle attuali disponibilità irrigue manifestamente insufficienti, cui deve accompagnarsi

(6) Fanno parte del territorio le regioni agrarie ISTAT n. 1 e 2 della provincia di Catania; n. 1 della provincia di Enna; nn. 1, 2, 3 e 4 della provincia di Messina; nn. 4 e 10 della provincia di Palermo.

una migliore utilizzazione e la riduzione dei costi delle acque d'irrigazione.

Inoltre, la realizzazione di un'ampia rete di impianti a carattere associato per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti potrà valere, oltre ad aumentare i redditi dei produttori, anche come elemento di sollecitazione per orientarne le iniziative. Fra l'altro, nel settore delle infrastrutture l'estendimento della viabilità, ed in particolare di quella rurale, potrà consentire di migliorare le possibilità dei trasporti verso i mercati di consumo sia nazionali che esteri, abbreviandone i tempi e contenendone i costi. Analogamente vanno impostati e realizzati organici programmi per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia elettrica.

Nelle zone ecologicamente meno dotate, le esistenti economie estensive ad indirizzo cerealicolo ed anche zootecnico, opportunamente ampliate nelle dimensioni di base, potranno affermarsi puntando su un efficiente ammodernamento delle imprese.

Per le aree a produttività extramarginale le possibilità di valorizzazione sono legate ad iniziative a carattere forestale o a carattere silvo-pastorale.

2° Territorio. — Pianura e collina litoranea a prevalente indirizzo agrumicolo

Nelle zone irrigue di questo territorio la coltura degli agrumi è quasi esclusiva, anche se talvolta risulta consociata all'olivo o ad altri fruttiferi. Un ruolo non trascurabile è altresì affidabile al settore zootecnico, particolarmente attivo nell'allevamento di bovini da latte.

Nei terreni asciutti sono invece presenti indirizzi misti con prevalenza di colture arboree, viticole ed olivicole.

Pertanto è principalmente sull'agrumicoltura che occorre far leva, migliorando gli impianti ed estendendoli anche nelle zone ove nuove disponibilità idriche consentiranno di diffondere l'irrigazione. Localmente potranno anche trovare opportuna valorizzazione gli indirizzi orticoli ed ortofloricoli.

L'agrumicoltura già esistente dovrà essere riordinata al fine di adeguarne l'efficienza economica non solo alle condizioni attuali, ma anche alla prevedibile evoluzione dei mercati di consumo sia nazionali che esteri. Il riordino degli impianti dovrà peraltro pervenire alla meccanizzazione più spinta delle diverse operazioni colturali e dei trasporti aziendali. L'impiego della meccanizzazione e della più aggiornata tecnica irrigua, nonché l'oculata scelta delle specie, delle varietà e delle cultivar di agrumi, dovranno certamente essere posti a base dei nuovi impianti e dei rinnovamenti degli impianti esistenti.

Per le piccole aziende — che potranno, altresì, trarre notevole beneficio da un riordino fondiario inteso ad eliminare i vistosi fenomeni di frammentazione e polverizzazione rilevabili in talune zone — la costituzione di adeguate forme associative potrà consentire un più rispondente esercizio al livello produttivo.

La valorizzazione delle produzioni, in particolare di quelle agrumicole, impone il potenziamento degli impianti collettivi già esistenti e la realizzazione di nuovi impianti, specie nelle zone più interessate alle aziende coltivatrici.

3° Territorio. — *Collina litoranea interna e pianura ad indirizzo prevalentemente viticolo ed arboricolo misto*

In questo territorio, caratterizzato da aziende di modeste dimensioni ed in cui è in atto un certo esodo delle popolazioni agricole, è prevalente l'investimento a coltivazioni viticole specializzate, frequentemente accompagnate da altre colture arboree quali l'olivo, il mandorlo e, in più ristrette zone, il nocciuolo e il carrubo.

Specie nelle fasce costiere sono comprese limitate plaghe interessate all'irrigazione ed in cui assumono notevole rilievo l'agrumicoltura e l'orticoltura. Sono anche presenti, soprattutto nelle zone interne, i seminativi asciutti.

Attesa la larga incidenza che presenta la viticoltura, è da perseguire il potenziamento economico-produttivo soprattutto nelle aree tipiche e vocazionali che assicurino elevate produzioni unitarie e buona qualità del prodotto. Fra l'altro, l'adeguata e razionale trasformazione degli impianti meno recenti consentirà, in tal senso, il superamento degli attuali livelli di produttività. Anche nelle zone irrigue, del resto, la viticoltura potrà trovare adeguato sviluppo.

Il completamento o la realizzazione di impianti di irrigazione, a livello aziendale o consortile, potrà consentire la trasformazione degli indirizzi produttivi asciutti di alcune zone, favorendo l'espansione di quelle colture irrigue di pregio che già si sono affermate nelle aree meglio dotate.

Inoltre, in talune zone marginali si prospetta la opportunità di una progressiva riduzione dell'impegno per il mantenimento di alcune colture arboree, quali l'olivo, il mandorlo ed il carrubo, che si accompagni all'ampliamento delle dimensioni aziendali e, conseguentemente, a più rilevanti attività zootecniche, mentre in altre zone ancora sarà possibile, sempre a seguito dell'ampliamento delle aziende, il permanere di indirizzi produttivi di tipo misto, anche se potrà evidenziarsi la esigenza di procedere al riordino ed alla specializzazione delle colture arboree praticate, con particolare riferimento al mandorlo.

Nel settore delle infrastrutture le iniziative e gli interventi dovranno tendere ad ampliare l'attuale consistenza degli impianti per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle colture legnose e degli allevamenti.

Un generale potenziamento nel settore dei servizi civili migliorerà nelle zone tradizionali lo stabile insediamento rurale.

4° Territorio. — *Collina a prevalente indirizzo arboricolo misto e seminativo*

In prevalenza ricadono in questo territorio — anche esso caratterizzato dalla larga presenza di piccole aziende e da un notevole esodo — terreni a seminativo semplice od arborato, talvolta anche notevolmente argillosi. L'olivo, la vite ed il mandorlo costituiscono le colture arboree, specializzate o promiscue, più diffusamente rappresentate dato che le oasi interessate alla agrumicoltura sono contenute nelle limitate zone irrigue.

Nelle modeste aree irrigue, o di prossima irrigazione, l'agrumicoltura potrà interessare le zone meglio dotate, mentre nelle altre zone le eventuali disponibilità irrigue potranno essere impiegate per le produzioni orticole da industria e per le produzioni foraggere.

Nel rimanente territorio asciutto, interessato, anche se discontinuamente, a colture legnose, la diminuita pressione delle forze di lavoro potrà favorire, ove opportunamente sollecitato, il passaggio da una tradizionale economia prevalentemente di autoconsumo ad una economia più aperta ai mercati. Il conseguente ampliamento delle dimensioni aziendali non potrà che migliorare la produttività del lavoro e dei capitali occorrenti per la trasformazione degli indirizzi produttivi. Anche a tale scopo sarà quindi opportuno finalizzare la espansione delle tipiche colture arboree nonché la specializzazione di quelle già esistenti.

Nelle consistenti zone a seminativo, il contenimento della cerealicoltura nelle aree a produzione ottimale propone un maggiore investimento a colture da rinnovo di tipo industriale ed a colture foraggere.

Collegato all'ampliamento delle superfici aziendali, o comunque all'affermazione di forme associative, è il miglioramento delle condizioni degli allevamenti zootecnici, allo scopo di consentire, oltre che maggiori disponibilità di foraggi, un più economico dimensionamento degli allevamenti stessi.

Una più spiccata utilizzazione zootecnica si impone altresì nelle aree meno dotate di risorse naturali e nelle quali gli interventi potranno principalmente estrinsecarsi nell'attuazione di adeguate opere di difesa del suolo.

5° Territorio. — *Alta collina e montagna ad indirizzo seminativo zootecnico*

La povertà dell'economia agricola del territorio, basata in massima parte sulla cerealicoltura ed in minore misura sulla zootecnia, dà luogo a un accentuato processo di esodo delle popolazioni agricole.

In questo territorio, infatti, assume largo peso la cerealicoltura praticata sia nelle aziende coltivatrici, sia nelle aziende di maggiori dimensioni, anch'esse presenti su congrue superfici.

Nelle zone più favorevoli sono tuttavia presenti le colture legnose tipiche dell'ambiente, quali la vite e l'olivo.

In queste condizioni, gli indirizzi produttivi che meglio si prestano a valorizzare le limitate risorse del territorio sono il cerealicolo-zootecnico o quello prevalentemente zootecnico affiancato ad una cerealicoltura minore.

Ambedue gli indirizzi, invero tradizionali, dovranno tuttavia adeguarsi al mutato assetto economico-sociale e produttivo dell'agricoltura, anche attraverso l'applicazione di nuove e razionali tecniche e di più rispondenti mezzi di produzione.

In particolare si prospetta utile ai fini dell'economia cerealicola una più diffusa ed economica adozione del mezzo meccanico, anche in forma associata, mentre il miglioramento qualitativo e quantitativo delle foraggere, anche mediante la utilizzazione delle superfici aziendali non meccanizzabili, potrà consentire l'espansione degli allevamenti bovini ed ovini.

Nelle vaste aree caratterizzate da una scarsa fertilità dei terreni, o che presentano solo parziali possibilità di meccanizzazione delle colture, l'indirizzo zootecnico sarà prevalente mentre la coltivazione di cereali minori e delle tradizionali colture da rinnovo po-

trà essere indirizzato verso una adeguata integrazione dell'alimentazione del bestiame.

Allo scopo di agevolare il perseguimento delle suddette linee di sviluppo, si manifesta l'urgente necessità di promuovere, attraverso le opportune forme ed anche su basi associative e di gruppo, l'adeguamento dei tipi e delle dimensioni delle imprese in modo che le stesse possano assumere carattere competitivo e risultare efficienti per quanto attiene la redditività degli indirizzi e dei metodi di produzione attuati.

6° Territorio. — *Montagna ad economia zootecnica e silvo-pastorale*

Si tratta di un territorio ad economia tipicamente montana, in cui gli ordinamenti prevalenti sono quelli silvo-pastorali o cerealicoli, anche se in alcune zone più favorite sono presenti alcune colture legnose.

Inoltre, in talune zone costiere, che pure ricadono nel territorio ed in cui esistono risorse irrigue, alla caratteristica economia montana si contrappone l'intensività dell'agrumicoltura.

A causa della notevole depressione dell'ambiente fisico ed economico, il massiccio esodo di forze di lavoro, e talvolta anche di intere comunità rurali, ha determinato l'abbandono di estese aree nelle quali prima venivano esercitate modeste ed a volte antieconomiche attività agricole.

Nelle poche zone montane meglio dotate per fertilità e giacitura dei terreni, potranno consolidarsi gli indirizzi a carattere cerealicolo secondo le indicazioni già formulate per il relativo territorio.

In tutte le altre zone gli indirizzi produttivi dovranno comprendere attività di tipo agricolo soltanto marginalmente. Fra tali attività possono rientrare la coltivazione di cereali minori o di piante arboree quali il nocciuolo o altre piante da frutto che, qualora situazioni locali particolarmente favorevoli lo consentano, potranno essere trasformate su basi economiche seguendo le più rispondenti tecniche di impianto e di coltivazione.

Ma nella generalità dei casi gli indirizzi produttivi dovranno orientarsi verso l'incremento della zootecnia e la estensione dell'area forestale. In tal senso, di pari passo col processo di estensivazione, la costituzione di aziende di più congrue dimensioni potrà consentire di evitare il ricorso alle migrazioni stagionali attualmente legate alle necessità alimentari del bestiame. Inoltre, in considerazione della diffusione di aziende di medie dimensioni, specie nelle zone meno vicine ai centri abitati, risulterà utile la costituzione di forme associative le cui dimensioni sono di più facile adeguamento alle esigenze eventualmente imposte dallo sviluppo degli allevamenti. Gli organismi associati dovrebbero essere soprattutto diretti alla utilizzazione delle grandi aziende silvo-pastorali di proprietà di Enti che insistono nel territorio.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed Enti interessati allo sviluppo agricolo della regione. Gli interventi pre-

visti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica nonchè di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

In particolare, l'ente di sviluppo agricolo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Peraltro, nello svolgimento dei propri compiti l'Ente di sviluppo agricolo, sia per i terreni consorziati e rientranti nei perimetri dei comprensori di bonifica che per i terreni non consorziati e posti al di fuori dei predetti comprensori, solleciterà le iniziative dei privati operatori, secondo quanto previsto dalle leggi regionali sulla riforma agraria e dall'applicazione della legge sulla bonifica integrale.

Inoltre, gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno secondo quanto stabilito dal Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 e, nell'ambito degli stessi, secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — Pianura litoranea a prevalente indirizzo ortofrutticolo

Gli interventi dovranno promuovere il potenziamento ed il miglioramento degli attuali indirizzi produttivi favorendo l'ulteriore diffusione delle coltivazioni già praticate, anche se di recente introduzione.

In particolare saranno promossi con le opportune forme l'espansione ed il miglioramento delle coltivazioni orticole, che nel territorio hanno già conseguito significativi risultati, avendo cura che gli standards qualitativi dei prodotti siano rispondenti alle esigenze ed alle preferenze dei mercati di consumo. Allo scopo di esaltare maggiormente le caratteristiche di precocità delle produzioni, sarà agevolato un più diffuso impiego di attrezzature per la difesa termica mediante copertura delle colture. Anche la floricoltura, specie nelle zone più favorite per quanto attiene i trasporti ed i canali di commercializzazione, potrà essere sviluppata, con particolare riguardo per il settore delle piante ornamentali e del materiale da moltiplicazione.

Il settore frutticolo sarà agevolato nelle zone pedologicamente più favorite, puntando sulle varietà precoci del pero, del pesco ed in particolare dell'albicocco, che riescono a produrre con notevole anticipo rispetto alle similari produzioni nazionali. Per il settore agrumicolo e per quello viticolo è da agevolare l'ammodernamento degli impianti già esistenti e, dove ne ricadano le condizioni, la im-

postazione di nuovi impianti su basi tecniche ed organizzative razionali ed efficienti sotto il profilo economico-produttivo, in armonia alle direttive riguardanti rispettivamente il secondo ed il terzo territorio.

Le diverse piantagioni dovranno comunque consentire, anche su base associativa, il più diffuso impiego dei mezzi e delle attrezzature meccaniche, specie per quanto attiene la lotta antiparassitaria, allo scopo di contenere oltre ai costi di produzione anche quelli di raccolta e di trasporto. Sulla base di iniziative a carattere associativo o di interventi diretti dell'Amministrazione e degli altri Organismi pubblici, saranno realizzati impianti per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti orticoli, frutticoli ed agrumicoli, nonchè di quelli floreali e, ove necessario, olivicoli.

Sarà oggetto di particolare attenzione l'aumento delle attuali disponibilità idriche, sia incoraggiando le ricerche e le utilizzazioni aziendali che con il completamento delle opere consortili in corso o con la realizzazione di nuove opere destinate ad ampliare le aree irrigue.

Nel mentre troveranno sollecitazione e sostegno le prospettive di sviluppo e di espansione della proprietà coltivatrice, anche allo scopo di promuovere il superamento di un frazionamento talvolta eccessivo, sarà incoraggiato l'insediamento rurale, già discretamente diffuso, anche mediante l'ampliamento e l'ammodernamento dei fabbricati esistenti o, laddove necessaria, la realizzazione di nuove costruzioni.

Del pari andrà sollecitata la penetrazione e la diffusione della viabilità rurale, mentre l'elettrificazione, oltre ad elevare le condizioni di vita delle popolazioni interessate, tenderà a facilitare l'esercizio delle imprese consentendo l'introduzione di motori e di attrezzature di semplice e meno costoso impiego.

Nel settore zootecnico saranno riguardate con preferenza quelle forme di allevamento che consentano una più completa occupazione delle forze di lavoro disponibili nelle aziende diretto-coltivatrici, nonchè quelle da realizzare su basi associative. Per i bovini sarà consolidato l'orientamento verso razze con prevalente attitudine alla produzione del latte, pur perseguendo anche il miglioramento della popolazione locale. Per i suini sarà accentuato il miglioramento qualitativo delle produzioni anche mediante la sostituzione delle razze indigene. Con tali finalità, saranno agevolate le opportune iniziative sia singole che associate.

Un più diffuso indirizzo zootecnico sarà altresì perseguito nelle aree asciutte che dovranno pervenire ad una economia di tipo cerealicolo economicamente efficiente, nonchè in quelle meno dotate per le utilizzazioni agricole.

La protezione dei rilievi montuosi e la regimazione delle acque meteoriche e dei corsi naturali costituiscono infine un obiettivo intimamente connesso, quale necessaria salvaguardia, a quello dello sviluppo delle zone più favorite.

2° Territorio. — Pianura e collina litoranea a prevalente indirizzo agrumicolo.

Obiettivi principali dell'azione nel settore agrumicolo saranno la diffusione di varietà di pregio, sia tradizionali che di più recente introduzione, ed il contenimento dei costi di produzione.

Per l'arancio gli interventi dovranno essere diretti a favorire la specializzazione di aree tipiche per le produzioni da esportare e di quelle maggiormente interessate al soddisfacimento della domanda dei mercati interni. Per i limoni ed i mandarini dovrà prioritariamente promuoversi la ricostituzione e la trasformazione degli impianti già esistenti nelle zone tipiche nelle quali tali colture trovano condizioni ottimali e possono fornire produzioni quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti. Secondo opportune concentrazioni territoriali potrà essere assecondato lo sviluppo della coltura del pompelmo, mentre per il clementine la diffusione dovrà essere contenuta nelle zone pedologicamente più idonee. In ogni caso dovrà assicurarsi l'opportuno contenimento delle cultivar nell'ambito di quelle maggiormente diffuse o di prevedibile diffusione, sì da consentire il conseguimento di ingenti quantitativi di prodotti che presentino una ben definita uniformità ed elevati standards qualitativi.

La realizzazione dei nuovi impianti agrumicoli e la ricostituzione e la trasformazione di quelli già esistenti potranno essere agevolate solo nei casi in cui la giacitura e le sistemazioni superficiali del terreno, e l'adozione di sesti d'impianto e di forme di allevamento tecnicamente idonee, consentano un impiego pressoché integrale dei mezzi meccanici e delle relative attrezzature, nonché l'ammodernamento e la razionalizzazione dei sistemi e delle tecniche di irrigazione. Gli incentivi saranno concessi con titolo di preferenza alle aziende diretto-coltivatrici che procedono alla costituzione di agrumeti su superfici contigue e con criteri di impianto e di esercizio uniformi alle indicazioni sopraformulate. Nel settore della difesa antiparassitaria gli interventi saranno preferibilmente attuati tramite l'apposito Consorzio anticoccidico e gli altri organismi dei produttori agrumicoli, per qualsiasi scopo riuniti in cooperative ed associazioni, in modo che le azioni necessarie possano essere effettuate con efficienza e tempestività su tutti gli impianti interessati.

Da agevolare, preferibilmente su aree contigue e specializzate, la realizzazione, anche mediante ristrutturazione di quelli esistenti, di impianti per la produzione di olive da mensa.

Per migliorare l'efficienza economico-produttiva delle attività zootecniche, meritano di essere posti in atto gli interventi previsti avendo cura, in particolare per quanto riguarda i bovini, di promuovere l'ulteriore introduzione di bestiame appartenente a razze da latte che per le peculiari caratteristiche possono valorizzare le possibilità offerte dall'ambiente. Nelle zone caratterizzate da ridotte ampiezze aziendali sarà sollecitata la costituzione di valide ed adeguate iniziative di gestione degli allevamenti in forma associata, dando la preferenza a quelle la cui maggioranza è rappresentata da coltivatori diretti.

Al fine di meglio orientare le produzioni ed agire sui mercati di consumo, anche nei rapporti con le industrie di trasformazione, gli impianti di valorizzazione e commercializzazione riguarderanno prioritariamente le esigenze dei reparti agrumicolo ed ortofrutticolo nonché quello relativo alle olive da mensa. Nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica o dove maturano le condizioni per l'insediamento e lo sviluppo di stalle sociali, saranno altresì promossi i centri per la raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allevamento con particolare riguardo ai lattierocaseari.

Anche per questo territorio dovrà essere perseguito l'ampliamento delle attuali aree irrigue da destinare alle colture agrumicole ed ortofrutticole. A tal fine saranno incoraggiate le iniziative aziendali e quelle riguardanti pluralità di aziende, mentre sarà curato il completamento dei complessi di irrigazione a carattere consortile, nonché la impostazione e la realizzazione di nuove opere pubbliche di irrigazione. Da perseguire pure una vasta azione di riordino delle utenze irrigue a qualsiasi titolo esercitate, al fine di migliorare la distribuzione dell'acqua irrigua, diminuendone i costi.

In stretto coordinamento con la promozione di più razionali indirizzi produttivi, l'attività di intervento andrà ad esplicarsi nel settore delle strutture e delle dotazioni aziendali per migliorare le attuali condizioni di insediamento rurale. A tal fine, ed anche in considerazione della diffusione di impianti aziendali ed interaziendali per il sollevamento delle acque di irrigazione, saranno impostati e realizzati piani di distribuzione dell'energia elettrica adeguati alle vaste esigenze ancora esistenti nel territorio. Analogamente dovrà procedersi nel settore della viabilità di bonifica e di quella aziendale ed interaziendale.

L'attuazione degli interventi previsti si estrinsecherà, per le altre realtà agricole presenti in questo territorio, in conformità alle direttive determinate per il territorio 4°.

Considerato poi che nel territorio insistono spesso rilievi collinari o montuosi di varia entità, dovrà provvedersi alla realizzazione di adeguate opere di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, proponendosi altresì la forestazione delle pendici non più agrariamente utilizzabili.

3° Territorio. — Collina litoranea e interna e pianura, ad indirizzo prevalentemente viticolo ed arboricolo misto

Sarà sollecitata ove possibile l'espansione delle aree irrigue, promuovendo la realizzazione di ulteriori opere di irrigazione da parte delle iniziative sia private che pubbliche. Nelle aree già irrigue ed in quelle che lo diverranno, che presentano condizioni intrinseche pressoché identiche a quelle accennate per i territori prima trattati, si attueranno le direttive formulate per quanto riguarda sia gli indirizzi produttivi che gli adeguamenti delle organizzazioni aziendali e le relative infrastrutture di valorizzazione.

La diffusione della viticoltura sarà sollecitata particolarmente entro i limiti dei comprensori in corso di delimitazione o di cui sarà richiesta la delimitazione a fini della tutela della denominazione di origine dei vini secondo la legislazione vigente, avendo cura che i vitigni e le forme di allevamento risultino rispondenti alle norme che saranno determinate dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini. In particolare, per le zone la cui delimitazione deve essere ancora richiesta, potranno essere agevolati gli impianti che offrano sicure garanzie sul piano della tipicità dei prodotti e, soprattutto, caratteristiche corrispondenti a quelle dei vini da pasto delle zone stesse che hanno raggiunto valide standardizzazioni qualitative ed efficienti canali di commercializzazione. Analoghi criteri saranno osservati per la sostituzione di vigneti in coltura promiscua o condizionati da evidenti e superate modalità di impianto.

Per un valido contenimento dei costi di produzione del particolare settore viticolo, vanno incoraggiate le dotazioni di macchine ed attrezzature specie a favore delle piccole aziende, per le quali sarà altresì sollecitata la costituzione in gruppi ed associazioni allo scopo di migliorare l'esercizio delle imprese e di consentire sia l'adozione su aree di adeguata ampiezza di criteri unitari per le caratteristiche degli impianti, sia il razionale impiego degli stessi mezzi tecnici.

Troveranno altresì, ove necessario, vasta attuazione gli interventi previsti a favore dell'olivicoltura, specie in relazione alla diffusione delle aree interessate alle olive da mensa. Anche per le olive da olio, i nuovi impianti specializzati saranno oggetto di preferenze quando ricadano in aree vocazionali secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967. Nel quadro della sostituzione e trasformazione delle colture arboree saranno considerate le positive prospettive che si aprono alle coltivazioni del mandorlo e del nocciuolo nonché alle esigenze connesse al riordino e alla ricostituzione degli esistenti impianti di altre specie onde pervenire ad una più spiccata specializzazione degli stessi.

Al potenziamento delle colture legnose si accompagnerà l'impegno a favore del settore zootecnico, in particolare perseguendo il miglioramento della popolazione bovina locale anche mediante l'incrocio di sostituzione con le razze già rilevatesi più idonee. Contemporaneamente, specie nelle zone di consolidata tradizione ed in quelle ad indirizzo spiccatamente viticolo, potrà essere incoraggiata la costituzione di allevamenti specializzati da carne, da conseguire mediante acquisti di giovani bovini, anche se i foraggi ed i mangimi occorrenti siano prodotti in altre zone.

Nel campo degli impianti collettivi gli interventi agevolativi o quelli diretti mireranno a colmare le notevoli carenze tuttora rilevabili. In particolare la realizzazione di cantine ed enopoli dovrà essere finalizzata a diffondere lo spirito associativo tra i produttori sia per la commercializzazione dei prodotti che per promuovere migliori forme di gestione aziendale e più tempestive azioni di difesa fitosanitaria.

All'adeguamento delle dotazioni aziendali nel settore dei fabbricati e delle disponibilità idriche, dovrà accompagnarsi l'ammodernamento e la razionalizzazione delle opere di sistemazione superficiale, nonché la espansione della elettrificazione e della viabilità rurale.

Nelle aree dotate di più limitate risorse locali, gli interventi favoriranno l'adeguamento delle attività agricole verso utilizzazioni a carattere zootecnico e silvo-pastorale. In tali zone, e sui rilievi orografici esistenti, dovranno inoltre inserirsi quegli interventi che, oltre a promuovere lo sviluppo delle attività forestali, mirino ad infrenare i processi di erosione del suolo ed a regimare opportunamente i corsi d'acqua.

4° Territorio. — *Collina interna a prevalente indirizzo arboricolo misto e seminativo*

Le diverse azioni sia private che pubbliche mireranno al superamento delle attuali deficienze idriche, mediante l'incremento della irrigazione a livello aziendale e collettivo, allo scopo di investire a colture di elevata produttività le aree che, anche se variamente diffuse nel territorio, presentano condizioni naturali ottimali per l'impianto di agrumeti o di colture orticole da pieno campo per produ-

zioni da industrie. Localmente, in connessione con il potenziamento delle attività zootecniche, è pure da favorire con l'irrigazione una più adeguata produzione foraggera.

Nelle ampie zone in cui la vite presenta preminente interesse ai fini della economia agricola, sarà promosso il miglioramento degli impianti esistenti, mentre i nuovi impianti potranno essere agevolati nei casi in cui la natura dei terreni ed i criteri seguiti diano sicuro affidamento per quanto attiene la elevata produzione unitaria e le caratteristiche di pregio delle produzioni stesse, in conformità alle linee indicate per il precedente territorio.

Gli interventi a favore dell'olivicoltura dovranno perseguire il consolidamento economico della coltura stessa, e potranno essere attuati anche in zone che superano i limiti altimetrici determinati dai criteri fissati con il decreto del 20 gennaio 1967, sempreché esistano i presupposti atti a consentire la meccanizzazione almeno delle fondamentali operazioni colturali e la progressiva introduzione e diffusione di macchine ed attrezzature destinate ad agevolare le operazioni di difesa antiparassitaria e quelle di raccolta. Da agevolare, anche localmente, gli impianti di olive da mensa. In questo territorio ed anche negli altri territori della regione, il miglioramento degli esistenti impianti olivicoli si proporrà: l'incremento della densità delle piante nelle attuali colture promiscue o sparse; il riordino e la ricostituzione di oliveti deperiti; la diffusione, anche mediante il reinnesto, di varietà più produttive o pregiate; la realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli vecchi o eccessivamente deperiti per fatto naturale.

Per il mandorlo ed il nocciolo, in vista delle prospettive che si aprono alle relative produzioni, saranno incentivate, fra l'altro, le attività di riordino e di trasformazione degli impianti esistenti, specialmente nelle zone a più spiccata vocazione e tenendo conto delle esigenze di una spinta meccanizzazione delle diverse operazioni colturali.

Per le vaste aree a seminativo gli interventi verranno finalizzati, attraverso le opportune forme, a porre la coltivazione del grano duro e delle colture da rinnovo ed industriali sulle seguenti basi: realizzazione di funzionali sistemazioni superficiali, meccanizzazione pressoché integrale delle operazioni colturali, ivi compresa la raccolta; impiego di sementi selezionate e di fertilizzanti adeguati. Nelle zone non adeguatamente meccanizzabili, è da favorire l'incremento delle superfici a foraggiere da utilizzare anche sul piano interaziendale, mediante opportuni turni di pascolo.

Nel settore degli allevamenti, per i bovini l'orientamento verso razze ed incroci con razze a prevalente attitudine per produzioni di latte sarà contenuto nelle aree in cui esistono o potranno essere assicurate risorse idriche da destinare anche alle produzioni foraggiere. Nelle altre zone ad indirizzi produttivi misti ed estensivi, gli allevamenti, specie quelli con funzioni integrative, caratteristici delle piccole aziende, potranno essere incoraggiati per la produzione di carne. Secondo tali finalità saranno quindi utilizzate le previste agevolazioni contributive e creditizie. Per l'allevamento dei caprini, che in gran parte del territorio è tradizionale e specializzato per la produzione del latte, le azioni di miglioramento si baseranno sulla diffusione dei nuclei di selezione e sulla intensificazione dei controlli funzionali sulla popolazione indigena.

In considerazione delle vaste esigenze poste dalla diffusione attuale e prevedibile delle colture arboree ed arbustive e degli allevamenti, si promuoverà la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. In particolare per l'agrumicoltura e la viticoltura si opererà tenendo conto delle iniziative o degli impianti già realizzati o da realizzare nei vicini territori a più spiccato indirizzo produttivo.

Al fine di migliorare le condizioni di insediamento, specie nelle aziende interessate all'allevamento zootecnico, potranno essere agevolati i riattamenti e gli ampliamenti dei fabbricati rurali e dei relativi annessi, nonché gli impianti per la raccolta delle acque meteoriche.

Notevole impulso sarà assicurato alla viabilità consortile ed a quella aziendale ed interaziendale principalmente nelle zone collinari dove le attuali carenze ostacolano i collegamenti con i centri rurali e pregiudicano l'ammmodernamento degli indirizzi produttivi. L'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia elettrica, in atto pressoché inesistenti, riguarderanno prioritariamente le esigenze dei più popolati insediamenti rurali e delle zone che, almeno sotto l'aspetto strutturale, hanno già raggiunto un sufficiente grado di stabilizzazione.

In molte zone i previsti interventi dovranno contribuire ad attenuare i diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico, dipendenti dalla natura e giacitura dei terreni, dalla scarsa protezione vegetale e dal violento deflusso delle acque di precipitazione concentrate nel periodo autunno-vernino.

5° Territorio. — Alta collina e montagna ad indirizzo seminativo-zootecnico.

Tra le azioni da sviluppare, un ruolo preminente è assunto da quelle concernenti il consolidamento economico-produttivo delle aziende tipicamente cerealicole e degli allevamenti.

Nelle zone a produzioni ottimali, allo scopo di assicurare alla cerealicoltura sufficienti margini di convenienza economica, sarà sollecitata quindi una più completa meccanizzazione, opportunamente assicurando, nel contempo, le sistemazioni superficiali del terreno anche al fine di non pregiudicare la stabilità del terreno stesso. Analogamente si procederà con azioni opportune in favore delle colture da rinnovo, per favorire la diffusione di colture di tipo industriale nelle zone meglio dotate, e di quelle foraggere. Nell'ambito di tali finalità verranno promosse e agevolate con preferenza iniziative a carattere associativo che operino nel campo della meccanizzazione agricola.

Il potenziamento del settore zootecnico sarà sollecitato avendo soprattutto riguardo alle nuove tendenze già da qualche tempo manifestatesi, di cui va favorita la diffusione e la ulteriore evoluzione.

In particolare gli allevamenti bovini dovranno indirizzarsi maggiormente alla produzione della carne, che meglio risponde alle disponibilità ed al ciclo vegetativo delle colture foraggere asciutte, mentre, laddove esistono o verranno a determinarsi disponibilità irrigue, potrà essere perseguita la produzione del latte. Il miglioramento genofunzionale, già intrapreso con la costituzione di nuclei di selezione e di centri di allevamento in selezione, sarà esteso su più vasta scala,

mentre dovrà pure essere incoraggiata la diffusione di razze pregiate a duplice attitudine, e l'incrocio e la selezione delle stesse razze indigene.

L'allevamento degli ovini potrà essere ulteriormente potenziato, anche seguendo le tendenze in atto, sia per integrare che per sostituire gli allevamenti bovini specie nelle zone ove questi possono incontrare difficoltà d'ordine ambientale alla propria espansione. Da sollecitare la selezione attitudinale delle popolazioni locali verso la produzione della carne e del latte, ed a tal fine potrà favorirsi anche l'incrocio e la diffusione di razze pregiate.

Per gli equini, al fine di favorire l'orientamento di buona parte degli allevamenti verso la produzione tipica del cavallo di mezzo sangue, sarà potenziata l'attività di selezione già in corso.

Da promuovere altresì l'ammodernamento e la razionalizzazione dell'esercizio degli allevamenti mediante la diffusione dell'impiego di macchine ed attrezzature, anche automatizzate, atte ad agevolare e semplificare le diverse operazioni che in atto richiedono i maggiori impieghi di mano d'opera. In particolare andrà agevolata la costituzione di imprese a carattere associativo per la gestione di aziende zootecniche o di stalle sociali.

Le esigenze connesse ai settori viticolo ed oleario, nonché delle altre colture legnose tipiche del territorio, verranno considerate nelle aree aventi caratteristiche simili a quelle individuate per i territori 3° e 4°, ed all'uopo verranno seguite le relative direttive.

Allo scopo di facilitare l'adeguamento delle dimensioni delle imprese agricole e zootecniche alle modificazioni di carattere sociale determinatesi nell'intero territorio ed alle esigenze derivanti dallo sviluppo della politica comunitaria, le iniziative dell'E.S.A. e dei Consorzi di bonifica nonché gli interventi previsti dalla apposita legislazione nazionale e regionale, tenderanno ad avviare una vasta attività di ricomposizione e di riordino fondiario specialmente nelle zone ove l'attuale stato di frazionamento determina maggiori riflessi sul piano economico.

Inoltre, allo scopo di realizzare le condizioni per un ulteriore ampio sviluppo degli allevamenti, superando gli attuali ostacoli di natura soprattutto commerciale e quindi economica, sarà promosso un opportuno collegamento tra le attività produttive ed i mercati di consumo, mediante la realizzazione di appositi impianti collettivi per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, compreso il bestiame da allevamento. La ubicazione di tali impianti e delle altre opere infrastrutturali verrà localmente valutata in relazione alle necessità di disporre di efficienti e rapidi collegamenti con i mercati di consumo.

Per migliorare ulteriormente la possibilità di sviluppo zootecnico, si provvederà altresì a favorire l'aumento delle disponibilità idriche sollecitando le iniziative a carattere aziendale ed interaziendale per l'attuazione di opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque. Sulla base degli stessi criteri gli interventi dovranno altresì favorire la costituzione di organici e funzionali complessi zootecnici. Le opere dovranno essere improntate a criteri strettamente razionali che consentano la massima economicità sia in sede di impianto che in quello di esercizio. Nelle limitate zone interessate all'insediamento rurale, potranno essere altresì agevolate le dotazioni di fabbricati e di relativi annessi delle aziende diretto-coltivatrici.

Per quanto attiene gli impianti a carattere pubblico per la diffusione della irrigazione su talune aree del territorio, è da perseguire con preferenza il completamento di quelli già iniziati e delle relative opere di distribuzione. Potranno pure essere avviati i lavori per quegli altri impianti già progettati e dalla cui realizzazione dipende la valorizzazione di comprensori in prevalenza costituiti da proprietà coltivatrici.

Nelle diverse zone del territorio, la viabilità rurale e quella aziendale ed interaziendale, nonché la distribuzione dell'energia elettrica e la disponibilità di acqua potabile, vanno potenziate ed intensificate onde poter superare le attuali situazioni di estrema carenza, che condizionano in larga misura la realizzazione delle linee di sviluppo tracciate.

Nelle zone non suscettibili di utilizzazione e di valorizzazione agraria, ed in quelle di alta collina e di montagna in cui maggiormente si evidenzia il disordine idrogeologico ed i processi di erosione, dovranno infine essere concentrati gli opportuni interventi di protezione e di sistemazione del suolo e dei torrenti, mentre potranno essere sollecitate le iniziative degli Enti e dei privati imprenditori specie per quanto attiene la ulteriore espansione delle superfici da interessare a produzioni di tipo forestale.

6° Territorio. — *Montagna ad economia zootecnica e silvo-pastorale*

E' da incoraggiare, in questo territorio, la costituzione di allevamenti ovini stanziali e di medie dimensioni, preferibilmente indirizzati verso la produzione di latte, in grado di utilizzare sia le normali produzioni foraggere, sia quelle marginali. Anche sarà assecondato lo sviluppo degli allevamenti bovini, di tipo semibrado ed a duplice attitudine, non solo in forma autonoma ma altresì affiancati, nell'ambito delle stesse aziende, a quelli ovini qualora ciò sia richiesto per un più conveniente esercizio.

Per il comparto suinicolo potrà essere agevolato lo sviluppo, già avviato, degli allevamenti di tipo brado e semibrado che nelle vaste superfici boschive o regredite trovano favorevoli condizioni ambientali, e che potranno avvantaggiarsi della alimentazione integrata con mangimi concentrati, onde migliorare la qualità delle produzioni, peraltro molto richieste per il consumo diretto.

Le iniziative e gli interventi dovranno in ogni caso perseguire il miglioramento ed assecondare, ove necessario, il risanamento degli allevamenti. A tal fine saranno favorite: la costituzione e la diffusione di nuclei di selezione e di centri di allevamento; l'allargamento delle basi della selezione e dei controlli funzionali nonché la diffusione dei servizi attinenti la riproduzione per migliorare ed accrescere la produttività e le attitudini funzionali delle razze esistenti; l'introduzione, anche per gli eventuali incroci, di razze e di specie che diano sicuro affidamento per una più conveniente valorizzazione delle possibilità offerte dal territorio.

Nel settore degli allevamenti equini le attività saranno dirette a conservare ed a migliorare le razze locali specie se interessate alla produzione del mulo. Sarà pertanto potenziata l'attività di selezione già in corso, con ulteriori concessioni di contributi per l'acquisto di riproduttori di pregio.

In considerazione dell'importanza che in questo territorio assumono gli allevamenti, ed in particolare quelli bovini e quelli ovini, saranno promossi o, ove necessario, direttamente attuati impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione e vendita dei relativi prodotti.

La riduzione delle superfici a cereali ed il relativo investimento foraggero nei terreni a seminativo nudo ed arborato, la diffusione dei prati-pascolo ed il miglioramento dei pascoli naturali sono indirizzi da sostenere per consentire lo sviluppo della zootecnia anche al fine di consentire una efficace utilizzazione dei terreni abbandonati. Da stimolare anche il miglioramento e la buona conservazione delle cotiche erbose mediante la istituzione di idonee rotazioni da effettuare con l'ausilio di recinzioni. Sarà quindi necessario promuovere pure una certa dotazione, a carattere aziendale ed interaziendale, di macchine e di attrezzature in rapporto alle esigenze degli indirizzi produttivi ed alle condizioni e dimensioni aziendali.

Son altresì da perseguire nel territorio la utilizzazione delle risorse idriche naturali e di quelle che potranno essere reperite per incrementare le produzioni foraggere e potenziare gli allevamenti; la realizzazione di acquedotti per la fornitura di acqua potabile alle zone in atto sprovviste; la costruzione di strade adatte all'ambiente per favorire i collegamenti con i centri abitati; la diffusione della rete di distribuzione della energia elettrica specie per migliorare l'esercizio dei centri di allevamento a carattere associativo.

In tutto il territorio sarà inoltre svolta una incisiva azione, agevolando anche all'uopo le iniziative di Enti e privati, volta ad estendere le attività di rimboscimento in relazione alle combinate esigenze di difesa del suolo, di adeguata destinazione dei terreni non idonei per altre forme di utilizzazione e di aumento della produzione di legname di cui l'Isola è altamente deficitaria.

Per quest'ultimo settore verranno impiegate su vasta scala specie a rapido accrescimento capaci di garantire redditi sufficienti senza pregiudizio per la stabilità dei terreni. Ove situazioni locali e tradizionali lo consentano, saranno anche diffuse le colture del frassino e della quercia.

Dovrà provvedersi altresì a ridurre progressivamente e ad eliminare il disordine dei terreni e degli altri corsi naturali specie a salvaguardia delle zone sottostanti che subiscono ricorrentemente gravi danni per effetti di piene e di inondazioni.

Detti interventi sono resi necessari ed irrinviabili dall'ampiezza assunta dai fenomeni di dissesto e di degradamento, che vengono altresì aggravati dall'andamento climatico caratterizzato dalla concentrazione degli eventi piovosi in limitati periodi dell'anno. Gli interventi stessi dovranno essere graduati tenendo conto delle esigenze locali, e saranno rivolti, oltre che al completamento di opere già iniziate, alla ricostruzione dei boschi ed alla espansione di nuovi impianti per la conservazione del suolo.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, e direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché

si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico e curando l'istituzione di centri di formazione professionale per l'irrigazione, l'agrumicoltura e le altre coltivazioni arboree ed arbustive.

Inoltre, avuto riguardo alla varia presenza, in tutti i territori della Regione, di zone montane o, comunque, a vocazione forestale, sarà obiettivo generale quello di dar luogo o di promuovere in esse una vasta azione di miglioramento dei boschi esistenti e di espansione delle superfici boscate. A tale azione grande contributo potrà essere dato dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, attraverso l'acquisto e la valorizzazione delle opportune superfici boschive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1967

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966.
N. 910, NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(*Gazz. Uff.* n. 124 del 18-5-1967)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, d'intesa con gli organi della Regione Autonoma della Sardegna;

DECRETA :

Nella Regione autonoma della Sardegna gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7 e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nella Regione della Sardegna, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive di sviluppo.

1° Territorio. — *Zone a prevalente coltura irrigua* (1)

Comprende le aree, fra loro non contigue, nelle quali l'irrigazione costituisce, o costituirà nel prossimo futuro, l'elemento economicamente più importante per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso si localizza particolarmente: nel comprensorio della Sardegna sud-occidentale, nei Campidani di Cagliari e di Oristano e nelle limitrofe pianure del Cixerri e del Basso Sulcis; nella Nurra di Sassari e di Alghero; nella Bassa Valle del Coghinas; nel comprensorio della Vignola; nelle piane di Arzachena e Olbia; nei comprensori di Siniscola, Posada e Torpè, di Orosei, di Tortolì, del Sarrabus; ed infine nei comprensori interni di Perfugas, di Chilivani, di Giave, di Santa Lucia del Goceano, di Ottana e del Murreri-Isalle, per una superficie di circa 506.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di: Arborea, Assemini, Baratili S. Pietro, Cabras, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domusnovas, Furtei, Giba, Marrubiu, Milis, Mogoro, Monastir, Muravera, Musei, Nurachi, Nuraminis, Oristano, Ortacesus, Pabillonis, Palmas Arborea, Pula, Quartu S. Elena, Riola Sardo, Samassi, S. Gavino M., S. Giovanni Suergiu, Sanluri, S. Nicolò Arcidano, S. Sperate, S. Giusta, S. Vero Milis, Sarroch, Selargius, Serramanna, Serrenti, Sestu, Siamaggiore, Siliqua, Simaxis, Solarrussa, Terralba, Tramatzu, Uras, Ussana, Uta, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villa S. Pietro, Villasor, Villaspiciosa, Zeddiani, Zerfaliu in provincia di Cagliari; Girasole, Lotzorai, Noragugume, Ottana, Posada, Tortolì, in provincia di Nuoro; Alghero, Arzachena, Giave, Olbia, Olmedo, Ozieri, Perfugas, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari.

2° Territorio. — *Zone a prevalente coltura asciutta* (2)

Comprende per gran parte i territori asciutti di valorizzazione agricola connessi alle zone irrigue di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, non contigui fra loro e prevalentemente ricadenti nella parte nord-ovest dell'isola e lungo la fascia irrigabile dei Campidani, per una superficie territoriale di circa 355.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barrali, Barumini, Bauladu, Calasetta, Collinas, Dolianova, Donori, Figu Gonnostrada, Genuri, Gesico, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Guamaggiore, Guasila, Lappassas, Lunamatrona, Mandas, Masullas, Mogorella, Morgongiori, Ollasta, Ollastra Simaxis, Pau, Pauli Arbarei, Pimentel, Samatzai, S. Antioco, S. Antonio Ruinas, Sardara, Segariu, Selegas, Senis, Senorbi, Serdiana, Settimo S. Pietro, Setzu, Siamanna-Siapiccia, Siddi, Simala, Sini, Soleminis, Suelli, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca, Villa Urbana, Villaverde in provincia di Cagliari; Escolca, Gergei, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Nuragus, Oliena, Serri in provincia di Nuoro; Banari, Bessude, Bonna-

(1) Interessa le seguenti regioni agrarie ISTAT: nn. 5p, 7p, 9p, 10, 12p, 13p, 14p, 15p, 16p, 17 della provincia di Cagliari; nn. 5p, 11p, 13p, 14p, della provincia di Nuoro; nn. 5p, 6p, 10p, 11p e 13p della provincia di Sassari.

(2) Interessa le seguenti regioni agrarie ISTAT: nn. 3, 4p, 6p, 10, 13p, 15p, 16p, della provincia di Cagliari; nn. 6p, 8p, 14p, della provincia di Nuoro e nn. 2p, 4p, 5p, 6p, 11p, e 13p della provincia di Sassari.

naro, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castel Sardo, Cheremule, Cossoine, Florinas, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Mores, Muros, Nulvi, Ossi, Porto Torres, Sassari, Sedini, Sennori, Siligo, Thiesi, Tissi, Torralba, Uri, Usini in provincia di Sassari.

3° Territorio. — Zone agro-silvo-pastorali (3)

Comprende le zone di collina, alta collina e montagna che, pur presentando in molti casi una agricoltura evoluta e razionale, mantengono un comune carattere estensivo e silvo-pastorale, per una superficie territoriale di circa 1.548.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di: Abbassanta, Aidomaggiore, Allai, Arbus, Ardauli, Armungia, Ballao, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Buggerru, Burcei, Busachi, Carbonia, Carloforte, Domus De Maria, Fluminimaggiore, Fordongianus, Ghilarza, Goni, Gonnese, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Maracalagonis, Narbolia, Narcao, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Nureci, Nuxis, Paulilatino, Perdaxius, Portoscuso, Ruinas, Samugheo, S. Basilio, S. Nicolò Gerrei, Santadi, S. Andrea Frius, Santu Lussurgiu, S. Vito, Sedilo, Seneghe, Silius, Sinnai, Siurgus, Donigala, Sorradile, Tadasuni, Teulada, Tratalias, Ula Tirso, Vallermosa, Villanova, Truschedu, Villaputzu, Villasalto, Villasimius in provincia di Cagliari; Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cuglieri, Desulo, Dorgani, Dualchi, Elini, Escalaplano, Esterzili, Flussio, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Irgoli, Isili, Laconi, Lei, Loculi, Lodè, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Nuoro, Nurallao, Nurri, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Sagama, S. Teodoro d'Ovidde, Sarule, Scano di Montiferro, Sennariolo, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tresnuraghes, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisali, Villanova Tulo in provincia di Nuoro; Aggius, Ala dei Sardi, Anela, Ardara, Benetutti, Berchidda, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Calangianus, Chiaramonti, Codrongianos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monteone, Rocca Doria, Monti, Nughedu di S. Nicolò, Nule, Oschiri, Osilo, Padria, Palau, Pattada, Ploaghe, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, S. Francesco d'Agliantu, S. Teresa di Gallura, Semestene, Tempio Pausania, Trinità D'Agultu e Vignola, Tula, Villanova Monteone in provincia di Sassari.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

(6) Interessano le seguenti regioni agrarie ISTAT: nn. 1, 2, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11, 12p, 13p, 15p e 16p, della provincia di Cagliari; nn. 1, 2, 3, 4, 5p, 6p, 7, 8p, 9, 10, 11p, 12, 13p e 14p, della provincia di Nuoro e nn. 1, 2p, 3, 4p, 5p, 6p, 7, 8, 9, 10p, 11p e 12 della provincia di Sassari.

1° Territorio. — *Zone a prevalente coltura irrigua*

In questo territorio la prospettiva principale è connessa all'estensione dell'irrigazione a tutti i terreni che ne siano suscettibili; funzione fondamentale assume quindi il completamento e l'estendimento degli schemi irrigui, nella loro complessa articolazione.

Collegata al contesto generale della bonifica, si pone l'opportunità di un graduale riordino della proprietà fondiaria, che si presenta particolarmente frazionata e frammentaria, allo scopo di dare luogo ad aziende sufficientemente ampie in vista dei nuovi ordinamenti legati all'irrigazione.

Gli indirizzi che nel nuovo quadro potranno assumere maggiore importanza sono l'orto-frutticolo e lo zootecnico intensivo, con qualche rara possibilità di reciproca integrazione nell'ambito della stessa azienda.

Per quanto riguarda l'indirizzo zootecnico, esso potrà essere perseguito attraverso una progressiva trasformazione degli attuali riposi pascoli — che con l'arrivo dell'irrigazione non avranno più ragione di sussistere — in colture foraggere poliennali ed erbai annuali ed intercalari. Su tale base potrà costituirsi una zootecnia intensiva con bestiame altamente specializzato per la produzione del latte e per la produzione della carne.

La frutticoltura potrà orientarsi soprattutto sugli agrumi e sulle drupacee, da destinare queste ultime in piccola parte al consumo diretto e più alle industrie per la loro lavorazione.

In talune zone potrà trovare sviluppo anche la vite, soprattutto delle varietà da tavola.

Alle colture industriali — tra le quali più importanti la barbabietola da zucchero e il pomodoro, già attualmente in corso di diffusione con buoni risultati — si aprono consistenti prospettive.

In particolari limitate zone, infine, le colture in serra potranno risolvere problemi di produzioni di alto reddito, precoci o tardive, di ortaggi e di piante floreali ed ornamentali.

Tutte le elencate prospettive richiedono evidentemente una particolare organizzazione per la commercializzazione del prodotto, nonché un'adeguata preparazione professionale della manodopera ed una adeguata meccanizzazione aziendale. Vi sono tuttavia zone del territorio in cui gli ordinamenti potranno essere solo quelli del 2° o 3° territorio.

2° Territorio. — *Zone a prevalente coltura asciutta*

Le prospettive sono qui diverse in relazione alla mancanza di risorse irrigue, ed alla minore possibilità produttiva dei terreni, in prevalenza collinari, che ricadono nelle zone interessate.

Anche qui si può, comunque, prevedere una riduzione dei riposi pascolativi a vantaggio delle colture foraggere avvicendate: medicai asciutti e sullai nelle piccole aree adatte a quest'ultima coltura, ma soprattutto erbai misti autunno-vernini.

Su questa accresciuta base foraggera potrà svilupparsi una razionale zootecnia indirizzata principalmente verso l'allevamento del bestiame da vita e da riproduzione, secondo gli esempi già attualmente esistenti in alcune particolari zone.

Per le colture arboree, possibilità si prospettano attraverso la valorizzazione delle esistenti vocazioni viticole, con l'impianto di

vitigni pregiati, ed altresì per altre produzioni quali, in particolare, l'olivo, il mandorlo e il ciliegio.

Per quanto riguarda i problemi generali di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulica, si propongono sia pure con varia urgenza, situazioni che richiedono opportuni interventi.

Analogamente al territorio precedente vanno adeguatamente affrontate le necessità connesse, fra l'altro, alla meccanizzazione ed all'assistenza tecnica, anche se da risolvere ovviamente con diversi criteri e forme, così come è anche particolarmente opportuno un vasto processo di riordino aziendale.

3° Territorio. — Zone agro-silvo-pastorali

Sono in esso presenti due sottozone, una a ordinamento agropastorale e l'altra più tipicamente boschiva; tuttavia la zona agropastorale assume una importanza prevalente, sia per la suscettibilità produttiva che per il suo peso economico, dovuto principalmente all'allevamento bovino e, in maggior misura, ovino.

Accanto alle numerosissime aziende in cui domina l'allevamento brado dei bovini e degli ovini si trovano abbastanza diffuse anche le aziende agro-zootecniche che, in certe plaghe, grazie al minore frazionamento delle proprietà, presentano caratteristiche di razionalità anche per la dotazione di adeguati fabbricati rurali.

Nelle zone suscettibili potranno dare ulteriore contributo, fra le colture arboree, la vite, in plaghe particolari, l'olivo e il ciliegio.

Per quanto riguarda invece i terreni più tipicamente montani, domina in essi incontrastata la pecora o addirittura la capra, mentre assai scarse sono le attività agricole propriamente dette.

Gli indirizzi generali per lo sviluppo delle due zone non sono, peraltro, eccessivamente diverse. Le risorse naturali del territorio non consentono infatti costose trasformazioni, dovendosi invece tendere verso un assetto equilibrato ed economicamente valido su basi estensive.

In tal senso, la pastorizia potrà avvantaggiarsi della modifica dei contratti di pascolo, della possibilità di costituire unità pascolive di dimensioni adeguate — da perseguire l'una e l'altra con le opportune forme —, della integrazione della produzione naturale dei pascoli con coltivazioni foraggere, sia pure limitate alle zone più adatte. Anche per questo territorio, quindi, l'adeguamento della base foraggera è elemento essenziale per lo sviluppo di allevamenti selezionati e più produttivi.

Importanza potrà assumere, ai fini della valorizzazione della produzione foraggera, la regolamentazione degli usi collettivi dei vastissimi pascoli comunali esistenti.

Del pari è opportuno un ampliamento delle consistenze medie dei greggi, allo scopo di consentire fra l'altro l'adozione di mezzi meccanici per la mungitura e di elevare produttività e redditi degli addetti.

La formazione di boschi di alto fusto può consentire, infine, la presenza dell'attività pastorale anche in zone boscate.

Date le molteplici finalità di carattere pubblico svolte dal bosco, assume importanza la ricostruzione dei boschi degradati e la difesa delle foreste esistenti.

Particolare attenzione merita inoltre il miglioramento e la ricostituzione dei soprassuoli sughericoli, sia in quanto questo tipo di bosco rappresenta per la sua produzione una risorsa economica locale di notevole interesse, sia perché, più di ogni altro, esso si presta a conciliare gli interessi forestali e pastorali.

Nelle zone adatte potranno trovare collocazione il nocciolo e il noce; quest'ultimo per la produzione di legname pregiato.

A promuovere i sopra accennati mutamenti delle caratteristiche della pastorizia tradizionale del territorio potranno dare un adeguato contributo la diffusione di impianti collettivi di trasformazione del latte, nonché migliori dotazioni nei settori della viabilità di penetrazione e degli altri principali servizi civili.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione. Gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura, saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica, nonché di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

In particolare, l'Ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetteranno, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati, di norma, prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si esplica l'azione della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° Territorio. — Zona a prevalente coltura irrigua.

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente di promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione di quegli ordinamenti ortofrutticoli su cui deve fare crescente leva lo sviluppo del territorio, articolando in tal senso interventi ed iniziative.

Pertanto, l'azione diretta tenderà — attraverso i diversi Enti interessati — a favorire il completamento e la idonea utilizzazione degli schemi irrigui in atto, nonché, più in genere, la espansione dell'area irrigua e la più efficiente valorizzazione funzionale delle altre infrastrutture di bonifica già eseguite o da eseguire. Essa dovrà, inoltre, proporsi una migliore disciplina idraulica del territorio.

Sul piano aziendale ed interaziendale, con gli specifici incentivi, sarà favorito il miglioramento delle strutture che realizzino l'aumento

della produttività e la riduzione dei costi. In questo quadro, saranno particolarmente incoraggiate le iniziative interessanti la sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla più ampia utilizzazione delle dotazioni di acqua già disponibili, al fine di sollecitare l'ulteriore ed accelerata trasformazione degli indirizzi produttivi.

I miglioramenti delle consistenze fondiari riguardanti la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati in rapporto alle specifiche esigenze aziendali e nella misura in cui concorrano a determinare più confacenti assetti economici o consolidare un più civile insediamento contadino.

Nei confronti degli ordinamenti produttivi assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, avuto riguardo alla preminente posizione che esso è destinato ad assumere nell'economia agricola del comprensorio; l'orientamento tecnico e l'assistenza finanziaria saranno diretti a conseguire addensamenti e specializzazioni territoriali in grado di agevolare le successive operazioni di commercializzazione. Azioni analoghe saranno condotte per le altre colture frutticole, nonché per quelle orticole e industriali e per la vite nei limiti consentiti dalla legge e dai criteri generali fissati dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Nei riguardi dell'esercizio dell'attività zootecnica saranno incoraggiati nei loro aspetti particolari e generali quegli indirizzi che abbiano per fine ultimo quello di esaltare la produzione con risultati economici.

Pertanto, gli interventi saranno volti principalmente a diffondere ed a potenziare gli allevamenti con razze ad alta attitudine lattifera — in particolare la pezzata nera —, con preferenza verso allevamenti indirizzati alla produzione di latte e di carne a ciclo completo.

Gli interventi saranno, altresì, rivolti a favorire il potenziamento di servizi a carattere generale — quali, tra gli altri, quelli dei controlli funzionali e quelli della riproduzione anche mediante l'acquisto di riproduttori di pregio e la diffusione della fecondazione artificiale —, ad assecondare le iniziative di risanamento del bestiame e a promuovere la razionalizzazione dei sistemi di allevamento.

Particolare attenzione sarà riservata alle cooperative ed in genere a società di allevatori, per ampliare l'entità degli allevamenti anche con la realizzazione di stalle sociali.

In connessione a tali preminenti sviluppi da perseguire, verranno in linea generale ordinati gli incentivi contributivi e creditizi per il potenziamento delle dotazioni aziendali in genere, nonché per l'acquisizione dei mezzi tecnici e dei capitali di esercizio. Verranno altresì considerate le esigenze connesse alla difesa fitosanitaria.

In reciproco coordinamento con gli analoghi interventi svolti da altri Enti, saranno promossi o realizzati impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti — tanto nel settore ortofrutticolo che in quello zootecnico —, che realizzino strutture tecnico-organizzative a larga base associativa e capaci di inserire, anche attraverso organismi di 2° e 3° grado, le produzioni conseguite nei circuiti mercantili nazionali e comunitari.

In questo territorio in particolare dovrà essere curata la formazione professionale di tecnici specializzati e maestranze, con particolare riguardo ai problemi dell'irrigazione, dell'ortofrutticoltura e della zootecnia. Infine, nelle zone non suscettibili di irrigazione, saranno seguite le direttive valide per il 2° e se necessario per il 3° territorio.

2° Territorio. — Zone a prevalente coltura asciutta

Nel quadro delle complesse prospettive che si offrono a questo territorio, particolare rilievo assumeranno tutti quegli interventi che valgano a diffondere e potenziare gli allevamenti su basi economiche.

Oltre quindi a promuovere l'acquisizione di capi qualificati — facendo leva, per i bovini, soprattutto sulla razza bruno alpina — sarà perseguito l'estendimento delle foraggere sui riposi pascolativi, al fine di assicurare al bestiame un alimento abbondante in ogni tempo dell'anno, e sarà correlativamente curato il miglioramento qualitativo delle consistenze zootecniche attraverso una oculata opera di selezione ed assecondate le iniziative di risanamento.

Le possibilità offerte dalla realizzazione di piccoli invasi collinari a scopo irriguo per diffondere razionali coltivazioni foraggere — delle quali potranno eventualmente avvantaggiarsi anche allevamenti impostati sulla razza pezzata nera — saranno oggetto di particolare attenzione.

Per gli ovini, di pari passo al processo di ampliamento della maglia poderale, sarà favorito l'aumento delle consistenze medie dei greggi, facendo altresì leva su forme associative di conduzione sia dei terreni sia dei greggi stessi, nell'obiettivo di realizzare la diminuzione dei costi di produzione e l'aumento della produttività. Anche per questo comparto sarà curata la selezione, mediante l'acquisto di riproduttori di pregio di razza sarda, e saranno assecondate le iniziative di risanamento.

Al fine di assicurare la valorizzazione delle larghe possibilità che si offrono per la vite, per l'olivo, per il mandorlo e, in particolari ambienti, per il ciliegio, saranno riservati incentivi a queste colture per il loro miglioramento qualitativo e la loro specializzazione, sì da raggiungere standards produttivi di alto livello osservando adeguati costi e forme di allevamento, tali da consentire più elevate produzioni unitarie e una larga meccanizzazione delle operazioni colturali. L'ampliamento delle superfici investite potrà avvenire ove ricadano le condizioni previste dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Particolari incentivi saranno altresì riservati alle varie forme di difesa fitosanitaria delle colture.

La coltura del grano, che in alcune sottozone di questo territorio rimarrà uno dei cardini dell'economia, potrà avvantaggiarsi di un incisivo processo di meccanizzazione, soprattutto se su terreni condotti in forma associata. Tale processo sarà quindi agevolato nelle forme consentite.

Agevolazioni contributive e creditizie saranno concesse per l'attuazione di iniziative tendenti al miglioramento delle altre strutture fondiarie, ivi comprese quelle necessarie alla sistemazione del suolo, all'attività zootecnica ed al consolidamento e miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, anche attraverso la costruzione di case di abitazione nei piccoli centri montani.

Sarà incentivata, nelle forme previste, la più adeguata meccanizzazione di tutte le attività aziendali e saranno agevolate, nella misura massima consentita, le iniziative dirette alla gestione associata di servizi, specie se rivolte alla lavorazione dei terreni ed alla difesa fitosanitaria.

Saranno altresì assecondate le iniziative nei settori della viabilità aziendale, interaziendale e vicinale, e degli altri servizi civili,

soprattutto nelle zone in cui esse possano dare un più incidente apporto alla economicità della conduzione aziendale ed al miglioramento delle condizioni di vita.

Agevolazioni finanziarie ed adeguata assistenza tecnica saranno concesse per l'ulteriore affermazione e la più efficiente organizzazione cooperativa dei produttori.

In questo territorio, infine, assume grande importanza la sistemazione del suolo e la regimazione delle acque superficiali, da perseguire attraverso le opportune iniziative al livello pubblico ed anche privato.

3° Territorio. — Zone agro-silvo-pastorali

Anche in questo territorio le attività zootecniche, che assumono generale preminenza, dovranno essere potenziate e migliorate in tutti i modi opportuni.

In particolare, nelle aree in cui la valorizzazione delle risorse è affidata essenzialmente alle attività pastorali, sarà dato luogo, attraverso l'azione congiunta dei diversi enti interessati, ad iniziative coordinate ed incidenti, dirette al miglioramento delle condizioni sia economiche sia sociali ed umane in cui la specifica attività si svolge.

Saranno quindi, fra l'altro, considerate le necessità connesse:

— alla costituzione di efficienti aziende agro-pastorali o agro-silvo-pastorali, attraverso tutti gli interventi a ciò necessari;

— più in genere al miglioramento dei pascoli, sia di proprietà comunale che di proprietà privata, curando in particolar modo le sistemazioni idrauliche superficiali, la raccolta delle acque per uso potabile e di abbeveraggio e la costituzione di ricoveri per gli uomini e gli animali;

— alla realizzazione di strade di penetrazione ed interpoderale, atte a rompere l'isolamento delle zone interessate ed a fornire più valide basi economiche per la specifica attività;

— alla graduale acquisizione di terreni da parte delle imprese pastorali, promuovendo anche la normalizzazione dei rapporti fra proprietà ed impresa, allo scopo di assicurare valide e persistenti basi territoriali alle imprese pastorali;

— alla costruzione, ampliamento e riattamento di case di pastori coltivatori diretti nei piccoli centri rurali montani;

— alla realizzazione di una efficiente rete di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti sia lattiero-caseari che carnei, riordinando e perfezionando tecnologicamente, per quanto riguarda i primi, gli impianti esistenti, costituendone dei nuovi ed assicurando la presenza sul mercato di stabilimenti associativi di raccolta e stagionatura del formaggio.

Nelle zone del territorio in cui è invece configurabile una economia con prevalenza di attività propriamente agricole rispetto a quelle pastorali e forestali, sono, in linea generale, da seguire le stesse direttive indicate per il territorio precedente.

Peraltro, nel comparto delle colture legnose potranno qui essere considerate, oltre che quelle della vite, dell'olivo e del ciliegio, anche quelle del noce e del nocciuolo in terreni e secondo cultivar che possano assicurare economiche produzioni.

Gli allevamenti saranno indirizzati verso dimensioni compatibili con una tecnica razionale e remunerativa. In queste zone, così come

in quelle precedenti a prevalente attività pastorale, sarà quindi assecondato il risanamento degli allevamenti esistenti, e saranno promossi l'introduzione di riproduttori selezionati delle razze che meglio si adattano all'ambiente (bruno alpina per i bovini e razza sarda per gli ovini), i controlli funzionali, la costituzione di nuclei di allevamento e di centri di fecondazione artificiale e di svezzamento precoce.

In vista di questi preminenti indirizzi, saranno favoriti gli opportuni adeguamenti nelle strutture e nelle dotazioni aziendali.

Nel settore delle infrastrutture civili di servizio, siano esse realizzate a integrale carico dello Stato o rientranti nella sfera delle opere di competenza privata a carattere interaziendale, sarà data la precedenza a quelle iniziative che maggiormente possono provocare l'evoluzione delle strutture produttive verso forme più remunerative o che siano indispensabili per l'instaurazione, in comprensori di sufficienti dimensioni, di forme di vita più evolute, in rapporto alle possibilità di valorizzazione delle risorse locali.

Per quanto concerne i boschi e la forestazione, verranno incentivate la trasformazione dei cedui in altifusto pascolabili e la ricostituzione dei boschi degradati, e saranno curati in modo particolare lo sviluppo e la diffusione delle sugherete per le ampie prospettive di mercato che presenta questo particolare prodotto.

Verrà favorita la costituzione delle aziende speciali, di cui all'art. 139 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti, con la conseguente predisposizione di piani economici di utilizzazione dei patrimoni stessi e dei regolamenti sull'esercizio dei pascoli comunali.

Verrà infine curato l'ampliamento del patrimonio della Azienda delle foreste demaniali.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purché si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

In tutta la Regione si tenderà ad adeguare la disponibilità dei servizi civili alle effettive necessità.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficienti i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento di piccole aziende diretto-coltivatrici onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

IL MINISTRO
RESTIVO

PARTE TERZA
ALLEGATI TECNICI

The first part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The second part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The third part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The fourth part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The fifth part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The sixth part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The seventh part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

The eighth part of the book is devoted to a general history of the world, from the beginning of time to the present day. It is written in a simple and plain style, and is intended for the use of the young.

INFRASTRUTTURE GENERALI

UNIVERSITY OF CHICAGO

ELEMENTI SULLE RISORSE IDRICHE ULTERIORMENTE DISPONIBILI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ISOLE

PREMESSA

La rassegna che segue, volta a fornire una prima indicazione sulle risorse idriche ancora disponibili nel Mezzogiorno e nelle isole, si riferisce allo stato delle conoscenze oggi raggiunte in base agli studi ed opere compiute dalla Cassa con prevalente finalità irrigua, nel trascorso quindicennio di attività.

Si precisa che come risorse ancora disponibili vengono considerate quelle ulteriormente acquisibili: o mediante la costruzione di nuove opere di provvista, o da impianti già costruiti suscettibili, per fattori diversi, di ulteriori margini di disponibilità, o anche in ordine ad eventuali alternative d'impiego rispetto alle destinazioni originarie. Questo ultimo aspetto si riferisce in particolare alla possibilità offerta, in talune situazioni di riconosciute pressanti esigenze sociali ed economiche, di mettere a disposizione delle utilizzazioni potabili ed industriali parte dell'acqua originariamente prevista per usi irrigui, sia in via temporanea, e cioè nel periodo intercorrente con la piena utilizzazione da parte degli irrigatori, sia in via definitiva con l'introdurre variazioni negli schemi e nei consumi irrigui.

Si sottolinea infine che l'indicazione ubicazionale delle risorse individuate prescinde, allo stato della problematica, dalla loro adduzione alle zone idroesigenti. Circa i tempi possibili per l'utilizzazione delle disponibilità, ci si riferisce, di massima, al quindicennio 1966-1980.

Acque superficiali

Tali acque, che rappresentano la risorsa di gran lunga più cospicua, rispetto alle altre risorse convenzionali, potranno in effetti essere acquisite subordinatamente, quasi ovunque, alla creazione di invasi di accumulo e regolazione, stante la ben nota carenza di fluenze estive nei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e delle isole.

Le indicazioni qui fornite circa la possibilità di costruire ulteriori sbarramenti, riguardano situazioni o già oggetto di studi preliminari idrologici e geognostici, effettuati direttamente dalla Cassa con esito positivo o comunque caratterizzate da un quadro di conoscenze concretamente favorevoli sotto il profilo della fattibilità delle opere; con ciò non escludendosi, ovviamente, che altri studi iniziati o nuovi da impostare, consentano ancora, nell'arco del quindicennio, di fornire ulteriori indicazioni su nuove possibilità.

Sono evidenziate inoltre per questo tipo di risorse le numerose situazioni di bacini in cui l'effettiva disponibilità di importanti quantitativi d'acqua è subordinata ad un indispensabile, razionale coor-

dinamento con il regime di impianti idroelettrici già esistenti, onde svincolare, nella massima misura possibile, il diagramma della produzione di energia elettrica da quello della erogazione idrica destinata ad altri usi settoriali.

Altre considerazioni attinenti distintamente i diversi tipi di risorse idriche, ivi comprese quelle acquisibili da recuperi e da procedimenti non convenzionali (dissalamento), vengono qui di seguito riportate ai fini della più efficace interpretazione di sintesi dei dati regionali formanti l'oggetto della rassegna.

Risorse sorgentizie

L'interesse preminente rivestito, come ben noto, da tali risorse per l'approvvigionamento idrico-potabile, ha determinato nel primo quindicennio di attività della Cassa il più notevole impegno per il riconoscimento, il controllo e l'utilizzazione delle sorgenti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

Sulla scorta delle indagini effettuate in collaborazione con gli uffici del ministero LL.PP. è risultato che di tali risorse la stragrande maggioranza (circa l'86%) ha portate minori di 10 l/sec. mentre soltanto una esigua aliquota (circa il 3%) ha portate maggiori di 100 l/sec.

Lo sfruttamento diretto delle prime, ad eccezione di modesti prelievi per acquedotti di importanza locale, deve considerarsi sottratto, trattandosi di entità minime estremamente disseminate, all'attività pubblica, mentre lo sfruttamento delle sorgenti *disponibili* più cospicue è stato concretato e, comunque, contemplato nei programmi della Cassa: tant'è che, al presente, nel quadro dei vari piani regolatori regionali al 2015 per gli acquedotti, l'attenzione dei progettisti va necessariamente rivolgendosi, anche per questo settore, alle risorse di derivazione e accumulo di acque superficiali, di riutilizzo, ecc.

Pertanto, nell'ambito delle localizzazioni regionali delle ulteriori disponibilità idriche, non sembra utile fare riferimento a questo tipo di risorse, fatta eccezione per manifestazioni di una certa entità a tutt'oggi non utilizzate per uso acquedottistico a causa di inidonee caratteristiche qualitative (sorgenti salmastre).

Acque sotterranee

Il futuro apporto di tali risorse, per interventi di carattere pubblico collettivo, deve considerarsi limitato, tenuto conto dello stato delle conoscenze e, presumibilmente, anche delle indagini in corso o programmate; infatti, se si fa esclusione dei prelievi acquedottistici ad uso potabile o a modesti approvvigionamenti industriali localizzati, lo sfruttamento delle falde deve essere attribuito, per la stragrande maggioranza del Mezzogiorno, all'attività privata tanto nel campo agricolo come in quello industriale. Tale situazione non diminuisce, anzi in effetti esalta, l'importanza di questo tipo di risorse *diffuse* per lo sviluppo economico dei territori e, conseguentemente, l'opportunità di proseguire l'attività di ricerca e di controllo già svolta in passato dalla Cassa.

Tenuto anche conto dell'inesistenza, in Italia, di adeguate reti freaticometriche per i controlli dei livelli di falda, nonché di una efficiente organizzazione per il tempestivo e sistematico censimento delle utenze in atto, gli elementi che si forniscono per questo tipo di acque nell'ambito delle diverse regioni vanno intesi quali indicazioni preferenziali per il soddisfacimento di esigenze caratterizzate, per lo più, da modesta entità, specie in rapporto alla concentrazione, e dall'urgenza dell'acquisizione.

Altre risorse

Altre fonti di disponibilità idrica meritano attenzione in ordine al loro probabile inserimento negli utilizzi settoriali del quindicennio 1965-1980:

a) *reimpiego degli scarichi delle fognature cittadine*. Tale risorsa, in via generale, va presa in considerazione limitatamente ai centri maggiori e in relazione allo stato di efficienza e funzionalità della rete fognante.

L'utilizzo delle acque di fognatura, opportunamente epurate, potrà pertanto avvenire preferenzialmente in zone adiacenti tali centri e per lo più a servizio del settore industriale e, in taluni casi, anche di quello agricolo, compatibilmente con i costi del trattamento e delle spese di adduzione. Evidentemente, in prospettive a lungo termine, lo incremento degli approvvigionamenti potabili, congiuntamente al migliorato grado di sistemazione delle fognature, accrescerà sensibilmente l'interesse a questo tipo di utilizzazioni;

b) *dissalamento delle acque salmastre*. Tale processo imperniato sulle moderne tecniche dell'osmosi inversa e dell'elettrodialisi — tecniche richiedenti un consumo di energia proporzionale al contenuto salino — può concretamente interessare, in un futuro non lontano, le cospicue risorse sorgentizie che si ritrovano nei litorali della Puglia, entro tenori salini dell'ordine dei 2-3 gr/lit. Una effettiva sperimentazione in questo senso, volta a definire gli aspetti economici e tecnologici del procedimento, è prevista dal programma speciale del C.N.R. per il quinquennio 1965-70;

c) *dissalamento di acque marine*. Prevedibilmente nel quindicennio 1965-80 il dissalamento di acque marine potrà interessare lo approvvigionamento delle isole minori previo confronto con le soluzioni tradizionali delle cisterne piovane, del trasporto a mezzo navi cisterna e delle possibilità, ove prospettabili, dell'esecuzione di acquedotti sottomarini.

La sperimentazione dei più interessanti procedimenti di dissalamento è pure prevista dal citato programma 1965-1970 del C.N.R. mediante impianti pilota su scala industriale.

Sempre nell'ambito di questo argomento non va esclusa la prospettiva, nel quindicennio, di addivenire ad iniziative per la costruzione di impianti di notevole capacità, del tipo misto (produzione accoppiata di energia elettrica e di acqua dolce); iniziative di questo tipo, che implicano peraltro complessi problemi di vario ordine, specie

economico, sono già allo studio da parte dell'Ente Nazionale Energia Elettrica, d'intesa con il C.N.R., e dovranno essere seguite con la massima attenzione da parte della Cassa.

LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE

MARCHE

Nella parte della regione ricadente nella zona di intervento della Cassa, e più precisamente nel bacino del Tronto a valle di Ascoli Piceno ove ricadono il comprensorio irriguo del basso Tronto ed il nucleo industriale di Ascoli Piceno, sussiste una disponibilità di acque fluenti nel fiume Tronto di 4 mc/sec. in concessione al consorzio di bonifica.

L'utilizzo irriguo con le opere già realizzate impegna 3,2 mc/sec. per cui risulta una portata ancora disponibile di 0,8 mc/sec.

Il consorzio di bonifica avrebbe in programma l'utilizzo di tale portata per l'irrigazione con sollevamento in zone alte in fregio all'impianto principale: una approfondita analisi tecnico-economica potrebbe, tuttavia, portare ad un impiego dell'acqua in altri settori.

Quanto alle acque sotterranee, nella zona industriale di Marino, immediatamente a valle di Ascoli Piceno, trivellazioni eseguite in fregio al fiume per la cartiera, hanno portato al rinvenimento di una abbondante falda, la cui alimentazione tuttavia è da presumere molto fondatamente abbia prevalente origine dal subalveo del fiume Tronto.

LAZIO MERIDIONALE

ACQUE SUPERFICIALI

Bacino del Liri-Garigliano

Lungo l'asta principale, e più precisamente fino alla confluenza del Gari con il Liri, le esigenze irrigue assorbono le fluenze esistenti e le acque che saranno regolate sul rio Mollo con un invaso della capacità di 65 milioni di mc.; pertanto non vi sono disponibilità per altri usi.

A valle di detta confluenza gli apporti del Gari, al netto della irrigazione lungo la valle del Rapido-Gari (zona di Cassino) e del basso Garigliano, le cui esigenze sono valutabili in circa 11 mc/sec., rendono disponibili, nei periodi di massima magra, 16,5 mc/sec. misurati in località P.S. Ambrogio. Tali portate sono impegnate per produzione di energia elettrica, per cui eventuali altre utilizzazioni, se a monte degli impianti elettrici, comporteranno accordi con l'ENEL, mentre a valle sono liberamente disponibili.

Piana Pontina

Le attuali disponibilità idriche sono date dalle sorgenti che sgorgano ai piedi dei monti Lepini tra Ninfa e Terracina e che alimentano i vari corsi d'acqua quali il fiume Ninfa, i canali Sisto, Linea Pio,

Astura, il fosso Cavata, ecc. Esse sono valutabili in circa 19 mc/sec.; con i programmi irrigui in atto o futuri si prevede di impegnare circa 11 mc/sec.; per cui risulta una disponibilità residua di circa 8 mc/sec. variamente distribuita nel territorio e che, al netto di fluenze per usi igienici, potrebbe essere utilizzata.

Piana di Fondi e monte S. Biagio

Le acque che sgorgano al piede dei massicci calcarei sono utilizzate, in uno con quelle di alcuni laghi litoranei, per irrigazione. Non risulta alcuna disponibilità residua ed infatti non tutta la piana può, allo stato attuale, essere irrigata.

ACQUE SOTTERRANEE

Un ampio intervento di ricerche a larga maglia compiuto sul territorio dell'Agro Romano e Pontino ha consentito di pervenire ad una valutazione presuntiva globale di circa 4 mc/sec. per i deflussi di falda, identificando cioè in questo territorio una delle falde più estese e più ricche dei territori di competenza della Cassa.

Allo stato, tuttavia, in ordine ai numerosissimi prelievi industriali ed agricoli intervenuti posteriormente alle indagini, non è possibile indicare l'eventuale margine di ulteriori sfruttamenti delle risorse, il che potrà avvenire nei prossimi anni non appena in funzione la rete freaticometrica di controllo promossa e finanziata dalla Cassa in collaborazione col Servizio Idrografico LL.PP.

Sempre nella regione laziale si indica, anche in assenza di indagini già effettuate, quale zona suscettibile di discrete utilizzazioni di falda, la valle del Sacco con previsioni dell'ordine di qualche centinaio di l/sec.

ABRUZZI

ACQUE SUPERFICIALI

La situazione delle disponibilità e degli utilizzi di acque superficiali nella regione, sia attuali che prevedibili nell'arco del prossimo quindicennio, si configura in diversi modi in relazione all'ubicazione (versante adriatico e zone interne), alle caratteristiche idrografiche dei bacini considerati (acque fluenti ed acque invasate), alle possibili alternative di utilizzo. In sintesi la situazione può essere così indicata.

A) *Versante adriatico: acque fluenti*

Bacino del Tordino: ove ricade il nucleo industriale di Teramo; vi è una disponibilità nel subalveo del sottobacino Vezzola di circa 50-60 l/sec.; l'attuale utilizzo per supermercato e giardini pubblici di Teramo è di l/sec. 16 per cui risulta una portata libera da utilizzazioni di 35-40 l/sec.

Le acque sono in concessione al comune di Teramo.

Bacino del Vomano: le fluenze misurate a Ponte Vomano (anni 1934-1942) risultano di 1,49 mc/sec. minimi e 16,1 mc/sec. medi. Dal 1952 affluiscono nel Vomano le acque del serbatoio di Campotosto (capacità utile 319 milioni di mc.), modulate secondo le esigenze di produzione idroelettrica.

Bacino del Pescara: con l'area di sviluppo industriale di Pescara (agglomerato di Chieti-Pescara) ed il complesso irriguo in destra e sinistra Pescara. Ai due consorzi di bonifica è concessa per 5 mesi estivi, in base ad apposita convenzione stipulata a suo tempo con la SME, una portata complessiva di 6,3 mc/sec. derivata dai canali di carico degli impianti elettrici.

L'utilizzo irriguo, al netto delle zone che saranno interessate dall'agglomerato di Chieti-Pescara, è di circa 5,6 mc/sec., per cui risulta disponibile una portata di 0,7 mc/sec.; mediante opportuni accordi con l'ENEL si potrebbe pervenire ad una diversa modulazione di questa disponibilità, assicurando una portata continua per tutto l'anno.

Bacino del Sangro e Aventino: la disponibilità di circa 5 mc/sec., all'uopo modulata dagli impianti idroelettrici dell'ACEA durante la stagione estiva, in base ad apposito disciplinare, è completamente utilizzata per l'irrigazione dell'omonimo comprensorio.

Vi è peraltro da considerare che i due invasi dell'ACEA di Casoli e Bomba accumulano un volume totale di 84 milioni di mc. (20 Casoli e 64 Bomba).

B) *Versante adriatico: acque da invaso*

Bacino del Tavo - Fino - Saline: ove ricadono l'agglomerato industriale di Montesilvano (area di sviluppo industriale di Pescara) ed il complesso irriguo del Tavo.

L'invaso di Penne sul fiume Tavo (progetto già approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa) prevede un accumulo di 8,8 milioni di mc. ed una regolazione utile durante la stagione estiva di 15 milioni di mc.

L'utilizzo irriguo, al netto della superficie destinata ad agglomerato industriale, impegnerà circa 14,4 milioni di mc., con residuo disponibile quindi durante il periodo irriguo di 0,6 milioni di mc.

Ove si soprassedesse alla prevista irrigazione di circa 1.000 Ha. di una zona alta (di difficile e costosa alimentazione), l'utilizzo irriguo si ridurrebbe a 10,7 milioni di mc. e la disponibilità residua a 4,3 milioni di mc.

Bacino del Trigno: ove ricadono il nucleo industriale del Vastese ed il complesso irriguo del basso Trigno.

Il previsto invaso di Ponte Chiauci accumulerà un volume di 15,2 milioni di mc., regolandone durante la stagione estiva da aprile a settembre, 26 milioni di mc. utili. In base alla domanda di concessione avanzata dalla Cassa al Genio Civile di Campobasso è stato previsto il seguente utilizzo: agricolo 13,4 milioni di mc. (pari a 850 l/sec. medi); industriale 11,0 milioni di mc. (pari a 700 l/sec.); potabile 1,6 milioni di mc. (pari a 100 l/sec.). Da settembre ad aprile le fluenze del Trigno assicurano la continuità di questi ultimi due utilizzi.

C) *Zona interna del Fucino*: ove ricadono il nucleo industriale di Avezzano e le zone irrigue dell'ex alveo.

Le disponibilità idriche superficiali sono rappresentate da 600 l/sec. del Giovenco, utilizzate per l'irrigazione dell'agro di Pescina e da 1 mc/sec. di acque di sgrondo al netto degli utilizzi industriali esistenti (zuccherificio e cartiera di Avezzano). Le acque di sgrondo, come noto, attraverso l'emissario del Fucino versano nella Val Roveto ove sono utilizzate, in uno con i deflussi di quel bacino, in una serie di impianti idroelettrici. Con carico di restituzione è possibile pertanto l'utilizzo di detta portata ed infatti il piano regolatore del nucleo prevede il prelievo dall'incile dei quantitativi necessari; un progetto al riguardo, per la derivazione di 120 l/sec. è già stato presentato.

Nella Val Roveto, a Capistrello, è stata individuata la possibilità di un invaso di 5 milioni di mc. da destinare totalmente alla irrigazione dei Campi Palentini.

Inoltre una galleria drenante ubicata presso l'abitato di Trassacco fornisce una portata di 330-360 l/sec., completamente impegnata per la irrigazione di una zona dell'ex alveo del Fucino.

ACQUE SOTTERRANEE

Nella piana del Fucino la falda freatica esistente risulta al presente integralmente sfruttata a scopo irriguo con un prelievo totale di circa 1 mc/sec.

Nella bassa valle del Sinello e del Trigno e nella parte bassa del Biferno le indagini eseguite dalla Cassa hanno dimostrato che le falde contenute nei depositi quaternari e nelle alluvioni costiere sono di modestissima entità (sfruttamenti inferiori alla decina di litri al secondo).

Utilizzazioni di falda, entro limiti sia pure modesti localizzati, potranno essere contemplate, dopo appositi accertamenti, da eventuali subalvei dei corsi d'acqua compresi tra i fiumi Tordino e Saline.

ALTRE RISORSE

Sulla base dei valori medi del rifornimento idrico potabile giornaliero le acque di scarico di fognature cittadine potrebbero rendere disponibili, in condizioni di efficienza della rete fognante e previo adeguato processo di trattamento: a Pescara 350 l/sec.; a L'Aquila 140 l/sec.; a Chieti 140 l/sec.

MOLISE

Le disponibilità idriche riguardanti il Molise sono essenzialmente concentrate nella parte bassa del suo principale bacino idrografico, il fiume Biferno.

Nell'invaso di ponte Liscione infatti si prevede di accumulare 137 milioni di mc. utili; l'utilizzo irriguo, una volta realizzate tutte le opere di distribuzione, si prevede impegnerà circa 90 milioni di mc.,

mentre 47 milioni potranno essere destinati ad altri usi. A tale volume corrisponde, nei 5 mesi estivi di irrigazione, previsti da maggio a settembre, una portata continua di 3,1 mc/sec. Poiché la diga di P. Liscione non regola l'intero deflusso del bacino del Biferno, detta portata può considerarsi assicurata per tutto l'anno.

Nella parte alta del bacino è previsto di realizzare un invaso sul torrente Quirino ad Arcicchiario, della capacità utile di 5 milioni di mc. Tale volume, in uno con i deflussi dei torrenti Rio, Callora e delle sorgenti di Boiano (800 l/sec.), per un totale di 8 milioni di mc., è destinato alla irrigazione della piana di Boiano, nel contempo assicurando un deflusso minimo nel corso del fiume Biferno di 500 l/sec.

Nel bacino del Volturno l'irrigazione della piana di Venafro impegna totalmente la disponibilità assegnata dalla concessione di 2,0 mc/sec. e quella acquisita dalla Cassa dal bacino del Rio Torto di 480 l/sec.

Del bilancio idrico del fiume Volturno si tratterà più in dettaglio nella parte del presente rapporto riguardante la Campania.

CAMPANIA

ACQUE SUPERFICIALI

Le maggiori attuali disponibilità idriche della regione derivano da acque fluenti, tuttavia, salvo alcuni casi che saranno in seguito precisati, esse sono utilizzate da impianti irrigui già realizzati o per i quali sono state eseguite le grandi opere di base (traverse e grandi canali adduttori). La situazione si presenta infatti come segue:

Bacino del fiume Volturno: ove ricadono i complessi irrigui del medio e basso Volturno e l'area di sviluppo industriale di Caserta.

Le concessioni già assentite o da assentire per irrigazioni ai consorzi di bonifica di Venafro (Molise), Sannio Alifano, basso Volturno ed alla Società Cirio, ammontano a complessivi 31,6 mc/sec. medi, di cui 3,9 mc/sec. costituiscono derivazioni di antica data.

Per usi potabili (acquedotti Campano, alto Calore, Pugliese e minori) ed igienici, a tale portata mensile ne va aggiunta una di circa 9 mc/sec. per cui il totale delle portate impegnate risulta di circa 40,6 mc/sec.

Al riguardo si rileva che, da un confronto con i deflussi misurati a P. Annibale (negli anni dal 1924 al 1942, precedenti cioè alla diversione nel fiume Garigliano operata dagli impianti idroelettrici di Rocca d'Evandro), da considerare al netto delle citate derivazioni irrigue di antica data, risulta una deficienza nella stagione irrigua, per far fronte alla quale è stata individuata la concreta possibilità di realizzare gli invasi di Civitella sul fiume Tiverno (capacità 78 milioni di mc.) o di Campolattaro sul fiume Tammaro (capacità 62 milioni di mc.). Ad essa si aggiunge la prospettiva, peraltro ancora da approfondire, di un accumulo sul fiume Calore di 44 milioni di mc. con un invaso nei pressi di Apice.

Va ricordato comunque che, in un quadro generale di utilizzo delle disponibilità idriche del bacino del Volturno, occorre considerare an-

che la possibilità di irrigare nuove zone, già concretamente individuate, per alcune delle quali anzi sono state opportunamente dimensionate alcune opere base realizzate (traversa di P. Ravascanina e galleria di adduzione, impianto di sollevamento dell'Agro Telesino). La Cassa procederà pertanto ad un nuovo approfondito bilancio idrico del bacino.

Nel sottobacino della *Fiumarella* (bacino del Volturno-Calore) è previsto infine un accumulo utile di 6,9 milioni di mc., da destinare totalmente alla irrigazione della valle dell'Ufita.

Bacino del fiume Tusciano: interessa nella parte bassa una zona irrigua del destra Sele e l'agglomerato di Battipaglia dell'area di sviluppo industriale di Salerno. Della concessione irrigua assentita al consorzio, di 1,1 mc/sec., si prevede che, una volta investita una parte del territorio destinato ad agglomerato industriale, sarà impegnata per irrigazione una portata di circa 1 mc/sec., con un residuo disponibile per altri usi quindi di 100 l/sec.

Bacino del Sele (bacino principale): la portata media nel periodo di massimo consumo irriguo (agosto), misurata alla stazione idrografica di Persano, risulta di 18,9 mc/sec. Le concessioni irrigue assentite ai due consorzi di bonifica in destra e sinistra Sele impegnano 14,8 mc/sec.

La rimanente portata, di 4 mc/sec. circa, oltreché per deflussi igienici in alveo a valle della traversa, sarà molto probabilmente impegnata, in parte, per usi potabili; la disponibilità residua per altri usi può valutarsi in circa 0,5 mc/sec.

Bacino del Sele (sottobacino del Calore): è assegnata per irrigazione al consorzio di bonifica di Paestum (sinistra Sele) una concessione di 2,1 mc/sec.; l'utilizzo irriguo dovrebbe impegnare tuttavia non più di 1,5 mc/sec. per cui la portata residua, che defluisce a valle della traversa di Persano, potrebbe essere destinata ad altri usi o scambiata con quella del Sele.

Bacino dell'Alente: la portata disponibile, a quota molto bassa a valle della confluenza del torrente Palistro nell'Alente, di 700 l/sec. circa, sarà destinata alla irrigazione della bassa valle dell'Alente.

E' stata anche individuata in via di massima la possibilità di realizzare un vaso della capacità di 55 milioni di mc. nella zona di Rutino, le cui acque potrebbero essere destinate ad altri usi.

ACQUE SOTTERRANEE

Nel territorio del consorzio di bonifica Aurunco si prospettano interessanti possibilità di utilizzi stante la presenza, accertata mediante perforazioni di studio, di diversi orizzonti acquiferi freatici e artesiani.

Nella zona litoranea Licola e Varcaturò (Napoli-Caserta) le possibilità di emungimento dalle falde sono risultate limitate a qualche decina di l/sec. col fattore limitante di possibili inclusioni di acqua salmastra.

Nella zona della piana del Volturno in sinistra dei Regi Lagni la cospicua disponibilità annua, accertata nell'ordine di circa 1.500

l/sec., è praticamente assorbita negli emungimenti irrigui estivi da parte dei privati.

Nella piana dell'Alente e in sinistra Palistro vi sono falde di entità modesta atte ad alimentare solamente pozzi al servizio aziendale.

Altre indicazioni, pur in assenza di indagini dirette, possono riguardare:

l'agro Sarnese e Nocerino e la Terra di Lavoro, sedi di una buona circolazione idrica sotterranea utilizzata intensamente dalle fiorenti attività agricole della zona;

la piana del Sele dove in sponda sinistra (Paestum) la falda, salmastra, non offre possibilità di utilizzo e dove, per contro, prospettive favorevoli si intravedono nel territorio in destra del fiume (Battipaglia);

il Vallo di Diano, dove ulteriori prelievi si intravedono possibili subordinatamente all'interconnessione con le utilizzazioni del fiume Tanagro.

ALTRE RISORSE

Sulla base dei valori medi del rifornimento idrico potabile giornaliero, le acque di scarico di fognature cittadine potrebbero rendere disponibili, in condizioni di efficienza della rete fognante, e previo adeguato processo di trattamento: a Napoli 3.000 l/sec.; a Salerno 500 l/sec.; a Torre del Greco 150 l/sec.; a Torre Annunziata 150 l/sec.; a Castellammare 100 l/sec.

PUGLIA

ACQUE SUPERFICIALI

1) *Bacino del Fortore*

E' stato realizzato sul fiume Fortore un invaso in località Occhito della capacità lorda di Mmc. 292 (utili 250).

Il deflusso regolato risulta di circa Mmc. 263 compresi Mmc. 23 di fuenze estive.

La superficie del Tavoliere irrigabile con le acque risulta di Ha. 129.000 cui corrispondono al netto delle tare Ha. 101.000. E' stata considerata una parzializzazione tale per cui la superficie effettiva da servire risulta di Ha. 54.800. La dotazione è stata tenuta di mc/ha. 4.800 alla derivazione, pari a mc/ha. 4.100 sul campo.

Si ha pertanto un utilizzo totale delle acque per l'irrigazione.

E' però prevedibile un graduale assorbimento delle acque per il tempo richiesto dalla progressione della canalizzazione di adduzione e distribuzione, che potrà permetterne l'utilizzo gradualmente decrescente in almeno un quindicennio per scopi diversi da quello irriguo.

2) Bacino del fiume Ofanto

E' prevista l'utilizzazione con l'impiego di n. 4 invasi:

1) Abate Alonia sul Rendina per capacità di	Mmc.	20 (23 tot)
2) S. Pietro sull'Osesto (aff. Ofanto) per capacità di	Mmc.	15 (17,5 tot)
3) Marana Capacciotti per capacità di	Mmc.	45 (50 tot)
4) Cairano di Conza sull'Ofanto per capacità di	Mmc.	60 (71 tot)
		<hr/>
	Mmc.	140 (161,5 tot)

Gli invasi S. Pietro e Rendina sono già costruiti.

La quantità di acqua regolata nel semestre estivo risulta di Mmc. 190 di cui 140 di accumulo e 50 di fluenze estive.

Essendo la dotazione di acqua di mc/ha. 5.600 alla derivazione (4.800 mc/ha. dominato sul campo) risultano servibili circa ha. 34.000 topografici.

Il piano di irrigazione prevede di servire, però, solo Ha. 26.800 per cui si ha una disponibilità di acqua di supero:

nel periodo estivo	Mmc.	40
nel periodo invernale per sfiori	Mmc.	66
		<hr/>
	Mmc.	106 pari a mc/sec. 3,37

medi nell'anno e minimi nel semestre estivo 2,52 mc/sec.

Si renderebbe quindi possibile uno dei seguenti ulteriori utilizzi:

a) irrigazione di ulteriori Ha. 7.200 topografici;

b) utilizzazione annua per usi potabili o industriali di mc/sec. 2-2,50 medi.

Ciò anche in vista di possibili ulteriori accumuli (es. Locone) oltre i previsti.

3) Bacino del torrente Carapelle

E' prevista l'utilizzazione con un invaso, di cui è in corso lo studio, in località Ascoli Satriano per una capacità di Mmc. 50 (utili 37).

In dipendenza dei risultati degli studi si potrà acquisire la disponibilità di acqua per le diverse utenze (irrigazioni, usi industriali della provincia di Foggia).

ACQUE SOTTERRANEE

Tavoliere di Foggia

Una valutazione globale, effettuata mediante apposite indagini, circa l'entità della diffusa falda freatica del territorio, ne ha indicato il deflusso medio annuo in circa 2 mc/sec.; tale portata può allo

stato considerarsi pressoché completamente utilizzata, d'estate, dagli emungimenti agricoli; si può prevedere un certo margine per ulteriori utilizzi allorché sarà realizzata l'irrigazione con le acque del Fortore.

Discrete possibilità (dell'ordine complessivo dei 300-400 l/sec.) offre ancora la falda artesianica carsica peraltro con i fattori limitanti dell'elevata profondità di rinvenimento (da 300 a 7-800 metri), del contenuto salino e dell'alea di perforazione caratteristica delle falde carsiche: localizzazione preferenziale, la zona di Cerignola e quella in sponda sinistra del corso medio dell'Ofanto.

Bacino del Gargano

La falda carsica nei calcari di questo territorio può offrire ancora la possibilità di prelievi per lo più a carattere oasistico con rese singole dell'ordine di 4-10 l/sec. e, salvo minori profondità, con i fattori limitanti dianzi accennati per la falda carsica del Tavoliere.

Territorio delle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce

Tale territorio, caratterizzato per quasi tutta la sua notevole estensione da prevalenti condizioni di permeabilità e pertanto sede di una cospicua e diffusa circolazione sotterranea, del tipo carsico, è stato oggetto, durante il primo quindicennio di attività della Cassa, di vaste campagne di ricerche, ed in conseguenza di una intensa attività di perforazione da parte di privati specie delle zone litoranee.

Circa le possibili indicazioni di ulteriori disponibilità di questa importante risorsa, condizionata non dall'eventuale esaurimento delle riserve statiche ma dal pericolo dell'intrusione delle acque marine sottostanti la falda dolce, è opportuno distinguere il territorio come segue:

a) *Complesso delle Murge* (provincia di Bari e parte nord-ovest della provincia di Taranto)

Un tentativo di bilancio della falda carsica basale, effettuato dall'Ente Irrigazione Puglia e Lucania nel 1963, ha indicato sotto un profilo potenziale l'ulteriore disponibilità — contro utilizzi assommanti a quella data a circa 4,5 mc/sec. — di una portata attorno ai 3-4 mc/sec. da ricercarsi preferenzialmente nelle zone interne, stante l'addensamento dei pozzi nelle zone litoranee; tale disponibilità può oggi presumersi ridotta all'ordine di un paio di mc/sec.

b) *Bacino di Brindisi-Taranto*

Per tale bacino la pur cospicua disponibilità potenziale di acqua della falda carsica (circa 2 mc/sec.) appare completamente coperta dalle utilizzazioni in atto cui occorre dare un indirizzo coordinato per

il più razionale sfruttamento; un aumento dei prelievi, entro limiti modesti, può solo prevedersi nella fascia litoranea di Ostuni-Carovigno.

c) *Bacino di Lecce*

Sempre in ordine a valutazioni teoriche di bilancio idrologico può prevedersi una buona possibilità di utilizzi (alcune centinaia di l/sec.) nella zona tra Lecce ed Otranto intorno al lago di Fontanelle dove è presente una circolazione idrica sotterranea indipendente.

La principale risorsa tuttora suscettibile di incremento di prelievi resta qui la falda carsica basale in ordine al fatto che, tranne in alcune zone (Lecce-Nardò), l'addensamento dei pozzi è stato in questo territorio meno rilevante che nei bacini dianzi trattati.

Per quanto riguarda queste risorse può anche qui indicarsi nell'ordine di un paio di mc/sec. la portata ancora estraibile con localizzazioni preferenziali nei versanti di Gallipoli, Ugento ed Otranto.

Sorgenti salmastre

Direttamente connesse al regime di falda carsica si presentano le manifestazioni sorgentizie del litorale barese, brindisino, tarantino ed anche del litorale garganico. Tali sorgenti rappresentano potenzialmente, al netto delle portate di falda summenzionata, una disponibilità dell'ordine della decina di mc/sec. per lo più con manifestazioni concentrate (es. Chidro, vasca di Trani, Idume, ecc.); tuttavia, poiché per esse sussiste in misura particolarmente esaltata uno dei fondamentali fattori limitanti delle utilizzazioni della falda carsica e cioè il contenuto salino, variabile mediamente dai 3 ai 10 gr/lit. all'incirca, il loro impiego va contemplato in ordine al superamento di tale fattore sotto il profilo tecnico ed in specie economico.

Le possibilità a tale riguardo sono impostate su due differenti criteri tecnici entrambi da sperimentare e approfondire nell'ambito delle future attività:

il primo basato sulla ricerca di possibili accorgimenti o modalità di captazione idonee a provocare una riduzione del contenuto salino delle acque sorgive: tale criterio, che presuppone comunque una utilizzazione parziale delle portate disponibili, non porrebbe ovviamente onerosi problemi di ordine economico in sede di esercizio;

il secondo, come già detto, è basato sulle tecniche di dissalamento (elettrodialisi, osmosi inversa) più idoneo per acque di questo tipo, tecniche già giunte altrove a buon grado di messa a punto, con costi progressivamente tendenti a decrescere ed in ogni caso non molto distanti da quelli determinati da soluzioni convenzionali particolarmente onerose.

ALTRE RISORSE

Sulla base dei valori medi del rifornimento idrico potabile giornaliero, le acque di scarico di fognature cittadine potrebbero rendere disponibili, in condizioni di efficienza della rete fognante, e previo

adeguato processo di trattamento: a Foggia 350 l/sec.; a Bari 900 l/sec.; a Brindisi 200 l/sec.; a Lecce 150 l/sec.; a Taranto 500 l/sec.

BASILICATA

ACQUE SUPERFICIALI

1) *Bacino del fiume Bradano*

Con fondi del ministero dell'Agricoltura è stato realizzato l'invaso di S. Giuliano sul Bradano di capacità Mmc. 107 (netto 90).

I deflussi regolati nel semestre estivo con frequenza 80% sono di Mmc. 60 utilizzabili, con dotazione di metri cubi 8.600 per Ha. netto (all'incile), per circa 6.950 Ha. netti nella bassa valle del fiume e nel comprensorio in sinistra dello Stornara.

2) *Bacino del fiume Agri*

Esistono: costruito dalla Cassa il bacino del Pertusillo per una capacità netta di Mmc. 135 di cui 105 per usi irrigui, 30 per usi potabili dell'acquedotto pugliese; costruita dal consorzio di bonifica di Metaponto, con fondi del ministero dell'Agricoltura, la traversa di Gannano con un invaso di Mmc. 2,8 da cui derivano le acque sia del Pertusillo che le fluenze estive del bacino intermedio fra Pertusillo e Gannano di Kmq. 917.

I deflussi regolati nell'anno con frequenza 80% risultano:

a) per usi potabili: invernali		
da fluenze a Pertusillo	Mmc. 42	
estivi		
da fluenze a Pertusillo	Mmc. 23	
estivi		
da invaso a Pertusillo	Mmc. 30	
		Mmc. 95
b) per usi irrigui nel semestre estivo:		
da invaso	Mmc. 81	
fluenze da Pertusillo . .	Mmc. 69	
fluenze da bacino inter- medio	Mmc. 90	
		Mmc. 240
		Mmc. 335

I terreni servibili con le acque dell'Agri fra Sinni e Bradano e con dotazione di 8.650 mc/ha. alla derivazione risultano di Ha. 32.304 (Ha. 23.562 netti) per i quali occorrono Mmc. 204 stagionali.

Risulta pertanto una disponibilità di Mmc. 240 — 204 = Mmc. 36 servibili per irrigazione della zona Stornara-Tara, essendo state le acque di queste ultime sorgenti, già adibite a scopo irriguo, in gran parte assorbite dalle esigenze industriali di Taranto.

3) *Bacino del Sinni*

E' in studio da parte della Cassa un invaso in località monte Cotugno.

I deflussi a Valsinni, poco a valle della predetta sezione, sono stati misurati dal Servizio Idrografico per una media di 17 anni di mc/sec. 23 (Mmc. 725 annui) con un minimo di mc/sec. 16,5 (Mmc. 520) e un massimo di mc/sec. 35,3 (Mmc. 1.113).

La capacità ottenibile con l'invaso può ritenersi non inferiore a Mmc. 400 (300 utili), con cui potrà venire regolata una fluenza annua continua di non meno di mc/sec. 12 (Mmc. 378 annui).

Tale portata si renderà disponibile, opportunamente convogliata in condotte in pressione lungo la zona litoranea, per usi industriali od irrigui o potabili.

4) *Bacino del Cavone (fra Agri e Basento)*

E' stato prospettato per una capacità di Mmc. 50 (netti 40) per accumulo, oltre che delle acque del bacino proprio, da ritenersi scarse, anche di parte dei deflussi invernali non utilizzati del bacino intermedio tra Pertusillo e Gannano (Kmq. 917), derivanti dall'Agri a Gannano.

Qualora le indagini portino alla realizzazione dell'accumulo, potrà essere messa a disposizione delle varie utenze una portata regolata di mc/sec. 2,53 circa.

5) *Invaso di Cirigliano sul fiume Sauro (affluente Agri)*

E' stato prospettato per analoghe capacità e funzioni di quello sul Cavone.

E' dubbia la sua realizzabilità per la natura geologica del bacino e per la inesistenza di una stretta in alveo che ne renderebbe estremamente onerosa l'esecuzione.

Bacini vari della Basilicata

Sono in corso di studio alcuni invasi minori sui fiumi Lato, Bradano e Basento per accumuli complessivi di Mmc. 120 così ripartiti:

a) Fiume Lato	Mmc.	10
b) Fiume Bradano :		
Fiomicello	»	40
Gravina di Puglia	»	10
c) Basento :		
Canala	»	20
La Terra	»	25
Pignola o Tiera	»	15
<i>Totale</i>	Mmc.	120

le cui fluenze regolate, quali risulteranno dalle indagini e studi in corso, andranno a incrementare le disponibilità per le varie utenze della zona.

ACQUE SOTTERRANEE

Le risorse idriche sotterranee di questa regione, stante la prevalente impermeabilità dei bacini imbriferi, sono di scarso rilievo e di interesse prevalentemente locale.

Nel territorio del Vulture si hanno condizioni idrogeologiche relativamente più favorevoli, ma particolare attenzione va rivolta alla utilizzazione dei pozzi in considerazione della vicinanza alle sorgenti di Rionero che vengono captate dall'Acquedotto Pugliese.

Le manifestazioni sorgentizie sono state totalmente utilizzate od impegnate per l'alimentazione potabile della regione.

ALTRE RISORSE

A *Potenza*: l'utilizzazione degli scarichi di fognatura potrà consentire una disponibilità di 40 mc/h pari a 110 l/sec. Attualmente l'impianto è in esercizio per una portata di 234 mc/h pari a 65 l/sec.: l'acqua di depurazione è destinata agli usi industriali. A *Potenza* 250 l/sec.

CALABRIA

ACQUE SUPERFICIALI

1) *Bacino del fiume Crati*

Il piano completo di valorizzazione comprende i seguenti invasi sul corso principale del fiume e i suoi affluenti:

- a) Tarsia sul Crati (già eseguito) per una capacità utile di Mmc. 16;
- b) Orticello sul torrento Iassa affluente di sinistra per una capacità di 30 Mmc. netti;
- c) Cameli sul torrente Esaro di destra per una capacità di Mmc. 70 netti;
- d) Follone su torrente Follone per una capacità di Mmc. 19,5 netti.

Coi predetti accumuli di Mmc. 136 totali e con le notevoli fluenze estive è possibile coprire i fabbisogni irrigui per Ha. 50.000 (38.000 netti) che, con dotazione di 6.500 mc/ha. netti alla derivazione, ammontano nel semestre estivo a Mmc. 250 circa.

Resta disponibile per i fabbisogni potabili e gli insediamenti industriali nella zona di Cosenza e Sibari una portata minima di mc/sec. 6.

2) *Bacino del Neto*

La disponibilità delle acque per gli usi irrigui della Piana del Neto e per quelli industriali della zona di Crotone sono dipendenti dalle concessioni dell'ENEL per gli impianti e bacini idroelettrici dell'altipiano Silano (ex SME).

Sono pertanto necessari opportuni accordi con l'ENEL per garantire tali disponibilità, in quanto le concessioni non pongono alcun vincolo agli impianti elettrici.

3) *Complesso irriguo del Catanzarese*

Per le esigenze irrigue di Ha. 19.110 (netti 17.200) delle zone di S. Eufemia, Alli Castella e Copanello, Isola Capo Rizzuto, sono studiati i seguenti invasi:

- a) Passante sull'alto Alli per Mmc. 35 (20 netti);
- b) Petrina sull'Alti per Mmc. 46 (40 netti);
- c) Migliarina sull'Amato per Mmc. 14 (12 netti);
- d) Castagna sul Corace per Mmc. 39 (35 netti);
- e) Melito - capacità da accertare.

4) *Bacino dell'Allaro*

E' stato previsto un invaso in località Mongiana della capacità di Mmc 16,4 (netti 15,6) con deflusso, regolato con frequenza 80%, di Mmc. 22 nel semestre estivo.

Con tali acque è prevista l'irrigazione di Ha. 3.500 della zona di Rosarno.

5) *Bacino del Lordo (Siderno)*

Previsto un invaso di Mmc. 6 per irrigazione di Ha. 2.000 (1.500 netti) nella piana di Siderno.

6) *Bacino del Metramo (Rosarno)*

Si è studiato un invaso in località Castagnara della capacità di Mmc. 25 (utili 24), con possibilità di regolare nel semestre irriguo Mmc. 63. Tali acque andranno all'irrigazione di Ha. 20.260 (netti 12.380) con dotazione unitaria di mc/ha. 4.700.

Altro invaso per la stessa zona sarà posto in esame sul fiume Allaro per una capacità di Mmc. 16,4 (netti 15,6) con adduzione delle acque al versante tirrenico (di cui al precedente punto 4).

7) *Bacino dell'Angitola (S. Eufemia)*

E' stato costruito l'invaso di monte Marellò con capacità di Mmc. 21 (utili 12).

L'acqua regolata nel semestre estivo nella misura di Mmc. 22 serve alla irrigazione di Ha. 4.000 del piano di Santa Eufemia con dotazione mc/ha. 5.500.

8) *Bacini del Lao e dell'Abatemarco*

Sono disponibili, nei due corsi d'acqua, fluenze dell'ordine di 2-3 mc/sec. liberi da vincoli ed eccedenti i fabbisogni irrigui della zona.

ACQUE SOTTERRANEE

L'attività di ricerca sotterranea in Calabria ha riguardato generalmente i territori costieri sia del litorale tirrenico che di quello jonico, non trascurando tuttavia lo studio di zone interne, laddove si è riscontrata la presenza di favorevoli premesse idrogeologiche ed economico-ambientali.

Nell'ambito delle stesse fasce litoranee, i risultati conseguiti hanno messo in luce possibilità assai diverse, di maggiore consistenza nelle zone dove la falda freatica costiera è alimentata dalle subalvee di numerosi corsi d'acqua sfocianti sul litorale; minore nei territori caratterizzati dal solo apporto meteorico diretto, peraltro, come è noto, assai modesto.

Le indagini hanno in massima parte riguardato falde circolanti in materassi alluvionali a limitate profondità, non essendosi riscontrate con frequenza condizioni idonee alla formazione di falde profonde, salvo che per alcune zone tra cui quelle di Caulonia e di Rosarno.

Litorale tirrenico

Tuttora in corso le indagini lungo la ristretta fascia costiera compresa tra Scalea e Amantea, gli studi già eseguiti hanno messo in luce interessanti possibilità nella bassa valle del Savuto e nella piana di S. Eufemia con portate dell'ordine di diverse decine di litri al secondo contenute in materassi alluvionali, alimentate per lo più da deflussi subalvei dei torrenti locali.

Più a sud altre risorse interessanti sono state accertate nella piana di Rosarno, anche con carattere artesiano, dove tuttavia i notevoli attingimenti in atto non possono far prevedere ulteriori incrementi dei prelievi sotterranei.

Subalvee della provincia di Reggio Calabria

Verso l'estremo della regione numerose ricerche localizzate sono state condotte con finalità di approvvigionamento potabile nelle subalvee dei torrenti nella provincia di Reggio Calabria: Catona, Gallico, Calopinace-S. Agata, Valanidi, Melito, Amendolea, Bonamico, Molaro, Novito.

Le prospettive apparse da tali indagini, sia pure limitate sotto l'aspetto quantitativo, sono da ritenersi interessanti per le finalità suscitate con particolare riguardo ai torrenti Bonamico e Melito.

Maggiori disponibilità (diverse centinaia di litri al secondo), sempre di origine subalvea, sono state riconosciute nella zona tra il torrente Torbido e Roccella Jonica ed in quella intorno alle fiumare Stilaro ed Assi nei pressi di Monasterace.

Litorale jonico

Le indagini condotte lungo tutta la fascia costiera, tra Marina di Monasterace e il fiume Tacina, hanno dato nel complesso risultati decisamente favorevoli con rese dei pozzi anche dell'ordine della ventina di litri al secondo ciascuno.

Le localizzazioni più favorevoli appaiono quelle delle zone in corrispondenza delle foci dei torrenti Uria, Frasso e Crocchio, nella valle del Tacina.

Più a nord indagini sono state effettuate anche nel litorale tra Crotona e la foce del Neto, con risultati favorevoli soltanto nella fascia di terreno prossima alla subalvea del Neto e da quest'ultima alimentata.

Pure discrete, ma con limitazione imposta dal pericolo di inclusioni salmastre, sono apparse le possibilità della falda freatica in sinistra e in destra della foce del torrente Nicà (Cariati).

Zone interne

Ricerche sono state condotte nella media valle del Crati dove, esclusa la possibilità del ricorso a falde profonde, le uniche disponibilità sotterranee sono state riconosciute nella subalvea del fiume e nelle falde freatiche latitanti, queste ultime già oggetto di addensati prelievi in atto. Una valutazione di larga massima indica in 5-6 milioni di mc. il quantitativo di acqua estraibile dalla subalvea del Crati tra Cosenza e la confluenza Crati-Mucone, e in 7 milioni di mc. la disponibilità sempre subalvea tra la suddetta confluenza e la stretta di Tarsia.

Altri tentativi di ricerca hanno riguardato la piana di Sibari sede di un'apprezzabile circolazione di acque profonde cui attingono numerosi pozzi artesiani per uso agricolo (al 1958 risultavano censiti n. 800 pozzi per 1.000 l/sec.). L'approfondimento conoscitivo delle caratteristiche idrogeologiche della piana, effettuato attraverso perforazioni che hanno dato discrete rese singole, porta a localizzare, quale suscettibile di ulteriori discreti prelievi, la parte meridionale della piana stessa, stante la presenza di orizzonti freatici in coesistenza con quelli artesiani.

ALTRE RISORSE

Sulla base dei valori medi del rifornimento idrico potabile giornaliero, le acque di scarico di fognature cittadine potrebbero rendere disponibili, in condizioni di efficienza della rete fognante, e previo adeguato processo di trattamento: a Cosenza 200 l/sec.; Reggio Calabria 250 l/sec.

SICILIA

ACQUE SUPERFICIALI

1) *Bacino del fiume Simeto*

Sull'alto corso del fiume l'Ese ha costruito l'invaso di Ancipa sul fiume Troina della capacità Mmc. 30,4 (utili 28,3).

La Cassa ha costruito altro vaso sul Pozzillo, affluente del Simeto, di capacità Mmc. 145.

Le acque regolate dagli invasi predetti, assieme alle fluenze, permettono oltre alla produzione di energia negli impianti ESE, l'irrigazione di Ha. 40.898 (netti 32.000) di cui 37.448 (netti 29.000) della piana di Catania ed Ha. 3.450 (netti 3.000) della piana di Lentini.

Apposita convenzione (ESE - consorzi di Catania-Lentini) regola le due utenze.

2) *Bacino del Gornalunga affluente destro del Simeto*

La Cassa ha in costruzione un invaso in località Ogliastro di capacità Mmc. 82 netti per irrigare Ha. 20.000 (netti 13.350) fra il Gornalunga e Palagonia.

In primo tempo l'invaso sarà tenuto di Mmc. 62 (utili 30) senza due allacciamenti contermini per irrigare Ha. 7.500 con dotazione di mc/ha. 4.000. Ad opera completata sarà possibile servire 2÷3.000 ha. di agrumeti nella zona di Lentini presso Francoforte.

3) *Bacini dal Simeto all'Anapo (presso Siracusa)*

La Cassa per soddisfare le diverse utenze prospettatesi nella zona Catania-Lentini-Siracusa ha in esame un piano di opere così delineabile, salvo eventuali modifiche:

a) invaso da creare nell'ex lago di Lentini per Mmc. 130 massimi salvo le risultanze delle indagini;

b) condotte adduttrici al lago dal Simeto e dagli altri corsi d'acqua allacciati fra Simeto e Siracusa;

c) condotte adduttrici dal lago alle due zone industriali di Catania e Siracusa.

Il bilancio idrico, in funzione della capacità massima di Lentini, porta ad una disponibilità di acque regolate di Mmc. 278 (netta di perdite) di cui 189 pari a 6 mc/sec. per le zone industriali di Catania e Siracusa e Mmc. 89 per irrigazione dei consorzi di Lisimelie e Lentini.

Si avranno quindi per gli usi industriali assieme alle riserve locali da pozzi (già effettuati):

mc/sec. 3,5 continui per Catania;

mc/sec. 3,5 continui per Siracusa.

Quanto sopra, salvo diversa ripartizione secondo le esigenze future.

Sarà anche posto in studio un invaso di circa Mmc. 6 sul fiume Anapo per le esigenze industriali di Siracusa e per regolare circa Mmc. 22 nell'anno di acqua particolarmente richiesta per le sue qualità di purezza.

4) *Bacino del Dittaino affluente di destra del Simeto*

La Cassa sta realizzando un invaso in località Nicoletti di Mmc. 21 (19 netti) per irrigazione di Ha. 3.500 (3.200 netti) della valle del fiume.

In primo tempo l'invaso sarà fatto per Mmc. 10 netti e l'irrigazione limitata ad Ha. 2.100 (1.800 netti) con esclusione di due allacciamenti a corsi d'acqua contermini, e dei terreni non ancora serviti perché soggetti alle esondazioni del Dittaino.

In secondo tempo sarà anche possibile destinare Mmc. 3,5 ad usi acquedottistici ed estendere l'irrigazione ad alcune zone alte della Piana di Catania.

5) *Bacino del Dirillo di Gela*

a) In località Ragoleta di Leucodia Eubea l'ANIC ha costruito l'omonimo vaso di capacità Mmc. 26 (utili 21) che pone a disposizione della zona industriale di Gela Mmc. 14 all'anno e dell'irrigazione Mmc. 9,2 stagionali a servizio di circa 2.300 ha. delle zone vallive del consorzio di bonifica dell'Acate;

b) presso la foce del Dirillo la Cassa ha in programma la sistemazione dell'esistente lago del Biviere per una capacità di Mmc. 9.

Il lago deriva le acque del fiume e potrà sopperire alle necessità irrigue di circa 4.000 ha. (netti 2.600) di zone litoranee nonché alla fornitura di mc/sec. 0,150 pari a Mmc. 4,5 annui alle zone industriali di Gela.

6) *Bacino del Disueri affluente del fiume Gela*

Fin dal 1948 è stato realizzato l'invaso del Disueri di capacità Mmc. 13,7 netti. Tale capacità nel 1960, da misure dirette, risultava ridotta a Mmc. 8,4. In 11 anni si aveva quindi un riempimento di circa 500.000 mc/anno con materiali di trasporto delle acque.

In origine l'invaso era destinato all'irrigazione di ha. 6.180 della Piana di Gela.

7) *Bacino del Cimìa affluente del Maroglio*

E' in studio un vaso di capacità Mmc. 9 (netti 7) per servire all'irrigazione di ha. 4.000 circa della Piana di Gela. La sua realizzazione è stata prospettata quale vaso sostitutivo, in parte, del Disueri in via di colmamento.

8) *Bacino del Delia (Castelvetrano)*

E' stato realizzato un vaso in località Trinità della capacità di Mmc. 18 (utili 17,5) per irrigazione di ha. 5.000 netti della zona di Castelvetrano con dotazione di mc/ha. 3.600.

9) *Bacino del Birgi*

Sta per essere avviata la costruzione dell'invaso di Fastaia con capacità di Mmc. 10 (netti 9) per l'irrigazione di ha. 3.000 (netti 2.700) con dotazione di mc/ha. 3.300 circa. Con le acque da esso regolate non è possibile altra utilizzazione.

10) *Bacino del fiume Iato (Palermo)*

E' in avanzata fase di costruzione l'invaso di Poma previsto originariamente della capacità di Mmc. 64,5 (netti 60) con relazione di deflussi estivi per Mmc. 45 a servizio dell'irrigazione di ha. 9.000 della zona fra Castellammare del Golfo e Partinico.

In previsione di un allacciamento delle gronde e quindi della possibilità di aumentare la disponibilità di acqua per integrazioni dell'alimentazione potabile, la capacità dell'invaso è stata portata a Mmc. 72,5 (68 netti).

11) *Bacino del Mela (Milazzo)*

E' stato proposto un invaso in località S. Lucia sul fiume Mela di capacità Mmc. 14 (netti 12,5) con possibilità di regolazione di Mmc. 13,6 nel semestre irriguo a servizio di ha. 4.200 (netti 3.500) della piana di Milazzo e dotazione unitaria di mc/ha. 4.300. Tale invaso assieme a quello di seguito elencato, dovrebbe servire prevalentemente le esigenze del settore industriale, tenuto anche conto delle disponibilità di falde già esistenti nella Piana di Milazzo.

12) *Bacino del torrente Guattieri (Milazzo)*

E' realizzabile un nuovo invaso in località Sicaminò di capacità Mmc. 12,5 (10 utili) con regolazione di Mmc. 13 nel semestre estivo e possibilità di irrigazione di ha. 2.500 con dotazione di mc/ha. 4.500.

Tale regolazione comporta un piccolo invaso collegato in località S. Biagio di capacità Mmc. 1,75 (utile 1,5).

13) *Bacino del S. Leonardo (Termini Imerese)*

La Regione Siciliana ha in studio e in programma un invaso in località Rosamarina per una capacità di Mmc. 110 (netta 80) per usi potabili, industriali e irrigui (ha. 10.000 dominabili di zone vallive e costiere).

ACQUE SOTTERRANEE

Il problema delle acque sotterranee nella regione siciliana è caratterizzato fundamentalmente, da una parte, dalla estrema differenziazione idrogeologica nelle diverse zone dell'isola che rende sensibilmente ardua la ricerca ed in particolare la definizione delle disponibilità del sottosuolo; dall'altra, l'elevato coefficiente di valutazione agricola conseguibile attraverso l'acqua per colture di alto reddito che ha determinato nell'ultimo quindicennio un sensibilissimo incremento delle iniziative di ricerca e captazione da parte degli enti locali e dei privati agricoltori.

Tale problematica, in epoca più recente, si è aggravata a seguito dell'insediamento, in talune zone, di impianti industriali con notevoli prelievi a carattere continuativo dalle falde sotterranee.

Ciò premesso, sulla base delle conoscenze acquisite con gli studi effettuati (la differenziazione suaccennata tra zone e zone non permette nell'isola valutazioni generali estrapolative) si forniscono le seguenti indicazioni:

Versante orientale

Le notevoli risorse accumulate e rialimentate nel bacino lavico dell'Etna offrono tuttora possibilità di ulteriori interessanti prelievi con particolari modalità tecnologiche imposte dalla stratigrafia locale (pozzi profondi a scavo, gallerie, ecc.).

L'entità di tale prelievo può potenzialmente, nel suo complesso, presumersi nell'ordine anche di qualche mc/sec. subordinatamente peraltro alla difficile identificazione dell'idrografia sotterranea e al grado di sfruttamento dei pozzi esistenti nella piana di sinistra Simeto, che dal bacino in parola è direttamente alimentata.

Sempre nell'arco orientale si ritrovano cospicue risorse sotterranee (valutate da apposito studio in circa 150 milioni di mc.) quali quelle del bacino Lentini-Siracusa dove, causa l'accertata saturazione del bilancio idrologico, non è tuttavia possibile contemplare ulteriori prelievi, fatta eccezione per ristrette situazioni locali per le quali si tenterà di mettere allo studio particolari accorgimenti di ravvenamento.

Versante nord-orientale

Discrete possibilità si attribuiscono alla falda freatica ed a quella subalvea delle fiumare del litorale fra Milazzo e Messina; gli studi attualmente in corso, in ordine alle esigenze del nucleo industriale di Messina, tendono a stabilire i limiti presumibili per ulteriori sfruttamenti rispetto alla potenzialità delle attuali utilizzazioni, per lo più agricole, che risultano essere dell'ordine di 4.260 l/sec.

Versante nord-occidentale-agro palermitano

La risorsa sotterranea fondamentale è costituita dalle falde freatiche diffuse in quasi tutto il territorio ed oggetto già, da epoche remote, di intensi sfruttamenti agricoli.

Ulteriori prelievi da detta falda possono prevedersi nella zona litoranea (Termini Imerese ad est e Cinisi ad ovest) subordinatamente ad un coordinamento razionale degli utilizzi in atto. Qualche possibilità può essere offerta, verso le zone più interne, da rinvenimenti a carattere sporadico di acque profonde in formazioni calcaree.

Trapanese

In tale territorio, caratterizzato dalla prevalenza di formazioni calcaree eoceniche, pur non potendosi parlare dell'esistenza di una abbondante circolazione del tipo diffuso, si sono ritrovate zone di discreto interesse ai fini dell'emungimento dal sottosuolo: zona litoranea del golfo del Cofano e di S. Vito Lo Capo, con portate anche di qualche decina di l/sec., utilizzabili anche per uso irriguo; zona tra il mare a S.E. di Scopallo e le pendici dei monti Sparagio e Niviere-Inice (con una discreta falda artesianiana); zona a nord di Calatafimi, media e bassa valle Mendola (con falda artesianiana nei calcari fessurati).

Buoni risultati hanno dato le ricerche effettuate nel bacino di Delia-Mazzaro con quantitativi estraibili indicati nell'ordine dei 300-400 l/sec. impegnati dai settori potabile ed agricolo.

Versante meridionale zona del Salso Inferiore (Agrigento - Caltanissetta)

Gli studi in tali zone hanno escluso la presenza di falde idriche di un certo rilievo, localizzando peraltro possibili rinvenimenti in quantità e qualità idonee limitatamente all'approvvigionamento potabile locale.

Zona di Ispica (Ragusa), Noto e Pachino (Siracusa)

Le indagini effettuate hanno portato a stimare per il comprensorio di Ispica l'entità globale delle risorse sotterranee in circa 1 mc/sec., localizzando altresì la zona preferenziale per ulteriori sfruttamenti rispetto a quelli attuali.

Per i territori di Noto-Pachino, gli studi eseguiti hanno messo in luce concrete possibilità di reperimenti idrici nei calcari miocenici individuando le linee fondamentali di drenaggio verso i terreni di copertura più recenti ubicati verso le fasce costiere (Noto-Avola-Cassibile). Non è possibile, allo stato delle conoscenze, presumere una valutazione globale delle risorse disponibili.

Zone interne

In ordine ad esigenze locali, agricole e potabili, sono state effettuate ricerche anche in territori interni della Sicilia con risultati generalmente negativi salvo che per talune zone (Aidone, Piazza Armerina (Enna), Caltagirone, Grammichele, Palagonia, Mineo) dove i rinvenimenti effettuati sia pure modesti hanno contribuito in misura determinante alla risoluzione di problemi locali di approvvigionamento potabile e aziendale.

Anche per la Sicilia, così come per le altre regioni, un programma di ulteriori ricerche potrà permettere una localizzazione di maggior dettaglio delle risorse già prospettate e l'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi per altre zone non ancora studiate.

ALTRE RISORSE

Sulla base dei valori medi del rifornimento idrico potabile giornaliero, le acque di scarico di fognature cittadine potrebbero rendere disponibili, in condizioni di efficienza della rete fognante, e previo adeguato processo di trattamento: a Palermo 1.000 l/sec.; a Catania 500 l/sec.; a Messina 250 l/sec.; a Caltanissetta 100 l/sec.; a Siracusa 350 l/sec.

SARDEGNA

ACQUE SUPERFICIALI

1) *Complesso medio Flumendosa-Campidano di Cagliari*

Sono stati costruiti sul medio Flumendosa i due invasi di Flumendosa e Mulargia che regolano un deflusso di Mmc. 302.

Deducendo le erogazioni potabili in atto di Mmc. 38 e quelle industriali per Cagliari di Mmc. 30, restano disponibili per l'irrigazione Mmc. 234 circa.

Il programma di irrigazione dell'Ente Flumendosa prevede di servire ettari 94.300 che con dotazioni di mc/ha 6.000 comporterebbe un fornimento stagionale di Mmc. 566.

Per sopperire alle deficienze di acqua sono in studio o sono proposti, secondo il piano regolatore dell'Ente Flumendosa, diversi invasi: Rio Leni (Mmc. 20), alto Flumineddu (Mmc. 140), Mogoro (Mmc. 50), S. Lucia (Mmc. 20), Simbirizzi (Mmc. 60), Fluminimannu (Mmc. 60) da realizzare gradualmente.

Per alcuni di essi vi sono problemi di coordinamento con eventuali estendimenti dell'irrigazione ad altri territori. Comunque, qualora si renda possibile la loro realizzazione totale, è da presumere che oltre ai fabbisogni irrigui possano venire soddisfatte le esigenze industriali e potabili, per effetto anche di quanto precisato al punto seguente.

2) *Bacino del basso Flumendosa (versante orientale)*

E' in studio da parte dell'Ente Autonomo Flumendosa l'invaso sul basso corso del fiume in località monte Perdosu di capacità di Mmc. 90 (netti 80). Le acque erogabili annualmente sono Mmc. 70 di cui 20 per l'irrigazione dei terreni Muravera-S. Vito-Villa Putzu (ettari 2.500) ed altri 50 Mmc. verrebbero condotti ed immessi con sollevamento di mt. 200 nell'esistente serbatoio Mulargia sul medio corso del fiume la cui capacità Mmc. 328 (310 utili) è largamente esuberante per i deflussi del suo bacino (Kmq. 54).

Le acque del monte Perdosu costituirebbero pertanto una ulteriore compensazione agli impianti del medio Flumendosa specie per le acque prelevate dai suoi adduttori per la zona industriale di Cagliari.

3) *Bacino del Sa Picocca (Muravera)*

E' stato previsto un invaso in località monte Ollastu di capacità utile Mmc. 75 circa.

Le acque regolate nel semestre irriguo andrebbero a beneficio di ettari 10.000 (netti 7.500) ricadenti nelle fasce vallive litoranee, con dotazione di mc/ha 5.700.

4) *Bacino del Rio Palmas*

E' stato costruito con fondi del Ministero dell'Agricoltura lo invaso di monte Pranu di Mmc. 63 (netti 50). Il deflusso medio regolato è di Mmc. 72 con frequenza 50% e minimo Mmc. 30. Tutte le acque sono impegnate per usi potabili ed irrigui della zona del basso Sulcis (ettari 7.000, netti 5.000); possibile solo in via provvisoria, un parziale impiego industriale.

5) *Bacino del Ciaerri*

Oltre all'invaso di P. Gennarta su un affluente dell'alto corso, della capacità di Mmc. 14,5 (12 netti), per irrigazione di 4.200 ettari (3.000 netti) di terreni vallivi con dotazione mc/ha 4.000, è in studio un secondo vaso sull'affluente Casteddu in località Medau Zirimilis della capacità di Mmc. 16,8 (utile 13,43) per l'irrigazione di altri 3-4 mila ettari di terreni nella zona Silqua.

6) *Bacino del Mogoro (Terralba)*

E' stato proposto dall'Ente Autonomo del Flumendosa un vaso di Mmc. 55 per irrigare circa 8.250 ettari della zona di Terralba in destra e sinistra Mogoro.

7) *Bacino del Taloro* (affluente di sinistra del lago Omodeo sul Tirso)

La Società Elettrica Taloro, ora ENEL, ha avuto in concessione i tre grandi invasi di Fonni (Mmc. 50), di Teti (Mmc. 55) e di Taloro (Mmc. 2,5) tra loro collegati per la produzione di energia elettrica.

Nel dispositivo è stato imposto alla Società l'onere degli impianti di sollevamento dell'acqua per l'irrigazione di ettari 6.000 circa di terreni del consorzio di bonifica del medio Tirso. Vengono in tal modo sottratti all'invaso Omodeo di cui al punto che segue Mmc. 45 di fluenze.

8) *Bacino del Tirso*

Fin dal 1923 è stata costruita la diga Omodeo che produce un vaso di Mmc. 416 (374 utili) con deflussi, frequenza 80%, di Mmc. 316. Tali acque annuali, in base a concessione in atto dal 1947, sono destinate per metà a produzione di energia elettrica nel periodo invernale e per l'altra metà ad uso irriguo.

I terreni da servire sono quelli di Arborea Sassu e dell'Oristanese in destra e sinistra Tirso per complessivi ettari 27.482 (netti 24.048).

L'acqua è tuttavia largamente insufficiente, essendo le dotazioni unitarie assai elevate, per cui si rendono necessarie integrazioni.

A tale scopo è stata presa in considerazione la creazione di un nuovo vaso in località Asuni sul Flumineddu di Allai, affluente in sinistra Tirso a valle della traversa di derivazione, il cui accumulo sarebbe di Mmc. 170 (netti 116).

Tale vaso non interferendo con quello esistente perché su bacino a valle, può ritenersi l'unico capace di dare un reale incremento (Mmc. 120 regolati nel semestre irriguo) alle disponibilità irrigue attuali del lago Omodeo, che vanno anche decurtate degli apporti del Taloro al medio Tirso nel volume di Mmc. 45 anno.

Opportuni accordi con l'ENEL potrebbero peraltro mettere a disposizione tutte le acque del bacino Omodeo, con possibilità anche di utilizzi per l'industria dell'Oristanese, che attualmente prevede di usufruire in via provvisoria di acqua destinata ad usi irrigui.

9) *Bacino del Temo*

E' stato studiato un invaso in località Monteleone Roccadoria della capacità di Mmc. 86 (utili 48) che in collegamento con quello sul Rio Cuga (di cui al successivo punto 10) metteranno a disposizione nel semestre irriguo Mmc. 70 per l'irrigazione di ettari 12.000 (netti 10.000) della Nurra.

Ultimamente è stato proposto dal Consorzio industriale di Porto Torres un altro invaso di Mmc. 35 sul basso Temo, le cui acque verrebbero sollevate nel monte Roccadoria e da questo convogliate nel Rio Mannu di Porto Torres, per essere derivate a mezzo traversa a servizio della zona industriale di Porto Torres.

10) *Bacino del Cuga*

E' stato costruito dalla Società Elettrica Sarda l'invaso Muzzo collegato al precedente di monte Roccadoria ed unitamente allo stesso, metterà a disposizione dell'irrigazione della Nurra Mmc. 70.

11) *Bacino del Rio Mannu di Porto Torres*

In corrispondenza della statale 127/bis è in esame un invaso di Mmc. 13, per fornitura di acque alla zona industriale di Porto Torres.

12) *Bacino del Coghinas*

E' stato costruito dalla Società Elettrica Sarda l'invaso Muzzone di Mmc. 255 (netti 237) per produzione di energia elettrica.

Parte delle acque sono derivate alla traversa di Casteldoria con bacino di accumulo di Mmc. 8 per l'irrigazione dei terreni del basso Coghinas estesi ettari 2.352.

Le acque residue valutabili nell'ordine di circa Mmc. 200 potrebbero, con accordi con l'ENEL, essere messe tutte o in parte a disposizione di altre utenze industriali o potabili della zona.

13) *Bacino del Rio Posada*

La Cassa vi ha costruito l'invaso in località Macheronis di capacità di Mmc. 26 (utili 18), che regola Mmc. 28 per l'irrigazione di ettari 4.300 della piana Siniscola-Posada-Torpè.

14) *Bacino del Cedrino*

La Cassa ha in ultimazione l'invaso di Pedra e Ottoni di capacità Mmc. 62,5 (utili irrigui 15). Connessa è l'irrigazione di ettari 1.500 (netti 1.050) delle due piane di Galtellì e Orosei.

L'acqua defluente annualmente alla stretta, che in media è di Mmc. 206 e negli anni scorsi Mmc. 137, al netto dei fabbisogni irrigui, potrebbe essere usata per esigenze potabili o industriali.

Ciò presuppone accordi con l'ENEL ora titolare di impiantino (ex Gallisai) in località Castello, per produzione di energia elettrica.

15) *Bacino del Rio Sa Teula (Arbatax)*

E' in corso di studio lo sbarramento di Sa Teula in località S. Lucia per Mmc. 3,7 (netti 3,1) aumentabili successivamente a 4,5 Mmc. Ad esso afferiscono le acque di scarico dell'invaso Bau Muggeris costruito sull'alto Flumendosa per produzione di energia. I deflussi annui medi sono Mmc. 128. Attualmente le acque servono all'irrigazione della zona di Tortoli e a quella industriale di Arbatax. I fabbisogni nel semestre estivo sono di Mmc. 22 per l'irrigazione e di Mmc. 8 per l'industria.

Opportuni accordi con l'ENEL concessionaria degli impianti sull'alto Flumendosa, potrebbero mettere a disposizione delle varie utenze tutte le acque regolabili ora utilizzate in minima parte.

ACQUE SOTTERRANEE

Le possibilità di immagazzinamento delle acque del sottosuolo della Sardegna possono considerarsi, in generale, modestissime data la prevalente impermeabilità delle formazioni geologiche della regione.

Le ricerche a tutt'oggi eseguite hanno per lo più riguardato orizzonti acquiferi di limitata profondità negli accumuli sotterranei costituiti da piccoli massicci calcarei, spesso affioranti in zone costiere, o da alluvioni ciottoloso-sabbiose delle pianure.

Le prospettive future in questo settore restano in sostanza legate al tentativo di localizzare possibili rinvenimenti di orizzonti artesiani profondi.

Versante sud-orientale

Le risorse idriche sotterranee sono costituite da falde freatiche che interessano quasi tutto il territorio del Campidano di Cagliari. Nella zona di S. Priamo e Muravera, alla foce del Flumendosa, le falde nelle alluvioni quaternarie alimentano numerosi pozzi, ma è anche da presumere, data la presenza di terreni argillosi impermeabili, la esistenza di falde più profonde a carattere risaliente.

Ulteriori possibilità di sfruttamento possono essere allo stato previste nelle zone costiere caratterizzate da depositi ciottolosi o argilloso-sabbiosi e anche nelle parti più interne con prelievi però di piccoli quantitativi d'acqua.

Versante nord-orientale

Le ricerche e gli studi effettuati hanno escluso, sia nella piana di Galtelli che in quella di Siniscola (Nuoro), la presenza di risorse idriche sotterranee di una certa consistenza: i pozzi esistenti effettuano modesti attingimenti per uso locale di irrigazione e per abbeveramento del bestiame.

Versante nord-occidentale

Se si prescindere dalle scarsissime possibilità offerte dai ricopri-
menti alluvionali, di modesta estensione e potenza, possono indicarsi:

nel territorio della Conca di Perfugas (Sassari) qualche pro-
spettiva di ritrovamento di falde legata alle formazioni trachitiche
fessurate;

nel territorio della Nurra settentrionale verso il golfo dell'Asi-
nara, possibilità nelle arenarie e calcari giurassici sovrastanti l'im-
basamento schistoso del territorio; indagini preliminari in tali forma-
zioni non hanno conseguito risultati incoraggianti, non escludendo
tuttavia l'opportunità di eseguire in una seconda fase perforazioni più
profonde (dell'ordine di qualche centinaio di mt.).

Versante occidentale

In questa parte dell'isola (zone di Milis e Terralba) sono pre-
senti alluvioni ciottolose per lo più terrazzate e coni di deiezioni che
possono ospitare falde freatiche alimentate dalle piogge ricadenti
direttamente sulla zona e dalle acque immagazzinate nei rilievi mon-
tuosi del retroterra.

Il complesso dei valori rilevati non consente però di fare una va-
lutazione della capacità idrica, comunque non cospicua, delle soprad-
dette formazioni alle quali attingono pozzi con portata dell'ordine di
2-6 l/sec.

Versante sud-occidentale

Come per il versante nord-occidentale anche nella zona del bas-
so Sulcis e nella valle del Cixerri (Cagliari) gli studi eseguiti hanno
escluso la presenza di falde acquifere di un certo interesse, se si pre-
scinde dalle scarsissime possibilità della falda superficiale.

ALTRE RISORSE

Sulla base dei valori medi del rifornimento idrico potabile gior-
naliero, le acque di scarico di fognature cittadine potrebbero rendere
disponibili, in condizioni di efficienza della rete fognante, e previo
adeguato processo di trattamento: a Cagliari 350 l/sec.; a Sassari
150 l/sec.

**QUADRO DI RIFERIMENTO SULLE POSSIBILITA'
DI INTERVENTO NEL SETTORE DEGLI ACQUEDOTTI
E DELLE FOGNATURE**

ISOLE MINORI

1. Le isole minori comprese nel territorio del Mezzogiorno sono 41, per una popolazione residente di circa 145.000 abitanti. Sebbene diverse tra loro per superficie e densità di popolazione, è caratteristica comune di tutte la scarsità di idonee fonti di approvvigionamento idrico, la natura geologica che non consente, in gran parte di esse, lo stabilirsi di falde idriche potabili, la morfologia generalmente molto accidentata e la conseguente dispersione a mare degli afflussi meteorici.

L'approvvigionamento, anche prima dell'intervento della Cassa, era fondato sulle scarsissime risorse locali, sulla raccolta di acque piovane e sui trasporti con navi-cisterna.

2. Gli interventi da effettuare attengono essenzialmente al completamento di opere per Capri e Ponza, Pantelleria e le isole Eolie; si tratta, in particolare, di aumentare l'efficienza degli impianti che utilizzano l'acqua scaricata dalle navi cisterna.

Per quanto riguarda l'isola d'Elba, gran parte delle opere a suo tempo previste dal piano di normalizzazione è stata già realizzata.

Nei prossimi anni sarà possibile realizzare gli acquedotti per Marciana Marina, Lacona e Chiossi ed iniziare il rinnovo delle condotte per Portoferraio dalle sorgenti di monte Capanne. Il completamento potrà essere effettuato in un secondo periodo, previo ulteriore stanziamento di fondi.

Per l'isola di Capri è stato previsto il completo adeguamento degli impianti idrici interni dell'isola.

Si prevede, inoltre, l'avvio di due impianti pilota sperimentali di dissalazione di acqua di mare e l'acquisto di due navi cisterna.

LAZIO MERIDIONALE

1. L'area facente parte del Mezzogiorno comprende le intere provincie di Frosinone e Latina, la parte della provincia di Roma ricadente nel comprensorio di bonifica di Latina e l'ex circondario di Cittaducale in provincia di Rieti.

La superficie interessata dagli interventi ha una estensione di 7.100 Km². con 150 comuni e 850.000 abitanti.

Le difficoltà dell'ambiente, le diverse condizioni ed esigenze di vita da zona a zona ed il recente notevole sviluppo industriale e turistico della piana pontina e del suo litorale, hanno parzialmente modificato il piano decennale di intervento che era articolato nei seguenti gruppi di acquedotti:

- a) Capofiume e minori;
- b) Val S. Pietro;
- c) Aurunci e minori;
- d) Reatino (turistico).

Il sistema interessa attualmente, come previsione di opere esterne per la normalizzazione idrica, 218 comuni con 564 centri abitati e 1,6 milioni di abitanti. E' da rilevare che 53 comuni ricadono fuori del territorio di competenza della Cassa e 17 in altre regioni contigue, in particolare Abruzzi e Campania. Rispetto al piano originario, si è verificato un aumento di quasi il 50% del numero dei comuni e del 150% della popolazione.

2. Le opere previste riguardano acquedotti in zone già sottoposte ad interventi e interessano, da una parte, la ultimazione del primitivo piano quindicennale, finora non potuta effettuare a causa del maggior costo delle opere e della diminuzione dei finanziamenti; dall'altra parte, il completamento delle varie opere di acquedotti già costruiti o in corso di realizzazione, per i quali si è dimostrata la necessità di intervento.

ABRUZZI-PICENO

1. Il territorio di intervento comprende le quattro provincie abruzzesi di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo e quella parte della provincia marchigiana di Ascoli Piceno inclusa nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Il territorio delle quattro provincie abruzzesi comprende 302 comuni con 1,2 milioni di abitanti, per una superficie di 10.794 Km².; nel complesso si hanno, invece, 327 comuni con 1,4 milioni di abitanti e 11.800 Km². di superficie.

Il piano è stato riferito alle seguenti zone, nelle quali sono previsti completamenti di opere iniziate e nuovi interventi:

a) zona Trigno-Vomano, delimitata a sud-est dal Trigno, nord-est dal Vomano, a sud-ovest dalla dorsale appenninica Maiella Morrone-Gran Sasso, comprende 291 centri abitati e 683.575 abitanti;

b) zona Vomano-Tronto, delimitata a sud-est dal Vomano, a nord-ovest dal Tronto, a sud-ovest dalla dorsale appenninica Gran Sasso-Laga, comprende 346 centri abitati e 328.666 abitanti;

c) zona dell'Appennino centrale abruzzese, coincidente con la provincia dell'Aquila, comprende 248 centri abitati e 329.666 abitanti (15 comuni sono, però, inclusi nel sistema acquedottistico del Lazio).

2. Gli interventi riguardano le seguenti zone:

Zona Trigno-Vomano

Acquedotto del Giardino. Sono previsti il completamento dell'alimentazione di Pescara e di Francavilla, per le quali le previsioni di fabbisogno sono state largamente superate dalla realtà, l'integrazione dell'alimentazione di Castiglione a Casauria e dei comuni rivieraschi a nord di Pescara, opera urgente che può avere riflessi di notevole interesse per il turismo.

Acquedotto dell'Orfento. Si proseguirà nel risanamento delle opere fatiscenti.

Acquedotti Avello, Sinello, Capovallone, Tavo. E' prevista la prosecuzione degli interventi di completamento parziale o totale, tutti intesi a far raggiungere ai complessi un adeguato grado di funzionalità nella zona di servizio.

Tra i nuovi interventi sono previsti:

acquedotto di Roccadiferro (Chieti): opere di sistemazione e ampliamento;

acquedotto di valle del Foro, destinato a integrare, in un prossimo futuro, la zona Pescara-Francavilla: inizio dei lavori;

acquedotti minori.

Zona Vomano-Tronto

Acquedotto del Ruzzo. Sono previsti interventi complementari per la normalizzazione del territorio alimentato, per l'alimentazione integrativa di Giulianova e Roseto e per l'alimentazione della fascia litoranea.

Acquedotto Pescara d'Arquata. Sono previste opere di completamento per le diramazioni per i comuni di Roccafluvione, Ascoli, Castignano, Venarotta ed il loro agro, nonché il serbatoio di Ascoli Piceno.

Acquedotto del Vettore. Saranno completate le diramazioni per rendere funzionale l'opera.

Acquedotto della Laga ed alcuni minori. Sono previsti nuovi interventi.

Zona Appennino Centrale

Valle Aterno e Marsica

Acquedotto La Ferriera nella valle dell'Aterno e nella Marsica. Si prevede il completamento dell'opera con il serbatoio dell'Aquila e diramazioni per centri del comune dell'Aquila, per Castelvecchio Calvisio, S. Stefano di Sessanio, Pescina ed altri.

Tra i nuovi interventi sono previsti:

- acquedotto Fonte Suriente, per Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli, con la connessa ricostruzione ed integrazione dell'acquedotto Castel di Sangro, per quanto riguarda le fonti di alimentazione;
- acquedotto Val Fondillo per i comuni di Opi, Pescasseroli, Lecce dei Marsi ed altri, tutti in zone di alto interesse turistico;
- acquedotto del Gizio ed altri minori per la normalizzazione idrica di Sulmona, Pratola Peligna e altri centri della valle Peligna;
- acquedotto del Chiarino destinato, oltre che alla città dell'Aquila, ad altri comuni della zona nord-occidentale della provincia;
- acquedotto Formarotta e S. Eugenio ed altri minori.

MOLISE

1. I riferimenti regionali del Molise sono riportati insieme a quelli della Campania, cui si ricollega per il sistema di acquedotti.

2. Il programma quinquennale comprende opere varie di captazione di nuove, piccole sorgenti locali, opere di adeguamento di sorgenti già utilizzate ed opere di adduzione per comuni non allacciabili ai sistemi degli acquedotti molisani destro e sinistro.

Sono inoltre necessari adeguamenti dei grandi sistemi di acquedotto, principalmente il molisano destro, per commisurarli alla già sentita dinamica dei comuni, che rende indispensabile la realizzazione immediata delle fasi del secondo tempo previsto, differite all'epoca della prima costruzione.

E' inserita la previsione di impegno per la quota parte della spesa per la diga di Ponte Liscione afferente al settore acquedotti.

CAMPANIA

1. Campania e Molise hanno complessivamente una superficie di 18.000 Kmq. circa ed una popolazione di 5,3 milioni di abitanti, distribuiti in 679 comuni.

Ai fini degli studi di normalizzazione dell'approvvigionamento idrico il territorio è stato suddiviso in quattro zone principali in cui, oltre a due zone minori alimentate da acquedotti di altre regioni, è inclusa anche una parte della provincia di Foggia.

a) Zona acquedotto Campano ed acquedotti del Molise a servizio di 337 comuni appartenenti in maggior parte alle province di Caserta, Napoli e Campobasso ed in misura minore a quelle di Avellino, Benevento e Foggia.

b) Zona Irpino-Sannita e nord-Casertana, interessante 170 comuni delle province di Avellino, Benevento e Caserta; al cui approvvigionamento concorrono anche diramazioni di altre regioni, di cui si è fatto cenno a proposito delle zone minori.

c) Zona Salernitana in destra Sele e Sorrentina, comprendente la zona di servizio del sistema Ausino-Sorrentino ed acquedotti minori, interessante 63 comuni delle province di Napoli e Salerno.

d) Zona Salernitana in sinistra Sele, comprendente il complesso degli acquedotti del Cilento, dell'alta valle Sele, del Vallo di Diano ed acquedotti minori, per l'alimentazione di 110 comuni tutti della provincia di Salerno.

In complesso, su 680 comuni inclusi nel territorio delle quattro zone anzidette, 670 sono interessati dai programmi della Cassa, con un totale di oltre 4,7 milioni di abitanti.

2. Gli interventi riguardano le seguenti zone:

I Zona

a) Completamento adduzione acque del Biferno-Torano Mareto ed opere igieniche nel territorio di Boiano.

Le opere da eseguire consistono nel II e III lotto della galleria di valico del Matese, indispensabile per realizzare l'adduzione di acque dalle sorgenti del Biferno.

I lavori sono indispensabili per assicurare le necessità di consumo dell'acquedotto Campano ed il loro differimento renderebbe improduttiva ed inutile la parte di galleria già costruita sul versante Adriatico.

b) Completamento dell'asta principale dell'Acquedotto Campano.

Riflette essenzialmente il raddoppio del sifone del 1° attraversamento del fiume Volturno. Tale raddoppio, occorrente per il funzionamento dell'acquedotto con l'intera portata, assume anche carattere di urgenza per garantire la sicurezza di esercizio dell'acquedotto.

Nel programma in questione sono stati anche compresi gli impianti di misura, segnalazione e telecomunicazione necessari per la regolazione del sistema dell'acquedotto Campano.

c) Condotta di avvicinamento ed adeguamenti vari dell'acquedotto di Napoli.

I lavori consistono essenzialmente nella costruzione di condotta per immettere nella rete della città di Napoli il nuovo sistema di alimentazione e le nuove portate disponibili con la entrata in funzione dell'acquedotto Campano.

d) Completamento opere: sorgenti di S. Maria la Foce ed estensione servizio zona alta vesuviana.

Si rende necessario alimentare, con sollevamento, la fascia alta vesuviana insistente a monte delle opere già realizzate, nella quale è in atto un intenso sviluppo; attualmente è priva di alimentazione idrica.

II Zona

Nel settore del Calore l'intervento fin qui attuato comprende principalmente le estensioni dell'acquedotto dell'alto Calore a comuni e centri non serviti dall'opera originaria, e la costruzione del nuovo acquedotto orientale del Calore. I nuovi interventi mirano all'integrazione delle fonti di alimentazione, mediante utilizzazione dell'aliquota assegnata delle acque di adduzione principale.

Segue la previsione di completamento dell'acquedotto di Roccamonfina, realizzato in gran parte nel quindicennio.

Per l'acquedotto del Taburno si tratta di costruire ex novo tutta l'opera, già prevista nel piano di normalizzazione, ma non potuta realizzare prima per mancanza delle necessarie intese con il comune di Benevento (che doveva cedere l'acqua delle sorgenti) poi per mancanza di fondi.

In questa sede è previsto un intervento specifico per la normalizzazione idrica della città di Benevento.

Per l'acquedotto del Fizzo, la cui costruzione, subordinata all'entrata in funzione dell'acquedotto Campano, era stata impedita dalla mancanza di fondi, può darsi corso — essendo stato ormai attivato il Campano — alla costruzione completa dell'opera.

III Zona

L'acquedotto del Vallo di Diano è un'opera completa di nuova costruzione, peraltro già inserita nei programmi precedenti, nei quali è stato possibile eseguire solo lavori alle sorgenti.

Nella seconda voce sono riunite in parte opere già precedentemente programmate (per Positano, Amalfi, Atrani ed Agerola), in parte opere necessarie ad integrare interventi già effettuati (sistema Ausino-Sorrentino anche in utilizzazione delle sorgenti del Picentino) ed in parte infine interventi la cui necessità è emersa in tempi più recenti (Gragnano, S. Cipriano Picentino, Majori, Minori, ecc.).

IV Zona

Nella zona dell'alto Sele e del Calore la Cassa non ha finora operato alcun intervento di approvvigionamento idrico. Gli studi necessari per definire la soluzione da adottare sono risultati lunghi e complessi per cause svariate. Approvato ora il progetto di massima, sono in corso di redazione i vari lotti esecutivi, urge accelerare ogni adempimento per addivenire al più presto all'inizio dei lavori, a causa del grave stato di disagio di quasi tutti i comuni della zona, alcuni dei quali come Palomonte, Altavilla Silentina, Ottati, Valva, Aquara, Ricigliano e Romagnano al Monte, sono o completamente sprovvisti di qualsiasi impianto acquedottistico o alimentati con portate irrisorie e soggette ad intorbidirsi. E' previsto per tale zona il finanziamento del I, II e III lotto del Sele, dell'acquedotto del Calore, nonché di alcuni acquedotti minori al servizio di Serre, Sacco e Trentinara ed altri comuni della zona.

All'estremità settentrionale dell'Acquedotto dell'Eleo, costruito dalla Cassa e da tempo in esercizio, permangono alcuni comuni e frazioni scarsamente alimentati, per alcuni dei quali il disagio è particolarmente sentito (Perdifumo, Castellabate, Santa Marina, Ogliastro, Lago). E' prevista per tale zona la realizzazione dell'acquedotto del basso Cilento.

La normalizzazione dell'alimentazione idrica dei comuni di Montecorvino-Rovella, Montecorvino Pugliano e Pontecagnano-Faino riveste carattere d'urgenza anche perché è strettamente collegata con l'integrazione dell'Ausino-Sorrentino. L'acquedotto del Cerasuolo (i cui lavori alle sorgenti sono già in corso) è destinato a risolvere detto problema.

PUGLIA

1. In Puglia, l'attività nel settore degli acquedotti si riassume praticamente negli interventi dell'acquedotto Pugliese, che alimenta quasi tutta la regione, eccetto 20 comuni della provincia di Foggia, di cui 19 compresi nei piani di normalizzazione della Campania e del Molise ed uno costituito dalle isole Tremiti, da alimentare con l'utilizzazione delle acque meteoriche.

Iniziato nel 1906 ed ultimato nel 1939 per provvedere all'alimentazione di 234 comuni, l'acquedotto Pugliese è stato successivamente ampliato, specialmente ad opera degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sia come portata che come numero di comuni serviti: attualmente 248 per una popolazione di circa 3,3 milioni di abitanti.

Il grande sviluppo industriale dell'intera regione, e in particolare delle province di Taranto, Bari e Foggia, ripropongono ulteriori forniture idriche sia per usi propriamente industriali che per le opere igieniche, ancora largamente carenti in molte zone della Puglia.

2. Le opere previste in questo programma quinquennale per la Puglia sono in parte integrazioni e completamenti degli interventi attuati nel quindicennio, sia pure dimensionati secondo i più ampi criteri della normalizzazione con dotazioni individuali di acqua maggiori di quelle attuali dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. Per il resto in linea prioritaria si tratta della costruzione di quelle opere attinenti alla derivazione delle nuove portate degli invasi del Pertusillo Fortore ovvero attinenti all'integrazione delle portate per il Salento e il Gargano.

L'opera, per un certo periodo, potrà essere utilizzata per usi industriali, sia direttamente, nelle zone meridionali di diretta alimentazione, sia indirettamente, nelle zone settentrionali, impiegando aliquota delle sue acque per usi igienici nelle zone meridionali e liberando quindi acque del Sele-Calore nelle zone settentrionali.

Ulteriori integrazioni saranno previste con utilizzazioni di disponibilità dell'invaso sul Fortore.

Nel periodo suddetto dovrebbe, poi, provvedersi a definire e realizzare le ulteriori integrazioni necessarie per gli usi industriali sulla base di una valutazione dei relativi fabbisogni ed usufruendo dei progressi tecnici che saranno certamente stati raggiunti nella dissalazione delle acque, problema questo della più viva importanza per la Puglia, attesa la sua notevole dotazione di sorgenti di acqua a basso tenore salino.

BASILICATA

1. La Basilicata ha una superficie di 10.000 Km², sulla quale è insediata una popolazione di circa 670 mila abitanti distribuita in 128 comuni.

Benché prevalentemente montuoso, il patrimonio sorgentizio non è molto abbondante e per di più le sorgenti sono irregolarmente distribuite nella regione. Ciò dipende dalla predominazione dei terreni impermeabili, costituiti per oltre il 50% da formazioni argillose, specialmente nelle medie valli dell'Agri e del Sinni e nei bacini del Basento, del Cavone e nella valle del Bradano. Data la scarsità delle

portate locali, si è ricorsi di frequente ad acque esterne convogliate da sorgenti lontane, che hanno richiesto notevoli impegni finanziari.

All'atto dell'intervento della Cassa, lo stato di conservazione per la totale mancanza di manutenzione era grave soprattutto per gli acquedotti minori. La situazione al 1950 era la seguente: dei 128 comuni delle due provincie di Potenza e Matera, 73 comuni avevano bisogno di interventi integrativi e 55 erano in condizioni così precarie da richiedere il totale rifacimento delle opere.

Per sanare tale situazione, i lavori di ripristino sono stati fondati essenzialmente sui quattro complessi dell'Agri, del Basento, del Caramola e del Frida.

2. Gli interventi riguardano i seguenti complessi:

Acquedotto del Frida. La maggior parte dei lavori per la realizzazione di tale opere — fondamentalmente per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico della Basilicata e di alcuni comuni della provincia di Cosenza — è già appaltata ed alcuni di essi sono in via di ultimazione.

Anche il tronco da monte Coppola a Pisticci che è uno dei più importanti dell'acquedotto perché, oltre ad alimentare alcuni dei più popolosi comuni, e la zona industriale del Basento tra Ferrandina e Pisticci, consentirà di bloccare a Ferrandina l'acquedotto dell'Agri la cui portata sarà così a disposizione dei comuni posti a monte, è stato finanziato.

Acquedotto del Basento. I lavori finanziati per l'integrazione ed il ripristino dell'acquedotto sono già ultimati o in via di ultimazione, comunque la portata che attualmente viene erogata ai comuni serviti è sensibilmente inferiore a quella che sarebbe necessaria — tenuto conto anche del prevedibile incremento futuro — e numerosi altri tronchi di condotte esistenti vanno sostituiti o perché in cattivo stato di conservazione o per necessità di adeguamento alle maggiori portate da convogliare, con i previsti incrementi di alimentazione.

Acquedotto dell'Agri. Con il completamento dell'acquedotto del Frida tutti i comuni serviti dall'Agri a valle di Ferrandina saranno alimentati dal predetto nuovo acquedotto. Ne deriverà un decisivo miglioramento delle condizioni per i rimanenti comuni serviti dall'acquedotto dell'Agri ai quali potrà essere in conseguenza distribuita una maggiore portata. Nonostante questo e nonostante gli interventi sino ad ora effettuati l'acquedotto necessiterà ugualmente di ulteriori integrazioni di portata, mediante la captazione di nuove sorgenti e l'estesa sostituzione di tronchi delle vecchie condotte ora in opera, inadeguati o profondamente dissestati.

E' poi prevista la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di alcuni comuni alimentati con soluzioni locali e che versano in particolare condizione di disagio.

CALABRIA

1. La Calabria, estesa per una superficie di 15.076 Kmq. è la regione più allungata della penisola; con una lunghezza massima di 248 Km., una larghezza minima di 31 km. e uno sviluppo costiero di oltre 700 km.

Nei 410 comuni della regione, è insediata una popolazione di circa 2,2 milioni di abitanti, con una densità di 135,6 abitanti per Km².

La conformazione orografica e geologica della regione è particolarmente tormentata con elevata altimetria e numerosi corsi di acqua a regime torrentizio. Le piogge molto scarse nei mesi estivi sono concentrate dal tardo autunno alla primavera; in rapporto al loro comportamento con le acque, i terreni sono permeabili per il 37,8% della superficie, poco permeabile per 2,8%, impermeabili per il 59,20%.

Le sorgenti censite dal Servizio Idrografico sono circa 19.000 variamente distribuite su tutto il territorio, con una portata complessiva di 35.000 l/sec. circa.

Prima dell'intervento della Cassa la situazione era la seguente: 340 comuni serviti per una popolazione di circa 1,7 milioni di abitanti; 343 acquedotti in esercizio, il 90% dei quali a servizio dei piccoli comuni; 66 comuni completamente sprovvisti di acquedotto. Riassumendo: 4 comuni erano autosufficienti; 96 avevano bisogno di interventi integrativi; 310 erano in condizioni tali da richiedere un intervento totale.

Tenuto conto della dislocazione e della portata delle sorgenti, della posizione e del raggruppamento dei centri abitati, della conformazione dei massicci montani, della natura geologica dei terreni e di tutti gli altri fattori che sono alla base della tecnica acquedottistica, il piano di normalizzazione dell'approvvigionamento idrico della Calabria è stato delimitato nelle 10 zone sotto elencate:

Nord-Orientale (CS)
 Valle del Crati (CS)
 Trionto-Tacina (CS-CZ)
 Tacina-Corace (CZ)
 Corace-Assi e Mesima Petrace (CZ-RC)
 Assi-Buonamico (CS-RC)
 Aspromonte (RC)
 Angitola-Mesima (CZ)
 Savuto-Angitola (CZ-CS)
 Litorale Tirrenico (CS).

Per ciascuna zona è stato studiato un piano particolare degli acquedotti a servizio di tutti i centri compresi, al fine di ricevere le soluzioni tecnicamente ed economicamente più vantaggiose.

2. Le opere da includere nel programma devono riferirsi a quelle ritenute indispensabili per la funzionalità delle parti già costruite o in costruzione, nonché nuovi ed urgenti interventi atti a risolvere situazioni di particolare gravità di carattere igienico, industriale, turistico, ecc.

Le opere esterne sono state raggruppate per provincia; di esse rivestono particolare importanza:

Provincia di Catanzaro

Tra gli acquedotti della fascia centrale:

a) l'acquedotto del Corace che completa e rende funzionali le opere già costruite, consentendo alla città capoluogo di utilizzare

nella sua parte media ed alta la portata resa disponibile con i primi interventi;

b) l'acquedotto del Melito che prevede l'alimentazione di tutto il litorale jonico catanzarese da Botricello a Catanzaro Lido con prelievo dal subalveo dell'Alli.

Ambedue i complessi sopra descritti consentiranno di fronteggiare i fabbisogni, nel quinquennio, del capoluogo di Catanzaro con dotazione media di 200/1/ab./g.

Tra gli acquedotti del Tacina-Lese:

l'utilizzazione delle sorgenti Differenze a servizio del nucleo industriale di Crotone e della circostante vastissima zona di trasformazione fondiaria; tipico esempio nella regione di intervento integrale della Cassa, prelude l'ulteriore potenziamento dell'intero complesso acquedottistico del Tacina onde consentire da una parte l'insediamento umano e la riforma agraria e dall'altra una soddisfacente distribuzione idrica adeguata ad una città in rapido sviluppo industriale.

Tra gli acquedotti del Poro:

le opere per Limbadi e Francica completano il primo ciclo di intervento nella zona.

Provincia di Cosenza

Tra gli acquedotti del litorale tirrenico:

l'acquedotto Ferrera che con gli interventi proposti renderà possibile l'esercizio delle opere già costruite per i centri compresi tra Paola ed Amantea e di quelli montani retrostanti.

Tra gli acquedotti di Cosenza:

le opere di completamento (Bufalo) dei servizi idrici della città (centro di particolare importanza e di attività economica in piena espansione in seguito a precedenti interventi della Cassa) per non annullare o pregiudicare il sensibile sviluppo in atto.

Tra gli acquedotti della Valle del Crati:

a) l'acquedotto di Marano Marchesato, destinato a normalizzare l'approvvigionamento idrico di alcuni grossi centri della Valle, adducendo mediante due adduttrici principali una portata complessiva di 40 l/sec.;

b) l'acquedotto Mezzafiumina a servizio di tutti i centri in sinistra del Crati da S. Sosti e Montalto Uffugo. Nel piano quinquennale sarà realizzato un primo lotto funzionale di opere.

Tra gli acquedotti del litorale jonico:

l'acquedotto del Macrocioli in corso di ultimazione per tutti i centri previsti eccettuati i comuni di Crosia e Calopezzati per i quali si provvede nell'ambito del presente piano.

Ulteriori interventi riguardano il completamento di alcune opere di acquedotti già in parte realizzati.

Provincia di Reggio Calabria

Gli interventi di maggiore rilievo riguardano gli acquedotti della Amendolea, di Mammola, di Bivongi, di Villa S. Giovanni e infine le

opere per il potenziamento e la sistemazione dell'acquedotto di Reggio Calabria.

Tra gli acquedotti dell'Aspromonte sud:

a) l'acquedotto dell'Amendolea interessa tutti i centri litorali compresi tra Condofuri e Brancaleone oggi praticamente sprovvisti di opere idrauliche. L'opera, che si inserisce tra gli acquedotti del Tuccio e del Buonamico, riveste particolare importanza in quanto interessa i centri del versante sud del massiccio dell'Aspromonte e completa il rifornimento idrico di tutti i centri litoranei compresi nella zona detta dell'Aspromonte, da Scilla a Bovalino, risolvendo in maniera determinante gli assillanti problemi della zona stessa;

b) l'acquedotto per Villa S. Giovanni, per il potenziamento dell'intervento già operato dalla Cassa in un centro suscettibile di particolari sviluppi ed attività.

Tra gli acquedotti del litorale jonico:

a) gli acquedotti di Mammola, Gioiosa Jonica, Bianco e Caulonia sono tra le opere più importanti della zona costiera tra i fiumi Assi e Buonamico; interessano le ultime propaggini della zona di bonifica di Caulonia e sottendono centri tra i più densamente abitati della zona, permettendo di completare il servizio idrico della fascia costiera litorale jonica;

b) l'acquedotto di Bivongi ed altri, che normalizza l'approvvigionamento idrico di una zona assetata e pressoché priva di risorse idriche.

SICILIA

1. La Sicilia ha un'estensione di circa 25.700 Km², con una popolazione di 4,8 milioni di abitanti distribuita in 379 comuni.

In dipendenza delle particolari caratteristiche orografiche, geologiche e idrologiche della regione, i corsi di acque hanno un regime prevalentemente torrentizio, con piene a rapidissimo corso e magre prolungate, e spesso con portata nulla per diversi mesi all'anno.

La distribuzione delle piogge durante l'anno è del tipo marittimo: massimi invernali e minimi estivi, con precipitazioni nevose molto scarse, generalmente nelle zone di quota più elevata.

La consistenza delle sorgenti rilevate dal Servizio Idrografico è di 4.100 circa, con una portata totale accertata di 33.000 l/sec. Con tale portata sorgentizia l'approvvigionamento potabile della popolazione potrebbe ritenersi soddisfacente. Infatti detratto il volume impegnato per gli usi irrigui, la popolazione prevedibile nel 2000 (6,3 milioni di abitanti) dovrebbe poter disporre di una dotazione media giornaliera per abitante di circa 200 litri, in quanto per la squilibrata distribuzione delle risorse sorgentizie dell'isola bisogna ricorrere ad altre fonti di alimentazione: falde freatiche superficiali; falde subalvee; acque superficiali; acque piovane e marine.

Tenuto conto di questi elementi, abbinati necessariamente al diverso grado di orientamento della popolazione, il territorio della Si-

cia, escluse le isole minori, è stato suddiviso nelle seguenti otto zone, per conferire maggiore razionalità agli interventi:

- Zona I - Messinese ;
- « II - Madonie ;
- » III - Palermitano ;
- » IV - Montescuro ;
- » V - Agrigentino ;
- » VI - Sud-Orientale ;
- » VII - Ancipa ;
- » VIII - Etna.

2. Gli interventi riguardano le seguenti zone:

I Zona

Sono state considerate, oltre ad alcuni interventi minori, opere di completamento dell'acquedotto Alcantara già compreso nei programmi precedenti ed attualmente in fase di costruzione. Con i fondi disponibili sarà infatti possibile realizzare l'adduttrice principale, mentre manca la copertura per le opere complementari necessarie (serbatoi, condotte di collegamento, diramazioni, ecc.).

II Zona

E' stato considerato soltanto lo stanziamento occorrente per migliorare l'esercizio dell'acquedotto Madonie ovest e interventi urgenti sulle Madonie est, rinviando ad una seconda fase tutto il complesso di opere ancora allo studio per conseguire la normalizzazione della II zona (integrazione dell'acquedotto Madonie est, impianto di potabilizzazione centralizzato a servizio degli acquedotti Madonie ovest e Montescuro, acquedotti minori).

III Zona

E' stato previsto lo stanziamento per mettere in esercizio l'acquedotto sussidiario di Palermo: nella previsione sono stati considerati anche gli allacciamenti dei canali di gronda necessari ad un integrale funzionamento dell'invaso già realizzato sul fiume Eleuterio, mentre non è stato previsto l'impianto di monte Tesoro, occorrente per conferire la opportuna elasticità di esercizio all'importante complesso di opere, anche in relazione alle utenze irrigue esistenti. Tali opere, pur necessarie, possono rimandarsi ad un secondo periodo.

IV Zona

Sono stati compresi gli interventi diretti ad ultimare l'integrazione del complesso degli acquedotti del Montescuro (ad eccezione dell'impianto di potabilizzazione, cui si è fatto cenno nella zona II) ed un primo stanziamento per l'acquedotto di Trapani, il cui costo complessivo si prevede debba aggirarsi sui 4.000 milioni di lire.

V Zona

Sono state previste le somme per realizzare la diramazione per Licata dell'acquedotto Tre Sorgenti; completamento della ricostruzione ed integrazione dell'acquedotto Favara di Burgio e sotto la voce acquedotti dell'Agrigentino, le somme occorrenti per il completamento della prima fase del complesso di opere alle sorgenti per l'alimentazione degli acquedotti Voltano e Tre Sorgenti e per la ricostruzione e l'ampliamento del primo tronco di quest'ultimo acquedotto.

Tutte le opere suddette erano già previste nel piano quindicennale della Cassa. Nessuna previsione è stata formulata per l'esecuzione delle fasi successive del complesso delle opere alle sorgenti e per l'utilizzazione di altre fonti, in quanto lo studio di tali opere è necessariamente subordinato ai risultati che verranno conseguiti con gli impianti compresi nella prima fase.

VI Zona

Oltre agli interventi occorrenti per l'esecuzione di opere già comprese nel programma quindicennale e non potute eseguire in tutto o in parte, quali l'acquedotto di Siracusa, per Augusta ed altre opere minori riunite sotto unica voce, sono stati anche previsti gli interventi occorrenti per i comuni di Palagonia e Ramacca con utilizzazione di falde sotterranee di recente rinvenimento. Tali interventi non erano previsti nel piano quindicennale che in misura parziale a causa delle incomplete conoscenze delle risorse disponibili. Carattere d'urgenza presenta pure l'acquedotto per Caltagirone.

VII Zona

Comprende l'esecuzione dell'acquedotto dell'Ancipa che, già compreso nel piano quindicennale, è oggi completamente progettato nei suoi lotti esecutivi. Con l'attuazione dei programmi esecutivi dovrebbe anche essere possibile attuare alcuni interventi locali nella stessa zona (Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, ecc.).

VIII Zona

Per tale zona, oltre alla somma occorrente per l'esecuzione dell'acquedotto sussidiario Etneo che, già compreso nel piano quindicennale, non si è potuto realizzare, non essendo ultimate le complesse e difficili opere di captazione della cospicua falda rinvenuta sulle pendici dell'Etna in territorio di Bronte, sono stati inseriti adeguati finanziamenti per una prima fase di interventi a favore della città di Catania. Queste opere non erano previste nel piano quindicennale per la particolare situazione del comune, ancora quasi totalmente alimentato con acquedotti privati.

Oltre agli interventi suddetti divisi per zone, è stata prevista una somma globale per gli acquedotti minori per i quali a tutt'oggi è stato possibile definire l'adozione di una soluzione a carattere locale.

SARDEGNA

1. La Sardegna comprende 350 comuni per circa 1,5 milioni di abitanti, insediati in un territorio di poco più di 24 mila Km²; tra le regioni italiane è una delle meno provviste di sorgenti.

Non potendo risolvere con le modeste risorse idriche sorgentizie i problemi dell'approvvigionamento idrico, si è dovuto ricorrere spesso alle acque fluenti regolate da invasi artificiali. Infatti dei 16 maggiori impianti realizzati o da realizzare dalla Cassa, 9 saranno alimentati da acque superficiali, per una portata totale di 1.960 l/sec. e i rimanenti 7 della portata di circa 200 l/sec., da sorgenti.

La derivazione delle acque dai fiumi comporta, oltre la costruzione di appositi invasi di regolazione, adeguati impianti di potabilizzazione, che incidono in misura notevole sul costo di esercizio. Si è cercato di ovviare a ciò prevedendo acquedotti a vasta zona di servizio, di cui sono esempio i complessi del Bidighinzu, del Govossai, del Goceano, del Flumendosa, del Sulcis, della Barbagia e del Liscia.

2. Gli interventi riguardano i seguenti complessi:

Acquedotto per la Barbagia ed il Mandrolisai. A servizio delle omonime zone della Sardegna centrale, è un'opera completamente di nuova costruzione peraltro già inserita nei programmi precedenti. Trattasi di un acquedotto a vasto raggio alimentato da un apposito invaso da realizzare sul Rio Torrei presso Tiana, a servizio di un gruppo di 18 comuni delle zone interne delle province di Nuoro e Cagliari.

L'opera è stata già oggetto di un progetto di massima studiato dalla Cassa ed approvato dagli organi competenti. Sulla base di tale progettazione sono stati già approntati progetti esecutivi dei vari lotti di opere che compongono l'acquedotto.

Acquedotto del Goceano - 2° lotto d'ampliamento. Costituisce il completamento del grande complesso acquedottistico costruito dalla Cassa in Sardegna a servizio di numerosi centri situati nella zona centro-settentrionale dell'isola. Il relativo progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Il lotto di opere da realizzare nel quinquennio assicurerà l'alimentazione idrica di Tempio Pausania, Bortigiadas e Aggius.

Acquedotto del Sulcis. E' una delle opere più attese nella Sardegna meridionale per servire la vasta zona del basso Sulcis dove si trovano centri abitati di notevole consistenza come Carbonia, ecc.

L'opera era compresa nei programmi precedenti ma non è stata definita, a parte i lavori preliminari eseguiti per definire l'impostazione della diga sul rio Mannu di Narcao per la creazione di un invaso artificiale, da cui trarrà alimentazione l'acquedotto.

I progetti esecutivi della diga e dell'acquedotto sono già approntati. Per le opere complementari della diga (deviazione della strada statale n. 293 e deviazione della ferrovia secondaria Siliqua-Cala-setta), è stato anche da tempo approvato il progetto esecutivo.

Acquedotto del Mulargia. Detto complesso già costruito dalla Cassa per il rifornimento idrico potabile della città di Cagliari e dei centri ricadenti nell'attigua zona del Campidano, ha bisogno, perché possano essere sfruttate integralmente le opere già realizzate, di un adeguamento dell'impianto di potabilizzazione. Trattasi, quindi, di lavori urgenti e di limitato importo i cui effetti, per quanto detto sopra, sono però di portata notevole.

Acquedotti per Nurri, Orroli ed altri comuni vicini. Detti complessi del tutto nuovi, necessari per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico delle località sopra indicate, sono già inquadrati e definiti in un progetto di massima approvato dagli organi competenti. La Cassa ha già finanziato i lavori di ricerca e di captazione delle sorgenti delle quali è prevista l'utilizzazione.

Acquedotto di Bau Pirastu. L'intervento programmato per il prossimo quinquennio prevede la costruzione del I ed ultimo lotto di opere, la cui esecuzione completerà l'acquedotto.

Il relativo progetto esecutivo è stato già approvato dalla Delegazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dalla Cassa.

Acquedotto per Castelsardo ed altri comuni della bassa valle del Coghinas. Si tratta di opera nuova, il cui progetto di massima è stato già approvato dalla Delegazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di amministrazione della Cassa nell'estate del 1962.

Acquedotto del Bidighinzu. Le previsioni attuali riguardano alcune opere di completamento, quali le diramazioni per la Nurra, per l'agro di Sassari e per la zona costiera di Platamona. Trattasi di interventi previsti dal piano di massima dell'acquedotto del Bidighinzu risalente al 1952. Nel quadro di tale piano si inserisce anche la sistemazione del vecchio acquedotto di Bunnari che resterà a servizio della città di Sassari per assicurare una adeguata integrazione.

Acquedotto del Liscia. E' destinato a risolvere il problema idrico di tutti i centri ricadenti nella bassa Gallura ed a creare una delle infrastrutture necessarie per la valorizzazione dell'esteso arco costiero compreso tra S. Francesco d'Aglientu e il golfo di Olbia, in cui ricade la Costa Smeralda. Trattasi di un'opera da realizzare ex-novo in derivazione dall'invaso già costruito a scopo irriguo sul fiume Liscia.

Benché il progetto di massima dell'acquedotto, redatto a cura della Cassa, abbia un importo di oltre 11 miliardi, evidenti motivi di scaglionamento nel tempo suggeriscono di dare precedenza alle opere a servizio dei comuni e di quelle zone costiere in cui il turismo è già affermato.

Acquedotti dell'Ogliastra e del Gerrei. Gli interventi previsti per il prossimo quinquennio riguardano la costruzione degli impianti di potabilizzazione che rivestono carattere di urgenza in quanto assicurano l'utilizzazione delle opere già costruite.

Acquedotto di Oristano ed altri comuni della zona (Bauladu, Tramatzu, Solarussa, Siamaggiore, Santa Giusta, Palmas Arborea e Bonarcado). Costituisce per l'ampiezza e l'importanza dei centri da alimentare una fra le più importanti opere del genere da realizzare in Sardegna.

La Cassa ha già provveduto a dare incarico per la progettazione di massima delle opere e ha finanziato dei lavori di captazione e sistemazione delle sorgenti Santu Miali che dovranno alimentare l'acquedotto.

Acquedotti minori. Sono stati compresi interventi necessari per la risoluzione di problemi locali, quali gli acquedotti del Burcei, Lolove ed altri centri minori dell'isola.

AGRICOLTURA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

ACQUOISTIA

Second section of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

Third section of faint, illegible text, continuing the list or series of entries.

**SITUAZIONE DEI COMPLESSI IRRIGUI PREVISTI
NEL PIANO QUINQUENNALE 1965-69**

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
-----------------------------------	---	--

ABRUZZI E BACINO DEL TRONTO

Tronto	4.100	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 3.130 di superficie irrigua. Rete idraulica stradale ed elettrica pro-gressa.
Pescara	8.050	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 7.250 di superficie irrigua. Opere idrauliche e stradali da completare. Rete elettrica in corso.
Tavo Saline	4.100	Progetto di massima approvato. Progetto esecutivo della diga approvato. Lavori in corso. Rete idraulica e stradale iniziata.
Sangro Aventino	5.430	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 4.110 di superficie irrigua. Sistemazioni idrauliche ed opere stradali progressse ; rete elettrica avviata.
Fucino	21.200	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 6.500 di superficie irrigua. Progettato l'estendimento della irrigazione nell'agro di Pescina e in fase di studio estendimento in altre zone. Sistemazione idraulica e rete stradale progressse.
Trigno	3.830	In corso di ultimazione un canale per derivare le fuenze del fiume sia per usi industriali che per usi irrigui. In fase di esame il progetto esecutivo relativo allo invaso di ponte Chiauci sul fiume Trigno.
Sulmona	12.237	In corso di studio il riordino ed estendimento dell'irrigazione nel comprensorio del canale di Corfinio.

M O L I S E

Biferno-Ponte Liscione	19.100	Progetto di massima approvato. Progetto per la diga di Ponte Liscione approvato ; lavori in corso. Realizzata una presa provvisoria sul fiume e la rete per la irrigazione di Ha 500 in sinistra Biferno. Rete idraulica e stradale avviata.
----------------------------------	--------	--

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (<i>etiar</i>)	Stato della progettazione e della costruzione
<i>Segue MOLISE</i>		
Biferno-Boiano	5.500	Progetto di massima approvato. In corso di studio la possibilità di realizzare una diga sul Quirino in località Arcichiaro ed un'altra sul Biferno in località Colle d'Anchise, ad integrazione delle disponibilità sorgentizie locali. Rete stradale progressa; opere idrauliche in fase di progettazione.
Piana di Venafro	4.850	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 4.350 di superficie irrigua. Sistemazioni idrauliche ed opere stradali progressse.
Piana di Sepino	da definire	In corso di studio la possibilità di creare un invaso.
<i>LAZIO</i>		
Latina	18.000	Progetto di massima e progetti esecutivi approvati. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 16.000 di superficie irrigua. Rete idraulica, stradale ed elettrica in fase avanzata.
Pontina	24.200	Progetto di massima e progetti esecutivi approvati. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 2.200 di superficie irrigua. Rete idraulica, stradale e servizi civili in fase di ultimazione.
Valle del Liri	7.000	Progetti di massima ed esecutivi approvati. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 4.000 di superficie irrigua. Rete idraulica e stradale in corso.
Rio Mollo	15.200	Piano generale di massima approvato. Sono stati definiti gli studi preliminari per la progettazione di massima. Rete idraulica e stradale iniziata.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
-----------------------------------	---	--

Segue LAZIO

Conca di Sora	2.500	Progetti di massima ed esecutivi approvati. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 2.200 di superficie irrigua. Rete idraulica e stradale progressa; servizi civili in fase di ultimazione.
Fondi e Monte S. Biagio	3.200	Progetti di massima ed esecutivi approvati. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 3.200 di superficie irrigua. Rete stradale pressoché ultimata; rete idraulica e servizi civili progressi.

CAMPANIA

Garigliano	8.500	Progetto di massima approvato; realizzata od in corso di esecuzione la rete su Ha 6.600. Rete idraulica, stradale e servizi civili in fase avanzata.
Voltorno	53.300	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione reti irrigue su Ha 24.000. Rete idraulica e stradale progressa; servizi civili in fase avanzata.
Sannio Alifano	19.700	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 11.000 di superficie irrigua. Rete idraulica, stradale ed elettrica in fase di avanzata esecuzione.
Destra Sele	17.900	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 17.000 di superficie irrigua. Rete idraulica, stradale ed elettrica in fase di ultimazione.
Sinistra Sele	11.000	Progetto di massima approvato. Realizzata l'intera superficie irrigua. Rete idraulica, stradale ed elettrica in fase di ultimazione.
Alento	1.500	Progetto di massima ed ulteriori indagini in corso. Rete idraulica e stradale progressa.

Segue: *Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
<i>Segue CAMPANIA</i>		
Agro Telesino	3.500	Progetto di massima approvato. Realizzati o in corso di esecuzione Ha 3.000 di superficie irrigua. Rete idraulica e stradale progressa.
Vallo di Diano	4.000	Progetto di massima ed ulteriori indagini in corso. Rete idraulica, stradale ed elettrica da completare.
Fiumarella	2.800	Progetto di massima in corso di esame. Rete idraulica e stradale iniziata.
Valle Ofanto e Valle Calore	da definire	Schemi di massima in corso di studio. Realizzata irrigazione su Ha 750' ed in corso di istruttoria progetti per irrigazione su Ha 1.250.
<i>PUGLIA</i>		
Fortore	138.000	Progetto di massima approvato. Realizzate o in corso di esecuzione, la diga, la galleria di adduzione e reti irrigue su Ha 12.500. Rete idraulica avviata, rete stradale in fase avanzata di esecuzione.
Sinistra Ofanto	28.000	Progetto di massima approvato. Sono state approvate dagli organi superiori le revisioni delle caratteristiche irrigue previste. È in corso il primo tronco della galleria di adduzione dalla destra alla sinistra Ofanto ed è stata approvata la diga Capacciotti. Rete idraulica e stradale progressa.
Destra Ofanto	12.600	Progetto di massima approvato. Realizzata la diga sul Rendina, quella sull'Osento (interessante anche la sinistra Ofanto) e la rete su Ha 11.000. Rete idraulica e stradale in fase avanzata di esecuzione.
Tara	6.000	Progetto di massima approvato. Realizzata l'intera superficie irrigua. Rete idraulica, stradale ed elettrica in fase avanzata di esecuzione.
Sinistra Bradano (con acque di San Giuliano)	8.900	Progetto di massima approvato. È in corso di esecuzione l'intero impianto su Ha 8.900. Rete idraulica e stradale iniziata.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
-----------------------------------	---	--

Segue PUGLIA

Impianti irrigui minori ri- cadenti nel Tavoliere	6.000	Progetti esecutivi approvati. In corso di esecuzione Ha 2.600 di superficie irrigua. Rete idraulica e stradale progressa.
Schemi minori interessanti la Penisola Salentina	9.000	Trattasi di utilizzazione di acque sotterranee e sorgentizie per cui sono state effettuate numerose ricerche. Sono stati eseguiti o sono in via di esecuzione numerosi impianti a carattere privato oppure a carattere collettivo (questi ultimi interessano Ha 3.700). Rete idraulica, stradale ed elettrica in fase di avanzata esecuzione.
Litorale Garganico	2.000	Trattasi della utilizzazione irrigua di acque sotterranee e sorgentizie per cui sono state effettuate indagini. Approvato il progetto di massima; è in corso di esecuzione un primo lotto per l'irrigazione di Ha 500. Rete stradale progressa; opere idrauliche da avviare.
Zona litoranea barese . . .	da definire	Schema di massima in corso di studio.

BASILICATA

Bradano-Agri-Sinni	33.700	Progetto di massima approvato. Realizzati od in corso di esecuzione Ha 28.200 di superficie irrigua. Rete idraulica e stradale in fase avanzata; servizi civili avviati.
Alta Val d'Agri	7.000	Approvati progetti di massima relativi all'utilizzazione delle acque del Caolo e per l'irrigazione dell'intera vallata. Realizzati o in corso di esecuzione Ha 2.400 di superficie irrigua. Rete idraulica e stradale progressa; servizi civili avviati.
Schemi minori interessanti le zone interne	da definire	Schemi di massima in corso di studio. Approvato progetto del primo lotto interessante l'irrigazione su Ha 600.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
CALABRIA		
Sibari e Media Valle Crati	50.000	Progettazioni esecutive approvate: opere realizzate od in corso a servizio di Ha 21.000 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica avviata. Rete stradale progressa.
Valle del Lao	2.500	Progettazioni esecutive approvate: opere realizzate o in corso su Ha 1.700 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica e rete stradale appena avviata
Bassa valle Neto.	7.000	Progettazioni esecutive approvate: opere realizzate su Ha 7.000 di superficie irrigua. Sistemazioni idrauliche avviate. Rete stradale progressa.
Fascia jonica Catanzarese e S. Eufemia	60.000	Progettazione di massima approvata: opere realizzate o in corso su Ha 6.300 di superficie irrigua. Raggiunte intese con l'ENEL per utilizzazioni acque; in progetto irrigazione zone Alli, Tacina, da finanziare con fondi programma legge speciale. Sistemazione idraulica avviata. Rete stradale progressa.
Piana di Rosarno	28.700	Progettazione esecutiva fascia litoranea approvata; opere realizzate od in corso su ettari 9.700 di superficie irrigua. Progettazione di massima zona a monte approvata. Sistemazione idraulica e rete stradale progressa.
Versante jonico Reggino .	10.000	Progettazione esecutiva approvata: opere realizzate o in corso su Ha 4.300 di superficie irrigua. Progettazione di massima irrigazione acque Lordo in corso di istruttoria. Sistemazione idraulica e rete stradale avviate.
Altipiano Silano	5.000	Progettazioni di massima approvate; in corso lavori invaso Votturino e rete irrigua su Ha. 2.000 previsti programma legge speciale.
SICILIA		
Jato	12.000	Progetto di massima approvato. Diga in corso di ultimazione; avviata costruzione rete in destra Jato. Sistemazioni idrauliche e strade zona irriganda in fase di progettazione.

Segue: *Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
-----------------------------------	---	--

Segue SICILIA

Delia Nivolelli	7.000	Progetto di massima approvato. Diga da tempo realizzata. Reti realizzate od in corso su Ha 7.000 di superficie irrigua. Sistemazioni idrauliche ed opere stradali progressse.
Basso Belice e Carboi . . .	10.000	Progetto di massima approvato. Con le acque del serbatoio Arancio realizzati od in corso Ha 10.000 di superficie irrigua. Rete idraulica, stradale ed elettrica progressse.
Belice Garcia	15.350	In fase di studio la progettazione della diga di Garcia.
Piccoli complessi del Belice	3.000	Studi in corso per la diga di Piana del Campo. Sistemazioni idrauliche e rete stradale progressse.
Disueri	6.000	Progetto di massima approvato: approvato il miglioramento e l'estendimento della già esistente rete irrigua su Ha 6.000. Studi in corso per costruire una diga sul T. Cimia, onde integrare la disponibilità d'acqua. Sistemazione idraulica ed opere stradali in corso.
Gela-Biviere	1.200	Progetto di massima approvato. In corso di redazione il progetto per l'accumulo e l'utilizzazione delle acque del lago Biviere per l'irrigazione su Ha 1.200. Sistemazioni idrauliche in corso di progettazione. Opere stradali progressse e da completare.
Bozzetta Nicoletti	2.000	Progetto di massima approvato. Diga in corso di costruzione. Sistemazioni idrauliche in corso di progettazione; opere stradali progettate ed iniziate.
Pozzillo Regalbuto	1.200	Realizzata la rete di distribuzione su Ha 1.000. Allo studio la realizzazione della sistemazione idraulica; rete stradale in corso di completamento.
Pozzillo Simeto	43.000	Progetto di massima approvato. Diga realizzata da tempo. Rete realizzata od in corso su Ha 38.000. Rete idraulica progresssa; rete stradale ed elettrica da completare.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
<i>Segue SICILIA</i>		
Ogliastro Gornalunga	24.000	Progetto di massima approvato. Diga (1 ^a fase) ultimata. Approvato progetto per rete irrigua su Ha 16.000. Sistemazione idraulica allo studio. Rete stradale da completare.
Scicli	5.000	Progetto di massima approvato. Realizzate od in corso le opere di presa e di distribuzione su Ha 3.500. Rete idraulica, stradale ed elettrica progressa.
Fastaia	3.450	Progetto di massima approvato. In corso lavori per la costruzione della diga. Progetto per la rete di distribuzione approvato. Opere idrauliche in corso di progettazione; opere stradali in corso.
Acate Dirillo	3.000	Progetto di massima approvato. Realizzata la diga di Regoleta; il progetto per la irrigazione dei terreni della vallata del Dirillo (Ha 3.000) è approvato. Rete idraulica e stradale in fase di progettazione.
Lago di Lentini	7.200	Progetto di massima approvato. Progetto per la costruzione della diga in corso di elaborazione. Lavori per l'irrigazione con le acque del canale di quota 100 su ettari 3.700 avviato. Sistemazioni idrauliche da completare. Opere stradali progressa da perfezionare.
<i>SARDEGNA</i>		
Basso Sulcis	6.000	Progettazioni esecutive approvate: opere realizzate su Ha 3.000 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica e rete stradale progressa.
Cixerri	8.200	Progettazione di massima I distretto (Iglesias) approvata: opere realizzate (diga e rete) su Ha 4.200 di superficie irrigua. Progettazione di massima invaso per irrigazione II distretto (Siliqua) in istruttoria. Sistemazione idraulica da avviare. Rete stradale progressa.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
<i>Segue SARDEGNA</i>		
Flumendosa	94.000	Piano di massima approvato. Opere realizzate od in corso su Ha 16.450 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica e rete stradale avviata.
Terralba	3.000	Progettazione di massima definita. Approvato progetto esecutivo 1° lotto (Ha 700) con fondi Rinascita. Sistemazione idraulica e rete stradale appena iniziate.
Arborea	9.000	Progettazioni esecutive finanziate precedentemente all'inizio della Cassa. Opere realizzate su ettari 9.000 di superficie irrigua. Rete stradale realizzata. Rete idraulica ed irrigua da riordinare.
Destra Tirso	12.000	Progettazione esecutiva approvata. Opere realizzate od in corso su Ha 7.000 di superficie irrigua. Rete idraulica da rivedere. Rete stradale progressa.
Sinistra Tirso	9.000	Progettazioni esecutive approvate. Opere realizzate od in corso su Ha 8.000 di superficie irrigua. Iniziati i lavori su altri Ha 700. Rete idraulica da rivedere. Rete stradale progressa.
Milis	450	Progettazione esecutiva approvata. Opere realizzate su Ha 450 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica avviata. Rete stradale progressa.
Sardegna sud-orientale . .	8.000	Progettazione riordino irriguo approvata. Progettazione di massima diga sul rio Ollastu in istruttoria. Sistemazione idraulica avviata. Rete stradale realizzata.
Nurra	23.000	Progettazione esecutiva approvata: opere realizzate od in corso su Ha 10.000 di superficie irrigua. Di prossimo inizio galleria Temo-Cuga finanziata dalla Rinascita; in istruttoria progetto diga Temo. Sistemazione idraulica da avviare. Rete stradale progressa.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (ettari)	Stato della progettazione e della costruzione
-----------------------------------	---	--

Segue SARDEGNA

Bassa Valle Coghinas . . .	2.400	Progettazione di massima approvata. Opere realizzate o in corso su Ha 2.400 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica da avviare. Rete stradale progressa.
Perfugas.	3.000	Progettazione di massima approvata. Progettazione esecutiva I lotto prevista nei programmi del Piano Rinascita, in corso. Sistemazione idraulica e rete stradale da avviare.
Chilivani	13.000	Progettazione di massima approvata. Progettazione esecutiva diga, prevista nel programma Rinascita, in corso. Sistemazione idraulica da avviare. Rete stradale progressa.
Vignola	3.000	Studi in corso. Finanziati studi.
S. Lucia Bonorva	2.000	Studi irrigazione in corso. Sistemazione idraulica avviata.
Siniscola-Posada-Torpé . .	3.900	Progettazione di massima approvata. Opere realizzate od in corso su Ha 3.900 di superficie irrigua. Sistemazione idraulica da avviare: rete stradale avviata.
Orosei-Cedrino	1.700	Progettazione esecutiva approvata: opere realizzate su Ha 200 di superficie irrigua. Progettazione di massima irrigazione zone Galtellì ed Orosei allo studio. Sistemazione idraulica da avviare.
Media Valle Tirso	9.000	Progettazione di massima approvata. Progettazione esecutiva I lotto prevista nei programmi Rinascita, in corso. Sistemazione idraulica da avviare. Rete stradale avviata.
Pelau Buoncammino . . .	—	Utilizzazione acque sotterranee da parte dei privati. Sistemazione idraulica e rete stradale avviate.

*Segue: Situazione dei complessi irrigui previsti
nel piano quinquennale 1965-69*

Denominazione dei complessi	Superficie irrigua interes- sata in via definitiva (<i>ettari</i>)	Stato della progettazione e della costruzione
<i>Segue SARDEGNA</i>		
Tortoli	2.800	Progettazione di massima approvata : opere realizzate od in corso su Ha 2.500 di superficie irrigua. Siste- mazione idraulica e rete stradale av- viate.
S. Saturnino.	2.000	Studi irrigazione in corso con finan- ziamenti Cassa e Piano Rinascita. Rete stradale avviata.
Costa sud-occidentale-golfo di Cagliari	5.000	Progettazioni di massima in fasi di istruttoria. Sistemazione idraulica da avviare.
Liscia.	13.000	Progettazione di massima approvata. Opere realizzate od in corso con fondi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste a servizio di Ha 7.500 di superficie irrigua. Sistemazione idrau- lica e rete stradale avviate dal Mi- nistero, dall'E.T.F.A.S. e dalla Rina- scita.

COMPTON'S PATENT

INDUSTRIA

The following is a list of the names of the persons who have been granted patents in the United States for inventions in the art of printing, and the dates when the same were granted, from the year 1800 to the present time.

1800. J. G. ...
1801. ...
1802. ...
1803. ...
1804. ...
1805. ...
1806. ...
1807. ...
1808. ...
1809. ...
1810. ...
1811. ...
1812. ...
1813. ...
1814. ...
1815. ...
1816. ...
1817. ...
1818. ...
1819. ...
1820. ...
1821. ...
1822. ...
1823. ...
1824. ...
1825. ...
1826. ...
1827. ...
1828. ...
1829. ...
1830. ...
1831. ...
1832. ...
1833. ...
1834. ...
1835. ...
1836. ...
1837. ...
1838. ...
1839. ...
1840. ...
1841. ...
1842. ...
1843. ...
1844. ...
1845. ...
1846. ...
1847. ...
1848. ...
1849. ...
1850. ...
1851. ...
1852. ...
1853. ...
1854. ...
1855. ...
1856. ...
1857. ...
1858. ...
1859. ...
1860. ...
1861. ...
1862. ...
1863. ...
1864. ...
1865. ...
1866. ...
1867. ...
1868. ...
1869. ...
1870. ...
1871. ...
1872. ...
1873. ...
1874. ...
1875. ...
1876. ...
1877. ...
1878. ...
1879. ...
1880. ...
1881. ...
1882. ...
1883. ...
1884. ...
1885. ...
1886. ...
1887. ...
1888. ...
1889. ...
1890. ...
1891. ...
1892. ...
1893. ...
1894. ...
1895. ...
1896. ...
1897. ...
1898. ...
1899. ...
1900. ...

INTRODUCTION

DOMANDA DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Domanda estera

L'industrializzazione in atto in molti paesi implica necessariamente un mutamento qualitativo e quantitativo della domanda, al quale si risponde in parte con una evoluzione della struttura industriale del paese ed in parte con l'importazione.

In generale il volume delle importazioni di manufatti nei vari paesi può essere considerato come risultato di due influenze:

il mutamento del livello di consumo dei manufatti;

il mutamento delle proporzioni del consumo coperte dalle importazioni.

Si rileva che nella maggior parte dei paesi, il consumo dei manufatti cresce ad un tasso sensibilmente superiore a quello del reddito reale, ma che il *contenuto* di importazioni dell'offerta (produzione più importazioni) decresce con l'industrializzazione.

Non è facile quindi poter prevedere quali potranno essere la struttura e la dimensione del commercio internazionale nel prossimo futuro. E' stato stimato che, secondo certe ipotesi di sviluppo, le importazioni di manufatti dei paesi industrializzati raddoppieranno nei prossimi 20-25 anni, mentre il reddito di tali paesi aumenterà di circa il 50%. Si può pertanto assumere, in linea assai generale, che lo sviluppo industriale meridionale può e deve poter fare affidamento su una forte aliquota di industrie altamente esportatrici.

L'importanza della domanda estera è sottolineata anche dalla stretta correlazione, osservabile nell'andamento del commercio internazionale, tra tasso di sviluppo dei principali paesi industrializzati e quote di esportazione di manufatti sul totale mondiale. Questa circostanza, che ha indotto alcuni studiosi a ritenere che esista un meccanismo autonomo di sviluppo indotto dalle esportazioni, e particolarmente rilevante per il nostro paese e soprattutto per il Mezzogiorno.

Domanda interna (di prodotti finiti)

Per le scelte della politica industriale del Mezzogiorno, più che le difficili ipotesi sull'andamento della domanda globale, sono necessarie previsioni sulla composizione della domanda per i singoli gruppi di beni finiti.

Il programma economico nazionale ha formulato alcune previsioni in questo senso su singoli settori merceologici e lo sviluppo di molte altre è in fase di studio. Tuttavia, come indicazione operativa si possono tenere presenti i dati contenuti nel prospetto seguente, che ci mostra l'elasticità media della spesa per i consumi privati.

Voci di spesa	Elasticità media
esercizio dei mezzi privati	2,98
acquisti di mezzi di trasporto	2,37
comunicazioni.	2,31
articoli durevoli di uso domestico.	1,84
spese varie	1,76
altre spese di carattere ricreativo e culturale.	1,64
altri servizi di trasporto	1,51
spettacoli.	1,35
alberghi e pubblici esercizi	1,35
combustibili ed energia elettrica	1,26
vestiario ed altri effetti personali	1,19
libri e giornali	1,23
abitazioni.	1,10
spese per l'igiene e la salute	1,06
tabacco	0,98
articoli non durevoli di uso domestico e servizi personali	0,83
bevande alcoliche	0,74
generi alimentari	0,62

Dati calcolati dalla SVIMEZ per il periodo 1958-1970.

Si può osservare che molte categorie di spesa riguardano servizi che devono necessariamente essere localizzati nelle aree in cui si disporrà per altra via di un aumento di reddito.

INDUSTRIA MECCANICA

Le esportazioni dell'industria meccanica

Le esportazioni dell'industria meccanica hanno una notevole importanza nel commercio internazionale attuale e nelle sue prospettive: infatti, basti ricordare che intorno al 1975 il commercio mondiale di macchinari e di mezzi di trasporto potrà salire al 45-50% delle esportazioni totali, contro il 39% del 1959.

Per quanto riguarda il nostro paese, nel 1965 le esportazioni dell'industria meccanica italiana sono ammontate a 1.567 miliardi di lire, pari al 35% del totale delle esportazioni e le importazioni a 775 miliardi di lire, pari al 17% del totale delle importazioni. Si è avuto quindi un saldo attivo di 792 miliardi, mentre la bilancia commerciale complessiva ha avuto un saldo passivo di 100 miliardi contro un saldo passivo di prodotti non meccanici di 891 miliardi. L'indice di quantità delle esportazioni meccaniche (base 1953=100) risulta, nei primi dieci mesi del 1965, pari a 814, quello delle importazioni a 248 mentre, nel complesso generale di tutti i prodotti, gli indici sono stati rispettivamente: 521 e 315.

L'apporto dell'industria meccanica alle esportazioni è quindi fortemente aumentato negli ultimi anni, ma è ancora inferiore alla media mondiale (che è stata — come si è detto — del 39% nel 1959, contro il 35% italiano del 1965). Le importazioni italiane nel 1965 risultano piuttosto basse, anche in senso relativo, a causa della crisi degli investimenti: infatti, nel 1963 l'indice 1953 delle importazioni meccaniche è stato di 433 contro 339 per il complesso delle merci.

Nell'ipotesi che nei prossimi dieci anni le esportazioni meccaniche italiane raggiungano il 42% del totale esportazioni italiane e che questo cresca al tasso annuo del 6%, potremo raggiungere un volume di esportazioni meccaniche dell'ordine di circa 3.300 miliardi e cioè più che doppio degli attuali 1.500 circa (su base annua); poiché il valore aggiunto delle industrie meccaniche è circa il 40% del fatturato, i 1.800 miliardi in più di esportazioni rappresentano circa 720 miliardi di valore aggiunto, pari a circa 1/4 della produzione attuale (a circa 1/3 se si escludono le officine meccaniche, che non partecipano ovviamente al commercio internazionale). Indipendentemente dall'aumento della domanda nazionale, questo è l'ordine di grandezza dell'apporto che possono dare le esportazioni allo sviluppo dell'industria meccanica, sempre che si attuino le politiche necessarie.

Vi è da notare che l'attuale fase congiunturale ha comportato una sostituzione in molti casi di prodotti nazionali a prodotti importati, il che potrebbe continuare anche nel futuro, qualora i fattori qualità e prezzo continuino a risultare favorevoli all'industria nazionale.

L'occupazione nelle industrie meccaniche

Nel complesso delle industrie meccaniche l'occupazione in unità produttive stabili ammontava nel 1961 a 1.032.000 unità (1.395.000 includendo le officine meccaniche) pari rispettivamente al 22% e al 31% dell'occupazione delle industrie manifatturiere in complesso.

Le singole classi di industria meccanica avevano nel periodo 1951 e nel 1961 i seguenti volumi di occupazione:

Settori	N. di addetti (migliaia di unità)	
	1951	1961
Officine meccaniche	227	363
Costruzione mezzi trasporto	188	275
Elettromeccanica	94	179
Macchine operatrici e per agricoltura	87	130
Fonderie	63	50
Meccanica varia.	63	84
Meccanica di precisione	51	92
Carpenteria ed apparecchi termici.	45	121
Macchine motrici non elettriche	43	47
Macchine utensili	32	54
	893	1.395

Le classi che hanno avuto i maggiori aumenti assoluti nel decennio 1951-1961 sono state:

Settori	Incremento n. di addetti (migliaia di unità)
Officine meccaniche	+ 136
Costruzione mezzi di trasporto	+ 87
Elettromeccanica	+ 85
Carpenteria e apparecchi termici	+ 76
Macchine operatrici e per agricoltura	+ 43
Meccanica di precisione	+ 41
Macchine utensili	+ 22
Meccanica varia.	+ 21
Macchine motrici non elettriche	+ 4
Fonderie	— 13

La graduatoria degli incrementi relativi risulta come segue:

Settori	aumenti relativi
Carpenteria e apparecchi termici	169%
Elettromeccanica	90%
Meccanica di precisione	80%
Macchine utensili	69%
Officine meccaniche	60%
Macchine operatrici ed agricole	49%
Mezzi di trasporto.	46%
Meccanica varia.	33%
Macchine non elettriche	9%
Fonderie	— 21%

Si può ricordare che nel complesso delle industrie manifatturiere l'aumento assoluto è stato di 1.047.000 unità e del 30% in senso relativo; nelle 10 classi dell'industria meccanica l'aumento è stato di 502 mila unità (pari al 47% dell'aumento totale ed al 28% se si escludono le officine meccaniche) e del 55% in senso relativo.

I dati riportati documentano la grande importanza che l'industria riveste sul piano dell'occupazione, sia in senso statico che dinamico.

La scarsa presenza dell'industria meccanica nel Mezzogiorno è dimostrata anche dal fatto che mentre nel 1961 l'occupazione industriale totale del Mezzogiorno era pari al 15,4% e quella delle industrie manifatturiere in complesso al 13,7%, per le industrie meccaniche si toccava appena l'8,5%. Per le singole classi dell'industria meccanica la percentuale risulta come segue:

Macchine non elettriche, carpenterie e simili	3,5
di cui:	
fonderie	3,0
macchine motrici non elettriche	1,9
macchine utensili	3,2
macchine operatrici ed agricole	2,2
carpenteria metallica e apparecchi termici	6,0
Altre produzioni	3,1
macchine elettriche	3,3
meccanica di precisione	5,9
officine meccaniche	19,3
mezzi di trasporto	7,6
complesso industrie meccaniche	8,5

Intensità di capitale e relazioni interindustriali

L'intensità di capitale dell'industria meccanica, anche se non molto bassa, è senz'altro inferiore a quella di molte altre industrie moderne.

In termini di capitale per addetto riteniamo che una cifra media di 7-8 milioni sia abbastanza rispondente al vero, sempre prescindendo dalle officine meccaniche, altrimenti tale cifra si abbasserebbe notevolmente.

Sulle relazioni interindustriali, si possono fare le seguenti considerazioni:

la produzione nazionale (dati riferentisi al 1959) è andata per il 20,3% a soddisfare il fabbisogno interindustriale di prodotti meccanici non destinati ad investimento, il 14,0% ai consumi, il 44,9% agli investimenti e scorte, il 20,8% alle esportazioni. E' così quantificato il peso che un programma di sviluppo economico e quindi di investimenti ha per l'industria meccanica (il 28% degli investimenti complessivi del 1959 è stato coperto dai prodotti meccanici, percentuale che sale al 62% se si prescinde dall'industria delle costruzioni, che dal punto di vista economico produce soprattutto beni di consumo durevoli e non beni di investimento);

la struttura dei costi dell'industria meccanica comporta un acquisto di beni e servizi da altri settori nazionali per il 41% del fat-

turato, dall'estero per il 7%, oneri di lavoro per il 32% ed oneri lordi di capitale per il 18%, nonché imposte indirette per il 2%. Poiché nel complesso delle attività economiche le percentuali corrispondenti sono : 32% ; 7% ; 28% ; 26% e 7%, se ne deduce che l'industria meccanica *attivizza* le altre industrie e distribuisce al lavoro una quota maggiore del fatturato che nella media delle attività economiche ;

di fatto l'industria meccanica si trova al terzo posto nella graduatoria delle industrie secondo l'indice di attivazione diretta dopo le industrie alimentari e l'edilizia ; infatti tale indice risulta pari a 0,53 per le alimentari, 0,50 per l'edilizia, 0,36 per le meccaniche, per scendere fino a 0,09 per le industrie estrattive ;

l'industria meccanica è al secondo posto per quanto riguarda l'indice del grado di attivazione indiretta ; risulta pari a 0,133 per l'edilizia, 0,110 per la meccanica, per scendere a 0,058 per l'agricoltura e 0,056 per le attività di recupero ;

tenendo conto sia degli effetti diretti sia di quelli indiretti, i prodotti dell'industria meccanica dipendono dagli investimenti più di qualunque altro settore, prescindendo dall'edilizia, e cioè per il 50% ; per il 23% dalle esportazioni e per il 26% dai consumi ;

le industrie meccaniche dipendono dalle importazioni meno che la maggior parte delle industrie manifatturiere : il contenuto diretto ed indiretto di importazioni è infatti per le meccaniche del 15% contro il 27% della chimica e delle metallurgiche ; il 24% delle tessili ; il 17% di altre industrie manifatturiere ;

il contenuto diretto ed indiretto di lavoro nei prodotti delle industrie meccaniche è tra i più alti poichè raggiunge il 49% dei costi, che è superato solo dal settore dei trasporti e delle comunicazioni e dalle industrie estrattive.

La politica di favorire lo sviluppo dell'industria meccanica in Italia e nel Mezzogiorno trova in questi dati le sue ragioni ; va inoltre rilevato che nei comparti produttivi che compongono l'industria meccanica è possibile impiegare manodopera a vari livelli di qualificazione professionale. Questo aspetto riveste importanza determinante in zone prive di tradizione industriale o comunque caratterizzate da larghe carenze nel campo della formazione professionale ; si rende in tal modo anche possibile avviare al lavoro notevoli contingenti di lavoratori che abbiano seguito rapidi corsi di addestramento, favorendo una ulteriore qualificazione nelle singole occupazioni.

L'industria meccanica italiana ha inoltre, nel quindicennio passato, dimostrato una notevole forza espansiva, tanto che il suo indice di incremento del valore aggiunto sta al secondo posto, dopo l'industria chimica e dei derivati del petrolio e del carbone. Questa considerevole capacità di creare valore aggiunto fa sì che l'affermarsi dell'industria meccanica in una data regione rappresenti un notevole e crescente contributo alla formazione del reddito ivi prodotto.

INDUSTRIA CHIMICA

Le esportazioni chimiche

Nel 1965 le esportazioni chimiche sono ammontate a 384 miliardi, pari al 9% delle esportazioni italiane totali, e le importazioni a 326 miliardi pari al 7% del totale; il saldo attivo nel 1965 è stato di 58 miliardi, contribuendo a sanare il saldo passivo dei prodotti non chimici, che è stato di 157 miliardi. L'indice di quantità delle esportazioni chimiche (base 1953=100) risulta, nei primi dieci mesi del 1965, pari a 1.021, quello delle importazioni a 387; mentre nelle industrie meccaniche gli indici sono stati rispettivamente 814 e 248 e nel complesso di tutti i prodotti 521 e 315. L'industria chimica è stata caratterizzata quindi da un maggiore dinamismo di scambi internazionali che la meccanica e il complesso dei prodotti.

Anche per l'industria chimica, come per quella meccanica, l'apporto delle esportazioni italiane agli scambi mondiali è inferiore alla media: infatti le esportazioni chimiche italiane ammontano nel 1965 al 9% delle esportazioni italiane totali contro il 13% della media mondiale 1959.

Si può prevedere che agli inizi degli anni 1970 il totale delle esportazioni potrà essere costituito per circa il 17% da prodotti chimici; nell'ipotesi che nei prossimi dieci anni le esportazioni chimiche italiane raggiungano il 14% del totale esportazioni italiane e che queste crescano al tasso annuo del 6%, potremo raggiungere un volume di esportazioni chimiche dell'ordine di circa 1.100 miliardi, cioè del 175% superiore a quelle attuali, che su base annua possono stimarsi per il 1965 a circa 400 miliardi. Poiché il valore aggiunto delle industrie chimiche è circa il 35% del fatturato, i 700 miliardi di esportazioni in più rappresentano circa 250 miliardi di valore aggiunto, pari a circa un quarto della produzione attuale.

Infine, secondo le ipotesi di sviluppo contenute nel programma economico nazionale, la produzione dell'industria chimica dovrebbe aumentare ad un tasso medio annuo del 9,5%; anche volendo raccogliere ipotesi più prudentiali, sembra ragionevole assumere un tasso di sviluppo non inferiore all'8,5%.

L'occupazione nelle industrie chimiche

L'occupazione stabile nell'industria chimica italiana ammontava nel 1961 a 242 mila unità; pari al 5% circa del totale industrie manifatturiere.

Le singole classi di industria chimica avevano nel 1951 i seguenti livelli di occupazione:

Classi	N. di addetti (Migliaia di unità)
Farmaceutica	29,0
Acido solforico e concimi fosfatici	23,0
Saponi, detersivi e profumi	18,0
Varie	16,0
Colori organici sintetici	9,0
Vernici, pitture, inchiostri	8,0
Esplosivi	8,0
Soda, potassa e cloro	8,0
Elettrochimica	5,0
Materie plastiche e resine	5,0
Materiali sensibili	3,0
Chimiche-estrattive e chimiche-minerarie	3,0
Gas compressi	3,0
Estratti conca e tinta	3,0
Tartari e simili	2,0
Derivati agrumari	2,0
Alcool etilico	1,0
Trasparente di cellulosa	0,9
Oli e grassi	0,8
Acido acetico e acetone	0,7
Laboratori di analisi	0,4

Le classi che hanno avuto i maggiori aumenti di occupazione nel decennio 1951-1961 sono state:

Classi	Aumenti di occupazione (Migliaia di unità)
Acido solforico e concimi	+ 42,0
Farmaceutiche	+ 21,0
Materie plastiche e resine	+ 17,0
Saponi, detersivi e profumi	+ 6,0
Vernici, pitture, inchiostri	+ 5,0
Materiali sensibili	+ 2,0
Gas compressi	+ 2,0
Laboratori di analisi	+ 1,6
Oli e grassi	+ 1,2
Trasparente di cellulosa	+ 1,1
Esplosivi	+ 1,0
Alcool etilico	+ 1,0
Acido acetico e acetone	+ 0,1
Elettrochimiche	+ 0,1

In alcune classi l'occupazione è diminuita soprattutto a causa di innovazioni tecnologiche che hanno sensibilmente aumentato la produttività del lavoro o a causa di caduta della domanda:

Classi	Diminuzione di occupazione (Migliaia di unità)
Chimiche estrattive e minerarie	— 0,3
Varie	— 0,3
Derivati agrumari	— 0,7
Colori organici sintetici	— 1,3
Estratti per concie	— 1,8
Soda, potassa e cloro	— 1,9
Tartari, tartrati e simili	— 1,9

La graduatoria delle variazioni relative risulta come segue:

Classi	Incrementi %
Materie plastiche e resine	425,0
Laboratori di analisi	400,0
Acido solforico e concimi fosfatici	183,0
Olii e grassi	150,0
Trasparente di cellulosa	122,0
Alcool etilico	100,0
Farmaceutica	72,0
Gas compressi	67,0
Materiali sensibili	67,0
Vernici, pitture, inchiostri	63,0
Saponi, detergenti, profumi	33,0
Acido acetico e acetone	14,0
Esplosivi	13,0
Elettrochimiche	0,2
	decrementi %
Varie	— 1,8
Chimiche estrattive e minerarie	— 8,8
Colori organici sintetici	— 11,1
Soda, potassa e cloro	— 25,0
Derivati agrumari	— 50,0
Estratti per concia e tintoria	— 66,7
Tartari e tartrati	— 90,0

Nel complesso delle industrie manifatturiere l'aumento è stato di 1.047.000 unità in senso assoluto e del 30% in senso relativo; nelle 21 categorie dell'industria chimica l'aumento è stato di 93 mila unità (pari al 9% circa dell'aumento totale) e del 57% in senso relativo.

I dati riportati, anche se non raggiungono il livello assoluto che si è constatato per le industrie meccaniche, documentano cionondimeno l'apporto dato dall'industria chimica all'aumento dell'occupazione. Anzi, si può constatare che in senso relativo l'aumento dell'industria chimica è stato, sia pur di poco, superiore a quello della meccanica.

Anche per l'industria chimica, la partecipazione del Mezzogiorno è piuttosto limitata: 8,9% dell'occupazione, contro il 13,7% delle industrie manifatturiere (dati 1961). La diffusione dell'industria chimica del Mezzogiorno è quindi solo 1/4 di quella che si dovrebbe avere in caso di equidistribuzione in rapporto alla popolazione.

Questa scarsa diffusione si riflette sul limitato apporto che l'industria chimica del Mezzogiorno dà al prodotto nazionale: 9,2% del settore, comprendendosi in esso anche l'industria petrolifera e dei derivati del carbone, contro il 14,4% del totale industria. Il consumo di prodotti chimici finali nel Mezzogiorno può valutarsi intorno al 15-20% del totale nazionale.

Intensità di capitale, dimensioni medie degli impianti e relazioni interindustriali

L'intensità di capitale nell'industria chimica è notoriamente elevata. I moderni grandi impianti chimici richiedono in media, grosso modo, da 15 a 30 milioni di lire per addetto e cioè dal doppio al quadruplo di quanto richiesto dall'industria meccanica. E' questo un fattore limitativo che non si deve trascurare: ma d'altra parte come nel caso di altri settori ad elevata intensità di capitale, è la domanda che determina la necessità di accrescere gli investimenti e si è visto che la domanda di prodotti chimici aumenta più rapidamente del reddito.

Anche le dimensioni ottime che minimizzano il costo di produzione sono senz'altro molto più elevate che nella media delle industrie e nei moderni impianti di base superano, in termini di occupazione diretta, le due-tre mila unità lavorative. Tuttavia non si hanno le agglomerazioni territoriali tipiche delle industrie meccaniche, perchè le successive fasi di trasformazione vengono spesso effettuate in località diverse da quelle di prima trasformazione.

Quanto alle relazioni interindustriali, si può osservare (1):

a) nel 1959 la produzione nazionale è andata per il 55% a sod-

(1) Le considerazioni che seguono sono basate — come quelle analoghe fatte per l'industria meccanica — sulla matrice italiana del 1959. L'utilizzo inevitabile di tale strumento di analisi (non ne esistono altri più adatti o più aggiornati) presenta indubbiamente notevoli limitazioni nel caso dell'industria chimica.

In primo luogo, va rilevato che i dati comprendono anche l'industria della raffinazione del petrolio, che presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle dell'industria chimica propriamente detta.

In secondo luogo, l'industria chimica italiana ha avuto uno sviluppo eccezionalmente rapido dal 1959 al 1966 ed ha subito nel contempo notevoli mutamenti strutturali e ubicazionali.

Le considerazioni che sono fatte nel testo vanno quindi interpretate nel quadro dei limiti ora detti. Ma si ha motivo di ritenere che l'evoluzione dell'industria chimica dopo il 1959 accentui i motivi che militano a favore di un ulteriore sviluppo del settore del Mezzogiorno come uno degli strumenti fondamentali ai fini dell'industrializzazione dell'area.

disfare i bisogni interindustriali, il 29% ai consumi finali nazionali, l'1% a scorte ed il 15% ad esportazioni;

b) la struttura dei costi dell'industria chimica comporta l'acquisto di beni e servizi da altri settori nazionali per il 24% del fatturato, dall'estero per il 25%, oneri di lavoro per il 13%, oneri lordi di capitale per il 15%, imposte indirette per il 23% (in questi dati è inclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone). Va rilevata, in questa struttura dei costi, l'alta incidenza degli acquisti dall'estero che potrebbe essere sensibilmente ridotta da un programma di sviluppo ben coordinato;

c) l'industria chimica, a causa della sua dipendenza dall'estero, ha uno scarso grado di attivazione diretta sugli altri settori (0,21), anzi è agli ultimi posti, preceduta solo dalle industrie estrattive (0,09) e dall'agricoltura (0,015);

d) la situazione appare più favorevole se si considera il grado di attivazione indiretta, che risulta di 0,079 (all'incirca come i tessili, le metallurgiche, l'elettricità, gas, acqua);

e) tenendo conto degli effetti sia diretti che indiretti, i prodotti dell'industria chimica dipendono poco dagli investimenti (14%), parecchio dalle esportazioni (22%), molto dai consumi interni (64%). Tuttavia la quota indicata per le esportazioni (relativa all'anno 1959) è già aumentata e maggiormente aumenterà in futuro;

f) nel 1959 le industrie chimiche dipendevano dalle importazioni, sia per effetto diretto che indiretto, più di tutte le altre industrie manifatturiere;

g) il contenuto diretto ed indiretto di lavoro nei prodotti delle industrie chimiche è piuttosto basso (24% dei costi).

FONTI ENERGETICHE

SETTORE RAFFINAZIONE

L'industria della raffinazione in Italia si è sviluppata nell'ultimo quinquennio secondo tassi abbastanza elevati. Dal 1960 al 1965 la capacità di raffinazione effettiva è aumentata del 193,3% ; essa è passata infatti dai 38,8 milioni di tonn/anno del 31 dicembre 1960 ai 113,8 milioni di tonn/anno del 31 dicembre 1965. Come capacità di raffinazione *effettiva* si intende la capacità di collaudo al netto delle esigenze tecniche connesse con la manutenzione e riparazione degli impianti.

Supponendo che gli aumenti di capacità di raffinazione tra un anno e l'altro si siano resi disponibili gradualmente durante l'anno, la capacità di raffinazione *effettiva* media disponibile in ognuno degli anni del periodo 1961-1965 è stata — in milioni di tonn/anno — la seguente :

A n n i	Capacità di raffina- zione effettiva 1960 disponibile
1961	42,8
1962	51,2
1963	68,8
1964	86,9
1965	102,9

Le capacità di raffinazione disponibili sopra ricordate avrebbero consentito, da un punto di vista *tecnico*, di trattare, nei vari anni, i quantitativi indicati. In pratica però difficilmente si riesce ad utilizzare al 100% le capacità di raffinazione *tecnicamente* disponibili. Fattori di natura stagionale e commerciale impediscono in pratica di utilizzare per intero detta capacità.

Una esatta valutazione dell'incidenza di questi fattori presenta ovviamente diverse difficoltà. Tuttavia, a parere di esperti, con una riduzione del 10% delle capacità di raffinazione *effettiva*, come sopra definite, si terrebbe conto di questi fattori commerciali e stagionali.

Altri ritengono invece che la riduzione dovrebbe essere intorno al 15% (è stato introdotto il termine di capacità di raffinazione *effettiva* pari a quella *tecnicamente* disponibile, ridotta ancora del 15% per ragioni di carattere stagionale e commerciale).

Accettando una riduzione del 15% si ottengono, per il periodo 1961-1965, le seguenti capacità medie di raffinazione disponibili entro

l'anno (o capacità *bilanciate*); esse tengono conto delle esigenze tecniche, stagionali e commerciali (in milioni di tonn/anno):

A n n i	Capacità di raffinazione bilanciata
1961	36,4
1962	43,5
1963	58,5
1964	73,9
1965	87,5

Ogni utilizzazione inferiore al 100% di detta capacità rappresenta una insufficiente utilizzazione degli impianti stessi e denota quindi una effettiva eccedenza di investimenti.

Se si rapportano i quantitativi di materia prima trattati dalle raffinerie italiane nei vari anni del periodo 1961-1965 alle capacità *bilanciate* sopra riportate (1) si ottengono coefficienti di utilizzazione degli impianti abbastanza buoni per gli anni 1961-1962, mentre risultano bassi per gli anni 1963-64-65.

A n n i	Materia prima trattata	Capacità di raffinazione bilanciata	Coefficiente di utilizzazione degli impianti
1961	35,0	36,4	92,2%
1962	41,8	43,5	96,1%
1963	48,5	58,5	82,9%
1964	57,8	73,9	78,2%
1965	69,4	87,5	79,3%

Come si vede la situazione è andata peggiorando, con una punta inferiore nell'anno 1964 in cui si è avuto un grado di mancata utilizzazione degli impianti del 21,8%; per il 1965 tale quota di mancato utilizzo è stata del 20,7%.

SETTORE ENERGIA ELETTRICA

Si riepilogano qui di seguito le notizie relative allo sviluppo degli impianti di generazione e trasporto dell'ENEL nel Mezzogiorno e nelle isole, che rientrano nel quadro della programmazione generale dell'Ente stesso.

Alla fine del 1965 erano in costruzione gli impianti idroelettrici di S. Francesco in Campania, del Lete Sava (potenza efficiente 109.000

(1) Va fatto notare, al fine di una più esatta valutazione degli investimenti, che i coefficienti di utilizzazione qui sopra indicati si sono raggiunti tenuto conto anche degli sbocchi che hanno offerto i mercati internazionali per i prodotti petroliferi eccedenti i consumi interni.

In assenza di tali esportazioni, il fabbisogno di capacità di raffinazione per soddisfare i soli consumi interni, oltre ai bunkeraggi, sarebbe stato inferiore.

kW) pure in Campania, del Pollino nord (potenza efficiente 80.000 kW) situato al confine tra la Basilicata e la Calabria, e di S. Antonio di Calangianus (3.000 kW) in Sardegna. E' inoltre previsto il rifacimento e l'ampliamento degli impianti del Tanagro in Campania.

Nel corso del 1965 sono entrate in servizio: la prima sezione, da 75.000 kW, dell'impianto termoelettrico del Mercure, che utilizza i locali giacimenti di lignite, al confine tra la Basilicata e la Calabria, e la prima sezione, da 240.000 kW, dell'impianto termoelettrico di Porto Vesme in Sardegna, che utilizza il carbone del Sulcis.

Alla fine del 1965 erano in corso di costruzione i seguenti impianti termoelettrici: la seconda sezione del Mercure, da 75.000 kW, la seconda sezione di Porto Vesme, da 240.000 kW, la terza sezione di Napoli Levante, da 150.000 kW, la prima sezione di Brindisi, da 320.000 kW, la prima sezione di Milazzo, da 160.000 kW.

E' inoltre prevista entro il 1971 la realizzazione di una seconda sezione da 160.000 kW a Milazzo e di due sezioni di 320.000 kW ciascuna in una nuova centrale che verrà costruita nelle vicinanze di Salerno.

Nel corso del 1965 sono entrate in servizio le linee a 220 kV Frattamaggiore-Maddaloni (lunghezza Km. 14) nel Compartimento di Napoli, le linee a 150 kV Sassari-Porto Torres, S. Gilla-Sarroch e Nuoro-Siniscola, per complessivi 98 Km. in quello di Cagliari, e nuove trasformazioni primarie per oltre 200 MVA.

Alla fine dell'anno erano in costruzione i seguenti impianti di trasmissione e trasformazione:

linea 220 kV Mucone 2° salto - Scilla km 160

linea 220 kV Napoli Levante-Frattamaggiore km 22

linea 150 kV Codrongianus/Ploaghe-Sassari km 23

stazione di Scilla (Reggio Calabria), con trasformazione 220/150 kV, 150 MVA

stazione di Reggio Condera, ampliamento della stazione esistente 150/20 kV, 60 MVA

stazione di Putignano (Bari), ampliamento della stazione esistente 150/60/9 kV, 46 MVA

stazione di Milazzo (Messina), con trasformazione 170/70/10 kV, 40 MVA

stazione di S. Cosimo (Messina), ampliamento della stazione esistente 150/10 kV, 30 MVA

stazione di Alcamo (Trapani), con trasformazione 150/20 kV, 32 MVA

stazione di Borsellino (Palermo), con trasformazione 150/70/10 kV, 86 MVA

stazione di Mulini (Palermo), con trasformazione 150/10 kV, 40 MVA

stazione di Ragusa, ampliamento stazione esistente 70/20 kV, 32 MVA

stazione di Codrongianus-Ploaghe (Sassari), con trasformazione 220/120 kV, 200 MVA

stazione di Sassari M. Oro, con trasformazione 120/70 kV e 120/15 kV, 110 MVA

stazione di Villasor (Cagliari), con trasformazione 220/120 kV, 100 MVA

In aggiunta alle linee e alle stazioni di cui sopra è in corso di realizzazione il collegamento Sardegna-Continente che riveste particolare importanza sia dal punto di vista dell'esercizio, sia dal punto di vista costruttivo.

Tale collegamento è destinato a trasferire sul continente i superi di energia della Sardegna, conseguenti alla costruzione della centrale di Porto Vesme, e ad assicurare alla Sardegna la necessaria riserva dal continente.

Esso comprende:

linea 220 kV in corrente alternata Porto Vesme-Codrongianus-Ploaghe km 168

stazione di conversione corrente alternata-corrente continua di Codrongianus-Ploaghe, attrezzata con unità di conversione a vapore di mercurio e due trasformatori 220/92/11,8 kV da 120/130/40 MVA

linea aerea 220 kV in corrente continua Codrongianus-Ploaghe-S. Teresa di Gallura, km 86

cavo sottomarino 200 kV corrente continua, S. Teresa di Gallura (Sardegna)-Cala Fiumara (Corsica), km 14

linea aerea 200 kV corrente continua Cala Fiumara-Bastia, in Corsica, in collaborazione con l'Electricité de France, km 156

cavo sottomarino 200 kV in corrente continua Bastia-Salivoli (Piombino), km 102

linea aerea 200 kV in corrente continua Piombino-S. Dalmazio, km 50

stazione di conversione di S. Dalmazio, attrezzata con unità di conversione a vapore di mercurio e due trasformatori 220/92 kV da 125 MVA ciascuno.

Le linee aeree relative a questo collegamento sono state completate ed è stato posato il cavo sottomarino; sono in corso la posa dei raccordi terrestri in cavo e la costruzione della stazione di conversione.

Numerosi sono gli impianti di trasmissione e trasformazione a 220 e 150 kV già programmati e di prossima realizzazione: la potenza installata prevista nelle nuove stazioni di trasformazione a 220 kV, è circa 1.500 MVA; la lunghezza delle nuove linee a 220 kV è circa 350 km.

Fra i territori che fruiscono della legislazione a favore del Mezzogiorno, rientra anche l'isola d'Elba; per garantire la continuità del servizio ai suoi abitanti, l'ENEL ha deciso di collegarla alla terraferma mediante due cavi sottomarini lunghi oltre 12 km ciascuno, alla tensione di 30 kV. Il primo di questi cavi è stato posato nel 1965 e il secondo al principio del 1966: con i primi mesi del 1966 ambedue sono entrati in regolare servizio (2).

SETTORE GAS NATURALE

Gli elementi da tenere presenti ai fini di una valutazione del problema dell'approvvigionamento energetico sono del seguente ordine:

a) l'Italia, specialmente nella Valle Padana, dispone di una vasta rete di metanodotti la cui vita economica si protrarrà oltre il periodo di disponibilità del metano proveniente da riserve nazionali che è ormai piuttosto limitato, a meno che non si venga a disporre di rilevanti ritrovamenti. L'utilizzazione di tale rete, anche se realizzata con l'importazione di consistenti quantitativi di gas, sarebbe quindi assai conveniente da un punto di vista economico.

Inoltre l'alleggerimento del traffico di superficie per il trasporto di fonti di energia risponde anche ad un evidente vantaggio economico in termini generali, specialmente nelle aree italiane più densamente popolate;

b) l'uso di consistenti quantitativi di gas permetterebbe di continuare ad alimentare e di aumentare l'impiego del metano per quelle applicazioni che si giovano in modo particolare di un combustibile pregiato, quale il gas naturale negli usi *nobili* e negli usi *tecnologici*. Cioè usi per sintesi chimica, usi domestici e usi termici in industrie (p. es. industria chimica e del vetro) per le quali le caratteristiche tecniche del metano (purezza, assenza di residui incombustibili, ecc.) lo rendono difficilmente sostituibile con altri combustibili;

c) inoltre non va dimenticato l'apporto decisivo che ampie disponibilità di metano possono dare alla graduale sostituzione del gas d'officina negli usi domestici. E' evidente che tale sostituzione è condizionata dal livello dei prezzi a cui potrà essere ceduto il gas naturale, dall'esistenza di una vasta ed efficiente rete di distribuzione e dai quantitativi disponibili di metano.

Allo stato attuale non esistono limiti tecnici all'importazione di petrolio, per cui essa — se non esistessero valide ragioni di politica energetica che consigliano di puntare anche sul gas naturale — potrebbe soddisfare per intero i fabbisogni *residui* di energia. Il suo prezzo rimane quindi il parametro in base al quale dovrà essere valutata la convenienza all'importazione di altre fonti.

Quanto ora detto non è, evidentemente, in contrasto con l'affermazione di poter e voler perseguire una politica nazionale dell'energia che miri a rendere quanto più basso possibile il costo delle fonti energetiche. Ciò che qui si afferma è il fatto che il prezzo del petrolio, pur essendo influenzabile, resterà pur sempre — dato il grande peso di

(2) Dalla relazione programmatica sull'ENEL, luglio 1966.

questa forma di energia — il parametro al quale dovranno essere rapportati i prezzi delle altre fonti energetiche d'importazione.

Si può comunque pensare, per quanto riguarda i costi che, nei prossimi anni, questi saranno tali da rendere conveniente l'impiego oltre che negli usi *nobili*, anche in parte, negli usi termici generici, specialmente con funzione correttiva del diagramma di carico, sia giornaliero, che annuale, determinato da alcuni usi *nobili* che presentano notevoli punte orarie e stagionali. Accettando queste previsioni di costi, e con riferimento al futuro sviluppo potenziale della domanda di gas, alle possibilità effettive di approvvigionamento all'estero e alle altre considerazioni sopra svolte circa l'opportunità di mantenere un adeguato impiego interno di tale fonte di energia, si prevede che i consumi nazionali di metano alla fine del 1980 possano raggiungere i 17-20 miliardi di mc. pari all'8-10% dei consumi lordi interni di energia. Dato che la produzione nazionale potrà far fronte solo in parte a tali fabbisogni di metano, si pensa che le promettenti ricerche di gas naturale ora in corso in varie parti del mondo ed i progressi nelle tecniche del trasporto apriranno al gas naturale mercati di dimensioni maggiori di quelle attuali.

AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

LAZIO

Area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina). I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Anzio*, Aprilia, Cisterna di Latina, Lanuvio*, Latina, Nettuno*, Pomezia, Pontinia, Priverno*, Roccasecca dei Volsci*, Roma*, Sabaudia, Sermoneta*, Sezze*, Sonnino*, Terracina*, Velletri*.

Area di sviluppo industriale della Valle del Sacco (Frosinone). I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Alatri, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Belmonte Castello, Boville Ernica, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Colfelice, Ferentino, Fontana Liri, Frosinone, Isola del Liri, Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Pàtrica, Paliano, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, S. Elia Fiumerapido, S. Giovanni Incarico, Sgùrgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Tòrrice, Vèroli, Villa S. Lucia.

Nucleo di industrializzazione di Gaeta. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di: Gaeta e Formia.

Nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di Rieti* e Cittaducale*.

CAMPANIA

Area di sviluppo industriale di Terra di Lavoro (Caserta). I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Aversa, Bellona, Caserta, Castelmorrone, Cesa, Carinaro, Casaluce, Capua, Calvi Risorta, Casapulla, Casagiove, Capodrise, Curti, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Pastorano, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Sant'Arpino, Succivo, San Tammaro, S. Prisco, S. Maria Capua Vetere, San Nicola la Strada, Sparanise, Teverola, Valle di Maddaloni, Vitulazio, Gricignano di Aversa, Recale.

Area di sviluppo industriale di Napoli. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Afragola, Arzano, Acerra, Bacoli, Boscotrecase, Boscoreale, Bruscianno, Calvizzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Cercola, Camposano, Casamarciano, Ciciano, Cimitile, Comiziano, Castellammare di Stabia, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Gragnano, Liveri, Marano, Melito, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Mariglianella, Mari-

N.B. I comuni contrassegnati con l'asterisco (*) sono compresi solo in parte nel comprensorio consortile.

gliano, Napoli, Nola, Ottaviano, Pozzuoli, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Palma Campania, Portici, Pompei, Qualiano, Quarto, Resina, Sant'Antimo, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Paolo Bel Sito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, S. Giorgio a Cremano, S. Antonio Abate, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Villaricca, Volla, Vico Equense.

Area di sviluppo industriale di Salerno. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Battipaglia, Baronissi, Cava dei Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Vietri sul Mare.

Nucleo di industrializzazione di Avellino. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Atripalda*, Avellino*, Capriglia Irpina*, Mercogliano*, Montefredane*, Prata di Principato Ultra*, Pratola Serra*.

Nucleo di industrializzazione di Benevento. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Benevento.

MARCHE

Nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Ascoli Piceno.

ABRUZZI

Area di sviluppo industriale della Valle del Pescara. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del Consorzio sono: Alanno, Casalcontrada, Chieti, Cepagatti, Francavilla al Mare, Frisa, Lanciano, Manoppello, Miglianico, Montesilvano, Ortona a Mare, Pescara, Ripateatina, Rosciano, Spoltore, S. Giovanni Teatino, Scafa, Tollo, Torre dei Passeri, Torvecchia Teatina.

Nucleo di industrializzazione di Avezzano. Il comprensorio consorile del consorzio è costituito dal comune di Avezzano.

Nucleo di industrializzazione di Teramo. Il comprensorio consorile del consorzio è costituito dal comune di Teramo*.

Nucleo di industrializzazione del Vastese. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di Cupello e S. Salvo.

MOLISE

Nucleo di industrializzazione della Valle del Biferno. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Termoli.

PUGLIA

Area di sviluppo industriale di Bari. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Adelfia, Bari, Bitonto, Bi-

tritto, Capurso, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Triggiano, Valenzano.

Consorzio del Porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapico, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, S. Donaci, S. Michele Salentino, S. Pancrazio Salentino, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre S. Susanna, Villa Castelli.

Area di sviluppo industriale di Taranto. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Carosino, Castellaneta, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Faggiano, Massafra, Montefasi, Montemesola, Monteparano, Palagiano, Palagianello, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio Jonico, Taranto.

Area di sviluppo industriale di Foggia. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Manfredonia, Monte S. Angelo*, S. Giovanni Rotondo*, S. Marco in Lamis*, Lesina*, Rignano Garganico, Apricena, S. Severo, Torremaggiore, Lucera, Foggia, Biccari, Troia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Candela, Ascoli Satriano, Carapelle, Ortanova, Stornara, Stornarella, Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Poggio Imperiale.

Nucleo di industrializzazione di Lecce. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di Surbo e Lecce.

BASILICATA

Nucleo di industrializzazione di Potenza. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Potenza.

Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Altamura*, Ferrandina, Grottole, Matera, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Salandra, Sant'Eramo in Colle*.

CALABRIA

Nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di S. Eufemia Lamezia.

Nucleo di industrializzazione di Crotona. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Crotona.

Nucleo di industrializzazione del Golfo di Policastro. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Maratea, Praia a Mare, Scalea, Tortora, Trecchina, Rivello, Nemoli, Lauria, S. Nicola Arcella, S. Domenica Talao.

Nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Cassano Ionio, Corigliano Calabro, Terranova di Sibari, Spezzano Albanese, Rossano, Castrovillari.

Nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

Nucleo di industrializzazione di Vibo Valentia. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Vibo Valentia.

SICILIA

Zona nord dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Catania. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Aci Castello, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Motta S. Anastasia, Paternò, S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo.

Zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale - Siracusa. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Lentini, Melilli, Noto, Siracusa, Solarino, Sortino.

Area di sviluppo industriale di Palermo. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Altavilla Milicia, Bagheria, Belmonte Mezzano, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficcarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Palermo, S. Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Villabate.

Nucleo di industrializzazione di Trapani. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Marsala, Paceco, S. Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.

Nucleo di industrializzazione di Ragusa. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli.

Nucleo di industrializzazione di Gela. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Gela.

Nucleo di industrializzazione di Caltagirone. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Caltagirone.

SARDEGNA

Area di sviluppo industriale di Cagliari. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, Nuraminis, Quartu S. Elena, S. Sperato, Sarroch, Selargius, Serriana, Serramanna, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Ussana, Uta, Villasor, Villaspiciosa.

Nucleo di industrializzazione di Sassari-Porto Torres-Alghero. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di: Alghero, Porto Torres, Sassari.

Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese. Il comprensorio del consorzio è costituito dai comuni di S. Giusta, Oristano, Cabras.

Nucleo di industrializzazione di Olbia. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Olbia.

Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente. I comuni inclusi nel comprensorio territoriale del consorzio sono: Carbonia, Gonnena, Iglesias, Portoscuso, S. Antioco, S. Giovanni Suergiu.

Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax. Il comprensorio del consorzio è costituito dal comune di Tortolì.

STATO DI FATTO DEI PIANI REGOLATORI
E INDICAZIONE DEGLI AGGLOMERATI PREVISTI

A) AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE

PIANI REGOLATORI DEFINITIVI APPROVATI CON DECRETO DEL P.D.C.

Area di sviluppo industriale di Taranto - ha. 1.280

agglomerati : Taranto
Massafra

Area di sviluppo industriale di Bari - ha. 924

(stralcio di Piano)
agglomerato : Bari

Area di sviluppo industriale di Salerno - ha. 794

agglomerati : Salerno (Fuorni)
Battipaglia
Mercato S. Severino
Cava dei Tirreni

Area di sviluppo industriale di Brindisi - ha. 1.735

agglomerati : Brindisi
Fasano
Ostuni

Area di sviluppo industriale della Valle del Pescara - ha. 955

agglomerati : Val Pescara
Val Saline
Lanciano
Ortona

Area di sviluppo industriale di Palermo - ha. 1.010

agglomerati : Carini
Bagheria
Termini Imerese

*Area di sviluppo industriale di Terra di Lavoro (Caserta) - ha.
1.081*

(stralcio di piano)
agglomerati : Caserta-Sud (limitatamente alle zone di S. Nicola
e ponte Selice)
Volturno-Nord sopra la via Appia

Area di sviluppo industriale di Cagliari - ha. 4320

agglomerati : Macchiareddu-Gragastu
Elmas

Area di sviluppo industriale di Catania - ha. 850

agglomerati : Pantano-d'Arce
Piano Tavola

PIANI REGOLATORI PRELIMINARI CON PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE

Area di sviluppo industriale di Napoli - ha. 1600 (circa)

agglomerati : Giugliano
Caivano nord
Acerra nord est
Acerra nord ovest
Nola-Marigliano
Casoria-Arzano
Foce del Sarno

Area di sviluppo industriale di Bari

agglomerati : Bari-Modugno
Bitonto Giovinazzo
Molfetta

Area di sviluppo industriale di Siracusa

agglomerati : Nord-Magnisi
Sud-Magnisi

B) NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Per i nuclei di industrializzazione nell'ambito dei quali, a differenza delle aree, i Consorzi sono autorizzati ad attrezzare un solo agglomerato, la situazione risulta la seguente:

PIANI REGOLATORI APPROVATI CON DECRETO DEL P.D.C.

Nucleo di industrializzazione di Avellino - ha. 168

agglomerato : Pianodardine

Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento - ha. 4.600

agglomerato : Ferrandina

Nucleo di industrializzazione di Avezzano - ha. 260

agglomerato : Avezzano

Nucleo di industrializzazione di Teramo - ha. 100

agglomerato : Sant'Atto

Nucleo di industrializzazione di Crotona - ha. 320

agglomerato : Crotona

- Nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria - ha. 350*
 agglomerato : Reggio Calabria (Torre Lupo)
- Nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno - ha. 158*
 agglomerato : Marino
- Nucleo di industrializzazione di Potenza - ha. 130*
 agglomerato : Potenza
- Nucleo di industrializzazione del Golfo di Policastro - ha. 45*
 agglomerato : Praia a Mare
- Nucleo di industrializzazione di Trapani - ha. 250*
 agglomerato : Trapani
- Nucleo di industrializzazione di Ragusa - ha. 450*
 agglomerato : Ragusa
- Nucleo di industrializzazione di Messina - ha. 360*
 agglomerato : Milazzo
- Nucleo di industrializzazione di Sulcis-Iglesiente - ha. 612*
 agglomerato : Porto Vesme
- Nucleo di industrializzazione Oristanese - ha. 187*
 agglomerato : Oristano
- Nucleo di industrializzazione del Vastese - ha. 495*
 agglomerato : S. Salvo

PIANI REGOLATORI DEFINITIVI CON DELIBERA FAVOREVOLE DEL COMITATO DEI
 MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO, IN ATTESA DEL DECRETO DEL P.D.C.

- Nucleo di industrializzazione di Gela - ha. 1.500*
 agglomerato : Gela
- Nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari - ha. 780*
 agglomerato : Schiavonea

PIANI REGOLATORI PRELIMINARI CON PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE

- Nucleo di industrializzazione di Frosinone - ha. 900*
 agglomerato : Frosinone (Valle del Sacco)
- Nucleo di industrializzazione di Olbia - ha. 200*
 agglomerato : Olbia
- Nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax - ha. 195*
 agglomerato : Tortolì-Arbatax

PIANI REGOLATORI DI AREE E NUCLEI IN CORSO DI ISTRUTTORIA PRESSO LA
COMMISSIONE

Area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina)

Nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale - ha. 162
agglomerato : Rieti-Cittaducale

*Nucleo di industrializzazione di Sassari-Porto Torres-Alghero -
ha. 2.200*
agglomerato : Porto Torres

Nucleo di industrializzazione di Caltagirone - ha. 120
agglomerato : Caltagirone

Nucleo di industrializzazione di Lecce - ha. 230
agglomerato : Lecce

COMPENSORI DI SVILUPPO TURISTICO

